# SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI DELL' ACCADEMIA

# DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

ANNO TRENTOTTESIMO

Gennaio a Dicembre 1899

NAPOLI
TIPOGRAFIA NELLA REGIA UNIVERSITÀ
di A. Tessitore e Figlio
1899

ANNO XXXVIII GEN. E FEB. 1899

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

---

### TORNATA GENERALE DELL'8 GENNAIO 1899

**Presidenza del socio G. Albini.**

Il giorno 9 Gennaio 1899 alle ore 12 ha avuto luogo la tornata generale della Società Reale prescritta dallo Statuto per la lettura delle relazioni sui lavori delle tre Accademie dello scorso anno.

Dell' Accademia di Scienze Morali e Politiche sono presenti i soci: Chiappelli, Presidente, Arabia, Pepere, d' Ovidio, Masci, Persico, Mirabelli, Turiello e Miraglia segretario.

Lette le relazioni dei tre Segretari, il Presidente generale apre la scheda della memoria col motto: « Labor omnia vincit », presentata all'Accademia per il concorso al premio di lire mille bandito sul tema: « Indole giuridica e limiti delle concessioni municipali », che ha meritato il premio di lire mille. Essa contiene il nome dell' avvocato Giovanni Merla, di Roma.

—

# RELAZIONE

## SUI LAVORI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

NELL' ANNO 1898

*letta nella tornata generale 8 gennaio 1899*

DAL SEGRETARIO

**LUIGI MIRAGLIA**

---

Vario è anche in questo anno il contributo che l' Accademia di scienze morali e politiche porta ai lavori della Società reale, perchè ha trattato di argomenti di filosofia, di religione, di diritto e di legislazione scolastica, d' indagini politico-sociali, e di soggetti diversi tratti da nuovi libri e da nuove fonti di coltura.

Gli argomenti scelti hanno tutti uno spiccato carattere di modernità, e molto sono oggi discussi; parecchi di essi poi, collegandosi con riforme di leggi, hanno una speciale importanza pratica.

Anche in questo anno l' Accademia, la quale suole ricavare i temi delle sue ricerche da discipline sempre differenti, si è occupata di questioni religiose e di ordinamenti dell' istruzione, non volendo cessare di essere il centro vivo di studì di alto interesse per lo spirito umano, e che non trovano più posto nelle nostre Università, e di utili discussioni su di un ramo di amministrazione sociale, destinato e svolgersi fra noi in mezzo ad un pubblico disattento.

Comincio con l'esporre le idee fondamentali dei lavori di filosofia contenuti negli Atti. Essi sono due, l' uno appartiene al socio Filippo Masci, l'altro è del professore Aurelio Covotti.

La memoria del socio Masci è divisa in due parti, ed ha per oggetto l' idealismo indeterminista, che ritrova le sue origini nello spiritualismo di Lotze e nel fenomenismo di Renouvier. Questa specie d' idealismo passa dalla forma metafisica alla critica, e si propone d' istituire una revisione del determinismo universale.

La prima parte della memoria concerne i precedenti dell' indeterminismo critico, l' agnosticismo ed il conflitto tra la religione e la scienza. Rispetto all' agnosticismo l'autore, riserbandosi la discussione della dottrina dell' inconoscibile ad una terza ed ultima parte, si limita ad osservare che gl' indeterministi fanno comprendere dall' inconoscibile tutta la sfera del sapere. Rispetto al conflitto tra la religione e le scienze egli nota che i dominî dell' una e delle altre sono separati, e quindi non vi è vero conflitto, salvo quando la religione voglia invadere il campo del sapere positivo. L' autore distingue le religioni dalla religione, e mostrando come si debba tener conto solo del contenuto di questa, prova che tal contenuto non include necessariamente il soprannaturale, ch' è una necessità esclusivamente storica della coscienza religiosa. E valendosi delle ricerche della filosofia della religione, indica quale sia il contenuto essenziale della religione in rapporto alla dottrina, al sentimento ed alla moralità. Dopo ciò fa vedere che, ad eccezione del materialismo, nessuna filosofia è in contraddizione con questo contenuto, neppure il monismo naturalistico; e che la filosofia non può in alcun modo sostituirsi alla religione. Ed infine conclude che, non sussistendo teoricamente il conflitto tra la religione e la scienza, viene a mancare all' indeterminismo critico uno dei

suoi motivi, perchè il determinismo scientifico non è in contraddizione con la religione.

La seconda parte della memoria accenna i precedenti dell'indeterminismo metafisico, ch'è una forma dell'irrazionalismo della prima metà del secolo, e si collega con l'antica polemica sulla libertà del volere. In questa parte si spiegano le ragioni del passaggio dell' indeterminismo dalla forma metafisica alla critica, e si combattono i due principii dell' indeterminismo metafisico di Lotze, e la teoria dei limiti alle leggi dell' indeterminismo fenomenistico di Renouvier. L'autore discute in seguito l' indeterminismo critico del Boutroux nelle sue due fasi, l'empirico-spiritualistica e la critica, nella quale ultima la tesi spiritualistica diviene puramente ipotetica. Si ferma a lungo nell' esposizione delle prove dell' indeterminismo, dando maggior rigore e coerenza alla dimostrazione dei suoi principii per ciascun ordine di leggi: logiche, matematiche, meccaniche, fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche e sociali. Indi reassume i risultati della ricerca, mostrando che l' indeterminismo critico, specialmente nella seconda fase, è una forma di agnosticismo.

L' altro lavoro di filosofia è una memoria, approvata per gli Atti, del professore Aurelio Covotti, il quale studia con diligenza lodevole un punto importante della storia della filosofia bizantina del secolo XI. Il Covotti si occupa della filosofia di Michele Psello, di cui discorsero il Prantl, il Rambaud ed il Krambacher; ma ne dissero fuggevolmente e non sempre esattamente. Il Covotti può dirsi il primo, che abbia di proposito illustrato l' argomento, ed abbia data un' esposizione fedele e minuta della metafisica pselliana. Da tale esposizione ricava questa conclusione, che mentre nell' Occidente l' aristotelismo cominciava ad esercitare il suo dominio sulle menti, nell' Oriente Psello restaurava in sostanza il neoplatonismo di Proclo, inne-

standovi elementi aristotelici, e preludendo da lontano al rifiorire delle dottrine neo-platoniche nel nostro Rinascimento.

Il socio Raffaele Mariano ha continuato la trattazione di argomenti religiosi, ed ha presentato all' Accademia due memorie. La prima riguarda i ravvicinamenti fra le religioni orientali ed il Cristianesimo. Egli esamina e critica la tendenza odierna di orientalisti e filologi a ridurre il Cristianesimo ad una specie d' imitazione dell' una o dell'altra religione dell'antico Oriente. E comincia con l' indicare i pregi ed i difetti delle indagini linguistico-sanscritiche. Si ferma sul ravvicinamento tentato fra il sacrificio eucaristico e la messa da un lato, e dall' altro il culto brahamanico del Dio Agni, e mostra come il fondo panteistico non sia più proprio delle religioni orientali di quel che sia del Cristianesimo; e a quale e quanta distanza l' intuizione cristiana del sacrifizio si lasci indietro il rito vedico sacrificale. Espone poi le opinioni dell' Oldenberg sulla ricerca filologica e sulle differenze fra il Buddismo ed il Cristianesimo, alle quali ne fa seguire altre, che egli crede più sostanziali.

La seconda memoria, di cui il socio Mariano ha letto solo una prima parte, ha l' intento di riandare il processo storico, pel quale il mondo greco-romano si convertì al Cristianesimo. Essa rappresenta la lotta interna ed ideale fra il paganesimo ed il Cristianesimo, quale scoppiava ineluttabile nell' ordine delle idee, dei convincimenti e dei sentimenti, e dice quali fossero le condizioni etico-religiose, e quali le intuizioni filosofiche e letterarie, e quali le istituzioni sociali e politiche del paganesimo al tempo del nascimento del Cristianesimo. La lotta così è studiata ai suoi inizii, nel suo sviluppo, e sino al punto di sua risoluzione al cominciare del IV secolo. Si veggono i contrasti fra i termini opposti, e si scorge anche il modo con cui

essi al segno massimo di loro acutezza s' invertono in mediazioni, in presupposti ed avviamenti, che menano necessariamente al Cristianesimo.

Oltre le due memorie, il socio Mariano ha presentato un esame critico del libro del prof. Raimondo Thamin: *Santo Ambrogio e la Morale cristiana al IV secolo.* Il libro è una buona occasione per far discorrere il nostro socio sul processo di conciliazione del Cristianesimo col mondo pagano, additando le ragioni ideali e storiche del fatto. Egli espone il contenuto del libro, e ne riconosce il merito, pure mettendo in rilievo del contenuto e delle ricerche gli aspetti difettosi, causa sopratutto le incoerenze da cui, secondo lui, l' uno e le altre non vanno immuni.

Di argomenti giuridici si sono occupati nello scorso anno i soci Enrico Pessina ed Alessandro Chiappelli, l' uno con una memoria di Diritto Penale, l' altro con uno scritto di Filosofia del Diritto.

Il socio Pessina ha dato lettura di un suo studio intorno all' ammonizione ed alla condanna condizionale. Comincia dal rilevare che il gran numero di condanne al carcere per breve durata presso le nazioni contemporanee ha destato la preoccupazione dei criminalisti, perchè il carcere a breve tempo, non permettendo l' attuazione delle discipline rieducatrici, diventa fucina e semenzaio di nuovi delitti per il contatto dei condannati fra loro. Nota che fra i mezzi di diminuzione dell' applicabilità del carcere nei delitti di lieve intensità sono venuti su due istituti, cioè l' ammonizione del giudice, sì come pena infima, e sì come pena da sostituire facoltativamente al carcere di breve durata, e la sospensione potestativa nel giudice delle esecuzione della condanna per un tempo determinato di esperimento, trascorso il quale per la buona condotta del condannato la condanna si perime.

Il nostro socio delinea la storia dell' ammonizione come pena, ch'è distinta dall'ammonizione come istituto preventivo, nel Diritto romano, nel Diritto canonico e nella pratica giudiziale antica, considerandola anche in rapporto alla legislazione moderna comparata ed al Codice italiano vigente, che la chiama riprensione giudiziale. Combatte le obbiezioni mosse contro di essa, deplora che in Italia la magistratura in rari casi fa uso di questa facoltà concessa dal Codice, e crede che si debba estendere ai delitti minimi punibili con la reclusione, ed in molti casi, invece di lasciare all' arbitrio del giudice la surrogazione di siffatta pena, dichiarare per legge che l' ammonizione sia da applicare ai minimi delitti. Passa poi a studiare l' istituto della sospensione potestativa della pena nella sua recente origine nell' America del Nord, e nella sua apparizione in Australia ed in Europa, chiarendone le differenti forme secondo i vari paesi, ed esaminando tutte le ragioni addotte dai propugnatori dell' istituto e tutte le obbiezioni mosse dagli avversari. Dimostra con la statistica penale dell' America, dell' Australia, dell' Inghilterra, del Belgio e della Francia che il numero dei recidivi cresce per le pene di carcere dove la sospensione non è applicata, mentre in generale dei condannati sottoposti alla sospensione sia del giudizio sia della condanna la ricaduta durante il tempo dello esperimento non si avvera oltre il decimo di essi, sicchè sopra cento condannati novanta si salvano per il benefico influsso della pena che rimane come una minaccia per l' avvenire. E' conclude in favore dell' accoglimento dell' istituto entro certi limiti e cautele, tenendo conto di tutto quello che l'esperienza di esso può ora suggerire.

Il socio Chiappelli ha discorso in una sua memoria sull' idea della pace internazionale e dei suoi progressi recenti, alcuni mesi prima della proposta dell' Imperatore della Russie e del-

l'odierno ravvivamento dell'agitazione per la pace, specialmente in Inghilterra. Egli a buon punto dunque respinge con vivacità nella sua lettura la scettica diffidenza di molti così detti spiriti positivi verso questo movimento progressivo per la pace internazionale, che essi reputano generosa e vana utopia, dimenticando che le condizioni sociali non sono immutabili e fisse, e non ponendo mente ai segni dei nuovi tempi. I quali segni si veggono nella lenta ma chiara trasformazione della coscienza pubblica che si va educando all' idea della pace, e nei propositi costanti dei governi di evitare le guerre. Risale alla storia del pensiero del passato secolo, e descrive la forma in cui questo concetto della pace perpetua apparve nella mente di Kant; e dopo di aver seguito l' oscurarsi di tal concetto nei tempi posteriori, dimostra come le geniali divinazioni di Kant hanno ricevuto mirabile conferma dallo svolgimento presente della politica e della vita sociale. Fermandosi poi sul disegno di un arbitrato per la pace e della federazione degli Stati-Uniti dell' Europa, nota che in esso ebbero fede uomini di Stato quali Gladstone e Salisbury, ed uomini di arme come Garibaldi e Moltke.

Di legislazione riferentesi alla pubblica istruzione ha trattato il socio Carlo Fadda, che ha letto una memoria sulla riforma del Consiglio Superiore. Premessa qualche osservazione sulla maniera con cui si è presentata al Parlamento italiano la riforma del Consiglio, egli fa un paragone fra il progetto del Ministro Gallo ed i progetti francesi, sia per quanto riguarda il modo di costituire il Consiglio stesso, sia per la determinazione delle sue funzioni. Rileva che i paesi a regime parlamentare hanno il Consiglio Superiore, mentre quelli a regime semplicemente costituzionale non l'hanno, e ne trae la conseguenza che non è esatta l'accusa che si suole fare ai corpi consultivi di rendere frustanea la responsabilità ministeriale. Opina che

il Consiglio, rappresentando gl'interessi della coltura nazionale, dovrebbe essere in massima parte elettivo, ed a comporlo dovrebbero concorrere tutti gli ordini dell' insegnamento e le Accademie, dando prevalenza all' elemento universitario. La depressione della parte elettiva, se in genere è da deplorare, produce cattivi effetti per quanto si riferisce alla competenza disciplinare, secondo che pare al nostro socio; il quale dimostra la verità del suo concetto, osservando che il Consiglio in cui è minima la parte elettiva non offre più garentia per i professori incolpati, perchè la nozione della mancanza disciplinare implica che il Ministro ha pieno arbitrio di promuovere o troncare in qualunque momento la procedura, e che egli solo è il vero autore della pronuncia, di cui è politicamente responsabile, su parere e non in seguito di un vero giudizio del Consiglio. Or tale nozione è non solo teoreticamente giusta, secondo lui, ma è proprio quella a cui s'informa la legge Casati. Il nostro socio vuole una legge che determini il procedimento, i limiti entro i quali il Ministro può sospendere un professore: una legge che tolga l' illegale condizione attuale per cui si fa un' istruttoria senza l' intervento dei delegati delle Facoltà, e che ammetta la difesa dell'incolpato mercè persona competente. Desidera anche una modificazione all'articolo 106 della legge Casati, escludendo certe mancanze, e limitando la pena ai rapporti scolastici del professore, ma rendendola seria per questi rapporti.

Il socio Pasquale Turiello ha trattato in una memoria divisa in due parti della virilità nazionale e delle colonie italiane, mostrando la stretta correlazione tra i due termini come aventi ragione fra loro di causa ed effetto nella vita delle nazioni adulte e consapevoli, e l'opportunità di studiare ora per l'Italia questi due desiderati correlativi. A lui pare che l'Italia, dopo di aver interrotto il suo tentativo d'imprese coloniali, non se ne sente

rifatta nè ravviata a progredire, ed a giovarsi, come si era predetto, della economia di quello sforzo e della pace. Tocca delle ragioni e dei segni di decadenza della fibra italiana in questi ultimi tempi e della nostra politica rispetto all'emigrazione, dimostrando di non potersi uscire dal dilemma di mandarla ospite altrui ad arbitrio altrui, a perdersi per noi, ovvero a testa alta in terra nostra. Esamina a questo proposito il tentativo fatto nell' impresa africana, che non ebbe chiarezza di contorno, ma rispondeva ad un istinto del paese, ad una necessità sentita oggi da tutte le nazioni civili. Bisognava ben definire il compito nostro, e non lasciare molto margine al caso. Discorrendo del periodo di raccoglimento in cui sembriamo entrati, riscontra qualche sintomo di spensieratezza, e non trova sufficienti freni nella finanza, la cui deficienza è stata allegata come motivo dal raccoglimento. Il raccoglimento previdente dovrebbe richiamare il Governo costituzionale ai suoi principii, e quanto alle colonie dovrebbe significare in Eritrea agevolezza di comunicazione per i possibili pericoli, e cura amorosa della nostra emigrazione nell'America meridionale per non far spegnere in essa la coscienza nazionale. Parla infine dell' educazione virile necessaria per rifare la tempra nazionale, confuta il pregiudizio della decadenza della razza latina, mostra come la *pianta uomo* quanto agl'individui non sia oggi men rigogliosa in Italia, che già paresse all' Alfieri, afferma che il difetto è di energia collettiva, la quale non basta il solo esercito a promuovere, e molto meno la scuola, e crede che una delle prime necessità del nostro periodo di raccoglimento sia la ginnastica all' aperto, collettiva, vistosa, con canti corali ed allenamento della nostra adolescenza sana dai quindici ai venti anni.

Lo stesso socio continua i suoi studi politico-sociali, quando

èsamina il libro di Giuseppe Tomè sulla Geografia del presente e dell'avvenire: libro scritto per dimostrare l'applicazione del principio dell' etnicarchia, cioè la costituzione degli Stati sul fondamento unico della nazionalità. Il nostro socio mette in rilievo la vasta erudizione contenuta in tal volume, ch' è assai utile raccogliendo notizie pur troppo poco diffuse fra le persone anche colte. Ma crede che l'autore sia caduto nell'errore d'immaginare che tante lingue sono in uso tra i popoli civili, e tanta e pari sia in ciasruna nazione la coscienza di sè, e quella forza che possa valere ad augurare a tutte un avvenire ben distinto. Or la verità è che la coscienza nazionale operativa è cosa diversa dall'unità della lingua, e spesso ha impulso debole anche tra le nazioni civili.

Una nota del socio Francesco Saverio Arabia ha per oggetto gli ultimi anni di Giacomo Leopardi in Napoli, e tende a dimostrare specialmente che non è vero essere stata di ultimo danno al poeta la dimora in Napoli, dove ebbe i soli amici costanti; e che il luogo ove è posto il monumento da ristorare in tutte le sue parti, avuto riguardo al tempo infelice in cui sorgeva, era il meglio che poteva trovarsi, ed in ogni caso a breve distanza dal posto creduto da secoli tomba di Virgilio e dal sepolcro di Sannazzaro.

Il socio Francesco D' Ovidio ha parlato del volume, che ha per titolo « Silvio Spaventa, dal 1848 al 1861 », scritti e documenti pubblicati da Benedetto Croce. Nel volume si contengono fatti importanti, aneddoti curiosi, pagine assai belle ed utili per la storia della rivoluzione italiana, della vita napoletana, della coltura meridionale e della educazione intellettuale dei due fratelli Silvio e Bertrando. L'Accademia, di cui Silvio fu ornamento e Bertrando parte grandissima, ha accolto con commozione il libro, non solo come un bel tratto di storia e un

dolce e malinconico ricordo patriottico, ma come documento di una sua propria gloria domestica. E che gloria, dice il D'Ovidio, quanto pura ed alta! Di quel *par nobile fratrum* ognuno conobbe la profondità dello intelletto e la vasta dottrina, l'austerità e la costanza nella vita pubblica, e non molti conoscevano la semplicità e la benignità affabile nei rapporti privati. Affisare un pò lo sguardo in così nobili figure del passato è pure un distrarlo dal triste presente e dall'oscuro avvenire.

Il socio Fadda ha letto una commemorazione del compianto nostro collega Luigi Capuano, considerandolo come magistrato integro e laborioso, come professore efficace, diligente e pensoso dell' alta missione affidatagli, e come scrittore che lascia tracce numerose e varie. Fonti assai rilevanti dell'attività scientifica del nostro vecchio ed amato maestro sono le sue nitide e precise, per quanto non sempre accettabili, osservazioni sul metodo; le critiche contro la cattiva tendenza di coloro che snaturano i concetti romani col rivestirli di forme moderne; e l'intuizione della storia dogmatica. A tutto ciò, che non è poco, se si pensa alle difficoltà enormi che doveva incontrare uno studio scientifico del diritto romano nell'epoca in cui fu educato il Capuano, si aggiunga la mirabile operosità che ebbe sino agli ultimi momenti della sua non breve vita.

In ultimo il socio Chiappelli ha presentato una comunicazione sui papiri greci e latini scoverti ad Oxyrhyncus, e pubblicati testè dalla società inglese dell' *Egypt Exploration Fund* in un primo volume. Questo contiene preziosi testi: oltre le note *Parole di Gesù* ed altri antichi frammenti dei primi tempi cristiani, dei quali il nostro socio ha discorso criticamente, il libro comprende nuovi frammenti di Saffo, di Alcmeno, ed altri resti di scrittori classici, che formano un notabile acquisto per la letteratura ellenica. Il Chiappelli si ferma su tali frammenti

e resti, e sui numerosi papiri che danno un gran contributo alla storia del diritto e dell'ordinamento amministrativo delle colonie romane nell'Egitto durante i primi secoli dell'Impero. Fra questa moltitudine di documenti egli ha richiamato l' attenzione dell'Accademia sopra un frammento di un protocollo in greco, contenente un colloquio tra un Imperatore romano, Marco Aurelio secondo la sua opinione, ed uno dei capi di una legazione antigiudaica di Alessandria.

Nessuna memoria è stata presentata per il concorso al premio quinquennale, ch'è scaduto l'ultimo giorno di ottobre. Tre erano i temi di concorso: il primo riguardava le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal secolo XV al secolo XVIII; il secondo aveva per oggetto il movimento della riforma religiosa nelle nostre provincie nel secolo XVI; il terzo concerneva le scuole nel Napoletano durante l' evo medio sino alla creazione dell' Università. L' Accademia ha risoluto di prorogare, anche un' altra volta, il termine di questo concorso sino al 31 ottobre 1900, lasciando tal quali i temi ed il premio. Non è difficile che con l'insistenza si ottenga alla fine qualche buona monografia su di uno di siffatti temi, che sono molto importanti per la storia nostra e poco studiati. Alla stessa data scadrà il termine di un altro concorso per il premio quinquennale da darsi alla migliore memoria su Roberto d'Angiò, o sulla coltura del Napoletano al tempo degli Aragonesi, o sui tempi di Carlo III; e quindi l'Accademia sarà allora in grado di decidere, nell'ipotesi che i due concorsi sui sei temi rimarranno anche deserti, se convenga bandire un nuovo concorso, mutando i temi o lasciandone qualcuno di quelli già dati, con un premio vistoso, e comprensivo dei due non conferiti, di lire quattromila nette ciascuno.

Che l'insistenza nei temi talvolta giovi è provato dall'espe-

rienza della nostra stessa Accademia, la quale ora può dare il premio biennale intorno ad un tema proposto due volte. Il tema aveva per oggetto l'indole giuridica ed i limiti delle concessioni municipali. Due sono state le memorie presentate: l'una col motto: *Labor omnia vincit*, l'altra con le parole: *Ingegno e studio*. Fra i due lavori non è possibile un serio paragone, perchè tanto valore ha il primo quanto è assolutamente meschino il secondo. La memoria col motto: *Labor omnia vincit* è frutto di studi diligenti, è scritta con metodo, e contiene una distribuzione sistematica, che dà al lavoro un vero carattere di unità organica. Essa fornisce il modo di conoscere la grave quistione in tutti i suoi particolari ed in tutti i suoi lati, i quali e sotto l' aspetto giuridico e quello economico-sociale sono studiati con molta preparazione ed acume. L'autore mostra una conoscenza sicura della letteratura, della giurisprudenza italiana e straniera e dei principii della scienza dell'amministrazione. I concetti fondamentali che dànno una fisonomia decisa al lavoro sono due: dal punto di vista giuridico l'affermazione del carattere unilaterale della concessione, svolto dalla dottrina tedesca e fra noi dal Ranalletti che l'autore segue; dal punto di vista dellascienza dell'amministrazione il monopolio diretto, la municipalizzazione dei pubblici servizi. Certo questi due concetti non incontrano poche difficoltà per essere generalmente ammessi, e contro essi si elevano obbiezioni non spregevoli. L'unilateralità assoluta dell'atto di concessione non è sempre in armonia col fatto di alcune concessioni in cui il momento contrattuale ha un largo sviluppo. Nè la predicata municipalizzazione è opportuna in tutti i casi, malgrado i buoni risultati ottenuti in alcuni paesi dove è molto alta l'educazione pubblica. Ma fatte anche simili riserve, e tenuto conto delle obbiezioni, la memoria è degna di encomio, risponde veramente

all'intento propostosi dall'Accademia nel formulare il tema di concorso, e merita il premio stabilito di lire mille.

L' Accademia ha scelto per il concorso, il cui termine sarà il 1° ottobre 1900, tre temi appartenenti a varie discipline. Il primo riguarda la distinzione fra le disposizioni sovrane di carattere legislativo e quelle di carattere regolamentare nella storia del diritto napoletano. Il secondo si riferisce al modo di dare alla magistratura in Italia una reale indipendenza. Col terzo si chiede se e come nell'emigrazione italiana dell'America meridionale si potrebbero conservare la lingua e la coscienza nazionale. Il premio di lire mille sarà conferito alla migliore memoria su uno di questi argomenti.

Nel 6 gennaio dello scorso anno moriva il nostro socio corrispondente Antonio Turchiarulo. Egli fu parte di quell' eletta schiera di giovani studiosi di opere straniere di letteratura, di filosofia e di scienze giuridiche e sociali, che avevano di mente elevata ed erano amanti di ogni progresso civile e di riforme politiche, i quali prepararono nel Mezzogiorno i nuovi destini della patria. Con le sue traduzioni dal tedesco di libri celebri e con i suoi studi contribuì all'incremento della coltura fra noi. Più tardi volse l'intelletto alle discipline sociali, e specialmente agli argomenti economici, preferendo le ricerche intorno al credito ed alle banche commerciali. Del suo ingegno e della sua dottrina rimangono parecchie prove.

Moriva il giorno dell' Ascensione ad Harwerden Guglielmo Gladstone, nostro socio straniero, la cui vita reassume la storia dell' Inghilterra e di buona parte di questo secolo. Eletto giovanissimo al Parlamento, egli seguace di Canning fu membro influente del partito conservatore dal 1833 al 1845; dal 1845 al 1859 militò fra le fila del gruppo capitanato da Roberto Peel; dal 1859 al 1885 fu la forza del partito liberale; e

dal 1885 in poi difese la causa irlandese, e si occupò dei problemi di nazionalità e di umanità, che si sono agitati in questi ultimi tempi. A traverso tante variazioni splende l' unità della sua vita, poichè egli tendeva sempre verso un ideale, a cui si avvicinava a gradi con un senso profondo dell' opportunità, elevandosi sempre ad orizzonti più larghi. Si è detto a ragione che egli è stato un gran liberale, un radicale, l'uomo del popolo e del progresso, perchè è rimasto sempre conservatore nel vero senso della parola. Appunto perchè era perfettamente convinto della solidità delle istituzioni inglesi, ed aveva fede nel popolo e nel trono, nelle masse e nelle classi sociali, e credeva all'immortalità del liberalismo, combatteva tutti gli abusi, proponeva e recava in atto riforme audaci. La fede viva e sincera in Dio ha alimentato la sua fede generosa nella umanità.

Fu finanziere ed economista senza rivali, lasciando sapienti ordinamenti ed esposizioni finanziarie classiche, armonizzando le esigenze del bilancio con quelle dell'economia dei cittadini, e con i bisogni del popolo. Fu grande riformatore politico, perchè autore di quelle graduati estensioni della franchigia elettorale, che segnarono il trionfo della democrazia, senza alterare la moralità delle elezioni. Nè fu pago di questa estensione del suffragio, avendo compreso che la libertà politica vale poco senza il benessere del popolo; e quindi egli fu instancabile propugnatore delle riforme intese al miglioramento delle condizioni materiali ed intellettuali delle classi popolari. Dell'ultima opera sua in favore dell'Irlanda, fallita nella parte politica, rimangono le riforme economiche e la riforma della Chiesa irlandese. Ma nell'ultimo periodo di sua vita non si trovò di accordo con il sentimento pubblico nazionale: le sue idee si allontanavano dalle tradizioni dell'arte politica del suo paese,

avendo l'apparenza di essere più umane che inglesi. La politica di Gladstone non poteva più appagare una nazione, che aspira a divenire un grande impero coloniale e non è favorevole all'emancipazione dell'Irlanda. Gladstone cadde, e si ritirò dalla vita politica, dopo di esserne stato tanta parte, ritornando ai suoi studi omerici, e conservando vivissimo l'amore dell'umanità.

Grande fu il suo affetto per l'Italia, della quale credeva di poter rispondere innanzi al mondo. Grandissima la sua ammirazione per Dante, poichè egli aveva una forte educazione classica, che si rivelava in tutti i suoi atti e nei suoi scritti letterari e politici. Noi del Mezzogiorno dobbiamo essere a lui riconoscenti per le celebri *Lettere napoletane*, che stimmatizzano il governo dei Borboni, chiamato *negazione di Dio*, e furono causa non ultima della nostra liberazione, e dell'unificazione del paese, che Gladstone amava come una seconda patria.

L'Accademia ha nello scorso anno riparato alle perdite fatte fra i suoi soci corrispondenti, eleggendo il senatore Gaetano Negri, reputato e dotto scrittore di saggi attinenti alle scienze morali; il professore Baldassarre Labanca, autore di molte opere filosofiche e di libri su argomenti religiosi, che rivelano estesa coltura e molta meditazione; ed il professore Francesco Brandileone, il quale ha pubblicato parecchie monografie importanti di storia del diritto. Ha eletto infine a socio straniero il prof. Errico Sidgwick dell'Università di Cambridge, uomo veramente illustre per le sue varie opere, fra le quali hanno generale e meritata fama quella sul *Metodo in Etica*, e l'altra su gli *Elementi di politica*.

È da augurarsi che nel nuovo anno l'Accademia non debba riparare ad alcuna perdita in qualsiasi ordine di soci.

ANNO XXXVIII **RENDICONTO** GEN. E FEB. 1899.

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

### TORNATA DEL 15 GENNAIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario annunzia la morte del socio corrispondente Raffaele Lanciano, avvenuta in Chieti il 3 gennaio corrente anno.

Comunica il decreto di nomina del socio Mirabelli a Vice-Presidente dell' Accademia per l' anno 1899.

Il socio d' Ovidio presenta uno scritto del prof. Raffaello Ricci dal titolo: *Uno scritto inedito di Silvio Spaventa.*

Lo scritto è frammentario, ed il Ricci vi prepone alcune considerazioni.

L' Accademia delibera di pubblicarlo nel Rendiconto.

Il socio Gianturco propone, e l' Accademia approva, che i soci Masci e Chiappelli esaminino gli scritti inediti di Pasquale Galluppi, che si trovano nella Biblioteca Nazionale, e veggano se vi siano lavori che meritino di essere pubblicati dall' Accademia.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

# UNO SCRITTO INEDITO

DI

SILVIO SPAVENTA

---

NOTA

LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL PROFESSORE

RAFFAELLO RICCI

---

Nelle carte lasciate da Silvio Spaventa fu trovato il principio di un discorso, che egli voleva rivolgere ai suoi elettori di Bergamo, la quarta volta 1), che si presentò candidato in quel collegio. Dopo aver sollevato, nel 1880, il ponderoso problema della giustizia nell' amministrazione, l' insigne uomo avrebbe voluto esaminare l' altro, non meno grave, circa i partiti politici in Italia, quasi a chiudere un ciclo ideale di studii politici, i quali, dopo aver toccato delle alte finalità dello Stato e della forma e dell' indirizzo di un governo veramente libero, finissero a vedere quali tradizioni e concetti il sistema parla-

1) Silvio Spaventa fu eletto la prima volta deputato di Bergamo, nell' aprile del 1877, durante la XIII Legislatura, che finì al 2 maggio 1880; e rappresentò lo stesso collegio alla Camera nelle tre legislature successive, che andarono dal 26 maggio 1880 al 25 settembre 1882; dal 22 novembre 1882 al 27 aprile 1886, e dal 10 giugno 1886 al 3 agosto 1890. Però, nel dicembre del 1878, per la sua nomina a Consigliere di Stato, dovè sottoporsi a una nuova elezione.

mentare avrebbe dati per contenuto all'azione governativa in Italia. Per quali ragioni lo Spaventa non volesse o potesse compiere questo suo disegno, è in parte rivelato dalla corrispondenza, che egli tenne in quell'occasione con il conte Giambattista Camozzi-Vertova, Senatore del Regno, cui si deve se Bergamo cancellasse nel 1877 l'onta di vedere escluso dal Parlamento Silvio Spaventa, e che oggi rivive una seconda vita nei ricordi del passato, che raccoglie con gelosa cura e conserva.

Di tale corrispondenza è utile tener conto, non solo perchè serve di necessario complemento alla presente pubblicazione, ma anche perchè rivela uomini e tempi, che sembrano così lontani! Però non son poi tanto lontani da potersi le lettere pubblicare senza qualche lacuna. In data 2 settembre 1882, quando ancora non erano indetti i comizi, Spaventa scriveva al Camozzi questa importante lettera intorno alla situazione generale: « Quanto Ella mi dice circa gli intenti e le preparazioni degli amici nostri per la prossima lotta elettorale, mi conforta a credere nel successo delle speranze da Lei concepite. — Vero è che le condizioni, nelle quali la parte nostra deve combattere, non potrebbero essere più sfavorevoli; ma non bisogna disanimarsi. Vi è nel paese un complesso d'idee, di sentimenti e d'interessi legittimi, che sono la sostanza del partito moderato, e che non possono essere rappresentati meglio che da lui, e che se più lungamente non prevarranno nella direzione dello Stato, le sorti di questo non potranno a meno di precipitare, poichè quelle idee, quei sentimenti e quegli interessi contengono le condizioni, per cui l'Italia fu fatta e si può conservare. Tra le quali condizioni èvvi, principalissima, quella di non lasciarsi sopraffare da una politica radicale. Il De Pretis, pare, intende ora ciò, dinanzi ai pericoli da lui

stesso creati con la nuova legge elettorale e, per quanto consta a me, è entrato in qualche accordo colla parte moderata delle Romagne per combattere i candidati repubblicani e socialisti, a patto però che il beneficio immediato risulti tutto in favore della parte ministeriale; al che gli amici nostri si sono piegati, pur di riuscire nello scopo d'impedire il trionfo degli elementi anticostituzionali ed antisociali che travagliano quelle contrade. Ma oltre di ciò io non conosco che il De Pretis sia andato più innanzi nelle intelligenze con gli amici nostri, salvo forse nella città di Napoli, dove non si dimostrerebbe alieno di combattere, insieme ai moderati, i deputati... che oggi la rappresentano, ma a patto egualmente che ciò profitti unicamente alla parte ministeriale. Di estendere questi accordi dapertutto, ch'io sappia, non v'è stato fin qui opportunità, e chi n'ebbe discorso col De Pretis per farlo, chiedendogli sufficienti garanzie colla rimozione degli uomini radicali che sono nel Ministero, n'ebbe risposte vaghe ed inconcludenti, il cui senso è: ch'egli non oserebbe neppure tentarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pertanto anch'io, come Lei, rimasi stupito della versione che corse sui giornali del discorso tenuto a Como dal Bonghi; discorso inesplicabile senza ammettere intelligenze col De Pretis e garanzie da lui ottenute, che a me parevano nè verosimili nè probabili. Ho visto poi il Bonghi ed egli ha procurato di scusare l'effetto delle sue parole, parte per la poca precisione dei giornali che le riprodussero, e parte per il poco studio, anzi per l'improvvisazione onde le aveva profferite. Come a quest'ora saprà, egli ha pronunciato un nuovo discorso a Napoli, l'altra sera, per attenuare l'impressione fatta da quello di Como, ma io non ne conosco finora il testo e non so quindi fino a che punto vi sia riuscito. Quanto alla sostan-

za della questione, io concordo interamente con Lei e gli altri amici di costì, nel sentimento col quale hanno appreso le cose dette a Como; e l'ho detto al Bonghi, e m'è parso che ne convenisse egli medesimo ».

Il Camozzi gli rispose sei giorni dopo: « Dalla seconda mia Ella avrà visto del breve colloquio da me avuto col De Pretis. Con me non si aperse gran fatto nè accennò a voler staccarsi da chi professa idee che sembra non siano le sue. Dissenso però ve ne deve essere: ma, come Ella ben dice, esso non ha coraggio di manifestarlo con qualche atto. Ora, malgrado le parole dal Bonghi dette a Napoli, non ponno persuaderci interamente a venire a conciliazione coi progressisti costituzionali, che diconsi monarchici, ma che ponno avere dei sottintesi: seguendo il Bonghi, che non vorrebbe richiedere alcuna garanzia, potremo trovarci alla fine gabbati; e per l'interesse, non del partito solo, ma del paese, dobbiamo temere le mistificazioni. Intanto è certo che il Bonghi, avendo parlato troppo, e forse con non molta prudenza, ha fatto nascere anche maggior confusione. Si dà quindi a lui il nome di *fusionista*, e alcuni giornali hanno dato a Lei, non so il perchè, giacchè Ella non ne parlò mai, la qualifica di *separatista*, della quale gli avversari se ne ponno valere per chiamarla *intransigente* ».

Allora lo Spaventa scrisse al Camozzi questa grave lettera, in data del 13 settembre: « Quanto alla taccia di *separatista* datami da qualche giornale, per voler significare forse la differenza che ci può essere tra il parere mio e quello espresso dal Bonghi circa il contegno a tenersi da noi deputati di destra nelle prossime elezioni, rispetto al ministero, io non so donde il giornale, che mi ha affibbiato cotesto elegante titolo, ha potuto pescarlo, poichè io non ho parlato con alcun gior-

nalista sul predetto argomento, nè con altri ho espresso mai avversione ad unirmi con tutti gli elementi moderati di sinistra che siano disposti a formare una salda e forte maggioranza di governo, ma ad un patto espresso però; e questo patto è: che si finisca di vezzeggiare i radicali di qualunque tinta e di fare continue concessioni ai loro principî o tendenze. Se si è voluto indicare appunto questa condizione indeclinabile che io pongo all'adesione mia, passi pure l'epiteto borbonico, chè io non me ne dorrò. Io non diventerò *progressista*, e questo è ciò che mi importa che si sappia, e non già perchè io non voglia riforme e ripugni a qualsiasi progresso ragionevole della nostra vita pubblica, che anzi in questo campo forse precorro molti dei *progressisti* più audaci; ma io non voglio essere *progressista* del genere che sono ordinariamente i *progressisti* d' Italia, i quali si contradistinsero in questo specialmente dai moderati, da che essi nacquero: cioè che essi non seppero mai resistere ai radicali, e la resistenza contro costoro, fu fatta sempre e dappertutto dai moderati; condizione, a cui l' Italia potè farsi, e l' opera fatta non andare in rovina. Questo patto è voluto certamente anche dal Bonghi, se non che egli, invece di aspettare che venga consentito dagli altri, ha precorso gli accordi fidando nella logica della situazione, ed in ciò ha potuto errare, perchè gli eventi non corrispondono sempre alle previsioni più ragionevoli, ed al De Pretis potrà mancare (come io credo forte che gli mancherà) la forza di volontà se non l' intelligenza che occorre per operare la trasformazione della maggioranza che gli bisognerebbe per governare oggi seriamente e bene l' Italia; ed in questo caso il sacrificio della Destra sarebbe consumato, senza nessun utile e dignità. La conclusione di questo discorso è quindi per me una: se il De Pretis accetta i nostri patti, e

non a parole soltanto, ma offrendoci serie garanzie, noi possiamo essere con lui, se no, no. Se per *separatista* si è voluto accennare a questo dilemma, io accetto la denominazione ».

La dimenticanza di questi sani criterii di partito e di politica, si è visto quali gloriosi risultati abbia dato. Ma ecco finalmente la lettera, che, diretta da Napoli il 15 ottobre al Camozzi, accenna al discorso, che pubblico: « Intanto — scrive Spaventa — il progetto di venire a passare qualche settimana di ottobre costà difficilmente potrà avere più luogo: il che mi dispiace moltissimo: venendo non avrei potuto a meno di dire anch'io qualche parola a cotesti elettori: ciò che avrebbe corrisposto al desiderio suo e degli amici. *Ci ho per il capo un discorso sulla condizione in cui sono ridotti i partiti politici in Italia che per me costituisce il problema più grave dell'avvenire delle nostre istituzioni.* Il governo parlamentare, se deve esistere, non può esistere se non a patto che vi sia un organismo di partiti capace di farlo funzionare efficacemente ed utilmente. Ora questa confusione, in cui siamo precipitati, arguisce un'infermità non sanabile, o il principio di una trasformazione del sistema che abbiamo abbracciato e abbiamo seguito in questi venti anni? Sono possibili due partiti, uno conservatore ed uno liberale in Italia? o non vi può essere che un partito medio, conservatore insieme e progressivo, monarchico liberale, rigettando fuori la cerchia legale gli elementi rigidamente conservatori e furiosamente progressivi? Il partito medio non è il partito moderato? E il partito progressista attuale è altro che un falso partito moderato, non consapevole abbastanza di sè medesimo, e degli uffici che è chiamato ad adempiere nella nostra vita nazionale? Tutti questi quesiti potrebbero illuminarsi anche con la storia degli altri Stati Europei, massime se cattolici, nei quali è stato im-

possibile che si formasse un vero partito legale conservatore, staccato o alieno dalla coscienza religiosa del paese. Così interviene ora anche a noi: quali possono essere le conseguenze? Questo problema è divenuto urgente. Tutti questi tentativi di scomposizione e ricomposizione di parti, il disfacimento della destra, la tendenza pronunciata verso la formazione di un partito nuovo, le difficoltà e la sterilità dei passi fin qui fatti a tale scopo, provano insieme all'urgenza l'utilità di mettere a giorno il significato di tale situazione. Prima condizione per governar bene è di sapere con che strumento si ha a governare: per fare bisogna conoscere la propria mano. I programmi e tutti gli altri progetti di legge e di condotta, sono ottima cosa; ma infine un partito al governo fa quello che la natura sua gli comanda di fare. Ora a me pare sommamente utile che noi sappiamo quello che può essere e deve essere un partito capace oggi di governare l' Italia. — *Queste sono per sommi capi le idee che avrei voluto sviluppare in un discorso a Bergamo.* Ma la condizione ancora non soddisfacente della mia salute, mi ha trattenuto di occuparmene al segno da essere contento dei particolari, nei quali non si può a meno di entrare e che vogliono essere riscontrati e chiariti con pazienza e studio, per me ora difficile. D'altra parte lo stato incerto degli animi anche in cotesto collegio, cioè l'incertezza se si farebbero o pur no per le prossime elezioni accordi coi progressisti, è stata ed è tutt'ora un'altra difficoltà per risolvermi, dappoichè parmi evidente che tutto il linguaggio se non il tenore del mio discorso dovrebbe essere diverso, secondo che gli elettori vanno all' urna concordi o divisi: e ciò neppure oggi ci è noto. Ci è noto bensì il discorso di Stradella, che è quello che mi immaginava. Insomma De Pretis non intende la fusione dei partiti se non in un modo: *parte*

*della Destra si faccia progressista che mi farà piacere.* Come avvenne nel '76 che per opera dei Toscani la sinistra diventò maggioranza; così presentemente, non ostante le sue scissure e l'aumento dei radicali nella Camera, essa potrà più sicuramente mantenersi maggioranza se una parte della Destra passa sotto la sua bandiera. Non so se il Minghetti, che deve parlare oggi a Legnano, sia contento di seguire questo invito. Egli mi ha mandato le linee principali del suo discorso, animate da un impulso eccessivo di conciliazione. Io gli ho risposto a tempo, pregandolo di moderare al possibile la sua corsa per una china, in fondo alla quale si ritroverebbe progressista di puro sangue senza saperlo ».

*
* *

Che la data del discorso, che io pubblico, si debba riportare al 1882, è chiaramente indicato dalle parole, con le quali comincia, e dalla circostanza, riferita pure in principio, che era quella la prima elezione, col suffragio quasi universale. Già in altre occasioni 1) lo Spaventa si era dichiarato contrario ad estendere il suffragio, o almeno ad estenderlo nel modo che voleva la democrazia imperante. Tale modo egli non esita a chiamarlo in questo lavoro improvvido e irrazionale, non per il numero delle persone, cui si viene a riconoscere il diritto di voto, *ma perchè fu snaturato e falsato l'intento del voto, e il principio da cui possiamo ripeterne il diritto.*

1) *Discorso pronunziato dall'on. Silvio Spaventa all'Associazione Costituzionale Romana* — Roma, Tip. dell'Opinione, 1879.

Mentre il precedente sistema elettorale ripeteva il diritto di voto dal censo e dai servigi resi allo Stato, da condizioni, cioè, dalle quali si può argomentare una certa attitudine a procurare il pubblico bene; la riforma mutò questa base morale del voto in un'altra, consistente in capacità e attitudini personali, che possono tutt'al più concorrere a formare il bene individuale, ma non garantiscono che chi le possiede sia per ciò solo *capace d'intendere e d'operare il bene altrui.* Questo travisamento del carattere morale del voto credeva lo Spaventa pericoloso, tanto più che non gli sembrava necessario per aumentare il numero degli elettori, potendosi giungere allo stesso scopo, mantenendo questo carattere morale, col diminuire la misura del censo e il grado dei servigi resi allo Stato. Nonostante che in questa conclusione prevalga lo spirito filosofico al criterio politico, poichè il censo e i servigi resi allo Stato, al disotto di una data misura, non costituiscono più una garanzia politica sufficiente a presumere il retto esercizio del voto, il ragionamento dello Spaventa ha tuttavia molto di vero, e non è inutile tenerlo presente oggi che continuano le discussioni su una riforma elettorale, la quale dia alla base del nostro sistema politico quella sincerità e moralità, la cui mancanza inquina tutta la vita pubblica.

Ma il sano criterio politico ripiglia il sopravvento, quando si tratta di vedere quali effetti utili possono derivare da una cattiva riforma. In politica, se non si riesce a impedire novità dannose, è fazioso e improvvido continuare a combatterle quando sono divenute leggi; e il bene pubblico cura piuttosto chi cerca di trarne i maggiori vantaggi per il paese. Questo intendeva lo Spaventa, e però si augurava che la riforma elettorale, avendo riconosciuto il diritto di voto a tutta una classe che prima non l'aveva, ponesse argine allo

sfruttamento del potere pubblico a beneficio di una specie di casta, che si era formata; e fine alle inframmettenze della politica nell'amministrazione. Pur troppo non sembra che i fatti confermino queste previsioni ottimiste, appunto per le stesse ragioni, per le quali Spaventa si dichiarava contrario ad allargare il suffragio in quel modo: perchè, cioè, nell'agone politico si chiamava tutta una classe, la quale non rivelava la capacità necessaria a vedere e a volere il bene comune; e però il voto doveva divenire nelle sue mani strumento atto piuttosto a procurare un certo bene individuale che il pubblico, inquinando con l'aumentare delle inframmettenze tutta l'azione amministrativa dello Stato.

Un altro bene egli si augurava dalla riforma elettorale: il riparo, cioè, alla difettosa costituzione dei partiti parlamentari, che, nascendo tutti dalla borghesia, avevano fin da allora reso impossibile il formarsi di due parti politiche, ben distinte, fra le quali si potesse avvicendare il potere. Ed è autorevole e degno di riflessione il giudizio che egli dà di un governo, quando nella Camera manchino due partiti distinti, capaci entrambi di governare.

Ma le previsioni ottimiste sono da lui stesso giudicate *non più che una speranza*, poichè altre difficoltà si affollavano nella sua mente contro la possibilità di costituire due grandi partiti politici in Italia. Egli vedeva una irreconciliabile opposizione fra il cattolicismo e lo spirito pubblico, che ha creato lo Stato moderno; donde l'impossibilità di un partito conservatore, fidato e sicuro, sul quale il governo possa poggiare, e la necessità per questo di affidarsi a un partito intermedio, fra il conservatore e il radicale, e che quasi da per tutto prese il nome di moderato. E del partito moderato egli scrive con altezza di vedute e sincerità di convinzioni tali, che

riuscirei a guastar il discorso, riassumendolo. Se non in teorica, certo in pratica, fra la tendenza che ha prevalso nella formazione dello Stato italiano, e la contraria tendenza manifestata dall'organismo e dalla tradizione cattolica, c'è stata e continua la lotta; e a questa si deve tanta parte dei nostri malanni, e sopratutto il non sincero svolgimento delle forme e delle guarentige parlamentari.

Ma ecco, senz'altro, quanto scriveva Silvio Spaventa.

*
* *

« Dopo essere stato eletto tre volte dagli antichi elettori del Collegio di Bergamo, io non posso non ambire il suffragio come degli antichi così dei nuovi elettori, che costituiscono il collegio più ampio che da Bergamo ha il nome, quale conferma della mirabile unità di sentimento e di fede fra tutte le classi di questa popolazione; tra quelle cioè che già avevano il diritto di voto, e quelle che lo hanno acquistato per effetto della nuova legge elettorale; e come espressione altresì della concordia di interessi e d'affetto, con la quale la storia e la geografia crearono questa provincia. Se in fatti, o signori, il vostro suffragio mi tornerà favorevole anche questa volta, vorrà dire non tanto che io non demeritai la fiducia che parte di voi già ripose in me, ma che tutti siete persuasi che io esercitai l'ufficio, che mi venne da alcuni, nell'interesse di tutti, anche di quelli che non avevano contribuito a conferirmelo.

« Gli è perciò, o signori, che io non temo di richiedere oggi lo stesso mandato ad un maggior numero di cittadini, nè esito a dichiararvi, siccome io credo, che la estensione del diritto

elettorale, anche fino al segno fissato dalla nuova legge, non deve sgomentarci, anzi può essere benefica per l'avvenire delle nostre istituzioni. Ciò io penso, sebbene mi sembri che il principio, su cui fu fondata la nuova legge elettorale, non sia nè provvido, nè razionale. Per me, come per la storia delle nazioni, il diritto di concorrere al governo di un paese non è un diritto individuale, fondato sopra qualità che arguiscono tutto al più qualche attitudine a procurare il proprio bene individuale, se pure ne sia capace, come è il saper leggere e scrivere, o altrettale capacità tecnica; ma è un diritto pubblico, il quale ha la sua origine in un potere maggiore di quello che ci vuole per potere governare bene sè stessi. In effetto il potere governare bene me stesso, come mi darebbe il diritto di partecipare al governo degli altri? Il mio interesse individuale non sarebbe anzi spesso in conflitto con l'interesse altrui, e perciò una cattiva guida per regolare l'interesse comune? Il diritto adunque di partecipare al governo degli altri vuole essere fondato sopra l'abito di una volontà capace d'intendere e d'operare il bene altrui, come quello in cui è implicito anche il proprio, cioè il bene pubblico. Ed è irragionevole il supporre che questa volontà si riscontri in un uomo, soltanto perchè sappia leggere e scrivere. E pure si è su questo supposto che venne fondato il nuovo ordine elettorale del nostro Stato. È un supposto falso, che non potrà non avere tristi conseguenze, non già perchè con esso fu esteso il voto ad un numero tre volte maggiore di quello che era prima, ma perchè fu snaturato e falsato l'intento del voto, e il principio da cui possiamo ripeterne il diritto. Questo principio doveva essere, anzi non poteva essere che il merito dell'adempimento di un dovere, ed è stato trovato, come usa la scuola radicale, in una pretesa di vantaggio individuale, pur di ottenere che la classe degli elettori fosse

considerevolmente aumentata. Questo aumento avrebbe potuto aver luogo anche maggiore, rispettando il carattere morale dell'antica legge, fondata principalmente sul principio del censo e dei servigi resi allo Stato, con diminuire la misura dell'uno e il grado degli altri, sino a fare di ogni contribuente e di chiunque abbia in qualsia modo servito lo Stato, cioè acquistatosi il merito di volere altro che il bene proprio, partecipe al governo comune: ma questo allargamento del voto, sebbene tanto più grande, non parve democratico abbastanza, perchè ripugnava alla tendenza di una falsa democrazia, che minaccia oggidì di sopraffare ogni istituzione con l'impero di un principio antisociale, del diritto egoistico assolutamente individuale.

« Comunque sia, questo allargamento ora è stato fatto, e il dovere degli uomini politici è di cercare il modo con cui cavarne il maggiore possibile vantaggio. Questa ricerca però non è possibile, se non mirando ai veri bisogni cui la riforma elettorale doveva soddisfare.

« Non è assolutamente esatto che non vi fosse in Italia bisogno di tale riforma. Per dire ciò occorrerebbe pensare che l'ordinamento delle nostre amministrazioni e il governo parlamentare nel nostro paese procedessero immuni dai difetti che sogliono derivare dai vizii dei sistemi elettorali. Ora il credere ciò sarebbe onninamente contrario alla verità. Il nostro Parlamento, come fu creato dalla legge elettorale del 1860, è stato mirabilmente atto a fare politicamente l'Italia, ma l'opera sua amministrativa è stata incoerente, confusa e disadatta ai reali bisogni del paese ed alle esigenze di un governo libero. Tra i principali difetti dell'amministrazione nostra è da lamentare la mancanza quasi intera delle garantie che ne assicurino l'imparzialità e la giustizia. E questo male perniciosissimo è da ripetersi dall'influenza partigiana della politica negli affari am-

ministrativi, nè poteva essere corretto insino a che la preponderanza politica nella nostra assemblea legislativa fosse mantenuta nelle mani di una classe, come era quella degli elettori a 40 lire di censo, o aventi i requisiti professionali voluti dall'antica legge elettorale: censo e requisiti, che creano nella classe che li possiede l'inclinazione, se non il bisogno, di valersi del diritto di voto per ottenere protezione e favori spesso indebiti dal governo, mediante l'intromissione dei deputati. Il diritto di voto concesso ad un'altra classe di cittadini economicamente inferiore alla classe sopradescritta, e che vive col proprio lavoro insieme e coi proprii beni, deve migliorare considerevolmente il temperamento e l'indole del corpo elettorale, e renderlo alieno o indifferente da quelle inframettenze nell'amministrazione della cosa pubblica, così necessarie alla classe superiore, avvegnachè tale inframettenza per essa tornerebbe inutile. Questo è il principale bene che dobbiamo attenderci dall'allargamento del voto: meno necessità negli elettori di chiedere favori particolari ai deputati, meno necessità per questi di chiederne al governo che sostengono. Sarà quindi più agevole il vincere in Parlamento tutte quelle leggi, le quali abbiano per iscopo di restringere l'arbitrio e il favore ministeriale, di quello che non sia stato fino ad oggi, e procurare a tutti quei rapporti giuridici o principali interessi, che ogni cittadino può avere con l'amministrazione, quelle garantie di giustizia che oggi mancano.

« Un altro essenziale difetto del nostro governo parlamentare, e che può addebitarsi, almeno in parte, al nostro antico sistema elettorale, era e forse sarà chi sa ancora per quanto altro tempo, la difettosa costituzione dei partiti, mediante i quali il paese deve essere governato. Come ognuno sa, il governo parlamentare non è possibile, se non dove il Ministero,

sebbene nominato dal Re, è scelto tra gli uomini, che abbiano la fiducia di quello dei partiti che ha la maggioranza nella Camera elettiva. I partiti politici in una Camera regolarmente non dovrebbero essere se non due, rispondenti alle due tendenze fondamentali di ogni società umana, quella di conservare e quella d'innovare: cosicchè mentre l'uno governi lo Stato perchè è in maggioranza, l'altro, che è in minoranza, gli faccia opposizione e si prepari a succedergli, quando diventerà anch'esso maggioranza a sua volta. Se la disorganizzazione dei partiti diventa tale, che non sia possibile che alcun Ministero abbia sicuramente la maggioranza dell'assemblea, o che, salvo uno, nessun altro partito possa sperare di diventar maggioranza, il governo di un paese in simili condizioni non può non riuscire altamente pernicioso e contennendo, imperocchè o esso si riduce a governare senza il consenso della maggioranza, o non può altrimenti adempiere ai doveri suoi più elementari, o la maggioranza gli è talmente infeudata e aderente che non sia possibile di perderne il favore, ed esso diventa incorreggibile, avvegnachè non vi sia altro partito che gli succeda per emendarne i torti e gli errori. Il governo in Italia è disgraziatamente per trovarsi in queste ultime condizioni, cioè senza un partito contrario che nella sfera costituzionale lo combatta e gli si opponga con la speranza di succedergli. E ciò forse non è avvenuto se non perchè i diversi partiti, in cui la nostra Camera dei deputati pareva dividersi, non avevano in fondo un'origine diversa, ma nascevano da una classe sola, dalla borghesia, che è il ceto dominante della società nostra. È da sperare che l'allargamento del voto facendo partecipi al governo dello Stato altri ceti che abbiano ideali ed intenti diversi, si produca quella differenza di partiti, che oggi manca, corrispondente a quella dualità di tendenze da me accennata di sopra.

« Ma questo non è più che una speranza. Altre difficoltà, altre cause concorrono a rendere malagevole l'ordinamento dei partiti presso di noi come presso ogni paese cattolico europeo, il quale pretenda governarsi col sistema parlamentare; ma presso di noi specialmente tali difficoltà sembrano maggiori. Il Governo parlamentare è governo libero o la forma moderna di un governo libero, la sola forma consentanea che ci sia cognita, con la quale possano garantirsi tutti i diritti dello spirito moderno. Ora sarebbe vano il negarlo, tra lo spirito moderno e il cattolicesimo dappertutto evvi opposizione e lotta: in Italia più che altrove per cagioni note. Ma dove il sentimento religioso è in contrasto simile con lo Stato, diventa naturalmente difficile, se non impossibile, la costituzione di un partito conservatore dello Stato istesso: imperocchè il carattere di un partito conservatore essenzialmente consiste nella cura degli interessi morali collegati con le antiche istituzioni e l'ordine e la pace sociale. E la sanzione dei principii morali almeno per le moltitudini non è se non nella credenza religiosa, la quale, se è in contrasto dei princìpii informativi dello Stato, non può servire di cemento e di forza vitale ad un partito conservatore, che abbia principalmente per iscopo la conservazione delle istituzioni dello Stato medesimo. Di qui nasce che i governi moderni liberi dei paesi cattolici non hanno potuto fin qui appoggiarsi sopra partiti conservatori fidati e sicuri, anzi di essi han dovuto fare a meno, contentandosi di partiti intermedii, il cui nome dapertutto è stato quello di partito moderato.

« Il partito moderato adunque in questo si distingue da un partito conservatore vero e proprio: esso è conservatore, ma senza l'aiuto della sanzione religiosa dei principii morali, che informano le istituzioni del nuovo Stato, anzi spesso in contra-

sto con le credenze religiose, malgrado le quali il nuovo Stato fu edificato. Qui sta il pregio e il difetto di questo partito dapertutto in Europa. Il nuovo Stato è opera sua, ma esso manca di tutta la forza necessaria per conservarlo. In quanto che il nuovo Stato è opera del partito moderato, questo è essenzialmente ad un tempo partito conservatore e progressista ; imperocchè il nuovo Stato è certamente un progresso sull' antico, è il frutto di tutto il lavoro dello spirito moderno. Qui sta la vera grandezza di chi l' ha creato, ma qui ad un tempo è un'altra cagione della sua debolezza. Lo spirito del progresso moderno e della rinnovazione politica degli Stati europei ha la sua radice in un principio che è questo : il mondo si rifà col pensiero e per virtù del pensiero; ma questo principio, che è stato la leva con la quale fu rimutata la faccia dell'Europa, è essenzialmente radicale. Esso costituisce forse più che ogni altro il carattere distintivo dei tempi moderni. In questo senso possiamo dire che il nostro secolo è un secolo radicale. Ma se questo principio è evidentemente atto anzi necessario a mutare quello che esiste, esso si è provato inefficace ed inetto a riedificare ciò che deve continuare ad esistere. Non vi è, nè vi è stato governo europeo, nato pure da esso, che abbia potuto vivere o che viva mercè di esso. E la ragione di ciò mi sembra chiara : imperocchè quel che deve essere delle società umane non può essere fattura del pensiero di un uomo o di una generazione, ma è l' opera del pensiero di tutti e delle generazioni così presenti come passate, e il rispetto di quest' opera e degli interessi morali che vi sono contenuti è spirito di conservazione e non d' innovazione, è spirito storico e non spirito radicale. Il partito moderato, geloso come è di conservare l'opera sua, che è opera nuova e moderna, per questo principio radicale che ha in sè, non trova limite alle aspirazioni sue,

e finisce spesso col rivolgere l'azione sua contro l'opera stessa da lui fatta.

« Questa è in sostanza la logica del partito moderato in tutta l'Europa e questa è sostanzialmente la sua storia. I paesi liberi protestanti parevano fin qui fuori di questo processo, offerendoci lo spettacolo di una divisione di partiti normale, di un partito conservatore e di un partito liberale, l'uno e l'altro devoto allo Stato nello stesso grado, ma l'uno preoccupato viemaggiormente che l'altro di distinti e diversi interessi di quello: il partito conservatore preoccupato più degli interessi morali e sociali, il partito liberale del benessere materiale ed individuale. Ora anche nei paesi protestanti questa spiccata e permanente distinzione di parti sembra o indebolirsi e venire attenuandosi in modo che tra conservatori e liberali non si discerna più visibilmente la linea che li separa, come in Inghilterra, o confondersi e rimescolarsi in guisa che nessuno dei partiti politici delle loro Assemblee acquisti tale solidità e ampiezza da potervisi reggere sopra un governo nazionale qualsiasi, come si vede accadere in Germania.

« Qui, o signori, è la causa di un grande pericolo per l'avvenire delle istituzioni liberali, o il principio d'una trasformazione dei governi liberi dell'Europa, che di parlamentari accennano a divenire semplicemente costituzionali, o di costituzionali si rifiutano assolutamente a divenire parlamentari. È un problema terribile e grandioso. Certo però egli è che il governo parlamentare non è possibile nè benefico se non per mezzo di partiti, e dove questi sieno regolarmente e fortemente costituiti, in guisa che l'uno possa succedere all'altro nel reggimento dello Stato con utile universale. Ma dove i partiti non più si distinguono, sicchè non ve ne sia più che uno che abbia il governo o nessuno che se ne mostri capace, il governo

per mezzo di partiti, e per esso il Governo parlamentare, è impossibile, o, se ne serba il nome, non ne ha più la sostanza; anzi il semplice nome potrebbe riuscir fatale all'esistenza di una nazione o contrario ai grandi fini ch'essa intende raggiungere, come si teme che avverrebbe In Germania, secondo il detto del principe di Bismark.

« Quale ora è la situazione dei partiti politici in Italia? Fin qui era stato creduto che l'Italia avesse la fortuna di due grandi partiti politici, che rendevano possibile la vicenda del potere, in cui il Governo parlamentare consiste. . . . . . . ».

*
* *

Qui finisce lo scritto di Silvio Spaventa, e forse, al disopra della salute sua, che cominciava ad aggravarsi per l'infermità degli occhi, tra le cause, che lo indussero a fermarsi, e a non dare pubblicità alle idee sue, non dev'esser mancata quella, che alla sua alta mente, affannosa di concorrere al pubblico bene e renderlo securo, faceva apparire dannoso, in quel momento, l'effetto, che sulla parte politica, alla quale egli aveva legato il suo nome glorioso, avrebbero prodotto le parole sue. Egli non criticava una manifestazione particolare del suo partito; non rilevava, perchè fosse corretto, o almeno non venisse ripetuto, un errore o una colpa. Ma, elevandosi sulle miserie della politica parlamentare, analizza l'intima natura del partito moderato, e poichè dalla sua acuta analisi si rivela l'insufficienza di questo ad essere un vero partito di governo — del governo, come egli l'intendeva — forse non volle dare lui l'ultimo colpo al partito suo,

prima che in questo si fossero rivelati nuovi germi di vita, e nello sfacelo di tutte le parti politiche si manifestassero tendenze e idee nuove.

Oggi che forse quel periodo è superato, non so se egli sarebbe stato ancora trattenuto dallo stesso timore. Ma lo scritto di lui ha tale importanza, anche di attualità; può dare occasione, come tutte le manifestazioni della sua mente, a studii e a confronti, a pentimenti e a rigenerazioni, che mi è sembrato opportuno pubblicarlo.

## TORNATA DEL 29 GENNAIO 1899.

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L' Accademia si è riunita alle ore 11 con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Tesoriere presenta il conto del 1898, e ne fa una breve esposizione.

Il Presidente nomina i soci Persico e Turiello revisori del detto conto.

Si approva il pagamento del premio di lire mille al sig. Giovanni Merla, autore della memoria presentata all' Accademia nel concorso del 1897 sul tema « Indole giuridica e limiti delle concessioni municipali ».

Il socio Fadda legge parte di una sua memoria dal titolo « Les res religiosae ».

Alle ore 12 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

### *Sunto della Memoria del socio* FADDA

L' A. si propone di studiare la natura giuridica della *res religiosae*, ed in particolare di determinare se ed in quanto la appartenenza di esse agli *dii manes* escluda l' esistenza di un diritto umano. Precede un' esposizione delle varie opinioni esposte in proposito da antichi e moderni scrittori. Segue l' in-

dicazione dei passi delle fonti, giuridiche e non giuridiche, nei quali si parla della natura delle *res religiosae*. Ne risulta una duplice serie. Nella prima sembra escluso in via di principio ogni diritto umano: nella seconda per contro si ammette largamente un rapporto giuridico umano con conseguenze pratiche. Di fronte a questa antitesi, e per la solita ragione dell'insufficienza delle definizioni generali delle fonti, si istituisce nn esame minuto delle varie conclusioni pratiche cui arrivano le fonti in ordine alle *res religiosae*. E così si vede che è escluso il dominio e conseguentemente la *rei vindicatio*; che si nega la possibilità di un diritto reale di servitù a carico di un *locus religiosus*, mentre la si afferma per le servitù a favore di esso; che non si può parlare di pegno di *res religiosa*, nè di possesso sovr' essa, qualunque sia la convinzione del detentore; che è nullo ogni negozio giuridico rivolto a procacciare il dominio su cose religiose, ed anche la vendita, sebbene questa non abbia per diritto romano tale conseguenza immediata, che però tale vendita dà diritto al risarcimento dei danni a favore del compratore di buona fede, e può anche essere valida quando si tratti di *modica loca* interclusi in terreni puri — al qual riguardo si dà una larga interpretazione della celebre iscrizione puteolana conosciuta sotto il nome di *sententia de sepulchris*. Dall'esame de' testi si deduce l'alienabilità non del dominio, ma dello *jus sepulchri*. In relazione a questo punto si esamina la disputata natura delle multe sepolcrali per il caso di alienazione, giungendo al risultato che esse si riferissero all' alienazione del diritto di sepolcro, non del sepolcro. Segue lo studio delle disposizioni di ultima volontà relative alle *res religiosae*. Infine si discute della possibilità della prescrizione, dando una nuova interpretazione del fr. 11, 8, 4 di Ulpiano. In base a questo esame si tenta di ri-

costituire la figura dello *jus sepulchri*, studiandolo sotto tutti gli aspetti. La conclusione pratica è che la *res religiosa* è *divini juris* nel senso che è destinata ad uno scopo religioso ed è posta a vantaggio dei trapassati; ma vi è un diritto umano, lo *jus sepulchri*, che mira appunto a garantire questa destinazione divina.

---

## TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1899.

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Mirabelli ringrazia l' Accademia per la comunicazione del decreto, che lo nomina Vice-Presidente per il corrente anno.

L' Accademia delibera di discutere sul tema della giuria.

I soci Persico e Turiello riferiscono di aver esaminati i conti dello scorso anno presentati dal socio Tesoriere, e di averli trovati esatti ed in perfetta regola.

L' Accademia approva i conti medesimi, ed incarica il Presidente di rendere le dovute grazie al socio Tesoriere per la dilicenza e scrupolosità che adopera nel disimpegno del suo ufficio.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1899.

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera del prof. Henry Sidgwick, con la quale ringrazia l' Accademia per la sua nomina a socio straniero nella Classe di Scienze Politiche.

Il signor Tommaso Persico offre in omaggio all' Accademia un suo libro dal titolo « Diomede Carafa, Uomo di Stato e scrittore del Secolo XV. Napoli 1899 ».

L'Accademia delibera di ringraziare l'autore del dono, ed invita il socio Turiello a riferire sulla pubblicazione offerta.

Si legge una lettera del Comitato per le onoranze a Luigi Palmieri con la quale si chiede la scheda di sottoscrizione n. 132.

L'Accademia invita il Tesoriere a rinviare la tessera con la sottosorizione di L. 100 già votata nella tornata del dì 11 dicembre ultimo.

Il socio d' Ovidio legge una sua nuova nota sui diversi valori lessicali del vocabolo *talento*, compiendo le ricerche e ribadendo i risultati già nelle due Note precedenti comunicati all' Accademia.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

## TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Pessina legge una nota sull'istituzione dei giurati.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

# SULL' INSTITUTO DEI GIURATI

## NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

## ENRICO PESSINA

Egregi e chiarissimi Colleghi

Di tempo in tempo si è agitata in Italia la quistione della giurìa dacchè si cominciò ad attuarla. Ma soprattutto oggidì che una Commissione di giuristi fu chiamata dal Governo a preparare un Disegno di legge sulle riforme di che abbisogna il Codice di procedura penale, la quistione del giurì è divenuta una delle più ardenti quistioni. E forse non errerebbe colui il quale affermasse che la quistione del giurì è poi in sostanza quella che ha suscitato il bisogno nel Governo di provvedere alle proposte delle riforme giudiziarie in materia penale.

Alle accuse che da ogni parte si sollevano all'apparire di verdetti che trovansi in contraddizione con la coscienza pubblica si contrappongono le difese che fanno del giurì nella maggior parte i Discorsi annuali dei vari rappresentanti del Pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria nel render conto dell'amministrazione della giustizia. Non mancano gli epigrammi come questo che col giurì il processo è istruito e condotto da persone dotte per finire in mano agl' ignoranti. Non man-

cano accuse come questa che si dà nome d' instituzione di libertà ad un istituto che forzando il volere di gran quantità di cittadini li costringe ad incomodarsi per un servizio gratuito in detrimento dei loro interessi e dei loro affari ordinarii dai quali li distoglie. Non mancano esempi che si adducono di risposte insulse date sia dal giurì nel verdetto, sia da qualcuno dei giurati, e tali da mostrare sino all'evidenza che il giurato singolo o la giurìa tutta quanta in qualche causa non ha capito nulla di quello che diceva. Ma molti verdetti si adducono pure tra' propugnatori tenaci della instituzione come argomento di adequato giudicio nelle cause ad essi sottoposti.

Epperò vale la pena che l' Accademia nostra si occupi di questo argomento rilevantissimo il cui contenuto è qualche cosa di essenziale sì per l' esigenze del diritto che è nei singoli individui, e sì per le esigenze della giustizia che è fondamento supremo della vita sociale.

Se non che il problema può essere studiato sotto due aspetti diversi ciascuno dei quali ha la sua importanza. Essi sono l' aspetto teoretico dell' instituto quale si addice ad una ricerca di scienza pura — e l'aspetto pratico concernente le condizioni dell' instituto nel nostro paese.

Ma se duplice è l' aspetto dal quale la disamina va fatta, le due indagini non possono a parer mio separarsi assolutamente tra loro, perchè l' instituto in sè non può essere adequatamente valutato, astrazion fatta da condizioni di tempo e di luogo; e d' altro canto una disamina dell' instituto nelle condizioni pratiche che ci circondano è impossibile senza aver fermato criteri razionali sulle condizioni per ottenere se non il perfettissimo, il meno imperfetto istrumento per *accertare* e *pronunciare il vero* nelle cause relative ai delitti.

Un problema intanto precede tutti gli altri — ed è il pro-

blema storico. La determinazione dell' origine e dei progressi dell' instituto ci servirà a determinare l' indole di esso. La storia infatti ci rivela che il giurì è venuto su con la libertà e per siffatta sua origine è considerato come una delle instituzioni proprie dei popoli che si reggono a libertà. Credono alcuni che esso sia di origine antichissima e appartenente ai popoli liberi dell' antichità; credono altri che sia un instituto esclusivamente proprio del Diritto inglese e da questo trasfuso nelle legislazioni dei vari popoli. La stessa storia del giurì in Inghilterra ha dato luogo a discordanti opinioni sulle origini speciali di esso. Alcuni di fatti dicono che sia sorto dalle antichissime tradizioni anglosassoni, altri lo fan derivare dalle usanze normanne, altri dal giudizio degli eguali (*judicium parium suorum*) altri dai così detti *conjuratores* o testimoni invocati a purgazione delle accuse. Il Forsyth in Inghilterra, il Biener, e il Brunner in Germania, ed il Pisanelli in Italia studiarono accuratamente questo problema storico — e fu chiarito;

1) che l' instituto dei giurati considerato come giusiizia popolare ebbe la sua apparizione ad una con la libertà nella società antica, di che fan prova l'*Eliea* degli Ateniesi, e la *quaestio perpetua* dei Romani;

2) che se si guarda la forma speciale dei dodici giudici che rispondono *ad quaestionem facti* pronunciando il vero secondo l' intima convinzione, il giurì può dirsi di origine moderna e segnatamente inglese;

3) che questo instituto così concretamente organato non è surto in Inghilterra tutto ad un tratto per opera di un solo legislatore, ma a poco a poco è venuto su, lentamente elaborato da successive trasformazioni, e come tale ha la sua prima origine nella prova testimoniale e svolgendosi a poco a poco dalla testimonianza del vicinato (*judicium visineti*) sorse gra-

datamente a potere giudiciale sino a trovarsi nel secolo XIII in Inghilterra organato col nome di *jurata patriae;*

4) che questo instituto in Inghilterra dal secolo XIII in poi, venne svolgendosi e migliorandosi sino a costituire quel giurì che fu considerato ed in tutta la penisola britannica e nelle colonie inglesi dell'America come una delle instituzioni fondamentali della libertà umana, mentre sul continente europeo il potere del giudicare venne affidato alle magistrature permanenti instituite dall' autorità sovrana dello Stato (*judices delegati — judices togati*) a quel modo onde nel Diritto Romano imperiale si venne formando dopo la *cognitio ordinaria* delle *quaestiones perpetuae* la *cognitio extra ordinem,* affidata ai magistrati per delegazione del Principe.

Dall' Inghilterra con la Rivoluzione dell' ottantanove il giurì cominciò a diffondersi nelle varie contrade di Europa come prima i popoli si vennero rivendicando in libertà; e comune tendenza delle nazioni in tutto questo secolo XIX è stata il considerare guarentigia essenziale di libertà l'instituzione del giurì come giustizia popolare in materia di delitti.

Di qui si deriva il duplice lato che presenta l' instituto, studiandosi le sue origini, cioè il giurì come instituzione politica, ed il giurì come instituzione giudiziaria — E questo spiega come alcuni fra coloro che avversano il giurì come instituzione giudiciaria pure vorrebbero conservarlo soltanto pe' delitti politici e per i delitti di stampa, rinviando ai magistrati permanenti tutti i delitti comuni.

Una conseguenza che rannodasi all' assegnare un carattere politico o un carattere giuridico all' instituzione in esame si avvera in Italia per ciò che concerne la formazione delle liste di cittadini chiamati a formar parte della Giurìa. E di fatti con la Legge organica giudiciale del 1859 fu elevata la lista

dell'elettorato politico a base delle liste per giurati. Ma nel 1874 si mosse dal concetto della capacità; ed il sistema della lista originaria e delle sue progressive riduzioni venne ordinato sul fondamento della *capacità* e della *probità*, giusta una Proposta per il giurì che era stata fatta in Napoli al 1820 nel periodo della libertà costituzionale dal Ministro Ricciardi, ed alla quale il Pisanelli si accostò nella sua dotta opera su' giurati pubblicata a Torino il 1856.

Ma se è chiaro per questa sommaria enunciazione che la indagine storica serve a rischiarare il problema del giurì, essa non è la sola via per rendersi conto di questo problema avvisato dall' aspetto razionale e dall' aspetto pratico nelle condizioni odierne della vita dei popoli in generale, e delle speciali esigenze della giustizia penale presso i medesimi.

Epperò facciamoci a considerare gli altri problemi il cui complesso costituisce appunto la materia dello studio che dobbiamo intraprendere.

La giustizia penale ha due momenti assolutamente distinti l' uno dall' altro ma entrambi coordinati ad uno scopo comune che è il regno del Diritto. Il primo è la legge penale che avvisa il delitto nella sua possibilità e minaccia la pena al delinquente possibile. L' altro è l' attuazione di questa legge mercè un giudizio che consiste nel riconoscere come certo che ad un dato individuo o a più individui determinati debbe infliggersi la pena prestabilita dalla legge perchè quell' individuo o quegli individui han commesso un determinato fatto che la legge ha preveduto e vietato come delitto.

Ora è egli atto il *giudice popolare*, e fino a qual punto, e con quali condizioni ad intervenire nella punizione del delitto? — Interviene il popolo nella formazione della legge penale ( la quale prevede il delitto e lo prevede come ipotesi ), perchè la legge

penale come ogni legge è l'espressione della coscienza giuridica del popolo tutto quanto — Ma deve esso intervenire quando si tratta di esaminare se la legge penale fu infranta, e se colui che è accusato di tale infrangimento è davvero colpevole?

Una indiscutibile verità giuridica a me pare questa che il singolo individuo non può legittimamente ritenersi colpevole nè soggettarsi alla punizione solo perchè un picciol numero di uomini rivestiti di autorità permanente dallo Stato si convinca della reità di lui; ma in quella vece è duopo che la società tutta quanta si convinca di tale reità; e pertanto è mestieri che la punizione dell'individuo derivi da un effato della coscienza sociale.

In virtù del principio della rappresentazione che è uno dei fondamenti del Diritto costituzionale moderno, il problema si riduce a questo: qual'è l'organo più acconcio a rappresentare viva e perenne questa coscienza sociale come giudicatrice delle accuse di maleficio?

Noi abbiamo una prima conseguenza del teorema che la coscienza sociale deve essere convinta della reità in quell' instituto che impone la pubblicità al giudizio penale. L'opinione pubblica ha diritto d'intervento. L'aula della giustizia penale deve essere aperta *unicuique de populo*. E la coscienza pubblica spettatrice del dibattimento giudiciario giudica gli stessi giudici chiamati dalla legge a giudicare — appunto perchè innanzi ad essa si svolge quel combattimento fra l'accusa e la difesa che ha luogo innanzi al giudice chiamato dalla legge.

Ma ciò non basta. La coscienza sociale debbe essere rappresentata dalla parola che abbia autorità legale — e che *dica* solennemente *il vero* che risulta dal combattimento giudiziale intorno al delitto ed al delinquente.

Ora egli è vero che il lato politico di una istituzione suole

considerarsi come distinto dal lato giuridico. Ma, se per lato politico non s' intende alcun che di relativo ad opportunità di tempo e di luogo, bensì la libertà dell' uomo o per dir meglio il suo diritto individuale; a me pare che nel problema del giurì il vero lato politico si compenetri col lato giuridico in quanto che la vera sintesi dialettica delle esigenze sociali e delle esigenze individuali consiste in quella *verità* che vuole essere scoperta ed accertata come sostanza e fondamento dell'attuazione concreta della giustizia penale.

Ciò premesso, se le due instituzioni che ci si porgono nella storia dei giudizi penali l' una di contro all'altra sono appunto il *giudice permanente perito del diritto*, e il *giudice popolare sortito*, per ciascuna causa, *e non ricusato* dal giudicabile, ciascuna di queste instituzioni, quale la storia ce le presenta, ha dei pregi e dei vizi; e i pregi dell' una costituiscono quello che manca all' altra.

E qui un primo elemento dà materia a studio comparativo fra' due instituti. Il giudice deve essere *indipendente* cioè deve essere sottratto alle pressioni, alle influenze esteriori, perchè il giudizio che egli dee profferire sia giudizio della sua coscienza. E da questo lato si porge la quistione se il giurì o il magistrato permanente presenta maggiore guarentigia d' indipendenza.

Ma a questo segue un secondo argomento di studio. L' indipendenza del giudice è un elemento necessario, è una esigenza di giustizia — Ma se è indipendenza da pressione perchè deve rappresentare la dipendenza dalla ragione, quale dei due instituti ci dà, oltre l'elemento dell'indipendenza, che è puramente negativo, l'altro elemento indispensabile cioè la *capacità*, l'attitudine a risolvere il problema che si presenta innanzi al giudice penale? — E qui o signori corsero sulle labbra di molti due affermazioni:

La prima si è che il giurì è giudice del fatto, ed a risolvere la quistione di fatto nelle cause penali basta la coscienza comune anzi è più acconcio a risolverla un tribunale non permanente che un tribunale permanente ove l'abitudine del giudicare crea tradizionali ed abituali criteri sulla valutazione delle prove che spesso obumbrano il diritto giudicio su gli uomini e sulle cose.

La seconda affermazione è una locuzione diventata dogmatica presso molti pubblicisti, cioè: Il giurì è la *coscienza del paese* — Il magistrato permanente è come isolato in seno alla società, si nutre dei suoi studi, delle sue sole esperienze individuali, mentre il giurì composto di persone appartenenti a diversi ordini, mutevole di giorno in giorno per ciascuna causa, esprime meglio lo stato della coscienza generale — epperò rappresenta meglio la coscienza del paese, la coscienza sociale. Queste due affermazioni debbono essere materia di esame.

La prima pare che contenga due errori. Imperciocchè primamente non è sempre possibile separare la quistione di fatto dalla quistione di diritto e spesso su problemi giuridici deve sentenziare il giudice popolare. Ed in secondo luogo il senso volgare basta al testimone come guida nella percezione dei fatti ma non basta all'opera del giudice, che dovendo affidarsi alla parola dei testimoni ha mestieri dell'arte critica che non si acquista se non con l' esercizio continuato.

La seconda affermazione è esagerata in quanto che la coscienza di un popolo intero abbraccia due momenti: l'uno dei quali è la coscienza generale o comune, e l'altro è la coscienza riflessiva guidata dall'arte critica. La vera coscienza del paese è l' unità di questi due momenti.

Cosicchè e per la inseparabilità frequente della quistione di fatto dalla quistione di diritto, e per la unità dei due momenti

in ciò che dicesi coscienza sociale l' instituzione dei giurati rovasi organata sul fondamento di un concorso del giudice popolare nell' opera della giustizia penale.

Difatti il giudice che in Inghilterra presiede il giurì non dirige soltanto il dibattimento ma istruisce i giurati sulle così dette regole di prova (*rules of evidence*); le quali non solo sono criteri di valutazione dei fatti ma per i singoli delitti enunciano gli elementi essenziali ad integrare l'ipotesi criminosa. E la Corte di Assise, nelle trasformazioni che ha subite il giurì trapiantandosi in Francia in Germania in Italia ed in altri Stati, coopera col giurì manoducendolo nelle sue investigazioni, intervenendo in tutti gl' incidenti del dibattimento, rettificando gli errori del giurì; e il Presidente della Corte di Assise dove più e dove meno interviene ad indirizzare la giustizia popolare nel suo compito, sia ampliando le ricerche col suo potere discrezionale, sia formulando le quistioni cui dee rispondere il giurì, sia indicando per ciascuna di esse i criterii fondamentali che debbono guidarlo, sia (come avviene in tutti gli Stati ad eccezione del Belgio) riepilogando la discussione per illuminare i giurati sul verdetto che son chiamati a pronunciare.

D' altro canto vi è pure un certo numero di giuristi che propose il giudizio simultaneo dei giudici e dei giurati sulle quistioni che concernono la reità dell' accusato.

Ma su questo proposito un' esperienza si va facendo da parecchi anni in Germania con l' introduzione che in alcuni suoi Stati ebbe luogo dello *Scabinato* per i giudizi penali su materie inferiori a quelle che vengono sottoposte alle Corti con l' intervento dei giurati — E questo instituto funziona in Germania parallelamente al giurì sicchè quivi può dirsi che si sperimenta l' uno e l'altro sistema — Lo Scabinato consiste in ciò che un tribunale misto di giudici togati e di giudici popo-

lari delibera sulle quistioni di fatto e su quelle di diritto — Ma sia col giurì per i gravi delitti, sia con lo Scabinato per i delitti minori la legislazione processuale della Germania nei giudizi penali non fa senza dell' intervento del giudice popolare nell' amministrazione della giustizia penale.

Finora abbiamo avvisato il problema del giurì nelle sue generalità — Ed egli è facile il formulare le quistioni cui esso darebbe luogo.

1. Ha il giurì un fondamento razionale perchè sia conservato nelle instituzioni giudiziarie penali ovvero bisogna considerarlo come una instituzione che ha fatto il suo tempo? Qualche avversario del Giurì afferma che esso rassomiglia ormai a quella *pretesa guarentigia di libertà che era contenuta nel vieto instituto della Guardia nazionale.* Ben s' intende (diciamolo di passata) che ha fatto il suo tempo la concezione di una milizia nazionale come antimuro ad un esercito regio impopolare; ma questa concezione ha fatto il suo tempo soprattutto in Italia per la duplice ragione che se vi ha un elemento eminentemente nazionale in Italia è appunto l' esercito, e che il suo organamento tende sempre più ad affermarsi come la nazione armata raccogliendo in sè quanto v' ha di vigoroso nelle forze dei singoli a costituire la forza della nazione. E non credo che il paragone abbia consistenza, chi consideri i pregi ed i vizi della magistratura togata, di rincontro ai pregi ed ai vizi dell' instituzione dei giurati. Il problema rimane ancora a risolversi; ed offre difficoltà non poche il determinare se sia il giurì qualche cosa di assurdo, d' irrazionale, ovvero l' appagamento di un' esigenza giuridica?

2. Se dev' essere conservato l' intervento del giudice popolare nella giustizia penale, deve il suo pronunciato essere sovrano senza che il giudice permanente intervenga a recare

anche il suo proprio pronunciato sulla quistione di reità, ovvero vuolsi comtemperare l'elemento della giustizia popolare con l'elemento della giustizia togata?

3. Quali debbono essere le condizioni essenziali per la composizione del tribunale popolare?

4. Deve forse il giurì considerarsi come ammessibile pei soli reati politici e di stampa o per tutti i reati che abbiano certa gravezza?

Le quistioni di che abbiamo parlato sinora rendono necessarie delle ricerche teoretiche e puramente scientifiche. Ma un vasto campo d'indagini sarebbe quello relativo alla condizione del giurì presso il popolo italiano ed ai risultamenti raccolti dall'esperienza nel periodo presso che di quarant'anni che il giurì funziona tra noi.

A me pare che l'Accademia nostra per consecrarsi a questo secondo studio avrebbe bisogno primamente di instituire una inchiesta ampia e particolareggiata sulla Statistica giudiziaria penale, e sovra i vari Discorsi annuali degli organi del Pubblico ministero in Italia dal 1863 sino al dì d'oggi. Ed oltre a ciò bisognerebbe ad essa una inchiesta alla maniera inglese, instituita con interrogare immenso numero di persone e magistrati ed avvocati e persone notabili per intelletto che han concorso a formar parte del giurì. D'altro canto siffatti studi speciali mentre sono necessari a ben risolvere il problema dal lato pratico e positivo uscirebbero dai limiti del nostro instituto, mentre nessuno di noi si trova apparecchiato ad affrontare l'ardua opera di una investigazione siffatta.

E pertanto a me pare che i nostri studi dovrebbero limitarsi alla quistione storica sulle origini e sulle vicende dell'instituto dei giurati, e alle quistioni meramente scientifiche delle quali innanzi ho fatto parola, lasciando al Governo ed al

Parlamento l' opera di una inchiesta specificata sul modo onde il giurì ha funzionato e funziona in Italia, su' vizi dell' attuale suo organamento, sull' esservi o non per le condizioni morali e civili del popolo italiano rimedi ai vizi che esso ha presentato e presenta così nella sua organizzazione come nell' esercizio della sua funzione giudicatrice.

Nè si dica che il nostro studio puramente teorico camperebbe in aria. Le nostre discussioni naturalmente potranno e dovranno essere rischiarate dal lume dei fatti che avvengono intorno a noi; — ma; proponendoci di avvisare l' instituto nei suoi elementi essenziali non ci lasceremo facilmente indurre a ricorrere a qualche esempio di verdetto anormale per venir generalizzando a precipizio e porgere premature induzioni.

Singoli fatti locali e temporanei possono avere la loro spiegazione sia in condizioni generali, sia in condizioni peculiari di tempo e di luogo — ma non ci lasceremo di certo persuadere pro o contro l'instituzione traendo argomento da casi speciali di perturbazione locale o temporanea sia del senso morale sia del senso giuridico.

La nostra è una ricerca scientifica e non una ricerca politica — La quistione dell' oggi o del domani può e deve interessare l' uomo politico — A più alta regione deve di certo sollevarsi lo spirito umano, quando si fa a studiare un problema che appartiene alla scienza del Diritto e dello Stato.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Gennaio e Febbraio 1899*

---

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Movimento Navigazione nel 1897. Roma, 1898. In 4°.

— Relazione sull'Amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1897-98. Roma, 1899. In 4°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale della Statistica.

— Popolazione. Movimento dello Stato Civile. Anno 1897. Roma, 1898. In 8°.

Accademia (Reale) dei Lincei. Classe di Scienze morali storiche e filologiche. Rendiconti serie 5ª, vol. VII, fasc. 7°-11°. Roma, 1899. In 8°.

Istituto (Reale) Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti, serie 2ª, vol. XXXI, fasc. 20, vol. XXXII, fasc. 1°-3°. Milano, 1899. In 8°.

Accademia (Reale) di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. Atti e Memorie. Anno CCXCIX, 1897-98. Nuova Serie Vol. XIV. Padova, 1898. In 8°.

Accademia di Udine. Atti, Anno 1897-98. III Serie, Vol. 5°. Udine, 1898. In 8°.

Ateneo di Brescia. Commentari per l'anno 1898. Brescia, 1898. In 8°.

Istituto (Reale) d'Incoraggiamento di Napoli. Atti, 4ª Serie, Volume XI. Napoli, 1898. In 4°.

Civiltà (La) Cattolica. Anno 50°, Serie XVII, Vol. V, quaderno 1165, 1168. Roma, 1899. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Vol. XXIX (IX della III Serie) N. 11-12, Vol. XXX (X della III Serie) N. 1. Palermo, 1898-99. In 8°.

Maturi (Sebastiano). Principî di Filosofia. Dispensa 1ª e 2ª. Napoli, 1897-98. In 8°.

Société de Législation comparée. Bulletin mensuel. 29.° année, N. 10-12. 30.° année, N. 1-2. Paris, 1898-99. In 8°.

Académie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. Compte-Rendus. Décembre 1898, Janvier 1899. Cracovie, 1898-99. In 8°.

Société des Science de Nancy. Bulletin, Serie 2.ª Tome XV, fascicle XXXII, 30.° année, 1897. Nancy, 1898. In 8°.

Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon. Proces-Verbaux et Memoires, année 1897. Besançon, 1898. In 8°.

Society (Royal) of London. Philosophical Transactions for the year 1897. Series A, Vol. 189 e 190, Series B, Vol. 188 e 189. London, 1897-98. In 4°.

Society American Philosophical of Philadelphia. Proceedings. Vol. XXXVII, N. 157. Philadelphia, 1898. In 8°.

Journal American of Philology. Vol. XVII, N. 4. Vol. XVIII, N. 1-4, Vol. XIX, N. 1. Baltimora, 1896-98. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu München, philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Sitzungsberichte. 1898, Bd. II, heft I-II, München, 1898-99. In 8°.

Gonnard (René) Caractere Generaux de la Loi de 1884 sur les Syndicats Professionnels. Lyon, 1898. In 8°.

Janssen (Vincent Franz) Die prosa in shaksperes dramen. Strasburg, 1897. In 8°.

Rausch (Georg) Zur geschichte des deutschen genetius. Darmstadt, 1897. In 8°.

Horn (Wilhelm) Beiträge zur deutschen lautlehre. Leipzig, 1898. In 8°.

Hellwig (Jakob) Die stellung des attributiven adjectius. Halle, 1898. In 8°.

Friesen (Otto) Om de germanska mediageminaturna. Upsala, 1897. In 8°.

Dahlman (Axel) Studia critia in M. Tullii Ciceronis ad atticum epistulas. Carolstadii, 1898. In 8°.

Vallquist (Carolus) De infinitivi usu apud terentium. Nycoplae, 1897. In 4°.

Facultade de Direito do Recife. Revista Academica, anno V-VI. Recife, 1895-96. In 8°.

———

ANNO XXXVIII RENDICONTO MAR. E APR. 1899.

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

### DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

## TORNATA DELL' 8 MARZO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello, Fadda. Nell' assenza del Segretario, indisposto, il Presidente invita il socio Fadda a sostituirlo.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio d' Ovidio avverte che non avendo potuto completare la nota che doveva leggere in questa tornata, legge un'altra nota intitolata « Il giurì e il vocabolario ».

Il socio Turiello nella prossima tornata del 12 corrente leggerà una sua relazione sopra tre lavori storici, su cui deve riferire per incarico dell' Accademia.

Alle ore 15 e mezzo il Presidente scioglie l' adunanza.

# IL GIURÌ E IL VOCABOLARIO

## NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

FRANCESCO D'OVIDIO

I nostri vecchi tutori della purità della lingua solevano lamentare, che le istituzioni nuove o i nuovi ritrovati scientifici e tecnici avessero per effetto l'accoglimento di voci straniere o di brutti neologismi. Ci sia lecito di vedere se alla purità, non dei giudizii penali ma della lingua, abbia fatto gran danno il *giurì*.

Noi adopriamo questa parola solo in quanto vale il collegio giudicante, non anche, come in inglese, per dire il singolo giudice. Ci accordiamo in ciò col francese (*jury* o *jurì*), a traverso del quale l' inglesismo è giunto a noi. Nelle due lingue neolatine il termine è, naturalmente, un mascolino, mentre in inglese, quando vale il collegio, è neutro; come lì son divenuti, nello scolorito senso in cui vi si può ancora parlare di generi grammaticali, tutti i nomi di cose. Ma in origine la voce inglese non è che un francesismo, cioè il participio femminile *jurée*, come a dire 'la corte giurata'. L' alterazione della finale è la medesima che in altre simili voci d'origine francese, quali *army* da *armée*, *assembly* da *assemblée*, *country* da *contrée*, *jelly* 'gelatina' da *gelée*. Se l'istituzione non fosse sorta in Inghilterra ma in Francia, noi certo ci troveremmo oggi a

dire *la giurea*, come *l'assemblea*; o magari, ma men probabilmente, saremmo risaliti fino a dire *la giurata*. Invece quel che era participio femminile in francese, trapiantato in Inghilterra, vi finì irrigidito in un senso tecnico sostantivale, e così concio e ormai quasi irriconoscibile ripassò la Manica; quindi a traverso la Francia venne a questa Italia donde in origine il participio stesso era partito. E il risultato di tanti andirivieni è che oggi noi in fondo in fondo veniamo a dire *il giurata*. Ma allo storico delle lingue quegli andirivieni riescono interessanti, nè l' effetto ultimo gli reca scandalo, avvezzo com' egli è ad osservarne molti di simili. E nell' uso pratico della lingua importa poco l'origine, tanto più che qui ha perduto quasi ogni trasparenza. Se il giurì non ha prodotto altri mali che un'inconsapevole sgrammaticatura, ce ne possiamo ben rallegrare.

Da noi s'è inventato *giurìa*, un po' come per dar colore paesano a un vocabolo esotico, quasi con l' illusione acustica che possa a questo corrispondere così come *stenografia* a *sténographie stenography* e sim., e più ancora per avere un termine astratto che dica 'l'istituzione del giurì'. La Crusca e il Tommaseo non lo registrano, forse per non avere nemmanco l' esempio di un Botta da citare ; e forse pure perchè non sarà penetrato nell' uso toscano, chè nemmeno il Petrocchi lo registra. Certo, non mette conto di scalmanarsi perchè una tal parola trionfi, ma neppure metterebbe conto di farle la guerra quando accennasse a diffondersi. Tanto, di tradizione classica non può esser qui il caso nè per *giurì* nè per *giurìa*, e l'avere o no per caso da allegare un esempiuccio del Botta o d'altro moderno non costituisce una differenza seria.

La corte è *giurata*, composta com'è d'uomini *giurati*. Ognuno sa che *iuratus*, oltre all'essere participio passivo e in sensi

un po' diversi come son quelli di *iuratum bellum* o di *iurata numina*, ha pure, anzi principalmente, quella funzione deponenziale che nella classica latinità hanno altresì *pransus, cenatus, potus, consultus, adultus* ecc., significanti 'chi ha pranzato, cenato' ecc. Così *iuratus* è *qui iuravit*, e per esempio Cicerone disse *Regulus iuratus missus est ad Senatum*, o *iurato mihi crede;* e Plinio il vecchio qualificò *iuratissimi auctores* gli scrittori degnissimi di fede, quasi avessero prestato giuramento di non dir che il vero. Un esempio molto acconcio pel caso nostro è quello riferito come formula ordinaria dal grammatico Diomede: *iurati iudices pronuntiaverunt*. I *coniurati* sono quelli uniti dal vincolo di un comune giuramento; e si ha perfino *milites conspirati*. Quanto a *giurato*, anche a prescindere dal senso giuridico inglese a cui s'è venuto circoscrivendo, è l'uomo *assermentè*, che con giuramento s'è impegnato a far qualcosa in un dato modo. Così in francese si disse *jurè vendeur de volaille*, *chirurgiens jurès*, e nelle corporazioni artigiane i *maitres jurès* sono gli uomini preposti alla tutela degli statuti e regolamenti, ed *ècoliers jurès* fu un grado accademico. *Grammairiens jurès* furono detti per ischerzo i membri dell' Accademia francese. Anche sostantivamente la voce ebbe già in passato le sue applicazioni specifiche: *jurè de sa communautè, jurè de la ville* ecc. E il Littré, nel Supplemento, registra un senso tutto speciale delle isole normanne, le quali hanno qui un particolare interesse. Del pari in Italia, lasciando stare gli *amici* o *nemici* o *fratelli giurati*, vi sono esempii storici come questi: « Giurati, i quali son uomini ben pratichi dell'arte dei metalli e di buona fede . . . Il maestro de' metallieri vi mandava due giurati a vedere », oppure: « Quegli che giureranno debbino osservare tutti i capitoli di questo breve . . . E tutti i nomi de' giurati » ecc. In Sicilia *giu-*

*rati* erano gli amministratori del Comune. Sensi affini ci dà anche il *jurado* spagnuolo e il portoghese. L'applicazione tutta particolare che oggi ne facciamo non ci obbliga ad uscire menomamente dalla più schietta tradizione romana e romanza; e così è potuto avvenire che in francese e in italiano il marchio dell'inglesismo sta sul nome del collegio, non su quello dei suoi componenti, e che lo spagnuolo è potuto andar tant' oltre da dire *el jurado* così per l'individuo come pel collegio.

L'inglese chiama l'individuo *juror* (dal franc. *jureur*) o *juryman*, ma può chiamarlo anche semplicemente *jury*, nel qual caso questo vocabolo dovrà esser maschile. Chi non spingesse lo sguardo più su dell' inglese moderno, direbbe che si tratti d' un uso ellittico alla buona, nato suppergiù come nacque in ispagnuolo *el cura*, l'uomo della cura, il curato. Ma il vero è che il maschile *jury* non è che *jurė*, a cui risponde in fonetica inglese così come *privy* a *privė* (1). Sicchè quando gli ordinarii lessici inglesi registrano *jury* come un'identica parola che possa significare o il giurì o il giurato, rappresentano l'ingenua percezione di chiunque oggi parli inglese, senz' accorgersi che in quel vocabolo ambiguo son confluiti il participio maschile e il femminile.

Sarà superfluo avvertire in ultimo che *giurì* e *giurato* non derivano da *ius*, o meglio ne derivano solo in quanto da *ius*

(1) « Dans le français parlé en Angleterre les sons *é* e *ée* se sont confondus dès la fin du XIII siècle. Dans les textes anglonormands de cette époque on trouve constamment des participes passés masculins en *ee* au lieu d'*e*. De la sorte *ee* e *e* ont abouti à *y* » (PAUL MEYER).

deriva *iurare*, il qual verbo però, divenuto vocabolo autonomo, si estese a cose infinite in cui il *ius* propriamente detto è del tutto obliato.

*Verdetto* è un neologismo non simpatico, anche per la sua materiale rassomiglianza al diminutivo di *verde*; ma in sè non ha nulla di reo. Nel francese antico s'ebbe *verdict*, calcato sul basso latino *veredictum*; se l'appropriarono gl' Inglesi, donde i Francesi lo han poi ritolto.

*Assise* nello stretto senso moderno è un inglesismo (*assizes*) per la Francia ed un francesismo per noi; ma in origine non è che un francesismo dell' inglese, nè occorre molta erudizione storica per sapere del nostro *assisa* in senso di divisa o livrea, o di *assisa* e franc. *assise*, detto, specialmente al plurale, di certe sedute straordinarie che tenevano gli ufficiali dei signori feudali, ovvero delle assemblee di signori convocati dal principe per giudicare una causa importante, oppure dei balzelli che da simili adunanze eran decretati. Le *Assise di Gerusalemme* eran la raccolta delle leggi che reggevano i crociati stabiliti in Siria; e le *grandi assise* erano in Francia le sedute di certi giudici superiori mandati in provincia a sindacar l'opera dei tribunali subalterni. In dialetto napoletano *assisa* fu molto usato, specialmente per ' calmiere ', e con vivaci applicazioni proverbiali, come *mettere l'assisa a le cetrole*. Malamente alcuni si piglian l'incomodo di scrivere *Assisie*, non sappiamo se pensando al basso latino *assisia* o ad altro. Lo spagnuolo *asisia* disse clausola di processo, specialmente quella che contiene la deposizione dei testimoni, ed anche per ' richiesta sopra un incidente sorto durante il processo '. Può esser dubbio se i sensi giuridici sian partiti dal con-

cetto di ‘ seggi ’ o di ‘ sedute ’ o di ‘ epoche stabilite ’ o di ‘ deliberazioni fermate ’ ; e può anche sospettarsi che, nelle applicazioni propriamente giuridiche, la lingua italiana , benchè avesse indigeno il vocabolo , non risentisse più o meno l’ influenza francese. Comunque siasi , anche per questo termine non c’ è stato bisogno di troppo sforzo per rimettere in onore un vocabolo che ad ogni modo è per noi antico.

Questi schiarimenti lessicali siano il mio piccolo contributo alla trattazione che l’ Accademia intende fare. Nella parte sostanziale , come ho con vivo interesse ascoltato l’ avviamento datoci dal socio Pessina con quella sua lucidità mirabile che procura all’ uditore la dolce illusione di aver sempre saputo quel che invece apprende da lui, così udrò con deferente attenzione quel che i colleghi aggiungeranno; ma altro non potrò fare. Volevo quasi dire che io qui sono come l’ unico giurato fra magistrati togati, ma me ne ritraggo a tempo, accorgendomi che questa confessione fatta con intenzione di modestia implicherebbe già un’opinione presuntuosamente sfavorevole alla istituzione di cui si tratta. E non vorrei avviluppare neanche per un momento l’ Accademia in un piccolo circolo dialettico, che somigliasse a quello tradizionale delle scuole greche : i Cretesi son bugiardi, ma il tale che ciò afferma è cretese, dunque i Cretesi non son bugiardi.

## TORNATA DEL 12 MARZO 1899

**Presidenza del socio Vice-Presidente G. Mirabelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: Mirabelli Vice-Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera dell' Università di Toulouse, con la quale chiede lo scambio delle sue pubblicazioni con gli Atti e Rendiconti dell' Accademia.

L' Accademia delibera di accettare lo scambio, cominciando dall' ultimo volume degli Atti e dei Rendiconti del 1898.

Il socio Turiello legge la relazione intorno a tre lavori storici, indicata nella tornata precedente.

Nella prossima tornata del 26 corrente il socio Arabia leggerà una sua nota « Sulla Giuria ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

SOPRA TRE RECENTI

# LAVORI STORICI ITALIANI

---

## NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

PASQUALE TURIELLO

---

Considerata bene la fioritura della cultura storica italiana, m' accadde di rilevare alcuni anni fa, in una rivista lombarda (1), la parte assolutamente notabile che ne spettava, pel nostro tempo e pel merito, a questa nostra città. È confortante osservare invero come la pentarchia degli storici italiani nati tutti in Napoli in questo secolo, il Colletta, il Troya, il Bonghi, il Villari, il Capasso, dia ai napoletani una parte, che non ha alcuna proporzione con quel sessantesimo solo che vive in questa città, del popolo italiano.

S' aggiunse a questo che, nell' ultimo terzo del secolo, in Napoli i riscontri necessarii a questi studii trovarono di botto agevolezze ignote agli studiosi de' tempi precedenti. Si passò, può dirsi, d' un tratto dalle fitte tenebre alla luce. La paura di questa luce in nessuna città d' Italia, neppure in Roma, prima del '60 era stata maggiore che in Napoli. Finchè d' un colpo

(1) V. *Gli studii storici in Napoli dal 1860 al 1887*, nei *Supplementi* di marzo a giugno 1889 del giornale la *Perseveranza*. Milano.

gli archivii s'aprirono al pubblico, le collezioni monastiche svelarono documenti ignorati; e con la benemerita *Società di storia patria*, si potè cercare e trovare tra noi una abbondanza improvvisa e grandissima di informazioni; e non solo per la storia di queste province, ma talora per quelle di tutta Italia. Invero se il Professione (1), che ha scritto sul cardinale Alberoni in Torino, ne ebbe l'idea e la spinta, questo, ei scrive, avvenne alla vista delle carte farnesiane del nostro archivio. Come se il Lemmi (2) ha scritto a Firenze ora del Nelson e del Caracciolo sua vittima, difficilmente in altri tempi egli avrebbe scelto questo tema trito, ma pur finora oscuro, per uno studio come il suo, senza le possibili ricerche e studii napoletani posteriori al '60. Nè Tommaso Persico ci potrebbe ora offrire facilmente, come fa, un volume notabile su Diomede Carafa.

Questo volume, dei tre noverati ed offerti all'Accademia (e dei quali dirò qualche cosa) è prima di tutto, e senza alcun riserbo, degno di lode per la buona edizione in cui è pubblicato. Il Filangieri, l'Amabile, il del Giudice avean dati già, con simili fatiche e spese fatte in pro della cultura napoletana, esempi, che si vedè esser fecondi. Così il Persico. Senza aiuto di mecenati, e senza ragionevole speranza d'un compenso economico dal pubblico, giova dire che queste pubblicazioni patrie, opportune ma costose, son prova di animi signorili; il che già conforta non poco alla sola vista di questi libri.

Il lavoro di più antico argomento dei tre ricevuti testè dall'Accademia, è appunto questa biografia di Diomede Carafa,

(1) V. *Il ministero in Spagna e il processo del cardinale Giulio Alberoni*, Torino, C. Clausen 1898.

(2) V. *Nelson e Caracciolo e la repubblica napoletana*, Firenze tip. G. Carnesecchi, 1898.

uomo d'armi, scrittore ed uomo di stato napoletano sotto la dinastia aragonese. L'edizione è elegante, con documenti inediti di non poco conto, ed opportune illustrazioni, sulla casa, la tomba e la immagine del Carafa (1).

Suo padre Antonio Carafa, detto *Malizia*, avea persuaso Alfonso d'Aragona d'accettar l'adozione della regina, e tentar l'impresa di Napoli. Diomede, ultimo maschio di lui, aprì poi la via all' ultimo e fortunato sforzo di Alfonso, entrando qui pel famoso pozzo di Santa Sofia. Per Alfonso Diomede combattè in Ispagna e in Barberia e nel Regno. Così solo a' quarantacinque anni ei potette tornare agli studii, massime storici, e con gli umanisti ed artisti affinò il suo gusto. Guerriero più volte, ed in pace amministratore dei beni del duca di Calabria Ferdinando, Diomede Carafa salì a poco a poco meritamente a' più alti ufficii; accumulandosi sempre più, per opera di Alfonso e del figlio, sul fedele ministro feudi e larghezze d'ogni sorta. Ma Alfonso avea già lasciata fallire la bella occasione di acquistar Milano, lasciatagli da F. M. Visconti; ed i baroni dominavano qui intanto su' due terzi delle terre del Regno. E così, morto Alfonso, nemico il papa Calisto, cupidi i baroni di nuovi rivolgimenti, la recente monarchia di Ferdinando, ridotta al Napoletano, tentennava. Allora il Carafa andò ambasciatore per re Ferdinando a Cosimo dei Medici, per eseguire un suo proprio consiglio, accettato da Ferdinando e dal duca di Milano, la lega loro con Firenze a difesa dell' equilibrio italiano, e contro l' ingerenza francese. E già dal 1458

(1) V. *Diomede Carafa, uomo di stato e scrittore del secolo XV*, con un frammento originale dei Doveri del Principe, altri documenti inediti, ed illustrazioni. Napoli, L. Pierro 1899.

così Diomede fu creduto l' uomo più autorevole della corte di Napoli.

Ingrandito Diomede si fabbrica la bella casa ch' è non lontana di qui, e vi scolpisce su la dedica al re ed alla patria; e ne fa quasi un museo, per un pezzo celebratissimo. Di cui il più famoso avanzo fu quella testa di cavallo del Donatello, che Lorenzo de' Medici, venuto poi qui a conciliarsi col re, volle donare a Diomede, che si era cooperato all' accordo.

Dalle accuse che fa il Porzio al Carafa, come istigatore delle prime crudeltà contro i baroni, il Persico pare riesca a difenderlo sufficientemente. Nella storia successiva, fino alla morte di Diomede, probabilmente per la sua grave età, questi non potette avere nè meriti nè colpe grandi, ad onta dell'altezza dell' officio suo. Certo verso quattro generazioni di principi aragonesi, in tempi di congiure e tradimenti infiniti, la sua fedeltà risulta esemplare, sino a combattere per essi ad ottanta anni, sino a soccorrere del suo il re in bisogno. Ad ogni modo la nota fine tragica della congiura de' baroni, forse per merito di Diomede, non accadde prima della morte di lui, seguita il 1487, a circa ottantacinque anni d' una nobil vita.

Illustrata questa vita operosa con ogni maniera di documenti nuovi e vecchi, l' autore passa a dire degli scritti che ci rimangono di Diomede Carafa.

Che gli stati e le alleanze loro si reggano su l' interesse, che i popoli si tengano amici specialmente col buon mercato dei viveri, che lo Stato neppure in pace debba tenersi disarmato, sono sue massime, sparse in un *Memoriale* scritto a richiesta della duchessa di Ferrara, che non han nulla di peregrino. Più strana parrebbe la sua fede nei nobili, in tempi in cui pullulavano i traditori specialmente di questa classe, se non trasparisse da' suoi scritti una predilezione troppo cieca pel pro-

prio ceto. Quanto a milizie stima poco le mercenarie, predilige le popolari: ma questo concetto, che sarebbe un' anticipazione della chiaroveggenza del Segretario fiorentino, egli non lo spiega nei suoi scritti, come non si vede che abbia fatto nulla per saggiarlo lui nella lunga sua vita militare. Pure in una cosa ei vede più lungi del fiorentino, nell' importanza sperimentata dell' armi da fuoco.

Più notabili sono i freni che egli vuol posti alle prepotenze de' grandi, e i suoi consigli di amministrazione e di finanza. Vuol pareggiata la giustizia per lo straniero e pel nazionale, vuol distinte le spese pubbliche, che vuol moderate. Salvo per bisogni urgenti o per acquisti proficui nega la facoltà de' prestiti forzati allo Stato. Uomo d' azione sopra tutto, i suoi non sono precetti dottrinali, ma dettati dal buon senso, e scritti senza pensare ad un pubblico di lettori. Vuole industrie e commerci favoriti dallo Stato, e libertà di scambi. Non guarda solo all' altra vita come i teologi, nè solo a questa come il Machiavelli. Il Persico rileva poi bene nell' opere posteriori di altri politici nostri, come il Botero, quel che il Carafa potrebbe rivendicarne per suo.

Non è necessario in questo cenno seguire il Persico nell' analisi minuta che fa dell' altre scritture del Carafa. In verità egli lo giudica imparzialmente: notando sino la volgarità del suo consiglio ad un cortigiano, che il Carafa dice ammaestrare al precipuo fine di fargli cavare utilità dal suo servire.

Questo libro del Persico, in conclusione, non gonfia il suo soggetto. Non ci dà la figura d'un grand'uomo ignoto. (È difficile che i veri grandi restino ignoti). Ma il libro giova a porre in luce come anche in Napoli il Rinascimento partorisse uomini valenti insieme per l'azione e per la coltura, per la guer-

ra e per l'amministrazione; e di fede provatissima ed intemerata ai proprii sovrani, anco mediocri.

Se non che come un uomo siffatto, di cui i consigli furon quasi sempre seguiti da' suoi re, così poco potè per impedir la decadenza, e ben presto la rovina della dinastia? Come un uomo d'arme che tanto minutamente ragiona di guerra, non sa porre il dito su la piaga, cioè sulla composizione di quegli eserciti, di cui i feudali combattevano solo pel capo, e i mercenarii per la sola paga e pel bottino; mentre non pure tutta l'antichità, ma anche la vicina Francia dopo Carlo VII suggerivano la crescente necessità degli eserciti regii e nazionali? Con chiara visione di quel che non s'abbia a fare in politica, ma confusa o cieca dell' indirizzo politico da dare al proprio re, al proprio stato in quel momento storico, al tempo stesso di Luigi XI di Francia e di Enrico VII d'Inghilterra, il Carafa, studiato bene, non si può dire che avanzasse i suoi tempi se non in qualche lampo di senso pratico, e nella costante armonia e coerenza della vita.

E noto qui che più d'una pagina scritta dal Persico ad enumerare i feudi donatigli da' re aragonesi sarebbe stata adoperata meglio a ritrarci i tempi in cui viveva l'uomo nell'Italia meridionale; e dirci perchè un così equilibrato e così onesto ministro tanto poco frutto riuscisse a veder maturare dai suoi consigli, se non sublimi, ragionevoli e virili. E dirci nelle leggi di quei sovrani se si scorga traccia de' concetti del loro consigliere.

Il secondo dei libri di cui avrei avuto a dar conto è quello di Francesco Lemmi, un recente dottore in lettere dell'Istituto di Studi superiori di Firenze, col titolo *Nelson e Caracciolo e la repubblica napoletana*. Se non che, nello scorso feb-

braio, il suo maestro P. Villari ha non solo giudicato nella *Nuova Antologia* questa buona pubblicazione, ma ne ha ripresentate in forma corretta, viva e perspicua le conclusioni; con una esposizione ed una critica magistrale. Così che quel gran momento tragico della storia napoletana si può dire che abbia avuta ormai la sua versione definitiva per opera d'un illustre storico, nostro concittadino e collega. E però mi si concederà, ch'io non aggiunga a questo proposito alcuna mia parola.

L' ultimo libro di cui ho a riferire è scritto dal prof. Alfonso Professione del R. Liceo di Novara, e fa seguito a molti altri suoi lavori storici; ma è il primo che io ne vedo. Ha per titolo *Il ministero in Spagna e il processo del cardinale Giulio Alberoni.*

Se Diomede Carafa, consigliere d' una dinastia rannicchiata nel mezzodì d'Italia, non fu uomo, con tutti i suoi meriti, da infondere in essa un indirizzo virile, e così impedire che, contenta prima di maneggiarsi e di vivacchiare, poco dopo la morte di lui fosse condotta a perire, Giulio Alberoni invece, in pochi anni riusciva a indirizzare per nuove vie un paese non suo. E, quanto alla vitalità interna di esso, a rimodernarlo, rilevarlo, rifarlo in modo da stupire l'Europa, non che il sonnolento e riscosso popolo di Spagna.

L'argomento storico del libro è bellissimo, come la fine del ministero di Alberoni, per un suo errore di politica militare, è tragico. La corte, l'amministrazione, la finanza, le forze militari di Spagna in breve avean risentita la spinta e la ferma mano di un grande. Si vide allora quanto in paesi meridionali possano un forte ingegno e una gran volontà, se chiamate a riscuoterli; e quanto più facilmente e più presto valga ivi a far opera fruttuosa un uomo siffatto, anzi che molti altrove. E quali subiti risorgimenti si possano sperare per tali modi da tali po-

poli. Combattere e vincere in poco tempo la inquisizione, il prepotere del clero, la corte barocca, oltre a conquidere le volontà del re francese e della regina italiana, e la fiducia pubblica. Far dire al ministro inglese lord Stanhope: « Se la Spagna cammina di questo passo, e raggiunge lo stesso frutto nelle successive imprese, non vi sarà potenza capace di resisterle ».

Il 1715 la Spagna avea nella guerra della Successione perduti tutti i suoi dominii in Europa, era discesa al grado delle potenze di second' ordine, e non avea ottenuto in compenso che un re mediocre d' una nuova dinastia, ed una regina ambiziosa e un gran ministro italiani. Rinvigorito lo Stato (ma questa che era l' impresa più importante il Professione non riesce punto a spiegarci come fosse stata fatta) l' Alberoni tenta la riconquista d' Italia con lo sbarco in Sardegna. Si improvvisa allora una quadruplice alleanza per difendere l'assetto presente d' Italia, tra Austria interessata per sè, e Inghilterra, Olanda e Francia interessate per la pace. È un arbitrato armato (il solo che mi pare in ogni caso efficace) a difesa della pace. Di pace perpetua allora si discorreva certo meno che oggi; ma si vede che per la pace si correa più presto a provvedere, anche senza interessi diretti. L' impresa alberoniana fallisce in Sicilia per la sconfitta di capo Passaro; giacchè tutto pare avesse previsto l' Alberoni, salvo che una marina militare non si improv visa. Egli è costretto allora per la paura di Filippo V, a fuggire di Spagna; è inquisito, perseguitato, e finalmente giudicato ed assoluto a Roma. L' Europa torna in pace, l' Italia in servitù di Austria: e l'Alberoni può dire: « La Spagna era un cadavere: io la rianimai. Al mio partire essa tornò a coricars nel cataletto ».

Fu la sua un' affermazione vera per la prima parte, in tutto, non vera che in parte nella seconda. Perchè d' ogni grande

energia umana, rimane, anche nel fallire, qualche semenza. E quegli italiani che gli spagnuoli dicevano al tempo dell' Alberoni, che « erano capaci di far crepare sotto la fatica il genere umano » (1) riuscirono in parte a spoltrirli. E nella guerra successiva per la Polonia la Spagna ebbe parte non ingloriosa, e l' ebbe nell' altra successiva, a Velletri; e diede il buon regno di Carlo III, figlio della regina italiana, prima a Napoli e poi a sè stessa.

Del quinquennio del gran dramma alberoniano il Professione ha fatto argomento d' una immensa fatica di ricerche, enunciata nella prefazione del suo libro; di ricerche, di spese e di viaggi. Se non che, dopo la non facile lettura dell' opera di lui, un giudizio particolareggiato non potrebbe che riuscire, s' io ve lo esponessi, che alla severa impressione oraziana:

Infelix operis summa, quia ponere totum — Nesciet (2)

e far desiderare un Macaulay, un Thierry, un Colletta, spagnuolo o italiano, che ne avesse invece pigliata l' impresa.

Certo la lunga e minuta ricerca del Professione, gli fa il merito che il suo lavoro sarà indispensabile a consultare da ogni storico successivo dello splendido tema. Ma bisogna che questi sia sopra tutto uno storico, e non un ricercatore soltanto. Nella storia a me l' arte appare che faccia l' opera del fermento, per cui solo il mosto è mutato in vino geniale ed efficace; e se bene i fatti ricercati ne siano la necessaria materia e preparazione, l' arte e l' ingegno son quelli per cui poi la fatica precedente può darci vera e propria storia, in qualche

(1) V. op. cit. p. 60.

(2) V. *Ars. poetica*, in princ.

cosa maestra della vita, e durare. Oggi abbondano i meri ricercatori: ma sarebbe bene che questi si limitassero a preparar la materia, a dissodare il terreno, senza tentar troppo grandi argomenti.

Certo, con una cura minuta, fatto per fatto, il Professione, più che il legame proprio degli avvenimenti, ritrae, espone via via quel che gli suggerirono faticosamente gli archivii e le fonti , ricercate pure con mirabile diligenza. Non ne risulta nulla di vivo, e che proceda per intrinseco vigore; come gli sarebbe accaduto, se avesse saputo, in un racconto che ha il suo protagonista spiccato, far capo a questo ; e fosse riuscito a renderci bene l' immagine dell' uomo e de' tempi suoi.

E questo, che difetta al nostro scrittore, non è un suo mancamento solitario ; ma oggi di troppi. Pare quasi che raccontare il vero vivacemente, sia sdegnato dagli eruditi, non nati per diventare storici ; e che il sommo e l' efficacia vera dell' opera, l' arte che mostri vivo ciò che visse, non sia neppure desiderata da parecchi. E questo difetto mi ha confortato a dir qui francamente il parer mio, ancorchè spiaccia, in un argomento che mi par capitale per la coltura italiana.

## TORNATA DEL 26 MARZO 1899

**Presidenza del socio anziano Franc. Sav. Arabia**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera del Bibliotecario dell'Università di Toulouse, che accusa ricezione dell' ultimo volumo degli Atti e dei Rendiconti del 1898, ed annunzia l' invio des *Annales du Midi de la France*, N.° 41 Janvier 1899, e del *Bulletin de l'Université de Toulouse* N.° 1-8 (Juillet 1897 Fèvrier 1899).

Legge ancora le ricevute delle offerte dell' Accademia per un ricordo marmoreo a Luigi Palmieri e per le onoranze al socio Enrico Pessina in occasione del 50.° anno del suo insegnamento.

Comunica una lettera del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con cui s' invita l' Accademia a partecipare per la parte che può riguardarla all' Esposizione internazionale di Parigi del 1900.

Il socio Arabia legge la sua nota « Sulla Giuria ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

# DEL GIURÌ
# COME ISTITUZIONE POLITICA

## NOTA LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

FRANCESCO SAVERIO ARABIA

In una memoria che è nel volume XIX dei nostri Atti, parlando della allora recente pubblicazione del nuovo Codice penale in rispetto al giurì, dissi che questo come istituzione prettamente giudiziaria, non fu introdotto, fra noi, con grande fiducia, anzi quasi a malincuore, perchè fondato su due dati entrambi difficilissimi a verificarsi. Il primo, una fede sincera e ferma che il vulgare senno de' giurati debba, nelle ricerche di puro fatto, giudicare più dirittamente che non faccia il giudice permanente, col suo criterio raffinato dalla dottrina, fortificato dall' esperienza e dall' abitudine de' giudizî. Sicchè si abbia a ritenere che gli scrittori de' trattati, innumerevoli e lunghissimi, di *prove giudiziarie* da Bartolo a Mario Pagano, e da Bentham a Carmignani, avessero precetti ed insegnamenti pei giureperiti ed i culti, ma inutili e superflui a' giudici popolari, che, al bisogno, gl' indovinano per istinto.

E vuolsi aggiungere che coloro che affermano il buon senso, che dicesi ed è tutt' altro, che comune, non bastare a ben diffinire una controversia giudiziaria, sostengono dippiù,

che se pure bastasse, può essere falsato o da cose buone in sè, ma che son male in cosiffatti giudizi, come la pietà, la simpatia, l'amicizia, o di cose in sè sempre pessime, come l'odio, l'ignoranza, la vanità, i puntigli, le gare di partiti, ed infine, la corruzione ed il dolo.

L'altro dato assai dubbio è che si possa, in ogni ricerca giudiziaria, separare esattamente e facilmente la quistione di fatto da quella del diritto, e data la prima a' giurati, tenerli al tutto lontani dalla seconda. Se non che, questa distinzione è tutt'altro che facile. Anzi è tanto difficile che par quasi impossibile; ed impossibile la dichiarano coloro che impugnano un'istituzione antica, gloriosa e rispettata, qual'è la Corte di Cassazione, appunto perchè ammette questo scernere fra il diritto ed il fatto.

Il giurì si presentò quindi in Italia ed in Francia con la doppia veste: di buona, necessaria istituzione politica, come fu proclamato, di mediocre istituzione giudiziaria. Ma come le cose sono quel che sono, e non quello che si vogliono far essere, a forza di argomentazioni, il giurì è in definitivo un giudice penale, che trova il reato ed il reo, e questo manda, già bello e giudicato, al *braccio secolare* di un altro giudice che pronunzia la pena.

Or come tale, non si toglie, in nessun caso, alla preoccupazione ed a' dubbii che nascono, dal criterio e modo di giudicare a senso comune, non pure se l'incolpato è autore del maleficio, ma delle qualità di esso delitto, cioè se p. e. l'omicidio fu premeditato, se a legittima difesa, se provocato, concetti che sono scritti nella legge, e che perciò contengano, volere o no, vere quistioni di diritto.

Questa preoccupazione nel legislatore italiano è stata sempre evidente. Nelle leggi di Ordinamento giudiziario e più in

quelle di Procedura, mentre si pone a fondamento che il giurì sia libero estimatore del fatto, ossia delle prove del fatto, d'altra parte il legislatore dà al magistrato togato l' ufficio di dirigere, indirizzare, chiarire il criterio de' giurati, sia col sopraintendere allo svolgimento orale della prova, sia con purificarne, per così dire, le fonti, perchè si attinga dove è lecito e legale.

La prova di un reato e la sua natura è in prima valutata dal magistrato, col solenne giudizio di accusa in cui le prove sono non pure accennate, ma valutate. Poi, un altro magistrato propone gli elementi di queste prove, la materia della discussione, dicendo quali atti si debbano leggere ed esser tenuti presènti, quali testimonii si debbano e si possano esaminare: il Presidente regola il dibattimento, ed all' uopo, è anche investito di un cotal potere discrezionale per compiere la prova, correggerla, soffocarla quando si chiarisca od anche si sospetti falsa. E questa intromissione del magistrato legale nelle ricerche di fatto, che si suppone gli siano vietate, giunge quasi a far scomparire al tutto la pretesa libertà di convincimento data intera al giurì.

Se così non fosse, il giudicare se un testimone sia necessario, se dica il vero o il falso dovrebbe essere un giudizio dei giurati. Invece è della Corte, la quale può dichiarare inutile o falso il testimone e porlo in accusa; il che non può fare se non con un vero giudizio sulle prove, tutto regolato da criterii di fatto e con la logica comune.

Non ostante questi innegabili difetti, il Giurì come istituzione giudiziaria si dice indispensabile perchè il popolo entri nei giudizii a controllare, rettificare e far salda l'azione del potere giudiziario, con portarvi il suffragio di quella che dicesi opinione

pubblica. Il che vuol dire che di ogni reato si formi sul suo autore, e sulle prove con che l'accusano un giudizio chiaro, senza nè amore nè odio, e sopratutto unanime, che nel più de' casi s'imponga a quello de' magistrati che dalla Camera del Consiglio han mandato il giudicabile alla Sezione di accusa, e da questa alle Assise.

Ma questa è troppo vaga ipotesi.

L'altro più saldo fondamento della necessità del giurì, si dice l'essere un'istituzione politica ordinata a guarentire la libertà ne' giudizii. In tutti i governi, ma sopratutto in quelli a libero regimento, si può aver ragione, o credere di averla, perchè in caso di certi reati si desideri la condanna o si voglia l'assoluzione dell' imputato. Ora il potere giudiziario, sebbene la sua indipendenza sia una forma organica dello Statuto costituzionale, pure siccome il giudice è nominato, promosso o destituito e quel che è più, pagato dal governo, può essere che ceda alle pressioni che gli si fanno per indurlo nella tentazione di giudicare in modo diverso di quel che avrebbe fatto se fosse lasciato libero. Quindi intervento del giudice popolare, che non può sottostare a queste insidie, a guarentire così la libertà dei giudizii.

Ma anche questa conclusione viene da premesse che niente prova che siano esatte: 1° che ci sia un governo che si trovi in opposizione col pubblico intorno alla reità di un imputato; 2° che questo governo creda di far pressione sull' ordine giudiziario; 3° che questo si lasci intimidire o corrompere; e 4° infine che quest'opera deleteria e supremamente incivile, si possa evitare con l'intervento de' giurati.

Ma dato pure per vero e perpetuo questo stato di opposizione fra il potere governativo ed il giudiziario, rimane sempre per cavarne una conclusione in favore dell'indipendenza de' giu-

dicati è della giustizia che sia certo che il giudice popolare sia od almeno si presuma nella vera sentenza fra le due posizioni che si contraddicono, vegga meglio nella controversia, che non sia turbata nel suo giudizio da una propria opinione antecedente, cioè che per suo conto non prenda parte per chi vuole la condanna o per chi non la vuole.

Ora appunto in tema di quelli che si dicono reati politici, è nell' essenza loro, che vi siano opinioni discordanti fra il governo ed il popolo, e sarebbe miracolo che non ne avessero i 12 cittadini giurati, e che non giudicassero piuttosto con la logica del loro partito, che con quella che cerca serenamente l'interesse della giustizia.

Questa permanente opposizione fra i partiti si dice essere essenziale ed inevitabile ai governi liberi. E sarà vero, perchè dalla loro dialettica può uscirne più chiara la verità cercata e più guarentita la libertà comune. Ma questo sempre a condizione che la libertà che si va cercando e in nome della quale si leva il rumor grande, abbia e non oltrepassi il suo termine, che in uno Stato civile è appunto che non distrugga la libertà altrui.

Tutte le leggi non sono che limitazioni del libero volere e potere, poste perchè siano mantenuti nella società i principii fondamentali della moralità e del bene, senza i quali non è possibile la vita sociale.

In questo scorcio del secolo, ognun sa qual'è l'opinione che molti si fanno della libertà e i termini in cui si contengono i partiti, in Italia: cominciano dal combattere nelle elezioni con ogni maniera di armi, brogli, calunnie, danaro, promesse, minaccie, e fino violenze e ferite.

La lotta pel potere giunge al Parlamento. Non solo le due

parti ragionevoli de' conservatori del buono, e di chi vuol farlo progredire verso il meglio, ma sorgono partiti, o meglio fazioni che si affermano, si nominano, dichiarano francamente di essere fuori la legge. In un governo monarchico si dicono repubblicani, radicali perchè, anche serbata la forma del governo, stimano che tutto si debba distruggere de' suoi effetti; socialisti o della scuola, o della anarchia, che battono in breccia la proprietà ed il capitale, e se ne tengono. In Diritto Penale professori che proclamano che gli autori de' reati non son mossi da libero volere, ma ne portano il germe o dall'eredità de' padri, o è loro inoculato dall'atmosfera sociale in cui vivono, o provviene semplicemente dalla struttura del loro corpo, del cervello, del fegato, sempre, senza loro colpa, perchè infine non hanno composto essi il loro cranio, con quel che vi è dentro.

Or facciamo l'ipotesi di un giudizio di qualcuno di quei delitti che si dicono politici. A giorno determinato, sorge un moto rivoluzionario in varie parti e fra loro lontane, della penisola. Sorgono armati da tutte le parti, la scusa è sempre la stessa non voler permettere a' disederati lo svolgimento de' loro diritti naturali che materialmente li metta al pari di tutti gli altri, togliendo la tirannia del proprietario e del capitalista. Si combatte si fanno le barricate non pure, ma si trovano i fili di ferro apparecchiati per proteggere le barriere dalla cavalleria, ufficiali della forza pubblica insultati, feriti, uccisi, innocui spettatori assaliti nelle strade, case svaligiate e simili. Tornato l'ordine, per miracolo dell'esercito, per forza delle autorità, e perchè il germe della ribellione non era, ed è a sperare che non sarà mai adulto, vengono i giudizii per gl'imputati.

Supponghiamo che questi giungano alle Assise, il governo che vuole la punizione, e l'imputato che vuole essere assoluto,

son certi di trovare quei 12 cittadini che vengano a pronunziare un giudizio sereno, perchè non apparterranno nè al partito dell' ordine, nè a quello del disordine? Ed è possibile che non abbiano la loro opinione, o che avendola, questa per virtù che sarebbe eroica, non entri per nulla nella loro deliberazione?

L' imputato quindi mandato alle Assise, può ritenersi assoluto se incontra che il giurì, o la maggioranza, è del suo partito, e può tenersi per bello e spacciato, se per caso, non frequente è del partito avverso.

Ed a chi ha assistito a parecchi giudizi delle Assise, questa inframmettenza della persona de' giurati nel giudizio, anche di reati ordinarii, è inevitabile che vi entri a turbarlo. Un usciere va a mettere in esecuzione una sentenza civile, a nome o di un proprietario, o peggio di un esecrato agente delle tasse. Ribellione: l'usciere è respinto, percosso, ferito od anche morto. Giudizio. Se il giurì è composto di piccoli proprietarii od industriali, stati o che hanno paura di esser segno a quelle misure di coazione, potete liberamente scommettere dieci sopra uno, che l' imputato sarà assoluto. Se invece si tratta di un povero diavolo che ha rubato una pecora o appiccato il fuoco ad un mucchio di paglia, per quanto la sua reità risulti almeno dubbia, l' imputato può sentirsi all' orecchio quello che un avvocato francese disse al suo cliente a vedere che il pretore si era coperto il capo di una parrucca nota per indicare che correva tempo cattivo: potete esser sicuro di avere il massimo della pena.

Dal fin qui accennato, pare che ne' reati politici, si dovesse pur temere che il giudizio de' giurati possa esser più facilmente falsato da interessi e vedute personali, anche piu de' casi ordinarii, perchè l' interesse è più universale, e però maggiore.

Ma ad ogni modo, poichè la giustizia e la legalità han bisogno non solo di essere, ma di parere, ed il potere sociale in questi casi può essere od esser sospettato di premere sulla magistratura permanente, ed anche perchè entrata una volta la istituzione de' giurati con la veste di una guarentigia della libertà civile, non è facile toglierlo, senza sospetto di lesa libertà, il giurì non pare al tutto condannato.

Si tenga dunque, ma se ne specifichi la competenza, restringendola a' reati più gravi ordinarii, ed a' reati politici diffinendo quali sono i delitti che si hanno a dire politici, trovando modo sopratutto che quello de' giurati sia un semplice giudizio di fatto, scevro di qualunque definizione che vi si potesse dare, e le cui premesse non stiano nella logica comune, ma nel Codice Penale, e che però sono vere affermazioni di diritto.

E ristretto ad affermare il fatto, dare a' giurati una certa latitudine per compiere la prova, farlo in questo aiutare e manodurre, come fa il giudice inglese, senza temere che il Presidente delle Assise possa con questo imporre la sua opinione.

Di che sono altri due argomenti: il riassunto delle prove fatte dal Presidente e la grande latitudine lasciata a' giudici nel misurare la pena, segnatamente in quelle materie ove i giurati è più facile che possano errare.

Contro quest' obbligo del riassunto imposto al Presidente si son fatte, com' è noto, gravi opposizioni e si è proposto di sopprimerlo.

Il ragionamento è facile: si è ben detto ed imposto al Presidente di guardarsi dal far trasparire, nel riassunto delle prove, la sua propria opinione. Ma nè il Presidente è, almeno si spera, un tronco d' albero da stare in mezzo ad una discussione, senza farsi un' idea propria della causa, nè, fermata

questa, è possibile che sia un così valente oratore, un così esatto misuratore di parole, od anche di gesti, che non scovra, anche non avendone alcun proposito, questa sua opinione. Ma questa può imporsi a' giurati, e sottentrare illegalmente alla propria, dunque, si vieti al Presidente il riassunto.

Ma bisogna pur pensare se i giurati, entrando nella camera delle loro deliberazioni col capo pieno di due prove, che hanno rumoreggiato a' loro orecchi, per cinque o sei ore di seguito, e sempre contraddicendosi e cozzanti fra loro, dell' imputato con l' accusa, co' testimonii che più lo toccano, de' testimonii fra loro, ed infine della requisitoria del P. M. e delle difese, è sicuro che senza una guida che ponga un po' di sintesi e di ordine in quel caos, si possano formare un concetto chiaro della cosa.

Però dico che non pure è utile, ma indispensabile questo riassunto del Presidente.

E mi spavento tanto poco della possibile sua autorità sui giurati, che per me, manderei appunto lui con voto, o senza, a presiedere invece di un capo giurato insufficiente, il giurì nella finale decisione. In luogo di essere, come si vorrebbe, ma non si può, una macchina, una statua, rassomiglierebbe molto al giudice che regola il giurì in Inghilterra, il quale giudice, senza uno scrupolo al mondo, manifesta, sostiene la sua opinione, combatte per essa con l' accusatore, con gli avvocati, e non lascia di far lunghe e severe ammonizioni ai giurati. Se non altro, farebbe sparire lo scandalo di verdetti insufficienti, contraddittorii, o in altra maniera irrgolari, come prevede l' art. 507, Proc. Pen. che dà in questi casi facoltà alla Corte di annullare il verdetto.

---

## TORNATA DEL 9 APRILE 1899

**Presidenza del socio Vice-Presidente G. Mirabelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: Mirabelli Vice-Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 16 APRILE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si delibera che la tornata del 30 corrente si terrà mercoldì prossimo 19 alle ore 16.

Il socio d' Ovidio legge la seconda parte della sua nota etimologica concernente i nomi locali *Tronto* e *Perugia* ed il verbo *cucire.*

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

*Sunto della 2ª parte della Nota del socio* D' Ovidio

L' Autore legge il resto della sua Memoria intitolata *Note etimologiche.* Mostra non esser giuste alcune supposizioni recentemente fattesi sul modo di formazione dei vocaboli *caporale* e *cucire*; rettifica una sua antica spiegazione della vocale tonica del nome *Perugia*; combatte l' opinione di chi nella derivazione della forma *Tronto* da *Truentus* volle vedere una traccia della cosi detta legge arcaica dell' accento latino. Da tutto ciò prende occasione per illustrare molti altri vocaboli a trattare molte questioni accessorie.

---

## TORNATA DEL 19 APRILE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 16 con l' intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del socio Pessina con la quale si scusa dell' assenza per infermità.

Si delibera che le sedute accademiche del prossimo mese di maggio si terranno nei giorni 14, 21 e 28.

Il socio Gianturco legge una nota « Sulla Giuria ».

Alle ore 17 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

# SULL'ISTITUTO DEI GIURATI

## NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

EMANUELE GIANTURCO

Le tre Relazioni presentate al Congresso giuridico nazionale dai Prof. Impallomeni, Castori e Napodano, i vivaci dibattiti, che ne seguirono nell' Assemblea generale, e la nota letta alla nostra Accademia dall' illustre Prof. Pessina hanno dato nuova occasione alle antiche dispute intorno all' istituto dei giurati.

Ragioni, politiche e giuridiche insieme, spiegano la recente rifioritura dell' antica controversia, sebbene l' istituto dei giurati non abbia nello stato presente della nostra legislazione l' importanza grande che ha avuto in Italia prima dell' attuazione del nuovo Codice penale. Infatti, pur non tenendo ragione delle leggi speciali, che hanno recentemente sottratta ai giurati e attribuita ai Tribunali penali la cognizione di alcuni reati, basta ricordare che secondo la legislazione penale preesistente, i Tribunali correzionali, competenti a giudicare dei delitti, non potevano irrogare una pena superiore ai cinque anni di carcere, salvo i casi di concorso di più delitti (pena massima sette anni e sei mesi, art. 112 Cod. pen. sardo) o di rinvio dalla Sezione di accusa, se le circostanze attenuanti il crimine fossero state escluse in pubblico dibattimento (pena massima dieci anni di carcere: art. 397 Cod. di proc. pen. abrogato).

Invece secondo la legislazione vigente i Tribunali penali sono

di regola competenti a conoscere di tutti i delitti, pei quali la legge stabilisce una pena ristrettiva della libertà personale (reclusione o detenzione) non superiore ai dieci anni (art. 9 e 10 proc. pen.). E quel che più importa, per determinare la competenza non si tien conto dell' aumento di pena dipendente dal concorso dei reati o dalla recidiva, sicchè i Tribunali penali possono oggi irrogare ai recidivi 13 anni e 4 mesi di detenzione o di reclusione; e ai colpevoli di più reati persino trent' anni (art. 68 e 80 Cod. pen.).

Conseguenza dell'ampliamento notevole della competenza dei Tribunali penali è stata la diminuzione, quasi a metà, dei giudizii per giurati (1). Posta a fondamento della competenza la misura della pena, fatta eccezione soltanto pei reati politici, nei quali la competenza è determinata dall' indole dei reati (art. 9 n. 1, 2, 3 e 4 Proc. pen.), ai giurati è presentemente attribuita soltanto la competenza dell' alto criminale.

È singolare, che una così grave e profonda mutazione negli ordini giudiziarii, non abbia suscitata ripugnanza o resistenza di sorta; e più singolare ancora è il dubbio sorto nei primi anni dall'attuazione del Codice penale, che cioè tale mutazione non avesse emendata e infrenata, ma resa ancora peggiore e più pericolosa l' istituzione dei giurati. Forse a tale dubbio dette occasione l'abrogazione dell'art. 440 del Cod. di proc. pen. del 1865, il quale dava facoltà alla Sezione di accusa di rinviare al Tribunale la cognizione dei *crimini*, quando concorressero circostanze attenuatrici della responsabilità: mentre il Codice vigente, che riposa sulla bipartizione dei reati, non poteva senza contraddizione sottrarre ai giurati la cognizione di quei delitti, che

(1) V. la Statistica giudiziaria penale per l'anno 1896, p. LXXVIII, Roma 1899.

fossero di loro competenza in ragione della pena. Certo il grave dubbio impensierì anche la Commissione della statistica giudiziaria, che per sincerarsene commise al Proc. gen. Cosenza e più tardi al Proc. gen. Forni l' incarico di istituire le indagini opportune (1).

Sarebbe stato ricco d' insegnamenti istituire in tale occasione un confronto particolareggiato fra i proscioglimenti e le condanne per quei reati, che prima del 1890 erano di competenza delle Corti di Assise, e che sono oggi di competenza dei Tribunali penali: da tale raffronto si sarebbe potuto trarre argomento della maggiore o minore efficacia del magistero punitivo esercitato dai giudici popolari o dai togati. Nè sarebbe stato difficile raccogliere i dati per tale confronto, se limitato al periodo di tempo, durante il quale agli antichi e imperfetti registri sono state sostituite le schede individuali per ciascun imputato.

Ma il Forni seguì altra via: d' accordo col Comitato di statistica istituì un' inchiesta sull' esito delle cause nei due quinquenni, anteriore l'uno e posteriore l'altro al 1° gennaio 1890; e con opportuno divisamento estese le sue ricerche così alle cause dibattutesi innanzi alle Corti di assise, come a quelle dibattutesi presso i Tribunali.

Dalle indagini del Forni risultò che nel primo quinquennio dall'attuazione del nuovo Codice in 15 distretti di Corti di appello la media dei condannati era stata inferiore a quella del quinquennio precedente; che in 4 Corti era quasi stazionaria, poichè le variazioni non erano superiori all'unità e che in altre 5 Corti era invece superiore alla media del quinquennio precedente. Ecco la tabella delle 15 Corti, presso le quali la media fu inferiore.

(1) Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria civ. e pen. Sessione di maggio 1897, p. 77. Roma 1898.

ESITO DEI GIUDIZI PRESSO I TRIBUNALI E LE CORTI DI ASSISE NEI QUINQUENNI 1885-89; 1890-94.

| CORTE D'APPELLO di | Quinquennio | Imputati giudicati dai Tribunali | | Imputati giudicati dalle Corti di assise | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prosciolti | Condannati | Prosciolti | Condannati |
| ANCONA . . . | 1885-1889 | 23.45 | 76.44 | 31.91 | 68.09 |
| | 1890-1894 | 26.13 | 73.33 | 37.17 | 62.83 |
| AQUILA . . . | 1885-1889 | 26.35 | 72.66 | 27.46 | 72.54 |
| | 1890-1894 | 33.42 | 66.28 | 32.90 | 67.10 |
| BOLOGNA . . | 1885-1889 | 20.59 | 79.08 | 32.07 | 67.93 |
| | 1890-1894 | 29.16 | 70.51 | 46.21 | 53.79 |
| CASALE . . . | 1885-1889 | 26.43 | 72.34 | 28.57 | 71.43 |
| | 1890-1894 | 31.72 | 67.54 | 44.55 | 55.45 |
| CATANIA. . . | 1885-1889 | 30.02 | 68.75 | 31.67 | 68.33 |
| | 1890-1894 | 36.42 | 62.80 | 33.68 | 65.97 |
| CATANZARO . | 1885-1889 | 26.55 | 72.86 | 25.69 | 74.31 |
| | 1890-1894 | 33.22 | 66.81 | 27.66 | 72.34 |
| FIRENZE. . . | 1885-1889 | 26.26 | 73.38 | 23.12 | 76.88 |
| | 1890-1894 | 30.60 | 69.00 | 34.21 | 65.79 |
| GENOVA . . . | 1885-1889 | 22.71 | 76.58 | 32.63 | 67.37 |
| | 1890-1894 | 29.23 | 70.24 | 39.72 | 60.28 |
| MACERATA. . | 1885-1889 | 22.36 | 77.37 | 26.23 | 73.77 |
| | 1890-1894 | 25.59 | 74.32 | 30.23 | 69.77 |
| MILANO . . . | 1885-1889 | 22.76 | 77.10 | 22.42 | 77.58 |
| | 1890-1894 | 25.78 | 73.59 | 33.66 | 66.34 |
| MODENA. . . | 1885-1889 | 23.71 | 75.94 | 20.00 | 80.00 |
| | 1890-1894 | 26.75 | 73.01 | 50.00 | 50.00 |
| PALERMO . . | 1885-1889 | 27 21 | 72.07 | 37.07 | 62.93 |
| | 1890-1894 | 33.56 | 66.12 | 40.36 | 59.64 |
| PARMA. . . . | 1885-1889 | 19.20 | 80.48 | 26.67 | 73.33 |
| | 1890-1894 | 28.24 | 71.32 | 50.00 | 50.00 |
| ROMA . . . . | 1885-1889 | 20.03 | 79.71 | 24.20 | 75.80 |
| | 1889-1894 | 20.82 | 78.99 | 29.75 | 70.25 |
| TORINO. . . . | 1885-1889 | 19.44 | 80.21 | 26.46 | 73.54 |
| | 1890-1894 | 25.81 | 73.67 | 30.50 | 69.50 |

La tabella seguente riguarda le 5 Corti d'appello, presso le quali la media delle condanne fu nel quinquennio 90-94 superiore a quella del quinquennio anteriore al 1890:

PERCENTUALE DEGLI IMPUTATI GIUDICATI.

| | Quinquennio | Tribunali | | Corti d'assise | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prosciolti | Condannati | Prosciolti | Condannati |
| BRESCIA | 1885-1889 | 23.08 | 76.37 | 34.23 | 65.57 |
| | 1890-1894 | 29.23 | 70.48 | 31.37 | 68.63 |
| CAGLIARI | 1885-1889 | 29.40 | 70.11 | 43.25 | 56.75 |
| | 1890-1894 | 30.79 | 68.82 | 42.00 | 58.00 |
| NAPOLI | 1885-1889 | 22.42 | 77.17 | 25.53 | 74.47 |
| | 1890-1894 | 29.29 | 70.28 | 23.89 | 76.11 |
| PERUGIA | 1885-18 9 | 25.69 | 73.94 | 31.53 | 68.47 |
| | 1890-1894 | 36.30 | 63.44 | 30.23 | 69.77 |
| VENEZIA | 1885-1889 | 23.33 | 76.13 | 36.00 | 64.00 |
| | 1890-1894 | 28.30 | 71.37 | 33.81 | 66.19 |

Sarebbe tuttavia conclusione avventata e frettolosa quella di chi affermasse che dal 1890 la dimostrazione dei difetti della giurìa sia apparsa limpida e sicura, a coloro, che non siano dominati da pregiùdizi di scuola o da interessi da parte. Conviene infatti considerare:

1°) che il nuovo Codice ha dichiarati reati di azione privata molti fra quei reati che il Codice abrogato considerava di azione pubblica. La desistenza delle parti lese ha quindi non piccola parte nella media dei proscioglimenti: i prosciolti per desistenza che nel 1889 erano stati 29,30 per cento, nel 1894

erano già 33,54 per cento: e il Forni nota che nell' ultimo quinquennio pel solo distretto della Corte d'appello di Roma, le parti lese hanno fatto rimessione delle querele in favore di 11,888 querelati. Questo spiega probabilmente anche la diminuzione della media dei condannati dai Tribunali nell' ultimo quinquennio; poichè mentre la media dei condannati dai Tribunali nel quinquennio anteriore all' attuazione del nuovo Codice era stata di 70,24, nel quinquennio posteriore fu di 67,18.

2°) che nel primo quinquennio dell' attuazione del nuovo Codice furono concesse quattro amnistie (15 maggio 1890; 30 novembre 1890; 22 febbraio 1891 e 22 aprile 1893).

Ma s' ingannerebbe egualmente chi dalle medie della Corte d' appello di Catania e di Firenze nel quinquennio 85-89 e di Napoli nel quinquennio 90-94 volesse trarre la conseguenza, che i giudici popolari siano stati più severi dei giudici togati. Bisogna saper ricercare l' anima dei numeri, se si vuole in essi leggere la ragione e la misura dei fatti sociali. Ora basterà considerare, che molti imputati sono deferiti ai Tribunali penali per citazione diretta e direttissima, prima che siano vagliate le prove della colpabilità; mentre invece gli accusati sono di regola deferiti alla Corte di Assise dopo ampia istruzione e dopo due sentenze istruttorie, l' una della Camera di Consiglio e l' altra della Sezione di accusa.

Assai più ricco d' insegnamento è l' esame dei proscioglimenti e delle condanne, secondo la qualità dei reati: lo stesso Forni ha raccolti i dati relativi pel triennio 92-94:

| ACCUSATI GIUDICATI<br>nel triennio 1892-94 classificati secondo la specie del reato | Cifre effettive degli accusati giudicati | Media dei condannati per ogni 100 accusati<br>—<br>Triennio 1892-1894 |
|---|---|---|
| Delitti contro la libertà . . . . . . . | 536 | 60.02 |
| Associazione per delinquere. . . . . . | 226 | 42.77 |
| Falsità in atti pubblici e privati. . . . | 415 | 26.24 |
| Violenze carnali. . . . . . . . . . . | 449 | 66.93 |
| Atti di libidine. . . . . . . . . . . | 80 | 82.81 |
| Adulterio . . . . . . . . . . . . . | 27 | 73.45 |
| Omicidi qualificati. . . . . . . . . . | 2 456 | 55.84 |
| Id. aggravati. . . . . . . . . . | 410 | 66.01 |
| Id. semplici . . . . . . . . . . | 3 975 | 68.18 |
| Id. d'infante . . . . . . . . . . | 213 | 48.57 |
| Id. oltre l' intenzione . . . . . . . | 1 906 | 81.82 |
| Rapine ed estorsioni . . . . . . . . . | 1 641 | 65.88 |
| Furti qualificati. . . . . . . . . . . | 631 | 71.86 |
| Furti aggravati . . . . . . . . . . . | 28 | 83.33 |
| Furti semplici . . . . . . . . . . . | 192 | 70.67 |

La tabella del Forni trova riscontro e conferma in quella pubblicata dal Prof. Impallomeni nella Relazione citata e che si riferisce al quinquennio 90-94:

PROSCIOGLIMENTI DELLE CORTI D

| | Piemonte | Liguria | Lombardia | Veneto | Toscana | Emilia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falsità in atti pubblici e privati. | 43.10 | 45.83 | 34.21 | 47.69 | 71.43 | 63.64 |
| Violenze carnali etc. . . . . . | 29.49 | 18.42 | 37.70 | 31.82 | 41.94 | 23.33 |
| Omicidii . . . . . . . . . . | 43.91 | 43.73 | 26.17 | 36.86 | 36.64 | 58.37 |
| Omicidii d' infante scusabili per causa d' onore . . . . . . | 85.19 | 100.00 | 42.86 | 41.38 | 58.44 | 62.50 |
| Omicidii oltre l' intenzione. . . | 25.14 | 32.80 | 23.26 | 22.68 | 12.50 | 18.27 |
| Lesioni personali gravi e gravissimi . . . . . . . . . . | 38.18 | 42.01 | 27.39 | 25.42 | 15.22 | 36.56 |
| Lesioni personali lievi e lievissime | 56.12 | 33.73 | 37.93 | 48.89 | 52.78 | 27.45 |
| Furti qualificati. . . . . . . | 26.32 | 22.22 | 19.44 | 30.77 | 40.72 | 41.75 |
| Rapine, estorsioni e ricatti. . . | 25.17 | 36.36 | 31.88 | 21.62 | 40.43 | 25.00 |

ASSISE PER OGNI CENTO ACCUSATI

| Marche ed Umbria | Lazio | Campania e Molise | Basilicata | Abruzzi | Puglie | Calabrie | Sicilia | Sardegna | Regno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.64 | 68.33 | 54.82 | 64.28 | 85.19 | 74.07 | 68.42 | 68.53 | 50.00 | 60.56 |
| 22.22 | 18.97 | 22.98 | 32.56 | 20.31 | 12.85 | 30.95 | 44.12 | 22.86 | 28.62 |
| 34.43 | 30.28 | 23.48 | 27.06 | 26.74 | 24.87 | 26.99 | 58.72 | 48.05 | 33.02 |
| 33.33 | 68.18 | 58.38 | 50.00 | 36.36 | 50.00 | 43.33 | 38.89 | 55.56 | 46.95 |
| 12.86 | 7.94 | 14.31 | 25.00 | 14.82 | 14.62 | 16.73 | 18.18 | 29.35 | 18.05 |
| 19.73 | 27.39 | 19.64 | 21.13 | 34.95 | 29.78 | 17.26 | 37.03 | 20.63 | 27.30 |
| 34.25 | 43.66 | 35.04 | 15 07 | 49.66 | 39.73 | 43.80 | 50.08 | 39.13 | 42.36 |
| 27.91 | 37.50 | 19.54 | 00 | 42.10 | 20.69 | 26.67 | 32.68 | 29.20 | 26.45 |
| 24.49 | 14.00 | 39.39 | 20.00 | 21.21 | 34.12 | 43.30 | 39.61 | 37.75 | 34.99 |

A parecchie e non volgari osservazioni, porgono occasione coteste tabelle:

1°) fiacca è da parte dei giurati la repressione dei reati di falso; fiacchezza tanto più deplorevole, quando si consideri, che ben pochi degl' imputati di falso sono mandati a giudizio, e che i prosciolti dai magistrati togati nei giudizi di falso durante il quinquennio 90-94 rappresentano la media meno elevata del 39,82 per cento;

2°) i giurati, rigidi custodi della proprietà privata, non sono altrettanti severi nei reati, che offendono il patrimonio pubblico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altre Istituzioni pubbliche;

3°) fiacca è la repressione dei reati per *associazione a delinquere*: assai probabilmente la ragione di tale fiacchezza è nel fine politico, dal quale gli associati sono stati o fingono di essere stati mossi ad associarsi;

4°) bassa è la media delle condanne per omicidio: nè deve trarre in errore l' alta media dei condannati per omicidii preterintenzionali, poichè in essi sono compresi e confusi omicidii semplici o aggravati, a cui la pietà male intesa dei giudici popolari muta talvolta la genuina figura giuridica.

In queste osservazioni e quel che più monta nel concetto generale che l' istituto abbia bensì gravi difetti, ma che convenga emendarlo, non abolirlo, convengono quasi tutti i Proc. generali. Invitati ad esprimere la loro opinione sulla giurìa in occasione dei discorsi inaugurali del 1893, cinque soltanto se ne dichiararono avversari, quattro si mostrarono dubbiosi, 13 si dichiararono fautori dell' istituto da tante parti e così vigorosamente avversato (1).

(1) Vedi *Lucchini* negli Annali di Statistica giudiziaria; Sessione di giugno 1893, p. 201.

Somigliante, anzi più apertamente favorevole è il giudizio di coloro, che hanno per lunghi anni esercitato l' ufficio di Presidente di Corti di Assise. Spesse volte mi è accaduto d' intrattenermi con alcuni dei più intelligenti e provetti fra essi, e tutti sono stati concordi nell' affermare che i giurati adempiono il loro ufficio con zelo e con coscienza di buoni cittadini; rarissimi sono i processi per corruzioni di giurati; che se deve reputarsi eccessivo il numero delle rimessioni da una ad altra Corte di Assise per motivi di legittima suspicione (32 nel 1896), specialmente tenendo conto del numero scarsissimo di tali rimessioni in Francia, è tuttavia confortante che i giurati, chiamati a giudicare in sede diversa, hanno quasi sempre dato prova di serietà e d' indipendenza. Prova veramente mirabile, per chi consideri, che durante i dibattimenti, specialmente se continuati per parecchi giorni, i giurati rimangono sovente esposti alle insinuazioni, alla seduzione, alla suggestione dei parenti degli accusati o dei querelanti, e peggio ancora della stampa, che trincia giudizii e detta sentenze in nome della pubblica coscienza, che talvolta parla soltanto per la voce affatto artificiosa e malefica degl' interessati e dei loro patroni.

Sono state addebitate ai giurati molte colpe delle quali essi sono innocenti: una fra le altre gravissima, e della quale si è menato fino al 1874 grande scalpore; che cioè per colpevole indulgenza loro siano scampati al giusto giudizio e al giusto castigo perfino *delinquenti confessi*. L' accusato avea confessato il suo delitto: egli avea ucciso per legittima difesa il suo aggressore: ebbene i giurati avevano risposto *no* alla questione, se l'accusato avesse commesso il reato! Oh bancarotta della giustizia, gridavano i gazzettieri! Eppure sarebbe bastato, che avessero letto l'art. 495 del Cod. di Proc. pen. del 1865, il quale dettava:

« Allorchè... l' accusato ha proposto a difesa un fatto, che

« ove sussistesse, escluderebbe il reato, il presidente *non ne*
« *porrà una questione separata, ma dovrà avvertirli, che*
« *se pensano essere un tale fatto costante dovranno rispon-*
« *dere negativamente alla questione sul fatto principale* ».

Il principio informatore del surriferito articolo era giuridicamente di un'evidenza incontrastabile; non vi è reato di omicidio, se manchi la volontà omicida: quindi ammessa la descriminante della legittima difesa o della forza inesistibile, nessuna responsabilità penale poteva derivare dal fatto materiale dell'uccisione.

Fu tuttavia savio consiglio togliere occasione alle facili censure degl'ignoranti e adattare alle menti volgari la pratica dei giudizii. A tal fine intese la legge degli 8 giugno 1874, la quale dispose:

« Occorrendo di proporre ai giurati questioni intorno a fatti,
« che escludono l'imputabilità esse verranno formulate nel modo
« e nell'ordine che appresso:

« 1°) Siete convinti, che l'accusato N. N. abbia (s'indiche-
« ranno il fatto o i fatti, che formano il soggetto dell'accusa).

« E quindi nel caso di risposta affermativa.

« 2°) Sieti convinti, che l'accusato N. N. abbia (s'indicheranno le circostanze, che ai termini di legge escludone l'imputabilità).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Può il Presidente, dare i risultati del dibattimento le mo-
« strine opportune, proporre anzitutto ai giurati la questione
« sulla esistenza del fatto in genere ».

È perciò, che oggi si suole in tema di omicidio prima proporre la questione sul fatto *materiale* della uccisione, quindi l'altra sulla discriminante, e soltanto nel caso, che i giurati escludano la discriminante, si mette ai voti la terza questione in-

torno alla volontà di uccidere: così i giurati non son messi nella strana alternativa o di negare il fatto materiale dell'uccisione per ammettere la legittima difesa, o di escludere la legittima difesa per non negare il fatto materiale dell'uccisione.

Ma non sono stati addebitati ai giurati quelli, che erano soltanto difetti della legge scritta; sono stati addebitate ad essi anche le colpe dei magistrati e dei periti. Un'istruttoria incompleta, confusa, contraddittoria, la scarsa autorità di un Presidente, l'ignoranza o la petulanza di un Procurator generale bastano per frustrare gli sforzi della giustizia; e il caso è pur troppo assai più frequente, che non si creda, specialmente dopo la legge del 1890, che permette sia affidata al Presidente del Tribunale la Presidenza della Corte di Assise.

Nè basta. Presso di noi l'ufficio dei periti giudiziarii non costituisce una funzione di Stato: noi non abbiamo saputo nè potuto costituire un pubblico ufficio di periti, ausiliario della magistratura penale, e neppure giovarci a tal fine delle Università o degli istituti creati dalla legge sulla sanità pubblica. Certo il problema è irto di difficoltà giuridiche e finanziarie gravissime; e gioverebbe forse nell'attesa di risolverlo dar facoltà all'imputato di assistere alla perizia o di farvisi rappresentare, temperando così il pericoloso sistema recentemente ammesso in Francia della pubblicità dell'istruttoria. Ma è certo del pari che l'ignoranza e talvolta perfino la mala fede dei periti hanno dato giusta ragione ai giurati di assolvere delinquenti della peggior risma. Fra periti di accusa e periti di difesa i giurati hanno visto sorgere nell'animo loro dubbii così gravi, che hanno finito per assolvere: e per verità, trattandosi di accusati, contro i quali la prova specifica era spesso affatto indiziaria, nessuno potrebbe con sicura coscienza accusare i giurati di averli ingiustamente assoluti.

D'altra parte errarebbe gravemènte contro la giustizia e contro il buon senso chi considerasse come il miglior giudice quello, che condanna più di frequente, e come il peggiore quello che assolve: per giudicare sicuramente della bontà e dell'efficacia di un istituto, come quello dei giurati, che sebbene non nato fra noi, si è tuttavia dopo quaranta anni nazionalizzata, bisognerebbe quindi poter riesaminare caso per caso tutte le prove, gl'indizii e gli amminicoli, dai quali i giurati furono indotti a pronunziare il loro verdetto: impresa certo impossibile per chiunque non presuma di rifare la viva immagine dei dibattimenti orali e le fresche immediate impressioni dei giudici popolari con l'arida lettura dei processi scritti.

Ma se è vero, che in così grave argomento conviene rifuggire da ogni esagerazione, non parrà soverchiamente frettoloso, che da alcuni chiari segni della quarantenne esperienza italiana, noi traessimo occasione ad alcune riforme prudenti e ben ponderate.

Non alludo a quelle riforme, che snaturerebbero l'istituto, e che pure sono sostenute dai più fieri avversarii del giurì, quella per esempio che mirerebbe a farne un tribunale schiettamente politico, limitandone la competenza ai soli reati politici, o *politico-sociali*. Mettendo pure da parte la difficoltà grande di determinare quali siano i reati politici e per quali caratteri e note peculiari essi si distinguano dai reati comuni, sarebbe a parer mio grave errore politico e giuridico insieme creare un tribunale speciale, che mentre rispecchierebbe le opinioni e forse anche i capricci della piazza, muterebbe in cattedra di idee sovversive a beneficio di tribuni plebei le assise popolari, e darebbe per giunta origine a conflitti e confronti ingiuriosi per la magistratura togata.

Non alludo neppure, parlando di riforme, alla trasformazione

della giuria in quello *scabinato*, che più ancora della giuria è affatto estraneo alla tradizione giuridica italiana. Si accolga il sistema della votazione in aule separate, sicchè la condanna non possa essere decretata che dalle due potestà concordi, o quella dell' unica aula, gl' inconvenienti saranno sempre gravissimi. La votazione discorde delle due aule menerà si all' assoluzione dell'accusato; ma quale assoluzione sarà mai quella, se una delle due aule si sarà pronunziata per la condanna? E come pronunzieranno i magistrati? Per verdetto o per sentenza motivata? E non saranno più frequenti, che oggi non siano le assoluzioni dettate da colpevole indulgenza? Se poi si volesse accogliere il sistema dell' aula unica, converrebbe prima risolvere la questione della proporzione fra il numero dei giudici togati e il numero dei giudici popolari: se più numerosi i primi, le celebrate garentie della giuria sarebbero una vana lustra: se più numerosi i secondi, come potremmo riposare tranquilli circa la retta osservanza della legge, dal momento, che i giurati sarebbero chiamati a decidere insieme al magistrato non solo le questioni di fatto, ma anche quelle di dritto?

Non parlo neppure di altre proposte di riforme, oramai riconosciute inattuabili, come quella del giurì tecnico, che dovrebbe esso solo risolvere la questione *obbiettiva*, lasciando ai giurati ordinari di risolvere la questione di responsabilità dell'accusato.

Mette conto di esaminare invece quali, secondo i suggerimenti dell'esperienza dovrebbero essere i limiti della competenza dei giurati.

L' argomento è grave, e mi tenterebbe a eccedere i limiti di una breve nota; ma basterà, io spero, enunciare i concetti fondamentali.

1°) Se il giudizio per giurati volge intorno alla immediata

cognizione dei fatti, non si può, attribuire ad essi la cognizione dei reati, la cui prova implica giudizii *tecnici*, dei quali solo l'arte critica può svelare le imperfezioni e gli errori. È quindi, a mio giudizio esorbitante e pericoloso chiamare i giurati a giudicare dei reati di falso documentale o nummario, che implicano ricerche tecniche difficilissime e incertissime.

2°) I giurati rispecchiano la coscienza sociale, il vivo sentimento morale della comunanza civile: ond'è, che quando occorra, per giudicare rettamente, una coscienza più alta, quella cioè dei dritti e dei fini dallo *Stato*, fini che possono pure trovarsi in contrasto con i fini immediati e proprii della *società* civile, non ai giurati spetta di giudicare bensì ai magistrati, che rappresentano la coscienza *riflessa* del dritto. Non paia artificioso questo mio concetto: non è che io consideri *lo Stato e la società* come due termini *antagonistici*: io li considero invece come due termini *armonici*, di cui l' uno rappresenta la materia della vita sociale, l' altro l' anima, lo spirito ordinatore e coordinatore. Ma nessuno negherà, io penso, che vi siano nella vita sociale momenti di contrasto e di lotta fra i fini, e gl'interessi dello Stato e i fini e gl' interessi della Società: sicchè sia dato distinguere una *morale giuridica*, informatrice delle leggi e una *morale sociale*, informatrice del costume e dei sentimenti. Un continuo moto spinge l'una morale a ravvicinarsi e confondersi con l'altra; onde, mentre la morale sociale mira ad elevarsi nell' austera orbita della morale giuridica, questa mira a trarre nuovi elementi e quasi a ringiovanirsi nella morale sociale.

Vi ha chi afferma, che quando discordanza vi sìa fra i due termini, essa sia sempre segno manifesto, che nella morale sociale fermenti tuttora il lievito dell' antica anima selvaggia; sarebbe una morale, già superata nello svolgimento etico della

umanità, un residuo di sentimenti di altra età meno civile e progredita.

Incompiuta dottrina è a mio giudizio cotesta; poichè se è vero, che la morale legislativa opera spesso come spinta al progresso della morale sociale, è vero del pari, che anche questa opera talvolta come spinta efficace a mutazioni profonde della legislazione.

Ora gl'interpetri più sinceri dell'interno dissidio, che frequentemente si agita fra la coscienza sociale e le rigide sanzioni della legge sono appunto i giurati, non irrigiditi nè dall'abito del giudicare nè dal rigore delle formole giuridichè. In quei reati, nei quali l'impulso è dato da cause psicologiche, delle quali il legislatore non può con giusta misura valutare il valore morale e sociale, e rispetto alle quali quel conflitto è possibile, la competenza dei giurati ha, a parer mio, fondamento di ragione e di giustizia. Una povera donna sedotta, resa madre e più tardi abbandonata al suo triste destino, ferisce il ricco Don Giovanni, sprezzantemente incurante di lei e del figliuolo: ebbene se i giurati trovassero nelle prove raccolte argomenti per assolvere la feritrice, forse avrebbero essi colmato il vuoto, che nell'animo degli onesti esiste per questo rispetto fra la morale sociale e la morale legislativa.

Si possono a questa mia affermazione opporre due obiezioni cui non manca certo l' apparenza della verità. La morale sociale può per certi rispetti essere la spinta a un ulteriore svolgimento della morale legislativa, ma può anche sotto altri rispetti essere appunto il residuo di una morale, già superata e meno alta di quella imposta dal legislatore. E si soggiunge: se un dissidio vi è fra le due morali è meglio comporlo, riformando le leggi, anzichè affidarne ai giurati il difficilissimo compito.

Ma a chi movesse tali obiezioni, si potrebbe rispondere,

che l'evoluzione della morale e del dritto segue appunto la via tracciata da quei contrasti; nessuna legge può arrestare l' incessante svolgimento della coscienza morale, nè prevedere gli infiniti atteggiamenti dei fatti umani e degl'impulsi criminosi. Onde sotto questo rispetto soltanto il giudizio dei giurati può dirsi veramente isocrono al moto della coscienza sociale.

Da ciò deriva una ben grave conseguenzà ; ed è, che dove dissidii non sono possibili, dove la morale sociale coincide necessariamente con quella del legislatore, dove gl' impulsi criminosi appariscono alla bella prima nella loro sconcia volgarità e depravazione, la competenza dei giurati non ha fondamento di ragione, nè di giustizia: alludo specialmente ai reati di furto, estorsione, bancarotta fraudolenta e simili lordure.

Ma non basterebbe aver ristretta così in più angusti confini la competenza dei giurati, se non si provvedesse inoltre a sceglierli fra i cittadini più probi e capaci. Qui è il difetto della legge vigente, difetto reso più grave dalla fiacchezza, con cui essa è stata eseguita, e dalle male abitudini forensi, che finora non siamo riusciti a sradicare dalle nostre Corti di Assisie.

Non errerebbe chi affermasse che i più idonei, riescono a sottrarsi al dovere di giurati: il Forni, esaminando le liste del 1896, ha notato, che erano stati esclusi, o meglio avevano trovato modo di farsi escludere come non idonei 1047 avvocati e procuratori, 3817 licenziati e laureati, 901 professori, dei quali 27 professori d' Università, 1027 impiegati, 1124 ingegneri e architetti, 7427 sindaci e consiglieri comunali ecc.!!

E quando si consideri, che fra gl'inscritti sono invece compresi giovani a 25 anni, e persone incolte, iscritte pel solo titolo, *politicamente* saggio, ma negli ordini *giudiziarii* assurdo, del censo di 100 lire non si stenterà a rendersi conto delle vere ragioni dei più gravi fra gl'inconvenienti, a cui la giuria ha dato

luogo presso di noi: specialmente quando a tutto ciò si aggiunga la mala abitudine di mutare le aule giudiziarie in pubblici spettacoli, ai quali la gioventù accorre come a scuola preparatoria del delitto; mala abitudine che non sono valse a sradicare nè i severi rimproveri dei Ministri, nè le fiere proteste della stampa onesta e dei buoni cittadini.

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Marzo e Aprile 1899.*

---

Ministero delle Finanze. — Direzione generale delle Gabelle.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XV. Ottobre-Dicembre 1898 ed Indice dell' anno XV parte 1ª e 2ª. Roma, 1898. In 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1898, e dal 1° gennaio al 28 Febbraio 1899. Roma, 1899. In 8°.

— Tabella indicante i valori delle merci nell' anno 1898 per le statistiche commerciali. Roma, 1899. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione Generale della Statistica.

— Bilanci Comunali per l' anno 1897 e situazioni patrimoniali dei Comuni al 1° Gennaio 1897. Roma, 1899. In 8°.

— Norme per la partecipazione dell' Italia all' Esposizione Universale di Parigi nel 1900. Roma, 1898. In 8°.

Ministero di Grazie e Giustizia — Direzione Generale della Statistica. Statistica Giudiziaria Penale per l'anno 1896. Roma, 1899. In 8°.

Accademia (Reale) dei Lincei — Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, Serie 5ª, Vol. VII, fasc. 12 e Indice del Volume. Roma, 1899. In 8°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti, Serie 2ª, Vol. XXXII, fasc. 4°-6°. Milano, 1899. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Vol. XXX (X della III Serie), N. 2-3. Palermo, 1899. In 8°.

Civiltà (La) cattolica. Anno 50°, Serie XVII, Vol. V, quaderno 1169. Roma, 1899. In 8°.

Società (Reale) Romana di Storia Patria. Archivio, Vol. XXI, fasc. III-IV. Roma, 1898. In 8°.

Accademia (Reale) Peloritana di Messina. Atti, anno XIII (1898-1899). Messina, 1899. In 8°.

Università (Regia) degli Studii di Siena. Annuario accademico 1898-1899. Siena, 1899. In 8°.

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. Atti, Vol. XIV, anno 1897-1898. Bergamo, 1899. In 8°.

Lemmi (Francesco). Nelson e Caracciolo e la repubblica napoletana (1799). Firenze, 1898. In 8°.

Messina (Giuseppe). La promessa di ricompensa al pubblico nel Diritto Privato. Girgenti, 1899. In 8°.

Persico (Tommaso). Diomede Carafa uomo di Stato e scrittore del Secolo XV. Napoli, 1899. In 8°.

Professione (Alfonso). Il Ministero in Spagna e il processo del Cardinale Giulio Alberoni. Torino, 1898. In 8°.

Siracusa (Franc. Paolo Camillo). Discorsi su la Natura e sul Governo dei popoli. Palermo, 1899. In 12°.

Bulletin Mensuel de Statistique Municipale de la Ville de Buenos-Ayres. XIII année, Janvier 1899, n.° 1. Buenos-Ayres, 1899. In 4°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel, Trentième année, n.° 3, Mars 1899. Paris, 1899. In 8°.

Académie des Sciénces de Cracovie. Bulletin International, Comptes-Rendus, Février, 1899. Cracovie, 1899. In 8°.

Université de Toulouse.

— Bulletin, fasc. 1-8 (Juillet 1897-Fevrier 1899). Toulouse, 1897-99. In 8°.

— Annales du Midi. Revue de la France meridionale. Anzième année, n° 41, Janvier 1899. Toulouse, 1899. In 8°.

Society Philosophica American of Philadelphia.

— Transactions, Vol. XIX, New Series, part. I-III. Philadelphia, 1898. In 4°.

— Proceedings. Vol. XXXVI, N. 156. Vol. XXXVII. N. 157. Philadelphia, 1898. In 8°.

Académie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Mémoires, VIII Serie, Vol. I, N. 7, Vol. II, N. 1-2. St. Petersbourg, 1897, In 4°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Nachrichten 1898, Heft 4. Göttingen, 1898. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Classe. Berichte über die Verhandlungen. Fünfzigster Bd. 1898. V. Leipzig, 1898. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Philosophisch-Philologischen der Cistorischen Classe, 1898, Bd. II, Heft III. München, 1899. In 8°.

Piette (E.) et De Laporterie (J.). Etudes d'Etnographie Préhistorique. Paris, 1897. In 8°.

ANNO XXXVIII RENDICONTO MAG. A LUG. 1899

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

### TORNATA DEL 14 MAGGIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l'intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della toenata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si discute intorno al legato Paladini, su cui il socio Persico dà alcuni chiarimenti.

Il socio Pessina fa una comunicazione sulla riforma del giuri nel Cantone Ticino.

Alle ore 12 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 21 MAGGIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera del Bibliotecario della R. Università Prof. E. Martini, che offre un Indice delle pubblicazioni periodiche possedute dalle Biblioteche di Napoli.

L' Accademia ringrazia il Prof. Martini il quale è presente perchè invitato a dare il suo giudizio sulla bibliografia degli scritti di R. Bonghi, deliberata dall'Accademia.

Il socio d' Ovidio ricorda quello che l' Accademia ha stabilito di fare in onore della memoria di R. Bonghi, cioè una bibliografia dei suoi varì e numerosi scritti. Ora egli propone che, prima di procedere a tale pubblicazione, il Prof. Martini, ch' è anche socio della R. Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, sia invitato a voler fare un esame preventivo dello schedario, ch'è depositato nell'Archivio dell'Accademia.

L' Accademia prega il Prof. Martini di esaminare lo schedario e di voler riferire su quello che meglio converrà fare.

Il socio Martini ringrazia, e promette di studiare l'argomento e di riferirne.

Il socio Gianturco è di parere che sarebbe anche molto utile pubblicare le più importanti lettere del Bonghi.

L'Accademia prende atto della proposta del socio Gianturco, e si riserva di deliberare.

Il socio Miraglia legge una sua nota sul tema « La giuria e la scienza ».

Nella prossima tornata il socio Persico leggerà una sua nota sul tema « La giuria ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# LA GIURÌA E LA SCIENZA

## NOTA LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

LUIGI MIRAGLIA

Se è vero il principio di Vico, che natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi ed in certe guise, la natura della giuria deve ritrovarsi dalla Filosofia del Diritto nella sua origine e nel suo sviluppo.

Si è dimostrato che il fondamento del giudizio popolare nella società greco-romana sotto le forme dell' Eliea e della *quaestio perpetua* è la libertà nel senso antico, la libertà del popolo composto a Stato, del *demos* legislatore e giudice. Ed è anche provato che questo giudizio nella società moderna ha altra base, poichè sorge come guarentigia della libertà umana, della persona individua, ed appare come *veredictum visineti, judicium parium suorum, jurata patriae.* La nuova base è la confidenza dell' accusato in giudici eletti fra i cittadini e che egli può ricusare, col mandato di esaminare se è veramente imputabile del fatto delittuoso.

Si sa che la dottrina del giurì nel continente ha cominciato

a formarsi con gl' insegnamenti di Montesquieu, l'autore della teoria meccanica della divisione dei poteri, ed il divulgatore dei principii del sistema rappresentativo inglese. Montesquieu aveva concepito il giurì come presidio indispensabile della libertà dell' individuo, fidente nel giudizio dei concittadini. La massima: *de jure judices, de facto juratores judicant*, espressione della separazione dei poteri, deriva da lui.

Quando l' individualismo aveva percorso nella scienza la sua parabola, e nasceva la concezione organica dello Stato, si è sentito il bisogno di modificare la dottrina del giurì, ch' era nata con uno spiccato carattere individualistico, impresso dalla origine all' istituzione, la quale apparteneva alla razza anglo-sassone. Non fu più la confidenza dell' accusato il fondamento dell' istituto; si cercò un elemento sociale su cui poggiarlo. E tale elemento si rinvenne nel sentimento comune, ossia nella necessità della piena coscienza del consorzio civile circa la reità di un suo membro, mercè una prova sì evidente da potersi riconoscere dalle menti più volgari, come insegna Pessina, il nostro amato maestro. Tra i filosofi del Diritto Hegel vide del giurì più il lato individuale nel giustificarne l' esistenza con la confidenza dell' accusato; mentre Trendelenburg ne accentuò maggiormente l' aspetto sociale, dicendo che esso rappresenta la partecipazione del popolo all' applicazione del suo diritto.

La modificazione della dottrina primitiva dalla base si è estesa anche ad uno dei punti capitali della istituzione, dopo che la scienza ha rilevato i difetti della teorica meccanica della divisione dei poteri, e l' ordinamento della giuria inglese si è meglio conosciuto. I più illustri partigiani del giurì, come Mittermayer, Biener, Bar, Pisanelli, Trendelenburg e Pessina hanno compreso che non era possibile ammettere quella se-

parazione fra la quistione di diritto e la quistione di fatto, presupposta da Montesquieu, da Beccaria, da Filangieri, dall' Assemblea nazionale e da Napoleone I; il quale non voleva un giudice troppo potente che giudicasse in fatto ed in diritto, e diceva potersi giudicare un fatto col solo sesto senso, cioè con la coscienza.

È fuori di dubbio che l' ufficio di coordinare i fatti con la legge è comune ai giurati ed ai giudici. I giurati giudicano intorno alla colpabilità, che implica il confronto tra il fatto e l' ipotesi della legge, cioè una quistione di diritto. Nella risposta dei giurati ai quesiti si contiene una *sussunzione* logica del particolare al principio generale, del caso alla regola, della premessa minore, che rappresenta la specie concreta, alla premessa maggiore, che esprime la legge. In siffatta risposta è sostanzialmente risoluto il punto di diritto, come nota Glaser. D' altra parte il giudice dopo il verdetto investiga i criteri di fatto per commisurare la pena. È il giudice che dirige il dibattimento, e decide sull' ammissibilità della prova su dati di fatto non forniti dai giurati. In Inghilterra, dove non esiste la separazione fra le due quistioni, spetta al giudice di far conoscere ai giurati le norme della ragione, dell' esperienza e della giurisprudenza per valutare le prove. In Germania e nell' Austria-Ungheria i codici consentono che i giurati risolvano quistioni di diritto nella misura strettamente necessaria per l'esame della colpabilità dell'accusato, trasformando il reassunto in mezzo adatto a fornire loro le nozioni legali.

La domanda principale prescritta dal codice francese, se l' accusato è colpevole di aver commesso il tale omicidio con tutte le circostanze comprese nell' atto di accusa, racchiude una quistione di diritto, come gli stessi giureconsulti francesi

dicono. In Italia vi è stato un movimento retrogrado nella legislazione, poichè con i codici anteriori la formola era concepita in senso non separatista, prescrivendosi la domanda se l'accusato era colpevole del tale o tal altro reato, se era colpevole di omicidio volontario, per esempio; e con la legge del 1874 si escluse dalla formola il *nomen juris* del fatto, che deve essere indicato nei suoi elementi morali e materiali, senza mescolanza di vocaboli legali. Prevalse con questa legge il concetto della separazione; la quale può essere soltanto verbale, ma non mai logica, poichè la quistione della colpabilità, si dicano o si tacciano i nomi giuridici, è essenzialmente quistione di diritto. Il confronto fra il fatto e l'ipotesi della legge si fa sempre dai giurati, con l'aiuto della discussione pubblica e privata, anche quando nella domanda si omettono i nomi di diritto. Se sotto un aspetto domina fra noi il concetto della separazione, sotto un altro è interamente negato per l'intromissione continua del magistrato nelle ricerche di fatto dalla Sezione di Accusa sino al dibattimento compreso.

Non potendosi scindere assolutamente le due quistioni, e non essendo sempre facile il giudizio sullo stesso fatto, s'introdusse il sistema delle categorie scelte dei giurati sulla base della capacità e della probità, proposto di buon'ora nell'ex reame di di Napoli, cioè nel 1820, dal Ministro Ricciardi. In quel tempo il giurì nel continente era conosciuto per mezzo di Montesquieu e con i pregiudizi francesi, e non se ne aveva estesa esperienza. L'idea di Ricciardi fu una vera anticipazione, la quale svolta più tardi nella dottrina e nella legislazione servì per compiere la parte sostanziale della teorica attuale del giurì.

Ma nella scienza non si è mai dileguato il dubbio intorno alla razionalità dell'istituto, quantunque esso ben armonizzasse

con i principii del governo libero, e nella sua evoluzione fosse capace di notabili miglioramenti. Nessuno ha negato che la società deve essere convinta della reità di un suo membro con una prova sì evidente da potersi riconoscere da tutti, perchè vi sia luogo a condanna. Però da simile premessa non segue necessariamente che la società stessa divenga giudice ed esamini le prove. La società può essere pienamente convinta della reità per virtù di prove evidenti, senza intervenire come giudice, seguendo il processo, assistendo al pubblico dibattimento, ed apprendendo i motivi della sentenza. Non si può affermare che la certezza si ha solo quando si tocca con le proprie mani, e quando il giudizio è diretto ed immediato; poichè la certezza è diretta o indiretta, nasce talvolta dall'immediata percezione dei fatti, o è effetto d'inferenza. Che anzi pochi sono i fatti che sono obbietto di certezza immediata, in confronto dell'infinita serie di quelli di cui siamo sicuri, sebbene non siano stati termini del nostro senso. Ed è da notare che la certezza del giudicato è sempre indiretta, non avendo il giudice assistito alla produzione del fatto, sia egli togato o popolare.

La certezza del giudicato, intendendo la parola in senso lato, si origina dall'esatta valutazione delle prove, la quale non è solo diritto del giudicabile, ma anche dovere della società e suo essenziale interesse. *Interest reipublicae* che sia accertato il *vero* intorno al delitto ed al delinquente; e tale accertamento costituisce il *suum* di costui. Ora la certezza è null'altro che la ferma persuasione della verità; e la verità nei fatti umani tanto complicati non si percepisce immediatamente, ma risulta spesso da indagini non facili che richiedono il possesso dell'arte critica, sottraendosi per loro natura alla competenza della coscienza popolare, adatta alla sola appren-

sione o percezione immediata. Mario Pagano diceva a ragione che le regole della critica sono le regole dei giudizi. Stabilire la verosimiglianza intrinseca o possibilità del fatto imputabile, vederne la verosimiglianza estrinseca, cioè accertarsi della sua realtà, paragonare e valutare le prove, discernere le intenzioni, importa valersi dell' induzione propria dei fatti storici, trarre partito da un' esperienza razionale dei fatti imputabili, ed applicare una vera teorica delle prove. Opera cotesta non agevole, nè è alla portata di coloro che non hanno preparazione speciale. Il giudice deve avere parecchie qualità dello storico, dovendo ambedue accertare fatti umani ed imputabili; l'uno ha innanzi a sè una specie individuale, l' altro la società. E non a torto si è detto che la critica storica derivi dalla critica forense, nel senso che l' esame dei fatti umani individuali mercè l' arte logica ha preceduto quella dei fatti generali.

Se il *certo* è, come Vico insegna, parte del *vero*; se, il *vero* nei giudizi spesso non si raccoglie che con procedimenti logici, i quali esigono una speciale preparazione, ed a cui non è possibile sostituire l' istinto e l' esperienza comune; e se la quistione di fatto include l' affermazione o la negazione della colpabilità, ch' è quistione di diritto; non è possibile avere con il giurì la vera certezza, la persuasione ferma di quello che solo la scienza, come critica storica e come cognizione del diritto, può stabilire. Il dubbio sulla razionalità dello istituto non può quindi ritenersi infondato e temerario.

Nè il dubbio scema, quando si afferma che i giurati hanno una più schietta intuizione del fatto, di cui sanno cogliere meglio l' individualità, mentre i magistrati giudicano con esperienze generalizzate, con criteri formali e con i pregiudizi di collegio. Qui è uopo distinguere il fatto, ch' è oggetto di per-

cezione immediata, nel qual caso l' intuizione è schietta e sufficiente, da quello, ch' è materia propria d' inferenza più o meno complicata. L' intuizione non basta nel secondo caso, ed occorre l' acume storico-critico. E bisogna distinguere ancora l' esperienza generalizzata dai criterio formale, che è tutt' altro. Il criterio formale è astratto, e prescinde dall' esperienza; mentre le generalizzazioni, che sono il frutto legittimo dell' osservazione ben condotta, servono a comprendere effettivamente i casi particolari che logicamente vi rientrono. Il concetto ed il giudizio non sono possibili, senza un elemento generale; comprendere davvero il caso, la specie, l' individuo, non è possibile, senza assorgere ai caratteri comuni. Il giudizio è tanto più perfetto quanto più poggia sull' esperienza e sui criteri che ne derivano, e sulla capacità di chi giudica.

Ora la mente dei giurati, chiusa entro l'ambito ristretto dell' intuizione, non è in grado di usufruire di questi criterii, i quali hanno, è vero, un carattere generale, ma in fondo sono più materiali o sostanziali che formali.

Certamente le generalizzazioni nuocciono, se non sono la derivazione dell'esperienza, o se applicansi a casi estranei; ma ciò non vuol dire che si giudica meglio, quando mancano. Già non è possibile giudicare senza di esse, di qualunque specie sieno, legittime o illegittime. I giurati, quando giudicano, vi ricorrono, fanno appello alle massime della coscienza comune, che sono inferiori a quelle della mente educata all'esame degli atti umani mercè gli studi, l' arte critica e la pratica.

Sono forse le massime della seconda specie i pregiudizi di collegio? Che queste siano pregiudizi nel senso proprio della parola non è d' ammettere, salvo che non si vogliano ritenere come pregiudizi la stessa teorica delle prove, i risultati di

molte osservazioni di casi simili ed ogni preparazione teorico-pratica. Non si oblii che sapere è prevedere, e non perciò il sapere, il vero sapere, il sapere scientifico è un pregiudizio.

Ogni retta generalizzazione può divenire pregiudizio nel significato proprio del nome, se si trasforma in un pensiero dominante e chiuso alla realtà, prescindendo dall'analisi compiuta e spassionata del caso. Però non si riesce a comprendere, perchè in un collegio di magistrati sia molto facile la conversione di queste massime in pregiudizi, come se la qualità di giudice togato o la forma collegiale facesse perdere il potere intuitivo e l'attitudine a percepire genuinamente i fatti e le loro differenze. Se negasi la perdita, non si può disconoscere la paralisi del senso della realtà. Lo sviluppo dell'intendimento scientifico e tecnico fosse per avventura in antagonismo con la potenza intuitiva? Nè si spiega, perchè nel raffronto tra la giuria ed i giudici togati sotto questo punto di vista non si sia rilevato che le massime della coscienza popolare sono assai meno lontane dai pregiudizi.

Si afferma che il giurì non ha i preconcetti della istruzione scritta, come li hanno i giudici togati. Ma anche qui può notarsi uno scambio di significati della stessa parola, poichè si confonde la notizia precedente che risulta dall' istruzione scritta col giudizio quasi bello e formato sul fatto. Non ogni cognizione anteriore è preconcetto, sebbene ogni preconcetto comprenda una notizia precedente. Questa può essere un avviamento al giudizio, se confermata o integrata con i dati emergenti dalla pubblica discussione. Certo val meglio avere il pieno possesso di due fonti, il processo scritto ed il dibattimento, anzichè di una fonte, la pubblica discussione, e di una parte dell' istruzione scritta che può essere letta ai giurati. Or la sola attività critica del giudice togato è effettivamente ca-

pace di trarre il vero dal processo e dal dibattimento, valutando tutti gli elementi di prova nella loro maggiore ampiezza e senza limitazioni. Se nel giudizio per giurati prevale il principio dell' oralità, ciò deriva dalla natura stessa di simile giudizio; ma nessuno può dire che il raffronto intero di tutti i dati dell' istruzione e della discussione non sia il mezzo più sicuro per raggiungere la verità, massime quando è fatto da uomini periti nell' esame delle prove e della legge.

Si è preferito il giurì per la valutazione delle cause psicologiche nel dissidio tra la morale legislativa e la sociale. Si è sostenuto che i giurati, non irrigiditi dall' abito di giudicare nè dal rigore delle formole giuridiche, sanno dare risposte che non discordono col sentimento pubblico, trovando, per esempio, il modo di assolvere la donna sedotta ed abbandonata, la quale ferisce il seduttore. Che i giurati si regolino così in casi simili non vi è dubbio; ma non è meno vero che i verdetti talvolta sono eccessivi e scandalosi, negando fatti permanenti ed incontrastabili, e non tenendo perfino conto della stessa confessione del reo. Però non è da credere che i giudici togati, parte della società e viventi nell' ambiente in cui vivono tutti i cittadini, pronuncino per questi reati non dipendenti da pravo impulso sentenze severe. Anche essi vogliono trovare la maniera di evitare i rigori della legge, assolvendo quando l' assoluzione ha qualche elemento su cui poggiare, e mitigando sempre le sanzioni penali. La loro condotta è tale, che lo scandalo non sorge, la legge conserva il suo prestigio, il dissidio non appare, e l' equità compie l' alto suo ufficio, preparando pure i futuri progressi della legislazione.

Contro il giudizio di magistrati, ed indirettamente in favore del giurì, si è opposto che la sentenza del giudice ha un ca-

rattere arbitrario, dopo l' abolizione del sistema delle prove legali, nel quale non si tien conto dell' intimo convincimento del giudice, obbligato a riconoscere come vere le dimostrazioni fondate su alcune forme. È chiaro che questa critica nasce dall' oblio del principio della motivazione della sentenza, il cui valore è disconosciuto nel giudizio per giurati. Ora è strano che in tempi umani, quando cioè la ragione, come dice Vico, spiega tutta se stessa, il verdetto o la pronuncia di un monosillabo decida della vita e della libertà di una persona. Di fronte alla sentenza motivata il verdetto non rappresenta un progresso: nè poi soddisfa interamente l' esigenza che la società tutta quanta deve con prova evidente essere convinta della reità di un suo membro, non essendo conclusione ragionata.

Il dubbio sulla razionalità dell' istituto persiste, considerandolo anche in rapporto ai requisiti morali del giudizio, dopo di avere esaminato quelli riferentesi alla capacità intellettiva. Se i giudici togati dipendono dal governo, e possono subire le pressioni che vengono dall' alto, non bisogna dimenticare che i giurati sono esposti alle influenze emananti dal basso, come dice Romagnosi. Nessuno nega che i governi abbiano esercitato pressioni sui giudici; ma non è da respingersi l'osservazione dello stesso Romagnosi, il quale afferma che nei tempi presenti essi abbiano interesse per il bnon andamento dell' amministrazione della giustizia, massime in materia di reati comuni. Certamente il giurì è stato una grande garentia in epoche in cui i governi solevano esercitare pressione sui giudici, e le classi sociali vivevano in istato di ostilità. Il giurì era il giudizio del popolo contro cui non prevaleva il potere governativo, ed era il giudizio dei pari che faceva sorgere la confidenza nell' animo dell' accusato. Oggi i governi non s' immi-

schiano nei giudizi comuni, e le classi sociali non sono divise, come per lo passato, avendo avuto estesa applicazione il principio della eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Il giurì perciò non ha sotto questo aspetto l'importanza che aveva prima; e la confidenza dell'imputato nei giudici permanenti non sarebbe un fatto strano.

In paesi retti con forme popolari e democratiche, dove si agitano i partiti e le fazioni, e spesso le correnti della pubblica opinione diventano irresistibili, è assai facile che il giudizio per giurati sia il placito della maggioranza e si accosti alla giustizia di Trasimaco, consistente nel fare bene agli amici e male ai nemici. A questa specie di misura, ch'è la più perfetta negazione della vera giustizia, possono informarsi i verdetti nei paesi indicati, anche quando mancano i grandi partiti e le grandi correnti, se da una parte vi sono uomini accorti e temerari che hanno il favore popolare a capo di fazioni locali e di camerille, e dall'altra aderenti senza coscienza e cittadini amanti del quieto vivere, non disposti nemmeno a fare da testimoni per paura di provocare le vendette dei potenti. L'abile ricusa di giurati non preoccupati e pronti ad uscire, gl'intrighi di ogni specie, le sorprese, la sapiente preparazione dell'ambiente a cui talvolta concorre la stampa, e l'arte di creare utili impressioni non conferiscono punto allo scopo di scoprire il vero.

L'obbiezione contro il giudice togato, dipendente dal governo, sorge sempre per rispetto ai delitti politici ed ai reati di stampa. Il giurì, considerato da questo lato, presenta una positiva ragione di essere ed un miglior titolo, secondo l'opinione di molti. Ma qui convien ben chiarire i concetti intorno all'indole del delitto politico, che essendo relativo e di creazione civile si vorrebbe riguardarlo quasi come un atto che

non infrange sostanzialmente il diritto. Senza dubbio questa specie di delitto varia da tempo in tempo e da luogo in luogo; l'azione che lo costituisce oggi è punita, e domani è esaltata. La consistenza del delitto politico è assai diversa di quella del delitto comune, e di ciò ch'è turpe naturalmente, come dicono le fonti romane. Malgrado la diversità fra i due delitti, malgrado la relatività del delitto politico, non si può negare che questo è un'azione contraria alla legge ed alla costituzione dello Stato, che rappresenta il diritto di tutti. Anche lo Stato in quanto assume una particolare forma ha diritto di conservarsi e di mantenere la sua autorità, e non può non reprimere con sanzioni penali tutte le azioni che ne scuotino le basi e ne turbino le funzioni. La qual cosa è di diritto naturale, come dicevasi una volta dalla scuola, quantunque la forma speciale di reggimento scelta dal popolo appartenga al diritto civile e positivo. La relatività del delitto politico non dev'essere intesa come evanescenza di reato, come sinonimo d'impunità convenuta, se alla legge non si vuol togliere il suo necessario prestigio, e se lo Stato ha cara la vita. Ora l'esperienza ci apprende che i giurati inclinano costantemente ad assolvere gl'imputati dei reati politici e di stampa, i quali sono lieti di comparire innanzi ai giudici popolari, sicuri dell'impunità, anche per fare in giudizio la propaganda della loro fede. Può darsi che alcuni giurati abbiano la stessa fede degl'imputati; ma supposto che ciò non sia, ed il fatto si provi luminosamente, il verdetto sarà sempre negativo, trattandosi di reati la cui relatività si è molto esagerata, e che sono oggetto pure di apoteosi nella stampa del partito.

Se il giurì non funziona per simile specie di delitti, o poco funziona, i magistrati permanenti, in quanto dipendono dal governo, possono cadere in un eccesso contrario, calpestando

anche le ragioni della giustizia. Vi è il pericolo di troppe sentenze affermative e pene rigorose. Conviene dunque risolvere il problema, evitando i due eccessi, l'abolizione di fatto dei reati politici e di stampa e la severa loro persecuzione e repressione, e trovando un modo per cui la giustizia si rechi in atto e lo Stato sia incolume. La soluzione vi è, e consiste nel rendere la magistratura veramente indipendente dalle possibili pressioni dell'alto e del basso. Si ordini l'ammissione agli uffici di giudici mercè esami seri di concorso e con buoni tirocini, in guisa che i migliori giovani, attratti da una carriera circondata di prestigio e ben retribuita, vi entrino e possano, se danno prova di singolare merito, ascendere presto a gradi superiori. Si stabiliscano per legge quei savi temperamenti, che armonizzano l'inamovibilità dell'ufficio con le esigenze del servizio, circondando i provvedimenti di traslocazione delle garentie necessarie, per indurre nella pubblica coscienza la persuasione della loro convenienza. A tale scopo potrebbero servire corpi non consultivi, ma deliberanti ed indipendenti dal Ministro, formati nel seno stesso della magistratura. La legge prescriva che le promozioni debbano essere proposte da speciali consigli dello stesso ordine in base a meriti dimostrati con evidenza; e che nulla i magistrati possano ottenere per illegittime intromissioni e per arbitri, le onorificenze comprese. Estenda, se occorre, le incompatibilità del magistrato, il quale come sacerdote della giustizia dovrebbe essere considerato quale ministro del culto con cura di anime. Riservi la censura sulla sua condotta ai consigli dell'ordine, ed organizzi l'istituto del pubblico ministero, in guisa da non essere nè parere una minaccia contro la magistratura giudicante. Con questi ed altri mezzi concreti i giudici possono conseguire l'ago-

gnata indipendenza dal governo, ed offrire sufficiente garentia in tutti i giudizi.

Il giurì è entrato ora in un' altra fase nella sfera della legislazione e della scienza. Da un lato si vede ogni giorno ampliarsi la competenza dei tribunali non solo per effetto di leggi speciali, ma anche per opera della legislazione comune; il giurì perde così molto terreno, che guadagna il magistrato. Singolare davvero è il fatto che simile mutamento legislativo non ha generato ripugnanza; che anzi si è riguardato come un' utile riforma. Nè è da trascurarsi un altro fatto, notabile di più in alcuni paesi, cioè la poca o nessuna voglia che hanno i cittadini a fare da giurati, studiosi solo dei mezzi adatti a conseguire lo scopo di non essere compresi nelle liste, o di poter essere ricusati. L' ufficio dà un sentimento di peso, ed a questo peso i migliori giurati trovano modo di sottrarsi giorno per giorno. Dall' altro lato appariscono proposte, che muovono da un senso di sfiducia nella istituzione, la quale non ha potuto liberarsi dal dubbio.

Non mostra grande fiducia nella giustizia popolare la proposta di Hilgard di chiamare i giurati ed i giudici contemporaneamente e separatamente a pronunciarsi sul delitto, preferendo in caso di discordia di voti il verdetto di assoluzione a quello di condanna, ed in ogni caso sempre il verdetto più mite: poichè essa da una parte lascia il giurì, e dall'altra lo pone di fronte, altare contro altare, al giudice togato investito dell' esame di quistione di fatto. La proposta scioglie l'antico amalgama, e conferisce agli elementi staccati la funzione integrale di giudicare, mettendo ciascuno di essi alla prova. Se concordono, si ha il segno del vero, perchè la società non può convincersi della reità di un suo membro col solo sì dei giurati, ed esige che il giudizio di questi corrisponda a quello

dei giudici. Se non concordono, la necessità richiede che si preferisca il verdetto di assoluzione o il più mite, che può anche essere quello del magistrato. È manifesto che nella discordanza scema l' autorità dei due tribunali, si scuote la fiducia del pubblico nella sentenza, e si è costretti a giovare sempre l' accusato, affievolendo così il sentimento della giustizia. Inoltre i magistrati dovrebbero decidere senza vera motivazione; il che farebbe apparire arbitraria la sentenza.

Nè la proposta di Meyer e di altri di sostituire al giurì lo scabinato muove da un senso di fiducia nella giustizia del popolo. Il Meyer, appunto perchè è convinto, e lo dice espressamente, che gravi sono gli inconvenienti nella proposta delle quistioni ai giurati; che il giudizio sull' imputabilità è anche quistione di diritto; e che la disamina della prova non può farsi con competenza dai giurati, assomigliati agli operai che costruiscono l' edificio senza la direzione dell' ingegnere, vuole un tribunale misto di magistrati e di cittadini i quali giudicano, e con sentenza motivata, del fatto e del diritto. Egli crede che le ragioni della logica e della giustizia sarebbero meglio garentite, se le stesse persone che hanno pronunciato il giudizio di colpabilità si trovino insieme per applicare la pena corrispondente. Ora tale proposta è diametralmente contraria a quella d' Hilgard, perchè non scioglie l' antica unità degli elementi diversi, anzi ne rinsalda l' unione e li fonde. Ma la fusione è fatta in considerazione del concorso efficace, che in realtà diviene decisa prevalenza dell' elemento tecnico nel collegio. Si conferisce ai cittadini non giuristi la facoltà di giudicare perfino in diritto, dopo di avere dichiarato che essi come giurati non sono capaci di ben comprendere nemmeno la quistione di fatto, perchè si è sicuri che come scabini seguiranno d' ordinario i giudici togati. È questa l' obbiezione del Mittermayer contro

lo scabinato, confermata dall' esperienza nostrana dei tribunali di commercio, in cui i giudici commercianti rare volte si allontanavano dal parere del presidente che era un magistrato. Non vale la pena molestare ancora più i cittadini per accrescere in ultimo i poteri dei giudici togati; i quali se sono discordi confonderanno non poco le menti degli scabini.

Il giurì come esiste ora e le due proposte accennate esprimono tutte le possibili forme della giustizia popolare nell' età nostra. Comunque si mostri, questa specie di giustizia non ha innanzi alla scienza quel valore che la politica le conferisce. La scienza non può riconoscere l' istinto e l' opinione comune come criterio di verità nei giudizi circa la colpa o l' innocenza. Essa non può non far suo il principio di Mario Pagano, che le norme della critica sono le norme dei giudizi. Il suo dubbio sulla giurìa non si dilegua nemmeno innanzi al grande principio moderno della partecipazione dei cittadini all' esercizio dei pubblici poteri, per cui essa è divenuta un' istituzione civile universale: perocchè questa partecipazione presuppone la capacità. È vero che la società tende sempre a prendere larga parte nella legislazione e nell' amministrazione; ma non è men vero che questa tendenza trova un limite nella legge della divisione del lavoro o della specificazione crescente delle funzioni e degli organi sociali. Ogni funzione esige un organo adequato in questa continua enucleazione e distinzione di poteri o di attributi, che dicesi evoluzione sociale. L'adequatezza insieme alla divisione o specificazione contiene in sè l' elemento della capacità, su cui si fonda in ultimo il diritto, non potendo aver diritto chi non ha capacità.

Ora il concetto dell' autogoverno non esclude quello della capacità; che anzi i due concetti logicamente armonizzano. L' elemento tecnico o scientifico non si sopprime in questa spe-

cie di governo: esso rappresenta una necessità in materie che richiedono funzioni mentali eccedenti la coscienza comune, e cerca di farsi strada e di guadagnare sempre più terreno. In tempi di maturità e di vero progresso la scienza e la giustizia hanno più larga parte nei governi popolari, e ne assicurano la durata ed il prestigio. Non vi è offesa alla libertà, se la scienza è chiamata a giudicare di argomenti lontani dalla immediata percezione, e che rientrano nel suo dominio. Nè si può negare che vi è sempre un privilegio là dove si riscontra un potere non derivante dalla capacità.

## TORNATA DEL 28 MAGGIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Arabia, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si stabilisce che le sedute accademiche del prossimo mese di Giugno si terranno nei giorni 11, 18 e 25.

Il socio Persico legge una sua nota « sulla giurìa ».

Il socio Gianturco rileva la connessione tra l'argomento che si discute e quello relativo all'indipendenza della magistratura: connessione avvertita anche da altri soci. Crede che il secondo argomento possa essere studiato come un utile complemento dell'attuale discussione.

Il socio Pessina osserva intorno alla lettura del socio Persico; che se in Inghilterra la magistratura è veramente indipendente, come si spiega che il popolo inglese conserva viva la fede nella giurìa ? Nell'Italia meridionale non si ama il giurì, perchè lo si guarda come un peso; ma non è così nel resto d'Italia. In Francia il giurì funziona, e non si può dire che la fede in esso sia veramente scossa, sebbene siansi verificati verdetti scandalosi. Si citano i casi negativi della giurìa, ma non i buoni verdetti.

Il socio Persico nota che in Inghilterra non v'è quella distinzione tra le funzioni della sovranità e tra gli organi dello Stato che vi è fra noi. La funzione giudiziaria non è colà nettamente staccata dalla funzione amministrativa, e gli organi sono talvolta identici. Vi è tutto un processo speciale di funzioni e di organi,

proprio di quella nazione. Nel continente in fatto di distinzione di tali cose si è più avanti.

Il socio Masci domanda, se la discnssione sulla giurìa debba essere rinviata dopo quella sull' indipendenza della magistratura.

Il socio Gianturco chiarisce il suo pensiero: egli ha parlato di connessione, e non di dipendenza di un argomento dall'altro. Ma è sempre utile trattare la quistione dell'indipendenza della magistratura in rapporto al tema in discussione, ed anche per sè. La quistione può essere oggetto degli studi dell' Accademia, dopo la presente discussione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

# IL GIURÌ INGLESE

## NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

**FEDERICO PERSICO**

Io non intendo di fare un discorso formale sulla convenienza di conservare o abolire l'istituto del giurì, o sui modi di riformarlo, dopo che con la sua competenza ne ha parlato il socio on. Pessina; tantoppiù che a lui stesso non è parso di dover prendere una risoluzione. Voglio piuttosto all'illustre amico muovere alcune domande e dare occasione a schiarimenti; ma soprattutto trasportare il problema, così variamente disputato, in un campo alquanto diverso da quello in cui si è aggirato nella presente discussione. E, in verità, non mi pare al tutto adatto ad un'Accademia come la nostra il ragionare sulle statistiche di decisioni emesse da giudici permanenti o popolari, o il fare inchieste speciali sui reati che più o meno vanno assoluti da questi, o il riformare i procedimenti e la lista dei giurati. Siffatte indagini e i miglioramenti possibili dell'istituto si devono piuttosto, io penso, rimettere al Governo e al Parlamento; e mancheremmo perfino degli aiuti necessarii per discuterli e proporli noi.

Il socio Pessina ha detto che il problema storico precede gli altri in questo esame. Io vorrei aggiungere che il problema

potrà avviarsi a una soluzione se lo studio sarà, non solo storico, ma comparato.

Che il giurì, quale è oggi, sia di origine moderna e siasi dall' Inghilterra trapiantato negli altri paesi di Europa, allorchè le politiche libertà vi s' introdussero, non è da porre in dubbio.

Ora, anche i governi liberi moderni, e in ispecie il sistema parlamentare, sono stati presi in prestito dall' inglese. E poichè in Inghilterra il giurì è un antico, accreditato, popolare istituto, di cui nessun inglese si duole, del quale ogni scrittore inglese altamente si loda, fu naturale che si pensasse di adottarlo, appena negli Stati del continente il regime rappresentativo si diffuse; parendo che mancasse agli ordini nuovi quello che nell' amministrazione della giustizia si stimava il presidio della libertà cittadina, di essere cioè giudicati da pari, anzi che da magistrati scelti e stipendiati dal Governo.

Or io mi domando come avvenne che dopo alcuni anni, tra noi e altrove, codesto istituto divenne obbietto di diffidenze e censure non poche, la sua abolizione è stata desiderata e proposta fin nei discorsi di alcuni procuratori generali, e si sono tentate e si studiano riforme diverse ad evitare i gravi sconci anzi le scandalose ingiustizie di verdetti, che l'ignoranza spesso, e non di rado la paura o la corruzione dettarono?

Il quesito non è, io credo, dissimile da quest' altro: perchè il sistema parlamentare inglese, trasportato nel continente, e segnatamente nella Francia e in Italia, è fatto segno di doglianze e accuse più o meno fondate, e tanti valentuomini cercano variamente i modi di correggerne i più gravi difetti ed abusi, fino a mutarne le basi; quando in Inghilterra, con tutte le sue graduali e invocate riforme, nessuno pensa, ch' io sappia, a screditarlo o sopprimerlo? Ma poichè qui, a trovare una

risposta, il discorso si allargherebbe non poco, permettete che io ritorni all' istituto in esame.

Il giurì in Inghilterra è un elemento essenziale nell' amministrazione della giustizia. Vi ha un giurì civile e criminale, un giurì che accusa e un giurì che giudica. Anche il *Coroner*, una specie d' istruttore che fa inchieste in caso di morte violenta o di cui si sospetti la causa, si circonda di un giurì di dodici o più giurati.

A chi è affidata l' amministrazione della giustizia civile e penale? Senza entrare in particolari minuti, possiam dire che la magistratura inglese del diritto comune (a non contare la Camera dei Lords, ch' è anch' essa una corte giudicante in ultima istanza) si compone, dopo la riforma del 1875, de' 29 membri della Suprema Corte di Giudicatura, divisa in Alta Corte e Corte di Appello, e dei numerosi giudici di pace, che formano le magistrature delle contee e dei borghi.

I giudici dell'Alta Corte e della Corte di Appello son nominati dalla Regina tra i più illustri avvocati, che abbiano dieci o quindici anni di esercizio. Godono di stipendii altissimi, pagati sul consolidato inglese. Non possono far parte della Camera dei Comuni, ma qualcheduno siede e vota nella Camera dei Lords. Sono vietate ad essi le onorificenze cavalleresche, ma il loro potere è grandissimo. Non solo hanno competenza in tutti i giudizi civili e criminali, e una suprema direzione e vigilanza su tutte le corti e magistrature inferiori, ma hanno il potere di astringere all' adempimento dei loro doveri e punire i pubblici ufficiali di ogni sorta e le corporazioni di ogni natura. L' amministrazione, così, mentre è separata dalla giustizia, è sottoposta a questa, e i conflitti di attribuzione sono ignoti. Manca, come si sa, in Inghilterra un ministro di giustizia.

Il Lord *Chief Justice,* o presidente, ha sugli altri giudici una preminenza di onore e alcuni carichi speciali, ma in genere tutti i giudici sono eguali. La loro indipendenza è pienissima. La Regina, che li nomina, non può rimuoverli se non su richiesta delle due Camere.

I giudici di pace, stabiliti da oltre cinque secoli, sparsi per tutto il territorio, in generale hanno un ufficio gratuito. È un onore ambito dai più notevoli cittadini, ma un onore che ha doveri moltiplici. Nominati anch'essi dalla Regina, sulla raccomandazione del Lord Lieutenant, tra i possidenti nella contea di un fondo del valore almeno di 100 sterline e tra altre persone ragguardevoli, come, per esempio, i primogeniti dei Pari, possono esser rimossi anche senza motivi; ma nel fatto la rimozione di un giudice è un caso raro e non senza gravi cause. Possono sedere nei due rami del Parlamento. Ogni contea, che prima ne conteneva da sei a otto, ne ha ora un molto maggior numero, che insieme giunge a più di 1800. I legisti inglesi han rinunziato a ordinare metodicamente le funzioni dei giudici di pace, tanto sono svariate e numerose. I loro doveri si estendono alle strade ferrate, alle tasse, alle ricognizioni di debiti, agli archivii, ai luoghi di spettacoli e passatempi, ai ratti, agli spergiuri, alle contraffazioni, ai dissidenti religiosi, ai cani, al petrolio, al drenaggio, all'arrolamento di soldati, alla custodia dei matti, alle case di mal costume, a quelle di giuoco, e a molte altre materie, direi, amministrative o di polizia.

Quattro volte nell'anno tengono le loro sessioni (*quarter sessions*), e a dati intervalli delle sessioni speciali (*petty sessions*). La loro giurisdizione sulle cause criminali si estende a molti reati, salvo i capitali o quelli che menano a una pena a vita, e salvo le cause di falsità, di corruzione, di diffama-

zione e simili, riservate all' Alta Corte o alle assise. Funzionano nelle sessioni trimestrali anche da corti di appello verso altre corti inferiori, dette di sommaria giurisdizione. I constabili sono sotto i loro ordini; e poichè la conservazione della pace è il loro antico dovere, quando essa sia turbata, han diritto d' invocare la forza militare.

Il principio della mutua garanzia della pace, *pax domini Regis*, come si usò chiamarla, è antico in Inghilterra. Ogni comune aveva l' obbligo di perseguitare chiunque la turbasse. E ad un comitato del comune incombeva il dovere di condannare o assolvere il reo. Ogni cittadino quindi che avesse notizia d' un reato o ne fosse spettatore ebbe facoltà anzi obbligo di accusare e anche arrestare il colpevole. Quest' accusa pubblica in mano ai privati si è conservata come uno dei principii fondamentali della libertà inglese, e ha fatto ostacolo all' introduzione di un ministero pubblico che concentrasse in sè solo l' accusa.

Accanto all'accusa privata, del resto, non manca quella esercitata dai legisti della Regina, l'*Attorney* e il *Solicitor general*.

L' arresto di una persona sospetta di aver commesso un reato, il suo interrogatorio innanzi a un magistrato, il suo imprigionamento o la sottoposizione a cauzione, sono usuali; ma non sono i gradi necessarii di un procedimento penale. Questo s' inizia normalmente con un proprio giudizio di accusa (*indictment*), o in caso di omicidio, con l' inchiesta del *coroner*.

Il gran giurì radunato per l' *indictment* è formato almeno da dodici giurati, i quali devono accordarsi ad affermare o negare l'accusa, scrivendo sul *bill* di accusa: *Vero* o *Non vero*. Nel secondo caso, se l' imputato è in carcere, vien liberato; nel primo caso, è dichiarato in istato di accusa. Dopo l' *indictment* si apre il giudizio per la condanna o assoluzione

dell'accusato. Il dibattimento è solo orale. Se l' imputato si dichiara reo (*guilty*),si procede alla condanna; se no (*not guilty*), si passa al dibattimento della causa. L'accusato può produrre testimoni, come li può produrre il consiglio legale della Corona. Il giudice riepiloga le testimonianze e i giurati vengono al verdetto. Se assolvono, l' accusato è messo in libertà; se si convincono, segue la sentenza di condanna. Nelle cause criminali non si dà luogo ad appello. Ma se il delitto è capitale e l' imputato reelama contro il verdetto, la condanna è sospesa. L' Alta Corte può concedere un nuovo dibattimento. Lo stesso presidente, se il verdetto non assolve, può riservare la questione di dritto a una Corte della Corona. La Regina, in fine, può far grazia, se il verdetto non è sodisfacente. Notisi però che nelle cause criminali i dodici giurati devono tutti consentire nel verdetto: solo nelle civili le parti possono convenire di stare alla decisione della maggioranza. E se l'accordo tra i giurati non riesce, il giudice li rimanda e il giudizio si rifà.

Quali leggi imperano su magistrati e giurati? In Inghilterra non ci son codici speciali, come generalmente altrove. Il diritto pubblico non si distingue dal privato, o il commerciale dal civile o dall' amministrativo. I giudizi son chiamati di *common law*, perchè codesta legge comune, antica e consuetudinaria, alla quale si disse che il Re, al di sotto di nessun altro uomo, è sottoposto, modificata, esplicata, estesa dagli Statuti, interpretata e confermata dai *precedenti*, cioè dai casi simili giudicati, costituisce il diritto, cui devono attingere e sottostare cittadini, legisti, giudici o giurati che siano. I giureconsulti inglesi hanno una certa diffidenza verso il Diritto Romano, che chiamano imperiale e dispotico.

Io ho creduto di dover premettere queste notizie, pur troppo

sommarie, per chiarire all' Accademia il mio pensiero sulla questione che si discute.

Ma anche dai pochi tratti accennati sull'ordinamento, in verità assai intricato, della giustizia in Inghilterra, voi potrete, chiarissimi Colleghi, vedere quante e quali siano le differenze tra quel paese e il nostro, per non dire di altri del continente che più o meno in ciò all' Italia si somigliano. Quel *self-government*, che colà è nativo ed antico nelle contee, nei borghi, nelle associazioni e istituzioni d' ogni genere; del quale tra noi si parla tanto, si celebrano i vantaggi, ed è così arduo a poter trapiantare; si estende all'ordinamento della giustizia e si rivela nei suoi atti. L'assoluta indipendenza dei maggiori giudici e la gratuità dell' ufficio in tanti altri, la libertà dell'accusa e l' intervento dei cittadini nei giudizii, ne sono una prova. La mancanza di un membro del Governo che presieda alla giustizia, il quale possa favorire o danneggiare i giudicanti con promozioni e onorificenze o traslocamenti; la facoltà nei magistrati di colpire coi loro ordini e con le penalità gli agenti del potere esecutivo che trasgrediscano gli obblighi loro; sono istituti non tanto opposti ai nostri quanto inimitabili e, se volete, invidiabili. Per noi che abbiamo magistrature tutte stipendiate, con giurisdizioni gradualmente definite, con a capo un ministro di giustizia; che abbiamo dei codici formati e chiusi, diciam così, alla interpretazione dei giudici, le cui sentenze devono esser ragionate a pena di nullità; un procedimento penale in cui sono minutamente prescritti i doveri dei varii ufficiali e magistrati che istruiscono o che devono giudicare; e un codice penale che tassativamente enumera i casi in cui una persona si rende colpevole e incorre in una data pena; nel quale i giuristi trovano tanta materia a discutere sul tentativo, sulla complicità, sullo stato di mente e simili argomenti;

non vi pare uno strano innesto nell'organismo della nostra giustizia codesto istituto venuto d'Inghilterra, quasi ramo solitario divelto dal proprio tronco, che contradice all'obbligatoria motivazione delle sentenze, poichè procede per affermazioni e negazioni nelle cause più gravi, che può non curarsi del codice penale e della dottrina sul valore delle prove, sulla confessione del reo, sulla legittima difesa, sull' eccesso di questa, e altre questioni dibattute dalla scienza ?

È un bel frutto della libertà il giurì, si dice, ma sa esso allignare sulla pianta nostrale della giustizia ? Trova esso il terreno adatto nell'organismo dello Stato, l'ambiente favorevole negli usi e nel sentimento pubblico, ha potuto metter salde radici e venire a maturità, come nel paese in cui nacque ? Quando i nostri magistrati potessero davvero dirsi indipendenti, fossero circondati dalla confidenza e stima dovuta al salutare e nobile ufficio, rimunerati largamente delle gelose e penose loro fatiche, sottratti ad ogni influenza perturbatrice, garantiti in fine, essi i primi, da ingiustizie nella loro carriera ; chi vorrebbe sostenere che la vita, l'onore e le sostanze dei cittadini sarebbero meglio assicurati dall' intrusione di pochi estranei più o meno ignari, da un' affermazione più o meno inconscia di un giurì improvvisato ?

Nel discutere la questione, non nuova di certo, ho sentito contrapporre a taluni verdetti strani o ridevoli non meno strane e inconsulte sentenze di giudici togati. Si è notata in certi reati un'indulgenza soverchia dei giurati rispetto ai magistrati, e per contrario una severità maggiore nei primi in altri casi. E se n' è cavata la conseguenza che suppergiù si equivalgono, e non si guadagna nulla ad abolire l'istituto, ora soprattutto che si è più ristretto il numero delle cause sottoposte al giurì. Si è anche osservato che in alcuni casi il giu-

dice dovrebbe condannare e punire, perchè la legge chiaramente glielo impone e il reato non ammette dubbio; ma che pure in certi reati commessi per l'onore oltraggiato e simili, dove il sentimento morale può essere in contrasto col precetto leg. 'e, l'assoluzione data dal giurì risponde meglio alla coscienza pubblica e all'equità.

Lasciando stare che in questi casi speciali, se il reato è certo e la legge precisa, il verdetto negativo d'un giurì è nè più nè meno che l' usurpazione del dritto di grazia spettante al solo Sovrano; è poi vero che i giudici ordinarii generalmente nelle loro sentenze non farebbero migliore giustizia dei giurati? Io non credo che nei delitti comuni, quali l'omicidio, il furto qualificato, la falsità e simili, un innocente potrebbe facilmente esser condannato, o un reo sottrarsi facilmente alla pena, come non di rado può accadere coi giurati. E se la giustizia è in fondo quello cui dee mirare un giudizio, la giustizia è meno esposta, mi pare, a violazioni coi primi che coi secondi.

Sennonchè, giova ripeterlo, io non voglio risolutamente affermare nulla sul proposito. Ho espresso i miei dubbi, e ho indicato le ragioni che mi fan riputare l' istituto qualcosa di esotico, che non si è potuto, nè si poteva acclimatare tra noi.

Tuttavia non so dissimularmi che il giurì, con tutti i suoi difetti, ora come ora, può servire in certi casi di rimedio alle possibili debolezze e condiscendenze o a certe abitudini dei giudici togati. Finchè una vera indipendenza del magistrato non sia costituita, è a temersi che le sentenze di giudici lasciati a sè soli, e non immuni da pressioni superiori o da politiche ingerenze, mal rispondano all'aspettazione dei cittadini in certi casi, e soprattutto all' esigenze della giustizia. È anche da riconoscere che dei giudici di professione usano recare nell'esercizio continuo dell'ufficio abiti mentali e preconcetti, che nel-

l' applicazione ai varii casi possono contrastare al retto e genuino criterio di altri, esenti dai difetti inerenti ad una pratica quotidiana.

Il che ha fatto pensare a scabini, o meglio ad assessori, che sostituiti ai giurati concorressero coi giudici nelle sentenze. È stato su ciò osservato dal socio Miraglia che una tale proposta già contiene una profonda trasformazione del giurì come tale. A ogni modo, se codesti assessori si scegliessero tra i più reputati cittadini, come del resto in Inghilterra si fa pei giurati, che devon essere, dicono gl'inglesi, persone della migliore apparenza, *men of the best figure;* se il loro numero fosse pari a quello dei giudici; può presumersi che lo studio fatto in comune dei casi da decidere metterebbe a contatto la dottrina e l' esperienza degli uni con la freschezza d' impressione e il buon senso degli altri, e la sentenza, che sempre dovrebb' essere motivata, riuscirebbe certo meno imperfetta di quella che un verdetto suol partorire, e forse più ponderata ed equanime di altre emesse dai giudici. Ma anche su ciò lascio che i più competenti di me in questa speciale materia diano un autorevole avviso.

---

## TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Arabia, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mariano, Mirabelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del Ministero di Grazia e Giustizia, che accompagna la spedizione del volume VIII dei « Lavori preparatorii del Codice Civile del Regno d'Italia ».

L' Accademia delibera di ringraziare il Ministero di Grazia e Giustizia per il dono inviatole.

Si delibera di partecipare all'Accademia delle Scienze di Torino le condoglianze per la morte del prof. Cesare Nani, Segretario della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Si stabilisce che nella prossima tornata il socio Pepere leggerà una sua nota « Sul processo storico della giurìa ».

Nella stessa tornata il socio d'Ovidio leggerà un'altra nota « Sul nuovo regolamento del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ».

Il socio Mariano legge la sua memoria dal titolo « La conversione del mondo pagano al Cristianesimo — Parte seconda — La lotta esterna e reale ».

Alle ore 12 e mezzo il Presidente scioglie l'adunanza.

*Sunto della 2ª parte della Memoria del socio* MARIANO.

Il processo della conversione del paganesimo al Cristianesimo fa luogo ad una duplice lotta tra il mondo greco-romano e la Chiesa cristiana: l' una interna e ideale; l' altra esterna e reale. Quella si esplica nell' ordine delle idee, in conseguenza del contrasto dei concetti, dei sentimenti e convincimenti; questa, in vece, nell' ordine dei fatti e dell' azione, mercè le persecuzioni e i martirii. Esaurita in una precedente Memoria la ricerca sull' aspetto interiore della lotta, l'Autore rivolge ora, con la Memoria presente, i suoi studii all' aspetto esteriore della lotta. E si apre la via dibattendo, in prima, alcune questioni preliminari: se persecuzioni e martirii vi siano in effetto stati; e quante siano state le persecuzioni; e quale il numero delle vittime. Pigliando poscia le mosse dalla determinazione della originaria condizione giuridica dei cristiani al sorgere del Cristianesimo, e mostrando come il Cristianesimo cominciasse con l' essere scambiato e identificato col Giudaismo, espone, nelle sue fasi più salienti e nei suoi dati culminanti meglio accertati, la materia delle persecuzioni nel I, nel II e nel III secolo dell' Impero Romano, a partire dalla prima, quella di Nerone, a venire giù giù sino all' ultima, quella di Diocleziano e Galerio. Dalla materia dei fatti si leva, da ultimo, a indagarne lo spirito. E, fra mezzo ai non pochi dispareri e pregiudizii dominanti in questo campo, da un lato, appura e fissa i motivi onde le persecuzioni tolsero lor radice: motivi ad una volta politico-religiosi e etico-sociali. Dall' altro, descrive gli effetti, che, in relazione col trionfo del Cristianesimo e con la decadenza dell' Impero Romano, derivarono da quelle sulla vita della Chiesa cristiana.

## TORNATA DEL 18 GIUGNO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 e mezzo con l'intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il prof. Emidio Martini invitato dall'Accademia a riferire sullo schedario del defunto socio Bonghi dice: Lo schedario è diviso in due parti: La prima comprende articoli della *Nuova Antologia*, della *Perseveranza*, discorsi politici e qualche altro scritto; la seconda abbraccia tutte le recensioni del Bonghi inserite nella *Cultura*. Questa parte è quasi tre volte più voluminosa della prima, la quale poi è assai lontana dal rappresentare tutta la produzione letteraria del Bonghi. Lo schedario, com'è fatto, non porge un efficace sussidio ed una vera e compiuta bibliografia. Il materiale raccolto è insufficiente per l'estensione, ed assai imperfetto nella forma.

Il socio d'Ovidio riconosce l'esattezza del giudizio del prof. Martini, e dice che lo stesso autore dello schedario nel consegnarlo dichiarava che era incompleto e non fatto con i criteri, che solo le persone competenti possono avere. Lo schedario, secondo il donatore, rappresentava appena una prima traccia, un primo nucleo per la bibliografia bonghiana. Ora pare che esso non possa valere nemmeno come nucleo. Che cosa fare? Si potrebbe stamparlo, distribuirlo ai soci, ai bibliotecari e ad amici per avere aggiunte e correzioni. Occorrebbe anche fare una cerna degli scritti inseriti nella *Cultura* a presciegliere quelli originali ed importanti.

Il prof. Martini aggiunge che bisogna ridurre lo schedario ad unità e ritoccarlo in molte parti. La cosa più pratica è determinare la forma e la misura della bibliografia. Non si può fare, per esempio, una bibliografia, classificando gli scritti per data. Nè è facile farlo per materia, perchè il Bonghi ha scritto su vari argomenti, fra i quali vi sono materie che non si prestano ad una precisa distinzione per categoria. Forse il migliore criterio sarebbe quello della forma, cioè la divisione degli scritti, secondochè sono discorsi politici, articoli importanti, memorie accademiche, opere ecc.

Il socio d'Ovidio è di parere che bisogna trovare una persona che sappia e voglia fare un lavoro simile con gli aiuti di tutti i soci dell'Accademia e di coloro che hanno seguìto la produzione del Bonghi.

Il socio Masci desidera che prima d'invitare questa persona converrebbe mettere insieme tutte quelle notizie che l'Accademia può fornire.

Dopo breve discussione, a cui prendono parte il Presidente, il socio Persico ed il Segretario, si risolve di dare incarico al socio d'Ovidio di trattare col conte Ugo Balzani, membro dell'Accademia dei Lincei, esperto nella bibliografia bonghiana, perchè voglia assumere il lavoro con l'aiuto dei soci dell'Accademia.

Il socio d'Ovidio legge una sua nota « Sul nuovo regolamento del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ».

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# IL NUOVO REGOLAMENTO

# DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## NOTA

LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

FRANCESCO D'OVIDIO

Nel Bullettino del 20-27 aprile è comparso un Decreto di modificazioni e aggiunte al vecchio Regolamento del Consiglio Superiore. A leggerlo non sai se rimaner più stupefatto del Ministero che l' ha emanato, o della Corte dei Conti che dopo averlo più volte respinto ha pur finito col registrarlo, o del Consiglio stesso che se l' è lasciato imporre senza far alcuna rimostranza. Nella sessione or ora terminata il Regolamento è giunto troppo tardi per essere osservato: lo metterà alla prova, se un buon vento nel frattempo non lo porti via, il Consiglio dell' ottobre. E sarà una dura prova, poichè certe cose son più facili a escogitare che ad eseguire.

Il parto, nato in primavera, fu concepito in autunno; e giova ricordare il come. Il Consiglio aveva proposto l' annullamento di un concorso per una cattedra di medicina a Napoli. La procedura materiale del concorso non sembra fosse viziosa, ma un gran numero di concorrenti era stato giudicato in pochi giorni; e così sommariamente che ben dodici di loro erano stati collocati in terzo posto alla pari: non classificati insomma, ammucchiati. Che discorsi si tenessero e che giudizii si

facessero in Consiglio su tutte le particolarità del concorso, noi non sappiamo o non vogliamo sapere. Per poterne ragionare a puntino bisognerebbe appartenere al Consiglio, di cui le discussioni non sono pubbliche, ed insieme non appartenervi, per non aver taccia d'indiscreto. Or codesto essere *e* non essere sarebbe un problema più spinoso di quello d'Amleto. Ma da tutto ciò che venne detto in Senato risulta chiaro che la sezione medica del Consiglio fu unanime nel proporre a questo l'annullamento, e che il Consiglio ne restò così pienamente persuaso da votare esso pure unanime la proposta, mentre tutti sanno che cose di tanta gravità in quel consesso non passano senza lungo dibattito e senza qualche screzio nella votazione.

Questa piena concordia avrebbe dovuto dar da pensare; e ne diè infatti, ma in un senso diverso da quel che era desiderabile. Non solo il Ministro menò buono il concorso, come se il voto del Consiglio non gli avesse tolto credito, e procedè alla nomina nientemeno che di due professori ordinarii, ma venne ad affermazioni ardite circa lo spirito della Legge che regola il Consiglio, e a propositi fieri per l'avvenire. Il Consiglio, suppergiù egli disse, è stato unanime e pronto a pronunziare la condanna del concorso perchè ha avuto fede nella sezione medica, e questa s'è lasciata subito persuadere dal relatore perchè è persona competente; bisogna dunque levar di mezzo la divisione del Consiglio in sezioni competenti e l'autorità dei relatori competenti. Soltanto così il Consiglio si ridurrà a guardare alle mere formalità dei concorsi.

Una breve parentesi. Di quel concorso onde si trattò a noi non importa nulla, e ammettiamo come un'ipotesi che nella sostanza esso abbia dato buoni frutti e che il Ministro facesse bene a sorvolare sugli scrupoli del Consiglio. Tanto più siam disposti a concederlo in astratto, in quanto che co-

nosciamo in concreto alcuni degli esaminatori, la cui dottrina e bontà non è una ipotesi. La questione non è lì, ma in quest'altro: per un caso singolo doveva il Ministro ideare un nuovo organamento del Consiglio? A questo mondo ogni cosa ha i suoi inconvenienti, anche l' autorità delle persone o delle sezioni o dei Corpi competenti; ma non è bello il risolversi perciò a mettere in trono l' incompetenza, sia pure in senso relativo. Meglio sarebbe stato considerare se non abbia largamente contribuito a render i concorsi passionati e frettolosi in effetto, o talora almeno in apparenza, la consuetudine da più anni invalsa di trasandare l'articolo 105 del Regolamento universisario, il quale nel secondo capoverso dice: « Sarà cura del Ministero d'inviare a ciascun commissario i titoli dei concorrenti, e la commissione sarà convocata quando ciascun commissario avrà notificato al Ministero di averne presa sufficiente notizia... » Allorchè ciò si praticava, i concorsi andavano talvolta per le lunghe, ma i giudizii erano o potevan essere più maturi. Adesso i commissarii, chiamati lì per lì a Roma, si trovano avanti a delle cataste di libri ed opuscoli che devono giudicare e comparare frettolosamente. Lontani dal proprio gabinetto di lavoro e senza la comodità di consultare altri libri, ridotti a leggicchiare in una stanzetta del Ministero coi colleghi o in una cameretta d' albergo, a inframmezzare l' affannosa lettura con anticipate dispute sulle conclusioni a cui si potrà venire, sentono essi medesimi che quello non è un modo serio di leggere e di sentenziare. Non si dica che, come specialisti della materia, molti di quegli scritti devono già conoscerli: con la fecondità odierna, coi molti parti prematuri che il concorso stesso suscita, non v'è specialista che possa presumere d'aver anticipata conoscenza di tutta quella farragine di titoli. E in ogni caso, altro è aver letto per propria istruzione o diletto o

per compiacenza, altro è leggere o rileggere per determinare il valore preciso degli autori e istituire un minuto confronto che metta capo a una coscienziosa graduatoria. In tale frangente si capisce che il porre dodici candidati alla pari, se da un lato può sembrar una curiosa grossolanità e un malizioso scherzo di cattivo genere, può dall' altro parere ed essere il disperato rifugio d' una coscienza scrupolosa che dica : meglio non classificare e venir meno a un assunto del concorso, che compiere un così delicato ufficio a tamburo battente e necessariamente a casaccio !

Chiudiamo la parentesi e torniamo alla questione principale. Il Consiglio può talvolta errare, ma è molto facile credere che abbia errato anche quando ha avuto piena ragione. Esso è la suocera dei ministri, presa facilmente in uggia se i suoi pareri non sono quelli desiderati. Salvochè in certi casi determinati dalla legge, i pareri del Consiglio non son che pareri, ma infastidiscono lo stesso. Se il ministro è infastidito trova mille altri pronti a dargli ragione o a comportarsi come se gliela dessero. Nè il Consiglio ha molti modi di difendersi ; anzi rinunzia facilmente, troppo facilmente forse, pure a quei pochi che avrebbe, sia come collegio, sia in quanto alcuni suoi membri seggono in altre assemblee ove potrebbero scagionare il collegio da accuse immeritate.

Fin dove in materia di concorsi arrivi la competenza del Consiglio è cosa alquanto disputata, e l' opinione che esso non debba punto *giudicare in merito* ha caldi fautori nel Consiglio stesso. Ma naturalmente tra coloro che ne son fuori sorge più facile il sospetto che, se il Consiglio non vuol troppo

ristretta la competenza sua, intenda con ciò di addirittura sostituirsi, ove gli piaccia, alla commissione giudicatrice, e dire: questo libro che la commissione proclama buono io lo giudico cattivo o viceversa, e questo candidato che la commissione mette in terzo luogo, io di mio capo lo metto in secondo o in primo, e così via. Or questo non è. Se la commissione ha rispettato tutte le forme e se il suo giudizio, ancorchè fosse erroneo, è coerente, il Consiglio lo ingoia, pure affliggendosi talvolta di non poter arrestare una proposta erronea o pericolosa. Quando invece nel giudizio manca o scarseggia la coerenza, il che non è difficile che avvenga, soprattutto dove i commissarii siano stati discordi e quindi la relazione serbi le tracce d'un dissidio insanabile, il Consiglio propone l'annullamento totale o parziale, ancorchè le formalità sieno state osservate.

Qui si manifestano le inclinazioni diverse. Le incoerenze in un giudizio scientifico sono spesso cosa assai delicata. Chi s'intende della materia può sdrucciolare nella quistion di merito senza accorgersene, e a chi non se ne intende può parere un entrare nel merito il semplice valutare con un po' di finezza le incoerenze non grossolane dei giudici. Così pure, chi si preoccupa vivamente che il Consiglio non paia invadere le attribuzioni altrui, inclina a volere incoerenze un po' grosse prima di pronunziare l'annullamento, mentre chi è più preoccupato della bontà intrinseca dell'opera delle commissioni e del Consiglio, propende a scovare le incoerenze meno palpabili. Ma sempre di questo si tratta, sempre gli atti del concorso sono il testo d'ogni discussione: nessuno si sogna di voler propriamente rifare il giudizio delle commissioni. L'annullamento è un atto uggioso, ma in fondo non compromette nulla; chè nulla vieta che si bandisca un nuovo concorso, che gli stessi candidati vi si presentino, che ne giudichino magari gli stessi

giudici, che gli stessi vincitori tornino a vincere. Nel confronto che si fa tra il Consiglio e la Cassazione, si dimentica sempre che nel caso del Consiglio non c' è un vero giudizio; sì perchè quello del Consiglio non è che un parere, e sì perchè non importerebbe mai una condanna fatale. Vuol dire solo: per questa volta il procedimento della commissione non è stato felice; non ci par giusto, nè utile alla coltura, che il Ministro ne prenda norma nelle sue nomine; badi bene a quel che fa, ritorni daccapo! Ci si obietterà che in pratica, annullato che sia un concorso, non se ne fa un altro. Ebbene, si muti la pratica; la quale ad ogni modo non è un' obiezione appropriata per limitare l' azione legale del Consiglio. Questo è un consesso di dotti che sorveglia gl' interessi della coltura, e conforta il ministro a prender buoni provvedimenti o a non prenderne dei cattivi. Ed a tale funzione non si devono porre limiti immaginarii, ricavati da equazioni che non son che paragoni; chè un semplice paragone all' ingrosso, lo ripetiamo, è quello che si suol fare tra il Consiglio e la Cassazione.

*
* *

La Legge che riformò il Consiglio tolse ai membri di questo la presidenza delle commissioni (art. 8), come il Regolamento universitario (art. 106) tolse loro giustamente anche la possibilità d'esser semplici commissarii. Fu quello un bene? fu un male? È difficile dare una risposta recisa. In mano al vecchio Consiglio i concorsi talora tiravano troppo in lungo e non sempre erano scevri di prepotenza, ma in complesso tenevano più alta la mira. Comunque, non sarebbe facile tornare indietro, e, coi tanti concorsi che il cresciuto numero delle cattedre e degli aspiranti ha resi necessarii, non sarebbe forse possibile. Stiamo

però alla Legge vigente che dice: « La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio Superiore, che li rassegna al ministero *colle proprie osservazioni*, ove occorrano ». Il Regolamento rispettivo (art. 7) spiegava più largamente così: « Nel caso speciale di un concorso esso dovrà esaminare in primo luogo se tutte le norme prescritte dai regolamenti sono state osservate; se i titoli valutati dalle Commissioni esaminatrici siano esclusivamente quelli trasmessi dall' aspirante colla propria domanda; se le Commissioni abbiano categoricamente espresso il giudizio richiesto, *e questo corrisponda ai criterii adottati*; e rassegnerà la relazione e i verbali al ministro, *colle osservazioni che crederà opportune* ». La giusta elasticità di codeste parole, la cui portata è pure schiarita dalla memorabile discussione del Senato, alla quale presero parte l'Amari e il Cannizzaro, e dalle dichiarazioni del ministro che ne seguirono, fu malamente dimenticata in Consiglio e fuori da quanti pretesero che la funzione del Consiglio abbia a restringersi a verificare se la commissione abbia osservato la procedura e mantenuto all' ingrosso la coerenza.

Intanto il Ministro, nel rispondere il 24 novembre '98 alla bella interpellanza del senatore Cardarelli, non si peritò di affermare che le *proprie osservazioni* del Consiglio si debbono intendere come *semplici annotazioni* che i *singoli membri* del Consiglio possono rassegnare al Ministro; e nell' ultimo alinea dell' art. 7 del nuovo Decreto prescrive che « intorno ai criterî tecnici, relativi a concorsi universitarî, ciascuno dei consiglieri può esprimere per iscritto il suo parere, firmandolo; ma per nessuna ragione questo parere dovrà darsi collettivamente o sotto forma di ordine del giorno, di giudizio o di proposta collettiva ». Con questa disposizione regolamentare il Mi-

nistro limita arbitrariamente la parola generica della Legge, ed è nuova invenzione questa di un parere affatto individuale che un membro d'un collegio possa dare senza che gli altri vi possano aderire, come se ciò fosse un caso d'ammutinamento. Di un tal parere poi nemmen si vede che uso possa mai farne il Ministro. Nè si capisce come in Senato, dove sono tanti uomini esperti di legislazione scolastica e tanti giuristi di professione, nessuno si levasse a protestare contro una così singolare interpretazione della Legge. Ma forse gli onorandi uomini credettero che quello fosse un pensiero transitorio e occasionale: non dubitarono che si osasse mai tradurlo in un articolo di regolamento.

*
* *

Un' altra cosa disse allora il Ministro: che la divisione del Consiglio nelle quattro sezioni (letteraria, scientifica, giuridica, medica) è cosa illegale e dannosa, ed egli avrebbe provveduto a discioglierle. È vero che il Regolamento, che pur divide la Giunta in tre sezioni — dell' istruzione classica, dell' istruzione tecnica, dell'istruzione primaria, magistrale e femminile (art. 2) —, non fa parola di sezioni del Consiglio plenario, se non in modo indiretto e dubitabile dove dice (art. 3): « Il vicepresidente affida lo studio di ciascun affare ad un consigliere o ad una commissione scelta fra i membri della *rispettiva sezione*, perchè ne riferiscano all' adunanza con relazione in iscritto ». Ma è vero pure che, mentre le sezioni della Giunta andarono in disuso, per buone ragioni, invece quelle del Consiglio, stabilite subito, duravano da diciassette anni senza che nessun ministro mai, compreso quello che oggi le vieta e che presiedette alla loro formazione, avesse il minimo dubbio sulla

loro legittimità. Quella quadripartizione è così spontanea, così utile, così inevitabile, da non esserci bisogno di regolamento che la prestabilisca. Ognuna delle quattro Facoltà universitarie ha nel Consiglio quattro suoi rappresentanti elettivi, e gli altri sedici consiglieri nominati per iniziativa ministeriale sono, eccetto pochi, quasi tutti professori di Facoltà, e tutti, anche quei pochi, attratti per la natura dei loro studii o delle loro occupazioni da una delle quattro sezioni. Gli affari del Consiglio sono la più parte universitarii, e quelli concernenti le scuole secondarie o primarie rientrano per lo più nella sfera della sezione letteraria o della scientifica. Che se qualche speciale argomento richiede un aggruppamento di consiglieri diverso dall'ornario, ognuno sa che di volta in volta si costituivano commissioni speciali, diverse dalle sezioni. Distruggere una distribuzione così naturale è cosa violenta, e perciò il Ministro ha dovuto ricorrere all'espediente di *proibire* che venga affidato ad una commissione lo studio di qualunque affare che non sia o il parere su disegni di legge o provvedimenti generali, o la relazione quinquennale del Consiglio sull' andamento degli studii. Ora codesta relazione, per buone e per cattive ragioni, è andata in disuso da trentatrè anni (quella del 1865 fu la prima e l'ultima), e pareri su nuove leggi ne han chiesti bensì in questi ultimi tempi il Gianturco e il Gallo, ma non altri, e per ragioni che davvero non son buone. In altri termini, salvo casi più o meno teorici, il Ministero proibisce ora ogni commissione, e lo fa solo perchè intende che sotto questo nome sarebbe risorta da sè la sezione. È troppo naturale che il relatore, prima di riferire al Consiglio, senta il bisogno di affiatarsi coi colleghi competenti nella materia; e il più che il Ministro potrà conseguire è che invece di tener regolari adunanze nelle quattro

cripte del Consiglio, le sezioni si raccolgano all'albergo Santa Chiara o al Milano.

Lasciando la celia, il più notevole è che il Ministro, bisogna pur dirlo, sembra non avere un concetto esatto di queste terribili sezioni che ha voluto disfare. In uno dei molti capoversi della brevissima Relazione a S. M. il Re si dice: « È necessario, quindi, che tutto quanto riguarda l'istruzione superiore sia esaminato dal Consiglio plenario *e non da una parte soltanto dei consiglieri*, costituita in sezione corrispondente a ciascuna delle facoltà universitarie ». Questo è come dire che finora vi fossero affari riservati alla sezione che rimanessero ignoti al Consiglio. È come dire che quest' ultimo funzionasse come il Consiglio di Stato, le cui sezioni hanno una giurisdizione propria, e alle sezioni riunite vanno solo i ricorsi e certi affari d' una natura speciale. Ciò è assolutamente contrario al vero. Ogni affare, per lieve che fosse, fu sempre trattato in Consiglio plenario, ed ebbe un relatore a sè: la sezione non serviva che a sgrossare il lavoro, a dar modo al relatore di preparare una relazione che non fosse il parere crudo di un individuo, ma il risultato di una discussione di lui coi colleghi competenti nella materia. Codesto è così ovvio, da indurci a supporre che forse il Ministro non ha inteso di dire che ci fossero finquì affari risoluti definitivamente dalla sezione, ma solo di deplorare che certi documenti accessorii circa ciascun affare si leggessero soltanto in sezione e non ne prendesse diretta conoscenza il Consiglio. È però un' illusione credere che il Consiglio possa mai esaminare direttamente documenti di tal sorta (pareri individuali dei commissarii, verbali di Facoltà ecc. ecc.), salvo il caso di gravi contestazioni, nel quale anche per lo passato procedeva all' esame diretto.

Vorrà dire che da oggi in poi certe carte le leggerà il solo relatore, mentre prima solevano almeno esser lette alla sezione; ed è questo il bel guadagno che si sarà fatto!

Un unico danno può ammettersi nelle sezioni, almeno in teoria; che cioè i colleghi s'accordassero troppo, per mutui riguardi, su qualche faccenda, e la presentassero al Consiglio plenario sotto una luce migliore o peggiore che non meritasse. Ma ben maggiore e più sicuro danno sarà che al Consiglio arrivi ciascun affare senza che quelli che più se ne intendono abbiano già avuto dal relatore schiarimenti che essi soli sono in grado di desiderare, ed a cui gli altri consiglieri non possono prestare molta attenzione. Ogni affare correrà l' uno o l' altro di questi due opposti rischi: o che il parere individuale del relatore trionfi troppo presto perchè le minute analisi dei colleghi competenti impazientiscano il Consiglio, o che la discussione perchè estemporanea per tutti ecceda ogni giusto confine. S' aggiunge che in ogni assemblea vi son uomini in cui la voglia di parlare scema col crescere del numero degli ascoltatori, e che difficilmente dicono e sostengono il loro parere nell' assemblea intera, mentre volentieri parlano in una sezione di essa. Così è alla Camera e al Senato, e dentro certi limiti avviene anche in Consiglio Superiore.

Inoltre, non di soli concorsi si tratta in Consiglio, ma di private docenze, sulle quali esso pronunzia, dopo il voto consultivo delle Facoltà, un giudizio addirittura tecnico; il quale non può maturarsi bene se non in una sezione competente.

Uno dei capoversi della Relazione ministeriale dice che le sezioni non possono consentirsi « per ossequio alla vigente Legge »; ma la Legge, se non ne parla, nemmeno le vieta, ed è un ovvio sottinteso che ogni assemblea possa scindersi in commissioni per meglio preparare il lavoro comune. La sezione

non era, in sostanza, se non una commissione permanente. Non si sarebbe dovuto sottrarre al Consiglio quella che è la più elementare e innocente di tutte le autonomie per ogni adunanza: preparare e disciplinare seriamente il proprio lavoro.

Ma il nuovo Regolamento è quasi tutto divieti o sospetti umilianti. Oltre il resto prescrive che relatore d'un affare non possa essere chi sia professore dell'Università cui quello si riferisce (e fin qui *transeat*, benchè a ciò bastasse la discrezione del vicepresidente e dei consiglieri stessi, e in ogni caso l' ingerenza della sezione); o chi all' affare sia interessato *in qualstasi modo*, dove è infinitamente arduo e delicato il definire tale interesse anche indiretto; o chi insegni la medesima materia di cui si tratta, che è la incompatibilità più singolare di tutte. Essa dovrebbe dar luogo a una nuova forma di modestia, giacchè il consigliere a cui per distrazione il vicepresidente assegnasse una pratica per la quale ei sia il più competente, avrebbe a dirgli: badi, mi vergogno di doverle ricordare che di questa cosa me ne intendo; me ne affidi invece un' altra in cui la mia ignoranza sia più provata o probabile!

Due sole disposizioni abbastanza buone contiene il decreto agli articoli 4 e 5: che la relazione della commissione giudicatrice di un concorso, o quella (della Facoltà se per titoli e della commissione se per esame?) su una privata docenza, sia sempre letta per intero al Consiglio; e che per la discussione di un concorso contestato sia predestinato il giorno e datone avviso in tempo a ciascun consigliere. Son cose del resto che si potevano suggerire con una semplice lettera ministeriale; e la seconda è più facile a lodare che ad attuare, con una segreteria ristretta, e in un consesso che per molte oneste ragioni è costretto a non perdere un minuto di tempo e deve supporre che nessuno dei suoi membri s' allontani un momento.

In conclusione , il nuovo Regolamento per certi rispetti in-
ɪacca la Legge, per altri compromette a un tempo e la spedi-
tezza e la serietà del lavoro del Consiglio, per altri ferisce
questo con suspicioni immeritate. Se un passeggiero disgusto
l' ha fatto nascere, l'esperienza, o prima ancora la manifesta
inattuabilità, lo farà presto perire. E il migliore augurio che
possiam fare al Ministro che l' ha promulgato, è che tocchi a
lui stessso la ventura di ritirarlo.

## TORNATA DEL 2 LUGLIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l'intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Pepere legge una sua nota « Sul processo storico della giurìa ».

Alle ore 12 il Presidente scioglie l'adunanza.

IL

# PROCESSO STORICO DELLA GIURÌA

## ED UNA ILLAZIONE

---

### NOTA LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

### FRANCESCO PEPERE

---

La filosofia e la storia sono i due lumi, che apprestano all' intelletto i criterii per giudicare del vero o del falso delle leggi e delle civili istituzioni dei popoli. La filosofia, che ne insegna i principii razionali: la storia, che dimostra quali sieno state di fatti nel corso del tempo. E se questa loro esistenza storica sia stata conforme a quei principii razionali, ovvero da essi discorde, è una conoscenza, che vien data dalla comparazione della filosofia colla storia, e più specificamente della filosofia del Diritto colla storia giuridica, a dir corto, dalla scienza storica del Diritto. Ed uno degli argomenti di questa scienza che conduce alla detta conoscenza è riposto in quella sentenza del Vico, che dice: « idee uniformi nate appo interi popoli tra essi loro non conosciuti, debbono avere un motivo comune di verità » (1). Ond'è che noi scortati da quei due lumi esamineremo l'istituto del giudice popolare nella storia, e secondo la ragione del Diritto.

Nei tre tempi dell' antichità, dell' evo-medio e dell' età mo-

(1) Princ. di scienz. nuov. *Stabilimento de' principii,* XIII.

derna noi abbiam ravvisato continuo l'istituto del giudice popolare, cioè emanante dal seno dal popolo. Nell'antichità, in Oriente, in Grecia, in Roma. Nell'evo medio, nei due periodi, il Germanico ed il Comunale. Nell'età moderna sotto gli Stati liberi.

In Oriente, ne incontriamo l'esistenza nella legislazione mosaica, secondo la quale tutte le potestà sono costituite per elezione del popolo. Dalla quale emanano i magistrati per l'amministrazione della città, i centurioni per comandar la milizia ed i giudici per la distribuzione della giustizia. Questi erano distinti nei due gradi, degl' inferiori, che componevano un triumvirato *iuri dicendo*, e dei superiori, che componevano il Sinedrio. Il primo era chiamato a giudicare dei *minora et leviora*. Il secondo, composto di *septuaginta senes et magistri populi* era chiamato a giudicare di *quidquid maius, gravius fuerit et difficilius*. Sicchè era un Senato giudicante, nel quale sedevano uomini per senno maturi e primeggianti per sapienza (1).

In Atene, la città egemonica della Grecia, la potestà giudiziaria venne interamente nelle mani del popolo. E questo fu l'effetto del sistema politico Ateniese, fondato sulla democrazia. Molteplici erano i tribunali, e distinti per la competenza a ciascuno attribuita. E la quale spaziava per le materie civili, le penali e le politiche. E siccome tutti quanti i cittadini erano chiamati a sedere nei diversi tribunali, così vi erano portati dalla sorte; ad eccezione dei cittadini eletti a comporre il Senato e l'Areopago; investiti eziandio della potestà giudiziaria; il primo per gli omicidii, il secondo per i delitti contro lo Stato. Erano i tribunali ateniesi assemblee giudiziarie a cagione del

(1) Deuteron. I, 10, 16.

gran numero dei cittadini che gli componevano. Il tribunale degli Eliasti, che era costituito a vindice di tutte le violazioni dei doveri verso la patria, era composto, giusta un detto di Demostene, di mille giudici. E dalle sentenze di tutti i tribunali era data l' appellazione al foro, che era l' assemblea di tutto il popolo. Ed innanzi a queste assemblee giudiziarie si originò l' eloquenza forense. La quale era vinta per lo splendore dell' arte dall' eloquenza politica, infiammata dall' amore per la patria, ed era vinta di tanto, che Isocrate diceva, compararle fra loro essere il medesimo, che contrappare i pittori d'insegne a Zeusi ed a Parrasio, ovvero delle figure di gesso alla Minerva di Fidia (1).

In Roma il sistema giudiziario era similmente ordinato secondo il sistema politico. Questo poggiava sopra i due cardini, la libertà del popolo e l'autorità del Diritto. La prima aveva il suo compimento nella sovranità del popolo medesimo, la quale si estrinsecava nei comizii e nell' esercizio dei pubblici poteri, e quindi ancora del potere giudiziario. La seconda esplicavasi nella supremazia deferita al Pretore nei giudizii. Di fatti, erano così armonizzati questi due elementi nell'amministrazione della giustizia penale, che ad essa erano chiamati tanto il Pretore, quanto i cittadini inscritti nell'*album iudicum*. Imperocchè nel VII secolo di Roma vennero istituiti i tribunali criminali per decidere sulle *quaestiones perpetuae*. Le quali comprendevano le categorie dei *crimina publica, seu ordinaria;* come erano le estorsioni, il peculato e tutti i gravi delitti. Per la decisione di ogni *quaestio*, o *crimen publicum* costituivasi il tribunale. A tal fine furono creati i *Praetores quaesitores*, investiti dell'ufficio di comporre il tribunale secondo le norme legisla-

(1) Orazione sullo scambio.

tive, di *quaerere* le prove del *crimen* , cioè istruire il processo, di assumere la direzione del giudizio ed attendere al procedimento di questo. Il tribunale composto del Pretore, che ne aveva la presidenza e dei giudici dell'albo, pronunziava la sentenza col concorso di questi. Al giudizio su di ciascuna *quaestio* era preposto un certo numero di *iudices* inscritti nell'albo. I quali o erano desi͡gnati dalla sorte, ovvero prescelti dal giudicabile. La composizione dell'*album iudicum* variò nel corso del tempo. La lex Servilia Glaucia dell'anno circa il 650 ammise nell'albo per la *quaestio repetundarum* tutti i cittadini nati in Roma dall' età di 30 ai 40 anni. La lex Plautia dell'anno 663 ordinò, che ogni tribù eleggesse cinque cittadini da essere iscritti nell'albo. Adunque in questi tre istituti giudiziarii romani noi ravvisiamo i precedenti storici dei tre nostri istituti moderni: la composizione della lista dei giurati, il sorteggio dei medesimi, e il diritto di ricusa accordato ai giudicabili. Dalle sentenze dei predetti tribunali era data la *provocatio ad populum*, cioè ai comizii. Ed ai medesimi era eziandio attribuita la competenza sui *crimina extraordinaria* quali erano i delitti contro lo Stato. Per la qual cosa la potestà giudiziaria esercitata dal giudice popolare in Roma si manifesta così negli *ordinaria*, come negli *extraordinaria iudicia* (1).

Del periodo Germanico, innanzi detto, è necessario conoscere dapprima l'ordinamento della potestà giudiziaria appo i Germani originarii, e dipoi appresso gli altri popoli che dal loro stipite discesero.

Dei primi dice Giulio Cesare, *principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt, controversiasque minuunt* (2).

(1) Burchardi, St. dello Stato e D. R., II par., cap. I, § 48.

(2) De bel. Gal. VI, Cap. 4°.

Chi erano questi *principes* è chiarito da Tacito, il quale dice, che nell' assemblea del popolo *eliguntur principes qui iura per pagos vicosque reddunt.* Ma ciascun *princeps* non come giudice unico sentenziava, bensì aggregandosi cento di ogni borgo o villaggio, che sedevano con lui in tribunale quali assessori, e concorrevano alla sentenza. *Centeni singulis (principibus) ex plebe comites, consilium et auctoritas* ADSUNT (1). Dal popolo adunque, *ex plebe*, emanavano i giudici, che sotto la presidenza del *princeps,* cioè un primate, componevano la centuria od assemblea giudiziaria. Della quale deve ritenersi la competenza a giudicare così dei delitti, come delle liti, denominate *controversiae* da Cesare. Solamente il giudizio sopra i delitti capitali era riservato all'assemblea di tutto il popolo (2), perchè volevasi, che la voce di tutto il popolo decidesse della vita o della morte di una persona.

Questo tipo dell' assemblea giudiziaria germanica si riflette nei placiti dei Longobardi e dei Franchi, che furono i due popoli di stirpe germanica, e del novero dei barbari, i quali stamparono in Italia orme più profonde come della loro dominazione, così delle loro leggi ed istituzioni.

Appo i Longobardi la giustizia era distribuita nei *placita*, che erano assemblee giudiziarie convocate e presedute o dal Re, che era il Giudice supremo, ovvero dai Grandi del regno, quali erano i Duchi, i Gastaldi, gli Sculdasci, addimandati *Judices*, e composte tanto di giudici nominati dal Re, ovvero da codesti Grandi dello Stato, quanto di giudici eletti dal paese dove il tribunale era costituito, e nel quale sedevano come assessori, che concorrevano alla sentenza. Molti documenti ciò

(1) Tac. de Germania, cap. 12.

(2) Ibid.

attestano e tra gli altri un placito convocato dal duca di Spoleto, Gisulfo, nella città sua di Reate nel 761 per decidere tutte le contese che vi ardevano. Ed era composto tanto di giudici nominati da lui, fra i quali vi figuravano Sculdasci e Decani, quanto degli *astantes*, cioè degli assessori innanzi detti, e corrispondenti ai *centeni* dei *vici* o *pagi* germanici, *qui adsunt* alla centuria giudiziaria. I quali per la conoscenza dei fatti e per la perizia del Diritto, che gli aveva fatti eleggere giudici tra gli altri del popolo, apprestavano un valido concorso alla elaborazione della sentenza.

Nel regno dei Franchi sorge l'istituzione degli *Scabini*. I quali erano *iudices civitatis*, *et iuris*, *legum ac morum periti*: cioè i giudici del Comune, ed eletti dal popolo tra i cittadini più periti del Diritto a sedere nei placiti: e riflettono ancora in sè il tipo dei giudici germanici dei *pagi et vici*. Il placito Franco amministrante la giustizia era composto così dei giudici imperiali, *rachimburgi*, similmente periti del Diritto, come degli scabini, sotto la presidenza o dell' Imperatore, il Giudice supremo dello Stato, ovvero di un Conte, che vi delegava, qual *missus domini*. Molti documenti esistono di tali placiti. Citiamo quello convocato in Torino nel 1827, in cui è detto: *Boso Comes*, *vel missus domini imperatoris*, convocò nella Corte di quella città un placito per rendere giustizia. *Ibidem cum eo aderant Episcopus sacrosanctae ecclesiae Taurinensis*, *Rampertus Comes, vassalli et iudices domini imperatoris, Scavini Bosonis Comitis, Scavini Taurinenses*, *vassalli et iudices Raperti Comitis*. E somiglianti a questi erano i placiti celebrati nelle altre città d'Italia sottoposte all' Impero Franco (1). Nei quali figurano adunque i

(1) V. Carlo Hegel, St. delle Cost. dei Munic. ital. cap. IV, 1.

giudici delle diverse classi sociali, quali erano i giudici e vassalli dell' Imperatore, Conti e Vescovi pari ai Conti in giurisdizione, vassalli, giudici e scabini dei Conti, e scabini delle città, ovvero dei Comuni. Gli scabini dei Conti erano gli avvocati e difensori dei loro interessi, siccome erano degl' interessi dei Comuni gli scabini di questi. Tali assemblee giudiziarie dei Franchi composte di giudici dell'Imperatore, dei Feudatarii e del Comune corrispondeva ad una retta concezione della giustizia, imperocchè siccome nella società di quel tempo coesistevano, e spesso in conflitto tra loro, i tre interessi, l' imperiale, il feudale e dei Comuni, e quindi le tre classi, che gli personificavano, così a tutela dei diversi interessi e delle varie classi erano costituiti quei diversi giudici, a fin di *ius suum cuique tribuere*, per quanto la costituzione sociale di quel tempo lo permetteva.

Da questi successivi momenti storici, che l' istituzione del giudice popolare percorse nella vita dei popoli germanici, progredì nella continuità del suo sviluppo ad assumere appo gli Anglo-Sassoni, anche di stirpe germanica, la forma della Giurìa. La quale si svolse per i due successivi gradi, il primo del *veredictum visineti*, l'altro dell' *iurata patriae*. Il *visinetum*, cioè placito dei *vicini*, riproduce la centuria giudiziaria germanica, perchè in questa sono i *centeni* dei *vici* e dei *pagi*, che sotto la presidenza di un *princeps* rendono giustizia agli abitanti di quei borghi e villaggi. Nel *visinetum* sono i vicini dei giudicabili, che parimenti sotto la presidenza di un primate pronunziano il verdetto nella causa de' vicini, così detti, crediamo, anche da *vicus*. In questo sistema prevale il concetto del giudice del luogo, così per la ragione, che ha la miglior conoscenza dei fatti del giudizio, come per l'altra, che inspira di sè maggior confidenza nel popolo in mezzo a cui

vive, e dal quale è stato prescelto a suo giudice. Da questo angusto concetto del giudice del vicinato la mente progredì a concepire il giudice della patria, che rende giustizia a tutta la nazione, e giura di renderla. Donde la loro sentenza è addimandata *iurata patriae*, cioè di sentenza pronunziata dai giurati della patria. De' quali il nome e l' ufficio derivano da romana fonte. Imperocchè Plinio dice: *cum iurato sententia dicenda sit, meminerit Deum se adhibere testem* (1). « Si ricordi che Dio è presente come testimone al giudizio », perchè a Lui erasi giurato. E questi romani giurati sono eziandio designati, come nota il d' Ovidio (2) dal grammatico Diomede, dicente *iudices iurati pronuntiaverunt*. Il qual sistema del giuramento de' giurati si è perpetuato insino ai nostri tempi ne' quali essi giurano secondo la formola stabilita dalla legge. E quegl' Inglesi giurati erano, come dimostra il Pisanelli sulla scorta di documenti, i probi uomini ed i più esperti e periti del Diritto, chiamati a comporre il placito, dal quale emanava la sentenza, che risuonava nella coscienza dei cittadini come la voce della giustizia emessa per bocca della patria (3). Ed in questo sistema della Giurìa Inglese si compie il processo storico dell' istituto del Giudice popolare nella vita dei popoli germanici.

Il periodo Comunale, ovvero dei Comuni italiani, in sè riflette lo spirito romano, come nelle istituzioni politiche, e nella cultura letteraria e del Diritto romano, così ancora nel sistema giudiziario. Il quale nei Comuni o nelle Repubbliche ita-

(1) In prefat. oper. V. Facciolati.

(2) Nota letta all' Accad. delle scienze mor. e pol. « Il giurì e il vocabolario ».

(3) Pisanelli, *Istituzione de' Giurati*, Cap. I, *Del giurì inglese*.

liane armonizzò insieme, come in Roma questi due ordini di cose, l'emanazione della potestà giudiziaria dalla sovranità del popolo, e l'esercizio della potestà medesima conferito agli uomini periti del Diritto. I *Consules de placitis* erano in essi Comuni posti a capo dell'amministrazione della giustizia, come i *Praetores* in Roma. E come questi giudicavano col concorso dei *iudices* inscritti nell' *album*, così quelli col concorso di un Consiglio di giuristi, *legum, morum et iuris periti*, eletto dal popolo. Era l'epoca in cui rifioriva la coltura del Diritto romano, iniziata nella scuola di Bologna: e però i giuristi erano chiamati a tutti gli uffizii, che richiedevano la conoscenza e la perizia del Diritto, quali erano l'elaborazione e la revisione degli statuti e l'esercizio del potere giudiziario. Ed i chiamati a questo erano denominati giudici del Comune, i quali giudicavano adunati in assemblea o placito, sotto la presidenza dei *Consules de placitis*. Il che viene attestato da una carta estratta dal Muratori dall'archivio Estense, la quale contiene una sentenza emessa da un placito del 1190, composto dai Consoli e dai giudici del Comune di Ferrara, contro Obizzi marchese d'Este ed in favore del monastero della Pomposa (1). E questo era ottimo sistema delle repubbliche italiane, che il popolo eleggesse i giuristi a giudici delle città.

Dell' epoca moderna è necessario discernere i suoi due periodi, l'uno delle monarchie assolute, l'altro dei liberi Stati. Le prime escludono il giudice popolare, perchè in esse la sovranità risiede nel re, e tutti i poteri, e tra questi il giudiziario, emanano dalla sua regia potestà, la quale non soffre giudici, che non sieno da essa dipendenti. Al contrario, negli Stati liberi, se ordinati a monarchia, il principe dichiara, come il

(1) Dissertaz. 46ª sopra le antichità italiane.

nostro Re d' Italia, di ripetere la regia potestà dalla *volontà della nazione*, il che significa lo stesso che dalla sovranità della medesima, perchè nella volontà comune della nazione è riposta la sovranità. Di che segue, che dalla sovranità nazionale, la quale riconosce e legittima la regia potestà, emanano tutti i pubblici poteri e quindi ancora il giudiziario. E questa è la ragione, noi crediamo, del fatto notato dal socio Pessina nella sua relazione *sull' instituto dei Giurati*, di essere questo costituito in tutti i Governi liberi.

Ma la sovranità è la ragione governatrice del corpo sociale: per conseguenza tutti i pubblici poteri debbono essere partecipi di questa ragione. Di qui deduciamo il principio, che nella sovranità nazionale si contengono i poteri. E questi potenzialmente appartengono a tutti i cittadini, ma in atto ne debbono essere investiti coloro soltanto, che son capaci di esercitarli. Applicando il qual principio al potere giudiziario ne segue, che i cittadini dotati d' un grado d' intelligenza sufficiente ad intendere la materia sottoposta al loro giudizio debbono esserne investiti. Sicchè bisogna attendere a queste due cose: la materia del giudizio e la mentalità capace di apprenderla. La prima non dev' essere della natura delle scienze tecniche, ma di quell' ordine di conoscenze alle quali è sufficiente un intelletto dotato di mediocre coltura. E quella mentalità tale dev'essere, cioè mediocremente colta. Or la materia apprensibile da questa mentalità è l' ordine de' fatti penali, che reclama il giudizio dell' imputabilità. E gli elementi di questo giudizio, verbigrazia l' arma o il veleno comperati, l' agguato, le condizioni della legittima difesa, e somiglianti, son tali, che l' intelletto di quegli uomini è capace di giustamente ponderare. Adunque affinchè il giudice popolare, o il giurato bene adempia all' ufficio di rettamente amministrar la giustizia è necessario, che

emani dalla selezione dei migliori del corpo sociale. E questi sono i cittadini innanzi detti forniti di un grado medio di coltura, dei quali dev' esser composto l'albo dei Giurati. La misura di tal grado della loro capacità intellettiva vien somministrata dallo *status personae*, e cioè se insigniti di un diploma in qualunque ramo dello scibile, se professanti arti liberali, se rivestiti di pubblici ufficii, se censiti, se, a dir corto, collocati in un grado degno della stima sociale. Questi cittadini adunque chiamati a giudicare di quell' ordine di fatti innanzi enunciato vi ha motivo a ritenere che portino sopra di esso giusto giudizio.

E la sentenza che emana dalla bocca dei giudici del popolo, la quale assolve o condanna, meglio appagherà la coscienza della nazione che la sentenza del giudice togato, perchè quella risuonerà in essa coscienza come la parola della giustizia emessa dalla *vox populi*. Quel *fiat iustitia ne pereat mundus* è necessario che non solo sia una verità, ma che addivenga eziandio sentimento generale del popolo, perocchè quanto è maggiore la sua confidenza nella giustizia dello Stato, tanto più si sentirà ad esso avvinto e trasportato a difenderlo.

E la nostra illazione è questa. L' istituzione dei Giurati avendola noi dimostrata conforme ai principii razionali del Diritto, ed avvalorata dal consenso del genere umano, che vien rivelato dall'esistenza del giudice popolare per lungo corso di tempo ed appo i popoli più rinomati nella storia, non merita di essere sfrattata dall' Italia, ma in quella vece emendata dai difetti che la travagliano, e chiariti dall' esperienza. In tal modo la nazione nostra non apparirà al cospetto delle altre incapace di esercitar le funzioni di un istituto, che completa l' ordinamento dello stato libero e civile.

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 4 LUGLIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L'Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 e mezzo il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 6 LUGLIO 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli.**

L' Accademia si è riunita alle ore 9 con l' intervento dei soci Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Turiello. Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente con animo commosso annuncia la morte del socio Tesoriere Francesco Saverio Arabia.

Si procede alla elezione del nuovo Tesoriere in sostituzione del defunto socio Francesco Sav. Arabia. All'unanimità risulta eletto il socio Federico Persico.

Il Presidente scioglie l'adunanza in segno di lutto.

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 17 LUGLIO 1899

**Presidenza del socio anziano F. Pepere.**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 e mezzo con l'intervento dei soci Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenuta.

L'Accademia si occupa di affari diversi di amministrazione.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Maggio a Luglio 1899*

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

— Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d' Italia (Vol. VIII della raccolta). Roma, 1899. In 4°.

— Statistica giudiziaria civile, commerciale e notarile per l'anno 1896. Roma, 1899. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

— Statistica dell' emigrazione italiana avvenuta nel 1897. Roma, 1899. In 8°.

— Statistica delle cause di morte nell'anno 1897. Roma, 1899. In 8°.

— Statistica degli scioperi avvenuti nell' industria e nell' agricoltura durante l'anno 1897. Roma, 1899. In 8°.

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° Gennaio al 31 Maggio 1899. Roma, 1899. In 8°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XVI. Gennaio-Marzo 1899. Roma, 1899. In 8°.

Accademia (Reale) dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti, serie 5ª, vol. VIII, fasc. 1-2. Roma 1899. In 8°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere.

— Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXII, fasc. 7ª-12ª. Milano, 1899. In 8°.

— Memorie. Vol. XX, fasc. VIII ed ultimo. Milano, 1899. In 8°

Civiltà (La) cattolica. Serie XVII, vol. VI, quaderno 1174-1176 vol. VII, quaderno 1177-1178. Roma, 1899. In 8°.

Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Terza serie, n. 4-5. Aprile e Maggio 1899. Palermo, 1899. In 8°.

Accademia di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti e PP. dello Studio di Acireale. Atti e Rendiconti. Nuova serie. Vol. IX, 1897-98. Acireale, 1899. In 8°.

Scuola Normale Superiore di Pisa. Annali. Vol. XIII (della serie, vol. XX). Pisa, 1899. In 8°.

Accademia di Verona. Memorie. Serie 3ª, vol. LXXII, fasc. 1-4; vol. LXXIII, fasc. 1-2; vol. LXXIV, fasc. 1-3. Verona, 1896-99. In 8°.

Castagnola (G. Sapienza). Un Poeta gnomico nella traduzione educativa. Catania, 1899. In 8°.

Ville de Buenos Ayres. Bulletin mensuel de Statistique Municipal. XIII année, n. 3-4, Mars-Avril 1899. Buenos Ayres, 1899. In 4°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel, 30ᵉ année, n. 4-5. Avril-Mai 1899. Paris, 1899. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. Comptes Rendus. Mars-Avril 1899. Cracovie, 1899. In 8°.

Cambridge Philosophical Society.

— Proceedings. Vol. X, Part II, 1899. Cambridge, 1899. In 8°.

— Transaction. Vol. XVII, Part III. Cambridge, 1899. In 4°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Pilologisch-histoische Klasse. Nachrichten 1899, heft 1. Göttingen, 1899. In 8°.

— Abhandlungen. Neue folge, band II, n. 8. Berlin, 1899. In 4°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Sitzunsberichte, 1899, heft 1. München, 1899. In 8°.

Beiträge zur Geschichte des Concilus von Trienta. Monumenta Tridentina. Heft IV-V. Marz-Juni 1546. München, 1897-99. In 4°.

---

ANNO XXXVIII. RENDICONTO NOV. E DIC. 1899.

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

---

### TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello e Fadda.

Il Presidente legge una lettera del socio Segretario Miraglia con la quale si scusa dell'assenza per infermità, ed invita il socio Fadda ad assumere le funzioni di Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Su proposta del socio Turiello l'Accademia delibera di incaricare il Presidente di inviare un telegramma di omaggio e congratulazione al socio senatore Prof. Pasquale Villari in Firenze, per il quarantesimo anniversario del suo insegnamento.

L'Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello e Fadda.

Il Presidente legge una lettera del socio Segretario Miraglia con la quale si scusa di non poter intervenire alla tornata perchè ancora infermo, ed invita il socio Fadda ad assumere le funzioni di Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia nomina i soci: Masci, Miraglia ed il Presidente Chiappelli componenti la Commissione esaminatrice per le sei memorie presentate per il concorso al premio di lire 1500, scaduto il 30 Settembre ultimo sul tema: « Dei principali indirizzi della Filosofia contemporanea — L'Estetica di Kant e della scuola romantica e l'Estetica positivista ».

Il Presidente comunica una lettera del Ministero dell'Industria e del Lavoro del Belgio, che chiede lo scambio della Revue de Travail con le pubblicazioni di questa R. Accademia.

L'Accademia delibera l'accettazione del cambio, incominciando la spedizione dall' ultimo volume degli Atti e dei Rendiconti del volgente anno.

Il Presidente comunica varie lettere e cartoline di Accademie e Biblioteche nazionali e straniere, che ringraziano ed accusano ricezione dell'ultimo volume degli Atti e dei Rendiconti del corrente anno.

Comunica pure una lettera del socio senatore Pasquale Villari

con la quale ringrazia l'Accademia per il telegramma di auguri e felicitazioni per il suo 40' anno d'insegnamento, inviato il 19 volgente mese.

Si presenta il volume XXX (1899) degli Atti pubblicato nei mesi di vacanze, è già distribuito ai soci, Biblioteche, Accademie e corpi scientifici italiani e stranieri, con cui l'Accademia è in relazione.

Il socio Fadda legge una sua nota « Sulla clausola di concorrenza ».

Il socio Mirabelli legge pure una nota « Sulla riforma dell'ordinamento giudiziario francese secondo la legge del 1883 ».

Alle ore 16 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

# SOPRA LE CLAUSOLE DI CONCORRENZA

## A PROPOSITO DI UN LIBRO

### DEL PROF. SRAFFA

---

NOTA

LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

CARLO FADDA

---

La clausola per cui una persona si vincola a non esercitare una determinata professione, arte, industria o mestiere, vuoi in genere, vuoi con limitazioni di tempo, di luogo o di qualità, ha dato recentemente occasione a nuove dispute. Su tale argomento ha scritto, or non è molto, con acume e dottrina l'egregio prof. Angelo Sraffa (1). Mentre finora la dottrina e la giurisprudenza, in Italia e fuori, pur divergendo quanto a' particolari, avevano accettato in via di principio la validità di quelle convenzioni o clausole, che limitano l'attività

(1) Nel 3° vol. degli scritti offerti al prof. Schupfer nel XXXV anno del suo insegnamento. Torino, Bocca 1898, p. 351 sg. Rinviamo a questo lavoro per la bibliografia. Notiamo fra i più recenti scrittori: STOBBE-LEHMANN, *Manuale del diritto priv. ted.* (3ª ed. Berlino 1898) § 212, p. 123 sg.; SCHERER, *Parte gen. del cod. civ. germ.*, p. 274 sg.; ENDEMANN, *Introd. allo studio del cod. civ.*, I, § 103, p. 438 nota.

industriale, commerciale, professionale della persona, respingendole solo nel caso in cui sieno eccessivamente gravose per la libertà, lo Sraffa parte proprio dal principio opposto. Secondo il suo avviso bisognerebbe far distinzione fra le clausole di concorrenza aggiunte alla cessione delle aziende commerciali ed industriali e quelle poste ne' contratti di locazione d' opera. Là sarebbero perfettamente valide, anzi si dovrebbero ad ogni modo sottintendere, come quelle che in sostanza altro non sono se non l' esplicazione dell' obbligo della garanzia per l' evizione. In effetti, poichè l' avviamento costituisce uno degli elementi dell'azienda ceduta, il cedente non dovrebbe far nulla, che potesse togliere o menomare questo elemento. Nelle clausole della seconda specie, per contro, la nullità avrebbe la sua ragione in ciò, che lo effetto di esse si concreta in una offesa alla libertà economica dell' impiegato, sia che esse si propongano d' impedirgli un illegittimo sfruttamento a danno del principale, sia che mirino a porre ostacolo ad uno sfruttamento legittimo delle attitudini dell' impiegato, sia che abbiano contemporaneamente questi due scopi. Anche quando si voglia conseguire lo scopo, pienamente lecito, d' impedire che l' impiegato sfrutti a suo vantaggio le cognizioni acquistate presso il principale — e persino quando queste cognizioni si riferiscano a procedimenti speciali dell' industriale — queste clausole dovrebbero dichiararsi nulle, poichè avrebbero sempre per oggetto la libertà economica dell' impiegato, ossia una cosa che per ragioni d' ordine pubblico e morale non potrebbe soggiacere a coazione giuridica.

A me sembra francamente, che le conclusioni a cui arriva l' egregio professore di Parma sieno del tutto inammessibili e cercherò di darne in breve le ragioni.

Osservo in via preliminare, che le clausole in questione non

si aggiungono solo alle due categorie di contratti indicate dallo Sraffa, alla vendita cioè e alla locazione d'opera, ma anche — e frequentissimamente — a' contratti di società. A mio avviso la natura del contratto può esercitare influenza sulla risoluzione della questione, poichè ritengo, che solo il complesso degli elementi di fatto nel caso concreto possa dar guida, — e la natura del contratto è certo importantissimo elemento. Ma dal punto di vista dello S. l'antitesi fra vendita e locazione non mi pare troppo logica. Se infatti, come ripetutamente afferma lo S., la ragione della nullità di tali patti è nell'offesa alla libertà economica, come può sostenersene la validità nella vendita di un'azienda, o in genere in qualunque altro contratto? Certo nella vendita dell'azienda commerciale od industriale il divieto discende dalla natura del contratto. Ma può consentirsi che dal contratto derivi per legge un obbligo, che in sè e per sè non può sussistere, a causa dell'illiceità dell'oggetto, come obbligo liberamente assunto? Se per lo S. è nullo il patto, anche quando sia rivolto a impedire lo sfruttamento di segreti industriali, giacchè, a suo dire, lo scopo lecito non può salvare il mezzo illecito, la logica impone che la liceità in genere dell'obbligo di garanzia non salvi dalla nullità il patto che vincoli la libertà economica. Ma potremo noi parlare in genere di nullità quando il nostro codice di commercio (art. 112) *a priori* vieta a' soci in nome collettivo di prendere interesse come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, e di fare per conto proprio o per conto di terzi operazioni relative allo stesso commercio senza il consenso degli altri soci. Non è forse qui limitata la libertà economica?

Questa sola disposizione avrebbe dovuto bastare per porre in guardia lo S. contro la sua conclusione così assoluta. Essa

avrebbe dovuto persuaderlo, che in genere la libertà economica può andar soggetta a limitazioni come qualunque altra libertà. Anche qui è semplicemente questione di limiti. Intendiamo bene, che lo Stato, in materia così delicata non possa lasciare senza freno la volontà de' contraenti. Anche ne' periodi storici di quasi illimitata autonomia individuale non fu mai ammesso che la convenzione potesse creare una specie di servitù industriale. Tanto il codice Napoleone (art. 1780) quanto il nostro codice civile (art. 1628) vietano di obbligare la propria opera all' altrui servizio fuor che a tempo o per una determinata impresa. Analoga è la disposizione del recente codice civile spagnuolo (art. 1583). Però anche nel caso di locazione d'opera temporanea questo codice ammette la reciproca disdetta, salvo il risarcimento per intempestività (articolo 1584). Il codice civile per l' Impero germanico (§ 624) permette la locazione dell' opera propria per qualunque tempo, anche a vita; ma consente la disdetta ad arbitrio dopo i cinque anni, se il tempo della locazione eccede il quinquennio. Così ancora gli art. 1708, 1733 cod. civ. it. consentono bensì che si conchiuda una società a vita, ma col diritto di disdetta, purchè questa non sia intempestiva, nè inspirata a mala fede.

Certamente, nell'attuale momento sociale, l'intervento dello Stato deve essere più frequente e più energico, a tutela della libertà. Nella lotta fra capitale e lavoro, malgrado le esagerazioni del c. d. liberismo, lo Stato non può e non deve rinunziare alla sua alta missione di tutela e di pacificazione. Ad evitare gravi pericoli per l' ordine pubblico, deve intervenire per ristabilire l' equilibrio nella diversa condizione di libertà dei contraenti. Quando da un canto vi sia la spinta del bisogno, che ben spesso fa passar sopra al sentimento della propria indipendenza, dall' altro si manifesti la tendenza ad abusare di

questa condizione; quando dal vincolo possa derivare per il vincolato un'impossibilità od un'improbabilità di esplicare liberamente la propria personalità, non vi è dubbio che la clausola si deve dichiarar nulla. La legge nostra non dispone, è vero, per casi concreti di questa specie, ma disposizioni generali, come quelle degli art. 849, 1104, 1116, 1122, 1160 cod. civ., mirano a porre nel nulla tutte le statuizioni private contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, e debbono intendersi come informate allo spirito di alta tutela sociale, che domina nell'ambiente, sempre per quel principio d'interpretazione evolutiva, che il giurista serio non dovrebbe mai porre in non cale. A questa stregua il giudice dovrà vedere se nel caso speciale la limitazione della libertà sia così grave da offendere la coscienza pubblica, da porre in pericolo l'ordine pubblico. Il compito è delicato quanto mai, e deve esplicarsi con infinita prudenza, per evitare eccessi in qualunque senso.

Credo, ad ogni modo, che criteri direttivi utili non manchino. Sopratutto sembrano certi questi. *a*) La libertà del commercio e dell'industria non deve essere limitata a modo da creare veri monopolii. *b*) La libertà individuale non deve essere ristretta a modo, che dalla clausola derivi la impossibilità, o quasi, di far vedere la propria personalità. *c*) La restrizione della libertà non deve essere il risultato dell'abuso della condizione in cui si trovava l'obbligato al momento della conclusione del contratto. — Sull'esattezza di questi criteri non mi pare possibile il dubbio. La esclusione del monopolio è indispensabile per l'ordine pubblico: essa forma una delle basi sicure del nostro diritto. Se vi sia monopolio in conseguenza delle clausole di concorrenza, è questione che deve risolversi tenendo presenti tutte le circostanze del caso concreto. — La eccessiva restrizione della libertà individuale è certo contro la

legge e contro il buon costume. Forse in questo tema delle clausole di concorrenza la giurisprudenza e la dottrina hanno finora ecceduto nel senso della validità, contentandosi di stigmatizzare certi casi grossolanamente scandalosi (1). Ciò è del tutto riprovevole, come non è da ammettere la conclusione radicalmente opposta dello Sraffa.

Il codice di commercio germanico nella sua recente revisione ha tentato nel § 74 una soluzione della difficile questione. Ecco come esso dispone: « Una convenzione tra il principale e il suo ausiliario, colla quale questi sia limitato « nella sua libertà industriale per il tempo posteriore al suo « rapporto di servizio, è per esso obbligatoria solo in quan« to la restrizione per il tempo, per il luogo, per l'ogget« to non ecceda i limiti che escludono un ingiusto aggra« vamento per la sussistenza dell'ausiliario. — La restrizione « non può oltrepassare i tre anni dalla cessazione del servi« zio. — La convenzione è nulla se all'epoca in cui fu con« chiusa l'ausiliario era minorenne » (2).

A parte la disposizione degli ultimi capoversi, i quali naturalmente hanno carattere strettamente positivo, questo articolo ci pare riassuma felicemente la tendenza, che ora prevale nella scienza e nella pratica. Non è infatti la sola impossibilità di svolgere la propria personalità, a fine di provvedere alle necessità della vita, che rende la clausola immorale. Qualunque eccessivo aggravamento in tal senso è decisamente iniquo. Lo

(1) Cfr. SCHERER, *Parte generale del cod. civ. ted.*, p. 275 in basso.

(2) Cfr. su questo §, il codice annotato da O. RUDORFF (Stoccarda 1898) p. 40 sg.; COSACK, *Trattato di dir. commerc.* (1898 4ª ed.) § 19 p. 114 sg., § 20 p. 118, § 45 p. 243.

Stato ha il dovere di colpire non solo tutti quegli atti che sfacciatamente equiparano il cittadino allo schiavo, o gli tolgono la libertà di provvedere alla sussistenza sua o de' suoi, e che appunto per la loro manifesta iniquità non si verificano nella pratica, ma anche e sopratutto quelli che gravemente inceppano quella libertà, o impediscono alla persona il miglioramento della propria condizione. Il pericolo maggiore è in certi contratti subdoli, che appunto per la loro parvenza innocua, più facilmente occorrono nella pratica della vita.

Il terzo criterio offre maggior campo alle obbiezioni, ma per me non è meno sicuro. Esso ha un'autorevole formola legislativa nel secondo alinea del § 138 cod. civ. germ. « È nullo in « particolare — esso dispone — quel negozio giuridico per cui « alcuno, profittando dello stato di necessità, della leggerezza, « della inesperienza d' un altro, fa promettere od attribuire a « sè o ad un terzo vantaggi patrimoniali che superano di tanto « il valore della prestazione da essere, a stregua delle circo- « stanze, notevolmente sproporzionati alla prestazione ». Questa disposizione, introdotta all' ultimo momento dal Reichstag, è appunto rivolta, con particolare riguardo a' contratti usurari, a dare soddisfazione all' onesta coscienza pubblica, cui certamente ripugnano queste convenzioni conchiuse, per così dire, col coltello alla gola. Essa è la formola positiva di un alto principio di equità. Benchè non scritto direttamente per la nostra questione, mi piace riferire qui un passo di un noto e recente sociologo francese, il TARDE (1), siccome quello che dà espressione al concetto da me caldeggiato. « Il legislatore, « quando consacra un' obbligazione, quando emette una qua- « lunque disposizione, che crea un obbligo di fare o di non

(1) *Les transformations du droit* (2ª ed. Parigi 1894) p. 134.

« fare, ha piena coscienza d' intervenire nella lotta degli inte-
« ressi opposti per favorire gli uni a spese degli altri. Anche
« egli adunque ha scelto, sacrificato e pesato valori relativi....—
« Si tratta di contratti? Esso per quanto è possibile, e salvo
« il caso in cui lo Stato crede di aver interesse a proteggere
« una parte contro l' altra,.... desidera l'eguaglianza dei van-
« taggi ottenuti e de' sacrifizii consentiti nel complesso delle
« convenzioni; e ove creda che una clausola, un particolare
« qualunque faccia in generale, ed eccessivamente, traboccare
« la bilancia da un lato solo, esso deve annullare il contratto
« infetto di tal vizio. Nella consacrazione delle convenzioni li-
« beramente conchiuse vi è una presunzione di equivalenza
« de' vantaggi, di equazione di valori; ed è perciò che il le-
« gislatore dà efficacia di legge agli ordini reciproci che si ri-
« volgono i contraenti, come se esso stesso li avesse emessi ».

È facile prevedere l' obbiezione, che non è possibile dare attuazione a questi concetti — per quanto teoricamente esatti — di fronte ad un sistema come il nostro, che ammette la completa libertà dell' interesse, e restringe in un campo così angusto la rescissione della vendita per causa di lesione. Ma l' obbiezione non mi pare decisiva, benchè non me ne sfugga la gravità. Si ponga mente, che la disposizione da noi ricordata del codice civile germanico, secondo il comune consenso non contiene un precetto particolare, ma solo un'esplicazione concreta, quasi un' esemplificazione del principio proclamato nella prima parte dello stesso paragrafo, che, cioè, è nullo il contratto contrario a' buoni costumi. Or questo principio è ripetutamente affermato dal nostro legislatore nelle disposizioni sopra rammentate. Certamente il principio della libertà economica così largamente attuato dalla nostra legge farà sì che normalmente non potrà il giudice intervenire per valu-

tare la sproporzione tra prestazione e prestazione, perchè appunto il legislatore non ha in genere ritenuto contrario al buon costume l'abuso della libertà economica. Ma quando è in giuoco la libertà personale, il criterio del buon costume assorge ad un'altezza eccezionale. Il ricordato principio dell'articolo 1628, che annulla le convenzioni di locazione a vita, non è di diritto singolare e vuole anzi essere esplicato integralmente. Onde non può consentirsi la validità dt quella clausola restrittiva che importi abuso della condizione della persona: ciò è decisamente immorale e non ha qui nulla da vedere il principio della libertà economica.

Ma, lo ripeto, l'applicazione de' criteri enunciati offre difficoltà non piccole: il che non ne menoma certo l'esattezza. Nel caso concreto bisogna aver riguardo a' rapporti e a' bisogni dell'azienda esercitata dal principale, alla misura della retribuzione accordata al dipendente, al particolare compenso per la restrizione della libertà. Le limitazioni di luogo, di tempo, di oggetto possono servire come elementi di giudizio, ma non hanno valore assoluto. Trattandosi di locazione d'opera sarà ben difficile limitare la libertà del locatore senza fissare un termine, o una cerchia di attività. Come sarà possibile escludere il diritto di esercitare il mestiere di muratore, per sempre o da per tutto, a chi altro mestiere non sa? Invece se si tratta di un operaio, che per il complesso delle sue attitudini e delle sue cognizioni, possa facilmente trovare occupazione in un ramo diverso da quello escluso colla clausola, non vi sarà ostacolo alla validità di questa. — Se nello scioglimento di una società un socio capitalista si vincoli a non impiegare i suoi capitali per un genere d'industria finora esercitato dalla società, e che, pongasi, debba continuarsi da un altro socio, la clausola sarà certo valida, perchè il capitale può

trovare impiego in altro ramo d' industria o di commercio, o può essere in altro modo sfruttato.

A parte adunque le considerazioni svolte, è esagerazione bella e buona il negare efficacia in genere alle clausole di concorrenza. Tanto più poi, quando si cade nell' assurdo di negarla anche a quelle clausole che mirano solo alla tutela di un segreto industriale.

---

# LA RIFORMA

# DELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESE

## SECONDO LA LEGGE DEL 1883

— —

## NOTA

LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO RESIDENTE

GIUSEPPE MIRABELLI

———— —

Malgrado il suo titolo la Legge del 30 agosto 1883, non reca alcun essenziale mutamento giudiziario, limitandosi solamente a tre modificazioni:

1° Riduzione del personale delle Corti di Appello e dei Tribunali e come conseguenza eliminazione di un dato numero di magistrati;

2° Aumento di stipendii di dette Corti e Tribunali;

3° Istituzione di un nuovo potere disciplinare della magistratura.

Il progetto del Governo riguardava un sol punto, cioè le condizioni di capacità dei candidati alla magistratura, ma fu definitivamente scartato dalla discussione, poichè il vero scopo della nuova legge fu l' eliminazione dal corpo della magistratura di quei membri che si erano mostrati notoriamente ostili alle istituzioni repubblicane.

Sebbene fosse ristretto lo scopo di questa legge, non pertanto le quistioni che si sollevarono, prima e durante la discussione, diedero luogo a diversi progetti di riforma successivamente discussi e non accolti.

Intendiamo limitarci unicamente alla esposizione di detta Legge.

1.°

Fu sancito che le Corti di Appello dovessero deliberare in numero dispari, cioè almeno con 5 giudici compreso il Presidente.

Se i giudici si trovassero in numero pari, dovrebbe astenersi il giudice meno anziano.

Il numero delle camere e dei magistrati è fissato in un quadro anuesso alla Legge, compreso quello dei membri del Parquet, i cancellieri ed i vice-cancellieri, avendo ciascuna Corte un procuratore generale, avvocati generali, e sostituti avvocati generali, un cancelliere in capo e dei commessi nel numero determinato dal quadro.

2.°

Sono assimilate tutte le Corti di Appello, eccetto quella di Parigi sopprimendosi le distinzioni delle classi.

Gli stipendii delle Corti sono così stabiliti:

*A Parigi*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primo Presidente | 25000 | Avvocato generale | 13200 |
| Presidente di Sezione | 13750 | Sostituto | 11000 |
| Consigliere | 11000 | Cancelliere | 8000 |
| Procuratore generale | 25000 | Commessi | 5000 |

*Altre Corti*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primo Presidente | 18000 | Avvocato generale | 8000 |
| Presidente di Sezione | 10000 | Sostituto | 6000 |
| Consigliere | 7000 | Cancelliere | 4200 |
| Procuratore generale | 18000 | Commessi | 3500 |

3.°

I giudizii dei Tribunali di prima istanza son resi da magistrati deliberanti almeno nel numero di tre.

Se sono in numero pari, il meno anziano dei giudici deve astenersi.

4.°

Un sostituto od un giudice supplente, se il bisogno lo esige, può essere delegato dal procuratore generale per compiere nel distretto della Corte di Appello le funzioni di ministero pubblico presso un Tribunale diverso dalla sua residenza.

5.°

I Tribunali son divisi in tre classi o categorie, eccetto quello della Senna.

Gli stipendii di questi magistrati sono i seguenti:

*A Parigi*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presidente | 20000 | Proc. della Rep. | 20000 |
| Vice-Presidente | 10000 | Sostituto | 8000 |
| Giudice d'istruzione | 10000 | Cancelliere capo | 6000 |
| Giudice | 8000 | Vice-Cancelliere | 4000 |

*Nelle città di 80000 abitanti, che sono dieci*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presidente | 10000 | Proc. della Rep. | 10000 |
| Vice-Presidente | 7000 | Sostituto | 5000 |
| Giudice d'istruzione | 6500 | Cancelliere capo | 2400 |
| Giudice | 6000 | Vice-Cancelliere | 3000 |

6.°

I Tribunali di Nizza e Versaglia sono assomigliati rispetto agli stipendii ai Tribunali residenti nelle città dove la popolazione raggiunge il numero di 80000 abitanti.

7.°

Nelle città dove la popolazione raggiunge il num. di 20000 abitanti gli stipendii sono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presidente | 7000 | Proc. della Rep. | 7000 |
| Vice-Presidente | 5000 | Sostituto | 3500 |
| Giudice d'istruzione | 5500 | Cancelliere | 1500 |
| Giudice | 4000 | Comm. Cancelliere | 2500 |

Il Tribunale di Chambery è assomigliato per gli stipendii ai Tribunali sedenti nelle città di 20000 abitanti, compreso Nizza e Versaglia. Questi tribunali sono 70.

8.°

In tutte le altre città che sono 294, compresi quelli dell' Algeria gli stipendii sono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presidente | 5000 | Proc. della Rep. | 5000 |
| Vice-Presidente | 4000 | Sostituto | 2800 |
| Giudice d'istruzione | 3500 | Cancelliere | 1200 |
| Giudice | 3000 | Comm. Cancelliere | 2000 |

9.°

Il Tribunale di Algeri è assomigliato relativamente agli stipendii ai Tribunali sedenti nelle città che raggiungono 80000 abitanti.

Sono poi assomigliati ai Tribunali delle città di 20000 abitanti quelli di Costantina, di Oran, di Blidah, di Bon e di Temclen.

Gli stipendii de' Tribunali di Batna, Bougie, Guelma, Mascara, Mostaganem, Orleansville, Philippeville, Setif, Sidibel-Abbes, Tizi-Ouzou sono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presidente | 6000 | Procuratore | 6000 |
| Vice-presidente | | Sostituto | 3500 |
| Giudice d'istruzione | 4300 | Cancelliere | |
| Giudice | 3750 | Vice-Cancelliere | |

Niente è mutato agli stipendii degli attuali cancellieri, ma quelli dei vice-cancellieri sono aumentati di 500 lire.

10.°

Nello spazio di tre mesi dalla promulgazione della presente Legge sarà proceduto alla riduzione del personale delle Corti di Appello e Tribunali secondo le regole sopra dette.

Le eliminazioni si faranno sull'insieme del personale indistintamente

Il numero dei magistrati eliminati, sia perchè non sono mantenuti nelle funzioni giudiziarie, sia perchè non avranno accettato il novello posto che loro sarà offerto, non potrà sorpassare la cifra dei posti soppressi.

Non sono mantenuti a qualunque giurisdizione appartengano i magistrati che dopo il 2 dicembre 1851 han fatto parte di commissioni miste.

La cifra dei posti soppressi ammonta a 614, come appare da quattro decreti successivi: il primo 15 settembre, il secondo 6 ottobre, il terzo 20 ottobre, e il quarto 13 novembre 1883.

Si stabiliscono poi le pensioni ai magistrati non mantenuti nelle funzioni giudiziarie secondo i diversi anni di servizio.

11.°

La Corte di Cassazione costituisce il Consiglio Superiore della magistratura. Essa non può pronunziare che a camere riunite.

Davanti la medesima è rappresentato il Governo dal procuratore generale. Il Consiglio Superiore della magistratura eserciterà al riguardo dei primi presidenti, presidenti di camera, consiglieri di Cassazione e di Corti di Appello, dei primi presidenti, vice-presidenti, giudici, giudici supplenti di Tribunali di prima istanza e di pace, tutti i poteri disciplinari attualmente devoluti alla Corte di Cassazione alle Corti di Appello ed ai Tribunali conformemente alle disposizioni dell'art. 82 del Senato consulto del Termidoro anno X cap. VII della Legge 20 agosto 1810 e degli art. 4, 5 del decreto 1° marzo 1852.

Ogni manifestazione o dimostrazione di ostilità al principio od alla forma del governo della repubblica è proibita ai magistrati. L'infrazione alle disposizioni che precede costituisce una colpa disciplinare.

12.°

Dopo spirato il termine di riorganizzazione preveduto all'art. 11, niuno Primo Presid., Pres. di Camera, Cons. di App., niun Pres. V. Pres. Giud. o Giud. supp. di Tribunale di prima istanza può essere tramutato senza l'avviso conforme del Cons. Superiore.

Questo tramutamento non potrà produrre per il magistrato alcun cambiamento di funzioni, alcuna diminuzione di classe, nè di stipendio.

I magistrati che per infermità gravi e permanenti non potessero esercitare le loro funzioni saranno messi al ritiro sull' avviso conforme del Cons. Superiore.

Dopo il decreto del 1° marzo 1852 che ha fissato a 70 anni il limite di età per i giudici di prima istanza o di appello e a 75 anni per la Corte di Cassazione e che è tuttavia in vigore, era caduta in desuetudine il § 2 dell' articolo 16 della legge del 1824, che si è inteso chiamare in vigore, confidandone l'applicazione al Consiglio Superiore della Corte di Cassazione, che procederà senza durezza e senza debolezza.

Questo avviso sarà dato nelle forme e condizioni prescritte dalla detta Legge 16 giugno 1824.

Il Consiglio Superiore non potrà impossessarsi della pratica che per mezzo del Guardasigilli e non potrà stabilire o dare il suo avviso senza che il magistrato sia inteso e regolarmente chiamato.

13.°

Il Guardasigilli ha su tutti i magistrati di giurisdizione civile e commerciale un diritto di sorveglianza.

Egli può indirizzare una censura.

Questa censura è notificata dal Primo Presidente per i Pres. di Camera, Consiglieri, Presidente, giudici e giudici supplenti; dal Proc. Generale per gli ufficii del P. M.

Il Guardasigilli può chiamare ogni magistrato per fine di ricevere delle spiegazioni su i fatti che gli sono imputati.

14.°

Il cominciamento degli stipendii sopradescritti avrà luogo il 1° gennaio 1884.

15.°

Si è già detto che l'art. 15 dispone: che dopo lo spirare della riorganizzazione preveduta dall'art. 11, niun magistrato di Corte o Tribunale possa essere tramutato, se non sull'avviso conforme del Consiglio Superiore.

Il signor Tenaille Savigny nel suo rapporto al Senato così giustifica questa disposiziene « Il Consiglio superiore non è destinato a divenire solamente il Consiglio di disciplina della magistratura, deve anche aver la missione in certi casi di assistere il Guardasigilli nell'opera sì delicata dell'amministrazione e direzione del personale giudiziario ».

Sotto l'impero della Legge attuale il principio di inamovibilità garentisce al giudice il possesso, non solamente del suo grado, ma anche della sua residenza. Al di fuori del caso traente decadenza non può essere tramutato suo malgrado.

Non è poi veramente un'estensione eccessiva del principio d'inamovibilità?

Nei paesi che ci sono vicini e di cui l'ordinamento giudi-

ziario si approssima sensibilmente al nostro, in Ispagna, nel Portogallo, nel Belgio, in Italia l' inamovibilità non trae seco il diritto alla residenza.

In Italia la Legge dispone: che i magistrati inamovibili possono essere tramutati sull' avviso del Consiglio Superiore, che si compone di 4 consiglieri e di un membro del Parquet (Proc. Gen.) della Corte di Cassazione, eletto in assemblea generale ed è presieduto dal Ministro di G. e G., ed in sua mancanza dal Segretario.

Queste diverse legislazioni non rendono troppo precaria la situazione dei magistrati?

Noi crediamo che vi sono casi in cui un magistrato possa essere traslocato per misura amministrativa, mentre niuna colpa gli è imputabile; il che è sembrato alla maggioranza della Commissione francese un concetto contestabile.

S' egli è marito o padre di famiglia, le colpe di coloro che gli sono dappresso ricadono in una certa misura sopra di lui; lo espongono a critiche che gli tolgono una parte di responsabilità, senza la quale non può esercitare degnamente ed utilmente la sua funzione.

Se appartiene per nascita alla località, se ha degl' interessi più o meno considerevoli di famiglia o di fortuna, può avvenire che sia obbligato davanti il proprio Tribunale a subire delle cause di natura particolarmente delicate.

S' egli guadagna, resta a suo detrimento, ciò ch' è grave; non mancheranno sarcasmi ed insinuazioni.

S' ei perde, la sua situazione dirimpetto ai suoi colleghi diviene intollerabile, e la sua autorità nel paese è irrimediabilmente compromessa. Infine può ammettersi l' ipotesi di due membri dello stesso Tribunale che si prendono reciprocamente in avversione ed arrivano ad un grado di antagonismo tale

che la rettitudine del loro giudizio è turbata, la loro imparzialità è messa in periglio.

Si potrebbero moltiplicare questi esempii all' infinito.

In tutte queste ipotesi propriamente non v' è a parlare di alcuna colpa a carico del magistrato, e non vi sarebbe per conseguenza quistione di esercitare a suo rispetto l'azione disciplinare.

Pertanto l' interesse manifesto della Giustizia domanda il suo tramutamento.

Ma si dirà: se nel posto che occupa, la sua situazione è divenuta ridicola ed intollerabile, egli se ne renderà perfettamente conto, e sarà il primo a domandare il suo tramutamento.

Noi crediamo che, dicendo così, mal si conoscono le cecità di certi spiriti e l'ostinazione di certi caratteri.

Non si veggono infatti tutti i giorni persone onorevoli e molto intelligenti impigliarsi in una via contraria ai loro interessi; persistervi malgrado gli avvisi disinteressati che loro son dati, e pascersi di illusioni sino al momento che la catastrofe preveduta da tutti, eccettochè da essi, viene a realizarsi?

Conviene dunque riconoscere che l' applicazione rigorosa del principio di inamovibilità può creare delle situazioni particolari delicate, in virtù delle quali è buono armare il Guardasigilli. Questa dottrina, noi dobbiamo dirlo, è stata vivamente contestata dalla minoranza della Commissione.

Agli occhi di J. Simon, principalmente, il tramutamento quando non è liberamente accettato da colui che n'è l'oggetto, ha necessariamente il carattere di una pena; per conseguenza non saprebbe convincersi a ragion di fatti che non costituiscono a carico del magistrato un' infrazione precisa ai doveri della sua professione.

Si può senza dubbio fare del tramutamento una pena disciplinare tenendo il mezzo tra la censura e la sospensione provvisoria. Ma allora bisogna che questa pena sia applicata disciplinarmente nelle condizioni prevedute dall' art. 20, non amministrativamente come propone il progetto.

Rifiutandosi ad ammettere questa assimilazione, la maggioranza della commissione ha cercato di circondare di serie garenzie l' esercizio del diritto che l' art. 31 del progetto conferisce al Governo.

La garenzia data al magistrato che si tramuta è inapplicabile ai membri delle Corti di Parigi e del Tribunale della Senna. Imperocchè la Corte di Parigi ed il Tribunale della Senna formando una classe a parte, i loro membri non possono subire alcun tramutamento.

Fu osservato che non sarebbe mai venuto in mente di un Guardasigilli la strana idea, cioè, di prendere un giudice di Parigi per inviarlo a Barcellonetta, mantenendogli il suo stipendio.

15.°

Non vi sono condizioni di capacità tranne quello della laurea, e di un biennio di esercizio di avvocheria, sicchè il Guardasgili non à altro limite nel nominare i magistrati e nel promuoverli in qualunque grado di giurisdizione. Nominati che sono però, diventano inamovibili dalla sede e dall' ufficio.

Senonchè relativamente al mutamento di sede è la Legge del 1883 che ha apportato la variazione che il Consiglio Superiore della magistratura possa disporre il tramutamento che il Guardasigilli deve eseguire.

Chiudiamo questa esposizione con la disposizione speciale contenuta nell' art. 10 della detta Legge.

L'art. 10 ha questa disposizione speciale: « Non potrà a pena di nullità esser chiamato a comporre la Corte o il Tribunale ogni magistrato titolare o supplente di cui l' uno degli avvocati o procuratore che rappresenta alcuna delle parti interessata al processo sia parente od affine in terzo grado inclusivamente ». Questa ragione d' incompatibilità è stata troppo tardi e non senza difficoltà ammessa in Francia, mentre nei diversi Stati italiani e poi in tutta Italia è stato ammessa come ragione di ricusazione dall' art. 116 del Codice di procedura civile del 25 giugno 1865. Ed oltracciò vi è l' art. 119 nel quale è dichiarato che i giudici e gli ufficiali del P. M. debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto. E le Corti ed i Tribunali possono concedere il diritto di astenersi ai giudici ed agli uffiziali del P. M, per motivi di convenienza che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione.

16.°

Sono queste le garenzie della magistratura francese le quali se volessero paragonarsi a quelle che concede l' ordinamento giudiziario del Regno d' Italia non sono da invidiarsi alla Francia (1).

(1) V. l' art. 199 della legge Org. ital. ed il Decr. del 4 gen. 1880.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L'Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera del socio corrispondente Professore Labanca, che accompagna il dono di alcune sue opere.

L'Accademia delibera di ringraziare l'autore.

Legge pure una lettera della Direzione dell'Archivio di Stato di Napoli, con cui si partecipa l'invio di alcune pubblicazioni.

L'Accademia delibera di ringraziare la Direzione dell'Archivio.

Comunica all'Accademia che parte dello schedario Bonghi è stato

consegnato al Prof. Miola per il lavoro bibliografico, al quale si accenna nei verbali delle adunanze precedenti.

Si procede alla elezione del vice Presidente per l'anno 1900, del Segretario per il triennio 1900 a 1902, e del Tesoriere per l'istesso triennio.

Risultano eletti il socio d'Ovidio vice Presidente, il socio Miraglia Segretario ed il socio Persico Tesoriere.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 10 DICEMRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L'Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si stabilisce il calendario accademico per l'anno 1900.

Il socio Pepere presenta una memoria del socio corrispondente Brandileone dal titolo « Capitolo 30 di Liutprando, indicante l'origine e l'efficacia del voto monastico delle donne » e propone che sia pubblicata negli Atti.

L'Accademia approva.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio corrispondente* F. BRANDILEONE.

Con questa nota l' a. si propone di portare un contributo alla ricerca dei principii cristiani e romani penetrati a poco a poco, e per diverse vie, nella legislazione e nella pratica giudiziaria medievale. — S' incomincia coll' esporre il contenuto del cap. 30 dell' Editto liutprandeo, il quale, dopo aver dichiarato obbligatorio il voto monastico fatto dalle donne, minaccia la confisca dei beni ed un' altra pena dipendente dall' arbitrio del Sovrano a colei che lo violi contraendo matrimonio o lasciandosi rapire, colpisce con multe l' uomo che la

sposi o la rapisca, e sottopone al pagamento del proprio guidrigildo il mundualdo della colpevole consenziente al matrimonio od al ratto. Indi si passa alla ricerca delle diverse influenze, alle quali furono ispirate queste varie parti della legge, e della sorte di essa dopo la fine del regno longobardo. E si dimostra anzitutto come l' influenza cristiana e la romana siano già evidenti nel testo della legge medesima; la quale, per quello che dice sull' origine del voto monastico e sull' obbligatorietà di esso, tenne davanti in modo evidente i canoni ecclesiastici, mentre derivò dal diritto giustinianeo la confisca dei beni inflitta alla donna colpevole. In quanto al resto della legge, riflettente sia l' altra pena lasciata all' arbitrio sovrano contro la colpevole, sia le pene pecuniarie comminate contro chi sposava o rapiva una santimoniale e contro il mundualdo di costei, si dimostra da prima com' esso fosse ispirato dai principii del diritto longobardo, poi se ne fa vedere il persistente valore sotto la dominazione franca, e in fine se ne rilevano le parziali modificazioni subite, e specie in riguardo al punto, che all' arbitrio del Sovrano venne sostituito l' arbitrio dell' autorità vescovile. Si coglie poi il destro per interpetrare la tanto dibattuta frase, che ricorda incidentalmente la composizione dovuta da colui, che prendesse in moglie una donna già disposata da altri.

Per dimostrare poi come anche la parte germanica della legge finisse col restare eliminata, si accenna alla concezione che si fece largo specialmente dopo la dissoluzione dell' impero carolingio, secondo la quale gli ecclesiastici, a qualsiasi nazionalità appartenessero, doveano essere considerati come viventi a legge romana. Da ciò si trasse la conseguenza che tutti i reati contro le persone componenti l' 'ordo ecclesiasticus' non dovessero più essere puniti secondo il diritto longobardo, ma

secondo il diritto romano ; e così alla pena sancita da Liutprando contro chi sposava o rapiva una monaca fu sostituita la pena romana , e il mundio sopra le monache fu dichiarato decaduto. In tal modo al valore territoriale delle pene sancite negli Editti fu posto un limite considerevole; e la Chiesa, ch' era riuscita a conseguire ciò , si veniva eguagliando allo Stato, preparandosi a sopraffarlo.

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 27 DICEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Chiappelli, a nome della Commissione, legge la Relazione sulle sei memorie presentate per il concorso al premio annuale del 1898 sul tema « Dei principali indirizzi della Filosofia contemporanea — L' Estetica di Kant e della scuola romantica e l'Estetica positivista ».

L'Accademia, udita la relazione del socio Chiappelli, delibera che alla memoria N. 4 segnata col motto « Frangar non flectar » sia conferito l' *accessit* ed una cospiena parte del premio; cioè la somma di lire 1000, senza diritto all'inserzione negli Atti.

La Sezione di Scienze Morali propone i seguenti temi per il concorso al premio annuale per l'anno 1900:

1.° L'Estetica di Kant e della scuola romantica e l'Estetica positivista.

2.° La Filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica.

Il premio è di lire 1500.

Il termine per la presentazione delle memorie è fissato per il 30 Settembre 1901.

L'Accademia approva.

Il socio Chiappelli legge una sua nota « Sopra un nuovo frammento dello scritto dell'Imperatore Giuliano l'Apostata contro i Cristiani ».

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della Relazione del socio* CHIAPPELLI

I risultati del concorso al premio annuale per l'anno 1888. Si sono presentate sei memorie, delle quali quattro sul tema riproposto intorno ai principali indirizzi della Filosofia contemporanea, e due sull'Estetica di Kant e della scuola romantica, e l'estetica positivista. La Sezione di Scienze Morali con unanime consenso ha escluso di queste memorie tre, segnate con i numeri d'ordine 1, 2, 6. La memoria firmata dal signor Iaconianni non tratta l'argomento, dimostra la mancanza di preparazione diretta e indiretta, ed è piena delle più strane ed errate sentenze. Quella col motto « *Dal principio* », dopo alcune vaghe generalità ed un magro raffronto del romanticismo e dell'Estetica kantiana con l'Estetica positivista, ove l'autore spesso si contraddice, s'addentra in una critica della distinzione kantiana fra la bellezza libera e la bellezza di dipendenza, ch'è

in gran parte inutile e fuori di luogo. L'altra firmata dal signor Stasi contiene alcune divagazioni sull' idea tipica della vita, mancata a tutti i filosofi, e che l'autore si accinge a determinare con la certezza « che il secolo XIX, prima di morire, ha gettato in queste sue pagine le basi della scienza ». La Sezione non essendo di questo parere, ha creduto di passare oltre.

Rimangono tre altre memorie di gran lunga migliori delle precedenti, ma anche distanti per merito l'una dall'altra. Del lavoro che il sig. Forni ha scritto sul tema dell' Estetica non parve alla Sezione di dover fare molto conto, non soltanto perchè contiene affermazioni molto contestabili, ma perchè tutto il lavoro non è derivato da uno studio diretto dei documenti originali, e perchè vi manca un esame delle varie forme storiche e delle vicende dell' Estetica del romanticismo, specialmente tedesco, ed una conoscenza diretta delle dottrine positiviste. Per l' ampiezza del disegno e per la larga comprensione del soggetto, merita lode la memoria col motto: *Quid est veritas?* Ma le nuoce l' essere in molta parte una compilazione, e spesso non traduzione letterale di scritti dello Zeller e del Wundt, e segnatamente di molte pagine del manuale di Ueberweg nell' ultima edizione del 1897, al quale attinge l'autore anche ciò che dice, e non è molto, sulle forme della recente filosofia inglese. Della voluminosa memoria segnata con il motto *Frangar non flectar* dirà analiticamente la relazione a suo tempo, notando come il lavoro non sia in ogni parte compiuto, come meglio che un' analisi delle varie forme e direzioni della filosofia presente sia una discussione, spesso intonata polemicamente, di alcune di queste forme; come, infine, parecchie censure mosse alle dottrine neocritiche si risolvano in una interpetrazione non esatta di esse. Ma sin da

ora la Sezione può dire di avere concordemente riconosciuto in questo lavoro, sebbene in alcune parti soverchiamente diffuso e non scevro di ripetizione, la sostanza di un' opera che rivela una maturità di discorso logico e una sicura persuasione filosofica, nascente da una lucida coscienza del movimento odierno del peusiero speculativo, non comune fra noi. Convinta la Sezione del merito del lavoro, che può essere abbreviato in alcune parti ed in altre compiuto, propone di dare a questa memoria l' *accessit* ed una cospicua parte del premio nella somma di lire mille, senza l'inserzione negli Atti.

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 30 DICEMBRE 1899

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei soci: Chiappelli Presidente. Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, fra le quali si notano quelle del Ministero dell' Industria e del Lavoro di Bruxelles.

L' Accademia, considerata l' importanza di questo scambio, delibera di mandare al Ministero medesimo altri quattro volumi degli Atti, cioè dal 26° al 29°, pregandolo di voler mandare i primi volumi e fascicoli della detta pubblicazione.

Il Segretario legge la relazione sui lavori dell' Accademia dell' anno 1899, che è approvata.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l' adunanza.

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Agosto a Dicembre 1899.*

Ministero dellle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Movimento della Navigazione nel 1898. Roma, 1899. In 4°.

— Movimento Commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1898. Roma, 1899. In 4°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 30 Novembre 1899. Roma, 1899. In 8°.

— Bullettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XVI. Aprile a Settembre 1899. Roma 1899. In 8°.

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria, civile e penale, sessione del Luglio 1899. Ruoli organici delle amministrazioni e dei corpi civili e militari dello Stato al 1° Luglio 1899. Roma, 1899. In 8°.

Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione Generale della Statistica.

— Notizie complementari alle Statistiche giudiziarie penali degli anni 1890-95. Roma, 1899. In 8°.

— Statistica giudiziaria penale per l'anno 1897. Roma, 1899. In 8°.

— Statistica giudiziaria civile e commerciale e statistica notarile per l'anno 1897. Roma, 1899. In 8°.

— Accademia (Reale) dei Lincei — Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

— Rendiconti. Serie 5ª. Vol. VIII, fasc. 3° a 8° Roma, 1899. In 8°.

— Rendiconti dell'adunanza solenne del 4 Giugno 1899. Roma, 1899. In 4°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere.

— Rendiconti. Serie 2ª. Vol. XXXII, fasc. 13° a 20°. Milano, 1899. In 8°.

— Memorie. Vol. XI-XII della Serie 3ª, fasc. 1° Milano 1899.

— Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Vol. XXX (X della Terza Serie) n.° 6 — 12 Giugno — Dicembre 1899, ed Indice del volume XXIX. Palermo, 1899. In 8°.

Civiltà (La) Cattolica. Anno 50°. Serie XVII — Vol. V — Quaderno 1170. Vol. VII. Quaderno 1179 1182. Vol. VIII. Quaderno 1188-1188. Roma 1899. In 8°.

Deputazione (R.) Veneta di Storia Patria. Nuovo Archivio Veneto. Tomo XVIII. Parte 1ª. Anno IX. N.° 35. Venezia, 1899. In 8°.

Società (R.) Romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XVII. Fasc. I-II. Roma, 1899. In 8°.

Accademia di Udine. Atti, anno 1898-99. III Serie. Vol. VI. Udine, 1899. In 8°.

Istituto (Reale) Veneto di Scienze e Lettere. Atti, anno accademico 1899-900. Tomo LIX. (Serie ottava, tomo secondo) dispensa prima. Venezia, 1899. In 8°.

Accademia di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti e PP. dello studio di Acireale. Atti e Rendiconti. Nuova Serie. Vol. IX. 1897-98. Acireale, 1899. In 8°.

Institut (L') International de Statistique. Bulletin. Tome XI, premier livraison. St. Petersburg. 1899. In 8°.

Société (Royale) des Sciences de Liège. Memoires. Troisieme Serie. Teme 1° Bruxelles, 1899. In 8°.

Société de Science de Nancy. Bulletin, Serie II. Tome XVI. Fasc. XXXIII, 31° année, 1898. Nancy, 1898. In 8°.

Université de Lyon. Annales. Nouvelle Serie, fasc. 1° e 2°.

— Fasc. 1.° Bardot Georges. La question des Dix Villes Imperiales d'Alsace. Lyon, 1899. In 8°.

— Fasc. 2° François Charles. La Représentation des Intèrèts dans les corp élus. Lyon, 1899. In 8°.

Accadémie des Sciences, Belles-Lettres e Arts de Besançon. Proces-verbaux e Memoires. Annèe 1898. Besançon, 1899. In 8°.

Université de Toulouse. Bulletin, fasc. 9° (Avril 1899) Toulouse 1899. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. Comptes-Rendus. Juin-Juillet 1899. Cracovie, 1899. In 8°.

Academia Nacionale de Ciencias de Cardoba. Buletin. Tomo XVI Entraga 1ª Buenos-Aires, 1899. In 8°.

Ville de Buenos-Aires. Bulletin mensuel de Statistique Municipale. XIII. annèe. Mai-Octobre 1899. N.° 5-10. Buenos-Aires, 1899. In 4° Annuaire Statistique. VIII annèe 1898. Buenos-Aires 1899. In 8°.

Labanca (Baldassarre)

— Carlomagno nell' arte cristiana. Roma, 1891. In 8.°

— Marsilio da Padova, riformatore politico e religioso del Secolo XIV. Padova, 1882. In 8.°

— L' Evangelio di S. Giovanni ed il Commento di Antonio Rosmini. Roma, 1894. In 8.°

— Sguardo agli scrittori italiani di Francesco d' Assisi nel Secolo XIX. Milano, 1896. In 8.°

— Innocenzo III ed il suo nuovo monumento in Roma. Roma, 1892. In 8.°

— Gesù di Nazaretti in recenti pubblicazioni francesi, Pavia, 1899. In 8.°

— Difficoltà antiche e nuove degli Studi religiosi in Italia. Milano, 1890. In 8.°

— Saggio di Storia del Cristianesimo nell' opera del triregno di Pietro Giannone. Roma, 1896. In 8.°

# SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI DELL' ACCADEMIA

# DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

ANNO TRENTANOVESIMO
Gennaio a Dicembre 1900

NAPOLI
STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ
*Alfonso Tessitore e Figlio*
1900

ANNO XXXVIX. GEN. E FEB. 1900.

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

### DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

## TORNATA GENERALE DEL 7 GENNAIO 1900

**Presidenza del socio A. Chiappelli**

Il giorno 7 Gennaio 1900 alle ore 13 ha avuto luogo la tornata generale della Società Reale prescritta dallo Statuto, per la lettura delle Relazioni sui lavori delle tre Accademie dello scorso anno.

Da parte dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche sono presenti i soci: Chiappelli, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mirabelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Il Presidente generale apre la scheda della memoria segnata col motto « Frangar non fluter » presentata all'Accademia per il concorso al premio di lire 1500 bandito sul tema « Dei principali indirizzi della Filosofia contemporanea — L' Estetica di Kant e della scuola romantica e l' Estetica positivista » che ha meritato l'accessit ed una cospicua parte del premio, cioè lire 1000. Essa contiene il nome del sig. Prof. Francesco De Sarlo di Roma.

Alle ore 15 e mezzo il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# RELAZIONE

## SUI LAVORI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

NELL' ANNO 1899

*letta nella tornata generale 7 gennaio 1900*

DAL SEGRETARIO

LUIGI MIRAGLIA

L'inaugurazione dell'anno accademico non è fra noi una semplice forma, che si compie con un discorso elaborato; ma è un modo opportuno con cui le tre Accademie consorelle comunicano intellettualmente tra loro, e danno notizia degli studii fatti mercè relazioni, le quali rappresentano il contributo che ciascuna apporta alla cultura. Da tali relazioni si può in breve ed in via sommaria ricavare la loro storia, acquistando pure la nozione della loro operosità nei vari periodi.

Dell' operosità dell' Accademia di scienze morali e politiche, anche nello scorso anno, fanno fede le memorie, le note e le discussioni, di cui dovrò parlare. Gli argomenti, trattati sempre da soci, riguardano la Storia religiosa, politica e giuridica, il Diritto antico e moderno, privato e pubblico, l'ordinamento giudiziario, quello della pubblica istruzione e la Filologia.

Comincio dalle letture di Storia religiosa, le quali non mancano mai all'Accademia, come non mancano scritti relativi alla pubblica istruzione.

Il processo della conversione del paganesimo al Cristianesimo dette luogo ad una duplice lotta tra il mondo greco-romano e la Chiesa cristiana: l'una ideale, l'altra reale. Quella si esplica nel contrasto delle idee e dei convincimenti, questa mercè le persecuzioni ed i martirii. Il socio Mariano, esaurita in una precedente memoria la ricerca sull'aspetto interiore della lotta, si occupa ora del suo aspetto esterno. Egli si apre la via, dibattendo alcune quistioni preliminari; piglia poi le mosse dall'originaria condizione giuridica dei Cristiani, e, mostrando come il Cristianesimo abbia cominciato con l' essere scambiato col Giudaismo, espone nelle fasi più culminanti la materia delle persecuzioni nei primi tre secoli dell' impero romano. Si leva in ultimo dai fatti ad indagarne lo spirito, fra dispareri e pregiudizi, e fissa i motivi ad una volta politico-religiosi ed etico-sociali delle persecuzioni, descrivendo gli effetti, che, in relazione col trionfo del Cristianesimo e con la decadenza dell' impero, derivarono da esse sulla vita della Chiesa.

Il socio Chiappelli comunica all' Accademia alcune sue note sulle importanti indicazioni archeologiche e topografiche concernenti l' antica grotta della Sibilla e Cuma, che ci vengono fornite dal Λόγος παρενατικὸς πρὸς Ἕλληνας; scritto per molto tempo attribuito a Giustino il Martire, ma che le recenti ricerche dimostrano appartenere al quarto secolo dell' E. V., e forse ad Apollinare di Laodicea. L' autore di questa apologia descrive, per propria ispezione, i luoghi, raccoglie altresì le tradizioni locali, ancora vive al suo tempo, dell'oracolo sibillino. A questo luogo dell' apologista cristiano avevano bensì accennato il De Jorio e il Beloch, illustratori della regione cumana, ma senza

mostrare di averne cognizione diretta, e ad ogni modo senza trarne il partito che avrebbero potuto ricavarne. Più vi s' intrattenne il Diels, ma solo per quello che se ne raccoglie di notizie circa le imperfezioni metriche degli antichi versi sibilliani. Il medesimo scritto del Pseudo Giustino porge al nostro socio occasione di discorrere dell'opera di Giuliano l'Apostata contro i Cristiani, della quale testè è stata dal Cumont recuperato un nuovo frammento in un codice della biblioteca sinodale di Mosca, contenente fra le altre cose il resto di uno scritto, finora ignoto, di Arèta di Cesarea contro Giuliano. Il frammento, ricostruito dal Neumann, comprende una parte della critica del quarto Evangelio, e segnatamente del prologo di esso. Il Chiappelli illustra con nuovi rapporti il significato del frammento, dimostrandone la singolare importanza per la storia della polemica letteraria contro il Cristianesimo, dalla quale Giuliano è uno degli ultimi e più notevoli rappresentanti. Una replica indiretta alla critica di Giuliano, racchiusa in quel frammento, ravvisa il Chiappelli nello scritto del Pseudo Giustino.

Il socio Turiello ha presentato una nota sopra tre recenti lavori storici italiani. Considerata la fioritura della coltura storica italiana, rileva la parte notabile che ne spetta, per il nostro tempo e per il merito, a questa nostra città. È confortante osservare, egli dice, come la pentarchia degli storici italiani, nati tutti in Napoli in questo secolo, il Colletta, il Troya, il Bonghi, il Villari ed il Capasso, dia ai Napoletani una parte, che non ha alcuna proporzione con quel sessantesimo solo, che vive in questa città, del popolo italiano. Si aggiunga che, nell' ultimo terzo del secolo, in Napoli i riscontri necessari agli studi trovarono agevolezze ignote ai tempi precedenti, poichè gli archivi si aprirono al pubblico, le collezioni monastiche svelarono documenti non mai visti, e la benemerita Società di Storia patria

raccolse una grandissima quantità di elementi. Per queste agevolezze, e per i nuovi studî che ne derivarono, fu possibile al Professione scrivere sul cardinale Alberoni, al Lemmi su Nelson e Caracciolo, ed al Persico su Diomede Carafa. Di questi tre libri il nostro socio discorre accennandone i pregi ed i difetti, e mostrandone l' importanza, perchè tutti e tre accrescano la coltura storica. Naturalmente egli è indotto dai temi stessi a parlare di Diomede Carafa, dei suoi rapporti con la dinastia aragonese, dei suoi atti e scritti, e del cardinale Alberoni, il quale era giunto a mutare le condizioni della Spagna, e potè dire: « La Spagna era un cadavere, ed io la rianimai ».

Il socio corrispondente Brandileone si occupa in una sua memoria di un argomento di Diritto longobardico, che non era ben chiarito. Il cap. 30 di Liutprando, indicata l' origine e l' efficacia del voto monastico delle donne, sanziona la pena che colpisce colei la quale lo viola, contraendo matrimonio o lasciandosi rapire, nonchè le pene comminate contro chi prenda in moglie o rapisca una santimoniale, e contro il mundualdo della donna che dia il suo assenso al matrimonio o al ratto. Mentre la parte della legge relativa alle condizioni del voto muliebre ed all' efficacia di esso è tutta derivata dai canoni della Chiesa, che già si era occupata di tale materia; il resto del capo contenente le sanzioni penali è dovuto in parte all' influenza del Diritto giustinianeo, ed in parte a quella del Diritto germanico. All' esame delle fonti della legge luitprandea si accompagnano nella memoria la ricerca sulla validità di essa nella successiva epoca franca, e l' interpretazione della frase che stabiliva la composiztone dovuta da chi prenda in moglie la donna già *desponsata* ad un altro: frase che ha suscitato fra i commentatori gravi difficoltà. In ultimo la memoria mo-

stra come la sanzione penale dell'editto abbia conservato carattere territoriale in tutto il periodo franco, e come soltanto dopo la Chiesa, facendo considerare l'ordine degli ecclesiastici quale ordine vivente sotto legge romana, abbia potuto farla soppiantare dalla pena stabilita dal Diritto romano.

Il socio Fadda in una memoria si propone di studiare l'indole giuridica delle *res religiosae*, e di determinare se ed in quanto l'appartenenza di esse agli *dii manes* escluda l'esistenza di un diritto umano. Egli espone le varie opinioni, ed indica i passi delle fonti, giuridiche e non giuridiche; donde una loro duplice serie. Nella prima sembra escluso ogni diritto umano; nella seconda al contrario si ammette largamente un rapporto giuridico pratico. Di fronte a questa antitesi il nostro socio istituisce un esame delle varie conclusioni cui giungono le fonti in ordine alle *res religiosae*. E così si vede ch'è escluso il dominio e la *rei vindicatio*; che si nega un diritto reale di servitù a carico di un luogo religioso, mentre lo si ammette per la servitù a favore di esso; che non si può parlare di pegno, di possesso e di ogni negozio giuridico diretto al dominio della *res religiosa*. Nulla è la vendita, sebbene questa non abbia tale conseguenza immediata per Diritto romano; la vendita dà diritto al risarcimento in favore del compratore di buona fede, e può anche essere valida quando si tratta di *modica loca* interclusi in terreni puri. Su questo punto il nostro socio dà una larga interpretazione della celebre iscrizione puteolana. Egli dall'esame dei testi deduce l'alienabilità non del dominio, ma del *ius sepulchri*, e coerentemente risolve la quistione delle multe sepolcrali nel caso di alienazione. Discute in seguito il valore delle disposizioni di ultima volontà relative a queste cose, e della possibilità della prescrizione, dando una nuova interpretazione di un frammento di

Ulpiano. Dimostrata la figura del *ius sepulchri* sotto tutti gli aspetti, giunge alla conclusione che la *res religiosa* è *divini iuris* nel senso ch' è destinata ad uno scopo religioso ; ma vi è un diriito umano, il *ius sepulchri* , che mira a garentire questa destinazione divina.

Lo stesso socio ha presentato una nota sulla clausola di concorrenza. In questa nota sostiene la dottrina comune, secondo cui le clausole contenenti obbligo di astenersi dall' esercizio di un'arte, professione o industria sono valide, se limitate in modo da non offendere la libertà industriale, senza distinzione di contratti ; e quindi combatte la teorica di coloro i quali dicono che tali clausole sono valide nella vendita, perchè si riferiscono all'obbligo della garentia, e sono nulle, sebbene limitate per tempo, luogo è qualità, nel contratto di locazione di opera.

Passando ad argomenti di Diritto pubblico, debbo ricordare una nota del professore Raffaello Ricci su di uno scritto inedito di Silvio Spaventa , nostro compianto socio , il quale dopo di aver sollevato il problema della giustizia nell' amministrazione avrebbe voluto esaminare l' altro circa i partiti, quasi a chiudere un ciclo ideale di studi politici. Questo scritto è il principio di un discorso che lo Spaventa doveva fare agli elettori di Bergamo nel 1882, in seguito della riforma elettorale, e che poi non fece. Esso si distingue per la critica del modo con cui fu esteso il suffragio, dichiarato irrazionale ed improvvido, non per il numero delle persone cui viene a riconoscere il diritto, ma perchè fu snaturato e falsato l'intento del voto, ed il principio dal quale si ripete il diritto. Mentre il precedente sistema elettorale ripeteva tal diritto dal censo e dai servigi resi allo Stato, da condizioni, cioè, di cui si può argomentare una certa attitudine a procurare il pubblico bene, la riforma mutò questa base morale del voto in un' altra, con-

sistente in capacità ed attitudini personali, che possono concorrere a formare il bene individuale, ma non garentiscono che chi la possiede sia per ciò solo capace d'intendere e d'operare il bene altrui. Lo scritto si distingue anche per le idee sui partiti, e specialmente sul carattere del partito moderato in Europa. Lo Spaventa scorgeva nelle confusione e rimescolamento dei partiti politici, la cui regolare costituzione è il presupposto del Governo parlamentare, la causa di un grande pericolo per l'avvenire delle istituzioni liberali, o l'inizio di una trasformazione dei Governi liberi, che di parlamentari accennano a divenire semplicemente costituzionali.

È costume dall'Accademia discutere temi, che non hanno solo importanza scientifica, ma anche importanza pratica. Negli anni scorsi ha discusso sull'ordinamento degli studî universitari e specialmente su quello degli studî della Facoltà giuridica, sull'istruzione secondaria, sulla proprietà ecclesiastica e sul Senato. Nel passato anno si è occupata della quistione del giurì, che si rimette all'ordine del giorno, poichè il Governo ha nominato una Commissione per preparare un disegno di legge sulla riforma da introdurre nel Codice di procedura penale. Forse non errerebbe chi affermasse, che la quistione del giurì è poi in sostanza quella, che ha più influito sull'animo del Governo a preparare il disegno di legge a cui si è accennato.

Apre la discussione una nota del socio Pessina, che opina dovere l'Accademia trattare l'argomento scientificamente, lasciando al Governo ed al Parlamento l'opera di una inchiesta sulla maniera onde il giurì funziona in Italia e sui vizi del suo organamento. Certo la trattazione scientifica non prescinde dall'esperienza, e quindi i concetti teoretici possono anche essere rischiarati al lume dei fatti che avvengono intorno a noi. Un

problema precede tutti gli altri in simile trattazione, ed è il problema storico. La determinazione dell' origine e dei progressi dell' istituto, surto in Inghilterra e propagatosi con la rivoluzione francese, servirà a determinare l' indole di esso. La storia infatti ci rivela che il giurì è venuto su con la libertà, e per siffatta origine è da riguardarsi come istituzione giudiziaria e politica. Ma se l'indagine storica gitta molta luce sul tema, non basta a risolvere la quistione razionalmente e praticamente. Occorre trovare il fondamento razionale dell' istituto, ed esaminare se esso risponde alle esigenze della giustizia fra i popoli moderni.

Al nostro socio pare una indiscutibile verità questa, che il singolo individuo non può legittimamente ritenersi colpevole, nè assoggettarsi alla punizione, solo perchè un piccolo numero di uomini rivestiti di autorità permanente dallo Stato si convinca della reità: ma in quella vece è uopo che la società tutta quanta ne sia convinta; e quindi è necessario che la punizione derivi dalla coscienza sociale. Or tale coscienza contiene due momenti, l' uno dei quali è la coscienza comune, e l' altro è la coscienza riflessiva guidata dall' arte critica. La vera coscienza sociale è l' unità di questi due momenti, che si rispecchia nell' istituto del giurì, non inteso più nel senso di giudice del mero fatto, messo a canto del magistrato, che bada solo al diritto. La verità è che i giurati risolvono anche quistioni di diritto, ed i magistrati si occupano pure della prova o degli elementi di fatto.

Il nostro socio, dopo di aver considerato l' argomento nelle sue generalità, formola le seguenti quistioni: 1° Ha il giurì un fondamento razionale, o ha fatto il suo tempo? 2.° Se deve essere conservato il giudice popolare, deve il suo pronunziato essere sovrano, senza che il giudice permanente inter-

venga, ovvero si vuole contemperare l'elemento della giustizia popolare con quello della giustizia togata? 3° Quali debbono essere le condizioni essenziali per la composizione del tribunale popolare? 4° Deve forse il giurì considerarsi come ammessibile per i soli reati politici e di stampa, o per tutti i reati di una certa gravezza?

Aperta così la discussione, il socio D' Ovidio vi apporta un contributo preliminare di schiarimenti lessicali, dimostrando che la parola *giuria* è stata da noi inventata per dare colore paesano ad un vocabolo esotico: che la voce inglese *jury* in origine è un francesismo, cioè il participio femminile *jurèe*, come a dire « la corte giurata »; che *giurato* deriva da *juratus, qui iuravit*; *verdetto* nasce da *veredictum, verdict* nell'antico francese; ed *assise* nello stretto senso moderno è un inglesismo per la Francia ed un francesismo per noi, ma al principio non è che un francesismo dall'inglese. *Assise*, erano in Francia sedute straordinarie che tenevano gli ufficiali dei signori feudali, assemblee di signori convocate dal principe per giudicare una causa importante etc.

Il socio Pepere riconosce, con il socio Pessina, che un problema precede tutti gli altri, ed è il problema storico, a cui dedica la sua nota. Egli studia la giuria in ogni sua forma; anzi si può dire che la nota sia una monografia intorno alla genesi ed allo sviluppo della giustizia popolare in Oriente, in Grecia, in Roma, fra i Germani, i Longobardi, i Franchi, nei Comuni e nella razza anglo-sassone, da cui si propaga come giuria nel vero senso della parola fra i popoli moderni. Conformemente alla sentenza di Vico, che le idee uniformi nate appo intere nazioni debbono avere nn motivo di verità, conclude in favore dello istituto, il quale si fonda sulla sovranità nazionale, principio di tutti i poteri pubblici e quindi origine del potere giudi-

ziario. Or tale potere in rapporto ai fatti penali può bene essere esercitato nel loro accertamento da cittadini forniti di un grado medio di coltura.

Anche il socio Persico ammette che il problema storico precede gli altri nell'argomento della giuria, ed aggiunge che la quistione potrà avviarsi ad una soluzione, se lo studio sarà non solo storico, ma comparato. Che il giurì, quale è oggi, sia di origine moderna, e siasi dall'Inghilterra trapiantato negli altri paesi d'Europa, non è da porre in dubbio. Ma come avvenne che dopo alcuni anni, tra noi e altrove, cotesto istituto sia divenuto obbietto di diffidenze e censure non poche? Il nostro socio espone nei suoi tratti fondamentali l' ordinamento della giustizia in Inghilterra, rilevando le gravi differenze fra questo paese ed il nostro, per non dire di altri del continente che più o meno in ciò all' Italia somigliano. Quel *self-government*, che colà è nativo ed antico nelle contee, nei borghi, nelle associazioni ed istituzioni di ogni genere, il quale è così arduo a poter trapiantare fra noi, si estende all' organizzazione della giustizia e si rivela nei suoi atti. L' assoluta indipendenza dei maggiori giudici, e la gratuità dell'ufficio in tanti altri, la libertà dell'accusa e l'intervento dei cittadini nei giudizi ne sono la prova. La mancanza di un membro del Governo che presieda alla giustizia, che possa favorire o danneggiare i giudicanti con promozioni, onorificenze e traslocazioni; la facoltà nei magistrati di colpire con i loro ordini e con le penalità gli agenti del potere esecutivo; sono istituti non tanto opposti ai nostri, quanto inimitabili. Per noi che abbiamo magistrature tutte stipendiate, con giurisdizioni definite, con a capo un Ministro di Giustizia; che abbiamo codici fermati e chiusi, diciamo così, all' interpretazione dei giudici, le cui sentenze debbono essere ragionate a pena di nullità; con procedimento penale in cui

sono prescritti i doveri dei vari ufficiali e magistrati nell' istruire e nel giudicare; ed un codice penale che enumera i casi in cui una persona incorre in una data pena, nel quale i giuristi trovano tanta materia a discutere sul tentativo, sulla complicità e sullo stato di mente: non pare strano innesto nell'organismo della nostra giustizia cotesto istituto inglese, quasi ramo solitario divelto dal proprio tronco? Trova esso il terreno adatto per mettere vere radici? Quando i nostri magistrati potessero davvero dirsi indipendenti, fossero circondati dalla confidenza e stima dovuta all' ufficio, rimunerati largamente, sottratti ad ogni influenza perturbatrice e garentiti interamente; chi vorrebbe sostenere che la vita, l'onore e le sostanze dei cittadini sarebbero meglio assicurati dall'intrusione di estranei più o meno ignari, da un' affermazione più o meno inconscia di un giurì improvvisato?

Al socio Arabia non sembravano esatti i due dati, che si pongono a base dell' istituto; cioè che il volgare senno dei giurati possa nelle ricerche di fatto giudicare più dirittamente che non faccia il giudice permanente; e che si possa agevolmente separare la quistione di fatto da quella di diritto, quando la legge stessa chiama il magistrato a dirigere, indirizzare e chiarire il criterio dei giurati, sia col sopraintendere allo svolgimento della prova, sia con purificarne le fonti. Non è punto provato, secondo l'Arabia, che il giurì di ogni reato si formi sull'autore e sulle prove un giudizio chiaro, senza amore nè odio, e sopratutto unanime, che nel più dei casi sia migliore di quello dei magistrati dell' istruzione e del giudizio. Nè per rispetto all' indipendenza è dimostrato che il giudice popolare decida con maggiore imparzialità sui reati comuni e politici, massime nei paesi retti con libera forma, non essendo la sua coscienza turbata da preconcetti, da passioni e da pressio-

ni. Nondimeno il giurì non si può ritenere al tutto condannato, diceva il nostro socio, perchè la giustizia e la legalità hanno bisogno di essere non solo, ma anche di parere. Bisogna evitare il sospetto che il potere sociale eserciti pressioni su di una magistratura che da esso dipende. D' altra parte, entrato una volta l' istituto come guarentigia di libertà civile, non è facile toglierlo. Si tenga dunque il giurì, ma se ne restringa la competenza ai reati ordinari più gravi ed ai delitti politici, trovando modo che quello dei giurati sia, per quanto più è possibile, un giudizio di fatto, dando loro una certa latitudine per compiere la prova con l'aiuto e con la direzione del magistrato, lasciando ai giudici togati grande latitudine nel misurare la pena, specialmente nelle materie dove è più facile l' errore dei giurati, e conservando l' obbligo del riassunto.

Il socio Gianturco rileva la progressiva e notabile restrizione della competenza del giurì, avvenuta per opera di leggi speciali e per l'attuazione del nuovo Codice penale. Conseguenza dell'ampliamento della competenza dei tribunali penali è stata la diminuzione, quasi a metà, dei giudizi per giurati. Da un esame dei proscioglimenti e delle condanne, secondo la qualità dei reati, di cui sono raccolti i dati per il triennio 1892-94, il nostro socio trae le seguenti osservazioni, fatte anche dai Procuratori Generali nei loro discorsi: che fiacca è da parte dei giurati la repressione dei reati di falso, e per associazione a delinquere; che bassa è la media della condanna per omicidio; che i giurati, rigidi custodi della proprietà privata, non sono altrettanto severi per i reati contro il patrimonio dello Stato. Il nostro collega non tien conto di quei difetti che si attribuiscono alla giuria, ma in realtà derivano dalla legge o dalle colpe dei magistrati e dei periti; nè fa buon viso a riforme che snaturano l' istituto o si allontanano dalle nostre tradizioni. Vuole conser-

vato il giurì, ma gli assegna una competenza assai più ristretta. Se il giudizio per giurati, egli dice, volge sull' immediata cognizione dei fatti, non si può attribuire ad essi la cognizione dei reati, la cui prova implica giudizi tecnici, dei quali solo l'arte critica può svelare gli errori; e quindi è esorbitante e pericoloso chiamare i giurati a giudicare dal falso documentale o nummario. La competenza dei giurati ha fondamento di ragione e di giustizia, là dove si tratta di fatti che danno luogo ad incontestabile dissidio fra la morale del legislatore e quella sociale, fra la coscienza comune e le rigide sanzioni. Gl' interpreti più sinceri di tal dissidio, non irrigiditi dall' abito del giudicare nè dal rigore delle formole, e capaci di valutare effettivamente quegli impulsi e quelle cause psicologiche, delle quali il legislatore non può con giusta misura valutare il valore morale e sociale, sono i giurati. Ma dove la morale sociale coincide necessariamente con la morale del legislatore, dove gl' impulsi criminosi appariscono a bella prima nella loro volgarità e depravazione, come nel furto, nell' estorsione e nella bancarotta fraudolenta, la competenza dei giurati non ha ragione di essere. Anche limitata in angusti confini siffatta competenza, occorre sempre provvedere alla scelta dei giurati fra i cittadini capaci e probi, sradicando le male usanze, che permettono ai migliori di non compiere il loro dovere.

Il socio Miraglia dimostra come l' antica dottrina del giurì si sia a gradi modificata per rispetto alla base, alla funzione ed al soggetto. Quando l'individualismo aveva percorso nella scienza la sua parabola, non fu più la confidenza dell' accusato il fondamento dell' istituto, ma la piena coscienza del corpo sociale circa la reità di un suo membro. Emendata la teorica dell' assoluta separazione dei poteri, non si ammise più che i giurati giudicassero della sola quistione di fatto, e si riconobbe che

il giudizio sulla colpabilità include anche la quistione di diritto. Non potendosi scindere le due quistioni in modo preciso, e non essendo sempre facile il giudizio sul fatto, si dovè introdurre il sistema delle categorie scelte dei giurati. Ma anche così corretta la dottrina, nella scienza non si è mai dileguato il dubbio intorno alla razionalità dell' istituto. Nessuno ha negato che la società dev' essere convinta della reità di un suo membro. Però da simile premessa non segue necessariamente che la società stessa divenga giudice ed esamini la prova. Se il vero nei giudizi spesso non si raccoglie che con procedimenti logici, che presuppongono il possesso dell' arte critica; e se la quistione di fatto include quella di diritto, non è possibile avere con il giurì la vera certezza, ossia la persuasione ferma di quello che solo la scienza come critica e cognizione del diritto può stabilire. Nè il dubbio scema, quando si afferma che i giurati hanno una più schietta intuizione del fatto, mentre i magistrati giudicano con criteri formali e con preconcetti; poichè è uopo distinguere il fatto, ch' è oggetto di percezione immediata, nel qual caso l' intuizione è sufficiente, da quello, ch' è materia d' inferenza più o meno complicata, per cui occorre acume critico. E bisogna distinguere l' esperienza generalizzata, frutto legittimo della lunga osservazione che serve a comprendere i casi particolari, dal criterio formale, il quale è astratto e prescinde dall' esperienza. Nè si può confondere l' esperienza generalizzata o la teorica delle prove col mero preconcetto.

Se i magistrati, continua lo stesso socio, possono soffrire pressioni dall'alto, i giurati possono subirla da basso; se vi è a temere che il Governo influisca sui magistrati nelle cause politiche e di stampa, non si può negare che i giurati intendono la relatività del delitto politico come un'impunità convenuta. In fondo il pro-

blema del giurì nel continente si converte con quello della indipendenza della magistratura; risoluto più o meno questo, è risoluto l'altro. È vero che la società tende sempre a prendere larga parte nella legislazione e nell'amministrazione, ma è fuori controversia che tale tendenza trova un limite nella legge della specificazione crescente delle funzioni, che esigono organi adeguati, capaci. Non vi è offesa alla libertà, se la scienza è chiamata a giudicare in argomenti che eccedono la coscienza comune. Il concetto dell'autogoverno non contraddice al principio della capacità: dov' è la capacità ivi è il titolo del potere. La proposta di chiamare i giurati ed i giudici contemporaneamente e separatamente, preferendo in caso di discordia il verdetto più mite; e quella dello scabinato, tribunale misto di giudici e cittadini che decidono insieme del diritto e del fatto, muovono da un senso di sfiducia nel giurì com' è nato e come ora è costituito, e rappresentano l' ultima trincea della giustizia popolare. La prima proposta ha il vizio di far risolvere ai giurati anche la quistione di diritto, e di scuotere la fede nel verdetto, se vi è discordia, giovando sempre all' accusato ; la seconda implica in sostanza il predominio dello elemento tecnico, che trascinerà nei suoi giudizii l' elemento popolare.

La connessione tra l' argomento della giuria e l' altro dell' organizzazione e dell' indipendenza della magistratura ha indotto il socio Mirabelli a presentare una nota, ch' è la continuazione di alcuni eccellenti studi da lui pubblicati, quando occupava un alto saggio nell' ordine giudiziario. La nota ha per oggetto la riforma dell' ordinamento giudiziario francese secondo la legge del 1883, della quale espone le disposizioni principali, fermandosi più sulle garentie date ai magistrati. Costoro sono in Francia inamovibili per il grado, e non possono essere traslocati che su conforme avviso della Corte di

Cassazione, ch'è il Consiglio Superiore dell'ordine. Il nostro socio osserva che vi sono parecchi casi in cui conviene per ragioni di servizio allontanare un magistrato da una residenza, anche quando egli non abbia propria colpa. Innanzi al Consiglio Superiore non può essere tradotto, mancando la colpa; ed intanto è bene traslocarlo. Il Ministro di Grazia e Giustizia, che ha la vigilanza sulla magistratura, dovrebbe avere facoltà in questi casi di provvedere in via amministrativa.

Di una quistione relativa alla pubblica istruzione si occupa il socio D'Ovidio. Egli prende ad esaminare il nuovo regolamento del Consiglio Superiore, o per dir meglio il decreto che approva parziali modificazioni al regolamento vigente fin dal 1882. Mostra come esso sia stato non opportunamente suggerito da un caso particolare; esamina sotto il rispetto meramente formale questo caso, e ne trae occasione ad additare alcune cattive abitudini introdottesi nei concorsi, più che per colpa delle commissioni giudicatrici, per quasi necessario effetto della trascuranza abituale di alcune provvide disposizioni regolamentari, in cui è da lunga pezza caduto il Ministero. Esamina una per una le disposizioni nuove, dimostrandole quasi tutte inopportune, contrarie alla legge, gravide di pericolosi effetti, e conclude con l'augurio che siano abrogate.

Lo stesso socio presenta due altre note, che sono la continuazione di lavori precedenti letti all'Accademia. La prima si riferisce ai diversi valori lessicali della parola *talento*; la seconda è il compimento di una memoria intitolata: *Note etimologiche.* In questa l'autore mostra non essere giuste alcune supposizioni recenti sul modo di formazioni dei vocaboli *caporale* e *cucire*; rettifica una sua antica spiegazione della vocale tonica del nome *Perugia*; combatte l'opinione di chi nella derivazione della forma *Tronto* da *Truentus* volle vedere

una traccia della così detta legge arcaica dell' accento latino; e da tntto ciò prende occasione per illustrare altri vocaboli e trattare altre quistioni accessorie.

Dirò ora dei risultati del concorso al premio annuale per l' anno 1898. Si sono presentate sei memorie, delle quali quattro sul tema riproposto intorno ai principali indirizzi della filosofia contemporanea , e due sull' Estetica di Kant e della scuola romantica, e l' estetica positivista. La Sezione di Scienze Morali con unanime consenso ha escluso di queste memorie tre, segnate con i numeri d' ordine 1, 2, 6. La memoria firmata dal signor Iaconianni non tratta l' argomento , dimostra la mancanza di preparazione diretta e indiretta , ed è piena delle più strane ed errate sentenze. Quella col motto « *Dal principio* », dopo alcune vaghe generalità ed un magro raffronto del romanticismo e dell' Estetica kantiana con l' Estetica positivista , ove l' autore spesso si contraddice, s' addentra in una critica della distinzione kantiana fra la bellezza libera e la bellezza di dipendenza , ch' è in gran parte inutile e fuori di luogo. L' altra firmata dal signor Stasi contiene alcune divagazioni sull' idea tipica della vita, mancata a tutti i filosofi , e che l' autore si accinge a determinare con la certezza « che il secolo XIX , prima di morire ha gettato in queste sue pagine le basi della scienza ». La Sezione non essendo di questo parere, e non lo è nemmeno l'Accademia, ha creduto di passare oltre.

Rimangono tre altre memorie di gran lunga migliori delle precedenti, ma anche distanti per merito l'una dall'altra. Del lavoro che il sig. Forni ha scritto sul tema dell' Estetica non parve alla Sezione di dover fare molto conto, non soltanto perchè contiene affermazioni molto contestabili, ma perchè tutto il lavoro non è derivato da uno studio diretto dei documenti

originali, e perchè vi manca un esame delle varie forme storiche e delle vicende dell' Estetica del romanticismo, specialmente tedesco, ed una conoscenza diretta delle dottrine positiviste. Per l'ampiezza del disegno e per la larga comprensione del soggetto, merita lode la memoria col motto: *Quid est veritas?* Ma le nuoce l'essere in molta parte una compilazione, e spesso non traduzione letterale di scritti dello Zeller e del Wundt, e segnatamente di molte pagine del manuale di Ueberweg nell' ultima edizione del 1897, al quale attinge l'autore anche ciò che dice, e non è molto, sulle forme della recente filosofia inglese. Della voluminosa memoria segnata con il motto *Frangar non flectar* dirà analiticamente la relazione a suo tempo, notando come il lavoro non sia in ogni parte compiuto, come meglio che un' analisi delle varie forme e direzioni della filosofia presente sia una discussione, spesso intonata polemicamente, di alcune di queste forme; come, infine, parecchie censure mosse alle dottrine neocritiche si risolvano in una interpetrazione non esatta di esse. Ma sin da ora la Sezione può dire di avere concordemente riconosciuto in questo lavoro, sebbene in alcune parti soverchiamente diffuso e non scevro di ripetizioni, la sostanza di un'opera che rivela una maturità di discorso logico e una sicura persuasione filosofica, nascente da una lucida coscienza del movimento odierno del pensiero speculativo, non comune fra noi. Convinta la Sezione del merito del lavoro, che può essere abbreviato in alcune parti ed in altre compiuto, ha proposto, e l' Accademia ha aderito, di dare a questa memoria l' *accessit* ed una cospicua parte del premio nella somma di lire mille, senza l'inserzione negli Atti.

Dovendo il concorso del 1900 riguardare le discipline filosofiche, l'Accademia ha stabilito che il premio di lire millecin-

quecento si conferisca alla migliore memoria sul tema di Estetica dato nel 1898, o sul tema nuovo intorno alla filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica. Ha riprodotto il tema di Estetica per la sua importanza, edotta dalla felice esperienza degli ultimi anni, in cui si è veduto che, insistendo su buoni argomenti, si trova alla fine chi si disponga a trattarli degnamente. Il tema nuovo concerne un punto non abbastanza chiarito, e che non è di un lieve interesse per la scienza del linguaggio. Il termine per la presentazione delle memorie è il 30 settembre 1901. In questo anno (1900) scadono i termini del concorso a premio su temi di scienze giuridiche e sociali, ed anche i termini del concorso del premio quinquennale su argomenti di storia relativi alle province meridionali.

Ed ora mi tocca il doloroso compito di ricordare le perdite dell'Accademia.

L'Accademia perdeva Francesco Saverio Arabia, uno dei socî ordinari più antichi, ch'era stato suo presidente, segretario e tesoriere. Fu sin dalla giovinezza appassionato cultore di studi letterari, e pubblicò poesie e prose. Anche nella tarda età, pochi mesi prima della morte, dette alla stampa per scopo di beneficenza quel bel volumetto che ha per titolo *Sorrento*. Non aveva trenta anni, ed era già noto per un trattato di Diritto penale, che gli fruttò fama ed onori. Entrato in magistratura con alto grado, continuò a scrivere su argomenti letterari, giuridici e politici per circa quaranta anni, come ne fanno fede i nostri Atti e Rendiconti. Le sue memorie giuridiche portavano nella scienza il contributo dell'esperienza, che aveva acquistato come magistrato. E questa sua esperienza faceva valere nelle varie commissioni per la riforma del Codice penale, delle quali era parte. Tenace delle tradizioni della scuola italiana, aborrente dalle astrazioni e dalle novità non intera-

mente giustificate, cercava di conciliare sempre le idee dottrinali con i dettami del senso comune. Aveva spirito critico, e scriveva con forma semplice, arguta ed efficace. Vi era nel suo dire molta vivacità e qualche cosa di proprio, che pareva bizzarria, e non era altro se non una maniera tutta particolare di ribellarsi con brio contro le affermazioni, le quali credeva strane. Visse vita intemerata e lontana dalle agitazioni, sdegnando gli applausi della folla.

Moriva in Chieti Raffaele Lanciano, nostro socio corrispondente, il quale ebbe ingegno vigoroso, e dette prova di coltura estesa ed eletta. Scrisse di argomenti filosofici, fisiologici e medici, e meritò la stima dei dotti. Cito solo i suoi lavori filosofici, che sono saggi di scienza prima, e studi di filosofia naturale e di psicologia. Il Lanciano non fu solo filosofo, ma medico di alto valore, rimpianto assai per il suo sapere ed il suo disinteresse. Patì per le sue opinioni e per liberi sentimenti il carcere, e non pretese mai nulla dalla patria ricostituita. Parte di quella gloriosa generazione abruzzese, a cui apparteneva Silvio e Bertrando Spaventa, Salvatore Tommasi e Camillo de Meis, ha spiccata somiglianza con quest' ultimo per l' indole degli studi.

Il 26 aprile fu l' ultimo giorno di un italiano illustre, del generale Nicola Marselli, il quale era da lunghi anni nostro socio corrispondente. Mirabile fu la versatilità del suo ingegno, adusato al rigoroso procedimento scientifico, e grande la sua coltura. Autore di non poche opere letterarie, militari, storiche e politiche, ebbe sempre intelletto di artista, dando vita ed anima ai soggetti che trattava. La sua mente era così fatta da poter ascendere sino alle regioni dell'idealismo assoluto, e da fermarsi anche ai particolari più minuti della realtà, come si scorge nei suoi libri snlla guerra e sulla vita del reggimento.

Nei primi lavori riguardanti le arti e la critica storica, da lui scritti quando era semplice alfiere del Genio, fu seguace di quella filosofia di Hegel, intesa qui sempre con larghezza di criterio e con genialità italiana, di cui si erano con fretta celebrate le esequie, e che nell'ultimo quarto del secolo rivive in Inghilterra ed in America. Più tardi aderì alla filosofia positiva, in seguito dell' immenso sviluppo delle scienze naturali, i cui risultati concordavano con i principii di tale filosofia; e questo nuovo indirizzo comincia ad apparire nel libro su gli avvenimenti del 1870, che scritto prima dell' esito della guerra franco-germanica prevedeva le vittorie degli eserciti tedeschi, L' indirizzo positivo si scorge più ampiamente nei lavori posteriori concernenti la scienza storica, la guerra e la politica. Nell' opera sulla guerra e la sua storia spicca il concetto scientifico della storia militare, messa in rapporto con i fatti sociali e governata dalla legge dell' evoluzione. Per questo concetto alto e vasto, il Marselli si rannoda al Marchese Palmieri, il quale nelle sue riflessioni critiche sull' arte della guerra riuscì a dare carattere teoretico e razionale alla serie delle pratiche disgregate, costituenti ai suoi tempi la tecnica militare; ed a Luigi Blanch, che nei suoi discorsi sulla guerra rilevò i rapporti tra la guerra e la civiltà. Le opere di questi due scrittori, che erano anche economisti, insieme a quella di Marselli, formano il contributo di sapienza militare, che il Mezzogiorno ha dato all'Italia. E non è inopportuno ricordare, in ultimo, uno scritto del Marselli su gl' Italiani del Mezzogiorno, diretto a stringere vieppiù i legami della fratellanza nazionale, con cui s' invitano gl' Italiani del Settentrione a conoscere meglio gl' Italiani del Mezzogiorno, e questi ad avere maggiore coscienza di sè e fede più viva nel loro avvenire, il quale si confonde con l'avvenire d' Italia.

I ricordi di questi uomini che commemoriamo, i quali hanno lasciato durevole orma in varie discipline, ci mostrano ancora una volta la grande versatilità e compiutezza dell' ingegno meridionale, che sa in pari tempo toccare le vette più alte della speculazione, e svolgere la sua potenza nel campo pratico.

---

## TORNATA DEL 14 GENNAIO 1900

**Presidenza del socio G. Mirabelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 o mezzo con l' intervento dei sòci: Mirabelli Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Pessina presenta 12 pubblicazioni del prof. Giuseppe Semmola, che manda in dono all' Accademia.

L' Accademia incarica il Segretario di ringraziare il prof. Semmola del dono.

Il socio Pessina promette di discorrere su queste pubblicazioni.

Il Segretario presenta il decreto di nomina del socio d' Ovidio a Vice-Presidente per l' anno 1900, e quello della sua nomina per il triennio 1900-1902.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

## TORNATA DEL 28 GENNAIO 1900

**Presidenza del socio G. Mirabelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 11 con l' intervento dei soci: Mirabelli Presidente, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, fra le quali si no-

tano 12 scritti del prof. Stefano Jannuzzi, che manda in dono all' Accademia.

L' Accademia delibera di ringraziare l' autore del dono.

Il socio Pepere annunzia che la Classe di Scienze Politiche non può per ora fare alcuna proposta sul posto vacante per la morte del socio Arabia.

Il socio d' Ovidio riferisce che la Classe di Scienze Morali propone per il posto vacante di socio ordinario residente il nome del prof. Giovanni Bovio.

La votazione sulla nomina per questo posto vacante si farà nella prossima tornata.

L' Accademia inoltre si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l' adunanza.

## TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1900

### Presidenza del socio G. Mirabelli

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: Mirabelli Presidente, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si delibera di discutere nel concorso dell' anno sull' indipendenza della magistratura e sugli avanzi della proprietà collettiva in Italia.

Si procede alla nomina per il posto vacante di socio ordinario residente nella Classe di Scienze Morali, annunziata nelle tornate precedente.

È eletto il prof. Giovanni Bovio all'unanimità.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1900

**Presidenza del Vice-Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei soci: d' Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della ternata precedente.

Si dà notizie delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta alcune pubblicazioni inviate all' Accademia dal Ministero d' Industria e Lavoro del Belgio, e fa una breve relazione sui vari fascicoli della Reuve de Travail indicandone il contenuto.

La Classe delle Scienze Morali propone la candidatura del prof. Antonio Labriola al posto di socio corrispondente nazionale, e si stabilisce che nella prossima tornata si procederà alla elezione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1900

**Presidenza del Vice-Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento

dei soci: d'Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si procede alla nomina del socio corrispondente nazionale nella Classe delle Scienze Morali.

È eletto il prof. Antonio Labriola all' unanimità.

Il socio Miraglia legge una sua nota « Sul concetto dell'avere ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## SUL CONCETTO DELL' AVERE

Il Rosmini lasciò scritto che il criterio del diritto o il carattere generale, che contradistingue un' attività in quanto è subbietto di diritto è da riporsi nella proprietà, prendendo questo nome nel suo più largo significato, cioè indicando quello che alla persona umana si congiunge con nesso fisico-morale, o che la persona umana tiene a sè congiunto come parte di sè, come cosa sua. Perocchè in tal significato la proprietà costituisca intorno alla persona una sfera, di cui la persona è centro, nella quale sfera niun altro può entrare, niuno potendo staccare dalla persona ciò che le è congiunto.

La proprietà a cui accenna Rosmini non è il patrimonio in senso speciale, come complesso di cose corporali ed incorporali, materia di scambio, *quae pecunia lui praestarique possunt;* ma la semplice appartenenza di un potere, di una facoltà, di un bene, possa o no entrare nel patrimonio. Or quest' appartenenza in genere è appunto l' avere della persona, che comprende ogni specie di diritti e di beni. Non vi è diritto che non presupponga tale appartenenza o avere, sebbene molti diritti non siano di lor natura patrimoniali. Una facoltà diviene veramente diritto, in quanto appartiene alla persona, in quanto le è propria e costituisce una parte del *suum*; donde la logica conseguenza che l'appartenenza, la proprietà in senso largo, l' avere, è il carattere generale del diritto. Qui avere significa inerire, connettersi della facoltà o della cosa con la persona, la quale è sempre il principio fondamentale del diritto, e da lei tutti i diritti rampollano. Il segno, la tessera del diritto come *facultas agendi* è questa appartenenza.

L'avere comprende, oltre il patrimonio, quella proprietà originaria e tipica di cui parlavano lo stesso Rosmini, Cousin e Trendelenburg, cioè la proprietà del *me*, delle potenze e del corpo; ed abbraccia tutti i diritti che sono *extra computationem patrimonii*, ed in generale tutti i beni della persona. Nè sono fuori dell'avere i diritti di famiglia, i diritti pubblici propriamente detti, ed i diritti politici. Come vedesi, questo concetto si applica a tutto il Diritto privato ed anche al Diritto pubblico; mentre quello del patrimonio trova proprio sviluppo nel Diritto privato. S'intende che l'avere nel Diritto privato, le cui relazioni non sono tante complesse e variabilì quanto i rapporti di Diritto pubblico, debba rispecchiare di più l'attività generalizzatrice e la parte formale; e che nel Diritto pubblico, che contiene relazioni più elevate, più comprensive e più mutabili, esso dipenda maggiormente da situazioni storiche, sebbene tali relazioni si riconducano anche al comune principio della persona umana, il criterio supremo di ogni diritto.

Se il concetto dell'avere ha importanza come carattere generale del diritto, vale pure a dimostrare che il contenuto del diritto stesso non è esclusivamente economico, come quello del patrimonio, bensì eudemonologico. L'avere abbraccia tutti i beni della vita, fisici, economici, intellettuali e morali, che il diritto è chiamato a garentire. La tutela giuridica deve estendersi tanto quanto si estende la tutela dell'avere, il cui centro è la persona. Ammesso che la materia del diritto sia solo in parte economica, non si può ritenere che la sua evoluzione metta unicamente capo ai soli motivi economici.

Col concetto dell'avere, distinto da quello del patrimonio, si possano anche rettificare alcune teorie di Diritto privato e pubblico. Riconosciuto, per esempio, che la tutela giuridica

debba estendersi a tutti i beni della vita, a tutti i diritti, siano o no patrimoniali, è uopo emendare la nozione comune del danno, inteso soltanto come diminuzione di patrimonio, e non messo in rapporto con l'avere. Si apre così la via al risarcimento dei danni non materiali, recando in atto il principio di giustizia. Simili danni non sono capaci di estimazione pecuniaria esatta; ma non bisogna obliare che pure nei casi dei danni materiali il ragguaglio esatto in moneta non sempre è possibile, ed occorre spesso ricorrere all' estimazione approssimativa ed indiretta. D' altra parte l' indennizzo dei danni non materiali è destinato piuttosto a rappresentare una pena, una soddisfazione o una risorsa; esso non ha la pretesa di esprimere in moneta il valore del diritto offeso o del male arrecato. È poi evidente che il denaro nei danni non materiali entra nel patrimonio, come vi entra l' azione al risarcimento, mentre il diritto leso ne è fuori.

Il nostro Statuto prescrive in materia d' imposta che i cittadini contribuiscano indistintamente in proporzione del loro avere. La parola qui è propria, e contiene un concetto esatto. L' avere, notava Antonio Scialoia, è qualche cosa più generica e più indeterminata dell' entrata. La sua indeterminazione forma il suo pregio. L' avere è bene, è godimento, è frutto; e beni sono per il giurista anche l' azione, il diritto, un *quid* d' immateriale che si traduce in utilità. Anche l' indigente ha qualche cosa, sebbene non possegga nulla materialmente; è un bene per lui vivere in una società civile, che pensa a lui, lo cura, gli offre occupazioni e lo soccorre. Ora con questo concetto dell' avere, dichiarato mirabilmente in poche parole da Scialoia, si esclude che l' imposta debba essere proporzionale alla entrata, cioè a quella parte della ricchezza che avanza, soddisfatti i bisogni individuali; e si affer-

ma invece la vera idea, che l'individuo è soggetto ad essa per la sua capacità di servigio, di godimento, per le sue entrate nascenti dall'interesse, dalla rendita, dal profitto e per i suoi beni di uso, come si esprime il Wagner. Siffatto concetto applicato all'imposta ci mette in grado di non confondere il bisogno di consumare con il diritto di non pagare, il potere materialmente pagare con il dovere contribuire. Dal bisogno di consumare non nasce il diritto di non pagare; dal non poter pagare non s'inferisce che non vi sia l'obbligo di contribuire. Il principio della proporzionalità dell'imposta all'avere, ch'è diverso dal reddito, si riferisce alla personalità economica in tutti i suoi molteplici e varii godimenti. L'imposta così acquista tutta la sua materia; onde la Scienza delle Finanze ed il Diritto finanziario traggono non lieve vantaggio dallo svolgimento del concetto dell'avere.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Gennaio e Febbraio 1900*

Ministero delle Finanze—Direzione Generale delle Gabelle.

— Relazione sull' Amministrazione delle Gabelle per l' esercizio 1898-99, Roma, 1900. In 4.°

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale Anno XVI. Ottobre-Dicembre 1899. Indice dell' anno XVI. Parte 1ª e 2ª, Roma, 1899. In 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1899. Roma, 1900. In 8°.

Ministero di Agricoltora Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica. Statistica dei Monti di Pietà nell'anno 1896. Roma, 1899. In 8°.

Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale della Statistica. Annali di Statistica — Atti della Commissione per la Statistica Giudiziaria Civile e Penale. Sessione del Dicembre 1898, Roma, 1899. In 8°.

Accademia (Reale) dei Lincei — Classe di scienze morali storiche e filologiche. Rendiconti — Serie 5ª. Vol. VIII, fasc. 9-10. Roma, 1899. In 8°.

Galileo Galilei. (Le opere di). Edizione nazionale sotto gli auspicii di Sua Maestà il Re d' Italia. Vol. IX, Firenze, 1899. In 4° p.

Istituto (R.) di Studii Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Pubblicazioni.

— Solvemini (Gaetano) Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295. Firenze, 1899. In 8° gr.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2ª. Vol, XXXIII—Fasc. 1-4. Milano, 1900. In 8°.

Civiltà (La) cattolica. Anno 51°. Serie XVII. Vol. IX, quaderno 1189-1193. Roma, 1900. 8°.

Accademia (R.) di Scienze Lettere ed Arti in Padova. Atti e Memorie. Anno CCCLVIII. 1898-99. Nuova Serie. Vol. XV. Padova, 1899. In 8°.

Circolo Giuridico della R. Università di Torino. Studii Senesi. Vol. XVI, fasc. 3°.-4°. Torino, 1899. In 8°.

Società (R.) romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXII. Fasc. III-IV. Roma, 1899. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Vol. XXXI. (1°. della quinta Serie) n.° 1° Gennaio 1900. Palermo, 1900. In 8°.

Palmeri (Paride) Relazione per l' innaugurazione dell' anno scolastico 1899-1900. Portici, 1900. In 8.°

Crispi (Francesco) Pensieri inediti di Ruggiero Bonghi. Ricordi biografici. Lucera, 1899. In 12°. p.

Brandileone (Francesco) Note ad un istrumento matrimoniale dell' anno 1216. Siena, 1899. In 8°.

— Contributo alla Storia della subarnhatio. Napoli, 1899. In 8.°

Curtiis (de) Salvatore (Le Comte) Une ambassade portugaisa. Rome au XVI. Siecle. Naples, 1899. In 8°.

Stefano Iannuzzi. Se il debitore di mala fede, obbligato alla restituzione dei frutti possa essere rivalso delle spese fatte negli anni nei quali è mancato il ricolto, se sulle somme non ancora liquidate corrano gli interessi. Napoli, 1877. In 8°.

— A che valgono gli effetti delle sentenze che la legge dichiara non estinti dalla perenzione. Napoli, 1878. In 8°.

— Studii sul pegno. Napoli, 1879. In 8°.

— La precedenza obbligatoria del matrimonio civile, Roma, 1883. In 8°.

— Commemorazione di Francesco Paolo Ruggiero letta all'Accademia Pontaniana nella tornata del 2 Luglio 1883. Napoli, 1883. In 8°.

— Limiti dell' articolo 1640 del Codice Civile nell' appalto a prezzo fisso, Torino, 1888, In 8°.

— Saggio di Diritto internazionale privato. Bologna, 1888. In 8°.

— Delle attribuzioni testamentarie fatte senza il legato e senza la divisione inter liberos, Napoli, 1889. In 8°.

— Sulla cittadinanza degli italiani nel Messico. Roma, 1891. In 8°.

— L' economia nazionale e le scuole. Roma, 1891, In 12°.

— Manuale d' introduzione alle Scienze Giuridiche, ed istituzioni di Diritto Civile, Napoli. 1898, In 8°.

— Del Diritto dello Stato sugli oggetti di Belle Arti. Napoli, 1899. In 8°.

American Journal of Philology. Vol. XIX, 2-4. Whole n. 74-76. Baltimora, 1898. In 8°.

American Historical Association. Annual Report, the yaar 1897-1898. Waschington, 1898-99. In 8°.

Smithsonian Miscellaneus Collections, 1170. Waschingh. 1899. In 8°.

American Philosophical Society. Proceedings. Vol. XXXVII. n. 158, Vol. XXXVIII. n. 159. Philadelphia, 1898-99. In 8°.

Memoirs and Proceedings of. the manchester Literary e Philosophical Society. 1898-99. Vol. 43° Part. IV-V. Manchester, 1899. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe. 1899, heft. I-III. München, 1899. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, philologische-historische Classe. Berichte über die Verhandlungen. Einundfünfzigster band. 1899, Heft. I-V. Leipzig, 1899. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften y Prag. Sitzungsberichte. Classe für philosophie, geschichte u philologie, 1898. Prag. 1899. In 8°.

— Jahresbericht. Jahr 1898. Prag, 1899. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philogisch-historische Classe.

— Nachrichten 1899. Heft 2-3. Göttingen, 1899. In 8°.

— Abhandlungen. Neue folge. Band. III. n. 1. Berlin, 1899. In 4°.

Société de Legislation Comparèe. Bullettin mensuel. 30°. année, n, 6-12. Juin-Décembre 1899. Paris, 1899. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulettin International.Comptes Rendus. Octobre-Décembre 1899. Cracovie, 1899. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulettin Mensuel de Statistique Municipale. XIII année Nov.-Déc. 1899. n. 11-12. Buenos-Ayres, 1899. In 4°.

Ministere de l'Industrie et du Travail de Belgique (office du Travail).

— Rapports annuels de l'Inspection du Travail. 1°.-4°. année (1895-1898). Bruxelles, 1896-99. In 8°.

— Annuaire de la Lègislation du Travail 1°.-2°. année—1897-1898. Bruxelles, 1898-99. In 8°.

— Les Industrie a Domicile en Belgique. Vol. 1°. Bruxelles, 1899. In 8°.

— Revue du Travail. 2°.-5°. année. Janvier 1897—Février 1900. Bruxelles, 1897-1900.

Faculdade de Direito du Recife. Revista academica. Anno VIII. Recife, 1898. In 12°.

Toman (Hugo) Husitské Valecnictyí za doby zizkovy a prokopovy. Praze, 1898. In 8°.

Klimesch (Mattaus) Norbert Heermanns Rosenbergsche Kronik. Prag. 1898. In 8°.

Gelzer (H) Die genesis der byzantinisehen themenverfassung. Leipzig. 1899. In 8°. g.

Cartaga (Enrique Hermandez) La Fianza de arraico en nuestro derecho moderno. Habana, 1899. In 12°.

ANNO XXXIX. RENDICONTO MARZO A GIUGNO 1900.

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

---

### TORNATA DEL 4 MARZO 1900

**Presidenza del socio anziano F. Pepere**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei socii: Pepere, Persico, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si da notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Gianturco presenta 18 pubblicazioni del prof. Michelangelo Billia.

L' Accademia delibera di ringraziare l'autore per il dono.

Il Presidente annunzia con animo profondamente addolorato la morte dell' illustre Bartolommeo Capasso, Presidente Generale della Società Reale di Napoli, e scioglie la seduta in segno di lutto.

## TORNATA DEL DI 11 MARZO 1900.

**Presidenza del socio anziano E. Pessina**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii : Pessina, Pepere, Persico, Masci, Gianturco, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si comincia la discussione sull' argomento dell' indipendenza della magistratura.

Il socio Gianturco espone oralmente alcune idee, che saranno oggetto di una sua memoria.

Alle ore 16 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 25 MARZO 1900

**Presidenza del socio G. Mirabelli**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii: Mirabelli Presidente, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Mariano, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Mariano legge una sua memoria dal titolo « La religione e le religioni ».

L' Accademia, uscito dalla sala il socio Pepere, delibera di con

correre con lire duecento (200) alle onoranze universitarie che si faranno fra breve per il cinquantesimo anno del suo insegnamento.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* Mariano

Il dibattito della obiezione scettica solita a levarsi contro la religione in generale, e segnatamente contro il Cristianesimo, a cagione della pluralità e varietà delle religioni, è l'argomento di questa Memoria Chi non ha sentito discorsi come questi?: — « La religione sta benissimo. Ma di religioni ce ne ha tante. Quale la vera? A quale credere? » — L' obiezione, però, ne suppone ed implica un' altra preliminare, che giace più profonda, ed è pertanto più radicale: — « Ma ci ha da essere la religione? Ed è essa proprio necessaria all' uomo? ».

Affidantosi ad un procedimento propedeutico che pare a lui assai conveniente, l' Autore ha giudicato di dover prendere le mosse da questo secondo quesito. Se la religione non ha in sè nulla di sostanziale e di necessario, casca per terra e non ha più senso ogni discussione ulteriore. Presa pertanto la religione come un fatto ch'è lì, e la cui esistenza a niuno potrebbe venire in capo di contestare, egli va indacando che cosa per l'uomo sia. E dalla sua indagazione si ricava la religione essere, veramente, massima necessità umana e sociale, e prerogativa dell' uomo non meno specifica e distintiva di quel che sia il linguaggio; ed esserne perciò l' animale incapace; ed il bisogno religioso, da ultimo, essere all' umanità via e mezzo per rivelare la sua natura intelligente e ragionevole.

Messo così una volta da banda il quesito pregiudiziale, dinanzi all' Autore s' apre scevro d' intoppi il cammino alla trattazione della materia propria della Memoria. La qual materia è lecita formulare in pochi tratti succinti: come e perchè la religione, pur essendo in sè, nell' idea sua, una, pur essendo sempre la religione, nondimeno, col penetrare che fa nel processo della storia e col manifestarsi attraverso le condizioni di spazio e di tempo e fra le limitazioni della natura e delle singole essenze etniche, debba spezzarsi, debba disperdersi in una successione e anche in una contemporanea coesistenza di religioni molteplici; e come poi è perchè la pluralità e varietà delle religioni non sian motivo che valga a scuotere o intaccare l' idea della religione e la sua unità, e neppure a scrollare la sua necessità, e tanto meno, per una naturale conseguenza, a toglier fede alla sua verità. Dove i risultati della ricerca si lasciano così, in sintesi rapida, riassumere: nella religione è Dio stesso che scende e vive quale essere rappresentativo e rappresentabile: la creazione divina è il momento della rappresentazione ed insieme della religione: per la forma rappresentativa la religione trovasi necessariamente collegata con le indagini induitive e sensibili e con l' arte: la pluralità e la varietà delle religioni sono perciò per una parte derivazione ineluttabile di codeste cagioni e specie poi del combinarsi ed accomodarsi dell' idea di Dio alla idiosincrasia psichica dei singoli popoli: per un' altra parte discendono pure dalle necessità inerenti al processo e al divenire dell'idea stessa religiosa: dopo tutto, però, le peculiari religioni, per molte e varie che ne siano le forme, in fondo e in sostanza son sempre la religione, portano o ascondon sempre in seno un raggio del divino, un nocciolo di verità e di razionalità.

## TORNATA DEL 1.° APRILE 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii: d' Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Miraglia legge una sua memoria « Sull' indipendenza della magistratura ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

*Sunto della memoria dal socio* L. MIRAGLIA

**Sull' indipendenza della magistraturr.**

L' autore afferma che il potere esecutivo in Italia può disporre dal giudice mercè promozioni, traslocazioni, nomine a speciali uffici, pressioni sul Pubblico Ministero ed onorificenze. Trova strano che il legislatore di uno Stato rappresentativo durante quaranta anni non abbia fatto sostanzialmente nulla di meglio per l' indipendenza dalla magistratura di quello che aveva fatto fra noi il Marchese Tommasi Ministro di Ferdinando I nel 1817. La legge organica del 1817 riconosceva pure l'inamovibilità di ufficio dopo tre anni, ed aveva poi due grandi

vantaggi sulla legge organica presente, perchè considerava i funzionari del Pubblico Ministero come magistrati giudicanti del grado superiore con la missione di agenti del Re presso i giudici, i tribunali e le Corti; e perchè provvedeva assai meglio all' indipendenza economica dei magistrati con elevati stipendì.

Parla del principio dell' inamovibilità della sede, ammesso dalla legislazione francese, inglese, belga, spagnuola, tedesca, austriaca e russa; accenna ai decreti dei Ministri Vigliani, Villa, Pessina e Zanardelli, informati al concetto di offrire ai magistrati garentie per le nomine ed i tramutamenti, ed ai varî progetti di legge, che accrescono sempre più le attribuzioni delle Commissioni interne dell' ordine giudiziarie; e si ferma all' esame del recente progetto del Ministro Bonasi, che trae profitto delle migliori disposizioni dei progetti antecedenti, e contiene le più estese garentie per l' indipendenza della magistratura.

Dimostra che le maggiori garentie non implicano una separazione assoluta dei poteri, o una trasformazione dell'ordine giudiziario in un corpo chiuso e messo sopra dello Stato, o un annullamento della responsabilità ministeriale. Nessuno potrà sostenere che la separazione dei poteri sia assoluta, solo perchè il potere esecutivo non ha più in mano il giudice ed è obbligato ad uniformarsi a norme che temperano il suo arbitrio. Nè si può dire chiuso l' ordine giudiziario, perchè il potere esecutivo, che pure vi entra, non ne ha più a sua disposizione le sorti, e deve limitare la sua azione in guisa da non recare offesa all'indipendenza del giudice. I Ministri sono responsabili per le loro facoltà di ordinare, dirigere e vigilare. Ma questo principio, meno per la vigilanza, non è applicabile all' andamento della giustizia.

Difende il concetto dell'inamovibilità della sede nel suo più largo senso per i giudici, e l'istituzione di una Commissione con voto deliberativo per i tramutamenti. Osserva che nessuno afferma che l'andamento della giustizia in Russia, in Austria, in Germania ed in Francia, dove il potere esecutivo è fortemente costituito, e nondimeno sottoposto a pareri conformi ed a decisioni giudiziali in caso di tramutamenti, soffra per tale vincolo obbligatorio. Sarebbe strano sostenere che in un paese come l'Italia, retto con istituzioni liberali, il potere esecutivo debba avere in argomento così grave una libertà, che non ha perfino in Russia, in Austria ed in Germania.

Ammette l' inamovibilità dei pretori divenuti giudici di tribunali in missione e quella dei funzionarî del Pubblico Ministero considerati come giudici o consiglieri in missione. Concepisce il Pubblico Ministero come una vera magistratura, e non come organo del potere esecutivo, sebbene esso debba avere rapporti col Governo, regolati anche dalla leggi, i quali per la loro indole amministrativa e disciplinare non si riducono a funzioni schiettamente giudiziarie. Da un lato il Pubblico Ministero è tenuto a vegliare all' osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, dall'altro il Guardasigilli ha l'alta sorveglianza e quindi comunica e richiede al Pubblico Ministero. Tali rapporti non tolgono a questo la sua prominente caratteristica di magistrato.

Dopo di aver discorso sulle garentie per le promozioni, le missioni e le onorificenze, passa a parlare delle garentie sostanziali, di quelle cioè che consistono nel sapere e nella probità, dichiarandosi contrario all'unicità della carriera dei candidati alla Magistratura. Vuole che i migliori giovani siano attirati dalla carriera giudiziaria, come lo erano una volta;

ricorda la storia gloriosa dell' alunnato napoletano, e propone che i giovani , i quali nel concorso sono approvati con otto decimi su tutte le materie in complesso , e conseguono la stessa puntazione nell' esame pratico , siano nominati giudici di tribunale di prima classe. In tal modo non avrebbe più ragion d' essere quella sterile istituzione del concorso per merito distinto, che funziona quando si sono lasciati gli studi teoretici da un pezzo, e la mente ha un' altra direzione.

Approva il divieto ai magistrati di esercitare le loro funzioni nei paesi dove vi sono parenti in un certo grado : non approva che si facciano passaggi dalla carriera amministrativa del Ministero alla magistratura e viceversa, ed ammette solo in certi casi il passaggio dall' avvocatura erariale alla magistratura.

Conclude che, ogni cosa calcolata, è sempre più savio partito far dipendere le sorti dei magistrati da Commissioni interne, dalla Cassazione , che dal Ministro , sempre molestato da ingerenze parlamentari, da sollecitazioni di ogni specie , e messo in condizione da non poter prescindere da criteri politici.

La posizione attuale delle cose è incoerente, perchè da un lato il magistrato dev' essere libero ed il Ministro non può entrare in merito dell' atto suo, e dall'altro il Ministro ha il potere di costituire in concreto la magistratura.

---

## TORNATA DEL DI 8 APRILE 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 mezzo con l'intervento dei socii: d' Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Turiello, e Fadda. Fa da Segretario il socio Masci.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si da notizia delle pubblicazione pervenute.

Il socio d' Ovidio legge una sua nota dal titolo « Dante e la magia ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

### *Sunto della memoria del socio* D' Ovidio

In anteriore suo scritto pubblicato nella Nuova Antologia egli aveva mostrato come lo sdegno violento di Virgilio nella bolgia dei maghi abbia tutta l' aria d' una indiretta protesta contro la reputazione di mago che gli si era apposta nel medio evo. Dopo, è venuto in luce un processo avignonese del 1319-20 in cui comparisce il nome di Dante stesso gabellato per maestro di magia. L' A. dimostra come codesto processo, per quanto curioso, non valga a provare che Dante avesse una diffusa riputazione di mago neppure negli ultimi anni di sua vita, o che avesse neppur l' ombra di tal riputazione nel tempo in cui scriveva l' inferno. Dimostra come anzi l' inferno stesso ab-

bia soprattutto potuto determinare quel pochino di sospetto magico che traspare dal processo avignonese, il quale è posteriore alla pubblicazione dell' Inferno. Ne conclude che la sua anteriore tesi non riceve alcun intacco dalla recente scoperta avignonese, e lo sdengo passionato di Virgilio non ha significato se non per Virgilio stesso.

---

## TORNATA DEL 29 APRILE 1900

**Presidenza del vice presidente F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l'intervento dei soci: d'Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Il Presidente è lieto di dare il benvenuto al collega Bovio.

Il socio Bovio ringrazia il Presidente del cortese saluto, e ringrazia tutti i soci per la sua nomina.

Il Presidente si augura che il collega Bovio, ch'è in via di guarigione, possa presto portar il suo contributo ai lavori dell' Accademia.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta un esemplare spedito dal socio Mariano di un suo primo volume edito dal Barbera di Firenze dal titolo: « Cristo e Budda e altri Iddii dell' Oriente » con una lettera con cui mostra il desiderio che la sua opera rimanga nella Segreteria dell'Accademia stessa, e non sia consegnata alla Biblioteca universitaria, perchè i colleghi possano sempre averlo a loro disposizione.

L'Accademia incarica il Segretario di ringraziare il collega Mariano per il dono, che essa conserverà nella sua Segreteria.

Lo stesso ringraziamento si rende personalmente al socio Masci per il dono del suo scritto intorno a Gabriele Manthonè, che pure rimarrà nella Segreteria dell'Accademia.

Il socio Turiello legge una sua nota dal titolo: « Un problema psichico e storico ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# UN PROBLEMA
# PSICHICO E STORICO

---

NOTA LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

PASQUALE TURIELLO

---

Una semplice recensione d' un libro americano (inclusa nella *Revue des deux mondes* del 16 agosto 1898) mi ha fatto ricercare altri casi simili a quello, che mi aveva fermato nella detta recensione. E mi ha fatto anche ruminare (come io soglio, in ogni momento di tempo libero) su un problema psichico e storico, che a me sembra che quei fatti ripropongono e ripresentano tanto più vivo e chiaro oggi, quanto è più comune in questo secolo la ripugnanza a fermarsi sopra quei fatti.

Il problema è questo (certo proposto alle menti umane da un pezzo): Se si possa riconoscere di alcuni avvenimenti storici capitali cause o spinte dall' alto, e siffatte, che si intraveda una volontà deliberata ed efficace in essi, diversa da quella dell' autore immediato dell' avvenimento medesimo: e come e quanto questo intervento efficace sembri dimostrabile.

Ecco ora il primo fatto che mi fece ripensare su questo problema, ch' io qui ripropongo, più che intenda risolvere.

Si sa che quel romanzo della signora Beecher-Stowe, morta da pochi anni, il quale s' intitola la *Capanna dello zio Tom* (Oncle Tom's case), per la sua inattesa e potentissima popo-

larità, fu la causa principale per cui prima del 1860 l'opinione pubblica dei più, negli Stati Uniti d' America, si voltò contro alla conservazione della schiavitù dei negri nel mezzodì della confederazione. Onde quella guerra, la più costosa e sanguinosa del secolo, tra Nord e Sud; e poi l' affrancamento dei neri degli Stati Uniti. Ora il de Wyzewa (come si chiama l'autore della recensione citata sopra), nel dar conto di un libro americano su la vita e le opere della Beecher-Stowe, s' impuntava, e non riesciva a capire minimamente una confessione dell' autrice, testè defunta; cioè ch' essa sentiva di non avere nessun merito, anzi quasi nessuna parte in quel libro. Un libro, certo, se non letterariamente mirabile, pure riuscito senza dubbio potentissimo « a rifare la gente », secondo il criterio che il Giusti ci dà per misurare l' importanza dei libri.

Già dal 1852, data della pubblicazione di quel romanzo, la Stowe, scrivendo ad una sua amica, le avea dichiarato ch' ella non potea montare in superbia pel romore levato dal libro; giacchè ella non avea fatto che « trascrivere in esso quello che aveva veduto ». Ella non era stata mai tra i neri schiavi del Sud, di cui avea ritratta la vita; ma e quelli e tutto il racconto le erano apparsi in forma di visioni successive. Neppure i particolari ne avea tracciati di suo capo. Non avrebbe voluto far morire la bambina Eva; e pure, con suo dolore, ne avea dovuto raccontar la morte: dopo di che era rimasta quindici giorni senza toccar la penna. Ed il protagonista, lo zio Tom, come avrebbe dovuto morire, le fu rivelato solo al punto di scriverlo.

E per tutta la sua vita poi la Stowe, parlando e scrivendo, ha negato sempre, in pubblico ed in privato, e sino in una prefazione del suo romanzo, di esserne l' autrice. Come si vede qui non è il caso d' una modestia eccessiva, nè d' un traspa-

rente e innocente solletico letterario, come quello dal Manzoni premesso ai *Promessi sposi*, in cui inventa un manoscritto; ma di una seria, ripetuta, continua e specificata dichiarazione dell' autrice.

L' autore francese della recensione, riferiti questi fatti e queste dichiarazioni, conchiude con una affermazione singolare. Cioè che è naturale che, visto il romore levato dal suo romanzo, ella abbia rifiutato d' attribuirsene il merito. O perchè, mi permetto io di chiedergli, questo è naturale? A me par naturale proprio il contrario.

E non a me soltanto. Invero lo stesso autore della recensione francese racconta in essa che teologi americani ed inglesi s' accordano a riconoscere nella detta *Capanna* un' opera direttamente inspirata dalla Provvidenza. Ed a taluno quell'opera, così misteriosamente efficace, ricordò la ispirazione simile divina, già confessata da Giovanna d' Arco: la quale non accettava nessun merito del fatto suo, nè delle vittorie per cui la Francia cominciò allora ad essere liberata dagli inglesi.

Lo scrittore francese, riferita questa spiegazione teologica raccolta dalla *Quarterly review* di Londra, pare che si conturbi della credulità soverchia anglo-sassone. E soggiunge, (credendo forse di dare una risposta convincente, come certo è spiccia) che la sorgente vera della ispirazione del portentoso romanzo, portentoso non pel valore letterario ma per l'effetto sociale, bisogna cercarla nel *cuore* della Stowe: parola, come è chiaro, tanto men conchiudente quanto più complessa e confusa. E pure lo stesso scrittore della recensione citava una frase molto precisa d' una lettera di lei, scritta durante la pubblicazione del libro; dove è detto all' editore, a cui ella scriveva, che non era lei a fare il libro, che questo si faceva da sè, e che non poteva però pensare nè a fermarsi nè ad accor-

ciarlo, come l' editore le avea chiesto. Or fu questa menzogna o allucinazione? E s' è mai visto la menzogna o l' allucinazione falsare il vero, proprio a fin di scemare il merito di chi mente o si illude? E si può illudersi o allucinarsi nel tempo stesso che si compone un' opera che fa poi dell' autrice la donna più ammirata degli Stati Uniti? Quella parola *cuore* in verità messa, sola sola, a spiegar tutto ciò non pare in conclusione che faccia far buona figura a chi l' ha usata, per non aver saputo trovar di meglio. O come non ha neppur pensato lui ad usarne qualche altra più alla moda tra gli scienziati spiccioli? Certo le parole *sdoppiamento della coscienza*, *subcoscienza*, *incoscienza* e simili, (tanto usate e abusate) avrebbero dato qualche gravità maggiore alla spiegazione che egli tenta. Ma pur troppo queste, come quella parola sono talora deboli e vani schermi con cui si tenta ripararsi dalla luce di fatti, tanto più evidenti e sicuri quanto meno possibili a spiegare da materialisti dogmatici.

Un fatto che ha qualche somiglianza col precedente mi è accaduto di trovarlo in un dialogo platonico (se non è proprio di Platone), quello che si denomina da Jon. In esso si fa dire a Socrate che l' inno ad Apollo del poeta Tinnico era forse la più bella ode che ci fosse. Ma essa, dicea Tinnico, gli era stata ispirata dalle Muse. E Socrate soggiunge colà che « appunto per dimostrare che i poeti non sono che gl' interpetri del Dio che li invasa, Apollo ivi ha cantata la più bella ode, per bocca d' un mediocrissimo poeta ».

Certo il fatto così giudicato da Socrate in quel dialogo non si riferisce ad un caso in cui l' asserito intervento d' un autore più alto dell' umano parea richiesto per conseguire un gran risultamento storico, come accade nei casi confessati dalla Stowe pel suo romanzo, e da Giovanna d' Arco per la sua impresa

liberatrice; di effetti parimenti grandi e meravigliosi. Noterò solo che senza dubbio la spiegazione data a questi fatti mediante una ispirazione dall' alto dovea riuscir meno dura ad intendere così ai pagani come a' medievali. Perchè questi credevano generalmente all' intervento angelico o divino come possibile sul serio nei momenti straordinarii, e per quelli i genii non volean dire uomini d' ingegno; ma spiriti compagni e consiglieri dei viventi, come nota Platone in fine della Repubblica (1). Perciò nessun antico credo che si sia mai stupito

(1) Veramente, se leggi le diverse opinioni espresse sul *genio* di Socrate, non riesci a capir punto se Socrate lo intendesse come un oracolo distinto da sè, o come una sua voce interiore. Ma la credenza più comune degli antichi intorno al Genio si può ritrarre, parmi, dalle parole che Platone mette in bocca ad Her, in fine del X libro della *Repubblica*, che sono, nel testo, le seguenti: « Dopo che tutte le anime ebbero scelta la loro maniera di vita, secondo il grado fermato dalla sorte, esse s' accostarono nello stesso ordine alla parca Lachesi, che diede a ciascuna il Genio ch' essa avea preferito, affinchè gli servisse di guardiano durante il corso della sua vita mortale e lo aiutasse a compiere il suo destino. Questo Genio la conduceva dapprima a Cloto, affinchè di sua mano, e con un giro di fuso essa confermasse il destino prescelto. E dopo che l' anima avea toccato il fuso, il Genio la conduceva verso Atropo, che rotava il filo tra le sue dita per rendere irrevocabile quel che già era stato filato da Cloto » ec. Ma forse sono più chiare le parole che Platone stesso cita da Esiodo, nel libro V della R., a proposito della sopravvivenza degli spiriti dei valorosi morti in battaglia. Questi Esiodo dice che diventano: « Puri genii, che soggiornano sulla terra; genii benefici che stornano i mali dagli uomini e vegliano alla loro conservazione ».

a leggere la suddetta confessione di Tinnico. E così quell'altra che il testo omerico attribuisce all'autore o autori dell'Iliade e dell'Odissea, nel primo verso di quella, tradotto dal Monti così « Cantami, o Diva, del Pelide Achille » o nel primo di questa, tradotto da Orazio, col *Dic mihi, Musa, virum, captae post tempora Trojae*. Versi che se non negano l'esistenza d'un Omero ne fan certo lo strumento di una Diva. E, quanto alla Pulzella famosa, nessuno a' suoi tempi le negò l'ispirazione di fuori, salvo a dirne autori chi i Celesti e chi gl' Infernali. I francesi quelli, gl'inglesi questi.

La difficoltà di spiegar questi fatti comincia invero solo col tempo e colla coltura moderna. In cui la luce certo è maggiore, e perciò ci immaginiamo di potere scorgere e darci ragione di tutto ciò a cui non riuscivano a trovare una spiegazione naturale e piana i predecessori. Se non che pur troppo oggi si dimentica che la gran luce alcune volte abbaglia chi n'è colto, e non gli fa vedere più quello che gli sarebbe stato chiaro sotto una luce più temperata.

Il fatto è che tra i moderni, salvo la Stowe, non si riesce più a trovare autori che schivino il merito e le lodi, attribuendo ad altri ciò che fu pubblicato col loro nome, massime dopo un grand'effetto conseguito dal libro. Più modesto qualche antico avrebbe facilmente fatto merito ad una Musa o ad un Genio, di un libro o d'una impresa meravigliosa.

Certo i moderni, ridottisi ad usar la parola genio nel senso di una attitudine singolare inventiva o artistica, intrinseca e non estranea all'uomo, han così dovuto finire col far maggiore e più proprio il merito de' grandi. Ma, temendo, in tempi di democrazie invidiose, di farsi per questa ammirazione mal vedere dai più, si sono sentiti disposti a confortare i mediocri della loro inferiorità evidente, con un'analisi più minuta e

quasi feroce di alcune piccole miserie di certi grandi; concludendo come spesso quelli sian degenerati fisicamente: il che sembra che oggi consoli molto i piccini. Or questo spiegherebbe soltanto quel poco in cui il grande può essere da meno del volgo, e non punto quel più in cui il grande sovrasta al volgo. Se non che (per quanto sembri che ci allontaniamo oggi dal tempo in cui qui qualche uomo grande davvero poteva essere ricordato ancora quasi da ciascuno di noi), è certo che figure di grandi uomini fisicamente e moralmente equilibrati sono stampate bene nella nostra memoria. E tanto sicuramente quanto infiniti esempi di gente sciocca e folle e degenerata fisicamente e moralmente, e senza alcuna traccia di genialità, ci sorgono tuttodì dinanzi, a negare la natural compagnia del genio e della degenerazione.

E qui mi piace richiamar l' attenzione di chi mi ascolta su una singolare confessione d' un grande, di cui nella mente mi son vive ancora la persona e l' opere, e che scrisse prima, e e poi rivide il periodo che io trascrivo qui dalle sue Memorie (1). Giuseppe Garibaldi, in principio di esse, notò e confermò così una sua ripetuta visione:

« Oh, abbenchè non superstizioso certamente, non di rado, nel più arduo della strepitosa mia esistenza, sorto illeso dai frangenti dell' Oceano, dalle grandini del campo di battaglia, mi si presentava genuflessa, curva al cospetto dell' Infinito, l' amorevole mia genitrice, implorandolo per la vita del nato dalle sue viscere. Ed io, benchè poco credente all' efficacia della preghiera, n' era commosso, felice, o meno sventurato ».

Io balzo a rileggere queste parole del grande nostro, e mi

(1) V. *Memorie autobiografiche*. Firenze, Barbera: 2ª edizione, 1888, p. 6 e 7.

sembra di riudire la sua voce chiara ed evocatrice. E mi par mirabile che la visione, ch' egli rivedea pure scrivendo, non abbia dato vita ancora ad un quadro italiano degno di essa.

Ma forse io scordo qui qual sia oggi il tempo succeduto a quello, e nelle imprese civili e nelle ispirazioni dell' arte. E forse, s' egli avesse preveduti così gelidi tempi, egli avrebbe cancellata la menzione vivace di quelle visioni confortatrici, per compassione de' successori. Perchè forse avrebbe preveduto che molti, senz' altro pensare, per essa lo avrebbero definito un allucinato; ed anche cavatane, chi sa, con pesanti sofismi, l' indizio di un suo ramo di follia. Certo la tentazione de' minimi di trovare vulnerabile almeno un tallone in Achille, è stata grande in ogni tempo.

E naturalmente alla miseria intellettuale di questi pigmei sfuggirebbe la impossibilità che uno si possa allucinare e credere di vedere distintamente quel che non vede, proprio nel punto ch' egli combatte e vince la tempesta o il nemico; e perciò proprio quando Garibaldi usava meglio il suo senno e l'ingegno, chiarissimi proprio in quel punto. Ma in ogni modo non potrebbero dire nate da *suggestioni* visioni raccontate come quelle: in chi nel tempo stesso si dice « poco credente nell' efficacia della preghiera » nel punto stesso che racconta di aver veduta la madre morta pregante per lui e « curva al cospetto dell' Infinito ».

Che pensare adunque di quelle parole? Confesso che a me non fa nessuna fatica il credere che, scrivendo come fece, Garibaldi scrivesse il vero; e si commovesse però naturalmente a ricordare la figura della madre sua, riapparsagli più volte pregante per lui, nel punto dei suoi maggiori pericoli.

Mi si consenta però di rifiutarmi di dare dell' illuso all' Eroe dei due mondi, per quel periodo delle sue Memorie. Anzi af-

fermo che quella confessione di lui, così virile, perchè sfida il più radicato pregiudizio moderno, che nega la possibilità delle apparizioni ad ogni uomo sano, quella confessione mi esalta a considerare il coraggio che adopera lo scrittore nel farla, pari quasi a quella del gran capitano. E così dico che, senza il conforto ch' egli ebbe da quelle apparizioni ne' momenti capitali di sua vita, egli probabilmente avrebbe osato meno ; e la storia moderna d'Italia avrebbe perciò avuto in parte diverso cammino.

Il 19 marzo passato, il più geniale degli imperatori moderni, Guglielmo di Germania, nel secondo centenario dell' Accademia delle scienze di Berlino, ha voluto ricordare, agli uomini forse più colti del tempo nostro, le parole del Goethe che « il tema della storia universale è la lotta contro la incredulità, e la manifestazione di Dio nel genere umano ». E non si sa che quella Accademia abbia trovato inopportano questo ricordo.

Quanto a me, in conclusione spero non parrà strano che io qui esprima il pensiero che quelle nazioni che, come gli Ebrei d' un tempo e i francesi del Medio evo ed i cromveliani poi, credettero che Iddio indirizzasse Lui la storia a salvezza di que' popoli (*Gesta Dei*), come per poco credettero gli italiani del 1848, e come ora credono i membri religiosi ed eroici della nazione boera ; quei popoli che sentirono e sentono come presente Iddio nella storia, e lo videro o lo intravidero per mezzo di sue manifestazioni o ispirazioni, sono stati quelli che infatti più meritarono di sorgere e di perennarsi nella storia medesima.

---

## TORNATA DEL 13 MAGGIO 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. D' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 e mezzo con l' intervento dei socii: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta una memoria per il concorso al premio del 1899 sul tema « Del modo di dare alla magistratura in Italia una reale indipendenza » e segnata con un motto contenente un periodo di E. Andrea Martini.

Si stabilisce che le altre due sedute del corrente mese di maggio si terranno il 25 alle ore 4, ed il 27 alle 13 e mezzo.

Il socio Pessina legge una sua memoria « Sull'indipendenza della magistratura ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

### *Sunto della memoria del socio* E. PESSINA.

**Sull' indipendenza della magistratura**

L'A. comincia dal diffinire in che debba consistere l' indipendenza del giudice; ed afferma che essa importa che l' autorità giudiziaria debba dipendere solo dalla legge di cui sono incarnazione nei singoli casi i suoi responsi.

A tale uopo si richiede, secondo lui , una prima condizione. Essa è che la formazione delle Magistrature dipenda unicamente dalla legge organica delle giurisdizioni. L'investitura da parte della Sovranità, e, per essa, dal Governo è forma esteriore, molto più che non sia l' elezione popolare, rispondente all'alta dignità del potere giudiciario; ma la nomina e la promozione del Magistrato debbe essere scrupolosamente sottordinata a *condizioni legali.*

La seconda esigenza è l'*inamovibilità* del giudice, la quale va distinta in due specie che sono l' *inamovibilità dall' ufficio,* e la *inamovibilità dalla sede,* salvo la promozione governata dalla legge.

L'inamovibilità dall' ufficio, limitata dalla responsabilità pei trascorsi del Magistrato non ammette dubbio veruno.

L'inamovibilità dalla sede va regolata danorme rispondenti ai legittimi interessi non solo del giudice, ma altresì dei giudicabili; e bisogna evitare i tramutamenti che sotto il pretesto di essere determinati dalle così dette esigenze del servizio pubblico nascondano *vendette* o *favori.*

La terza condizione è la duplice norma che deve regolare le promozioni, cioè l'*anzianità* e la *capacità,* coordinate fra loro in guisa che l'un criterio non renda impossibile l' altro. — Così la *selezione* per opera della Magistratura stessa deve tener conto dei servigi prestati e dell'attività intellettuale e morale che faccia bene sperare per l'avvenire.— Qui nota il Pessina quanto danno abbia recato alla indipendenza del Magistrato il sistema delle promozioni fondato sulle informazioni dei Capi di Collegio, e ferma la necessità di un sistema fondato invece sulle determinazioni annuali collettive delle Magistrature superiori, concernenti i Magistrati inferiori da essi dipendenti.

Da ultimo il Pessina svolge due ordini di considerazioni.

Il primo di essi è relativo al pubblico Ministero. Questo, secondo lui, deve essere costituito come una funzione amovibile da affidarsi a giudici inamovibili, e in questo concetto si armonizzano le due esigenze che il Pubblico Ministero rappresenti l'intervento del Potere esecutivo presso la Magistratura giudicante, e che il Pubblico Ministero non sia il cieco istrumento del potere esecutivo dello Stato ma un organo speciale chiamato a rappresentare e tutelare i legittimi interessi della società nelle aule dei giudizi.

L'altro ordine d'idee è relativo al miglioramento dello stipendio per il magistrato. Utile, dic'egli, è che si sollevi con migliore emolumento la condizione economica del magistrato. Non è questa intanto una esigenza *sine qua non* di una riforma immediata, perchè la indipendenza dell'animo non è data dal di fuori ma dipende dall'uomo interiore: e d'altro canto un aumento serio che davvero risponda all'alta funzione dell'amministrazione della giustizia sarà solo possibile quando l'erario dello Stato possa avere considerevole aumento con risparmi sulle forze militari di terra e di mare mercè il progresso della pace tra le nazioni del mondo.

---

## TORNATA DEL 25 MAGGIO 1900

### Presidenza del Vice Presidente F. D'Ovidio

L'Accademia si è riunita alle ore 16 con l'intervento dei socii: D'Ovidio, Pepere, Persico, Chiappelli, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si stabilisce che la tornata di Domenica 27 corrente si terrà martedì 29 alle ore 16.

Il socio Miraglia legge una sua nota dal titolo: « Sul trasferimento della privata docenza ».

Alle ore 17 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# SUL TRASFERIMENTO DELLA PRIVATA DOCENZA

---

## NOTA

LETTA ALL'ACCADEMIA

DAL SOCIO

LUIGI MIRAGLIA

---

È surta recentemente una quistione intorno al carattere della privata docenza, su cui il Consiglio di Stato in sezioni riunite ed il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione non sono stati punto di accordo nei loro pareri.

La questione si può formulare nei seguenti termini: La privata docenza è siffattamente legata alla Facoltà, nella quale si è autorizzati ad esercitarla, che si perde senz'altro fuori di questa, e quindi occorre un nuovo procedimento per il ricupero, se si vuole trasferirla in un'altra Facoltà congenere appartenente a diversa Università?

Il Consiglio di Stato, esaminando un ricorso in via straordinaria al Re, ha risposto negativamente al quesito; mentre il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ha invece dato un parere affermativo. Al Governo spetta ora la decisione, la quale se è in senso contrario al parere del Consiglio di Stato deve avere la forma di un decreto reale, che faccia costare essersi udito il Consiglio dei Ministri, poichè si tratta di un

ricorso al Re contro la legittimità di un provvedimento, per cui sono esaurite e non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Anche prima del caso che ha dato luogo alla quistione, e prima di questo parere del Consiglio di Stato, io ho sostenuto la soluzione negativa del quesito. Secondo me, l'abilitazione alla privata docenza conferisce una capacità professionale, il cui esercizio, se è essenzialmente legato all'Università, non essendo possibile fuori di essa, è poi accidentalmente congiunto con questa o quella Università, in guisa che possa essere mutato per rispetto alla sede, in seguito della domanda del docente e del decreto ministeriale. A mio modo di vedere, tale decreto non è il termine del procedimento *ex novo*, ma è la conseguenza di un giudizio di mera convenienza.

Non vi è nella legge nè nel regolamento una disposizione esplicita su cui si possa direttamente poggiare la soluzione. In mancanza di questa disposizione, si ricorre alla consuetudine, che si è creduta contraria al modo mio di vedere, mentre non lo è. Non è contestato che nei primi anni dalla pubblicazione della legge Casati la privata docenza poteva esercitarsi in qualsiasi Università. I decreti dello stesso Ministro, autore della legge, davano espressamente questa autorizzazione. Solo più tardi cominciò l'uso di udire il parere della Facoltà del luogo dove il docente voleva trasferire il suo domicilio accademico. L'usanza, certo lodevole, trae la sua origine non dal diritto della Facoltà, poichè manca la legge o il regolamento che lo attribuisca, ma da speciali riguardi.

È il Ministro che, avendo il potere della traslocazione, lascia che la Facoltà, in cui dovrebbe entrare un nuovo docente, esprima prima il suo parere. Il voto della Facoltà in questo caso non tocca il merito, e manifesta soltanto il gradimento, o la

conoscere al Ministro le ragioni che secondo essa si oppongono al trasferimento. Tali ragioni hanno carattere prudenziale, sono d' ordine amministrativo, come si dice, e ne è giudice il Ministro, che decide dopo di aver sentito il Consiglio Superiore.

La procedura rivela il significato della consuetudine, poichè la domanda del docente è non di rado inviata alle Facoltà, che esprimono il loro giudizio, senza il corredo di titoli e documenti. Al giudizio favorevole segue immediatamente il decreto, non udito il Consiglio Superiore. Accade talvolta che le Facoltà, non avendo alcuna cognizione del docente, e pur volendo averla prima del voto, chiedono i titoli, i rapporti di esame o di concorso, senza pretesa di fare una revisione in merito. Solo qualcuna fra esse crede essere chiamata ad iniziare un nuovo procedimento, rifacendo entro i limiti della sua competenza il giudizio intorno alla capacità, sebbene nei casi che non le sembrano dubbi dia, come le altre, parere favorevole anche senza la presentazione formale dei titoli; al quale parere pur segue il decreto senza voto del Consiglio Superiore. Ora un parere dato a questo modo è in sostanza più una espressione di gradimento, che un esame di merito.

È fuori di ogni contestazione che la privata docenza sia in tutti i casi, secondo la nostra legislazione, effetto di autorizzazione ministeriale, e non concessione di Facoltà. Essa può essere conferita direttamente dal Ministro, senza voto di collegi, alle persone che per opere, per scoperte o per insegnamenti sono venute in meritata fama di singolare perizia. L' autorizzazione può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano, come dice la legge, date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d' insegnare; ma in questo caso occorre il parere del Consiglio Superiore, di cui il Ministro non può dispensarsi. Il regolamento prescrive che questo pa-

tere dev' essere dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti, e richiede un voto precedente della Facoltà sui titoli del candidato. Anche per decreto ministeriale si acquista la qualità di privato docente, se il candidato riesce vittorioso dalle prove di esame, che per legge si fa innanzi ad una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima. La proposta dei componenti di questa Commissione, ch' è senza alcun dubbio Commissione di Stato, sebbene la maggioranza di essi esca dalla Facoltà, è fatta per regolamento dal Consiglio Superiore, al quale mandansi la dissertazione, i verbali e la relazione degli esperimenti fatti. Esso presenterà tutti questi elementi al Ministro con le proprie osservazioni, che si riferiscono secondo la sua giurisprudenza anche al merito dell' esame.

Da quello che si è detto risulta che non si possa logicamente concludere in favore della revisione *ex novo*, partendo dalla premessa della partecipazione della Facoltà nel conferimento della privata docenza per esami e per titoli, come ha concluso la IV Sezione del Consiglio di Stato nel 20 Agosto 1892. Degli esami non giudica la Facoltà, ma una Commissione di Stato; e dei titoli giudicano Facoltà e Consiglio Superiore. La Facoltà nell' esame non è un coefficiente veramente legale; nella valutazione dei titoli è uno dei coefficienti per virtù del regolamento, mentre l' altro, il Consiglio Superiore, lo è per legge. Non è locale la privata docenza, solo perchè nel suo conferimento v' intervengono professori della Facoltà, o la Facoltà come tale, insieme al Consiglio Superiore ed al Ministro. Muovendo dal concetto della partecipazione della Facoltà nel conferimento, per inferire che la privata docenza ha carattere

locale, bisogna necessariamente introdurre una distinzione fra le private docenze secondo la loro origine, allo scopo di vedere quelle non trasferibili dalle altre trasferibili. Se non sono trasferibili le private docenze derivanti da esame o da titoli, si possono trasferire quelle date direttamente dal Ministro alle persone in meritata fama di singolare perizia.

Ma è poi vero che l'atto della Facoltà non abbia in tutti i casi valore fuori di essa? Anche questa premessa, ch'è capitale per la tesi opposta, non è esatta, poichè vi sono, per esempio, i giudizi delle Commissioni per gli esami speciali e di laurea di ciascuna Facoltà, che valgono per tutte le Università, ed hanno mercè le leggi amministrative effetti per rispetto alle professioni ed alle carriere. Ora simili giudizi dipendono assai più dalla Facoltà che i pareri per la privata docenza, derivando da Commissioni composte in grandissima parte di professori ufficiali, e formate dalla Facoltà e dal Rettore. Si aggiunga che i giudizi delle Commissioni esaminatrici sono definitivi, non hanno bisogno di approvazioni superiori o di revisione di alti collegi, e non presentano tutte le garentie di quelli sottoposti a controlli, a cui si vorrebbe dare un'efficacia assai minore.

Secondo la nostra legislazione, non si può dal carattere locale della Commissione esaminatrice concludere che l'acquisto della capacità professionale sia limitato ad un determinato luogo. Nessun dubbio, ad esempio, che la Commissione di esame per divenire avvocato sia locale; ma non si può negare che la qualità di avvocato si acquista mediante la sua approvazione, e si può far valere innanzi a tutte le Corti, adempiute alcune formalità che non implicano punto un esame di merito. L'iscrizione all'albo, provato l'acquisto della qualità, non è sicuramente un procedimento *ex novo*.

Dalla breve delineazione del procedimento fatta avanti appare evidente che la legge ed il regolamento hanno sempre di mira la prova della capacità risultante dalle pubblicazioni, dai concorsi, dagli esperimenti, dagli uffici scientifici, e non guardano punto al luogo. Non vi è una parola sola da cui lontanamente si possa argomentare che questo elemento debba entrare nel giudizio. Si tratta di un' abilitazione professionale concessa *intuitu personae,* e sulla base del merito dimostrato, accertato da più collegi ed autorità competenti. La legge non può esprimersi più chiaramente, adoperando varie parole; vuole la « meritata fama di singolare perizia » nelle nomine dirette, chiede nella valutazione dei titoli « prove non dubbie di capacità » ed esige nella docenza per esame la « prova della capacità con un esame speciale intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà l' insegnamento ». Riconosciuto il merito, e dichiarato solennemente da Commissioni di Stato, da Facoltà, da pareri del Consiglio Superiore e da atti ministeriali, accordata l' autorizzazione, vi è un vero acquisto di capacità professionale, la quale non si può più perdere se non nei casi espressamente contemplati dalla legge, cioè per indegnità e per mancato esercizio durante un quinquennio.

Non si sa intendere, perchè la dichiarazione di merito e la conseguente capacità professionale debbano valere unicamente per un' Università. Si estingue forse « la meritata fama di sigolare perizia » passando da un' Università ad un' altra? E quelle « prove non dubbie » attestate da una Facoltà nell'esame dei titoli, ammesse con la maggioranza di due terzi dei votanti dal Consiglio Superiore, confermate dal decreto, diventano forse dubbie per il solo fatto del trasferimento della privata docenza? Cessa per questo fatto « la capacità provata con gli esperimenti » e debitamente dichiarata? Non si com-

prende davvero, perchè quello che dovrebbe splendere di luce meridiana si oscuri di un tratto e divenga buio pesto, e perchè la certezza finisca e si sostituisca il dubbio all'apparizione di una semplice domanda di traslocazione. Un giudicato intorno alla capacità perderebbe la sua intera efficacia da Facoltà a Facoltà, come se la legge prescrivesse che nel conferimento della privata docenza non si debba guardare al merito intrinseco, ma al merito in rapporto ai vari luoghi. E che cosa sarebbe questo merito relativo alle diverse Facoltà? Qui si tratta di accertare se il candidato sappia o non sappia la scienza che vuole insegnare, e non è possibile che sappia per certi luoghi, e non sappia per altri. La legge esige per qualsiasi Università, grande o piccola, di primaria o secondaria importanza, che il docente sappia non dubbiamente.

Supposto che occorra rifare *ex novo* il giudizio, può accadere che una Facoltà dica no, mentre una Commissione di Stato ed un'altra Facoltà hanno detto sì. Allora è lecito domandare quale di questi giudici abbia dato parere conforme a verità ed a giustizia. La disparità dei giudicati confonde le menti, pregiudica seriamente colui a cui si riferisce, e scuote l'opinione del pubblico sul valore di queste abilitazioni. Essa è spiegabile per le Facoltà, diverse per tradizioni e per indirizzi; ma non è tale per il Consiglio Superiore, ente unico collocato sopra le Facoltà, che non può dire su gli stessi titoli si e no, senza contraddirsi. È vero che le Corti giudiziarie mutano non di rado giurisprudenza; però è da notare che il mutamento si riferisce all'interpretazione di principî di diritto, mentre nel caso del Consiglio Superiore riguarderebbe una specie di fatto, la valutazione dei meriti. I membri del Consiglio debbono considerarsi come persone tecniche, come periti o esperti nella disamina delle prove, che attestano la capacità ad insegnare.

E qui conviene ricordare che secondo la legge la dichiarazione di eleggibilità ottenuta in un concorso per un posto di professore ordinario non è limitata nella sua efficacia all' Università in cui la cattedra era vacante, essa è un titolo per essere nominato professore straordinario in altra Università. Per effetto del regolamento non sono sottoposti nei concorsi a giudizio di eleggibilità, bensì di graduazione e di punti, i professori ordinari della stessa materia, gli straordinari, e coloro che in un concorso dell' ultimo quinquennio abbiano ottenuto l' eleggibilità di professori ordinari. Non vi è quistione sull' equivalenza del giudizio di eleggibilità alla dichiarazione d' idoneità o di capacità, poichè è dichiarato eleggibile solo chi è stimato idoneo, capace ad esercitare l' ufficio. Fra gli eleggibili, cioè fra gl' idonei o capaci, si fa la classificazione nei concorsi per ordine di maggiore o minore merito. Ora la dichiarazione di eleggibilità non ha effetto esclusivamente per l' Università per cui si è bandito il concorso; quella d' idoneità, che è l' equivalente, seguita dal decreto di abilitazione alla privata docenza, si conserva sempre, se non vi è indegnità o interruzione di esercizio, e non si perime uscendo da una Facoltà, per andare ad un' altra congenere con la debita autorizzazione ministeriale.

Le considerazioni svolte servono anche per rispondere ad una obbiezione, ch' è stimata grave e decisiva. Si dice: Se ammettesi il concetto ora esposto, per cui nel trasferimento non occorre il riesame o il giudizio *ex novo*, la condizione del privato docente sarà superiore a quella del professore ordinario, perchè questi è divenuto quello ch' è per il concorso vinto, ed il concorso lo lega all' Università in cui la cattedra vacava. Poichè a ogni cattedra si provvede per concorso, a rigore il professore ordinario, che volesse essere trasferito in

altra Università, dovrebbe sempre presentarsi al concorso bandito in questa Università per la stessa cattedra occupata da lui altrove.

All' obbiezione si potrebbe contrapporre innanzi tutto il fatto costante e non mai reputato illegale della volontaria e consentita traslocazione del professore ordinario, inamovibile per ufficio e per residenza, che non è proibita dalla leggè. Ma lasciando da parte tale quistione, e pur ritenendo come vera l' ipotesi rigida, che unisce indissolubilmente il professore ordinario all' Università per cui ha concorso, la differenza della condizione tra lui ed il privato docente per rispetto al trasferimento si spiega benissimo con il diverso modo di acquisto della qualità. Il professore ordinario è nominato per il concorso ad una cattedra vacante in una determinata Università, ed il privato docente è autorizzato in base ad un semplice esame d' idoneità. L' uno volendo passare ad altra Università dovrebbe nell' ipotesi rigorosa misurarsi ancora con tutti quelli che aspirano a divenire titolari della cattedra vacante, e fra essi possono esservi altri ordinari, o persone che pur avendo molti titoli non hanno voluto per particolari motivi partecipare a precedenti concorsi. L' altro non deve misurarsi con alcuno, esso non è chiamato a sostenere concorsi, non occupa posti vacanti, e per il trasferimento basta che sia regolarmente dichiarato capace. Se l' eleggibilità si conserva nei concorsi susseguenti a cattedre, ed essa si riduce ad un giudizio di capacità assoluta all' ufficio, non vi è alcuna ragione per affermare che l' idoneità riconosciuta alla privata docenza debba essere riesaminata nel trasferimento. Qui ha tutta la sua forza il ragionamento *a pari*.

L' obbiezione si ravviva, leggendo l' articolo 110 della legge Casati così formulato: « Il professore ordinario può sempre

assumere nella Facoltà cui appartiene la qualità di dottore aggregato ed anche di semplice privato docente ». Se il professore ordinario divenuto privato docente deve insegnare nella Facoltà in cui si trovava, *a fortiori*, dicono i sostenitori del riesame, il privato docente non ha qualità che per l' Università nella quale è abilitato. In verità questo articolo, mentre conferisce senz' altro al professore ordinario che rinuncia la privata docenza, per il resto ne equipara la condizione a quella di tutti i privati docenti, che debbono insegnare nelle Università dove sono autorizzati, e non possono trasferire in altra Università il loro domicilio accademico, senza un decreto ministeriale. L' articolo quindi non aggiunge nulla di nuovo, e la discussione rimane allo stesso punto.

Si è voluto trarre il concetto che la privata docenza abbia carattere locale dell' articolo 100 della legge Casati. L' articolo è questo: « L' autorizzazione ad insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esista un' Università ad una Facoltà, e rispettivamente per i soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste una Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal Preside di essa ». È manifesto il senso di tali parole: la legge enuncia il principio che la libera docenza debba vivere e svolgersi nell' Università, di cui è parte, è complemento, e non permette private docenze di materie che non siano anche ufficialmente insegnate nell' Università. La legge vuole che la privata docenza sia libera, che si eserciti a fianco dell' insegnamento ufficiale, e si muova in quel complesso di studi superiori ch' è l' Università, da cui pur riceve alimento e vita, ma non tollera che essa si allontani da simile centro, e si stabilisca in luoghi dove non vi è un' Università o una Fa-

coltà, e dove non sarebbe possibile la sorveglianza delle autorità accademiche. La legge intende di evitare possibili inconvenienti, massime quello della costituzione di un alto insegnamento con effetti legali, ma sempre a titolo privato, per fini ed interessi non conformi ai principî ai quali essa s' informa. Con questo articolo il legislatore del 1859 mirava pure a non far risorgere un istituto universitario soppresso nell' antico regno di Sardegna. Ora tutto questo non ha nulla che vedere con la quistione sul carattere locale della privata docenza. Dalle parole della legge non si ricava altra conseguenza che questa, la privata docenza non è possibile fuori dell' Università, e niente di più. Ciò è anche ammesso dalla decisione della IV Sezione del 1892.

Un ultimo argomento per la revisione si ricava dall' articolo 132 del regolamento che dice: « Chi aspira a conseguire per esami la qualità ed i diritti di libero insegnante deve farne istanza al Ministro, dichiarando per quale scienza o ramo di scienza chiede quella qualità, ed in quale Università intende d' insegnare ». Dunque, affermano coloro che sono per la revisione, l' elemento del luogo è essenziale nella domanda e nella concessione, caratterizza la privata docenza, che non può prescinderne. Ma questa conclusione non è esatta, perchè il regolamento in fondo dispone che nella domanda di privata docenza per esame sia indicata l' Università in cui si vuole esercitarla; il che non significa che la dichiarazione di capacità esaurisca la sua efficacia nell' Università prescelta e non valga per le altre. Simile dichiarazione, giova ripeterlo, si confonde effettivamente con quella di eleggibilità nei concorsi, ed ha perciò pari valore. L' indicazione dell' Università nella domanda e nell' autorizzazione riguarda l'esercizio e non il requisito.

Inoltre l'articolo è relativo alla sola privata docenza per esame, e quindi la conclusione non potrebbe estendersi alla docenza privata in virtù della « meritata fama di singolare perizia » ed a quelle per titoli. Intorno a quest' ultime l'articolo 131 del regolamento non esige nella domanda l' indicazione dell' Università dove si vuole insegnare, ma dice che « sarà sentita la Facoltà cui appartiene la materia per la quale è chiesta l' abilitazione ». Queste parole intese letteralmente potrebbero far concludere diversamente, almeno per la privata docenza data su titoli, se non fosse chiaro secondo lo spirito del regolamento che la domanda con l' indicazione dell' Università debba essere fatta in tutti i casi. Però tale indicazione non risolve il quesito, poichè nessuno dubita che l' autorizzazione è relativa all' Università per cui si è domandata, e che per il trasferimento occorra un altro decreto. La quistione è questa : è necessaria una revisione di merito nell' ipotesi del trasferimento? La dichiarazione di capacità è esaurita?

I sostenitori della tesi contraria tendono ad evitare mercè la revisione un danno alle Facoltà, che vogliono buoni privati docenti e non sono indulgenti nei loro giudizi di capacità. Queste Facoltà temono che col trasferimento e senza riesame siano costretti ad accogliere privati docenti di scarso valore e di condotta non irreprensibile. Esse talvolta sarebbero obbligate a ricevere persone, che non avrebbero avuta alcuna speranza di essere giudicate favorevolmente da quelli che le conoscevano, e che intanto hanno altrove strappata la privata docenza. Certamente siffatti inconvenienti possono verificarsi più o meno, ed inconvenienti simili possano anche avvenire per le nomine dirette dei professori ufficiali, perfino con l'applicazione del famoso articolo 69; come può anche accadere che l' accesso talvolta

sia negato per antipatie o per interessi a persone che avrebbero i requisiti. Il conto nelle cose umane dev' essere sempre a partita doppia; è vano affaticarsi per levare di mezzo tutti i mali, poichè lo stesso rimedio adoperato per toglierne alcuni ne genera altri. L' esperienza ci apprende che queste domande di trasferimento non sono frequenti, poichè è rarissimo che un docente voglia trasferirsi altrove unicamente per ragioni che si riferiscono all' insegnamento. I motivi che inducono a cangiare domicilio sono varii e complessi, e fra essi quello che ha un' importanza molto secondaria è la privata docenza.

Ma ciò che d' ordinario avviene è la domanda di trasferimento di coloro i quali si sono rivolti ad altre Facoltà, sapendo che quella del luogo dove essi vivono non sarebbe stata ben disposta. In questo modo si gira la posizione, si usa una malizia, si corre là dove è più agevole la cosa, si consegue lo scopo e poi si batte all' uscio, che sarebbe stato chiuso. A quest' inconveniente è opportuno provvedere: *malitiis non est indulgendum;* ed il provvedimento è possibile nello stato attuale delle cose, perchè la Facoltà potrebbe in tal caso esprimere voto contrario, ed il Ministro non darebbe l' autorizzazione. È certo che il Ministro può accordare o no questo trasferimento, e l' atto suo è insindacabile; e che la Facoltà può esprimere al Ministro quei voti che crede, massime quando vi è la consuetudine di dare il parere intorno al trasferimento. Facoltà e Ministro poi uscirebbero di ogni impaccio, se vi fosse una disposizione per cui il trasferimento non si può domandare, se non dopo tre o quattro anni d' esercizio effettivo e continuo nell' Università per cui si è chiesta l' abilitazione. Allora cesserebbero tutte le domande maliziose di trasferimento, perchè l' esercizio mancherebbe. Nessuno di quei che ricorrono a questo espediente hanno voglia di trasportare i propri lari

altrove e per anni, con pregiudizio di seri interessi all'esclusivo scopo di ottenere una traslocazione di privata docenza.

Se il Ministro è chiamato caso per caso ad autorizzare il trasferimento, nella sua qualità di supremo moderatore del pubblico insegnamento, nulla vieta che in via generale fissi una o più condizioni per conseguire questa autorizzazione. Quello che egli può fare per ogni atto singolo, può ordinarlo in massima, in forma di decreto-regolamento, limitando volontariamente la sua azione. Il Ministro può stabilire benissimo la norma proposta, che avrebbe il vantaggio di essere un principio generale ed obbiettivo e di eliminare odiose quistioni personali, togliendo la radice di gran parte del male. E così, anche per questo verso, non vi è bisogno d'una interpretazione di legge, che circonda di barriere le Università, le quali divengono monadi isolate ed incomunicabili, viventi ancora con il diritto di albinaggio.

---

## TORNATA DEL 29 MAGGIO 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. D' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 16 con l' intervento dei socii: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta un manoscritto col timbro postale di Polla sul tema « Roberto d' Angiò ed i suoi tempi » che ha la firma del Signor Francesco Curcio - Rubertino.

Si discute sul quesito che è stato oggetto della nota del socio Miraglia, letta nella precedente tornata.

Il socio Chiappelli, senza entrare in merito della questione giuridica, dice che egli non sa persuadersi di questa identità di valore della privata docenza in ogni Università, grande e piccola, di maggiore e minore importanza.

Il socio Pessina parla nello stesso senso della nota letta, poichè la privata docenza è data su giudizio del Consiglio Superiore, ch' è al di sopra della Facoltà; e perchè secondo l' altra soluzione del quesito vi potrebbe essere il pericolo di una contraddizione di giudizio su gli stessi titoli e meriti. Osserva che nel caso presente vi è acquisto di capacità professionale indipendentemente del luogo, e questa capacità si conserva come quella dell' avvocato, anche nell' ipotesi del trasferimento.

Il socio Masci dichiara che aderirebbe in massima alle ragioni addotte dal collega Miraglia in favore della validità del titolo di libera docenza per tutte le Università, e quindi della trasferibilità incondizionata dei liberi docenti da una ad altra Università,

se non si opponessero, a suo modo di vedere, talune difficoltà, intorno alle quali sarebbe assai lieto se gli si dessero dei chiarimenti.

La prima di questa difficoltà è la possibilità dell' agglomeramento dei privati docenti in una o più Università, per ragioni estranee all' interesse dell' insegnamento e degli studii, come sono le ragioni di residenza, di guadagni professionali, di esercizio di ufficii pubblici governativi o elettivi, e specialmente del mandato politico. Queste cause mentre potrebbero rendere scarso o nullo il numero dei privati docenti in talune Università, potrebbe renderlo eccessivo, ingombrante, inorganico in altre. Se quindi le Facoltà fossero costrette ad accogliere passivamente tutti i trasferimenti dei privati docenti, esse non avrebbero più rispetto a questa parte dell' insegnamento superiore quel potere direttivo, che pure è necessario riconoscere ad esse nell' ordinamento didattico degli studii che rappresentano.

A ciò si aggiunge, che anche prescindendo dalle considerazioni di scuola, (che pure non sono destituite di ogni legittimità e di ogni importanza) anche solo le considerazioni di metodo possono consigliare una certa scelta speciale dei liberi docenti. E la stessa cosa può essere consigliata dalle distinzioni di fini principali e secondari che le Facoltà (le non professionali, e specialmente quella di Lettere e Filosofia) si possono proporre, indirizzando la maggiore efficacia piuttosto verso certi gruppi di scienze che verso altri.

Un' altra difficoltà deriva dal fatto, che sebbene il titolo alla privata docenza si conferisca con l'accordo della Facoltà, del Consiglio superiere, e del Ministro, pure, anche a non considerare che infine la decisione del Ministero può contrapporsi a quelle dalla Facoltà e del Consiglio, nell' ipotesi migliore e normale, il

giudizio della Facoltà ha una certa maggiore importanza rispetto agli altri due. Ora, ciò posto, e posto che non tutte le Facoltà deliberano pel conferimento della privata docenza con gli stessi criterii e con lo stesso rigore, può accadere che i meno bravi tra gli aspiranti alla privata docenza cerchino di aprirsi l' accesso ad essa da quella parte, cioè da quella Facoltà, dove le resistenze sono minori, cioè dove le simpatie personali, le clientele di scuola, le condiscendenze prevalgono, o il poco merito stesso dei giudici consiglia una dannosa indulgenza. Con tal mezzo sarebbe aperto l' adito alla privata docenza anche per le Università, dove il concetto della scuola universitaria è più alto, muovendo da quelle dove, per ragioni varie, (e tra queste anche la minore importanza dell' Università), è meno elevato.

Si è detto, che non si può negare il trasferimento al privato docente, quando si consente al professore ufficiale. Ma non si bada che d' ordinario, la Facoltà è consultata nei casi di trasferimento dei professori ufficiali, e le sono sottoposte le domande relative; anzi che per lo più il trasferimento si fa per iniziativa della stessa Facoltà e col consenso del professore. Inoltre la consuetudine riserba alla Facoltà il diritto di proporre il concorso, e in tal caso lo stesso professore ufficiale, se vuole il trasferimento, si deve sottoporre a quella stessa prova, a quel nuovo esame dei titoli, al quale si pretende di sottrarre il privato docente.

Il socio Bovio risponde al collega Masci che certi svantaggi sono talvolta effetti inerenti alla superiorità dell' ufficio. È persuaso che occorre una nuova legge per poter stabilire questo carattere locale della privata docenza, perchè nessuna disposizione della legge attuale si presta all' intepretazione restrittiva.

Il socio Persico distingue il requsito e l' esercizio. La capacità acquistata nei modi di legge non si perde per cangiamento

di luogo. Il giudizio della Facoltà riguarda l' esercizio, esprime il gradimento. E la Facoltà con questo giudizio preventivo, ch' è un suo diritto e può valersene come mezzo di difesa, evita tutti i danni che le possono derivare dal trasferimento.

Il socio Masci avverte che se questo giudizio di gradimento s' intende come un diritto assoluto ed incondizionato della Facoltà, come una specie di diritto di veto, tutta la dibattuta quistione diventa oziosa. Perchè esso è qualche cosa di più di quel semplice riesame di titoli, che non si vorrebbe concedere alla Facoltà, e verrebbe ad annullare nel fatto quel diritto di trasferimento che si cerca di sostenere.

Per l' ora tarda il Presidente rinvia la discussione alla prossima tornata, che avrà luogo Lunedì 4 giugno alle ore 14.

---

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei socii: d' Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Continua la discussione sulla nota letta dal socio Miraglia sul trasferimento della privata docenza.

Il socio d' Ovidio non è sorpreso del disparere tra il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di P. I. Si sa che il primo

esamina le quistioni sotto il punto di vista della legalità, mentre il Consiglio Superiore è collegio tecnico e cerca di accomodare la legge, la quale è arretrata e talvolta contraddittoria, ai nuovi bisogni, introducendo freni là dove essa sconfina — Si dice che la capacità professionale si acquista indelebilmente; ma bisogna ricordare che vi sono privati docenti nominati senza voto di Facoltà e di Consiglio, ed in qualche caso respinti perfino unanimamente negli esami. Nè bisogna obliare che certe Facoltà hanno moltiplicato i privati docenti, per far più presto finire l'istituzione col discredito crescente. Ora è pericoloso ammettere il trasferimento di elementi simili. Se la legge ed i regolamenti si osservassero puntualmente, l' interpretazione strettamente giuridica non potrebbe sollevare alcuna difficoltà.

Si dice che le Facoltà hanno il diritto di ricusa — Però è da osservare che se si ragiona sotto il punto di vista legale, questo diritto non vi è, ed il trasferimento è *de jure* salvo il decreto. Se si crede poi che questo diritto vi sia, allora non si comprende perché non si ammette il riesame. Si è affermato che nel giudizio di merito è indifferente il luogo; ciò è vero per alcune materie, e non per altre che si legano, per esempio, ad un dato materiale scientifico che si trova in un luogo anzi che in un altro. Inoltre é innegabile una certa gerarchia fra le Università, poichè non tutte hanno eguale importanza.

Il socio Bovio nota che la statistica non offre frequenti casi di trasferimento. Il male non è grave da questa parte; ma è grave per rispetto alla privata docenza com'è ora. Veramente vi sono state Facoltà che hanno moltiplicato i docenti per seppellire la privata docenza con il discredito; ed innegabili sono alcuni abusi. Bisogna discutere l' istituzione e trovare i modi per rialzarla ed averne buoni frutti. Corrotta la privata docenza, si cor-

rompe tutta l' Università. La vera quistione non è nei trasferimenti, ma nella nomina dei buoni privati docenti. L' Accademia renderebbe al paese un gran servigio, se si occupasse della quistione generale e presentasse le sue proposte.

Il Presidente dice che l' Accademia può bene studiare l' argomento a cui accenna il collega Bovio e far le sue proposte. Ricorda che esso è stato in altra occasione incidentalmente toccato, ed è bene che si discuta in una tornata da fissarsi. Costata intanto che intorno alla quistione, ch' è obbietto della nota, i pareri non sono concordi, muovendo i soci da due punti di vista diversi, dal punto di vista legale o da quello delle difficoltà reali.

Si stabilisce che la tornata di Domenica 17 corrente si terrà Giovedì 14 alle ore 11.

Fattosi l' ora tardi il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1900

**Presidenza del socio Vice-Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 11 con l' intervento dei socii: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si stabilisce che la tornata del 24 corrente si terrà il 1.° luglio alle ore 14.

Il socio Masci legge la 1.ª parte della sua memoria dal titolo « La nuova Anatomo-Fisiologia del sistema nervoso e la Psicologia ».

Alle ore 12 1|2 il Presidente scioglie l' adunanze.

*Sunto della prima parte della Memoria del socio* Masci

L' A. espone le teorie di quella scuola contemporanea di materialisti, che professano una forma limitata di materialismo, il materialismo psicologico, e dànno alla loro dottrina il nome di *Psicofisica*. Con questo nome essi non intendono indicare, come si suole, una parte della Psicologica, ma un punto di vista generale, se non sull' essenza dei fenomeni psichici, sulla loro interpretazione dal punto di vista scientifico.

Al rifiorire del materialismo psicologico contemporaneo hanno contribuito varie cause; prima tra le quali le molte novità nella più recente Fisiologia del sistema nervoso. Questa ha dato, per ciò che riguarda la conduzione nervosa, la prevalenza alla *teoria ondulatoria*, o del trasporto di movimento, sulla contraria della *proiezione* o del trasporto di materia, ed ha riconosciuta una diversità nell' origine embriologica come nella funzione della corteccia cerebrale in paragone con gli altri centri nervosi. Più importante ancora è il nuovo concetto dell' identità dell' elemento nervoso in opposizione del-' antica distinzione delle fibre e delle cellule, cioè la nuova *dottrina dei neuroni* sostituita all' antica, che distingueva non solo gli elementi, ma anche gli organi, separando nettamente dal doppio punto di vista anatomico e funzionale, i nervi conduttori ed i centri. La *permanenza* dell' elemento nervoso, l' *azione a contatto* dei neuroni, l' ipotesi dell' *amiboismo*, il nuovo concetto dei centri nervosi come associazioni stabili di neuroni o di *archi riflessi*; e specialmente il nuovo concetto della corteccia cerebrale come sintesi generale di tutte le associazioni parziali, come centro di associazioni relativa-

mente *mobili*, e non solo di riflessione, ma anche di conservazione, di incrociamento, di somme, di eliminazioni, di reviviscenze degli stimoli, e principalmente come centro *trasformatore* delle eccitazioni, dove l' azione fisiologica è anche psichica; tutto questo complesso di vecchi e nuovi fatti, e di ipotesi probabili, dànno alla nuova Fisiologia del sistema nervoso. un mezzo d' interpretazione psicofisica che mancava all' antica

Come punto culminante, come mezzo di sgroppare tutti gli enimmi della psiche, sta la dottrina del *parallelismo psicofisico*, la quale autorizza, secondo questi scrittori, il trasferimento, della causalità fisica alla psichica: non già come equazione essenziale e mentale dei due ordini di fenomeni, ma come identificazione obbiettiva o di fatto. Tale è anche la tesi che il Mosso ha cercato di far prevalere in un recente suo articolo, *Pensiero e Moto*, dove sostiene con molta copia di ingegnose osservazioni, che essi sono la stessa cosa; e che dall' identità di fatto è lecito conchiudere all' identità essenziale, sebbene questa resti inintelligibile.

La Psicofisica tedesca contemporanea, fondandosi sul parallelismo e sulla identità obbiettiva, afferma che, pur restando incommensurabili gli elementi psichici coi fisici, i fenomeni psichici complessi non si possono concepire se non come risultanti dalla composizione dei fenomeni fisici elementari corrispondenti ai fenomeni psichici elementari. Perchè è realtà obbiettiva soltanto quella che è data dalla percezione esterna; e perciò i fatti psichici, non essendo che fatti soggettivi, *fatti vissuti*, non possono essere presi come fatti sostanziali, e debbono quindi essere considerati come effetti. Ciò si vede anche meglio, se si riflette, che solo la causalità fisica è totale, e

si distende all' infinito, mentre la psichica è frammentaria e finita, e circoscritta dalla fisica.

Questa scuola non nega l' eterogeneità, anzi ammette che questa rende inintelligibile qualunque riduzione. Ma, sebbene inintelligibile, la riduzione non è perciò meno legittima; perchè appoggiata sulla percezione e sull' esperienza, e quindi su un fondamento reale. Certo l' inintelligibilità cresce come si procede verso i fatti psichici di ordine superiore; ma poichè diminuisce nel senso inverso, e appare quasi nulla al principio, così i seguaci del nuovo materialismo psicologico hanno tentato tutti i modi di mostrare la derivazione fisica dei fatti psichici insistendo sui più elementari, su quelli di ordine puramente sensitivo. Con questo metodo, l' associazione psicòlogica si riporta alle sinergie dei gruppi cellulari della corteccia cerebrale; la memoria alla latenza delle vibrazioni, e alla loro rieccitazione e reintensificazione; la volontà all' atto riflesso; l' attenzione all' innervazione muscolare; il sentimento al quadro dei fenomeni somatici concomitanti. La scuola, di cui parliamo, ha creduto di aver ottenuto un vero trionfo con l'avvento della cosiddetta *teoria somatica delle emozioni*, la quale, movendo dal fatto, che un' *emozione decorporata* è un non ente, ha creduto di avere provato completamente rispetto alle emozioni la causalità del fatto fisico.

Dopo questa rapida esposizione, l' A. riduce i punti della discussione ai seguenti. Quale è il significato delle costruzioni anatomo-fisiologiche per la Psicologia, e quale è il valore della prova della identità obbiettiva o di fatto tra le due specie di fenomeni. Se la causalità fisica e la psichica sono riducibili, o si deve ammettere una doppia causalità. Come deve intendersi, e quale è il valore scientifico della dottrina del parallelismo psicofisico. Quale è in Psicologia la funzione dell' idea di sostanza, e qual concetto del soggetto rende necessario.

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Marzo a Giugno 1900*

---

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Maggio 1900. Roma, 1900. In 8°.

— Bullettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Indice Generale delle materie contenente nei dieci volumi dal 1894 al 1898. Roma, 1900. In 8°.

— Tabella indicante i valori delle merci nell' anno 1899. Roma, 1900. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Statistica Industriale Lombarda. Roma, 1900. In 8°.

— Statistica delle cause di morte nell'anno 1898. Roma, 1900. In 8.°

— Popolazione—Movimento dello Stato Civile anno 1898. Roma, 1900. In 8.°

— Statistica degli scioperi avvenuti nell' Industria e nell'Agricoltura durante l'anno 1898. Roma, 1900. In 8.°

— Annali di Statistica — Statistica industriale fasc. VI. Roma, 1900. In 8.°

— Campagne del Principe Eugenio di Savoia. Vol. XII-XIV. Torino, 1900. In 8.°, con 16 tavole grafiche in fol.

Atti della R. Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti. Tomo XXX. Lucca, 1900. In 8.°

Studii Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università, Vol. XVII, fasc. 1-2. Torino, 1900. In 8.°

Accademia (Reale) dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti. Serie 5, vol. VIII, fasc. 11, 12 e Indice del volume. Vol. 9. fasc. 1-2 Roma, 1899. In 8°.

Università (R.) degli studi di Siena. Annuario accademico 1899-1900. Siena, 1900. In 8°.

Istituto (R.) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2, vol. XXXIII, fasc. 5. Milano, 1900. In 8°.

— Memorie. Vol. XXI (XII della serie 3), fasc. 2. Milano, 1900. In 4°.

Istituto (Reale) d' Incoraggiamento di Napoli. Atti. Serie 5, vol. 1 con appendice. Napoli, 1899. In 4° ed in fogl.

Civiltà (La) cattolica. Anno 51, serie XVII, vol. IX, quaderno 1194. Vol. X quaderno 1195-1200 Roma, 1900. In 12°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4, n. 2-5, febbraio a maggio 1900. Palermo, 1900. In 12°.

Capitelli (Guglielmo). Un libro sul Papa futuro. Napoli, 1900. In 8°.

Lanzalone (Giovanni). L'Arte voluttuosa. Salerno, 1900. In 12°.

Billia (Lorenzo Michelangelo).

Sul nuovo Regolamento delle Scuole Normali. Torino, 1900. In 12°.

— Max Müller e la Scienza del Pensiero. Milano, 1890. In 8°.

— Filosofia di Max Muller nelle più recenti sue letture sulla Scienza del linguaggio. Milano, 1892. In 8° gr.

— Sul principio di divisione della Scienza dell'educazione. Milano, 1892. In 12°.

— Difendiamo la famiglia. Saggio contro il Divorzio. Torino, 1893. In 12°.

— Il Divorzio in Italia. Conferenza fatta alla R. Università di Parma il 23 febbraio 1894. Parma, 1894. In 12°.

— Che cosa è l'Educazione. Torino, 1896. In 12°.

— Lezioni di Filosofia della Morale. Torino, 1897. In 12°.

— Sull'ipotesi dell'Evoluzione. Torino, 1897. In 12°.

— Il carattere morale di Antonio Rosmini. Milano, 1897. In 4°.

— L' unità dello Scibile e la Filosofia della Morale. Torino, 1898. In 8°.

— Sulle dottrine psicofisiche di Platone. Modena, 1898. In 4°.

— Perchè il Dazio sul Grano? Torino, 1899., In 8°.

— Sui discorsi di Antonio Fogazzaro. Torino 1899. In 8°.

— L'esiglio di S. Agostino. Torino, 1899. In 8°.

— Ernesto Naville ed il Libero Arbitrio. Torino, 1900. In 8°.

— L'Obiet de la Connaissance Humaine. Paris, 1900. In 8°.

— La Tirannide del Lunario. Torino, 1900. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin Mensuel de Statistique. 14 année, n. 1-3, janvier-mars. 1900. Buenos-Ayres, 1900. In 4°.

Ministere de l'Industrie et du Travail. Revue du Travail. 5 année, mars 1900. Bruxelles, 1900. In 12°.

Académie des Sciénces de Cracovie. Bulletin International. Comptes-Rendus. Janvier-Mars, 1900. Cracovie, 1900. In 8°.

Society Literarey e Philosophical the Manchester. Memoirs and Proceedings. Vol. 44, part. I-III Manchester, 1899-900. In 12°,

Akademie der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe. 1899. Bd. 2-4, Heft München, 1900. In 12°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. Berichte über die Verhandlungen. Lweiundfünfzigster band, 1 — 3 heft. Leipzig, 1900. In 8.°

Institut International de Statistique. Bulletin. Tome XI. Deuxieme et derniere Livraison. Rome, 1899. In 8.°

Université de Toulouse. Bulletin. Fasc. 10.° (Iuillet 1899) Toulouse, 1899. In 8.°

Societé de Legislation Comparée. Bolletin mensuel. 31.° annëe. N.° 1-5 Janvier-Mai 1900. Paris, 1900. In 8.°

—

ANNO XXXIX. RENDICONTO LUGLIO A DICEMBRE 1900

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

## TORNATA DEL 1° LUGLIO 1900

**Presidenza del socio anziano F. Pepere**

L'Accademia si è riunita alle ore 13, con l'intervento dei soci: Pepere, Persico, Masci, Chiappelli e Turiello funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del socio Gianturco con la quale chiede venia affettuosissima dell'Accademia per la sua assenza temporanea, essendo stato nominato Ministro Guardasigilli.

L'Accademia piglia atto del gentile pensiero e delibera di ringraziare con telegramma.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1900

**Presidanza del socio anziano E. Pessina**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2, con l' intervento dei soci: Pessina, Pepere, Masci, Fadda, Bovio e Turiello funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si presenta:

1° Il vol. 31° (1900) degli Atti, pubblicato nei mesi di vacanze, e già distribuito ai soci, Biblioteche, Accademie e Corpi scientifici italiani e stranieri.

2° Un nuovo e più completo esemplare dello Statuto, del Regolamento e delle modificazioni apportate allo stesso Regolamento, della convenzione con la Biblioteca univeritaria e del Decreto e Regolamento per il premio quinquennale.

3° Il Rendiconto di Marzo a Giugno 1900.

Si comunicano varie lettere e cartoline di Biblioteche ed Accademie nazionali e straniere, che ringraziano ed accusano ricezione dell'ultimo volume degli Atti e dei Rendiconti.

L' Accademia nomina i soci Turiello, Pessina, Fadda e Miraglia come componenti la Commissione per l' esame delle memorie presentate al concorso per il premio annuale; ed i soci D'Ovidio, Bovio, Persico, Turiello e Fadda come membri della Commissione per l'esame della nomina al concorso per i premi quinquennali.

Il socio Fadda comincia la sua lettura dal titolo « Il buon padre di famiglia nelta teoria della colpa ».

Alle ore 15 si scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2, con l'intervento dei soci: d'Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Pessina presenta come omaggio all'Accademia il suo discorso in memoria di Umberto I.

Il Presidente presenta un primo saggio di bibliografia bonghiana, fatto dal prof. Miola che si è associato al sig. Bresciani, per incarico dell'Accademia, la quale invita lo stesso Presidente ed i soci Pessina e Persico di dare il loro giudizio.

Su proposta del socio Fadda, l'Accademia aderisce al manifesto del Comitato provvisorio per un Congresso di studi storici da tenersi in Roma.

La Classe di Scienze Politiche propone il senatore Girolamo Boccardo come socio ordinario non residente in luogo del defunto socio Francesco Ferrara.

Il socio Fadda continua la lettura cominciata nella tornata precedente.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## *Sunto della memoria del socio* Fadda

### Il buon padre di famiglia nella teoria della colpa

In relazione agli studi preparatorî del nuovo codice civile germanico l' A. delinea le varie cause che hanno contribuito alla guerra mossa al diritto romano, mostrando come siasi e agerato ben spesso in base a preconcetti di nazionalità o di scuola. Come saggio di questa lotta contro i concetti romanistici si adduce la discussione fatta relativamente alla disposizione del § 144 del primo Progetto, la quale come limite massimo di responsabilità poneva, sull' esempio del diritto romano, la diligenza di un buon padre di famiglia. Questa critica acerba condusse la seconda Commissione e cambiare il criterio, pur riconoscendo che il nuovo non differiva dall' antico se non per la forma. E così il § 276 del Codice definisce la negligenza per la mancanza di quella diligenza che è richiesta nella vita degli affari — Le censure contro il criterio romano sono di ordine diverso. Alcuni dichiarono che il tipo del paterfamilias non esiste: altri che è un tipo egoistico, che inquina tuttora l' intero sistema del diritto privato, e da cui deriva tutta la vessazione che la classe abbiente eserciterebbe sul proletariato; altri che è illogico il pretendere di ridurre a padri di famiglia le donne, gli operai, i cantanti, le ballerine, le persone di servizio e così via; allri teme che si possa supporre doversi nella esecuzione del contratto procedere a stregua dei doveri morali di un capo di famiglia; altri infine ritiene che la formola romana troppo rigida non consenta di tener conto delle condizioni personali dell' obbligato.

A sfatare queste accuse si muove del concetto romano del paterfamilias assumendo che non deve qui intendersi nel senso giuridico solito di persona *sui iuris*, ma nel senso del linguaggio comune, di persona che per la sua posizione a capo di un'azienda offre tutte le garenzie di prudenza, di capacità, di moralità. Ma i romani hanno completato questo criterio sia colla massima « imperitia culpae adnumeratur », sia collo specificare ne' rapporti singoli che si deve adoperare la diligenza di persona in tali rapporti esperta. Sopra tutto poi è da tener presente che di questa diligenza si giudicava *arbitratu boni viri*, ossia coi criteri della equità e della buona fede. Il che esclude l'accusa di egoismo. Anzi, siccome le fonti richieggono che si adoperi di fronte all'altro contraente quella diligenza che un buon padre di famiglia adopera negli affari proprî, si giunge ad una energia di altruismo, che deve piuttosto essere temperata che accentuata. Il che prova ancora che non vi può essere quello scambio coi doveri morali del padre di famiglia. Che la formola romana consenta di tener conto delle condizioni personali dell'obbligato si dimostra con uno studio del fr. 45. 1. 137. 2. E infine ponendo a paragone il criterio germanico col romano se ne deduce la poziorità di questo, in quanto per sapere quali esigenze porta la vita degli affari occorre appunto esaminare come in questa agiscano normalmente gli uomini competenti. Così che si ritorna al buon padre di famiglia.

—

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1900

**Presidenza del socio Vice Presidente F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2, con l' intervento dei soci: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si passa alla votazione per la nomina del Vice Presidente per l'anno 1901.

All'unanimità risulta eletto il socio E. Gianturco.

Si passa alla votazione per la nomina di un socio ordinario non residente in sostituzione del defunto socio Francesco Ferrara nella Classe di Scienze Politiche.

All'unanimità risulta eletto il senatore Girolamo Boccardo.

La Classe di Scienze Morali propone come candidato al posto di socio corrispondente nazionale il prof. Pietro Ragnisco in so stituzione del defunto socio Nicola Marselli.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1900

**Presidenza del socio Vice Presidente F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1[2, con l' intervento dei soci: d'Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario legge una lettera del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano, con la quale chiede i volumi 1-6 e 15-18 degli Atti ed i Rendiconti dal 1877 al 1884, che mancano alla collezione.

L'Accademia delibera l'invio delle pubblicazioni richieste al detto Istituto.

Si delibera pure di mandare alla Scuola di Magistero di Napoli (Sezione di Lettere e Filosofia) i volumi 1-19 e 26 a 31 degli Atti ed i Rendiconti dal 1862 al 1900.

Si discute di affari di Amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1900

**Presidenza del Vice Presidente F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2, con l'intervento dei soci: d'Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta il libro del sig. Carlo Bruno dal titolo: *Il Diritto marittimo amministrativo*, rilevando i non pochi pregi e l'importanza pratica di esso.

L'Accademia incarica il Segretario di ringraziare l'autore.

Il socio Fadda legge la prima parte di una sua memoria dal titolo: *L'azione popolare nei giudizi di Appello e di Cassazione.*

L'Accademia approva il calendario accademico per l'anno 1901, presentato dal Segretario.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

*Sunto della Memoria del socio* FADDA

**L'azione popolare nei giudizii di Appello e di Cassazione.**

Una recente decisione della Cassazione romana afferma che nelle liti promosse da' contribuenti per via di azione popolare nell' interesse del Comune l' appello e il ricorso in Cassazione possono essere proposti solo da coloro che hanno iniziato la lite, non già da altri cittadini. Alcuni anni or sono la cassazione torinese andava in avviso completamente opposto e la seguiva più tardi una notevole decisione della Corte de' Conti, La questione per sè è d' importanza pratica non piccola, ma ha una portata assai rilevante perchè la sua soluzione dipende dal carattere che si attribuisce all'azione popolare nel sistema del nostro diritto positivo.

Or la ragione fondamentale della Corte di Roma è di ordine meramente letterale. L' art. 129 attribuendo al contribuente il diritto di far valere le *azioni* spettanti al Comune, si dovrebbe ammettere solo la iniziale proposizione dell' azione, non mai la prosecuzione di essa ne' gradi ulteriori di giurisdizione. *Azione* significherebbe solo ciò, non mai il diritto di appellare o di ricorrere in Cassazione. Fermato questo punto la Corte osserva che essendo lo istituto dell' azione popolare di diritto singolare non è lecito estenderlo oltre i casi tassativamente fissati dalla legge.

Non una di queste ragioni è seria. Non la prima, perchè *azione* comprende tutto lo svolgimento del processo fino alla sua definitiva conclusione, come appare dalla celebre defini-

zione romana di Celso. D' altra parte anche quando si volesse concedere che l' azione popolare, nel campo in cui è ammessa, è *iuris singularis*, non ne verrebbe esclusa l' interpretazione estensiva, ma la sola estensione per analogia, che è cosa completamente diversa. Non è dubbio che, a malgrado della improprietà della parola — e qui non ve n' é — deve attribuirsi anche allo *ius singulare* tutta la portata che è nella ragione della legge. Ora sarebbe reso vano l' istituto sull'azione popolare se fosse in arbitrio del cittadino, che ha iniziato un giudizio nell' interesse del Comune, fermarsi a mezza strada, senza che altri potesse riparare ai danni derivati dalla negligenza o dalla mala fede del primo.

La verità è che colla dottrina della cassazione romana si disconosce completamente la natura dell' azione popolare, la quale non tutela un diritto individuale, ma uno *jus populi*. La vera parte in causa è il Comune; la sentenza fa stato a pro' o contro di esso. Il cittadino agisce come rappresentante legale del Comune e come non ve n'è mutamento di giudizio nel mutamento di procuratore, così non v'è quando in qualunque stadio della causa muti l' attore popolare. Per chi ammetta che l' autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa possa anche essere revocata è chiaro che la revoca può essere fatta non solo perchè il corso della causa mostri che è pericoloso il continuarla, ma anche perchè la condotta dell' attore popolare pone in pericolo le ragioni del Comune.

E allora, perchè non dovrà essere lecito di ammettere un nuovo rappresentante in luogo dell' escluso. Or se il Comune è sempre la parte, il nuovo cittadino che appelli, lo farà in nome del Comune, e in sostanza sarà appellante il Comune. Forse che sarebbe serio negare che il Comune possa appellare

esso stesso direttamente da una sentenza pronunciata in un giudizio promosso da un contribuente?

Quel che è vero per l'azione popolare della legge comunale, lo è anche per quella relativa alle istituzioni pubbliche di beneficenza. In generale non può giungersi a diversa conseguenza per l'azione popolare elettorale nelle sue varie forme, ma qui sia la particolare natura dell'azione, sia la legge positiva, apportano certi temperamenti.

---

## TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1900

**Presidenza del socio anziano E. Pessina**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l'intervento dei socii Pessina, Peperé, Persico, Masci, Mariano, Turielio, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta parecchi progetti di leggi e decreti del Ministro di Grazia e Giustizia onor. Gianturco, mandati da lui in omaggio all'Accademia.

Presenta anche un libro contenente due scritti del prof. Rossi su i *Principii di Filosofia Morale, e sullo Stato e la Chiesa in Italia.*

L'Accademia incarica il Segretario di ringraziare con lettera.

Si procede alla votazione per il posto di socio corrispondente nazionale nella Classe di Scienze Morali lasciato vuoto dal defunto socio N. Marselli.

All'unanimità risulta eletto il professore Pietro Ragnisco dell' Università di Padova.

La Classe di Scienze Politiche propone, e l' Accademia approva, il seguente tema di concorso al premio per l'anno 1901:

**Le leggi relative alla proprietà degli oggetti di antichità e di belle arti in italia e all'estero. Studi e proposte.**

Il premio è di lire mille (1000).

Il termine per la presentazione delle memorie è fissato per il 31 maggio 1902.

Il socio Mariano legge una sua memoria dal titolo « L' origine della religione ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## *Sunto della Memoria letta dal socio* MARIANO

In una precedente Memoria « Religione e religioni » l' Autore discorse della obiezione scettica derivante dal fatto della pluralità delle religioni. Tolta di mezzo siffatta obiezione, egli vede accamparsi dietro ad essa altri problemi, se non proprio pregiudiziali del pari, ad ogni conto non meno preliminari e fondamentali per ogni trattazione vuoi scientifica vuoi storica della religione. E per primo si affaccia il problema della origine della religione nel suo duplice aspetto, l' ideale e l' empirico: da qual principio scaturisce la religione?; e poi: in qual forma la religione cominciò ad esistere ai suoi inizi? Ipotesi in gran numero sono state poste via via innanzi a fin di ren-

dere ragione del sorgere della religione: astuzia, calcoli politici, timore, sentimento di dipendenza, Evemerismo, ricerca della causalità, desio della perfezione, illusionismo, antropomorfismo, egoismo, endemonismo, presentimento dell' infinito. E vi sono anche due altre spiegazioni, al paragone molto più notevoli, l' una diametralmente opposta all' altra, la teologico-tradizionalistica e l' antropologico-animistica. Ora di tutte codeste ipotesi e spiegazioni l' Autore saggia il fondo, e ne mette in luce l' inadeguazione e l' insufficienza alla soluzione del problema. Dopo del lavoro di esame e di critica, rimarrebbe l' altro di ricostruzione; rimarrebbe, cioè, da esporre la dottrina vera, quella che sembri l' unica capace di schiarire la religione e che nell' atto stesso risponda e s' accomodi pure alla forma iniziale di esistenza della religione nel tempo. Ma di ciò egli si riserba di occuparsi un' altra volta. Può parere che importi poco discettare circa alla origine della religione. Importa molto, anzi. Altro è pigliare la religione come un fatto, ed altro è coglierne la sostanza e la verità. Quando se ne sia indagata la cagion finale e la genesi, la necessità onde la religione si presenta allora rivestita, è ben altrimenti tetragona ai colpi dello scetticismo e dell' indifferentimo.

—

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 29 DICEMBRE 1900

**Presidenza del socio Vice Presidente F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 12 con l' intervento dei socii d' Ovidio, Pepere, Persico, Masci, Fadda, Bovio e Turiello funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente legge una lettera del socio corrispondente Ragnisco con la quale ringrazia l' Accademia per la sua nomina.

Lo stesso Presidente legge pure un telegramma inviatogli dal socio Gianturco col quale ringrazia l' Accademia di averlo nominato Vice Presidente per il prossimo anno 1901.

Si discute di nuovo sul tema di concorso al premio del 1901, se lasciarlo o mutarlo, dopo la proposta di legge presentata dal Ministro Gallo al Senato sull' istesso argomento.

L' Accademia delibera di lasciare il tema com' è stato approvato nella tornata precedente.

Il socio Fadda, a nome anche dei socii Miraglia, Pessina e Turiello, legge il rapporto sulle sei memorie presentate per il concorso al premio del 1899.

Dopo una breve discussione, le conclusioni del detto rapporto sono approvate all' unanimità.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

**Rapporto sulle memorie presentate al concorso al premio annuale del 1899.**

I temi posti a concorso dalla nostra Accademia sono i seguenti:

1. La distinzione fra le disposizioni sovrane di carattere legislativo e quelle di carattere regolamentare nella storia del diritto italiano.

2. Del modo di dare alla magistratura in Italia una reale indipendenza.

3. Se e come nell' emigrazione italiana nell' America meridionale si potrebbero conservare la lingua e la coscienza nazionale.

Nessuna memoria fu presentata sul primo tema; cinque invece ve ne furono sul secondo e una sola sul terzo.

Quest' ultima, contrassegnata dal motto « o fortunatos nimium sua si bona norint! » è certamente opera di persona che ben conosce le condizioni dell'America meridionale, nella quale del resto dichiara di avere passato due anni. La prima parte del lavoro, in cui si tratteggiano le condizioni dell'emigrazione italiana in generale, è ricca di utili notizie e di buone osservazioni, sebbene per lo più si tratti di cose già dette da altri e talora l'A. non le dica con parole diverse da quelle scritte da altri. La seconda parte accenna ai mezzi più acconci per procurare la conservazione della lingua e della coscienza nazionale negli emigranti. Vi si accenna alla necessità di un buon organamento consolare a modo da affidare l'emigrante che in qualunque momento e in qualunque occasione la madre patria interverrà a tutela dei suoi interessi. Molto si fa conto sulle

associazioni fra gli emigranti, enumerando la loro prospera condizione e i benefici che fin' ora hanno arrecato. Si insiste sulla necessità di accrescere il numero delle scuole italiane, specialmente sussidiando in vari modi quelle fondate dalle associazioni, non ritenendo, per diverse ragioni, sufficiente la famiglia ad impedire che l'emigrante e i figli si servano della sola lingua del paese. Si invoca poi una riforma della istruzione in Italia che miri a scemare l'uso dei dialetti e che permetta di mandar fuori emigranti che per la loro aumentata cultura sieno in grado di conservar meglio la lingua e la coscienza della patria resistendo alle forze assorbenti dell'ambiente locale. Descritti gli inconvenienti che derivano dalla duplice nazionalità che spesso hanno i figli degli emigranti a causa dei conflitti fra la legge italiana e la locale, e accennato all'inconveniente massimo del duplice obbligo di leva, l'A. enuncia varie proposte che furono presentate al nostro Parlamento per togliere a questo stato di cose la possibilità di influire in senso favorevole al distacco dalla madre patria.

Il lavoro è scritto con buona forma e con sufficiente vivacità e spigliatezza. Non manca neppure di pregi di sostanza, sebbene in definitiva nessun nuovo contributo esso arrechi alla soluzione dell'arduo problema, così importante per l'avvenire della nazione. La fiducia nelle scuole italiane, ad esempio, ha ottimo fondamento, ma l' A. non ci dice quale ordinamento si dovrebbe ad esse dare perchè non solo vi si impartisca l'istruzione, diffondendo così l' uso della lingua nazionale, ma si curi l' educazione a modo da formare de' cuori devoti al culto della patria d'origine. Nulla vi si dice sul modo pratico di conservare la lingua e l'influenza della madre patria, ad esempio, per via di larga diffusione di opuscoli popolari, che sono sempre una del-

le forme più sicure di propaganda. Vi sono invece accenni, ma semplici accenni, all'influenza che può esercitare per gli scopi desiderati il mantenimento e l'accrescimento delle relazioni commerciali. Tutto ponderato parve che come riassunto di quanto si è fatto e di quanto fu proposto di fare il lavoro meriti elogio, ma che lasci molto a desiderare per ogni altro riguardo. Onde si propose e fu deciso di dare il semplice accessit a questa memoria.

Degli scritti sulla indipendenza della magistratura il primo è del signor E. Andrea Martino e veramente non ha titolo alcuno perchè si debba farne un minuto esame non contenendo nè un, almeno apparentemente, serio studio delle condizioni della nostra magistratura, nè tanto meno una indagine sui mezzi per renderla veramente indipendente. Senza pretendere che sull' argomento si dovessero scrivere de' volumi, sarà evidente non essere possibile in undici brevi paginette rispondere al tema posto dall' Accademia. Senza contare che l'A. avrebbe potuto dispensarsi dall' esporsi ad uno studio sul tema ove fosse stato veramente persuaso della verità dell' assunto posto nella prima pagina del suo lavoro che cioè « la magistratura ita- « liana è forse la più illuminata in Europa, e quella che più « sente l' alta e nobilissima sua missione ». Più d' uno dubiterà di questa affermazione; nessuno certamente consiglierebbe riforme se essa fosse vera.

La seconda memoria ha per motto: « Quisque ubique habi- « tat, maxime numquam habitat » ( Marziale 7. 72 ). Non può su questa portarsi un giudizio più favorevole di quello dato sulla precedente. È curioso che l' A. afferma di avere « lunghi anni meditato » sulla questione, « sulla quale, scrive egli, se « l' orgoglio non mi acceca, credo di avere qualche cosa di

« utile da dire » — quando finisce per racchiudere tutto il suo dire in meno di dieci pagine. Le quali certo potrebbero contenere tesori di consigli, ma pur troppo non danno che affermazioni senza serietà. Basti dire che l' A., in un tema che esige uno studio per la reale indipendenza della Magistratura, si dichiara « convinto della opportunità che il Governo, o lo « Stato, abbia il diritto di esporre la propria opinione *sopra* « *tutte le questioni*, che possono presentarsi dinanzi ai Tribunali ».

Una terza memoria ha per motto: *veritas*. Essa è certamente a gran pezza superiore alle due precedenti. La trattazione si occupa dell' ammessione alla magistratura, della inamovibilità dall' ufficio e dalla sede, delle promozioni, della distribuzione degli uffici, del Pubblico Ministero, delle onorificenze, delle incompalibilità. Nella prima parte vi sono cenni di legislazione comparata, che mancano o sono scarsissimi nelle altre, in cui invece sono registrati con sufficiente esattezza i precedenti legislativi italiani e specialmente quelli del regno di Sardegna. Il lavoro non ci dà studii proprii sull'argomento e non brilla per troppa logica nella distribuzione delle trattazioni. Basti dire che la questione degli stipendii è trattata a proposito dell' ammessione e che per contro in ordine a questa non si fanno proposte di sorta quanto alle garanzie di capacità e in particolare al sistema degli esami. Il carattere di questo scritto è di accennare le questioni, esporre qualche considerazicne alla sfuggita, spesso con qualche tirata retorica, e nulla più. Invano si cerca un terreno consistente.

La quarta memoria ha per motto: « tutta la verità e nien- « t' altro che la verità ». Essa si divide in tre parti. Nella prima si studia il concetto della indipendenza, nella seconda si esa-

minano le condizioni attuali della magistratura in Italia, nella terza si propongono i mezzi per dare alla nostra magistratura una reale indipendenza.

Ma queste tre parti non sono nettamente tenute distinte, e ben spesso si trova in una di esse una trattazione che, secondo la partizione dell' A., dovrebbe essere collocata in un' altra. Le conclusioni cui giunge l' A. sono per il ritorno alla inamovibilità non solo dall' ufficio, ma anche dalla sede. Le commissioni consultive in materia di traslochi e promozioni dovrebbero essere escluse, perchè non solo non rimediano agli abusi, ma servono talora a coprirli. Le informazioni sul valore intellettuale e morale de' magistrati dovrebbero perdere l' attuale carattere segreto, inquisitoriale, ed essere soggette a rettifica dietro reclamo dell' interessato. Dovrebbe stabilirsi, sull esempio di un progetto Mancini, un sistema di premii annuali, consistenti nell' aumento di un terzo dello stipendio per un anno; in base ad essi si dovrebbero determinare le promozioni. Il P. M. dovrebbe essere reso indipendente dal potere esecutivo, ma ad un tempo dovrebbe perdere ogni funzione di sindacato sulla magistratura giudicante. La magistratura in generale dovrebbe trovare in sè stessa i giudici per promozioni e traslochi. A riparare agli inconvenienti che eventualmente possono derivare dalla autonomia per tal modo concessa alla magistratura e per colpire le mancanze de' magistrati si propone di introdurre un' azione popolare, severamente disciplinata, e un duplice ordine di giudici de' mancamenti. Il primo consisterebbe in un collegio distrettuale composto di magistrati; il secondo, che normalmente conoscerebbe in sede d'appello, da' collegi distrettuali e pei consiglieri di Cassazione conoscerebbe in primo grado e senza appello, dovrebbe essere eletti-

vo. Elettori sarebbero tutti i magistrati e tutti i consiglieri provinciali; eleggibili le persone comprese in certe categorie, esclusi sempre i magistrati in attività fuorchè i consiglieri di cassazione. Entrerebbero in queste categorie gli alti magistrati a riposo, i senatori, i deputati (esclusi sempre gli avvocati esercenti), i consiglieri di stato, i sindaci delle città aventi più di 50000 abitanti, i professori ordinari delle facoltà legali, i presidenti dei consigli provinciali.

Indubbiamente questa memoria ha dei pregi e rivela una buona cultura. Ma molti lati del grave problema non sono trattati, o lo sono molto superficialmente. Specialmente tutto quanto si riferisce all'ammessione è trascurato; la disciplina dei traslochi e delle promozioni, che è tanta parte dell' indipendenza, è accennata in modo assai confuso, nè si può ben scorgere l' ordinamento concreto cui l' A. aspira. Notevole è invero lo avere tentato lo studio dei mezzi con cui si possa porre riparo alle eventuali esorbitanze dell' autonomia concessa alla magistratura. È curioso però che mentre si fa ricorso al rimedio radicale dell' azione popolare, in cui forse sarà difficile ottenere il consenso de' più, non si pensa a indagare se, sull'esempio di altre legislazioni, non sarebbe opportuno riformare l' istituto dell'azione civile contro i magistrati. Ingegnoso anche il modo di costituzione del collegio centrale d'appello, ma anche qui l' introduzione del sistema elettivo lascia aperto l'adito a critiche e censure di cui l' A. non si preoccupa. In conclusione il lavoro nè tutto ha trattato il tema, nè la parte trattata è sufficientemente ponderata o sussidiata dell' opportuna dimostrazione.

L' ultima memoria ha due motti. Uno di Goethe (Faust II Atto I): « Wohl! fest ihn fassend fühl'ich neue Stärke — Die

« Brust erweitert, hin zum grossen Werke » ; l'altro : « l'as-
« sassinio del nostro Re è il più grande delitto del nostro se-
« colo ! ». Il lavoro consta di un'introduzione, in cui si mira a precisare il senso in cui deve essere intesa la indipendenza della magistratura. Finora per ragioni storiche e per ragioni d'indole logica la si sarebbe intesa nel senso di liberare la magistratura dall'influenza del potere esecutivo. L'A. trova invece che questa non è la sola causa di dipendenza e che ve ne sono molte altre d'indole disparata di cui dovrebbe tenersi conto nello studio del problema. Ond'egli divide tutta la trattazione in due grandi parti. Nella prima si propone di studiare le cause di dipendenza sotto tutti i rispetti: nella seconda poi intende ricercare i rimedi da opporre alle singole cause. In prima linea egli pone le cause sociali: la parentela, le amicizie, le aderenze, la posizione sociale, l'appartenenza ad una classe, lo spirito di corpo, l'abitudine professionale, la gerarchia, l'influenza del foro, i vincoli di partito, di setta, la pressione della pubblica opinione e in particolare della stampa, l'influenza delle credenze religiose. Viene poi la dipendenza economica, che, l'A. intende assai largamente, non limitandola al bisogno del mero sostentamento, ma includendovi tutte le esigenze che in una società come la moderna, si impongono ad uno che esercita una missione così alta come quella del magistrato. In ultimo viene l'esame delle cause politiche di dipendenza. L'A. fa uno studio accurato di queste cause. Egli distingue la dipendenza dal potere legislativo e quella dall'esecutivo. La prima è alla sua volta distinta in diretta o indiretta, secondo che è esercitata dal Parlamento come tale o da' suoi membri. E qui in particolare si descrivono i gravi mali prodotti dall'avvocatura politica. Riguardo

alla seconda la si considera in astratto e con particolare relazione alle condizioni del nostro paese, ma sempre sotto ogni punto di vista.

Come fu già detto a ogni causa di dipendenza l' A. tenta di suggerire rimedi, pur riconoscendo la diversa possibilità di questi secondo la diversa natura delle cause. I rimedi contro le cause sociali vengono distinti in diretti ed indiretti. Riguardo a' primi l' A. trova che si pecca di soverchia diffidenza verso la magistratura e si mostra contrario ad ogni restrizione che vada al di là de' motivi di ricusazione e di astensione posti nel codice di procedura civile, o de' limiti di coesistenza di parenti ed affini nelle stesse sezioni, fissati nel R. Decreto 6 dicembre 1865 (art. 15). Riguardo alle incompatibilità l' A. vorrebbe si fosse più severi escludendo i magistrati anche dalla Camera dei Deputati. Contro la dipendenza gerarchica l'A. adotterebbe volentieri la soppressione di ogni gerarchia nella magistratura se ciò non urtasse troppo nelle nostre tradizioni. Contro lo spirito professionale, trova che non potrebbe rimediarsi coll' istituto della giuria, tanto meno in materia civile. Lo spirito di setta dovrebbe escludersi col vietare al magistrato l'appartenenza a qualunque setta, in ispecie alla massoneria. I rimedi indiretti consisterebbero nelle garanzie per la buona scelta de' magistrati. E qui l'A. ci dà un sistema completo di norme per l' accertamento delle qualità morali ed intellettuali di coloro che vogliono entrare nella magistratura. Da un canto un accurato ed oculato piano per le informazioni, dall' altro un particolareggiato studio sulla composizione delle commissioni per le ammissioni e promozioni e sui relativi programmi di esame. Seguono alcuni suggerimenti per tenere alto il prestigio e il decoro dei magistrati. Contro la dipendenza eco-

nomica si propone una riforma, partitamente delineata, degli stipendi, indicando anche le economie che potrebbero rendere possibili gli aumenti nelle attuali condizioni del bilancio. Vengono in ultimo i rimedi contro le cause politiche di dipendenza. Riguardo alle cause dirette, dopo lunga discussione, in cui l' A. finisce per riconoscere che sono più apparenti che reali, non si fanno proposte precise. La indipendenza di fronte all'esecutivo dovrebbe ottenersi innanzi tutto col mutare il concetto della responsabilità ministeriale escludendo che il Ministro guardasigilli debba rispondere di fronte alle Camere persino dei criterî con cui la giustizia è amministrata. Sarebbe dovuta a questa erronea dottrina la necessità che il Ministro eserciti una larga influenza sulla magistratura. Dovrebbe invece la magistratura, secondo il concetto del Bonasi, trovare in sè stessa il modo di costituirsi, di svolgersi, di perfezionarsi e di fornire a ciascuna giurisdizione gli organi necessari all' amministrazione della giustizia. Praticamente questo concetto si attuerebbe col far dipendere più o meno le nomine, le promozioni, i trasferimenti e anche le onorificenze dal parere de' consessi giudiziarii. I consessi non dovrebbero essere costituiti per via di elezione o cooptazione, ma col sistema di un reclutamento spontaneo, ossia, dovrebbero farne parte *ipso iure* coloro che coprono certe determinate cariche. I consessi, composti tutti di magistrati, dovrebbero essere centrali, residenti, cioè, nella capitale. Il parere dovrebbe essere obbligatorio pel Ministro, ma i consessi dovrebbero giudicare secondo certi criterî fissati per legge. Infine l'A. vuol concedere a' funzionari del P. M. le stesse garanzie de' magistrati giudicanti, affidando le funzioni del P. M. a magistrati

in missione. Seguono alcune considerazioni d' indole generale sulla indipendenza dal potere esecutivo.

Questa esposizione mostra come l'A. abbia inteso il problema in tutta la sua ampiezza e l'abbia accuratamente studiato sotto ogni rispetto. La disposizione del lavoro non poteva essere sistematicamente più ordinata, il che conferisce non poco a intendere tutto il concetto che l'informa. Le singole proposte sono quasi sempre motivate con diligenza e procurano quasi sempre di eliminare le obbiezioni probabili. Ma accanto agli innegabili pregi vi sono gravi difetti. Anzitutto la forma è scorretta e talora anche volgare. Poi, per quanto non si debba disconoscere la somma diligenza apportata dall'A. nel suo studio, in molta parte esso segue le orme del Mirabelli e del Bonasi. Nell'esposizione delle cause sociali di dipendenza talora alle considerazioni generali fa seguire un'utile applicazione alle condizioni concrete dell' Italia, tal'altra, non si capisce perchè, questa applicazione manca. Nello esame degli inconvenienti derivanti dallo spirito professionale si assume, che l'esercizio della magistratura abitui all'apprezzamento puramente formale del diritto. Assunto certamente inesatto in quanto la giurisprudenza è stata sempre il correttivo di questo spirito formale, l'interprete, spesso fortunata, de' bisogni sempre rinnovantisi del'a vita. Potrà talora essere erronea la via seguita, ma difficilmente nella giurisprudenza si rafferma una conclusione, che per rispetto al formalismo giuridico urti nelle necessità pratiche.

Lasciando da banda altre osservazioni di simil genere che potrebbero farsi, è quì da rilevare, che, dato il concetto seguito dall'A. di una magistratura autonoma, che ha in sè stessa il proprio freno e il proprio giudice, per via di consessi

appositi, l'A. nè si è curato di difenderlo dalle gravi obbiezioni che altri ha fatto, nè ha indicato temperamenti di sorta contro i pericoli dell'autonomia, nè sempre è stato coerente a sè stesso. Nel primo riguardo l' A (p. 666 sg.) se la cava affermando che non vi è legge senza inconvenienti, e che ad ogni modo, per quanto gravi inconvenienti possa produrre, l'indipendenza completa della magistratura è per sè stessa un benefizio così grande in uno Stato, che compensa tutti e largamente gl'inconvenienti che ne derivano. Ora questa è una affermazione che lascia il tempo che trova, e anche i partigiani della completa indipendenza debbono riconoscere che con ciò non si risponde alle obbiezioni. Era doveroso mostrare con solidi argomenti come affidando le sorti della magistratura a consessi tolti dal seno di essa non corre pericolo nè la libertà, nè la giustizia. Se tanta diffidenza mostriamo verso il potere legislativo e verso l'esecutivo, perchè dovremmo esser senza guarentige di fronte al giudiziario? Come non è venuto in mente all'autore di ricercare se vi era possibilità di qualche freno? In particolare, senza arrivare all'azione popolare sostenuta dalla memoria n. 4, non era conveniente studiare se una riforma dell'azione civile contro i magistrati, quale è ora disciplinata nel codice di procedura civile, non potesse per avventura servire a temperare quelli inconvenienti? In ciò vi era l'autorevole esempio di altre legislazioni e ad ogni modo era da ponderare che non vi è autonomia in paese libero senza la correlativa responsabilità. — Non pare troppo coerente l'A. quando, dichiarando di sbrigarsi in poche parole della gravissima questione della distribuzione degli uffici, rimette questa ai capi di Corte. Una volta affidata a' consessi giudiziarii la sorte dei magistrati, era logico dare ad essi anche la cura della distri-

buzione. Ad ogni modo l'A. avrebbe dovuto tener conto delle gravi obbiezioni fatte contro l'influenza dei capi di Corte, che spesso ha prodotto danni gravissimi, offendendo l'indipendenza dei magistrati, assai più che l' influenza del potere esecutivo. D'altra parte la funzione distributiva è funzione logicamente centrale, perchè deve essere posta in relazione coi traslochi e colle promozioni con cui si coordina.

In vista di tutto ciò non parve potersi attribuire il premio a nessuno dei lavori presentati. Però tenuto conto dei molti pregi che ha la memoria n. 5, si propose e fu deciso di dare ad essa l'*accessit* e di attribuirle a titolo d' incoraggiamento una parte del premio, ossia, lire trecento.

Enrico Pessina
Luigi Miraglia
Pasquale Turiello
Carlo Fadda

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*Nei mesi di Luglio a Dicembre 1900.*

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1899. Roma, 1900. In f.

— Movimento della navigazione nel 1899. Roma, 1900. In 4°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XVII. Gennaio-Settembre 1900. Roma, 1900. In 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 30 Novembre 1900. Roma, 1900. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Annuario Statistico italiano 1900. Roma, 1900. In 8°.

— Statistica Giudiziaria Civile e Commerciale e Statistica Notarile per l'anno 1896. Roma, 1900. In 8°.

— Statistica dei ricoverati in Ospedali pubblici e privati e in altri Istituti di assistenza nell'anno 1898. Roma, 1900. In 8°.

— Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica Giudiziaria Civile e Penale. Sessione di Luglio e Dicembre 1899. Roma, 1900. In 8°.

— Annali di Statistica. Statistica Industriale. S. IV, N. 5, 6 e 24 bis. Roma, 1900. In 8°.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

— Atti della Commissione per le modificazioui da introdurre

nel vigente Codice di procedura penale. Vol. 1° e 2°. Roma, 1900. In 4°.

— Principii adottati dalla Commissione Ministeriale indicata di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale. Roma, 1900. In 4°.

Accademia (R.) dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti. Serie 5ª, vol. IX, fasc. 3-6. Roma, 1900. In 8°.

— Rendiconto dell'adunanza solenne del 10 Giugno 1900. Roma, 1900. In 4°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere.

— Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXIII, fasc. 13-17. Milano, 1900. In 8°.

— Memorie. Vol. XXI (XII della Serie 3ª), fasc. 3°. Milano, 1900. In 4°.

Accademia di Scienze Lettere e Arti dei Zelanti di Acireale. Atti e Rendiconti. Anno accademico CCXXIX. Nuova Serie. Vol. X. 1899-1900. Acireale, 1900. In 8°.

Studii Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università di Torino. Vol. XVII, fasc. 3°. Torino, 1900. In 8°.

Accademia (R.) Peloritana di Messina. Atti. Anno XIV. 1899-1900. Messina, 1900. In 8°.

— 350° anniversario della Università di Messina (Contributo storico). Messina, 1900. In 4°.

Accademia (R.) di Scienze Lettere e Belle Arti di Palermo.

— Bullettino. Anni 1894-1898. Palermo, 1900. In 4°.

— Atti. Terza Serie. Anno 1899. Vol. V. Palermo, 1900. In 4°.

Università di Messina. 350° anniversario. Studiorum Universitas. Messina, 1900. In 4°.

Società (R.) Romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXIII, fasc. I-II. Roma, 1900. In 8°.

Galileo Galilei. Opere. Vol. X. Edizione nazionale sotto gli auspici di S. M. il Re d'Italia. Firenze, 1900. In 4°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Indici del vol. XXX (X della Terza Serie), vol. XXXI (I della Quarta Serie), n. 6-10. Giugno-Ottobre 1900. Palermo, 1900. In 8°.

Civiltà (La) cattolica. Anno 51°, Serie XVII, Vol. XI, Quaderno 1201-1206, Vol. XII, Quaderno 1207-1212. Roma, 1900. In 8°.

Beltrani (Giovanni). La R. Accademia di Scienze e Belle Lettere fondata in Napoli nel 1778. Napoli, 1900. In 8°.

Montano (Cav. Dott. Giovanni). Brevi note su poche iscrizioni antiche. Potenza, 1900. In 8°.

De Sarlo (F.) Francesco Bonatelli. Firenze, 1900. In 8°.

Labanca (Baldassarre). La vita di Gesù di Ernesto Renan in Italia. Roma, 1900. In 8°.

— La Storia dell'Arte Cristiana a proposito del libro « La Madonna » di Adolfo Venturi. Bologna, 1900. In 8°.

Pessina (Prof. Enrico). In memoria di Umberto I di Savoia. Napoli, 1900. In 8.°

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel. 31° annèe. N. 6-12, Juin-Décembre 1900. Paris, 1900. In 8.°

Académie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. Comptes Rendus. Avril-Octobre 1900. Cracovie, 1900. In 8°.

Société des Sciences de Nancy. Bulletin. Serie II. Tome XVI — Fasc. 34° (1899). Serie III. Tome I — Fasc. 1°-3° (1900). Nancy 1900. In 8°.

Université de Toulouse. Bulletin. Fasc. 11° (Janvier 1900). Toulouse, 1900. In 8°.

— Annuaire pour l'année 1899-1900. Toulouse, 1899. In 16°.

Ville de Buenos-Ayres. Annuaire Statistique. IX Année 1899. Buenos-Ayres 1900. In 8°.

— Bulletin mensuel de Statistique Municipale, XIV année. N. 4-10, Avril-Octobre 1900. Buenos-Ayres, 1900. In 4°.

Ministere de l' Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. 5° année. Juin-Novembre 1900. Bruxelles, 1900. In 8°.

— Annuaire de la Législation du Travail. 3° année, 1899. Bruxelles, 1900. In 8°.

Société Royale des Sciences de Liège. Memoires. 3° Serie. Tome 2°. Bruxelles, 1900. In 8°.

American Philosophical Society. Proceedings. Vol. XXXVIII. N. 160. Vol. XXXIX. N. 161. Philadelphia, 1899-1900. In 8°.

Manchester Literary e Philosophical Society. Memoires and Proceedings. Vol. 44, part. IV (1899-1900). Manchester, 1900. In 8°.

Cambridg Philosophical Society. Proceedings. Vol. X. Part. VI. Cambridg, 1900. In 8°.

American Journal of Philology. Vol. XX. N. 77-80. Baltimora, 1899. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historiche Klasse.

— Abhandlungen. Neue folge, band III. N. 3, band IV. N. 1-2. Berlino, 1900. In 4°.

— Nachrichten 1900. Heft 1°-2°. Göttingen, 1900. Iu 8°.

Ahademie der Wissenschaften zu München. philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Sitzungsberichte. 1900. Heft. 1-3. Müuchen, 1900. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historischs Classe.

— Berichte über die Verhandlungen, 1900. N. 4°-8°. Leipzig, 1900 In 8°.

— Abhandlungen. XIX Band. N. 1-2. XX Band. N. 2. Leipzig, 1900. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaft zu Prag. Philosophie, geschichteu-philologie, Classe.

— Sitzungsberichte Jahrgang 1899. Prag. 1900. In 8°.

— Jahresbericht Jahr 1899. Prag. 1900. In 8°.

Carlsen (J.) Olrik (H.) Starcke (C. N.). Le Danemark etat actuel de sa civilisation et de sons organisation sociale. Ouvrage publié a l'occasion de l'Esposition Universelle de Paris eu 1900. Copenhague, 1900. In 8°.

Gemmel (Hugo). Om rättegängskostnstsersättning i Civila Mäl. Norrkoping, 1899. In 8°.

---

# SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

# RENDICONTO
## DELLE TORNATE E DEI LAVORI
## DELL' ACCADEMIA
# DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

ANNO QUARANTESIMO

Gennaio a Dicembre 1901

NAPOLI
STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ
*Alfonso Tessitore e Figlio*
1901

ANNO XL. RENDICONTO Gennaio a Marzo

DELLE TORNATE E DEI LAVORI

DELLA REALE ACCADEMIA

DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

---

## TORNATA GENERALE DEL 6 GENNAIO 1901

### Presidenza del Vice Presidente E. Cocchia

Il giorno 6 Gennaio 1901 alle ore 12 ha avuto luogo la tornata generale della Società Reale prescritta dallo Statuto per la lettura delle relazioni sui lavori accademici dello scorso anno 1900.

Dell' Accademia di Scienze Morali e Politiche sono presenti i soci d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Dopo la lettura delle relazioni, il Presidente generale ha aperto le schede delle memorie presentate all' Accademia per il concorso al premio del 1899.

La memoria sull' emigrazione, la quale ha meritato l' *accessit*, è del signor Gino Macchioro, Vice-Console di Sua Maestà il Re d' Italia a Trieste; l' altra sulla indipendenza della magistratura, a cui si è attribuito l'*accessit* ed una parte del premio, cioè lire 300, è del Prof. Vincenzo Miceli dell' Università di Perugia.

Alle ore 14 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

# RELAZIONE

## SUI LAVORI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

### NELL' ANNO 1900

*letta nella tornata generale del 6 gennaio 1901*

DAL SEGRETARIO

**LUIGI MIRAGLIA**

---

Non posso, egregi colleghi, stancare la vostra attenzione con un lungo discorso intorno ai lavori dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche nello scorso anno, poichè Voi avete già udito in questa tornata generale della Società Reale altre due relazioni su quello che le Accademie consorelle hanno fatto nello stesso periodo.

Sarò breve, e senza preamboli voglio dirvi innanzi tutto che la nostra Accademia nel 1900 si è occupata di studî storico-letterarî, di Psicologia, di Filosofia religiosa, di Diritto pubblico e privato, e di due quistioni di alta giurisprudenza. Le memorie e le note presentate sono tutte scritte dai soci ordinarî residenti.

Il socio Francesco D'Ovidio nella sua memoria « Dante e la magia » parla di un processo avignonese del 1319-20 in cui appare il nome di Dante come maestro di magia, e dimostra come cotesto processo, ch'è posteriore alla pubblicazione dell'Inferno, non valga a provare che il Poeta avesse una diffusa riputa-

zione di mago negli ultimi anni di sua vita, e che avesse neppur l'ombra di tale reputazione nel tempo in cui scriveva l'Inferno. E assai probabile che dall'Inferno abbia potuto derivare quel po' di sospetto, di cui è cenno nella recente scoperta del processo.

Autore della memoria « La nuova Anatomo - Fisiologia del sistema nervoso e la Psicologia » è il socio Filippo Masci, il quale espone le teorie di quella scuola, che professa il materialismo psicologico sotto nome di Psicofisica, dando contezza di molte novità nella Fisiologia del sistema nervoso, come la teoria ondulatoria, quella dei neuroni, l'ipotesi dell' amiboismo etc. Egli si ferma sulla dottrina del parallelismo psicofisico, che autorizza, secondo i rappresentanti della scuola su indicata, il trasferimento della causalità fisica alla psichica; non già come equazione essenziale dei due ordini di. fenomeni, ma come identificazione obbiettiva o di fatto. Dalla identità di fatto si conclude da costoro all'identità essenziale, sebbene questa rimanga inintelligibile. Dopo l' esposizione, l' autore della memoria riduce i punti della discussione, e si propone di esaminare in altro scritto qual'è il significato delle costruzioni anatomo-fisiologiche per la Piscologia, e qual' è il valore della prova dell' identità di fatto, se la causalità fisica e psichica sono riducibili, e come deve intendersi il parallelismo psicofisico.

Il socio Pasquale Turiello, ad occasione di un libro americano, tratta in una sua nota dal titolo: « Un problema psichico e storico » la quistione certo non nuova, ma guardata ora sotto l'aspetto di fatti straordinari, spiegati in maniera diversa, cioè se si possa riconoscere in alcuni avvenimenti storici capitali cause e spinte siffatte, che s'intraveda una volontà deliberata

ed efficace, distinta da quella dell'autore immediato dell'avvenimento; e come e quanto questo intervento sembri dimostrabile.

Il socio Raffaele Mariano in una memoria « Religione e religioni » discorre dell' obbiezione scettica derivante dal fatto della pluralità delle religioni. Questo fatto deriva dal vario adattamento dell' idea di Dio all' idiosincrasia psichica dei singoli popoli, e dalla necessità inerenti al processo o divenire dell'idea stessa religiosa. Le peculiari religioni, per molte e varie che ne siano le forme, in sostanza son sempre la religione, portano sempre un raggio del divino, poichè nella religione è Dio stesso che scende e vive come essere rappresentabile.

Nell'altra memoria « Origine della religione » il nostro collega, tolta di mezzo l'obbiezione scettica, indaga il principio della religione, ed esamina al lume della critica tutte le ipotesi messe avanti, l' astuzia, il calcolo politico, il timore, il sentimento della dipendenza, il presentimento dell'infinito e l'Evemerismo, comprese la spiegazione teologica tradizionalistica e quella antropologica animistica, rimandando ad altro lavoro da pubblicare l'esposizione della dottrina che egli crede vera.

Di argomenti giuridici si sono occupati i socii Luigi Miraglia, Carlo Fadda ed Errico Pessina. Il socio Miraglia in una breve nota « Sul concetto dell'avere » parla dell'avere della persona come appartenenza in genere e come carattere generale del diritto, e lo distingue dal patrimonio, dimostrando che sul fondamento di tale distinzione si possono rettificare alcune teorie di Diritto privato e pubblico. Se la tutela giuridica deve estendersi a tutti i beni della vita, a tutti i diritti, all'avere, è uopo emendare la nozione comune del danno. Se i cittadini debbano in materia d'imposta contribuire indistintamente in propor-

zione del loro avere, è escluso che la contribuzione debba essere in proporzione della semplice entrata.

Il socio Fadda nella memoria « Il buon padre di famiglia nella teoria della colpa » delinea, in relazione agli studî preparatorî del nuovo Codice civile germanico, le varie cause che hanno determinata la guerra mossa al Diritto romano, e dimostra come siasi esagerato bene spesso in base a preconcetti di nazionalità e di scuola. Il buon padre di famiglia romano è sempre una persona, che per la sua posizione di capo di un' azienda offre tutte le garentie di prudenza, di capacità e di moralità; ed è assurdo affermare che sia un tipo inesistente, o egoistico, concepito senza tener conto delle condizioni personali dell' obbligato, o un ente illogico, a cui non si possono ridurre le donne, gli operai, i cantanti e le ballerine.

Di due quistioni di alta giurisprudenza hanno trattato gli stessi due soci ora citati. Il socio Fadda nella memoria « L' azione popolare ne' giudizi di Appello e di Cassazione » critica una recente decisione della Cassazione romana, che ammette potersi l' appello ed il ricorso proporre esclusivamente da coloro i quali nello interesse del Comune hanno iniziato la lite, e non già da altri cittadini Ciò significa, secondo l' autore, negare il carattere proprio dell' azione popolare nel nostro Diritto positivo — Il socio Miraglia in una nota « Sul trasferimento della privata docenza » ha sostenuto, d' accordo col Consiglio di Stato in Sezioni riunite, che per la traslocazione di un privato docente occorra soltanto, stando alla legge ed ai regolamenti, il decreto del Ministro, e non sia punto necessario una revisione *ex integro* dei titoli e dei meriti, già riconosciuti da quei corpi tecnici, che la legge istituisce a tale scopo.

Seguendo l' antico costume di discutere su argomenti d' im-

portanza pratica, che hanno però un elevato carattere scientifico, l' Accademia nel decorso anno ha rivolta la sua attenzione al quesito dell' indipendenza della magistratura. Del tema si era pur fatto qualche accenno nella discussione dell' anno precedente sulla giuria. D' altra parte è bene ricordare che esso è stato oggetto di un disegno di legge. Presidente del nostro sodalizio nell' anno dello studio del grave problema era Giuseppe Mirabelli, il magistrato insigne che ha dato alla luce il lavoro più compiuto e più importante che vi sia in Italia su tale argomento.

Il socio Emmanuele Gianturco ha iniziata la discussione, esponendo le sue idee intorno alle garentie della magistratura ed alle funzioni del Pubblico Ministero, e mostrando i pericoli che possono derivare dalla costituzione di un potere giudiziario come corpo chiuso, assolutamente separato e messo sopra dello Stato. Egli stava per scrivere le sue note, e formarne una memoria accademica da inserirsi negli Atti, quando è stato nominato Ministro di Grazia e Giustizia, ed ha dovuto allontanarsi da noi.

Il socio Miraglia nella memoria « Sull' indipendenza della magistratura » rileva che il nostro legislatore in quaranta anni non abbia fatto sostanzialmente nulla di meglio per questa indipendenza, intesa anche in senso economico, di quello che aveva fatto nell' ex reame di Napoli il Marchese Tommasi Ministro di Ferdinando I nel 1817; esamina tutte le proposte garentie relative all' inamovibilità di ufficio e di sede, alle promozioni, alle missioni ed alle onorificenze, parla delle condizioni del sapere e della probità, dichiarandosi contrario all' unicità di carriera dei candidati alla magistratura, e facendo voti per l' istituzione di un alto alunnato, che attragga per speciali vantaggi i migliori giovani alla carriera giudiziaria; e dimo-

stra, anche con l'aiuto della legislazione comparata, che le maggiori garentie non implicano una separazione dei pubblici poteri, o una trasformazione dell'ordine giudiziario in un corpo chiuso a messo sopra dello Stato, o un annullamento della responsabilità ministeriale.

Il socio Pessina in un'altra memoria sullo stesso tema definisce in che debba consistere l'indipendenza del giudice, tratta delle condizioni relative all'ammissione, all'inamovibilità di sede e di ufficio, ed alle promozioni, ed accoglie il concetto prevalente fra noi e sostenuto da altri soci, cioè che il Pubblico Ministero deve essere costituito come una funzione amovibile da affidarsi a giudici inamovibili. Rileva il danno arrecato all'indipendenza del magistrato dal sistema delle promozioni fondato sulle informazioni dei capi di collegio, e chiarisce la necessità di un sistema fondato invece sulle determinazioni annuali collettive delle magistrature superiori, concernenti i magistrati inferiori da essi dipendenti.

L'Accademia, non paga di discutere il grave problema, ne ha fatto un tema di concorso al premio annuale insieme a due altri argomenti, che hanno anche non lieve importanza sociale e giuridica. Ha promesso una medaglia di lire 1000 e l'inserzione negli Atti alla memoria giudicata vittoriosa su uno di questi tre temi: 1.° Del modo di dare alla magistratura in Italia una reale indipendenza; 2.° Se e come nell'emigrazione italiana nell'America meridionale si potrebbero conservare la lingua e la coscienza nazionale; 3.° La distinzione fra le disposizioni sovrane di carattere legislativo e quelle di carattere regolamentare nella Storia del Diritto italiano. Cinque memorie sono state presentate sul tema dell'indipendenza della magistratura, una sul tema dell'emigrazione, e nessuna sul terzo argomento.

Degli scritti sull'indipendenza della magistratura il primo è del signor E. Andrea Martino, ch'è una serie di vaghe affermazioni in undici paginette; della stessa specie è il secondo, composto anche di un minor numero di pagine, e che porta un motto di Marziale. La terza memoria « *Veritas* » è di gran lunga superiore alle precedenti, perchè comprende quasi tutta la materia, contiene raffronti di legislazione comparata, e segue alcuni criteri giusti; ma manca di vero ordine logico, non offre nulla di nuovo, tocca appena le quistioni, ed espone qualche considerazione alla sfuggita ed in tono rettorico.

La quarta memoria, che ha per motto « Tutta la verità e niente altro che la verità » rivela una buona coltura, si distingue per qualche suggerimento ingegnoso, e per il tentativo di studiare i mezzi con cui si possa porre riparo alle eventuali esorbitanze di un potere giudiziario autonomo; essa però non è bene ordinata, non tratta parecchi lati del problema, nè le parti trattate sono sufficientemente ponderate o sussidiate da opportuna dimostrazione.

La quinta memoria, che è voluminosa e porta come motto alcune parole di Goethe, è degna di speciale considerazione. L'autore intende il problema in maniera ampia, e lo studia sotto i varî aspetti sistematicamente. Le sue singole proposte sono motivate con diligenza, e tendono in parecchi casi ad eliminare le obbiezioni probabili. Tutte le parti del lavoro sono bene ordinate e connesse, non manca la necessaria dimostrazione di ciò che si afferma, e vi è sempre modo di persuadersi che l'autore conosce l'organizzazione giudiziaria nei suoi elementi e nelle sue funzioni. Egli segue in gran parte le orme del Mirabelli e del Bonasi; anzi pare che i li-

bri di questi due scrittori siano le fonti ordinarie da cui attinge giudizi e proposte riguardanti l'argomento in senso proprio. Vi è nella memoria qualche difetto grave: la scorrettezza della forma; vi si nota poi il silenzio sulle obbiezioni che si muovono contro la teorica della perfetta autonomia del potere giudiziario. In un lavoro condotto con tanta ampiezza non doveva mancare la discussione sui possibili limiti, freni o temperamenti di tale autonomia.

L' unica memoria riguardante il tema dell' emigrazione è certamente opera di persona che ben conosce le condizioni dell' America meridionale, nella quale dichiara di aver passato due anni. Essa è scritta con buona forma, con vivacità e spigliatezza, e comprende utili notizie e buone osservazioni. Può considerarsi come un reassunto di tutto ciò che si è detto, fatto e proposto, ma nessun nuovo contributo arreca alla soluzione del difficile problema. La fiducia nelle scuole italiane, per esempio, ha un ottimo fondamento; ma l'autore non ci dice in qual modo debbono essere ordinate, perchè vi s' impartisca l' istruzione, diffondendo così l' uso della lingua nazionale, e si educhi l' animo al culto della madre patria.

Le quali considerazioni premesse, l' Accademia ha stimato di non attribuire a nessuna delle sei memorie il premio intero. Però, tenuto conto dei molti pregi, che possiede quella segnata con le parole di Goethe, intorno all' indipendenza della magistratura, ha creduto equo di darle l'*accessit*, ed a titolo d'incoraggiamento, una parte del premio in lire 300; ed avuto riguardo alle qualità dello scritto intorno all' emigrazione, che è sempre uno studio utile, gli ha conferito l' *accessit*.

L' Accademia dovrà nel corso del nuovo anno esaminare tutti i lavori presentati per i concorsi già scaduti ai premi

quinquennali di lire 4000 ciascuno. Questi lavori, fra i quali vi sono alcuni abbastanza voluminosi, si classificano così: due si riferiscono a Roberto d'Angiò ed i suoi tempi, due riguardano il regno di Carlo III, uno risponde al tema relativo alla coltura del Napoletano al tempo degli Aragonesi, e l'altro a quello concernente le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal secolo XV al secolo XVIII.

Intanto essa bandisce ora un altro concorso per il 1901; il premio è di 1000 lire, ed il termine della presentazione delle memorie è fissato al 31 maggio 1902. Tema del concorso è un soggetto, che in questo momento desta fra noi molto interesse ed è generalmente discusso, cioè quello concernente le leggi sulla proprietà degli oggetti di antichità e di belle arti in Italia ed all'estero. Argomento cotesto, che esige accurati studi ed opportune proposte.

Due gravi perdite abbiamo fatto nello scorso anno. Morirono due nostri soci ordinari non residenti, Errico Sidgwick, l'eminente filosofo dell'Università di Cambridge, e Francesco Ferrara, il grande economista che ha arricchita la scienza di nuove dottrine, ha dato saggio di critica potente e di singolare coerenza nella vita, mostrandosi anche come Ministro partigiano deciso ed impenitente della libertà in tutto e per tutto. L'attività scientifica e politica di questo geniale maestro è durata quasi sessanta anni, ed ha preso le forme più varie. I suoi scritti sempre vivaci e brillanti, densi di pensiero, svolgentesi spesso con ragionamenti originali, hanno esercitato un'influenza incontrastabile sulla coltura di parecchie generazioni.

Ai posti vuoti l'Accademia ha in gran parte provveduto con novelle nomine. Giovanni Bovio è stato eletto socio ordinario

residente nella Classe delle Scienze Morali; Girolamo Boccardo è stato nominato socio ordinario non residente; e soci corrispondenti nazionali sono divenuti Antonio Labriola dell' Università di Roma e Pietro Ragnisco dell' Università di Padova. Non ho bisogno di fare la presentazione dei nuovi colleghi, anche per non offendere la loro modestia. Uomini di meritata fama rappresentano le più opposte idee; la loro nomina prova l'equanimità della nostra Accademia, la quale, mentre tende ad accostare sempre più i suoi studi alla vita, è aperta sinceramente a tutti gl' indirizzi della scienza contemporanea, in omaggio al principio della libertà di filosofare.

## TORNATA DEL 12 GENNAIO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 14, con l' intervento dei soci: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Chiappelli presenta in omaggio un suo libro dal titolo « Leggendo e Meditando » Roma, 1900, in 12°.

L' Accademia ringrazia vivamente il socio Chiappelli per il dono, e delibera che il detto libro resti nella sua particolare libreria.

Il socio corrispondente Brandileone presenta in omaggio una sua memoria stampata « Sulla data del Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani ».

L'Accademia delibera di discutere in questo anno due temi, l'uno sul riordinamento degli esami universitari, l'altro sull' istruzione primaria in Italia.

Il socio Masci, nella prossima tornata del 27 corrente, leggerà il seguito della sua memoria « Sul materialismo psicofisico ».

Alle ore 15 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 27 GENNAIO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13, con l' intervento dei soci: d' Ovidio, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario comunica una lettera di ringraziamento del senatore Boccardo per la sua nomina a socio ordinario non residente. Comunica anche una lettera del socio Mariano, che presenta come omaggio all'Accademia il secondo volume dei suoi scritti editi dal Barbera.

L'Accademia da incarico al Segretario di ringraziare il socio Mariano per il gradito dono e delibera di conservare il volume nella sua particolare libreria.

Il Presidente presenta uno scritto del socio corrispondente Del Giudice intorno a uno statuto celentano del 1417.

L'Accademia approva che sia inserito negli Atti.

Si dà incarico al Presidente d' invitare telegraficamente i soci Del Giudice Rettore dell'Università di Pavia ed il senatore Negri a Milano di rappresentarla ai funerali di G. Verdi.

Il socio Masci legge il seguito della sua memoria « Sul materialismo psico-fisico ».

Alle ore 14 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio corrispondente* P. Del Giudice

**Gli Statuti inediti del Cilento.**

L' Autore tratta degli Statuti inediti del Cilento, i quali se nella loro forma attuale appartengono all' ultimo quarto del secolo XV, risalgono però per la origine ad epoca più antica, come è dichiarato espressamente nel prologo medesimo. Egli rileva l' importanza di cotesta fonte, contributo non ispregevole al diritto statutario del Mezzogiorno, non solo pel tenore di alcune singole prescrizioni, quanto anche perchè ne mostra l' autonomia piuttosto larga di cui godeva nel governo locale quella regione, tuttochè infeudata da gran tempo ai principi Sanseverino di Salerno. Difatti gli Statuti appaiono dettati e ordinati dalla Università senza partecipazione alcuna o ingerenza del signore feudale o del suo rappresentante. Essi sono approvati peraltro dai sovrani del regno, come quelli delle città demaniali, e in particolare da re Ferdinando I di Aragona nel 1487, dal figliuolo Alfonso II nel 1494, e poi più tardi dall'ultimo principe Sanseverino Ferdinando nel 1531. Il quale vi aggiunse anche parecchie grazie e privilegi a petizione della comunità, che insieme coi detti Statuti sono pubblicati in appendice.

---

*Sunto della memoria del socio* Masci.

Il socio Masci continua il suo studio sul *Materialismo psicofisico* e sulla dottrina del *Parallelismo* in Psicologia; e in

una seconda Memoria, che è tutta di discussioni critiche, esamina prima le ipotesi metafisiche formulate intorno alla natura del soggetto dei fenomeni psichici. L' A. le discute separatamente, mostrando la fallacia di ciascuna singolarmente presa; e dipoi, paragonandole tutte con le condizioni d' intelligibilità, coi canoni dalla Dottrina della conoscenza. Da questo paragone risulta, che l'errore a tutte comune è, di oltrepassare nelle illazioni l' esperienza reale e possibile, e nel trasformare un' idea logica in idea ontologica, un' idea-limite in idea-ente.

Nella seconda parte l' A., addotte le prove empiriche del parallelismo, fa la storia della disputa, che ora si agita intorno ad esso; e mostra come si ricolleghi alla disputa più generale intorno ai limiti del determinismo scientifico, di cui sono derivazioni collaterali il neovitalismo in biologia, e il dualismo critico in psicologia. L' A. prova, che il problema che si agita è di ordine filosofico, perchè deve essere risoluto col paragone dei due massimi ordini di fenomeni, coi criterii logici sui limiti della riducibilità delle leggi più generali, e coi canoni della dottrina della conoscenza. Indica quindi le difficoltà della disputa, dipendenti principalmente dall' incertezza della dottrina del parallelismo, la quale si presenta sotto tutte le forme metafisiche, esclusa la dualistica; e, anche indipendentemente da queste, oscilla tra il punto di vista monistico, e quello della duplicità ed impenetrabilità delle serie, che coesistono nella forma datale la prima volta dallo Spinoza.

Determinati così i punti essenziali del dibattito, l' A. passa ad esaminare la dottrina del parallelismo nella forma spinozistica, e principalmente in quella del materialismo psicofisico. Mostra prima di tutto la insostenibilità della teoria dell'impe-

netrabilità delle serie, che è direttamente smentita dall' esperienza. Indi, contro il nuovo materialismo, prova, che la teoria somatica delle emozioni non riesce ad escludere la causa psichica , e che la teoria dell' *epifenomeno* è contraria alle verità più certe della psicofisiologia e della biologia. Passa poi a dimostrare, che ogni interpretazione dei fenomeni psichici in termini della fisiologia cerebrale non riesce ad altro , che a tradurre quelli in un ordine di fatti, che hanno coi primi una corrispondenza *eterogenea*, la quale , se permette di considerarli come *aspetti diversi* della stessa serie, non permette nè di inserirli come termini successivi alternantisi della stessa causalità unilineare, nè di considerare la serie psichica come epifenomeno dell' altra. Alla stessa conclusione riesce esaminando la tesi della identità obbiettiva del pensiero e del movimento, che rigetta, criticando prima le prove addotte della correlazione tra lo sviluppo dell' intelligenza e del movimento muscolare, e poi quella che si pretende ricavare limitando il carattere dell'*oggettività*, (insieme a quello della *continuità*), alla sola serie fisica. Conchiude la critica del materialismo psicofisico con la dimostrazione , che l' esistenza delle scienze morali, nel più largo senso dell' espressione, implica l'esistenza della Psicologia come scienza indipendente.

Nella terza parte l' A. discute le ragioni del dualismo critico, e mostra come tutte suppongano, non l' esistenza di una realtà sostanziale diversa dalla sostanza materiale e contrapposta a questa, sebbene indeterminata e indeterminabile nella sua essenza; ma unicamente l' esistenza del soggetto , che è sentimento dell' organismo, coscienza formale psicologica, coscienza concreta storica. Se la categoria di sostanza si applica a questo soggetto, la cui realtà è definita e circoscritta dalle

sue proprietà ed attività, si resta nei limiti dell'intelligibilità, cioè dell' uso normale della categoria. Se invece si crede di dover costruire una realtà trascendente mediante la categoria, cioè l' applicazione di essa a un contenuto inconoscibile = x, si fa opera conoscitivamente vana, perchè in realtà si applica la categoria di sostanza a se stessa.

Da ultimo l' A. passa ad esaminare il dualismo critico in rapporto al principio della conservazione dell'energia, e della continuità della serie fisica. E determinato il valore del primo, come principio razionale e metodico per le scienze della natura esteriore, mostra che esso implica necessariamente la validità incondizionata del secondo, e quindi l' impossibilità di inchiudere la coscienza, (di cui precisa i caratteri differenziali), nella serie della causalità fisica. E conchiude la Memoria con l' esame dei tre punti di vista adottati dai dualisti rispetto alla relazione tra il principio della conservazione dell' energia e la causalità psicofisica. Essi sono; la *limitazione* del valore del principio, che si arresterebbe dinanzi al *fatto* della causalità fisica della coscienza ; l' *estensione* del concetto dell' energia, che abbraccerebbe , senza distinzione di qualità e di natura, tutti gli antecedenti causali presentati dall' esperienza; la *limitazione* della causalità psichica alla sola *direzione* delle energie fisiche. L' A. mostra, rispetto al primo ; che esso è inammessibile, perchè il principio della conservazione dell' energia e quello della continuità della serie fisica sono indissolubili. Rispetto al secondo ; che esso equivale a proclamare un vero e proprio agnosticismo entro gli stessi confini dell' esperienza. Rispetto al terzo ; che esso è ammissibile nell' ipotesi monistica, non nell' ipotesi del dualismo.

—

## TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 14, con l'intervento dei soci: d' Ovidio Presidente, Pepere, Masci, Turiello, Fadda e Chiappelli funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si prende atto della lettera del socio Gianturco, il quale ringrazia l'Accademia per la sua nomina a Vice Presidente.

L'Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 12, con l'intervento dei soci: d' Ovidio Presidente, Pessina, Pepere, Masci, Chiappelli, Turiello e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Chiappelli legge una sua nota sull' « Odium humani generis dei Cristiani in Tacito ».

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della Nota del socio residente* CHIAPPELLI.

**L' « odium humani generis » dei Cristiani in Tacito.**

Prendendo occasione da alcuni recenti lavori italiani, l' A. dimostra che la nota espressione di Tacito *odium humani generis* mentre non può essere presa, come altri ha creduto, come un genitivo di soggetto, risponde puntualmente a quella che gli Stoici dicevano μισανθρωπία, e ai caratteri di questa quali appariscono presso Stabeo e Cicerone. Anche ai Giudei, come Tacito attesta, veniva attribuito e rimproverato l'*adversus omnes alios hostile odium.* Ricerca infine l' A. quali aspetti della vita e del costume cristiano, specialmente in Roma, potessero dare appiglio a codesta accusa, e come codesta accusa comprendesse facilmente anche il sospetto d'arti malefiche (*maleficium*), che dalle leggi romane venivano severamente punite.

---

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 12, con l'intervento dei soci: d'Ovidio Presidente, Pessina, Pepere, Masci, Turiello, Fadda e Chiappelli funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Turiello legge la prima parte della sua memoria dal titolo: « Uno sguardo al secolo XIX ».

Alle ore 13 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della prima parte della Memoria del socio* Turiello.

**Uno sguardo al Secolo XIX.**

Chiarito dall' autore ch' egli intende dare uno sguardo sereno soltanto a' fatti d' importanza maggiore, politica e sociale, seguiti nel secolo passato, egli comincia col dimostrare come, se fino al 1815 il secolo scorso si può dire che continuasse il precedente, invece, dalla pace di Berlino del 1878 si entrò in una nuova via, e non pacifica, quantunque da allora l' Europa abbia avuto pace. Ed in fatti, compita in quegli anni la cognizione del mondo abitabile, gli Stati più svegli e potenti sono stati rapiti dalla necessità d' espandersi, provvedendo all' avvenire dei loro popoli e traffici. E di qui non mai vedute spedizioni militari fuori d' Europa, e non mai veduti armamenti dentro di essa; che crebbero, come non mai prima, per la cresciuta diffidenza. E poi, dal Giappone, dall' Abissinia, dagli Stati Uniti armamenti nuovi e guerre di conquista non velate; fino alla tragedia suprema, forse appena cominciata in Cina, prima dal Giappone, poi da quasi tutta la razza bianca.

Non potendo, nelle lotte ed attriti crescenti, continuare la precedente fede nei governi liberali, in Inghilterra e negli Stati Uniti l' umor bellicoso condusse all' imperialismo, agli ideali d'una repubblica con veri sudditi fuori, o d'una Breta-

gna non più solo grande, ma più grande (*greater*). La terra, or tutta conosciuta, è parsa insomma stretta ai previdenti; e li ha resi tutti più fieri, come si vede nella guerra biennale che dura contro i liberi Boeri.

Quindi i sogni di tempi più dolci, apparsi in Europa dopo il 1815, esaminandoli bene, falliscono. Così la fede nelle democrazie, nella pace, nella sovranità dell' opinione pubblica, nel risorgere dell' efficacia della religione, l'A. via via mostra come si sia scoperta ingannevole, pur tra' grandi beneficii del secolo XIX. Di questi beneficii i due principali sono stati la fine della schiavitù sotto padroni bianchi, ed il risorgimento di più nazioni che l' aveano meritato. Scemato in fine del secolo certo è anche il credito del parlamentarismo, mentre è opinione de' più, espressa testè dal Balfour nella Camera dei Comuni, che l' importanza delle Corone, dovunque, non sia sul calare, ma sul crescere.

Quindi si passa a specificare prima i maggiori progressi umani e nazionali del secolo; e poi i maggiori regressi, e le crescenti occasioni di dissidii, commerciali e bellicosi.

All' autore lo Stato che ha progredito più largamente e più durevolmente nel secolo passato, appare la Russia. Perchè essa cavò da sè sola quasi tutto il suo rigoglio presente; perchè ha fede saldissima nel proprio avvenire; e perchè tutto l' immenso Impero è occupato in grandissima maggioranza da un popolo d' un sangue solo. Il difetto di libertà politica vi ritardò certo i progressi industriali e tecnici, ma non ne scema i destini evidenti e magnifici. Le colpe e le oppressioni russe furono grandi, ma grandissima fu la liberazione ivi seguita il 61 di quaranta milioni di servi. La voglia di libertà politica anzi vi va forse scemando, con la mitezza cresciuta nel

governo e con le conquiste in cui si sfoga l'idealità de' russi, gente sobria, relativamente al clima, e devota all' imperatore. Inoltre alcune minori nazioni slave ricordano tuttavia, in fin del secolo con gratitudine l'opera liberatrice della Russia.

Si esaminano quindi i motivi e segni della grandezza inglesi, ed i punti deboli dell' immenso impero, apparsi nell' ultima guerra coi boeri.

Sola temuta dagli inglesi nella gara dei commerci è oggi la Germania; come nelle imprese militari questa è temuta dalla Russia.

Si enumera quindi il merito del secolo scorso nelle risurrezioni o risvegli di alcune nazioni degne; ond' esso può ben chiamarsi il « secolo delle nazionalità » e così in Europa, come nell'America meridionale e nel Giappone. Si deplorano gli eccessi degli americani e degl' inglesi nell' ultime guerre di conquista; ma si ricorda la più sanguinosa e costosa del secolo XIX essere stata quella seguita dentro gli Stati Uniti, dal 60 al 64, per l' abolizione della schiavitù de' Neri. Un passo a cui in breve seguì la liberazione di tutti gli schiavi della razza bianca, nel mondo intero.

Ma queste liberazioni di popoli e di schiavi e il gran crescere di liberi fece parer soverchia la popolazione dentro gli antichi confini degli Stati: onde vi ha governi liberissimi e pure odiatissimi, quale forse il nostro; e più odiato da quei cittadini che vivon meglio economicamente: e ciò in fondo perchè siamo in troppi, e senza sfoghi di idealità. E poi si vede il crescer di armamenti alle frontiere anche di Svizzera e del Belgio neutrali, ed un tentar di allogare fuori, senza snaturarlo, il popolo che soverchia. Salvo in Italia dove non si fortifica neppur Palermo contro Biserta; e si lasciano andar via, senza cura

del poi, 150,000 italiani ciascun' anno a perdere dopo una generazione, la coscienza italiana in America.

Ma crebbe, cogli urti crescenti, il pericolo dei deboli; e questo è il principal regresso del secolo XIX. Per cui la grassa Cina, armatasi tardi e male, cominciò a soffrire quel fato che può servir di specchio all' Italia, pure essa desiderabile da qualche vicino, e forse poco più forte di quella.

Inoltre, se risorsero nel secolo alcune nazioni, altre come Polonia, Armenia, Finlandesi e Filippini, Boeri e Cinesi discesero più o meno da una condizione precedente migliore. Di più le guerre del secolo furono in gran parte fatte da eserciti che hanno contati a centinaia di migliaia i loro soldati; mentre le guerre dinastiche dei secoli precedenti muovevano eserciti che comprendevano solo le decine di migliaia. Il numero stesso delle guerre fu maggiore poi nel secolo XIX che nel XVIII; specie se si contano le infinite spedizioni belligere coloniali; di che l' Inghilterra sola fece una quasi ogni anno.

Fra tutti, dopo cento anni il popolo francese comincia esso stesso a riconoscere grandemente scemata dal 1800 la sua parte e la sua autorità nel mondo civile; e più scemata come più v' è apparsa trionfante la democrazia della seconda e terza repubblica. Nessuno Stato ha mutato tanto in ciò nel secolo scorso, e di niuno è discesa tanto la fortuna, dal 1801 al 1901.

Uno de' segni capitali della scemata contentezza della razza bianca nel secolo scorso, massime in fin di esso, appare all' autore il fenomeno del *feminismo*; cioè la tendenza delle donne in più paesi a viver quasi scontrose verso l' altro sesso, sebbene questo sia seguito, come per necessità, ad una freddezza molto cresciuta nei maschi rispetto ai connubii durevoli. In fondo dei cuori è impossibile che questa tendenza nuova non

faccia più triste la vita. E poi, se anche le belle arti perdono squisitezza e semplicità, e crescono nei meccanismi e nelle stranezze; e sin nei libri più popolari di prime letture, come taluno del Kipling in Inghilterra, non si ripugna dal consigliare rapine e ferocie a' giovanetti, si può argomentare che il secolo nel suo finire s' è mostrato tutt' altro che progredito in alcuni sentimenti fondamentali; come certo è volto a regresso quanto all' appagamento degli animi e alla pacifica convivenza umana.

In fine della prima parte della memoria l' autore tratteggia l' origine ed il crescere del parlamentarismo; come una gran lusinga, diffusa dal 1812 in Europa, d' una forma di viver libero prediletta per lustri da molte fantasie. Nota gli spergiuri delle dinastie piegatesi a queste concessioni, nella prima metà del secolo. E come poi, con l' esempio della nostra, questo vizio si emendasse nelle altre. Spiega perchè il Cavour inneggiasse alle Camere, comparativamente alle anticamere dei cortigiani de' re assoluti, quando non ancora potea esser costretto a tener conto anche dei *corridoi* delle Camere, forse luoghi d' ispirazione politica peggiori di Camere ed anticamere.

In Europa la vita del parlamentarismo vero, inteso nel senso dell' alternarsi di due partiti al potere, e della prevalenza d'una Camera elettiva nel legiferare, non fu florida che per poco. Essa da alcuni lustri trascorre sempre più, o nell' imperialismo, cioè nel predominio chiaro di un sovrano o di uno statista, o verso l' anarchia alternata con l' assolutismo d' una Camera sola; e peggio verso l' efficace impedimento che opponga una minoranza della Camera elettiva alla legislazione, come testè si vide in Austria ed in Italia. S'aggiunge qui non risoluto punto quel problema morale posto dal fatto di alcu-

ni deputati, se costituzionali nel giuramento comune a tutti, non costituzionali poi quelli che si volgano, tra essi, a recare in atto alcuni prediletti ideali.

Ed in queste condizioni del parlamentarismo puro (rifiutato dal Bonghi e dallo Spaventa) si vede in Ispagna lo Statuto sospeso da più mesi: ed in Austria esser dato dall'imperatore come un ultimo esperimento quello che ora vi si dà.

---

## TORNATA DEL 2 MARZO 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 14, con l'intervento dei soci: d'Ovidio Presidente, Pepere, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L'Accademia si occupa di affari di Amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 10 MARZO 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13, con l'intervento dei soci:

d'Ovidio Presidente, Pessina, Pepere, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si comunicano varie lettere e cartoline di Biblioteche, Accademie e Corpi scientifici nazionali e stranieri, che ringraziano ed accusano ricezione dell'ultimo volume degli Atti e dei Rendiconti.

Si legge una lettera del socio corrispondente P. Del Giudice, con la quale annunzia di aver rappresentato l' Accademia ai funerali di G. Verdi a Milano che ebbero luogo il 27 Febbraio 1901, e ringrazia vivamente per l' onorifico mandato.

L' Accademia delibera di domandare al Dipartimento Svizzero di Grazia e Giustizia in Berna un esemplare di relazioni e discussioni intorno al progetto preliminare del Codice civile.

Delibera di scrivere al Sindaco di Torino che essa intende partecipare alle onoranze cho si renderanno alla memoria di Vincenzo Gioberti, e si riserva di nominare in tempo opportuno chi dovrà rappresentarla.

Il socio Turiello legge la seconda parte della sua memoria dal titolo: *Uno sguardo al secolo XIX.*

Alle ore 14 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 24 MARZO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei

soci: d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda, Bovio e Chiappelli funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una circolare accompagnata da una scheda di sottoscrizione del Comitato esecutivo per le onoranze da rendersi per il primo centenario di Vincenzo Gioberti in Torino.

L'Accademia delibera di concorrere a tale onoranze con la somma di lire duecento (200).

Si stabilisce che nella prossima tornata del 13 Aprile si concordi il tema di concorso al premio voluto dal Legato Paladini da proporsi alla Società Reale, incaricando il socio Fadda di formulare le modalità da seguirsi iu questo concorso.

Il socio Tesoriere Persico presenta il Bilancio presuntivo dell'anno in corso 1901. Dopo alcune osservazioni di varii socii, e chiarimenti dati dal Tesoriere, l'Accademia l'approva.

Il socio Turiello legge la terza ed ultima parte della sua memoria dal titolo: *Uno sguardo al secolo XIX*.

Alle ore 15 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della 2ª e 3ª parte della memoria del socio* TURIELLO

**Uno sguardo al secolo XIX**

Nel quinto capitolo della sua memoria l'autore tratteggia la storia intima della nazione italiana nel secolo scorso, ricercando come si temprò, e come si fiaccò in quello la fibra politica italiana. Nota la simiglianza della storia, nel secolo scor-

so, fra le tre nazioni meridionali d'Europa, che risorsero quando furono virilmente temprate, nella prima metà del secolo; e tutte e tre si sentirono diminuite in fine di esso, per desuetudine dai loro ideali o dalle concitazioni civili. Nota come la prima volta in quel secolo potettero qui pigliar corpo l' idea unitaria e l'indipendenza, per la scossa pratica che l'uso delle armi italiane diede agli spiriti nel primo regno italico. E poi la memoria di esse e dell'esercito del Murat, rinfrescate dalla vittoria di Goito del 48, e dall' altre fino al 1870, nei tempi eroici dei volontarii e de' sacrificii patriottici. Ma seguì la micromania posteriore, il fissarsi tutto il ceto politico, per un trentennio, nel solo ideale del *pareggio*, e mal raggiungerlo: mentre il più arduo cammino verso il pareggio era stato fatto proprio (come suole) quando si pensava molto più ad altro.

I 15,000 piemontesi in Crimea nel 55 e i soli 2000 italiani in Cina il 1900 danno la misura oggi, con le cifre a riscontro, della decadenza della fibra nazionale, dopo trenta anni di pace svogliata: e dopo il passaggio da un piccolo ad un grande Stato, e men povero di quello.

Qui l'autore si fa a rilevare il diverso atteggiamento, rispetto ai capitali problemi del mondo moderno, di due grandi regioni d'Italia, il Mezzogiorno e la Lombardia, tra la Sesia, l'Adige e il Rubicone. In questa variano rapidamente gl'ideali politici, in molta confusione, se invece son chiarissimi i computi economici. Che è il contrario di quel che si vede accadere nel Mezzodì d'Italia, dove gl' ideali economici, per la sobrietà solita e la sommaria imprevidenza e generosità sono confusi; e chiaro invece e costante, dal 60 ad oggi, è l'ideale d'uno Stato grande e rispettato. Segue da ciò che certe idee speciali alla sola Lombardia, quali le sconfinate autonomie municipali, e le

colonie commerciali senza difesa efficace, sono incomprensibili nel Mezzodì, come immaginazioni strane; certo poi oltrepassate ormai nel mondo moderno. Inoltre ad una specie d'insensibilità morale, alla restrizione mentale, nel giurar fede alla Monarchia ed operare poi come non si fosse giurato, il Mezzodì quasi unanime ripugna, come ogni popolo retto e civile moderno.

Inoltre altrove la futura grandezza dello Stato si direbbe condizionata al bene presente di più aziende e comuni o di un'autonomia regionale: al contrario di quel che crede necessario il Mezzodì. Ch'è però meglio conformato a comprendere le grandi lotte internazionali, tra cui s'apre il secolo nuovo pel predominio sul mondo, ed in cui periglieranno i meno disposti alla luce delle grandi giornate.

Ed una lunga serie di osservazioni nel riscontro fra i Meridionali d'Italia, e qualche regione settendrionale di essa, l'autore la conclude con riferire l'opinione d'un recente studio dell'Abignente, che crede ad « una grave sperequazione creata artificialmente e coattivamente, mercè il sistema tributario, fra il Nord e il Sud dell'Italia, in guisa da impoverire questa regione a benefizio dell'altra ; da creare colassù un maggior grado di civiltà e di benessere pel proletariato ; ed aggravare nel Sud le condizioni di tutti, compresi i non abbienti ». E coll'aggiungere il fatto testè rilevato dall'A. nella pubblicazione ministeriale sull'istruzione elementare, inviata l'anno scorso a Parigi, da cui risulta che sopra sei milioni e seicento ed un migliaio di lire concessi o promessi nel biennio 96 a 98, per sussidii e prestiti per edificii scolastici, *un tredicesimo* solo , fu dato al Napoletano e alle due grand'isole, e *dodici tredicesimi* a que' comuni delle regioni centrali o nordiche d' Italia, le quali certamente ne avean meno bisogno.

Il secolo XIX sembra all'autore che si possa chiamare, oltrechè delle nazionalità, il secolo della gara coloniale; che, dalla fine di esso si trasforma poi in una mischia generale e violenta tra' popoli più vitali. Dalla caduta di Napoleone ripigliarono e crebbero le emigrazioni in America, e diventarono trasmigrazioni di popoli, per le agevolezze dei piroscafi. E la gran mutazione l'autore la studia nelle colonie iberiche perdute, ma che s'avvian forse a riconoscere liberamente tutte l'egemonia di Spagna: negli sforzi di Belgio, Olanda e Portogallo a creare spendendo, e ravvivar colonie. In quelli singolarissimi di Francia, che vi si consuma gloriosamente, in una espansione moltiplicata dopo le sue sventure, se bene tutta militare e quasi tutia infeconda, pel popolo e pel commercio che le difettano al bisogno.

Rapida sopra tutte, e seguace d'una accorta e vigorosa spinta dall'alto, è l'espansione germanica della fine del secolo: e l'onda dell'espansione e del commercio coloniale certo già ravviva le industrie e le ricchezze del grande impero.

Gl'Italiani, che han massima emigrazione nel mondo, e minimo commercio, naturalmente non dovrebbero attendere a nulla più che ad acquistar terre per isfogarvi parte di quella emigrazione e di quelle merci. E son poi quelli che si divietano ciò più di tutti, sognando di arricchire con mandar emigrati vergognosi di loro origini in terre altrui, dove presto la loro lingua è dimenticata; e poco o nulla avendo avviato da quindici anni per isfogare in Africa parte di questa emigrazione. Ma la cecità contro le imprese coloniali, che è in una parte d'Italia, dovrebbe essere almeno scossa dal presente insegnamento che dà la Cina, chiusa per secoli, svogliata di commerci e d'armi, e quasi certa oggi d'esser dilaniata, perchè desi-

derabile e debole: come tanti si sforzano oggi qui di voler chiusa e debole e senza ideali l'Italia; anch'essa desiderabile, ed atta a pagare larghe taglie a' vicini.

La politica estera poi nel secolo nuovo già si vede pigliare il posto principale nell'opera dei più previdenti governi. Ed è singolare che nè questo ancora si veda proprio dagli italiani, nè che nell'emigrazione larghissima loro consista il capitale problema nazionale presente e per crearne colonie, e per evitarne il rigurgito da terre altrui. Se non che, fino a quando prevarrà qui il parlamentarismo, non si provvederà che all'oggi. Ma agli emigranti, perchè non più votanti, non si penserà punto, dopo il loro arrivo dove che sia.

Gli Stati Uniti, diventati imperialisti, sono stati in fine del secolo i meno scrupolosi conquistatori di tutti: ed oggi, con Cuba e le Filippine quasi sottoposte, e nessuna frontiera da difendere, hanno il massimo bilancio militare del mondo. Più conquiste fece nel secolo scorso l'Inghilterra di qualunque altro Stato; sola guerreggiò e conquistò durante tutto il secolo. Ed oramai, tra federati e soggetti, s'ha aggiunti trecento milioni fuori l'Europa. Ma già perde simpatie e perde credito militare con la pessima prova fatta dalla sua fanteria contro i boeri.

Più perfetto tra gl'imperi coloniali, è l'organismo del russo, e più sicuro il suo avvenire. V'ha conformità di stirpe tra' più de' suoi 135 milioni, e continuità di suolo, nè grande avversione fra più razze, lingue o religioni. Quegli slavi sono pieghevoli poi, o meno scontrosi verso gli stranieri. Alla Russia, povera inoltre, ma forte, la Francia fornisce il danaro. E se studenti ed operai, pochissimi in tutto, si lagnano di una autocrazia, spesso feroce, infiniti altri, sudditi e lontani, giurano nello czar potente, ed aspettano, devoti ad esso; ed al sovrano

si vede che basta un po' di benignità per farsi applaudir quasi da tutti. Il dominio coloniale russo andrà però accrescendosi più facilmente e perdendosi più difficilmente di tutti gli altri.

Il più bel sogno del secolo scorso fu quello fatto in Italia tra il 44 e il 48, per opera d'un libro potente, suscitatore dell'illusione degli italiani di poter risorgere dall'oppressione loro per mezzo d'un papa degno di capitanar la nazione, e di farsi riconoscere per arbitro di pace sul mondo. Ma, oltre l'aver mancato il papa alle sue promesse, incrudelendo contro la sua patria, pochi lustri di poi il sogno d'un progresso pacifico europeo, dopo il 78, si mutò nel fatto d'una rapina violenta di quel che rimanea su la terra non ancora preso da alcuno più forte. E, dentro l'Europa, gli armamenti crebbero, rispondenti alle guerre in Asia, Africa ed America: tra cui la nostra in Abissinia, infelice più per la incostanza dell'Italia qui, che per difetto ivi delle armi. Dalla gara del secolo XIX si passa ormai alla mischia coloniale, nel vigesimo. E sembrerebbe così trionfar più che mai il materialismo di Darwin e di Marx nella storia.

Pure già, proprio del 48, erano apparsi in America numerosi fatti nuovi, che diedero luogo come ad una Rivelazione spiritualista, o come là fu chiamata, alla credenza presto popolare del nuovo spiritualismo *sperimentale* o *moderno*, che subito ebbe eco in folle di milioni in quel continente: e convertì o scosse molti grandi in questo, dal Mazzini al Garibaldi, ed oggi molti più nel mondo civile.

Il darvinismo ribadiva il materialismo nei dotti, il marxismo diffondeva un nuovo socialismo tra gli operai, più disciplinato e meno violento, dopo il sangue che aveano fatto spargere il

blanquismo del 48 e la Comune del 71. Per qualche anno parve correre al socialismo il mondo, in fine del secolo scorso. Ma oggi, misurandolo dal numero de' suoi rappresentanti legali, questo conta presso che nulla tra gli anglosassoni, e perde terreno chiaràmente in Austria e Svizzera: non conquista nuovi ceti in Germania: in Francia perde d'intensità ed in parte rinnega la sua bandiera. In Italia forse soltanto è sul crescere: ma più come esponente dell'infermità anarchica qui naturale, che di fede creduta. Il secolo XIX s'è chiuso d'altra parte con una crescente diffusione dello spiritualismo sperimentale, seguito da milioni ormai tra gli uomini di razza bianca, e che tiene in uno stato d'animo nuovo d'incertezza e di dubbio infiniti altri. E questo, mentre i bianchi sono avviati a mischiarsi sempre più in Oriente co' 450 milioni di Cinesi e Giapponesi, di cui l'unica fede comune è quella ch'essi appunto pongono negli spiriti dei loro antenati, e nella loro comunicazione con quelli. La fermezza e diffusione di questo spiritualismo tra' gialli è stato naturalmente il motivo principale, poi, che ha fatta impossibile tra loro una larga conversione al cristianesimo, mentre vi si diffonde lo spiritualismo maomettano meno esclusivo. Ed inoltre la scemata vitalità della Chiesa di Roma s'è dimostrata colà appunto in fine del secolo, occupandosi il Vaticano tutto del giubileo, e quasi dimenticando i suoi martiri, più numerosi che mai in Cina.

Ma, dal giorno della dichiarata infallibilità papale, facendosi più appariscente la figura del pontefice e più sbiadita quella di Cristo, pare che il tempo dei papi operosi e suscitatori d'opere sia cessato. Si mostra, a questo proposito, il declinare per intensità, se non per estensione, della fede cattolica nel mondo, e più nel clero che nei laici; sebbene nè questa Chiesa nè la

socialista in Italia fu tutta insensibile alla prova dell' orrendo misfatto di Monza, e l'una e l'altra mostrarono qualche spezzatura. Pure, fuori d'Italia, ne' due suddetti partiti estremi il patriottismo è più vivo certo ed efficace che qui: dove l'Italia patisce oggi in ciò la conseguenza di non aver vinti ancora, dopo il marzo del 96, nè gli anarchici nè i predicatori dello sgomento.

Invece il secolo nuovo s' apre con un preludio, in cui urge ne' popoli proprio un atteggiamento virile, per poter sussistere. Un preludio di mischia per il predominio nel mondo, e di supremi pericoli pe' deboli. E d' imperialismo operativo fuori; e però anche dentro gli Stati. « Imperialismo », il quale non dipende dal caso ormai, dagli umori di uno statista o di una folla; ma, dopo toccatesi e rimescolate la prima volta tutte le stirpi vitali umane, quello esce proprio dalla presente « verità effettuale delle cose », secondo la frase del Machiavelli, e colora di sè il secolo che comincia.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Gennaio a Marzo 1901*

Ministero delle Finanze. — Relazione sull'Amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1899-900. Roma, 1901. In 4°.

Accademia (Reale) dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti. Serie 5ª. Vol. IX. Fasc. 7°-8°. Roma, 1900. In 8°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2ª. Vol. XXXIII, Fasc. XVIII-XX, Vol. XXXIV, Fasc. I-III. Milano, 1900-901. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4ª. N. 11-12. Novembre e Dicembre 1900. Palermo, 1900. In 8°.

Civiltà (La) cattolica. Anno 52°. Serie XVIII. Vol. 1°. Quaderno 1213-1216. Roma, 1901. In 8°.

Accademia di Udine. Atti. Anno 1899-900. Serie 3ª. Vol. VII, Udine, 1900. In 8°.

Campolattaro (Marchese di). Per l'avvenire di Napoli. Discorso pronunziato nell'auditorium dell' Esposizione d'Igiene il dì 8 Luglio 1900. Napoli, 1900. In 8°.

Brandileone (Francesco). Sulla data del Pactum giurato dal Duca Sergio ai napoletani. Torino, 1900. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin mensuel de Statistique Municipale. XIV année. N. 11-12. Nov.-Dic. 1900. Buenos-Ayres, 1900. In 4°.

Académie des Sciénces de Cracovie. Bulletin International. Comptes-Rendus. Novembre 1900. Cracovie, 1900. In 8°.

Ministère de l' Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. 5° année. Decembre 1900. 6° année. Janvier 1901. Bruxelles, 1900 901. In 8°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel. 32° année. N. 2. Février 1901. Paris, 1901. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Abhandlungen. Nevue Folge. Band IV. N. 3. Berlino, 1900. In 4°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historischen Classe.

— Abhandlungen. Band XX. N. 3. Leipzig, 1901. In 4°.

— Berichte über die Verhandlungen. Zweiundfünfzigster Band. N. 9. Leipzig, 1900. In 12°.

Cambridge Philosophical Society. Proceedings. Vol. X. Part. VII. Vol. XI. Part. I. Cambridge, 1901. In 12°.

Brandileone (Francesco). Die Subarrhatio cum anulo. Tübingen und Leipzig, 1901. In 12°.

ANNO XL. RENDICONTO Aprile e Maggio

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

### TORNATA DEL 13 APRILE 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio.**

L' Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei soci. d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia delibera d' invitare il socio corrispondente professore Emilio Brusa a rappresentarla alle onoranze che si renderanno in Torino alla memoria di Vincenzo Gioberti.

L' Accademia, sulla proposta fatta nella adunanza generale della Società Reale del 29 Dicembre 1900, crede di non essere opportuno modificare l' art. 15 dello Statuto.

Si delibera di inviare al Ministero, del Tesoro il volume XXXI e XXXII degli Atti, secondo la richiesta avutane.

Si stabilisce che la tornata del 28 corrente si terrà il giorno 18 (giovedì) alle ore 16.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 14 APRILE 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1[2 con l'intervento dei soci: d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Sì dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si delibera di proporre alla Società Reale i seguenti temi di concorso al premio per il Legato Paladini:

Le ultime fasi della Scienza morale.

I sindacati industriali.

L'applicabilità del *referendum* al Diritto amministrativo italiano.

Il socio Masci legge la 3ª ed ultima parte della sua memoria dal titolo « Il materialismo psico-fisico ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* Masci.

Nella sua terza memoria, « Parallelismo e Monismo », il socio Masci, escluse tutte le formule metafisiche della dottrina del *parallelismo*, respinta la teoria dell' *epifenomeno*, e la dottrina del dualismo critico, si propone di trovare la formula empirica che meglio valga per intendere i fatti; e nota l'equivoco che può derivare dalla parola *parallelismo*, la quale pel suo significato matematico importa separazione e impenetrabilità delle serie fisica e psichica.

Da tutta la discussione fatta nella seconda Memoria l' A. conchiude, che la formula empirica della dottrina non può essere altra che quella, la quale, conformemente all' esperienza, considera il processo psicofisico come *uno*, e perciò al rapporto di *funzione* sostituisce quello d' *identità*; e insieme ammette, che le due serie sono serie di proprietà reali. L' A. quindi rigetta, della corrente dottrina parallelistica, il concetto della impenetrabilità reciproca delle serie considerate come totalità chiuse; e rigetta il punto di vista *fenomenistico*, come quello che riconduce necessariamente alla dottrina del *terzo ignoto*, e non risolve il problema, il quale si risolleva allorchè si pone, (e non si può fare altrimenti), la domanda circa la causa della *duplice manifestazione*.

L' A. mostra che le serie fisica e psichica, che sono serie di proprietà, debbono essere considerate come connesse dal legame della *coesistenza* non già da quello della causalità, che è inintelligibile per esse, qualunque sia la forma sotto la quale è presentata; e che inoltre le loro variazioni essendo correlative, le due serie, sebbene distinte, debbono essere

considerate come una in realtà. Il punto di vista *fenomenistico* è ammissibile subordinatamente al punto di vista dell' *identità reale*, e vale a spiegare, con la duplicità della percezione (interna ed esterna) la duplicità causale come puramente *mentale*.

L' A. insiste sul principio logico, che i limiti della *induzione* sono i limiti della *generalizzazione*, e che questa si deve necessariamente arrestare dinanzi ad una moltiplicità primitiva di proprietà coesistenti, le quali solo nella loro sintesi rivelano la natura del reale o della sostanza che voglia dirsi, la quale non è niente di diverso e di separato realmente dalle sue proprietà. Se la serie causale è realmente una, s' intende perchè il fenomeno fisico e lo psichico non possono essere presi come causa l'uno dell' altro, e perchè debbono variare correlativamente, cioè debbono essere perfettamente comunicanti.

L' A. si ferma sul concetto dell' *unità reale* della causalità psicofisica, e della *duplicità mentale* della medesima. La prima è la sola che spieghi la correlazione, e con l' analogia delle forze *qualitative* e *specificate* nella fisica, la qualità dell' azione psicofisica. La seconda è la sola che dia ragione dell' incommensurabilità delle serie, e della necessità di cercare la spiegazione causale in ciascuna delle due serie separatamente. Un altro argomento in favore di questo punto divista è che le serie essendo *eterogenee*, la loro correlazione non può avere altra ragione che la loro identità. Nè è un' obbiezione la materializzazione o meccanizzazione dell' ordine spirituale, perchè in tutta la natura non è il principio inferiore che è determinante, ma il principio superiore.

Fermati questi concetti, e mostrato che il concetto del reale

uno non si raggiunge con nessuno dei procedimenti metafisici; mostrato che se la serie psichica è considerata come frammentaria e come mancante della continuità e della totalità che attribuiamo alla serie fisica, questa diventa necessariamente causale e determnante, e si ricade in tutte le difficoltà del materialismo, l' A. cerca fino a qual punto questa continuità della serie psichica si può ristabilire nell' àmbíto della vita animale. Egli trova che mentre la forma psichica elementare si deve far consistere nel *riflesso psichico elementare,* quale si può pensare che esista negli animali che sono brani di protoplasma amorfo, (che è una forma di psichicità precosciente), nella psichicità superiore la vita della coscienza debba considerarsi come continuata nella subcoscienza, nell' inconscio relativo. Questo può esistere come fatto psichico, sia per essere meno intenso di quanto è necessario per entrare in rapporto attuale con gli stati coscienti, sia per essere fuori della relazione, che è l' essenza della coscienza integrale. Ma questa è dimostrazione di possibilità soltanto; la dimostrazione conchiude alla realtà quando dall'azione innegabile dell' inconscio, (sia esso psichico o materiale), sul conscio, si può provare che quest' azione avviene secondo le stesse leggi della causalità nel conscio, il che importa sicuramente che l' inconscio ha la stessa natura del conscio. Un' altra prova se ne ha nella legge di *riversione*, per la quale uno stato psichico si meccanizza senza perdere il suo carattere psichico, com' è provato dal fatto che esso resta sempre sotto la direzione di uno stato psichico, p. es. di una sensazione inconsapevole, della quale ci accorgiamo solo se è perturbata. Quindi vi sono due forme d' *inconscio psichico*, quello che è anteriore alla coscienza organizzata, integrale; quello che è contemporaneo con essa,

e in continuo ricambio di azioni con essa. Ma le due forme non sono separate, la seconda deriva dalla prima, e tutto lo sviluppo della coscienza nell' animalità va dagli elementi psichici alle coscienze psichiche progressivamente più ampie e più complesse. Di questa formazione si ha una triplice prova, la storica, la psicologica, e la psicofisiologica; e tutte e tre mostrano, che essa è l' effetto di uno sviluppo dinamico interno, e non potrebbe essere spiegato con la sola associazione psicologica.

L' A. indaga dipoi se e fino a qual punto, e in che senso, non la continuità psichica, ma la continuità delle azioni interiori dinamiche qualitative, che il meccanismo è impotente a spiegare, si possa riportare di là dalla vita animale, di là dalla vita in generale fino alla natura inorganica, e respinge ogni teoria animistica della natura, la teoria della *monade psichica*, come quella dell'*atomo senziente*. Ma dall' insufficienza del meccanismo, del movimento comunicato o della *vis a tergo*, a spiegare un qualunque ordine della realtà, dall'esistenza delle *forze qualitative*, delle quali la più generale è la gravitazione, l' A. crede di poter dedurre, che il concetto del dinamismo interno e della sintesi qualitativa, sia il solo capace di ristabilire quella continuità delle azioni nella natura, di cui il movimento meccanico è soltanto l' aspetto esterno.

Per la legge dell' individuazione che domina le formazioni naturali, queste si elevano progressivamente fino all' *anima individuale*, e alla sua forma superiore che è la coscienza di sè. Con questa e con la facoltà dell' astrazione, da cui deriva l' universale, il pensiero propriamente detto, comincia il mondo dello spirito. Ma questo non è separato dalla natura. Perchè siccome l' anima individuale è inseparabile dalla sua

base organica, e il pensiero dall' intuizione e dalla lingua, e la moralità dalle condizioni dell' esistenza; e siccome anche l' Arte e la Religione sono le forme ideali che lo spirito dà alla vita della natura, così siamo incapaci perfino d' imaginare che cosa la vita dello spirito potrebbe essere fuori della vita della natura. Il *di là*, che fu per tanto tempo l' ossessione della Psicologia, è fuori della scienza, perchè è fuori dell' esperienza. Ma perciò stesso le negazioni materialistiche non sono meglio giustificate delle affermazioni spiritualistiche, e la ragione deve riconoscere il limite, che solo il sentimento può varcare.

—

## TORNATA DEL 18 APRILE 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l'intervento dei soci: d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fadda legge una sua memoria dal titolo « Il termine dell'usufrutto nelle persone giuridiche ».

Alle ore 16 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* FADDA

Il diritto giustinianeo in varii passi attribuiti a Gaio stabilisce il limite di 100 anni per l'usufrutto delle persone giuridiche. Questo limite è invece di pretta fattura giustinianea, come può dimostrarsi con molti argomenti. Il diritto classico non ammetteva altro limite che quello della esistenza delle persone giuridiche. Tale è pure la soluzione del diritto germanico nuovissimo, mentre le altre legislazioni pongono un limite vario. Queste diverse soluzioni vengono sottoposte a critiche, mostrando gli inconvenienti cui dànno luogo.

---

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1901.

**Presidenza del socio d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei soci d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta uno scritto del signor Romolo Bianchi dal titolo *La razza e le s ienze sociali.* Il signor Bianchi chiede che il suo lavoro sia inserito negli Atti dell' Accademia.

L' Accademia invita i soci Masci, Turiello e Miraglia ad esaminare il lavcro e riferire sulla domanda.

Il Presidente comunica all' Accademia che essa nelle feste giobertiane in Torino è stata rappresentata per suo invito dal socio corrispondente Pasquale d' Ercole in luogo dell' altro socio Emilio Brusa, che era lontano in quel tempo da Torino.

Il socio Turiello legge la sua memoria dal titolo: *Le scuole elementari in Italia.*

Alle ore 13 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

### *Sunto della memoria del socio* TURIELLO

L' autore accenna all' invito avuto di iniziar lui nall' Accademia una discussione sulle scuole primarie italiane, e ricorda

qualche precedente del tema trattato. Nota la lentezza dei progressi nell'efficacia delle prime scuole dopo il 1870, ad onta dell' aumento grande nella spesa. Deplora il mancar delle scuole reggimentali e il decadere delle serali, per gli scemati sussidii. Dimostra la grande sperequazione che c'è nella distribuzione dei sussidii governativi, così per gli edificii scolastici, come per il concorso governativo negli stipendii a' maestri, a danno delle regioni più povere d' Italia. Ripropone una tassa scolastica da pagar dalle famiglie non indigenti degli scolari, d' una lira mensile, in gran parte a pro de' maestri, tassa che dia dritto a' contribuenti di eleggere gli amministratori delle scuole. Mostra come la tassa accrescerebbe la frequenza scolastica, se il provento fosse distribuito ai maestri in proporzione del numero degli assidui indigenti o no. Critica sostanzialmente l' ultimo progetto di legge del ministro Gallo. Riassume infine le sue proposte.

---

## TORNATA DEL 19 MAGGIO 1901.

**Presidenza del socio d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1/2 con l' intervento dei soci d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Turiello, per rendere più agevole la discussione, reas-

sume le proposte intorno all' istruzione elementare in Italia, oggetto della sua memoria letta nella tornata precedente.

Si discute poi, di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

*Conclusione della memoria del socio Pasquale Turiello*

SULLE SCUOLE PRIMARIE ITALIANE

Riassumendo io credo: 1. Che essendo ancora lontani dal momento che si possa chiudere nell' organismo scolastico tutti i fanciulli italiani, per un tempo uguale a quello che essi sono astretti alla frequenza scolastica nelle nazioni più civili, bisogna qui innanzi tutto ravvivar le sanzioni riuscite efficaci un tempo, cioè il servizio militare prolungato fino a poter dare prova del saper leggere e scrivere; e la ricostituzione delle scuole reggimentali:

2. Che per questa spesa e per altro, che faccia fare un passo sicuro verso l' avvenire, è necessario la creazione per legge d' una tassa scolastica sulle famiglie degli alunni di scuole pubbliche, i quali non siano indigenti. Ed i contribuenti amministrino essi le scuole, eleggendo comitati circondariali scolastici; ed anche giunte amministrative per ciascuna scuola, quando questa, acquistata dimora propria, si fosse costituita in persona morale. Così il meccanismo presente scolastico s'avvierebbe a diventare un organismo specificato, e però amato:

3. Che il più del provento della tassa (che può facilmente cominciar col dare dieci milioni annui) sia distribuito a' mae-

stri, in proporzione degli scolari assidui, indigenti o no; per cointeressare così i maestri a questa assiduità, e preparar la prolungazione dell' obbligo scolastico, in proporzione del crescere de' proventi della tassa:

4. Che scuole serali e festive a spese dello Stato siano aperte presto in numero sufficiente, in tutte le province dove più abbonda oggi l' emigrazione permanente verso le Americhe; e ciò nell' interesse dello Stato, e per lasciare un' impronta della coscienza nazionale negli emigranti in terre lontane:

5. Che una revisione radicale sia fatta dallo Stato sui metodi dell' insegnamento nelle prime scuole, tenendo conto speciale delle attitudini del popolo nostro e dei nostri fanciulli quali essi sono Ed affinchè possa avvalorarsi nella nuova generazione italiana, in patria e fuori, e perdurare la coscienza comune della stirpe, ed il ricordo durevole de' doveri cittadini e de' doveri morali, lo Stato provveda che alcuni esempi, alcuni canti, alcuni precetti siano comuni a tutte le scuole primarie italiane, pubbliche e private, nel regno e fuori:

6. Infine che i criterii con cui lo Stato ora distribuisce i suoi sussidii per edificii e per maestri sian riformati subito, per modo che que' sussidii rifluiscano principalmente nelle regioni più povere, e che meno possono iniziare però le spese scolastiche più necessarie verso le persone e gli edificii necessarii, in proporzione di loro popolazione.

## TORNATA DEL 25 MAGGIO 1901.

**Presidenza del socio d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 11 con l'intervento dei soci: d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si discute sulle modalità del concorso al premio Stefano Paladini.

Alle ore 12 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Marzo e Aprile 1901.*

Ministero delle Finanze — Direzione generale delle Gabelle.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1900, e dal 1° Gennaio al 30 Aprile 1901. Roma, 1901. In 8°.

— Tabella indicante i valori delle merci nell'anno 1900 per le Statistiche Commerciali. Roma, 1901. In 8°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica Doganale e Commerciale. Anno XVII. Ottobre-Dicembre 1900 ed Indice dell'Anno XVII parte 1ª e 2ª. Roma, 1900. In 8°.

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio — Direzione generale della Statistica.

— Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1899. Roma, 1901. In 8°.

— Ministero di Grazia Giustizia e dei Culti — Direzione generale della Statistica.

— Statistica giudiziaria civile e commerciale e Statistica notarile per l'anno 1898. Roma, 1901. In 8°.

— Statistica giudiziaria penale per l'anno 1898. Roma, 1901. In 8°.

— Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile. Sessione del Luglio 1900. Roma, 1901. In 12°.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia. Vol. XV-XVII (VI-VIII della Serie 2ª). Torino, 1900. In 8°.

— Alligati grafici al vol. XV-XVII (VI-VIII della Serie 2ª). Campagna 1713-1718. Torino, 1900. In 8°.

Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali storiche e filologiche:

— Rendiconti. Serie 5ª, vol. IX, fasc. 9-12 e Indice del volume. Vol. X, fasc. 1-2. Roma, 1900-901. In 8°.

— Annuario 1901 (CCXCVIII della sua fondazione). Roma, 1901. In 32°.

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXIV, fasc. 4-7. Milano, 1901. In 8°.

Reale Istituto d'Incoraggiamento di Napoli. Atti (Seguito del vol. 1° della serie 5ª). Napoli, 1900. In 4°.

R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova. Atti e memorie (Anno CCCLIX, 1899-900). Nuova serie, vol. XVI. Padova, 1900. In 8°.

Reale Società romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXIII, fasc. 3-4. Roma, 1900. In 8°.

Regia Scuola Normale Superiore di Pisa. Annali. Filosofia e Filologia. Vol. XIV. Pisa, 1900. In 8°.

Ateneo di Brescia. Commentari per l'anno 1900. Brescia, 1900. In 8°.

Studi Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università di Torino. Vol. XVII, fasc. IV-V. Torino, 1901. In 8°.

Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4ª, n. 1-3. Gennaio-Marzo 1901. Palermo, 1901. In 8°.

La Civiltà cattolica. Anno 52°, serie XVIII, vol. 1°, quaderno 1217-1218; vol. 2°, quad. 1219-1222. Roma, 1901. In 8°.

Academia Nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argen-

tina). Boletin. Tomo XVI, entrega 2ª e 3ª Buenos-Ayres, 1900. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin mensile de Statistique municipale. XV année, n. 1-2. Janvier-Mars 1901. Buenos-Ayres, 1901. In 4°.

Ministere de l' Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. Indes de l'année cinquieme 1900. Sixième année. Février-Avril 1901. Bruxelles, 1900-901. In 8°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel. Trente-deuxieme année, n. 1-3. Janvier-Mars 1901. Paris, 1901. In 8°.

Société des Sciences de Nancy. Bulletin. Serie III. Tome 1. Fasc. 4-5. Avril-Juillet, Naucy, 1900. In 8°.

Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Classe Historico-Philologique. Memoires. Vol. III. N. 6 et dernier. Vol. IV. N. 1-7. St. Petersbourg, 1899. In 4°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin Internationale. Comptes-Rendus. Decembre 1900. Cracovie, 1900. In 8°.

Université de Toulouse. Bulletin. Fasc. N. 12 (Mai 1900). Toulouse, 1900. In 8°.

— Annuaire 1900. Toulouse, 1900. In 16°.

Cambridge Philosophical Society. Liste of fellows associates and honorary membre. January 1901. Cambridge, 1901. In 12°.

Manchester Literary e Philosophical Society. Memoires and Proceedings. 1900-901. Manchester, 1901. In 12°.

American Philosophical Society Philadelphia. Proceedings. Volume XXXIX. N. 162. Philadelpbia, 1900. In 8°.

— Memorial. Vol. 1. Philadelphia, 1900. In 8°.

— Brinton Memorial Meeting. Philadelphia, 1900. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Philosophich-philologischen und der historischen Classe.

— Sitzungsberichte. 1900. Heft IV-V. 1901. Heft I. München, 1901. In 12°.

— Inhaltsverzeichinss. Jahrgang 1886-1899. München, 1900. In 12°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse.

— Nachrichten. 1900, Heft 2. Göttingen, 1900. In 8°.

— Abhandlungen. Neue folge. Band IV. N. 5. Berlin, 1901. In 4°.

Varlez (Louis). Economie sociale. Rapport general au l'Exposition Universelle Internationale de Paris 1900. Bruxelles, 1901. In 8° gr.

ANNO XL. RENDICONTO Giugno a Dicembre

# DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

---

### TORNATA DELL'8 GIUGNO 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei socii: d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Gianturco comincia ad esporre oralmente alcune considerazioni sull'istruzione primaria, che saranno poi oggetto di una sua memoria per gli Atti.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunauza.

---

### TORNATA DEL 9 GIUGNO 1901

**Presidenza del socio F. d'Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei socii:

D' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente comunica all'Accademia il telegramma di congratulazione alle loro Maestà per il fausto avvenimento della nascita della Principessa Jolanda Margherita.

Si delibera, udito il rapporto orale della Commissione nominata, la pubblicazione negli Atti dello scritto del signor Romolo Bianchi: *La razza e le scienze sociali*, invitando l' autore a ritoccare alcuni punti che il Segretario gl' indicherà.

Il socio Gianturco continua e termina il suo discorso sulla istruzione primaria in Italia.

Si stabilisce che la tornata di Sabato 15 Giugno corrente si terrà Domenica 23 detto alle ore 11.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## *Sunto della memoria di* Romolo Bianchi.

Questo scritto è diviso in quattro capitoli.

Nel primo l' A. confuta la teoria di coloro che, movendo da un concetto in tutto antropologico della razza, formulano arbitrariamente dei principii, cui conferiscono un valore sociale.

Nel secondo capitolo viene sottoposta ad esame una teoria sociologica, che pone a base della storia la lotta delle razze. Di questa teoria l' A. mostra la manchevolezza, giacchè essa coglie un solo movimento degli aggregati umani e non può quindi offrirci la varietà del processo sociale.

È nel capitolo seguente che l'A. chiarisce l'aspetto sotto cui

la razza può avere un valore nel campo delle dottrine sociali. A suo avviso tale aspetto è circoscritto nello *spirito di razza*, lenta formazione storica, in cui si rispecchia la fisonomia che un gruppo sociale acquista sotto l'azione di svariate cause.

Da ultimo si esamina il predominio e il valore del principio di razza in politica. Secondo l'A. la razza non decide della formazione di una nazione. In questa entrano altri elementi, che la psicologia sociale dovrà a poco a poco mettere in mostra e valutare.

---

### *Sunto della memoria del socio* GIANTURCO.

Il socio Gianturco ha discorso in tre successive tornate accademiche dello stato dell'istruzione elementare in Italia.

Prendendo le mosse dalla precedente lettura del socio Turiello, egli esprime il suo compiacimento, che l'argomento dell'istruzione elementare sia stato prescelto come tema delle discussioni accademiche per l'anno 1901. Nota l'importanza sociale, politica ed economica dell'istruzione primaria nei paesi democratici e nel presente regime economico delle nazioni. Fortunatamente possiamo oggi trattare di quest'argomento sul fondamento di dati di fatto numerosi e sicuri, contenuti nell'Annuario statistico italiano, e nelle Relazioni Torraca e Ravà: lavori assai pregevoli, sebbene inferiori per copia di dati e per confronti di una lunga serie di anni ai resoconti, che periodicamente si pubblicano nel Belgio, in Francia e negli Stati Uniti di America.

La confortante conclusione, che il socio Gianturco trae da una rapida esposizione dei dati contenuti nelle due Relazioni,

è che l'istruzione primaria anche presso di noi ha progredito e progredisce incessantemente, vincendo difficoltà di ogni genere, economiche, pedagogiche, sociali. Basta per persuadersi del lungo cammino percorso riandare quale fosse la condizione delle nostre scuole dal 1860 al 1877.

Pessimo il sistema seguito per la nomina dei maestri, scarsi gli stipendi, pessima la compilazione dei libri di testo, incerti e pretensiosi i metodi pedagogici, pessimo lo stato del materiale e degli edifici scolastici, scarsissimo il numero di quelle istituzioni scolastiche complementari, che collegano la scuola alla famiglia e alla vita del paese!

La scelta dei maestri è in tutte le scuole il primo dei problemi: gli americani dicono con semplice e evidente senso della realtà: *good work in the school presuppose good teachers.* Orbene la recente legge sulle scuole normali ne ha rifatto l'ordinamento pedagogico e ha istituito quel tirocinio pratico, da cui in Francia e altrove si sono avuti i migliori frutti; gli stipendi, sebbene in misura meno elevata che in Francia e nel Belgio, sono stati aumentati; il Monte Pensioni dei maestri elementari, dopo pochi anni, grazie a una amministrazione rigida e sapiente, è oggi un istituto di previdenza solidissimo e fiorente.

Anche rispetto ai libri di testo e al materiale scolastico il progresso è notevole: e assai maggiore esso sarebbe stato, se si fossero continuati gli studii iniziati alcuni anni or sono per specializzare in ordine alle singole ragioni, alcuni insegnamenti; per dotare tutte le scuole di riproduzioni grafiche dei principali monumenti e opere di arte italiana, e per la publicazione di un libro corale per le scuole elementari. È pedagogicamente di molta importanza educare l'occhio e l'orecchio quasi incon-

sciamente, fin dai primi anni, poichè nelle scuole italiane non può essere trasandato il lato estetico dell' insegnamento; anzi vi si chiariscono disadatti e falliscono alla prova quei metodi pedagogici, che, sotto altri rispetti eccellenti, non tengono conto abbastanza di questa viva forza e di naturale tendenza del nostro spirito.

In quanto agli edifici scolastici siamo ben lontani dai progressi compiuti negli Stati Uniti di America, nel Belgio e in Francia; e noi meridionali abbiamo a deplorare la ineguale distribuzione dei mutui a tasso ridotto: ma la causa di ciò è specialmente da ricercare nella povertà dei nostri Comuni, e nello scarso pregio in che tengono l'insegnamento elementare.

Più grave fondamento hanno invece le nostre doglianze rispetto all' ineguale distribuzione dei sussidi per integrazione degli stipendi ai maestri: i dibattiti parlamentari, vivacissimi, del 1895 misero in luce l' ingiustizia della legislazione vigente, che esclude dal beneficio così i Comuni, che avevano già prima elevati gli stipendi, come i Comuni urbani, quali sono nella maggior parte i Comuni della Sicilia e delle Puglie. I tentativi di riforma fatti sinora sono riusciti vani, ma bisognerà pure venire a un' equa conclusione al più presto, sostituendo al criterio della popolazione quello della potenza contributiva dei Comuni, commisurata alle rendite patrimoniali e al gettito delle imposte.

Difettosa è la coscrizione scolastica, e negligenti i Comuni nella compilazione dei registri ordinati dalla legge a tal fine. Questo male non è soltanto italiano, ma in Italia è certo assai grave; e più grave ancora apparirà a chi consideri la scarsa frequenza degli alunni, male anche esso diffuso in Italia più largamente che altrove. La configurazione geografica svaria-

tissima da circondario a circondario, la soverchia distanza delle abitazioni dalla scuola, la miseria, in cui versano le famiglie, bisognose di avviare fin dalla tenerissima età i figliuoli al lavoro dei campi e delle officine, la mancanza di vesti, di scarpe, di librl spiegano la poca frequenza; ma non dobbiamo perciò addormentarci in un placido quietismo. È certo assai difficile vincere tali difficoltà: e non le vincerebbe alcuna minaccia di pene corporali, neppure quella, veramente draconiana, di equiparare la diserzione dalla scuola alla diserzione dalla leva militare. Vi sono tuttavia mezzi indiretti: fra questi il Messaggero della scuola in uso in Sassonia e in alcuni Cantoni Svizzeri, gli *omnibus* scolastici, in uso nello Stato di Boston, e più efficace e simpatica fra tutte le istituzioni di siffatta natura quella dei Patronati scolastici. In 18 mesi i Patronati hanno raggiunto in Italia il numero di 844, fiaccando la propaganda socialista per la refezione scolastica a spese dei comun, e raccogliendo intorno alla scuola e ai maestri la simpatia operosa delle famiglie.

Il socio Turiello crede, che ad accrescere la frequenza delle scuole gioverebbe la tassa scolastica: il socio Gianturco combatte questa opinione, adducendo l'esempio del Belgio, dove la differenza rispetto alla freqnenza degli alunni fra scuole sussidiate e gratuite, ci è, ma è piccola: nè gli esempi nostrani, anzi napoletani, contraddicono all'esperienza straniera, poichè negli esempi addotti dal Turiello si tratta d'istituti nostri pregiatissimi, che sarebbero egnalmente frequentati con assiduità, quando anche la tassa scolastica non si fosse stata istituita.

Il socio Gianturco stima vana illusione quella, che le tasse, se imposte o aumentate in misura ragionevole, possano frenare il continuo aumento di quel proletariato intellettuale, che

affligge non l'Italia soltanto, ma tutti i paesi civili, e deriva da cause sociali, economiche e politiche ben più gravi e profonde.

Conviene perciò trattare la questione della tassa scolastica sotto un altro aspetto: spetta allo Stato impartire *gratuitamente* a tutti i cittadini un *minimum* d'istruzione?

I tre famosi principii stabiliti dal Condorcet e proclamati dall'Assemblea nazionale francese nelle sedute del 20 e 21 aprile 1792 furono appunto, *la gratuità, l'obbligatorietà e la laicità* della scuola primaria; e a questi principii sono informate le riforme del Ferry, fra le quali è appunto quella che abolì la tassa scolastica.

Il principio della *gratuità* è uno dei dommi del catechismo socialista, ed ha per lunga pezza soggiogato anche le menti più aperte e scevre di pregiudizii: il Bonghi per es. ammetteva sì la tassa, ma solo pel corso superiore non obligatorio. E certo le obiezioni mosse dagli avversarii della tassa sono assai gravi. Per ingegnosi che sian gli espedienti tecnici circa il modo di riscuoterla, non si può negare il dannoso effetto morale di porre in evidenza sin dai primi anni le disuguaglianze sociali, distinguendo gli alunni *paganti* dai *non paganti*: si potrebbe è vero riscuotere la tassa al tempo del rilascio dei certificati di promozione, di proscioglimento o di licenza; ma essa sarebbe forse troppo grave; e d'altra parte se le Commissioni preposte alla concessione delle esenzioni procedessero con soverchio rigore, la frequenza degli alunni, che, mercè la tassa, si vuole aumentare e promuovere, andrebbe invece scemando. Nè bisogna dissimularsi il pericolo, che della imposizione della tassa si giovino a danno delle scuole pubbliche le scuole clericali: pericolo non prossimo, ma neppure immaginario, quan-

do si consideri la concorrenza che fanno già ai maestri laici, preti e monache, che, per essere disposti perfino ad accontentarsi di stipendii inferiori ai legali, sono assai più accetti a molti Comuni.

Queste obiezioni però non valgono a mettere in dubbio la *legittimità* della tassa scolastica a carico degli abbienti, se si pensi, che per l' art. 138 del Cod. civ. non spetta allo Stato, bensì ai genitori l'obbligo di educare ed istruire la prole. La questione non può quindi aggirarsi sulla *legalità*, bensì sull'*opportunità* politica e finanziaria della tassa scolastica.

È possibile sopperire altrimenti ai molti bisogni della scuola primaria italiana? Se sì, niente tasse; se no, conviene pure rassegnarsi a questo estremo rimedio.

Ora è facile persuadersi, che i Comuni hanno già fatto l'estremo sforzo, e che dal bilancio del Ministero di Publica Istruzione è vano sperare aiuti di qualche importanza. È vero, che anche quel bilancio è andato via via crescendo e impinguandosi; ma assai più sono cresciuti nello stesso periodo di tempo i servizi e i bisogni.

Non è possibile istituire alcun serio paragone con la Francia, che ha accresciuta la spesa dell' istruzione primaria a carico dei Comuni, dei dipartimenti e dello Stato da 133,789,444,00 nel 1882 a 214,015,253,00 nel 1897; mentre la spesa totale, che lo Stato e i Comuni sostengono in Italia per l' istruzione primaria era nel 1897 di 75,945,801,00 a carico dei Comuni e di circa 4 milioni a carico dello Stato.

Non bisogna tuttavia illudersi sul provento della tassa scolastica: il socio Turiello lo calcolò dapprima in 22 milioni e più tardi in 10 milioni; Antonio Scialoja se ne attendeva soltanto 5; pare più vicino al vero quest'ultima cifra, alla quale

conviene aggiungere all'incirca un milione, tenendo conto dell'aumento della popolazione.

Questa somma dovrebbe essere spesa per due scopi della massima importanza pedagogica e sociale; rinvigorire cioè e dar più vivace impulso a quelle scuole, che sono il necessario complemento della legge sull'obligo dell'istruzione, quali le scuole serali, festive, autunnali, e reggimentali, e ricollegare la scuola all' officina, mercè scuole complementari, che servano di tirocinio ai mestieri. Nessun nesso vi è tra l' officina e la nostra scuola primaria; crearlo, renderlo saldo e duraturo, deve essere oggi il maggiore, fondamentale problema della scuola italiana, che sopra un tale fondamento soltanto può riposare e svolgersi, dopochè le è venuto a mancare il fondamento religioso e confessionale.

Il proletariato non a torto reclama, che lo Stato abbia per l'istruzione dei figli degli operai e dei contadini cure non minori di quelle, che spende per l'istruzione secondaria. In Belgio, in Inghilterra, in Germania si è andato via via delineando questo programma largo e civile; nè vi è restata straniera la Francia, che istituendo e rafforzando con ogni forma e specie di ajuti, la scuola primaria superiore, ha potuto così promuovere e aiutare la trasformazione industriale del paese. La scuola primaria superiore è separata dalla scuola primaria; ha un carattere prevalentemente professionale, e locale, sicchè in essa si ritrovano come in embrione le industrie paesane, e da essa muovono, fortificate la mente e la mano, le schiere gloriose di operai, a cui è dovuta principalmente la prosperità del paese. Come si vede, in Francia si è seguita una via diversa, che da noi: i nostri vicini riconobbero presto il fatale errore di rimpinzare la scuola primaria d'insegnamenti *professionali*, quali

l'agricoltura o il lavoro manuale; tali insegnamenti, se impartiti da maestri competenti, possono sì servire all'insegnamento oggettivo e all'educazione dei sensi e della mano, ma non possono nè devono acquistare carattere professionale, e snaturare la scuola primaria.

In quanto agl'istituti complementari della scuola, estrema è la nostra povertà rispetto alla ricchezza e varietà degl'istituti *scolastici*, e *sociali* in Francia.

Gl' istituti scolastici si ricollegano al Museo pedagogico, il cui ordinamento è veramente mirabile; letture popolari, conferenze con proiezioni, biblioteche scolastiche, società per l'istruzione popolare ricevono vital nutrimento dal Museo centrale. In Italia pur troppo la geniale iniziativa del Bonghi non fu secondata, fu anzi avversata e frustrata in capo a pochi anni.

Fiorenti sono in Francia gl' istituti di carattere sociale, quali gli asili infantili, le cui origini però sono schiettamente italiane, le *Petites et*, le colonie scolastiche e la società promotrici di tali istituzioni; fra le quali alcune fornite largamente dei mezzi di propaganda necessari. Esse non mirano soltanto, come quasi sempre fanno le società *magistrali*, al miglioramento della condizione dei maestri, bensì principalmente intendono al miglioramento delle scuole.

Orbene è evidente la necessità, che anche in Italia, sia più ampio, ordinato e continuo il concorso dei cittadini al progresso della scuola, se vogliamo davvero farla popolare ed educatrice. Sotto questo rispetto, il socio Turiello ha lamentato a ragione, che l' *antico fervore*, quello che infiammò gli animi di tutti i buoni nei primi anni della costituzione del Regno, è venuto scemando.

Bisogna però riconoscere, che quel fervore era in gran parte

frutto dell' esagerata virtù educatrice che si attribuiva allora alla scuola elementare; alla quale esagerazione ha fatto più tardi riscontro l' altra, che la scuola non abbia in quanto a educazione, virtù ed efficacia di sorta, e non offra alcun riparo al dilagare della delinguenza dei minorenni.—Entrambe le opinioni sono false nella loro generalità ed ampiezza: l'antropologia e la statistica dimostrano la permanenza di alcuni caratteri atavistici e la preponderante influenza di cause sociali demoralizzatrici, che pur troppo vincono e superano la virtù educatrice della scuola; ma la stessa statistica dimostra, che la delinguenza dei minorenni cresce e dilaga specialmente fra i vagabondi, che non hanno mai frequentata una scuola, o l' hanno abbandonata.

Il vero è che la scuola non basta a raggiungere gli alti fini dell' educazione morale e civile: occorre la cooperazione della famiglia, delle pubbliche amministrazioni, del teatro, e come argutamente osservava il Martini, perfino dei fabbricanti delle scatole dei fiammiferi e degli editori di giornali illustrati.

Venendo da ultimo alla questione, sempre rinascente, dell' insegnamento religioso, il socio Giauturco ricorda le recenti discussioni seguite in Francia e in Italia, e dimostra come e perchè in Italia non sia possibile nè l' una, nè l' altra delle due soluzioni, che sono le sole conformi a ragione in questo argomento. Nè quella, che vuole la scuola *assolutamente laica*, estranea a qualsiasi insegnamento religioso; nè l' altra, che vuole la scuola confessionale, tale cioè che l' insegnamento religioso sia impartito dai rappresentanti di ciascuna confessione e sia obligatorio l'esame.

Il socio Gianturco rifà la storia legislativa della questione:

la legge Casati del 1859, la legge di obligo dell' istruzione primaria del 1877 e il Regolamento generale del 1895 dimostrano che in questo argomento hanno influito e influiscono (e certo non è da maravigliarsene) correnti ed avversioni politiche, pregiudizi religiosi e antireligiosi; ai quali si deve, se noi siamo stati indotti a bandire dalle scuole primarie non solo il *catechismo* e le *pratiche religiose*, ma perfino la *storia sacra*, che pure è storia ed elemento sostanzioso e non trascurabile di coltura.

Il savio precetto antico: *quieta non movere* spiega la ripugnanza del Parlamento e del Governo ad affrontare e risolvere il problema formidabile; ma il giorno, che il *prurito dell' Infinito*, una vivace mossa interiore dello spirito religioso ci risveglierà dalla nostra sonnolenza, questo problema si affaccerà alle nostre menti più urgente, che mai, e formerà forse la base del futuro assetto della società italiana.

---

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l' intervento dei socii: D' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Gianturco, Fadda e Turiello funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, fra le quali il 3° volume degli scritti del socio Mariano editi dal Barbera di Firenze.

L'Accademia delibera di conservare il detto volume nella sua particolare libreria e di ringraziare, con lettera, il socio Mariano per il gradito dono.

Il Presidente legge la partecipazione di morte del socio corrispondente Cognetti de Martiis Salvatore e propone d'inviare un telegramma di condoglianze alla vedova e alla famiglia di lui.

L'Accademia approva all'unanimità.

Si discute di affari di amministrazione.

Alle ore 12 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1901

**Presidenza del socio anziano E. Pessina.**

L'Accademia si è riunita alle 12 e mezzo con l'intervento dei socii: Pessina, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario annunzia che nessuna memoria è pervenuta per il concorso al premio annuale del 1900; e presenta il volume XXXIII (1901) degli Atti, pubblicato nei mesi di vacanze, e già distribuito ai socii, Biblioteche, Accademie e corpi scientifici italiani e stranieri. Comunica varie lettere e cartoline con le quali si accusa ricezione del detto volume e si ringrazia l'Accademia.

Il Presidente, addoloratissimo, annunzia la morte del socio Giu-

seppe Mirabelli avvenuta il 2 Agosto ultimo, e comunica una lettera dell'Avvocato Gennaro Mirabelli figlio del defunto con la quale ringrazia l'Accademia per le onoranze rendute al padre.

Indi in segno di lutto il Presidonte scioglie l'adunanza.

—

## TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l'intervento dei socii: D' Ovidio Presidente, Pepere, Porsico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si è lungamente discusso su le memorie di concorso a premii quinquennali.

Alle ore 16 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

## TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1902.

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l'intervento dei socii d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si delibera, in seguito a richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, l'invio del vol. 28° (1897) degli Atti.

Si procede all'elezione del Vice Presidente per l'anno 1902.

Il socio Masci è eletto con sette voti su otto votanti. Un voto è dato al socio Bovio.

La Sezione di Scienze Morali propone per il premio annuale del 1902 che si ripetano i due temi stabiliti per il concorso dell'anno 1900 rimasto deserto, aggiungendone un terzo.

I temi sono i seguenti:

1.° L'Estetica di Kant e della scuola romantica, e l'Estetica positivista.

2.° La Filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica.

3.° Le dottrine individualistiche del secolo XIX nella Morale.

Il premio è di lire duemila (2000).

Il termine per la presentazione delle memorie è fissato per il 30 settembre 1903.

L'Accademia approva.

Si stabilisce che nella tornata del 7 dicembre prossimo si voterà sui risultati delle memorie presentate per il concorso ai premii quinquennali 1896-900-1899-900, e nella tornata dell'8 dello stesso mese si assegnerà il nuovo tema di concorso per il quinquennio 1902-1906.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

## TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1901.

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l' intervento dei socii: d' Ovidio Presidente, Pessina, Pepere. Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario dà lettura di una lettera del prof. E. Martini Prefetto della Biblioteca Nazionale di Napoli, il quale propone che l' Accademia dia notizia nei suoi Rendiconti delle più notevoli pubblicazioni da lui acquistate per la Biblioteca medesima.

L'Accademia delibera di aderire alla proposta del prof. Martini, purchè si limiti ai libri di Scienze filosofiche, morali, politiche e giuridiche.

Il socio Persico si allontana dalla sala.

Il socio d' Ovidio, relatore della Commissione incaricata dell'esame delle sei memorie pervenute per il concorso a premii quinquennali 1896-900-1899-900, legge il rapporto col quale si propone di eliminarsi quattro delle dette memorie, e di accordarsi l' intero premio di lire 4000 all' autore della memoria sul tema « I tempi di Carlo III ecc. » distinta col motto *Amoris et odii causas procul habeo*, e l' accessit con parte del premio, cioè lire 2500, all' autore dell' altra memoria sul tema « Le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal Secolo XV al Secolo XVIII » distinta col motto *Fructus laboris est placuisse melioribus.*

L' Accademia approva il giudizio della Commissione.

Si approva il calendario accademico per l' anno 1902.

Alle ore 16 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

# RELAZIONE

sulle memorie di concorso ai premii quinquennali
del 1896-900 1899-900.

L'Accademia si può questa volta finalmente compiacere che non siano andati a vuoto i concorsi per il Premio quinquennale di lire quattromila, che essa nel 1884 istituì co' proprii risparmii, e costituì in Corpo morale provocando dal Governo il relativo Decreto del 2 settembre 1885.

Scaddero sul finire del 1900 i termini, così del concorso per l'ultimo quinquennio come del rinnovato concorso già innanzi scaduto due volte e rimasto deserto. Tre temi erano stati dall'Accademia proposti per l'uno, tre per l'altro concorso. S' ebbero in complesso sei lavori per entrambi i concorsi.

Assai facile fu alla Commissione, che l'Accademia nominò tra i suoi socii, l'adempier l' ufficio suo per quattro dei detti lavori, cioè le tre Memorie del signor Francesco Curcio Rubertini su *I tempi di Carlo III*, su *Roberto d'Angiò*, su *La coltura napoletana al tempo degli Aragonesi*, e la Memoria col motto *Labor et honor* su *Roberto d' Angiò*. Oltre il resto, perfin la mole di codeste quattro Memorie, brevi fascicoletti insufficienti pur come tesi di laurea o altro di simile, le mostra assolutamente impari a un qualsivoglia concorso accademico, fosse pure di molto minor conto che questo. Cosa ben ardua è stata in-

vece il leggere ed estimare le altre due Memorie, notevoli anche per la mole, in ispecie quella col motto *Amoris et odii causas procul habeo*, concernente *I tempi di Carlo III*. L'altra, col motto *Fructus laboris est placuisse melioribus*, tratta *Le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal s. XV al s. XVIII*. Delle due opere la prima spettà al concorso nuovo bandito nel 1896, la seconda a quello semplicemente rinnovato; il che ha risparmiato alla Commissione e all'Accademia ogni obbligo ed ansia di stretto confronto tra le due, e reso possibile una maggior larghezza.

La cospicua ricerca storica su quel Carlo che, in omaggio alla ricerca medesima, ora non chiameremo più *terzo* in quanto re di Napoli, è cosa assai ponderosa e poderosa: diligentissima, minutissima, ricca d'erudizione di prima mano, d'investigazioni nuove, di documenti importanti o istruttivi o curiosi. Lo zelo dell'autore nel cercar d'illustrare tutto, nel frugar dappertutto, nel non lasciare nell'ombra nessun ramo della pubblica amministrazione, nessun lato della vita sociale o politica, nessun elemento di civiltà e di coltura, e lo scrupolo di non omettere nessun particolare anche minimo, vi appaiono davvero mirabili. Basterebbero gli effetti ben manifesti di tanto zelo e scrupolo per rendere il concorrente, senza più, meritevole del premio. Certamente, essi non bastano del pari nè all'intera perfezione dell'opera nè al pieno appagamento del lettore. L'esposizione è buona e andante, ma poco colorita e un tantino monotona. La distribuzione della materia è tale da dare al libro piuttosto l'aspetto di una bella serie di *excursus* o dissertazioni che fossero annesse a un racconto sintetico del regno di Carlo, e illustrassero via via compiutamente ciascuna categoria di fatti o istituti congeneri durante esso regno, come

a dire la politica estera, l'esercito, la marina, i tributi, l'università, l'istruzione, il clero e via discorrendo, anzichè la forma d'un'ordinata narrazione di tutto quel memorabile periodo storico. Così è che l'autore fa un continuo tornare indietro, e quasi un andirivieni continuo fra il periodo viceregnale austriaco e la fine del regno di Carlo; ed è costretto a ripetizioni, a ritorni su certi avvenimenti o personaggi o istituzioni. In parte ciò è dovuto alla necessità in cui l'autore s'è trovato, com'egli medesimo protesta, di presentarci il primo getto del suo lavoro, rimandando al definitivo assetto di questo certi coordinamenti e aggiustamenti; in parte però deriva dal modo stesso onde il lavoro è stato concepito, ossia come una trattazione analitica e documentata d'ogni filo che entri o entrasse nella trama della vita storica.

Inoltre, manca qui sulla fine quel capitolo o serie di capitoli con cui il nostro autore si propone di tirar la somma dei tanti suoi racconti e indagini speciali, di raccogliere in ordinata sintesi storica e cronologica i risultati della sua laboriosa ricerca, di formulare un vero giudizio su tutta l'azione del buon re Carlo. Fin da ora s'intravede che egli sfronderà, anzi è venuto già sfrondando, quel po' di leggenda che la storia e la tradizione hanno intessuta su quell'età e sulle intenzioni personali del primo re Borbone. È giusto riconoscere che in tal ricostruzione del vero, e distruzione o attenuamento della leggenda, egli procede con misura, con equanimità, con retto giudizio; senza quel compiacimento acre e saccente che talvolta spinge uno storico ad asserzioni più o meno false o esagerate, o a dare alle nuove verità un tono che le rende sospette od ostiche ai lettori. Tuttavia conviene sperare che nel finale riassunto lo storico nostro, già così imparziale e pa-

cato, s' adoperi a meglio penetrare nel fondo del cuore di re Carlo, e a lumeggiarne la figura con più chiari colori e più vivace simpatia. Ma quando pure ciò tornasse impossibile, o non riuscisse agevole a lui; quando pure ei dovesse o volesse lasciare ad altri la fatica e l' onore di spremere tutto il miglior succo dei copiosi frutti che la sua onesta e sagace pazienza ci ha accumulati; ciò non intaccherebbe mai il pregio indubitabile che il suo lavoro ha come storia prammatica del regno di Carlo, e come saldo fondamento ad ogni lavoro ulteriore. Nè scemerebbe nell' Accademia il convincimento che l'intero premio sia qui ben meritato, e che ella possa rallegrarsi anche con sè medesima d' aver proposto un tema che ha dato luogo a una trattazione così soda e severa.

L'altra Memoria espone con tranquilla diligenza, con molto ordine e misura, le dottrine politiche degli scrittori napoletani del XV e dei due secoli successivi; ricavandole via via dalle opere originali, prese a studiare una per una secondo l'ordine cronologico, e con la scorta d'altri critici che abbiano discorso o della letteratura politica italiana in genere o in particolare di qualche singolo scrittore. Considerando il numero cospicuo di tali scrittori, l' importanza di alcuni di essi, la mediocrità di altri che mette a dura prova l'abnegazione d'un erudito che debba esaminarli; considerando qualche giunterella che il nostro autore è riuscito a fare di scrittori più o meno ignoti finora; considerando altresì la cura che egli ha avuta di notare i rapporti tra le varie dottrine e i varii scrittori politici, e il progresso o i regressi di quelle; l'Accademia ha dovuto riconoscere nella Memoria presentatale lo schema d' un buon lavoro, del quale è lecito sperare che, rifatto che sia in alcune

parti tuttora languide, e compiuto con la trattazione del s. XVIII che l'autore ha, per cattiva interpretazione del tema, lasciato intatto, potrà in modo abbastanza notevole giovare alla cognizione storica della coltura meridionale. La forma del libro è corretta, benchè un po' scolorita; come pur è poco viva l' intuizione sintetica o l' argomentazione analitica, senza molto scatto di pensiero, senza molto impeto di sentimento. La critica delle dottrine particolari è poco frequente, nè sempre felice; cosicchè vien fatto d'osservare che sia meglio o dare un maggiore svolgimento a codesta critica qua e là innestata ora fugacemente all'esposizione, o sennò sopprimerla addirittura e contentarsi della semplice esposizione. Insomma, avendo l'Accademia riscontrato in questa Memoria piuttosto le qualità di una buona messe di studii, capace forse di dar luogo a un buon libro, che non un buon libro già bell' e fatto, ha deliberato di concedere all'autore l'*accessit* con una parte del premio, ossia con lire duemilacinquecento; augurando all' autore che, col buon volere di cui ha dato già prova, ripigli e compia l'opera sua e la rechi a maggior perfezione.

G. Bovio
C. Fadda
P. Turiello
L. Miraglia
F. D' Ovidio *relatore*.

## TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1901.

**Presidenza del socio F. d' Ovidio**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei socii: d' Ovidio Presidente, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Chiappelli, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pabblicazioni pervenute.

L' Accademia delibera di mandare un telegramma di condoglianze al socio corrispondente Vittorio Scialoja pèr la morte di sua moglie.

Si propongono per il concorso al premio quinquennale 1902-1906 i seguenti temi:

1.° L'eversione della feudalità nel Napoletano ; dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza.

2.° Lotte giurisdizionali dal secolo XV a tutto il XVIII nell' antico reame di Napoli.

3.° Lotte contro le signorie baronali dei Comuni napoletani tendenti al proprio riscatto.

4.° Incameramento di rendite, beni e materiale artistico sotto la dominazione francese ai principii del secolo XIX.

5.° Aspirazioni all'indipendenza del regno di Napoli durante il vice reame spagnuolo.

6.° La ribellione dei ceti napoletani contro l' Inquisizione dal 1547 in poi.

7.° La conoscenza della cultura e della filosofia straniera nell' antico regno di Napoli dal secolo XVII al principio del secolo XIX.

8.° Gli statuti mnnicipali delle provincie meridionali nella parte che riguarda il Diritto Pubblico.

Si stabilisce che la tornata del 15 corrente si terrà il 22 dello stesso mese, nella quale si determinerà il tema di concorso al premio quinquennale, 1902-1906.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1901

**Presidenza del socio F. d' Ovidio.**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l'intervento dei socii: d' Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Gianturco, Turiello, Fadda, Bovio e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del socio Chiappelli, con la quale si scusa di non poter intervenire alla tornata perchè infermo.

Si legge pure una lettera del socio corrispondente Vittorio Scialoja con cui ringrazia l' Accademia per il telegramma di condoglianze inviatogli per la morte della moglie.

L'Accademia, fra i varii temi di concorso al premio quinquennale 1902-1906, proposti nella tornata precedente, sceglie il seguente: « L' eversione della feudalità nel Napoletano; dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza ».

Il premio è di lire cinquemila (5000) nette..

Il termine per la presentazione delle memorie e fissato per il 5 Gennaio 1907.

Si delibera che nel primo anno il detto tema di concorso venga pubblicato più volte.

Il socio Pepere legge una sua memoria sul *Materialismo nella Storia del Diritto.*

Alle ore 12 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* PEPERE.

L'A. tratta di nuovo « Del materialismo nella storia del dritto », combattendo l'opinione che tutte le istituzioni nelle loro origini e nei loro svolgimenti dipendano unicamente dai fattori economici ; e dimostrando che se molta parte del contenuto del dritto ha carattere eudemonologico ed economico, vi è pure una parte che si collega con alti principii etici.

---

## Elenco dei libri pervenuti in dono ed in cambio

*nei mesi di Giugno a Dicembre 1901.*

Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Gabelle.

— Movimento della Navigazione nel 1900. Roma, 1901. In 4°.

— Bilanci comunali per l'anno 1899 e situazione patrimoniale dei comuni al 1.° Gennaio 1899. Roma, 1901. In 8°.

— Movimento commerciale del Regno d' Italia nell' anno 1900 Roma, 1901. In 4°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XVIII. Gennaio a Ottobre 1901. Roma, 1901. In 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1.° Gennaio al 30 Nov. 1901. Roma, 1901. In 8°.

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Statistica degli scioperi avvenuti nell' Industria e nell' Agricoltura durante l'anno 1899. Roma, 1901. In 8°.

— Statistica delle cause di morte nell'anno 1899. Roma, 1901. In 8°.

Statistica dell'Istruzione Primaria e Normale per l'anno scolastico 1898-99. Roma, 1901. In 8°.

Reale Accademia dei Licei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

— Rendiconti· Serie 5.ª Vol. X, fasc. 3.°-8.° Roma, 1901. In 8°.

— Rendiconto dell' adunanza solenne del 2 Giugno 1901. Roma, 1901. In 4°.

Università toscane. Annali. Tomo 23.° Pisa, 1901. In 4°.

Galileo Galileo. Opere. Edizione nazionale sotto gli auspici di Sua Maestà il Re d'Italia. Vol. XI. Firenze, 1901. In 4°.

Accademia (R.) Peloritana. Atti. Anno XV. 1900-1901. Messina, 1901. In 8°.

Accademia di Udine. Atti. Anno 1900-901. Terza Serie. Vol. VIII. Udine, 1901. In 8°.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2.ª Vol. XXXIV. Fasc. 8.°-18.° Milano, 1901. In 8°.

Studii Senesi nel Circilo Giuridico della R. Università. Vol. XVIII. Fasc. 1.°-4.° Torino, 1901. In 8°.

Studii Sassaresi della R. Università di Sassari. Anno 1.° Sez. 1.ª fasc. 1.° e 2.° Serie 2.ª fasc. 1.° Sassari, 1901. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza serie 4.ª Indice del vol. XXXI. Vol. XXXII, 4-10 aprile-ottobre. Palermo, 1901. In 8°.

Civiltà (La) Cattolica. Anno 52.° Serie XVIII. Vol. 2.° quad. 1223-1224. Vol. 3.° quad. 1226-1230. Vol. 4.° quad. 1231-1236. Roma, 1901. In 8°.

Società (R.) romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXIV. Fasc. 1.° e 2.° Roma, 1901. In 8°.

Capelli (Alfredo) Sulla genesi combinatoria dell' aritmetica. Napoli, 1901. In 8.° gr.

Pessina (Enrico) Dell' artifizio ingannatore consistente nella promessa di un fatto illegittimo. Napoli, 1901. In 8°.

Nasi (Onor. Nunzio) Discorsi per la Pubblica Istruzione. Roma, 1901. In 8°.

Brandilone (Francesco) Studii preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia. Modena, 1901. In 12°.

Ministere de l'Industrie et du Travail. Office du Travail.

— Les solaires dans l'Industrie Gantoise. L' industrie cotonnière. Bruxelles, 1901. In 8°.

— Revue du Travail. Sixième annèe. Juin — Novembre 1901. Bruxelles, 1901. In 8°.

Académie des Sciences, Belles-Lettres e Arts de Besançon. Procès-Verbaux e Memorie. Annèe 1899. Besançon, 1900. In 8°.

Société de Legislation comparèe. Bulletin mensuel. Trente-deuxieme annèe. N.° 6-9, Iuin-Septembre 1901. Paris 1901. in 8°.

Acadèmie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. N.° 1-8, Janvier-Octobre 1901, Cracovie, 1901. In 8°.

Société de Sciences de Nancy. Buletin des Sciences, Serie III. Tomo 1.° Fasc. VI. 1° année Novembre-Decembre 1900. Tome 2.° Fasc. I, 2.° année. Janviér-Février 1901. Nancy, 1900-901. In 8°.

Université de Toulouse. Bulletin-Fascicule N.° 13 (Décembre 1900.) Fascicule N. 14 (Janvier 1901). Toulouse, 1900-901. In 8°.

Ville de Buénos-Ayres. (Direction Génèral de la Statistique municipale.

— Annuaire Statistique. X année-1900. Buénos-Ayres, 1901. In 8°.

— Bulletin mensuel. XV année. N.° 4-10 Avril-Octobre 1901. Buenos-Ayres, 1901. In 4°.

Académia Nacional de Ciencias en Cordoba (Rep. Arg.) Boletin Tomo XVI, entraga 4.ª Buenos-Ayres, 1901. In 8°.

Faculdade de Direito do Recife. Revista Academica. Anno IX. Recife, 1901. In 12°.

Cambridge Philosophical Society. Proceedings. Vol. XI. Part. III. Cambridge, 1901. In 12°.

American Philosophical Sociéty. Proceedings. Vol. XXXIX. July-December 1900. N.° 163-164. Vol. XL. N.° 165-166. Philadelphia, 1900. In 8°.

Manchester Literary e Philosophical Sociéty. Memoirs and Proceedings. Vol. 45.° part. II-IV (1900-901) Vol. 46 part. 1.° 1901-1902 Manchester, 1901. In 12°.

American Journal of Philology. Vol. XXI, 1-4. Whole N.° 81-84. Philadelphia, 1900 in 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Philologisch historische Klasse.

— Abhandlungen, Neue folge. Band III. N.° 2. Band. IV. N.° 4. Band. V. N. 1-2. Göttingen, 1901. In 4°.

— Nachrichten. 1901, Heft 1-2. Göttingen, 1901. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch historische Classe.

— Berichte über die Verhandlungen. 1901-I. Leipzig, 1901. In 12°.

— Abhandlungen XXI Bandes. N.° 1. Leipzig, 1901. In 4°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Philosophisch-philologischen und der historischen Classe.

— Sitzungsberichte. 1901. Heft 2.°-4.° München, 1901. In 8°.

Gesellschaft der Wissenscaften zu Prag. Classe für philosophie, geschichte u philologie.

— Jahresbericht. Fur das jahr 1900. Prag. 1901. In 8°.

— Sitzungsberichte 1900. Prag. 1901. In 8°.

Akadémia Magyar Tudomànyos.

— Èrtekezések a tàrsadalmi, tudomànyok köréböl. XII. Kötet. 5-7 szàm. XIX Kötet 1-5 szàm Budapest, 1901. In 8°.

— Almanach MDCCCCI-re. Budapest, 1901. In 12°.

Académie Royale de Belgique Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Bulletin, 1899-1900. Bruxelles, 1899-900. In 8°.

American Historical Association. Annual Report. Vol. 1.°-2.° 1899 Waschington, 1900. In 8°.

# SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

## RENDICONTO

### DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELL' ACCADEMIA

# DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

ANNO XLI — Gennaio a Dicembre 1902.

NAPOLI
STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ
Alfonso Tessitore e Figlio
1903

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

### DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

*Anno XLI, Fasc. 1° — Gennaio a Giugno 1902.*

---

## TORNATA GENERALE DEL 5 GENNAIO 1902

**Presidenza del Presidente A. Capelli**

Il giorno 5 Gennaio 1902 alle ore 12 ha avuto luogo la tornata generale della Società Reale prescritta dallo Statuto per la lettura delle relazioni sui lavori accademici dello scorso anno 1901.

Dell' Accademia di Scienze Morali e Politiche sono presenti i soci: d'Ovidio Presidente, Pepere, Persico, Masci, Turiello, Fadda e Miraglia Segretario.

Dopo la lettura delle relazioni il Presidente generale ha aperto le schede delle due memorie approvate, presentate all'Accademia per il concorso ai premii quinquennali 1896-1900-1898-1900.

La memoria su « I tempi di Carlo III, considerati sotto il duplice aspetto degli ordinamenti politici sociali e della cultura, controsegnata col motto « Amoris et odii causas procul habeo », la quale ha meritato l' intero premio di lire 4000, è del Prof. Michelangelo Schipa; l'altra su « Le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal secolo XV al secolo XVIII, controsegnata col

motto « Fractus laboris est placuisse melioribus », a cui si è attribuito l'*accessit* con parte del premio, cioè lire 2500, è del signor Tommaso Persico.

Alle ore 14 1[2 il Presidente generale scioglie l'adunanza.

—

# RELAZIONE

## SUI LAVORI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

## NELL' ANNO 1901

*letta nella tornata generale del 5 gennaio 1902*

DAL SEGRETARIO

**LUIGI MIRAGLIA**

---

L' Accademia delle scienze morali e politiche si è nello scorso anno occupata di argomenti che si riferiscono all'istruzione pubblica, alla filosofia, alla storia, al dritto privato ed alla etnografia in rapporto alle scienze sociali.

Negli altri anni oggetto delle sue discussioni è stato l' insegnamento universitario ed anche l' insegnamento secondario. Ora essa ha cominciato a discutere le principali quistioni che riguardano le scuole elementari in Italia.

Il socio Turiello nota la lentezza dei progressi nella efficacia delle prime scuole dopo il 1870; deplora il mancare delle scuole reggimentali ed il decadere delle serali ; dimostra la grande sperequazione che vi è nella distribuzione dei sussidi governativi a danno delle regioni più povere d'Italia ; e ripropone una tassa scolastica da pagarsi dalle famiglie non indigenti degli scolari in gran parte a pro dei maestri. Mostra infine come la tassa accrescerebbe la frequenza scolastica, se il

provento fosse distribuito ai maestri in proporzione del numero degli assidui, e critica l' ultimo progetto del Ministro Gallo.

Il socio Gianturco trae da una rapida esposizione dei dati contenuti nell'annuario statistico italiano e nelle relazioni Torraca e Ravà la conclusione, che l'istruzione primaria anche presso di noi ha progredito e progredisce incessantemente per rispetto alla scelta dei maestri, ai libri di testo ed al materiale scolastico. Un progresso più lento si osserva nella costruzione degli edifizi scolastici, specialmente nelle nostre province. Vi è deplorare l'ineguale distribuzione dei sussidi per l' integrazione dei stipendi ai maestri: effetto cotesto della legislazione vigente, che esclude dal beneficio i Comuni che già avevano elevati gli stipendi ed i Comuni urbani. Occorre mutare il criterio della popolazione e sostituirvi quello della potenza contributiva dei Comuni, commisurandola alle rendite patrimoniali ed al gettito delle imposte. È da deplorarsi anche il sistema della coscrizione scolastica, e più ancora il male della scarsa frequenza degli alunni dipendente dalla miseria e dalla soverchia distanza delle abitazioni della scuola. Il nostro socio combatte l'opinione che la tassa scolastica giunga ad accrescere la frequenza delle scuole, e che possa frenare il continuo aumento del proletariato intellettuale. Non dubita della legittimità della tassa scolastica a carico degli abbienti, ma non è persuaso della sua opportunità politica e finanziaria. Se pure è necessario ricorrere a questo estremo rimedio, mettendo da canto le illusioni di avere dalla tassa molti milioni, la somma dovrebbe essere spesa per rinvigorire e dar più vivace impulso a quelle scuole che sono il necessario completamento della legge sull' obbligo dell' istruzione, quali le scuole serali, festive,

autunnali e reggimentalì, e per ricollegare la scuola all' officina mercè corsi complementari destinati al tirocinio per i mestieri. Grande è la necessità di ricostituire l'istituzione del patronato scolastico, che non è venuto meno fra noi. Il nostro socio discorre infine della efficacia educativa della scuola e dell'istruzione religiosa.

Il socio Masci continua il suo studio sul materialismo psicofisico e sulla dottrina del parallelismo in psicologia; ed in una seconda memoria, che è tutta di discussioni critiche, esamina le ipotesi metafisiche formulate intorno alla natura del soggetto dei fenomeni psichici. Fa la storia della disputa che ora s'agita intorno al paralellismo, e mostra come si ricolleghi alla disputa più generale intorno ai limiti del determinismo scientifico. Prova dipoi che sono inaccettabili tanto la dottrina del parallelismo nella forma spinoziana della separazione delle serie fisica e psichica, quanto in quella del nuovo materialismo, che considera la serie psichica come *epifenomeno*. Da ultimo discute largamente il dualismo empirico, e mostra come non sia conciliabile col principio della conservazione dell' energia.

In una terza memoria l' A. espone il modo com' egli concepisce la dottrina del parallelismo. Secondo lui, esclusa ogni dipendenza causale tra i fatti psichici e i fisici, il loro rapporto deve essere concepito come rapporto di coesistenza, che la correlatività delle variazioni costringe di trasformare in rapporto d' identità. La causalità psichica e la fisica sono due aspetti mentali irreducibili di una stessa causalità obbiettiva, la quale ha la forma psicofisica dalle origini della vita animale in poi, e quella del meccanismo e delle forze qualitative di là da quelle origini. E ne trae la conclusione, che la vita dello spirito, la quale dalla coscienza di sè in poi si spiega

con proprie leggi nell' ordine morale, è nondimeno inseparabile dalla vita della natura.

Il socio Chiappelli, prendendo occasione da alcuni recenti lavori italiani, dimostra che la nota espressione di Tacito *odium humani generis*, mentre non può esser presa come un genitivo di soggetto, risponde puntualmente a quella che gli Stoici dicevano μισανθρωπία, ed ai caratteri di questa quali appariscono presso Stobeo e Cicerone. Egli ricerca quali aspetti della vita e del costume cristiano specialmente in Roma potessero dare appiglio a cotesta accusa, e come questa comprendesse facilmente il sospetto di arti malefiche, severamente punite dalle leggi romane.

Il socio Turiello dà in una memoria composta di tre parti uno sguardo al secolo XIX, fermandosi sui fatti d' importanza maggiore, politica e sociale, che discute particolarmente. Nota i progressi umani e nazionali del secolo, e poi i regressi e le crescenti occasioni di dissidî; si ferma sulle guerre, sulle espansioni coloniali, sul parlamentarismo e sul fenomeno del *femminismo*; tratteggia infine la storia intima della nazione italiana nel secolo scorso, ricercando come si temprò e come si fiaccò in quello la fibra politica italiana.

Il socio corrispondente P. del Giudice tratta degli statuti inediti del Cilento, i quali se nella loro forma attuale appartengono all' ultimo quarto del secolo XIV, risalgono però ad epoca più antica. Rileva l' importanza di cotesta fonte, contributo non spregevole al dritto statutario del Mezzogiorno, non solo pel tenore di alcune prescrizioni, quanto anche perchè ne mostra l' autonomia piuttosto larga di cui godeva nel governo locale quella regione, sebbene infeudata da gran tempo ai principi Sanseverino di Salerno.

Del materialismo nella storia del dritto tratta di nuovo il socio Pepere, combattendo l'opinione che tutte le istituzioni nelle loro origini e nei loro svolgimenti dipendano unicamente dai fattori economici; e dimostrando che se molta parte del contenuto del dritto ha carattere eudemonologico ed economico, vi è pure una parte che si collega con alti principi etici.

Il socio Fadda studia il termine dell'usufrutto nelle persone giuridiche. Il diritto giustinianeo in vari passi attribuiti a Gaio stabilisce il limite di cento anni per l'usufrutto delle persone giuridiche. Questo limite invece è di pretta fattura giustinianea, poichè il diritto classico non ammetteva altro limite che quello della esistenza delle persone giuridiche, secondo che ricavasi da molti argomenti. Tale è pure la soluzione del diritto germanico nuovissimo, mentre le altre legistazioni pongono un limite vario. Il nostro socio critica le diverse soluzioni mostrando gl'inconvenienti cui danno luogo.

L'Accademia ha ammesso alla lettura e quindi all'inserzione negli Atti la memoria di Romolo Bianchi dal titolo « La razza e le scienze sociali ». L'autore combatte la teoria di coloro che muovendo da un concetto in tutto antropologico della razza formulano principi arbitrari; critica quella teoria sociologica che pone a base della storia la lotta delle razze; chiarisce l'aspetto sotto cui la razza può avere un valore nel campo delle dottrine sociali, e da ultimo esamina il predominio ed il valore del principio della razza in politica.

Passando dai lavori dei socî ai concorsi, ricordo che l'Accademia di scienze morali e politiche ha proposto tre temi alla Società Reale per il conferimento del premio biennale Stefano Paladini, e che la Società Reale ha prescelto quello sui sindacati industriali. È doloroso poi dire che il concorso al premio

annuale del 1900 è rimasto deserto. L' Accademia nell' indire il concorso per l' anno 1902 non ha creduto mutare i temi dati, perchè sono di molta importanza, e perchè l' esperienza ha mostrato che insistendo sui temi ed accrescendo il premio si riesce non rare volte a conseguire l' intento di provocare ricerche e studi su punti che hanno interesse per la scienza e per la cultura, ed ai quali non è rivolta momentaneamente l'attenzione degli studiosi. Essa ha elevato il premio a L. 2000, e per ogni buon fine ha aggiunto agli antichi due temi un terzo, che ha per oggetto le dottrine individualistiche del secolo XIX nella morale.

L'Accademia si può questa volta finalmente compiacere che non siano andati a vuoti i concorsi per il premio quinquennale di L. 4000, che essa nel 1884 costituì con i propri risparmi. Scaddero sul finire del 1900 i termini e del concorso dell' ultimo quinquennio e del rinnovato concorso già innanzi scaduto due volte e rimasto deserto. Tre temi erano stati dall'Accademia proposti per l'uno, tre per l'altro concorso. Sei memorie sono state presentate, delle quali quattro son brevi fascicoletti insufficienti pur come tesi di laurea ed assolutamente impari ad un qualsivoglia concorso accademico. Due sole, notevoli anche per la mole, hanno meritato speciale considerazione: una col motto: *Amoris et odii causas procul habeo* concernente i tempi di Carlo III; l'altra col motto: *Fructus laboris est placuisse melioribus* riguardante le dottrine politiche degli scrittori napoletani dal secolo XV al secolo XVIII. La prima ha meritato l' intero premio, la seconda ha ottenuto l' *accessit* con una parte del premio, ossia con L. 2500. In una speciale relazione del socio D'Ovidio sono esposte le ragioni del giudizio dato dall'Accademia.

L'Accademia ha dato un nuovo tema per il premio quinquennale 1902-1906 di L. 5000. Il tema è questo: « L'eversione della feudalità nel Napoletano; dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza ».

Gravi sono state le perdite subite dalla nostra Accademia nello scorso anno.

Moriva Giuseppe Mirabelli, nostro socio residente, magistrato eminente e di meritata fama, uomo di raro acume e di singolare percezione della verità effettuale delle cose nella teoria e nella pratica, nato per dirigere i collegi giudiziari e per stare a capo di uffici importanti, sempre con mente scevra di affetti e con grande temperanza di modi, scrittore dei più reputati in argomenti attinenti all'organizzazione giudiziaria ed al diritto civile. Ebbe animo mite, maniere semplici e cortesi, modesto, nemico d'ogni pompa, abborrente per natura dagli eccessi, tenuto in gran conto da tutti, ricercato per averne giudizi e pareri, egli lascia di sè un desiderio grandissimo.

Angelo Messadaglia mancava repentinamente ai vivi, mentre godeva una verde vecchiezza, che pareva una seconda gioventù. Fu ben chiamato dal Cossa *maestro di color che sanno* per estensione e profondità di cultura scientifica e letteraria, per padronanza di metodi e per grande serenità di giudizio. Nemico delle conclusioni assolute, sottile scovritore di limiti, guardingo nella ricerca, possessore di una completa letteratura in tutti gli argomenti che ha trattato, maestro insuperabile per chiarezza e precisione, egli lascia un'orma incancellabile negli studi di economia politica e di statistica. Era nostro socio ordinario non residente.

Salvatore Cognetti de Martiis, nostro socio corrispondente, non ancora vecchio, moriva quando tutti i suoi amici ed esti-

matori avean concepito le più liete speranze intorno alla sua guarigione. Fu uomo di molta cultura letteraria e scientifica, di grande operosità e di animo buono ed aperto. I suoi lavori dimostrano una mente atta ad andar molto lungi nelle analisi comparative, conservando sempre la lucidezza e la freschezza dell'intuizione. Lascia notevole contributo agli studi d'economia comparata ed alla storia del socialismo e dell' economia politica ed agli studi di politica commerciale. E lascia pure quel Laboratorio di economia politica, che fu la palestra di tanti egregi giovani e che era la gioia della sua vita.

Giovanni Gemelli, altro nostro socio corrispondente, si spegneva tranquillamente dopo una nobile vita. Combattente al Ponte delle Grazie in Calabria nel 1848, esule per molti anni, Prefetto del Regno, scrittore reputato di cose storiche e letterarie e di argomenti sociali e politici, meritò sempre una stima senza riserva e l'affetto di moltissimi.

Crudele è stata la sorte verso l'Accademia nell'anno passato diradando le nostre file. Auguriamoci che nell' anno nuovo essa sia verso di noi benigna.

---

## TORNATA DEL 12 GENNAIO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia delibera di discutere in quest' anno sul tema: *La condizione delle persone giuridiche in Italia.*

L' Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1902

**Presidenza del Vice-Presidente F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 12 1|2 con l' intervento dei soci: Masci Vice-Presidente, Pepere, Persico, Fadda, Bovio e Chiappelli funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, fra le quali si notano quelle del socio corrispondente B. Labanca.

L'Accademia delibera di ringraziare il socio Labanca per il dono inviatole.

Si legge una lettera del Prof. Michelangelo Schipa con la quale

ringrazia l'Accademia per il premio quinquennale conferitogli in lire 4000.

Indi il Vice-Presidente ricorda con parole di vivo rimpianto la morte del sodio ordinario residente Prof. Pasquale Turiello avvenuta improvvisamente alle ore 13 del giorno 13 del corr. mese, ed informa l'Accademia che, per l'assenza del Presidente Professore Gianturco, egli rappresentò la Società Reale e l'Accademia alle esequie, e pronunziò in nome di essa brevi parole commemorative dinanzi al feretro.

Dà quindi lettura di una lettera del socio corrispondente Professore Emilio Brusa, che esprime le sue condoglianze per la morte del Turiello, e di una lettera del figliuolo di questi, Prof. Giuseppe, con la quale ringrazia l'Accademia per le onoranze rese al padre suo.

L' Accademia delibera di pubblicare nei Rendiconti le parole commemorative del Vice-Presidente, e di togliere in segno di lutto la seduta.

---

### *Parole pronunziate dal Vice-Presidente* MASCI *dinanzi al feretro del socio* TURIELLO

« In nome della Società Reale di Napoli, in nome dell' Accademia di Scienze Morali e Politiche, che da sette anni ti ebbe socio operoso, io ti do, o bene amato Collega, l'ultimo addio. Un addio pieno di lagrime, pieno di stupefazione per la subitanea dipartita. Nel vederti sempre chiuso nelle tue meditazioni, come persona che s' affretti perchè la via lunga lo sospinge, noi indovinavamo tutta la gagliarda schiettezza del-

l'animo tuo, tutta l'obbiettività del tuo pensiero, fiso nell'ideale di una patria libera e grande, flagellatore di quell'individualismo incoerente, che nel tuo maggior libro additasti come male precipuo degl'Italiani, e de' suoi concittadini più specialmente. Noi aspettavamo sempre mòniti nuovi da te, cui la patria redenta con la cooperazione del tuo braccio non parve fosse principio di godimento spensierato, ma di nuova attività per la conquista degli ideali storici, a' quali essa doveva essere indirizzata. Ed ecco, come viandante, che subitaneo appello richiami, o cui baleni improvvisamente vicina la mèta agognata, tu ci lasci, così come sei vissuto, rapido e pensieroso!

Poche vite furono, come la tua, interamente consacrate ad un solo ideale civile e patriottico. Giacchè tutto in te prendeva forma e sostanza dalla civile sapienza, che non si affatica in speculazioni teoriche, ma cerca la comprensione piena del momento storico, e dei mezzi per volgerlo a mèta migliore. Braccio, testa, cuore, vigoreggiavano egualmente in te di vita italiana. E come non temesti di porre come posta la vita ne' cimenti epici per la redenzione d'Italia, così non distaccasti mai la tua mente dallo studio della storia sua, come fondamento allo studio del progresso suo nelle vie della civiltà e della grandezza politica.

Finchè fosti tra noi, in quel tuo continuo studio di non parere, ma di essere, noi sentivamo la sicurezza del tuo aiuto presente, e come tu procuravi, non lo sentivamo in te, ma nella vita comune che tu volevi primeggiasse sulla vita individuale. Ma ora che, con fulmineo schianto, ci sei tolto dal fianco, noi sentiamo tutto il valor tuo in te, e di te tantopiù ci sentiamo scemi, quanto maggiore quello ci appare perdendoti.

Ah! ben meritato è il rimpianto che risuona dalle aule accademiche, che ti accompagna da' banchi della scuola, della quale avesti un così alto concetto civile, che ti saluta dalle file degli avanzi, omai sparenti, delle guerre per la patria. Tu operoso, tu modesto, tu intento alle cose e schivo delle parole, tu pronto a pagare colla mente e col braccio il tuo tributo alla patria senza fartene sgabello, tu devoto alle idee, libero di fronte alle persone, tu uno di convinzioni, uno di cuore!

Addio, milite devoto della patria così nella lotta armata che strappa le vittorie presenti, come nella lotta mentale che prepara le vittorie future! Sulla tua tomba precoce io voglio tributare a te, innamorato della politica, questa nobile lode; che essa non fu fatta per te di piccolezze formanti degli scalini per salire alto, ma di nobili idee e di nobilissime devozioni, che ti sublimarono l'animo, e ti diedero, unico compenso, la consolazione del lavoro, la felicità del dovere! »

---

## TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1902

**Presidente del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Fadda e Chiappelli funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si comunicano varie condoglianze per la morte del socio Turiello.

Si legge una lettera del Dott. Tommaso Persico con la quale ringrazia l'Accademia per l'*accessit* e parte del premio quinquennale, cioè lire 2500, conferitogli.

Si delibera di ringraziare per lettera il Sindaco per l'invito diretto alla Società Reale di prender parte al ricevimento della squadra reduce dalla Cina.

Il Presidente dà comunicazione di un questionario relativo al tema presentato dall'Accademia per le prossime discussioni, *Sulla condizione delle persone giuridiche in Italia.*

L'Accademia delibera di concorrere con lire 250 per la pubblicazione che preparano i Proff. Ferrini e Moscati del Tipuccito.

Si stabilisce che la tornata di Domenica 9 corrente si terrà Lunedì 10 detto alle ore 13 1|2; e che la Sezione delle Scienze Politiche si adunerà un' ora prima dell' Accademia per scegliere i candidati ai posti vacanti nella stessa Sezione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

### *Questionario proposto dal socio* GIANTURCO

Da quali caratteristiche deve desumersi, se una persona giuridica sia nazionale o straniera?

La Chiesa cattolica può riguardarsi come persona giuridica universale?

La personalità giuridica deve essere riconosciuta a istituti stranieri sul fondamento dell'art. 6 delle disposizioni preliminari, o può essere ammessa soltanto in virtù di leggi interne o di trattati? La dottrina che li ha pur riconosciuti sul fon-

damento del citato articolo 6, può limitarsi alle sole persone giurídiche *necessarie*, lo Stato e i Comuni stranieri?

Devono, in ogni caso, applicarsi a tali istituti la legge del 5 giugno 1850 e l'art. 932 del Cod. civ.?

*Quid* delle società commerciali straniere, che facciano operazioni nel Regno?

Principii di Dritto internazionale in ordine alla competenza rispetto agli stati e ai corpi morali stranieri; e al fallimento delle società commerciali.

Carattere giuridico delle confraternite, congregazioni ospizi e chiese fondate da stranieri e in pro di stranieri nella città di Roma.

Se si possa ammettere e in quali limiti un patronato o protettorato in favore di Sovrani stranieri sopra tali istituzioni.

Del governo di esse a norma degli art. 13 e 17 della legge sulle guarentigie, della legge 19 giugno 1873 n. 1402, dell'art. 8 del R. Decr. 1° dic. 1870 n. 6070 e della vigente Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Della mutazione del fine e delle attribuzioni rispettive dell'autorità ecclesiastica e dell'autorità civile.

Della competenza dell'autorità giudiziaria italiana in ordine ai limiti di tali attribuzioni; e se essa possa estendersi anche a decidere della qualità e dell'estensione del patronato o protettorato preteso da un Sovrano straniero.

A chi sarebbe devoluto il patrimonio in caso di soppressione di tali enti? *Quid* delle clausole di reversibilità?

—

## TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

La Sezione delle Scienze Politiche propone per il posto di socio ordinario residente rimasto vuoto per la morte del socio F. S. Arabia i seguenti nomi segnati per ordine alfabetico: Prof. Giorgio Arcoleo, Prof. Pasquale Fiore, Prof. Alberto Marghieri e Prof. Francesco Scaduto.

Si delibera che nella prossima tornata del 23 corrente il socio Pessina leggerà la relazione intorno ai meriti dei predetti candidati, e nella tornata del 2 Marzo prossimo si procederà alla votazione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1902

**Presidenza del socio Vice-Presidente F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Masci Vice-Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Chiappelli, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Pessina legge il rapporto intorno ai meriti dei Professori Arcoleo, Fiore, Marghieri e Scaduto, candidati al posto di socio ordinario residente in luogo del defunto socio F. S. Arabia.

Si delibera che nella prossima tornata del 2 Marzo si procederà alla elezione.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 2 MARZO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 11 1\|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si procede alla votazione, secondo l'ordine stabilito dalla Classe, per l'elezione di socio ordinario residente nella Sezione delle Scienze Politiche in luogo del defunto socio F. S. Arabia. Sono presenti più dei due terzi dei soci ordinari residenti.

Risulta eletto il Prof. Pasquale Fiore con sette voti favorevoli.

Il Presidente dichiara eletto socio ordinario residente il prof. P. Fiore, avendo raggiunto più dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 9 MARZO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 1[2 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del Prof. Contardo Ferrini, con la quale ringrazia l'Accademia per il sussidio accordato dall'Accademia medesima in lire 250, per la spesa occorrente alla pubblicazione del *Tipucito.*

Il socio d'Ovidio legge la prima parte di una sua memoria dal titolo: *Reliquie dei dialetti italici antichi nei moderni dialetti italiani.*

Si stabilisce che nella tornata del 23 corrente mese il socio Mariano leggerà una sua memoria dal titolo: *La scaturigine ideale della Religione e il suo cominciare nel tempo.*

Alle oro 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

### *Sunto della 1ª parte della memoria del socio* D'Ovidio

Gli attuali idiomi romanzi, pur non essendo nè continuazioni delle antiche lingue parlate ne' varii paesi prima della dominazione romana, nè lingue *miste,* nel senso p. es. della lingua inglese, debbono però certamente censervare le tracce di que-

gli antichi idiomi originarii. Giacchè per ragioni fisiche, psicologiche, storiche, è impossibile che i varii popoli soggiogati dai Romani abbiano adottato il latino senza apportarvi una qualche modificazione.

Le tracce impresse dalle lingue primitive parlate fuori d'Italia, debbon trovarsi soltanto nei paesi ov' esse vi parlavano. Invece le tracce dei dialetti Italici è possibile riscontrarle in tutte le lingue romanze, giacchè quando il latino si diffuse fuori d'Italia, esso era importato nella sua forma popolare, come manovra nelle bocche di coloni che eran di tutte le parti d'Italia.

Sette placiti in cui si può riassumere la dottrina nelle origine delle lingue neolatine.

---

## TORNATA DEL 23 MARZO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Mariano, Chiappelli e Fadda funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si comunica una lettera del Prof. Emidio Martini, Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, con la quale annunzia la pubblicazione di un bullettino contenente l'elenco delle più notevoli pubblicazioni acquistate per la detta Biblioteca, e promette

di inviarne un sufficiente numero di copie da distribuirsi ai soci della Società Reale. L'Accademia ne prende atto.

Il socio Mariano legge la sua Memoria dal titolo: « Della scaturigine ideale della Religione e del suo cominciare nel tempo ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

### *Sunto della memoria del socio* — Mariano.

In una precedente Memoria « Intorno alla origine della religione », letta all'Accademia nel dicembre 1900, l'autore esaminò se non tutte, certo, le più notevoli ipotesi o teorie che furono in passato o in tempi a noi prossimi avanzate, per ispiegare l'origine vuoi ideale vuoi temporale della religione, mostrando di alcune la nessuna consistenza, di altre l'insufficienza. Dopo il lavoro di esame e di critica avvertì che rimaneva l'altro di ricostruzione; che rimaneva, cioè, di esporre quella dottrina che, secondo lui, fosse da ritenere come la vera, come l'unica capace di sodisfare ad una volta alla doppia esigenza, alla razionale e alla storica, schiarendo da un lato la religione nella sua idea, dall'altro conciliando con essa anche i fatti, i modi e le forme pratiche dell'esistenza iniziale della religione nel tempo e nella storia. Però di tal ricostruzione disse di volersi allora astenere, riserbandosi di occuparsene un'altra volta. E codesto è l'impegno che ha inteso di sciogliere ora con la Memoria presente; della quale ad arguirne in astratto l'argomento, e anche la maniera in che vi è trattato, basta por mente al titolo che porta: « Della scaturigine ideale della religione e del suo cominciare nel

tempo ». Si comprende poi, che il processo e lo svolgimento in concreto della duplice indagine, la razionale e la storica, e le peculiari ricerche che vi si attengono e ne dipendono, attraverso i quali e le quali la dimostrazione della tesi si sforza di raggiungere la meta sua: tutto questo è da attingere, dove se n'abbia vaghezza, dal contesto della Memoria.

---

## TORNATA DEL 6 APRILE 1902

**Presidente del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1[2 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta la copia del decreto di nomina del Professore Pasquale Fiore a socio ordinario residente dell'Accademia.

Il socio d'Ovidio legge la 2ª ed ultima parte della sua memoria dal titolo: *Reliquie dei dialetti italici antichi nei moderni dialetti italiani.*

Si stabilisce che nella tornata del 13 corrente mese il socio Fiore farà una comunicazione *sulla condizione giuridica degli enti morali stranieri.*

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della 2ª ed ultima parte della memoria del socio*
D' Ovidio.

Come l'opera dei romanisti si rivolge assai scarsamente allo studio dei rapporti tra le lingue indigene primitive deile varie province e la lingua latina.

Ne sono cause, la scarsezza di notizie che possediamo se quegli idiomi, il molto che c'è ancora da lavorare sul terreno più sodo dello studio positivo delle lingue neolatine, la differenza generata dalle avventatezze a cui la mancanza d'un serio fondamento a quegli studii ha spesso dato luogo, la necessità, in chi voglia accingervisi con successo, d'una coltura estesa alle antiche lingue preromane e alle neolatine, per non cadere in facili abbagli.

—

TORNATA DEL 13 APRILE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia si occupa di affari di amministrazione.

Alle ore 15 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

## TORNATA DEL 27 APRILE 1902

**Presidenza del socio Vice Presidente F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii: Masci Vice Presidente, Pepere, Persico, d' Ovidio, Fadda e Chiappelli funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si comunica una lettera del socio P. Fiore, con la quale avverte l' Accademia di non poter oggi fare la comunicazione segnata all' ordine del giorno perchè all' istessa ora deve assistere nel Circolo Giuridico alla commemorazione del defunto Conte G. Mirabelli.

Il socio Masci, a nome anche del collega Chiappelli, legge la relazione sulla memoria del prof. Michele Losacco intitolata: *Le dottrine edonistiche italiane del Secolo XVIII*, proponendone la inserzione negli Atti.

L' Accademia l' approva all' unanimità.

Si stabilisce che le sedute del 4 e 11 Maggio si terranno il 18 alle ore 13 1|2 ed il 19 Lunedì alle ore 14.

# RELAZIONE

## SULLA MEMORIA DEL PROF. LOSACCO

—

Il Prof. Losacco, in questo Saggio psicologico sulle dottrine edonistiche italiane nel secolo XVIII, riassume, con informazione attinta alle fonti, le dottrine sui sentimenti dell' Ortes, del Genovesi, del Verri e del Briganti. Mostra come quelle dottrine ebbero occasione dalla controversia suscitata dall' *Essai de Philosophie morale* del Maupertuis, e dal suo *bilancio della vita*; e ne indica i precursori e continuatori dalla filosofia greca ai nostri giorni. In un capitolo speciale, dedicato all' esame critico della dottrina del piacere e del dolore, e della *bilancia eudemonistica*, l' A. respinge la teoria della negatività del piacere, e contesta la possibilità del calcolo eudemonistico. Esamina inoltre l' applicazione che il Genovesi e il Verri fanno della teoria leibniziana dei *semi-dolori* per la spiegazione dei piaceri estetici; e mostra come, sebbene insufficiente, contenga felici anticipazioni circa la teoria dei sentimenti, che il progresso posteriore di questo ramo della Psicologia ha confermate.

Il merito principale del lavoro consiste nella rievocazione delle dottrine dei nostri scrittori del secolo XVIII, le quali pre-

4

ludono, nel campo limitato della Psicologia, a quelle che, nel secolo successivo, con analisi più approfondita e comprensiva, furono un elemento del pessimismo filosofico e letterario. Pregevole ancora è, per la novità sua, lo studio sulla portata delle applicazioni che il Genovesi ed il Verri fecero della teoria leibniziana dei *semi-dolori* ai sentimenti estetici. Forse il valore teoretico e storico delle dottrine dei nostri scrittori è alquanto esagerato, nè la parte critica presenta molta novità. Ma il *Saggio,* scritto con chiarezza, merita di essere pubblicato come un utile contributo alla storia della Psicologia, come un capitolo, non privo d' interesse, della cultura italiana del 700.

Napoli 12 Aprile 1902.

A. CHIAPPELLI
F. MASCI *rel.*

*Sunto della memoria del Prof.* M. Losacco

In questo saggio, che vuol essere un contributo alla storia della psicologia, l'A. espone, di su le opere dell'Ortes, del Genovesi, del Verri e del Briganti, le dottrine edonistiche italiane del secolo XVIII, mostrando com' esse ebbero motivo ed occasione dall' *Essai de philosophie morale* del Manpertuis e dalla controversia provocata in Italia dal suo bilancio negativo della vita. Studia poi i principali precursori di quelle dottrine da Antistae ed Epicuro fino al Leibniz e ne addita i continuatori nella filosofia tedesca, soprattutto nel Pessimismo dello Schopenhauer e dell'Hartmann. Nel terzo capitolo, dedicato a un esame critico, l'A. discute, al lusso della psicologia moderna, la teoria della negatività del piacere, soffermandosi in particolar modo sulla nuova applicazione che il Genovesi ed il Verri fecero dei *semi-dolori* leibniziani per ispiegare i piaceri estetici · nota con essa, benchè insufficiente, contenga elementi di verità confermati dalla psicologia moderna dell'arte; indi riduce alle debite proporzioni la tesi intorno al carattere primario ed impulsivo del dolore; infine combatte la possibilità del bilancio endemonologico, rilevando il merito che spetta allo Zanottt e al Genovesi per aver felicemente anticipata, opponendosi al Manpertuis, la critica del pessimismo filosofico moderno.

—

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 con l' intervento dei socii: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera della State University of Iovva (S. U. Am.), con la quale chiede lo scambio delle sue pubblicazioni relative agli studii di Psychology, Sociology, Economics, Politics, History con gli Atti e Rendiconti dell' Accademia.

L' Accademia delibera di accettare lo scambio, cominciando dall' ultimo volume degli Atti (33.°) e dei Rendiconti del 1901.

Si stabilisce che la prossima seduta di domani, lunedì 19 corrente abbia luogo alle ore 14.

Il socio Fiore legge la sua comunicazione sopra il tema scelto dall' Accademia: *Sulla condizione giuridica degli Enti morali stranieri.*

Alle ore 14 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

## TORNATA DEL 19 MAGGIO 1902

**Presidenza del socio Vice Presidente F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei socii: Masci Vice Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fiore continua la lettura della sua memoria *Sulla condizione giuridica degli enti morali stranieri.*

Alla lettura segue una discussione, a cui prendono parte i socii: Masci, d'Ovidio, Persico, Miraglia, Bovio, Chiappelli, Fadda e l'autore della memoria.

Si stabilisce che la tornata di Domenica 25 corrente si terrà mercoledì 28 detto, alle ore 14, ed il socio Fadda leggerà una sua comunicazione *Sulle caratteristiche da cui si desume se la persona giuridica sia nazionale o straniera.*

Alle ore 15 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

### *Sunto della 1ª e 2ª Comunicazione del socio* FIORE.

L'A. discorre intorno al quesito proposto dal socio Gianturco quali cioè siano le caratteristiche per desumere se una persona giuridica sia nazionale o straniera. Considerando egli che ogni persona giuridica acquista esistenza legale in forza dell'atto di fondazione approvato dalla suprema autorità, sostiene

che bisogna prendere in considerazione per decidere se la persona giuridica deve essere reputata nazionale o straniera. Egli osserva che le persone giuridiche possono essere pure riconosciute in diversi paesi ma che la personificazione delle medesime dipende dalla loro legge di fondazione. Per lo che esse hanno pure il loro statuto personale originario che è costituito dalla legge sotto la quale acquistarono esistenza legale.

Discorrendo poi intorno al secondo quesito, se cioè la Chiesa cattolica possa riguardarsi come persona giuridica universale, sostiene che la Chiesa cattolica romana, tuttochè abbia la propria capacità per esercitare diritti internazionali, non può essere equiparata ad uno Stato. Espone le discussioni avvenute in Francia a proposito dei lasciti fatti alla Santa Sede ed al Sommo Pontefice: esamina la teoria degli scrittori francesi circa la sovranità attribuita al Papa dopo il 1870: dimostra che la S. Sede non può essere equiparata ad uno Stato, e con molte ragioni ordinate a determinare la diversità della personalità spettante allo Stato e della personalità spettante alla Chiesa, conclude che lo Stato deve reputarsi di pieno diritto una persona giuridica e come tale non gli può essere negata *de jure* la capacità di acquistare e godere diritti patrimoniali, ma che alla Chiesa non può spettare *de jure* la stessa capacità, e che conseguentemente la questione della personalità giuridica della medesima deve essere risoluta secondo il diritto positivo di ciascun paese.

---

## TORNATA DEL 28 MAGGIO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei socii: Gianturco Presidente, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fadda legge parte della sua memoria *Sulle caratteristiche da cui si desume se la persona giuridica sia nazionale o straniera.*

Si stabilisce che nella tornata dell' 8 giugno il socio Fadda leggerà il seguito della sua memoria, e nella tornata del 15 detto il socio Chiappelli leggerà una sua memoria *Sulla dottrina della doppia verità ed i suoi riflessi recenti.*

Alle ore 15 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DELL'8 GIUGNO 1902

**Presidenza del Presidente E. Gianturco**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Chiappelli, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario presenta tre memorie pervenute per il concorso al premio annuale di lire 1000 del 1901 sul tema: *Le leggi relative alla proprietà degli oggetti di Antichità e di Belle Arti in Italia e all' Estero. Studi e proposte.* Le dette memorie sono contrassegnate dai seguenti motti: 1° *Les longs souvenirs font les grand peuples;* 2° *Non intelligebatur dominus;* 3° *Percussa vivit.*

L' Accademia nomina il socio Presidente Gianturco ed i soci Fadda e d'Ovidio componenti la Commissione per l'esame delle dette memorie.

Il socio Fadda continua la lettura della sua comunicazione *Sulle caratteristiche da cui si desume se la persona giuridica sia nazionale o straniera.*

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della 1 e 2ª comunicazione del socio* FADDA

L' A. prende le mosse dallo stato attuale della questione, esponendo le varie opinioni in proposito, con particolare riguardo alla pratica amministrativa e giudiziaria italiana. Poscia pone come base del suo ragionamento il concetto della persona giuridica come ente non fittizio, ma realmente sussistente e a questa stregua si adopera a dimostrare che sono insufficienti i vari criteri finora proposti per determinare l'appartenenza della persona giuridica ad uno Stato. E così espone gli inconvenienti della dottrina che fa capo all' atto costitutivo e di quella che ritiene decisiva la sede o domicilio. Segue la confutazione di coloro che in modo assoluto negano la rilevanza della nazionalità delle persone che formano la persona giuridica o a van-

taggio delle quali essa è rivolta. Infine conchiude che, secondo il concetto realistico della persona giuridica deve prevalere la nazionalità di quello Stato nella cerchia del quale è il maggior interesse.

---

## TORNATA DEL 15 GIUGNO 1902

**Presidenza del socio Vice-Presidente F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Masci Vice-Presidente, Pessina, Pepere, d'Ovidio, Chiappelli, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Chiappelli legge la sua memoria dal titolo: *La dottrina della doppia verità ed i suoi riflessi recenti.*

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

### *Sunto della memoria del socio* CHIAPPELLI

Dopo avere delineate le forme che assume la dottrina della duplice verità (verità di fede e verità di ragione) nel Medio Evo e nel Rinascimento, quasi tramite storico per cui si passa dall' asservimento scolastico della ragione alla rivelazione all' affrancamento di quelle da questa nell' età moderna, l'autore si ferma sulla trasformazione Kantiana del problema sui rap-

porti fra la ragione e la fede. Da questa formulazione critica dipendono gli odierni riflessi della dottrina delle due verità, di cui l' A. sceglie, illustrandoli largamente, due esempi da due viventi psicologi americani, il Iames nel libro *The Will to Believe*, e il Münsterberg, nell' altro *Psycology and Life*. Accenna infine ai termini nei quali la questione dei rapporti fra il sapere e il credere si presenta alla coscienza moderna, e come oggi possiamo criticamente avviarli ad una risoluzione.

---

## TORNATA DEL 22 GIUGNO 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pepere, d'Ovidio, Masci, Bovio, Fiore e Chiappelli funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Bovio esprime il desiderio che dopo la lettura delle memorie accademiche si apra la discussione sulle medesime, la quale valga a dare maggiore vitalità intellettuale al sodalizio.

Il socio d' Ovidio aderisce pienamente alla proposta del collega Bovio, e richiama anzi, a questo proposito, l'art. 15 dello Statuto.

Il socio Masci legge una sua memoria dal titolo: *Filosofia, Scienza e Storia della Filosofia.*

Si stabilisce che nelle sedute di Novembre corrente anno si discuta sulla memoria letta quest'oggi dal socio Masci.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* Masci.

L' A., dopo aver toccato delle ragioni delle incertezze circa l' oggetto e il metodo della Filosofia, e mostrato che esse si risolvono in fine in modi diversi di tentare lo stesso problema, che è quello dell' unità del sapere e del valore della conoscenza, esamina il rapporto tra la Filosefia e la scienza. Secondo lui, delle due affermazioni, che la Filosofia non può stare senza la scienza, e che la scienza non può stare senza la Filosofia, se la prima è vera perchè la scienza è la materia e la base delle generalizzazioni filosofiche, e in qualche modo anche la loro verificazione; non è men vera la seconda. Perchè la Filosofia è l'ideale della scienza, la meta ideale a cui è volto il cammino di questa; senza di essa la scienza come tale, come sapere e come teoria, perde ogni valóre, perde lo stimolo più potente all'indagine. D'altra parte il còmpito della Filosofia non può essere adempito dalla scienza, perchè questa non può sconfinare dalla ricerca delle leggi causali empiriche e verificabili, mentre la Filosofia cerca la causalità ideale, e la natura intelligibile della realtà fenomenica.

Media tra la religione e la scienza, la Filosofia si afferma oggi come rappresentánte del diritto della conoscenza anche di fronte alla religione, come serena valutatrice del fatto religioso nell' ordine dei fatti cosmici. Storicamente non è stato

sempre così; la Filosofia si è opposta alla religione o ne è stata ancella, (pur esercitando sempre su di essa un' azione purificatrice e perfezionatrice), o si è diviso con essa il dominio della coscienza. Oggi invece si manifesta in Filosofia la tendenza di considerare il fatto religioso come un aspetto essenziale della realtà, e di coordinarlo con gli altri sotto il denominatore comune della scienza. Sebbene si debba riconoscere, che quella figurazione finita dell'infinito, che è la religione, non può essere oggetto di conoscenza; e che la religione è la forma del trascendente nell' ordine spirituale e morale, così come l' infinito è la forma del trascendente naturale.

Nella seconda parte l' A. esamina i rapporti che la Filosofia ha con la scienza, e mostra che mentre furono nell' età antica, e durante il M. E., di determinazione della scienza per la Filosofia, nella Filosofia moderna incomincia il rapporto inverso di determinazione della Filosofia per la scienza; sebbene la mutazione non si affermi chiaramente che nella seconda metà del secolo XIX. In questa, anche le scienze di ordine filosofico, come la psicologia, e la stessa gnoseologia, e tutte quelle che si consideravano come applicazioni della Filosofia, la Filosofia del dritto, dell' arte, della religione ecc. si staccano dalla Filosofia per costituirsi come scienze a sè, come scienze cioè dei fatti corrispondenti.

Da ciò è derivato che si allentassero i vincoli della Filosofia con la storia della Filosofia, e che la cosiddetta ***Filosofia scientifica*** se ne proclamasse indipendente. Invece fino alla prima metà del secolo passato, malgrado l' incremento continuo dell' influenza delle scienze particolari sulla Filosofia, questa si era svolta come in campo chiuso, e in rapporto quasi esclusivamente con la sua storia.

L' A. risolve questa antitesi risalendo allo studio dei rapporti della storia delle scienze con le scienze, e mostra che queste si dividono in due metà, per una delle quali, (le scienze della natura), l' oggetto essendo relativamente fisso, la storia della scienza ha valore secondario; mentre per l' altra, (le scienze dello spirito), l' oggetto è essenzialmente storia, e perciò la storia della scienza è fondamentale e determinante per la scienza. La Filosofia occupa il punto centrale di questa serie. Come *verità eterna* il suo oggetto non cangia; ma come *conoseenza di una verità eterna*, essa è in continua formazione, è sapere approssimato all' infinito, è serie progressiva e concatenata di forme del sapere, di atteggiamenti dell' intelletto verso tal verità. Quindi la Filosofia è inseparabile dalla Storia della Filosofia. Anche perchè essa dà con l'*esperienza della sintesi* la più sicura guida del filosofare. Ma d'altra parte la Storia della Filosofia non si può intendere senza la Filosofia; giacchè per sapere dove metta capo tutto quel movimento di pensiero che essa è, per intendere e per giudicare la storia della Filosofia, per trovarle un senso e un valore bisogna avere una Filosofia. Tra la Filosofia e la Storia della Filosofia si stabilisce quindi un circolo di reciproche azioni, che le rende inseparabili.

---

## Elenco dei libri venuti in dono ed in cambio

*nei mesi di Gennaio a Giugno 1902*

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Relazione sull'Amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1900-1901. Roma, 1902. In 4°.

— Tabella indicante i valori delle merci nell'anno 1901, per le statistiche commerciali. Roma, 1902. In 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1901. Dal 1° al 31 Gennaio 1902. Dal 1° Gennaio al 28 Febbraio 1902. Dal 1° Gennaio al 31 Marzo 1902. Dal 1° Gennaio al 30 aprile 1902. Roma, 1902. In 8°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XVIII. Novembre e Dicembre 1901, ed Indice dell'Anno, parte 1ª e 2ª. Anno XIX. Gennaio a Marzo 1902. Roma, 1901-1902. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Annali di Statistica. Serie IV. Vol. 99. Roma, 1902. In 8°.

Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti. Ufficio Tecnico degl'Istituti di Previdenza.

— Relazione sul Censimento degl'insegnanti elementari sul Bilancio tecnico del Monte Pensioni al 31 Dicembre 1899. Roma, 1902. In 8°.

Accademia (R.) dei Lincei. Classe di Scienze morali storiche e filologiche.

— Rendiconti. Serie 5ª, vol. X, fasc. 9-12 ed Indice del volume. Vol. XI. Fasc. 1° e 2. Roma, 1901-1902. In 8°.

— Annuario 1901 e 1902. Roma, 1901-902. In 32°.

Istituto (R.) di Studii Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze. Sezione di Filosofia e Filologia.

— Della Torre Arnaldo. Storia dell'Accademia Platonica di Firenze. Firenze, 1902. In 8.° gr.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXIV, fasc. 19 e 20, 1901; vol. XXXV, fasc. 1 a 12° 1902. Milano, 1901-902. In 8°.

Istituto (Reale) Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. XXVI. N. 8. Venezia, 1902. In 4°.

Università (R.) degli Studi di Siena. Annuario accademico 1901-1902. Siena, 1902. In 8°.

Ateneo di Brescia. Commentarii per l'anno 1901. Brescia, 1901. In 8°.

Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo. Atti. Vol. XVI, anno 1900-901. Bergamo, 1902. In 8°.

Accademia (R.) di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti di Acireale. Atti e Rendiconti. Anno accademico CCXXIX. Nuova Serie, vol. X, 1899-900. Acireale, 1901. In 8°.

Accademia (R.) di Scienze, Lettere ed Arti di Padova. Atti e Memorie. Anno CCCLX (1900-901). Nuova Serie, vol. XVII. Padova, 1901. In 8°.

Società (R.) Romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXIV, fasc. 3 e 4. Roma, 1901. In 8°.

Studii Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università di Torino. Vol. XVIII, fasc. 5°. Torino, 1901. In 8°.

Studi Sassaresi della R. Università di Sassari. Anno 2°, Sez. 1. Fasc. 1. Sassari, 1902. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4ª, vol. XXXII, n. 11 e 12. Novem. e Dicem. 1901;

vol. XXXIII, n. 2. Febbraio 1902. Palermo, 1901-902. In 8.°

Civiltà (La) cattolica. Anno 53°, serie XVIII, vol. 5°, quaderno 1237-1242; vol. 6°, quaderno 1243. Roma, 1902. In 8°.

Municipio di Napoli. 6° Ufficio. Sezione Statistica. Bollettino statistico mensile. Anno XXVI, Ottobre 1900, n. 10; Settembre 1901, n. 9. Anno XXVIII. Febbraio 1902. N. 2. Napoli, 1900-1902. In 8° gr.

Fiore (Pasquale). Legge applicabile alla bollazione della donazione fatta al figlio del padre straniero, divenuto poi cittadino italiano o morto in tale condizione. Città di Castello, 1902. In 8°.

— Matrimonio celebrato davanti l'agente diplomatico da cittadini italiani residente all'estero: nullità o annullabilità. Città di Castello, 1902. In 12°.

— Du conflit entre les dispositions légitimes de Droit International Privé. Paris, 1902. In 12°.

De Martiis (S. Cognetti). La mano d' opera nel sistema economico. Torino, 1901. In 8°.

Labanca (Baldassarre). Ancora di alcune leggi sulla Storia delle Scienze. Bologna, 1901. In 8°.

— Intorno alla vita di Gesù Cristo. Roma, 1901. In 8°.

— La protezione dei missionarii. Roma, 1901. In 8°.

— Della vita di Gesù Cristo di Vito Fornari. Roma, 1901. In 8°.

— Il Giubileo e la Divina Commedia. Roma, 1901. In 8°.

Vanni (Icilio). La teoria della conoscenza come induzione sociologica e l'esigenza critica del Positivismo. Roma, 1902. In 8°.

Gioberti (Vincenzo). Primo Centenario. Discorsi commemorativi. Torino, 1901. In 8°.

Société de Législation Comparée. Bulletin mensuel. 33° année. N. 1-5. Janvier-Mai 1902. Paris, 1902. In 8°.

Société des Sciences de Nancy. Bulletin. Serie III. Tome 2°. Fasc. 2°. e 3° Mars-Jnillet 1901. Nancy, 1901. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin International. N. 9 e 10. Novembre e Decembre 1901. N. 1 a 4 Janvier a Avril 1902. Cracovie, 1901-902. In 8°.

Université de Lyon. Annales. Nouvelle Serie. II. Droit, Lettres. Fasc. 7-8. Lyon, 1901. In 8°.

Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besancon. Proces-Verbaux et Mémoires. Année 1900. Besancon, 1901. In 8°.

Ministere de l'Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. Sixieme année. Decembre 1901. Septieme année. Janvier à Avril 1902. Bruxelles, 1902. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin mensuel de Statistique Municipale. XV année. Novembre e Decembre 1901. N. 11 e 12. XVI année. Janvier a Mars. N. 1 a 3. Buenos-Ayres, 1901-902. In f.

Academia Caesarea Vindobonensis. Tabulae Codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi Osservatorium. Vol. X (Codicum musicorum pars II). Cod. 17501-19500. Vindobonae, 1900. In 8°.

Society Literary e Philosophical of Manchester. Memoirs and Proceedings. Vol. 46. Part 2 a 5 (1901-902). Manchester, 1902. In 12°.

Cambridg Philosophical Society. Proceedings. Vol. XI. Part 4ª e 5ª (1901-1902). Cambridg, 1902. In 12°.

Royal Dublin Society. Economie Proceedings. Vol. I. November 1899. Part. 2. Dublin, 1899. In 12°.

American Journal of Philology. Vol. XXII, 1. Whole N. 85. January-March 1901. Baltimora, 1901. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historischen Classe.

— Abhandlungen. XX Bandes N. III. XXI Bandes N. II. Leipzig, 1901-902. In 8° gr.

— Berichte über die Verhandlungen. Dreiundfünfzigster Band N. III. Leipzig, 1901. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu München philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Sitzungsberichte. 1901. Heft V. München, 1902. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Philologisch historische Klasse.

— Nachrichten, 1901. Heft 3 e 4, 1902. Heft 1° e 2° Göttingen, 1901-902. In 8°.

— Abhandlungen. Neue Folge. Band IV N. 6. Berlin, 1901. In 4°.

Gesellschaft der Wissenschaften y Prag. Classe für Philosophie geschichte und Philologie.

— Sitzungeberichte Jahrzang. 1901. Prag, 1902. In 8°.

— Jahresbericht. Jahr. 1901. Prag, 1902. In 8°.

Anschütz (Gerard). Einladung zur Akademischen feier des geburtsfestes seiner majestat des Konigs. Wilhelm II von Württemberg auf den 25 Februar 1900. Tubingen, 1900. In 4°.

Hegler (Alfred). Einladung zur Akademischen feier des geburtsfestes seiner majestat des Konigs Wilhelm II von Württemberg auf den 25 Februar 1901. Tubingen, 1901. In 4°.

Schmid (Wilhelm). Verzeichnis der doctoren welche die philosophische fakultät. Tubingen, 1901. In 4°.

Diehn (Otto). Die Pronomina im Frühmittelenglischen. Heidelberg, 1901. In 8°.

Bagen (Edmund). Freir Cedanken über die innere der Kaupfung swifchen derechitigheti und clüch. Berlin, 1902. In 8°.

Klausing (Gustav). Die lautiche entwicklung der lateinischen Preparoxytona im Französischen. Kiel, 1900. In 8°.

Arnold (Wilhelm). Edmond Rostands « Princesse Lointaine « und « Samaritaine ». Arnstadt, 1901. In 8°.

Muller (Martin). Uber die stilform der altdeutschen zaubersprüche bis 1300. Gotha, 1901. In 12°.

Schumacher (Friedrich). Die Starken Präsensstämme des Lateins in ihrer Entwicklung im Französischen, Kiel, 1901. In 8°.

Autze (Gustav). Revision der Oberllächenströmungen des nordatlantischen Ozeans auf Grund der Triftphänomene. Minden L. W., 1901. In 8°.

Kohlman (Georg). Die italianischen Lehnworte in der neufranzösischen Schriftsprache. Vegesach, 1901. In 8°.

Schenk (A.). Etudes sur la Rime dans « Cyrano de Bergerac » de M. Rostand. Kiel, 1900. In 8°.

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

### DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

*Anno XLI, Fasc. 1° — Novembre e Dicembre 1902.*

---

## TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 1[2 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario fa le seguenti comunicazioni:

Condoglianze del socio corrispondente d'Ercole per la morte del socio senatore Negri.

Circolare della Scientific and medical Society of Washington con la quale si dà notizia della fondazione di un Istituto di studi di Antropologia Criminale.

Circolare dell'Ateneo di Brescia con la quale invitava l'Accademia a prender parte alle feste per la ricorrenza del centenario della sua fondazione. — L'Accademia con lettera del 14 Agosto

ultimo delegava il Presidente dell'Ateneo medesimo a rappresentarla alle feste.

Circolare del V Congresso Nazionale Giuridico Forense con la quale invita l'Accademia a prender parte al Congresso medesimo che avrà luogo nel 1903. — L'Accademia delibera di aderire al detto invito e contribuire con lire dieci.

Telegramma fatto dall' Accademia al Reale Istituto Lombardo in occasione della Commemorazione del socio corrispondente senatore Negri.

Si stabilisce che nella prossima tornata del 23 corr. si procederà alla elezione di un socio ordinario non residente, di un socio straniero e tre soci corrispondenti nella Classe di Scienze Politiche, e di un socio corrispondente nella Classe delle Scienze Morali.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1902

### Presidenza del socio E. Gianturco

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Fadda, Bovio, Fiore e Masci funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente, interpretando il sentimento dell'Accademia, si congratula col socio d' Ovidio per lo splendido unanime voto della Facoltà di Lettere dell' Università di Roma che lo chiama alla

Cattedra Dantesca di detta Università, pur augurandosi che l'illustre collega resti tra noi e trovi modo di far sentire talvolta la sua bella parola illustratrice della Divina Commedia della Cattedra di Roma.

L' Accademia unanime si associa, e il socio d' Ovidio, ringraziando dell'affettuosa lusinghiera manifestazione, dà buone speranze al voto che tende a trattenerlo tra noi.

La Classe di Scienze Politiche propone:

Al posto di socio ordinario non residente il Prof. Francesco Filomusi-Guelfi in sostituzione del defunto socio Angelo Messedaglia.

Al posto di socio straniero il sig. James Bryce in sostituzione del defunto socio Henry Sidgwick.

Ai tre posti di soci corrispondenti:

Il Prof. Achille Loria in sostituzione del socio Girolamo Boccardo passato ordinario non residente.

Il Prof. Antonio Salandra in sostituzione del defunto socio Cognetti de Nartiis.

Il Prof. Vincenzo Simoncelli in sostituzione del defunto socio Giovanni Gemelli.

Si passa alla votazione dei suddetti candidati i quali risultano eletti all'unanimità.

Si rimanda alla prossima tornata del 30 corr. la elezione del socio corrispondente nella Classe di Scienze Morali in sostituzione del defunto socio Gaetano Negri, e nella stessa tornata si procederà alla elezione del Vice-Presidente per l' anno 1903, da scegliersi fra i soci delle Scienze Politiche, del Segretario e del Tesoriere per il triennio 1903-904-905.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Masci, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

La Classe di Scienze Morali propone il Senatore Antonio Fogazzaro socio corrispondente nazionale in sostituzione del defunto socio Gaetano Negri.

Fattasi la votazione il Senatore Fogazzaro è eletto socio all'unanimità di voti.

Si procede all' elezione del Vice Presidente per il prossimo anno 1903, nella Classe di Scienze Politiche e risulta eletto il socio Carlo Fadda.

Indi si passa all'elezione del Segretario e del Tesoriere per il triennio 1903-1905 e risultano eletti il socio Luigi Miraglia Segretario ed il socio Federico Persico Tesoriere.

Si stabilisce che nella prossima tornata del 7 Dicembre si procederà all'elezione di un socio corrispondente nazionale nella Classe di Scienze Politiche in sostituzione del socio Franceseo Filomusi-Guefi eletto socio ordinario non residente, e si compilerà il calendario accademico per il prossimo anno 1903.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

La Classe di Scienze Politiche propone il prof. Paolo Raffaele Troiano socio corrispondente nazionale in luogo del socio Francesco Filomusi-Guelfi eletto ordinario non residente.

Fattasi la votazione, il prof. Troiano è eletto all'unanimità di voti.

L'Accademia delibera di concorrere alla erezione del Monumento del Senatore Gaetano Negri in Milano con lire centocinquanta (150).

Si stabilisce il calendario accademico per il prossimo anno 1903; cioè il secondo Sabato di ogni mese alle ore 14, e la seconda e quarta Domenica alle ore 12.

Si stabilisce pure che le sedute del 14 e 21 corrente mese si terranno il 23 e 27 detto alle ore 12.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Persico, d'Ovidio, Masci, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, frà le quali si notano quella del prof. G. Abignente *Sui discorsi parlamentari e scritti politici e scientifici di Filippo Abignente*, e quella dell'avvocato Andrea Finocchiaro Sartorio *Su la comunione dei beni tra coniugi nella Storia del Diritto italiano.*

L'Accademia delibera di ringraziare con lettera i detti autori.

La Sezione di Scienze Politiche propone per il premio annuale del 1903 il seguente tema: *Il referendum amministrativo e sue possibili applicazioni in Italia.*

Il premio è di lire mille.

Il termine per la presentazione delle memorie è fissato per il 31 Agosto 1904.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1902

**Presidenza del socio E. Gianturco**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei soci: Gianturco Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Masci, Fadda, Bovio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fadda, relatore della Commissione incaricata per l'esame delle tre memorie pervenute per il concorso ai premio del 1901, di lire 1000, sul tema: *Le leggi relative alla proprietà degli oggetti di antichità e di belle arti in Italia e all'estero. Studii e proposte,* legge la Relazione. La Commissione giudica che nessuna delle memorie è meritevole del premio, e propone di accordare, a titolo d'incoraggiamento, lire 500, alla memoria N. 2, contrasegnata col motto *Non intelligebatur dominus*, e con lo stesso titolo lire 200 alla memoria N. 1 distinta col motto *Montalembert* ecc.

L'Accademia approva il giudizio della Commissione.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

# RELAZIONE

## SUL CONCORSO AL PREMIO

### PER L' ANNO 1901.

---

Il tema stabilito per il concorso al premio annuale del 1901 era il seguente:

« Le leggi relative alla proprietà degli oggetti di antichità e di belle arti in Italia ed all'estero. — Studi e proposte ».

Furono presentate tre memorie, contrassegnate rispettivamente dai seguenti motti: *percussa vivit; — les longs souvenirs font les grands peuples; — non intelligebatur dominus* (Gai II. 40).

La prima memoria si divide in due parti. Nell'una si esaminano le norme, che dovrebbero governare le opere d'arte fin che l'autore ne è ancor vivo o almeno ne sussistono eredi; nell'altra, che è la parte di gran lunga più rilevante, si studia la disciplina giuridica della proprietà sugli oggetti di belle arti quando l'autore più non vive e non se ne conoscono gli eredi. Là si ha una esposizione di alcune idee sulla proprietà intellettuale in genere e sull'artistica in ispecie; qui si studiano le ragioni per cui lo Stato può e deve intervenire limitando la proprietà degli oggetti di valore artistico e storico, e si prendono in esame le note questioni sul diritto di sorveglianza riguardo

a' monumenti, agli oggetti mobili, agli scavi; sulla espropria zione per causa di pubblica utilità sia de' mobili sia degli stabili; sulle tasse di esportazione; sul diritto di prelazione dello Stato in caso di alienazione, specialmente se questa sia fatta a stranieri.

Il lavoro non ha serio valore. La prima parte è del tutto estranea al tema, nè l'A. tenta in modo alcuno di riannodarvela traendone partito per le conclusioni cui arriva riguardo alle questioni trattate nella seconda. In questa poi si discutono i punti più controversi nel campo legislativo, ma la trattazione nulla contiene di originale, è priva di vigore logico, lascia troppo desiderare anche quanto alla forma. L' A. si diffonde, ad esempio, nell' esposizione delle leggi straniere ed italiane, ma nessuna considerazione acuta viene a ravvivare questo riferimento, per sè non difficile di fronte alle pregevoli notizie raccolte in recenti pubblicazioni. Le discussioni parlamentari sulla nostra nuova legge sono riferite con sufficiente cura, nè manca qualche opportuna osservazione critica. Le affermazioni giuridiche sono spesso evidentemente grossolane ed arretrate, non di rado incoerenti o confuse, talora a dirittura erronee. Così, ad esempio: quando si assume che la limitazione alla facoltà di edificare lede un interesse, non già un diritto; che la proprietà letteraria importa un acquisto per occupazione; e ancora quando si ricerca il fondamento delle restrizioni alla proprietà sugli oggetti d' arte e si tenta l' analisi giuridica di questa proprietà.

In buona sostanza, tutta la seconda parte, che è quella veramente dedicata al tema, non contiene un'esposizione sistematica, organica, ma una discussione slegata di singole questioni. La forma è più che mai sciatta: poca sintassi, niente stile, modi

di dire di tradizione curiale napoletana, come il verbo ***cennare*** usato continuamente, persino errori di ortografia a dovizia, de' quali, al solito, la colpa si addossa al copista, mentre, proprio nel dichiarare ciò, l'A. di suo pugno commette un errore di ortografia.

La seconda memoria consta anch'essa di due parti. Precede un'esposizione delle varie leggi sull' argomento, a partire dal diritto romano fino al moderno. Segue la ricerca del fondamento razionale di una legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di belle arti.

Il valore delle due parti non è eguale. La prima è il frutto di una ricerca assai diligente, se non acuta, e contiene un buon saggio di esposizione storica, che già per la sua idea è lodevole. Per questo riguardo la memoria in esame supera le altre, perchè sopra tutto non si contenta delle notizie già pubblicate nel periodo di preparazione della nostra nuova legge. Anche i più recenti prodotti legislativi sono esaminati e posti a profitto. L'esposizione del diritto romano si segnala più per la buona volontà di fare cosa utile che per il risultato ottenuto. Anzi sul punto fondamentale — sull'esistenza di limiti alla proprietà privata in vantaggio dell'arte — le nozioni sono incomplete e talora inesatte. Così, per rendere nella sua integrità il divieto della demolizione di edifici, sarebbe stato necessario porre accanto alle disposizioni dei *SS. CC. Hosidianum* e *Volusianum* quelle delle leggi di Malaga e Salpeusa, che le completano, perchè altrimenti non si sa spiegare come serva alla tutela del decoro artistico proibire la vendita a scopo di demolizione e non la demolizione per sè stessa. Vi sono pure lacune nell' esposizione storica. Ad esempio, si tace affatto sul valore pratico che le leggi romane ebbero nei riguardi della tutela

artistica per opera de' glossatori e de' postglossatori e sull'importanza di esse nel nostro diritto comune. Talora l'esposizione è disordinata, saltuaria. Così dal Rinascimento si salta al Direttorio, tornando poi sul periodo intermedio nel capo successivo.

La seconda parte, come notammo, è ancor meno pregevole. L'A. ritorna infinite volte su certe affermazioni generali intorno all'importanza dell'arte per l'umanità, per l'Italia, e intorno al bisogno di una legislazione che la riguardi. Quando parrebbe venuto il momento di qualche idea concreta, ecco di nuovo per la centesima volta le stesse generalità, quasi che il ripeterle desse loro un'efficacia che non hanno. Nelle cose concrete invece è spesso arido e insignificante. La forma è trascurata, nè mancano errori grafici nella citazione di autori stranieri. Il lavoro in complesso ha scarso valore, ma la ricerca è fatta con cura e diligenza: gli elementi raccolti potrebbero essere sfruttati per una conveniente elaborazione.

La terza memoria consta di quattro trattazioni.

Il capo I contiene una premessa metodica sulla applicazione del criterio storico allo studio delle questioni giuridiche ed in particolare un tentativo di glorificazione del materialismo storico anche in questo campo. L'A. crede di esplicare questo criterio fondamentale in un saggio di disegno d'una storia del diritto italiano a partire dalle prime origini di Roma.

Nel capo II, che ha il titolo « Teoria », si cerca di dare un fondamento al diritto dello Stato sulle opere d'arte e sugli oggetti d'antichità. L'A. si palesa deciso fautore del concetto di proprietà intellettuale, ed in ispecie della proprietà artistica, ponendone come fondamento l'occupazione per via del lavoro, ma riconosce che si tratta di proprietà nella quale, in misura

ben maggiore, è necessario l' intervento dello Stato nel pubblico interesse, perchè ogni invenzione è progresso sociale. « Con l' interesse pubblico sorge il vantaggio, la fonte di lucro « e di gloria per l' inventore. Con la manifestazione.... nasce « il vantaggio: e per questo forse essa è detta *pubblicazio-* « *ne*.... Con questa espressione l' invenzione esce dal campo « spirituale e diventa un oggetto materiale: *l' opera*. » Il modo di sfruttar questa varia secondo la sua natura e mentre pubblicare una scoperta scientifica importa diffonderne la conoscenza per mezzo della stampa, pubblicare un' invenzione meccanica o un prodotto industriale nuovo importa porre in vendita la macchina o il prodotto, che ne sono l' incarnazione; pubblicare un' opera letteraria o musicale importa diffonderla per via della stampa, per le opere di belle arti questo modo di pubblicazione sarebbe impossibile essendone l'oggetto *unico* e irriproducibile. La materia lavorata diventa il *sogno* dell' invenzione fantastica, che in essa s' incorpora. Vendere non significa *pubblicare*, che importa invece portare l'opera d'arte a godimento del pubblico. Onde la singolarità che la pubblicazione non consiste nella diffusione per riproduzione, ma soltanto nell' *esposizione*, Così che per lo scultore e per il pittore il diritto economicamente valutabile consiste nella esposizione: per essi « l' esposizione è tutto e la riproduzione è cosa « di poco rilievo! ». L' A. poi soggiunge, che a questo diritto si aggiunge, come in ogni altra proprietà, il diritto di vendere, in genere di alienare, e quelli altri diritti che conseguono dalla proprietà.

Ma il fatto della manifestazione, se crea la proprietà privata, crea anche il diritto del pubblico a conoscere e a sfruttare per suo conto l' utilità di cui l' invenzione è fonte, quella inven-

zione che, per quanto sia frutto dell' attività individuale, è pur sempre legata all'ambiente, all'epoca, alla patria, che l' hanno preparata e resa possibile e questo sfruttamento sarebbe anche nell' interesse dell' A. sia pel vantaggio materiale, sia per la forma. Questo pubblico interesse esclude la *perpetuità*, come in genere nella proprietà intellettuale. L'A. resta sempre domino puro della sua opera, ma non potrà godere dello esercizio illimitato del suo *jus utendi et fruendi.*

« E poichè il diritto del pubblico nasce insieme al diritto « dell'A. all' atto della pubblicazione dell' opera — da quel mo« mento l' A. non sarà più libero nè di distruggere nè di in « qualunque modo violare il diritto del pubblico. » Così che, essendo il diritto di proprietà creato dalla legge e questa dallo Stato, « rispettare il pubblico diritto della sua opera importerà « per l' Autore il più assoluto divieto di in qualunque modo « alienarla fuori dello Stato dopo che vi è stata pubblicata, « salvo che essendo un' opera inedita la pubblicasse all'estero « quivi vendendola e salvo sempre il rispetto di convenzioni « internazionali in proposito. »

Il terzo acquirente dell'opera non potrebbe avere di fronte allo Stato diritti maggiori dell'A. E come lo Stato ha il diritto all'esposizione di fronte a quello, l'ha di fronte a questo, quando siano trascorsi i termini del godimento esclusivo, come per le altre opere dell' ingegno dopo tal termine si ha il diritto di libera riproduzione e sfruttamento. Dopo tal tempo il possessore di un oggetto di B. A. non sarebbe proprietario, e il chiamarlo tale si fonderebbe sopra un equivoco e sopra un pregiudizio, riassunti nelle precedenti considerazioni. Egli sarebbe tenuto ad esporre al pubblico l' opera d'arte e a mantenerla. A questo punto l'A. conchiude: che in base alle sue conside-

razioni è provato come non esista un problema della proprietà sulle opere di B. A. e che il diritto dello Stato a impedirne l'esportazione è sicuro data la sola legge sui diritti d'Autore. Passando alla determinazione specifica dei rapporti, l'A. afferma che l'Autore dell'opera resta proprietario e tali resterebbero gli eredi interessati più che ogni altro alla fama dell'artista. Quale sia il diritto dell'acquirente non è cosa che troppo preoccupa l'A. Certo è un diritto reale; un po' lo qualifica usufrutto, applicandogli la classica definizione. Ma poi si pente, perchè il diritto del possessore è perpetuo, nè tale potrebbe essere l'usufrutto. Poi si dice che rassomiglierà all'enfiteusi, per quanto ad un'enfiteusi speciale, che abbia qualche punto di affinità « colla superficie ». E non basta ancora. Dopo avere conceduto, che se il diritto del possessore si voglia chiamare proprietà « sarebbe sempre una proprietà limitata sia nel di- « ritto di godere, che non sarebbe esclusivo, sia nel diritto di « disporre, che non potrebbe esercitarsi se non nei confini « dello Stato », se ne trae subito questa conseguenza: « Egli « resterebbe DUNQUE un *depositario* o *sequestratario legale* « rispetto allo Stato ». Il concetto fondamentale si riassume in queste parole: « tutte le volte che esiste in uno Stato una legge « limitatrice della proprietà artistica e letteraria, è vietato in « quello Stato l'esclusivo godimento, l'abuso e l'esportazione « delle opere di belle arti ».

Accanto alla protezione del patrimonio artistico si pone quella del patrimonio storico. A tutela di questo si impone una rigida norma per la disciplina degli scavi fondata sul concetto della proprietà dello Stato su tutto ciò che è nella proprietà attuale di nessuno, epperò su tutti gli oggetti che in qualsiasi modo vengono alla luce.

Il Capitolo III contiene un'esposizione storica e di legislazione comparata. Il Capitolo IV indica le proposte che a mo' di conclusione dovrebbero scendere dalle premesse fissate nella parte teorica. Ma l'A. avverte subito che a malgrado di queste premesse egli approva nelle linee generali il progetto divenuto poi legge, e si giustifica dicendo che altro è la dottrina, altro la vita: quella sarebbe astrazione, dommatismo; questa, politica, adattamento. È ben vero che spesso l'A. fa buone osservazioni su alcune importanti questioni: ma in definitiva egli si tiene al progetto.

Abbiamo voluto esporre alquanto diffusamente la parte fondamentale di questa memoria perchè, a nostro avviso, per quanto singolari e strane sieno talora le sue argomentazioni, essa è quella che più si accosta al tema posto a concorso ed ha pregi indiscutibili. Lo stile non è sempre colorito, ma non è languido, nè scorretto. Il pensiero è più energico e più evidente il filo del discorso anche quando la smania del ricercato, lo conduce ad incoerenze. Ed è proprio sulle dissonanze logiche che richiamiamo l'attenzione. Il preludio sull'ormai notissimo materialismo storico, pieno di citazioni tedesche e di riscontri vichiani, è certo inopportuno rispetto al tema, unilaterale in sè stesso, e un po' incoerente, perchè sembra cominciare dallo intendere con discrezione il fattore economico ed in effetto finisce col proclamarlo in modo esagerato. Fortunatamente quando viene al tema non si ricorda di quel preconcetto e ragiona senza più tenerne conto. Anzi tutta la seconda parte è un inno all'ideale che stona felicemente colle premesse. Come stona con tutta la dottrina la parte ultima contenente le proposte. Invano si ricorre al rancido pretesto del dissidio fra la dottrina e la vita, perchè la dottrina non fondata sulla vita è

un verso che suona ma non crea, nè si saprebbe a quale scopo sia stata scritta tutta la seconda parte se non doveva esercitare alcuna influenza sensibile sulle conclusioni. Anche nell'apprezzamento giuridico sono gravi le incoerenze. Basti rilevare tutto quanto si dice riguardo alla natura del diritto del terzo possessore sull'opera d'arte. Vi è una serie di soluzioni, che cozzano maledettamente fra loro e si finisce col qualificare depositario colui che pur si riconosce proprietario, sebbene limitato nel suo diritto. A tacere poi dell' analogia strana che si pretende trovare fra questo diritto e l'enfiteusi e la superficie!

La idea fondamentale, che applicando all'opera d'arte il concetto di una proprietà intellettuale limitata, com'è accolto nella maggior parte delle leggi moderne, si debba logicamente giungere al diritto del pubblico alla contemplazione delle opere d'arte anche di proprietà privata, per quanto sia discutibile assai ed offra il fianco a gravi obbiezioni, mostra certamente nell' A. una certa originalità. Si dee però subito notare che nell'esplicazione della sua idea egli non presenta conclusioni ben definite. Così non si sa troppo bene in qual punto l'A. ritenga avvenuta quella *pubblicazione* dell' opera d' arte, da cui egli fa derivare il diritto dello Stato ad impedire l' esportazione per assicurare a suo tempo il diritto della pubblica contemplazione. Se lo scultore ha finito una statua, ma non l' ha esposta, nè venduta, vi è forse pubblicazione? E può negarsi allo scultore il diritto di distruggere la propria opera anche dopo averla esposta? E quale specie di esposizione è decisiva? Che vuol dire opera d'arte *inedita* nel pensiero del nostro A.? Ed il fare un contratto di vendita della futura statua per esportarla come può far cadere tutte quelle ragioni che l'A. adduce per legare indissolubilmente l'opera all'ambiente in cui sorge? E che do-

vrà dirsi del caso, tutt'altro che raro, di un artista straniero che lavori in Italia? Tutti questi quesiti desiderano invano una soluzione in base all'incerto concetto della pubblicazione.

L'esposizione storica è in genere ben fatta, sebbene nulla vi sia di originale. Ma anche qui si notano incertezze, e persino qualche errore. Così è strano il parlare di *azioni interdittali* riguardo alla pretesa tutela delle statue esposte al pubbico; imperdonabile l'attribuire il diritto di proporle al magistrato edilizio; non dimostrata la popolarità di esse.

Tutto ponderato a noi parve che il premio non potesse concedersi a nessuna delle tre memorie. Quella contrassegnata dal motto *percussa vivit* fu posta senz'altro fuori questione. L'altra, portante un detto del Montalembert, sebbene non sia stata ritenuta degna del premio, e neppure di un compenso elevato, parve ad ogni modo meritare un certo incoraggiamento sopra tutto per la raccolta diligente e laboriosa de' materiali. La terza, come appare dalle nostre osservazioni, si lascia di molto indietro le altre due, ma neppur essa risponde al desiderio dell'Accademia e, per quanto pregevole, ha troppo gravi difetti. Ad ogni modo è giusto attribuirle una discreta parte del premio. Vi proponiamo quindi unanimi di non accordare il premio a nessuno de' concorrenti: di assegnare a puro titolo d'incoraggiamento lire 500 alla memoria contrassegnata dal motto *non intelligebatur dominus* (Gai II. 40) e lire 200 a quella distinta dal motto di Montalembert.

FRANCESCO D' OVIDIO
EMANUELE GIANTURCO
CARLO FADDA, *Relatore*.

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Luglio a Dicembre 1902*

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1901. Roma, 1902. In 4° con due tavole grafiche.

— Statistica del Commercio speciale d'Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Maggio, al 30 Giugno, al 31 Luglio, al 31 Agosto, al 30 Settembre, al 31 Ottobre 1902. Roma, 1902. In 8°.

— Movimento della Navigazione nel 1901. Roma, 1902. In f.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XIX. Supplemento al fasc. di Gennaio a Marzo 1902. Aprile a Ottobre 1902. Roma, 1902. In 8°.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 Febbraio 1901. Roma, 1902. In 8°.

— Annali di Statistica. Statistica Industriale. Fasc. LXIV. L'Industria del Cotone in Italia. Roma, 1902. In 8°.

— Annali di Statistica. Statistica Industriale. Fasc. X-A. Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Livorno. Roma, 1902. In 8°.

— Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria notarile. Sessione del Giugno 1901, Roma, 1902. In 8°.

— Statistica degli scioperi avvenuti nell'Industria e nell'Agricoltura durante l'anno 1900. Roma, 1902. In 8°.

— Statistica della popolazione. Movimento dello Stato Civile. Anno 1900. Roma, 1902. In 8°.

— Statistica delle cause di morte nell'anno 1900. Roma, 1902. In 8°.

— Statistica giudiziaria penale per l'anno 1899. Roma, 1902. In 8°.

Institut (L.) International de Statistique. Tome XII. Decxième et derniére Livraison. Rome, 1902. In 8°.

Accademia (Reale) dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

— Rendiconti. Serie 5ª, vol. XI, fasc. 3 a 10. Roma, 1902. In 8°.

— Atti. Rendiconto dell'Adunanza solenne del 1° Giugno 1902. Vol. II. Roma, 1902. In 4°.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia. Vol. XVIII-XX (nono e undecimo della Serie 2ª). Torino, 1901-902. In 8°.

— Allegati grafici al vol. XVIII-XIX e XX (IX-X e XI della Serie 2ª). Torino, 1901-902. Imp. gr.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere.

— Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXV, fasc. 13 a 17. Milano, 1902. In 8°.

— Memorie. Vol. XXI (XII della Serie III), fasc. 4°. Milano, 1902. In 4°.

Galileo (Galilei) Opere. Edizione Nazionale sotto gli auspici di Sua Maestà il Re d'Italia. Firenze, 1902. In 4°.

Accademia (R.) di Scienze Lettere ed Arti di Palermo.

— Atti. Serie 3ª (Anno 1900-1901). Vol. VI. Palermo, 1902. In 4°.

Accademia (R.) Peloritana di Messina. Atti. Anno XVI (1901-902). Messina, 1902. In 8°.

Accademia di Udine. Atti. Serie 3ª, vol. IX (1901-1902). Udine, 1902. In 8.°

Società (R.) Romana di Storia Patria. Archivio, vol. XXV, fasc. 1 e 2. Roma, 1902. In 8°.

Università (R.) di Sassari. Studii Sassaresi. Anno 2°, sez. 1, fasc. 2. Sassari, 1902. In 8°.

Accademia (R.) di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti di Acireale.

— Atti e Rendiconti. Anno accademico CCXXVII-CCXXIX. Nuova Serie, vol. X, 1898-1900. Acireale, 1902. In 8°.

— Memorie. Serie 3, vol. 1 (1901-902). Acireale, 1902. In 8°.

Civiltà (La) cattolica. Serie XVIII, vol. VI, quad. 1248; vol. VII, quader. 1249-1254; vol. VIII, quader. 1255-1260. Roma, 1902. In 8°.

Circolo (Il) Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4ª. Indice del vol. XXXII. Vol. XXXIII, n. 3 a 12. Marzo a Dicembre 1902. Palermo, 1902. In 8°.

Municipio di Napoli (6° Ufficio. Sezione Statistica). Bollettino Statistico mensile. Anno XXVIII, n. 3 a 8. Marzo a Ottobre 1902. Napoli, 1902. In 8°.

Abignente (Giovanni). Discorsi parlamentari e scritti politici e scientifici di Filippo Abignente. Roma, 1902. In 4°.

Merkel (Carlo). L'Opuscolo De Insulis nuper inventis del messinese Nicolò Scillacio. Milano, 1901. In 4°.

Marcucci (Ferdinando). Studio critico sulle opere di Catone il Maggiore. Vol. 1, fasc. 1. Pisa, 1902, In 8°.

Di Palma (Benedetto). La pace universale e il disarmo. Pensieri. Modica, 1902. In 4°.

Miraglia (senatore Luigi). Discorso fatto al Consiglio Comunale di Napoli nel presentare il Bilancio del 1903. Napoli, 1902. In 8°.

Finocchiaro Sartorio (Andrea). La comunione dei beni tra coniugi nella Storia del Diritto italiano. Milano, 1902. In 8°.

Perrella (Cav. Alfonso). Guida alle Acque solfuree ferruginose alcaline d'Isernia. Isernia, 1900. In 12°.

— L'Anno 1799 nella Provincia di Campobasso. Caserta, 1900. In 12°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel. Trente-troisieme année, n. 6 e 7, Juin e Juillet 1902. Paris, 1902. In 8°.

Université de Paris.

— Conseil Academique. Rapport pour l'année 1899-1900 e 1900-1901. Paris, 1901-902. In 8°.

— Tableau des Cours et Conferences année scolatre 1902-1903. Paris, 1902. In 8°.

— Rapport du Conseil a M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Année scolaire 1899-1900. Paris, 1901. In 8°.

— Programmes des Cours et renseignements scolaires. 1901-902. Paris, 1901. In 12°.

Société des Sciences de Nancy. Bulletin des Sciences. Serie III. Tome 2, fasc. IV, Novembre-Decembre 1901. Tome 3, fasc. I, Janvier-Fevrier 1902. Nancy, 1901-902. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin International, n. 5-7, Mai-Juillet 1902. Cracovie, 1902. In 8°.

Université de Toulouse. Annales du Midi. Quatorzieme année, n. 53 e 54, Janvier, Avril 1902. Toulouse, 1902. In 8°.

Academie des Sciences, Belles-Lettres e Arts de Besançon. Proces-Verbaux e Memoires. Année 1901. Besançon, 1902. In 8°.

Ministere de l'Industrie et du Travail de Belgique.

— Annuaire de la Legislation du Travail. 4° année, 1900. 5° année, 1901. Bruxelles, 1901-902. In 8°.

— Revue du Travail. Septiéme année. Juin a Novembre 1902. Bruxelles, 1902. In 8°.

Academia Nacional de Ciencias de Cordoba (Repub. Argent.). Boletin. Tomo XVII, entraga 1ª. Buenos-Ayres, 1902. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin mensuel de Statistique. XVI année, N. 4-9, Avril-Septembre 1902. Buenos-Ayres, 1902. In 4°.

— Annuaire Statistique. XI année, 1901. Buenos-Ayres, 1902.In 8°.

Society Philosophica of Cambridge. Proceedings. Vol. XI, Parte VI (Easter Term 1902). Cambridge, 1902. In 12°.

— Transaction. Vol. XIX. Part. II. Cambridge, 1902. In 4°.

University of Iowa. Bulletin (Studies in Psycology). New Serie. Vol. 3°. N. 49. May 1902. Iowa, 1902. In 8°.

Society Philosophical of American. Proceedings. Vol. XL. N. 167. December 1901. Philadelphia, 1901. In 8°.

Society Literary e Philosophica of Manchester. Memoires and Proceedings. Vol. 46. Part. VI (1901-902). Vol. 47. Part. I (1902-1903). Manchester, 1902. In 8°.

University of Yale Psycological Laboratory. Studies. Vol. IX. 1901. New-Haven, 1901. In 8°.

Association Historical of American· Annual Report. Vol. 1° e 2° 1900. Washington, 1901. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Histori sche Classe.

— Abhandlung. Neue Folge. Band V. N. 3 e 4. Band VI N. 1 a 3. Berlin, 1902. In 4°.

— Nachrichten, 1902. Heft. 3 e 4. Göttingen, 1902. In 8° gr.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historischen Klasse.

— Berichte über die Verhandlungen. 1901. II e IV heft. 1901. I-II heft. Leipzig, 1901 e 1902. In 12°.

— Abhandlungen. Band XX. N. IV e V heft. Leipzig, 1901-1902. In 4° p.

Akademie der Wissenschaften zu München. Philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Sitzungsberichte. 1902. Heft. I e II, München, 1902. In 12°.

Prameny K. Synodam Strany Prazske a Taborske (vznik husitske konfesse). V letech 1441-1444. Praze, 1900. In 8°.

Paues (A. C.). A fourteenth century Englisch biblical version. Cambridge, 1902. In 8°.

Nebb (Georg). Die formen des artikels in den französischen mundarten. Berlin, 1901. In 8°.

Koch (Georg). Manegold von Lautenbach und die Lehre von der Volkssouveränitat unter Heinrich IV. Berlin, 1902. In 8°.

Kraus (Joseph). Beiträge zur kenntnis der Mundart der nordöstlichen Champagne im 13 und 14 zahrhundert. Giessen, 1901. In 8°.

Carlbom (J. Levin). Magnus Dureels negotiation i Kopeniamn. 1655-57. Göteborg, 1901. In 8°.

Molz (Hermann). Die Substantivflexion seit mittelhochdeutschr zeit. Halle, 1902. In 8°.

Bürger (Otto). Beiträge zur kenntnis des teuerdank. Strasburg, 1902. In 8°.

Schmid (Wilhelm). Verzeichnis der Doktoren. Tubingen, 1902. In 4°.

---

# SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

## DELL' ACCADEMIA

# DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

ANNO XLII — Gennaio a Dicembre 1903.

NAPOLI
STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ
A. Tessitore e Figlio
1904.

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

DELLA REALE ACCADEMIA

## DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

*Anno XLII, Fasc. 1° — Gennaio a Marzo 1903.*

### TORNATA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1903

**Presidenza del Presidente E. Gianturco**

Il giorno 4 Gennaio 1903 alle ore 12 ha avuto luogo la tornata generale della Società Reale prescritta dallo Statuto per la lettura delle relazioni sui lavori accademici dello scorso anno 1902.

Dell' Accademia di Scienze Morali e Politiche sono presenti i soci: Gianturco Presidente, Pessina, Pepere, Persico, Masci, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Dopo la lettura delle relazioni, il Presidente Generale ha aperto le schede delle due memorie presentate all'Accademia per il concorso al premio del 1901 sul tema « Le leggi relative alla proprietà degli oggetti di antichità e di Belle Arti in Italia e all'Estero ». Autore della memoria contrasegnata col motto « Non intelligebatur dominus » che ha ottenuto a titolo d' incoraggiamen-

to parte del premio, cioè lire 500, è il signor Giulio Montemayor; e autore dell'altra memoria contrasegnata col motto « Montelembert ecc. » che ha meritato lire 200 è il signor Francesco Degni.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

# RELAZIONE

## SUI LAVORI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

NELL' ANNO 1902

*letta nella tornata generale del 4 gennaio 1903*

DAL SEGRETARIO

**LUIGI MIRAGLIA**

---

Illustri Colleghi,

La Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche si è nello scorso anno occupata di argomenti filologici, filosofici e giuridici.

Il socio D' Ovidio ha presentato una sua memoria sulle reliquie dei dialetti italici antichi nei moderni dialetti italiani. Nella prima parte della memoria egli dimostra che gli attuali idiomi romanzi, pur non essendo nè continuazione delle antiche lingue parlate nei vari paesi prima della dominazione romana, nè lingue *miste*, nel senso per esempio della lingua inglese, debbono più certamente conservare le tracce di quegli antichi idiomi originari. Le tracce impresse dalle lingue primitive parlate fuori d'Italia debbono trovarsi soltanto nei paesi ov' esse si parlavano. Invece le tracce dei dialetti italici è possibile riscontrarle in tutte le lingue romanze, poichè quando il latino si diffuse fuori d' Italia esso era importato nella sua forma popolare. Nella seconda parte il nostro collega rileva come l'opera dei romanisti siasi rivolta assai scarsamente allo studio dei rapporti tra le lingue indigene primitive

delle varie provincie, e spiega estesamente le cause di questo fatto.

Il socio Masci ha letto un suo lavoro che ha questo titolo « Filosofia, Scienza e Storia della Filosofia », Anche questo lavoro si divide in due parti, delle quali la prima tende a dimostrare che la Filosofia non può stare senza la Scienza, e che la Scienza non può stare senza la Filosofia; la quale mediando tra la Religione e la Scienza si afferma come rappresentante del diritto della conoscenza anche di fronte alla Religione, come serena valutatrice del fatto religioso nell'ordine de' fatti cosmici. Nella seconda parte l'autore esamina i rapporti che la Filosofia ha con la Scienza, e mostra che mentre nell'età antica furono di determinazione della Scienza per la Filosofia, nella età moderna incominciò il rapporto inverso di determinazione della Filosofia per la Scienza; donde il distacco delle applicazioni della Filosofia dalla Filosofia stessa per costituirsi come scienze a sè, e quindi l'allentamento dei vincoli della Filosofia, che si era prima svolta come in campo chiuso, dalla Storia della Filosofia. L'autore nota che per alcune scienze, per esempio quello della natura, l'oggetto essendo relativamente fisso, la storia della scienza ha valore secondario; mentre per altre, per esempio le scienze dello spirito l'oggetto è essenzialmente storia, e perciò la storia della scienza è fondamentale per la scienza. La Filosofia è inseparabile, ammessi questi concetti, dalla sua Storia, anche perchè questa dà coll'esperienza della sintesi la più sicura guida del filosofare. D'altra parte è semplicemente strano supporre che la Storia della Filosofia si possa intendere senza Filosofia.

Il socio Chiappelli ha letto una sua memoria dal titolo « La dottrina della doppia verità ed i suoi riflessi recenti ». Dopo avere delineate le forme che assume la dot-

trina della duplice verità, verità di fede e verità di ragione, nel medio Evo e nella Rinascenza, tramite storico per cui si passa dall' asservimento scolastico della ragione all' affrancamento di questa, l' autore si ferma sulla trasformazione Kantiana del problema sui rapporti fra la ragione e la fede. Da tale trasformazione discendono gli odierni riflessi delle due verità, di cui l' autore sceglie gli esempi da due viventi psicologi americani, Iames e Münsterberg. Accenna infine ai termini nei quali la quistione dei rapporti fra il sapere ed il credere si presenta alla coscienza moderna, e come oggi si possa criticamente avviarla ad una soluzione.

Il socio Mariano in una precedente memoria intorno all' origine della Religione esaminò le più notevoli ipotesi o teorie che furono avanzate per ispiegare l' origine ideale e temporale della Religione, mostrando di alcune la nessuna consistenza, di altre l' insufficienza. Dopo il lavoro critico avvertì che rimaneva quello di ricostruzione; che rimaneva cioè di esporre quella dottrina che, secondo lui, fosse da ritenere come capace di soddisfare alla doppia esigenza, alla razionale ed alla storica, schiarendo da un lato la Religione nella sua idea, dall' altro conciliando con essa anche i fatti, i modi e le forme pratiche dell'esistenza iniziale della Religione nel tempo e nella Storia. E codesto è l' impegno che il nostro collega ha inteso di sciogliere colla memoria presentata, che ha per titolo « Della scaturigine ideale della Religione e del suo cominciare nel tempo ».

L' Accademia ha approvato per gli Atti la memoria del Prof. Michele Losacco sulle dottrine edonistiche del secolo XVIII. Questa memoria è un contributo alla Storia della Psicologia, in cui si espongono le dottrine di Ortes di Genovesi, di Verri e di Briganti, si studiano i precur-

sori delle dottrine edonistiche ed i continuatori, specialmente nella Filosofia tedesca, e si sottopongono tali teorie ad un esame critico. L'autore si ferma nell'ultima parte del suo lavoro sulla teoria della negatività del piacere, ed in particolar modo sull'applicazione che il Genovesi fece dei *semi-dolori* Leibniziani per ispiegare i piaceri estetici.

L'Accademia ogni anno sceglie un argomento di discussione. Nello scorso anno ha cominciato a discutere intorno alla condizione delle persone giuridiche in Italia, secondo un quistionario proposto dal socio Gianturco.

Il socio Fiore ha fatto due comunicazioni, delle quali una sul quesito relativo alle caratteristiche da cui deve desumersi se una persona giuridica sia nazionale o straniera. Considerando egli che ogni persona giuridica acquista esistenza legale in forza dell'atto di personificazione o di fondazione, approvato dalla suprema autorità, sostiene che sia uopo guardare al suo statuto personale originario. L'altra riguarda il quesito, se la Chiesa cattolica possa riguardarsi come persona giuridica universale. A suo giudizio, la Chiesa cattolica romana, sebbene abbia capacità di esercitare diritti internazionali, non può essere equiparata allo Stato, che solo può reputarsi di pieno dritto persona giuridica.

Il socio Fadda prende le mosse dallo stato attuale della questione, esponendo le varie opinioni in proposito, con particolare riguardo alla pratica amministrativa e giudiziaria italiana. Pone quale base del suo ragionamento il concetto della persona giuridica come ente non fittizio, ma realmente sussistente. Secondo questo concetto, dimostra l'insufficienza di alcuni criteri finora proposti per determinare l'appartenenza della persona giuridica ad uno Stato. Espone gli inconvenienti della dottrina che fa capo all'atto costitutivo, di quella che ritiene decisiva la

sede o domicilio, e di alcune altre. Conchiude che, secondo il concetto realistico della persona giuridica, debba prevalere la nazionalità di quello Stato nella cerchia del quale è il maggiore interesse.

Tema per il concorso al premio annuale del 1902 erano le leggi relative alla proprietà degli oggetti di antichità e di belle arti in Italia ed all'estero. L'Accademia chiedeva dai concorrenti studi e proposte, e conferiva un premio di L. 1000 alla migliore memoria. Al concorso si son presentati tre lavori; ma a nessuno di essi è stato attribuito il premio, perchè privi dei requisiti necessari per ottenerlo. Il lavoro contrassegnato dal motto: *Percussa vivit* è stato senz' altro messo fuori quistione per i suoi difetti gravissimi. L' altro contrassegnato da un detto delle Montalembert, sebbene non ritenuto degno di premio e neppure di un compenso elevato, merita un certo incoraggiamento per la raccolta diligente e laboriosa dei materiali. Il terzo che porta il motto: *Non intelligebatur dominus* lascia per i suoi pregi molto indietro gli altri due, ma neppur esso risponde al desiderio dell' Accademia e, per quanto pregevole, contiene parecchi difetti. Nondimeno è sembrato giusto attribuire ad esso una discreta parte del premio. Conformemente a questo giudizio, l'Accademia ha assegnato a questa memoria L. 500, e 200 all'altra che porta il detto del Montalembert, ma all'una ed all' altra a solo titolo d' incoraggiamento.

Tema di concorso al premio per l'anno 1903 è il *referendum* amministrativo e le sue possibili applicazioni in Italia. Il premio è di L. 1000; il termine per la presentazione delle memorie scade il 31 agosto 1904.

Due gravi perdite ha fatto nello scorso anno l'Accademia.

Moriva Pasquale Turiello, collega nostro dilettissimo, intrepido milite della libertà e della redenzione d' Italia

nel 1860, nel 1866, ed a Mentana, autore di scritti in cui si svolgono concetti originali e di quell'opera: *Governo e Governati in Italia*, di cui si fecero due edizioni, e che è uno dei lavori meglio pensati fra quanti altri noi possediamo in tal genere di studi. Singolare merito del compianto nostro collega era quello di derivare tutte le sue conclusioni sociali e politiche dalla più genuina interpretazione della storia nostra e della verità effettuale delle cose. Pensiero supremo dell' uomo di cui deploriamo la perdita era la Patria; da tutti i suoi scritti traspariva questa sua idea dominante. Pochi, dice di lui Bonaventura Zumbini, passarono sulla terra così puri, così ammirevoli per nobiltà di opere, così benemeriti dei loro concittadini e della Patria tutta, come vi passò il nostro caro estinto.

Moriva pure Gaetano Negri, ben noto per i suoi Saggi storici e letterari, per i suoi discorsi politici, per il vo lume su Bismark, per il suo scritto sulla crisi religiosa e per il libro su George Eliot. Esordì nella vita pubblica come soldato guadagnando due medaglie al valore militare, combattendo il brigantaggio nelle nostre provincie, fu geniale amministratore per lungo periodo di anni, e pensatore vero, lontano sempre da ogni specie di preoccupazioni, come rilevasi dai suoi scritti che riflettono grande varietà d' argomenti.

Queste sono state le dolorose perdite.

Gli acquisti fatti dall' Accademia nell' anno scorso sono non pochi e di non lieve valore. Pasquale Fiore, Francesco Filomusi-Guelfi, Achille Loria, Antonio Salandra, Vincenzo Simoncelli, Raffaele Troiano, Antonio Fogazzaro e James Bryce sono uomini di cui non occorre punto esporre i titoli a far gli elogi. Siano fra noi i benvenuti.

## TORNATA DEL 24 GENNAIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei soci: Masci Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si leggono le lettere dei professori A. Salandra, A. Lorià, V. Simoncelli, A. Fogazzaro e P. R. Troiano, con le quali ringraziano l'Accademia per la loro nomina a socii corrispondenti nazionali.

Il socio Tesoriere presenta i conti dello scorso anno 1902 e l'Accademia nomina i socii d'Ovidio e Fadda revisori dei detti conti.

Si delibera di pagare lire 500 al sig. Giulio Montemayor e lire 200 al sig. Francesco Degni, come parte del premio, a titolo d'incoraggiamento, per le loro memorie presentate al concorso per il premio del 1901.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 25 GENNAIO 1903.

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei so-

cii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d'Ovidio, Fadda e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fadda, a nome anche del collega d'Ovidio, riferisce di aver esaminati i conti del passato anno 1902, presentati dal socio Tesoriere, e di averli trovati esatti ed in perfetta regola proponendone l'approvazione.

L'Accademia approva i conti medesimi, tributando lode al socio Tesoriere per la diligenza e scrupolosità che sempre adopera nel disimpegno del delicato incarico.

Il socio d'Ovidio legge una sua nota dal titolo « Intorno al modo avverbiale francese « par coeur ».

Alle ore 13 1|2 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

# UN' ETIMOLOGIA FRANCESE

NOTA DEL SOCIO

FRANCESCO D' OVIDIO

Il modo avverbiale *par cœur* come è nato? Certamente ogn' Italiano, la prima volta che ha appreso codesto modo, ne è rimasto quasi urtato. È bensì usuale anche da noi parlar del cuore come se fosse la sede delle reminiscenze affettive: per esempio, « le vostre parole mi resteranno per sempre impresse nel cuore ». Ma imparare *par cœur* una lezione d'aritmetica, un elenco di vocaboli o altra cosa simile, ci riesce un'espressione strana. Tuttavia le lingue son piene di simili stranezze, di traslati arditi, abusivi; e non ci sarebbe nulla d'insolito, nulla di contrario alle più consuete intuizioni e argomentazioni circa i trapassi ideologici dei vocaboli, nell'ammettere ciò che dice il Littré: — « Par cœur, de mémoire. Locution qui vient d'une extension de la mémoire du cœur à la mémoire de l'esprit » —. Del resto ogni Francese potrebbe replicarci: non dite anche voi che vi *ricordate* o vi siete *scordata* la tavola pitagorica, la teoria dei logaritmi, il significato d'un vocabolo, e infinite altre cose in cui l'affetto non entra? e non v'è

già in latino il verbo *recordari* col più largo significato possibile?

Sta bene, eppure la fiducia in cotali giuste ed ovvie considerazioni m'è venuta meno da quando m'è occorso di badare al modo spagnuolo *de coro*, che è perfetto sinonimo di *de memoria*, e dal quale quella lingua ha tratto anche un verbo, *decorar*, che il lessico spagnuolo spiega così: — « Tomar de memoria ó de coro alguna leccion, oracion, etc. » —. Lì non è il caso di pensare menomamente al cuore, che già si disse *cor*, *cuer*, e ora è solo *corazon*; il quale, a dirla in parentesi, ha lasciato traccia nel napoletano, che dice tuttora *corazzone* l'uomo cordiale e facilone, e già lo disse pur nel proprio senso di « cuore ». Per ciò e per altro non è nemmeno presumibile che lo spagnuolo imitasse ad orecchio il modo francese, interpretandovi *cœur* come « coro ». È evidente che lo spagnuolo *de coro* mette capo alla recitazione corale, la quale implica, se non necessariamente, certo assai facilmente, la recitazione a memoria. È molto probabile adunque che il francese abbia cominciato a dire *par cœur* con l'intenzione di dire « per *coro* ». Nessuno obietterà che i due vocaboli si distinguono ortograficamente. Questo è un fatto moderno. La grafia *chœur* spunta col Rinascimento, nel secolo XVI; ed è un latinismo, suscitato così dalla smania di raccostarsi alla grafia latina del vocabolo, smania che produsse effetti anche cattivi e spropositati, come dall' onesto fine di mettere un visibile divario tra due voci omonime. Ma ognun sa che anche il corrispondente di « coro » si scrisse nei primi secoli *cuer*, al pari del corrispondente di « cuore » (benchè per questo si trovino anche le grafie *queur*, *coer*, *cor* ecc.); nè era possibile che così non fosse. Resterebbe solo (raccomando l' indagine, che ad essi costerà men fatica, ai miei colleghi di

Francia) da vedere a che tempo risalgano i primi esempii del modo *par cœur*, e se i primi esempii di *cuer* significante « coro » davvero non risalgano più su del secolo XIII, come appar dal Littré, laddove del suo omonimo ci avanzano tanti esempii anche dei due secoli anteriori. Quest' indagine cronologica tornerebbe utile e decisiva, come pur gioverebbe lo studio, nel loro contesto, dei più antichi esempii del modo *par cœur*, dai quali potrebbe trasparire, più chiaramente che non appaia alla mera intuizione glottologica, se il traslato avverbiale prendesse le mosse dal *coro* o dal *cuore*. Ma, salvo le correzioni o le perplessità che la minuziosa indagine filologica possa arrecarci, a me intanto sembra più che probabile che quel traslato sia uscito dalla sacrestia o dalla scuola dei chierici medievali. Anche l' inglese dice *by heart*, ma sarà di certo un mero riverbero del modo francese, un ingenuo francesismo di concetto. Poichè è indubitabile che, qualunque sia stata la prima mossa della locuzione, i Francesi han finito col vederci dentro, bene o male, il « cuore ».

---

## TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Segretario dà comunicazione dei decreti di nomina del socio Fadda a Vice Presidente per l' anno 1903, del socio Miraglia a Segretario per il triennio 1903, 904, 905, del Professore Francesco Filomusi Guelfi a socio ordinario non residente, e del sig. Iames Bryce a socio straniero.

Si leggono due lettere, una del signor Giulio Montemayor e l' altra del sig. Francesco Degni con le quali ringraziano l'Accademia per aver loro concesso parte del premio cioè lire 500 al primo e lire 200 al secondo, a titolo d' incoraggiamento per le memorie da essi presentate al concesso del 1901.

L' Accademia invita i socii d'Ovidio e Fadda a rappresentarla nella Commissione per la scelta del tema di concorso al premio Paladini.

Il socio Persico legge una sua memoria dal titolo « Un quesito sul posto dei diavoli nell' inferno dantesco a proposito del canto XII ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

—

*Sunto della Memoria del socio* F. PERSICO

L'A. propone la questione, perchè Dante nei suoi cerchi anteriori a Malebolge non ha fatto entrare in iscena i diavoli. Osserva che alle porte di Dite i diavoli a migliaia guardano l'entrata, e impediscono a Dante nonchè a Virgilio l'ingresso nella città. Ma come ministri e tormentatori dei dannati, nei tre gironi del settimo cerchio, non s' incontrano che bestie o mostri bestiali. E conchiude che i cerchi dov'è punita la frode, cioè una malizia propriamente spirituale, sono quelli dove i *frustatori* debbono essere i demonii, cioè *angeli neri*, intelligenze semplici e pervertite.

Passa poi a mostrare quale sia la concezione poetica del canto XII, e perchè nè i dannati parlano coi due poeti, nè questi, come altrove, esprimono i loro affetti o le impressioni che ricevono.

---

## TORNATA DEL DI 8 FEBBRAIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 12 con l' intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia si occupa di affari di Amministrazione.

Nella prossima tornata del 22 corrente mese il socio Pessina leggerà una sua memoria « Sull' inquisizione preparatoria nei procedimenti penali ».

Si stabilisce che la discussione sulle persone giuridiche continui nelle sedute di Sabato.

Il socio Fiore leggerà quindi Sabato 7 Marzo una sua memoria sul terzo quesito del questionario del socio Gianturco.

Alle ore 13 1|2 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 12 con l' intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dá notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera di ringraziamento del professore Francesco Filomusi Guelfi per la sua nomina a socio ordinario non residente.

Il socio Pessina legge la sua memoria dal titolo « Sull' inquisizione preparatoria nei procedimenti penali ».

L' Accademia prega il Presidente Masci a volersi recare dai socii Bovio e Gianturco infermi, e recar loro i saluti della intera Accademia e gli augurii di rivederli presto e completamente risanati.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l' adunanza.

*Sunto della Memoria del socio* E. Pessina

**La difesa durante l' istruzione delle pruove nel giudizio penale.**

L' A. nota innanzi tutto che nel ventennio ultimo del secolo XIX da parte dei cultori della scienza penale si è appalesato il bisogno di introdurre innovazioni nel procedimento proprio dei giudizi. Di qui son surti vari problemi. Ed uno fra essi di non lieve importanza è quello dell'ammettere la pubblicità degli atti, e la difesa del giudicabile in quel periodo che come preparazione al giudizio solenne e decisivo sulla reità o sull'innocenza degli accusati mira alla ricerca delle pruove e ad assicurare l' efficacia della giustizia penale con la custodia preventiva di coloro che sono colpiti da gravi indizi di delinquenza.

L' A. della Memoria afferma che a risolvere la quistione uopo è fermare innanzi tutto le vicende storiche in virtù delle quali si è pervenuto alle condizioni presenti delle instituzioni giudiziarie in materia penale.

Al cadere del secolo XVII, dic'egli, eran presenti in Europa due sistemi di procedimento. L'uno di essi era il procedimento puramente inquisitorio ereditato dal Diritto Canonico. Due note fondamentali lo caratterizzavano, cioè la persecuzione del delitto da parte dello Stato mediante una magistratura permanente, — e il segreto delle indagini sulle cui risultanze scritte il giudice designato dallo Stato pronunciava la sua sentenza dopo un dibattimento fra l'accusa e la difesa senza alcuna guarentigia di pubblicità. Questa forma di processo fu stigmatiz-

zata da una pleiade di pubblicisti come assurda e pericolosissima. Non di manco essa fu dominante negli Stati europei sino al cominciare del secolo XIX.

Solo in Inghilterra si mantenne viva la tradizione del processo pubblico innanzi alla coscienza sociale come un combattimento con le note proprie del processo accusatorio sul quale vien chiamata a decidere la coscienza del paese mercè l'opera di *giudici popolari* o *giurati* guidati da un uomo di legge che presiede a' dibattimenti pubblici contraddittorii ed orali.

I novatori nella seconda metà del secolo XVIII rivolsero gli sguardi al procedimento giudiziario inglese, e lo salutarono come sistema di libertà e di giustizia nei giudici penali.

Con la Rivoluzione francese del 1789 si sentì il bisogno di introdurre le instituzioni giudiziarie penali dell'Inghilterra, ma contemperate dal sistema inquisitorio. E così venne fuori il così detto procedimento misto, in cui, evitandosi i danni ed i pericoli sì del procedimento puramente inquisitorio e sì del procepimento accusatorio, si fece dei due procedimenti un solo, di maniera che il procedimento inquisitorio fu adoperato come stadio di preparazione al procedimento accusatorio, e questo fu adottato come forma essenziale del giudizio penale per raggiungere l'accertamento della reità e la condanna del reo.

Premessa questa enunciazione storica l' A. della Memoria espone dall'un canto varie innovazioni introdotte in alcuni Codici di Procedimento penale e varie aspirazioni a queste innovazioni. E specialmente si ferma sulle determinazioni contenute nella Legislazione germanica, nell'Austro-ungarico, in quella degli Stati della Scandinavia, e sovra tutto espone la Legge di riforma dell' istruzione preparatoria pubblicata da pochi anni in Francia per introdurre una pubblicità di atti,

non che una valida difesa degli imputati nello stadio del processo preparatorio.

Dalla disamina di queste innovazioni desume l' A. della Memoria le conchiusioni infrascritte.

1. L' istruzione preparatoria delle pruove è una imprescindibile esigenza della giustizia penale, e per regola generale debbe essere nelle sue indagini accompagnata dal segreto per evitare due specie di pericoli certi:

*a*) che le tracce delle pruove di reità sieno deviate dall'interesse del giudicabile, e di tutti coloro che possono avere, sia perchè partecipi al delitto, sia perchè stretti da vincoli di parentado o di amicizia co' delinquenti interesse a disperderle, conoscendo i passi che deve dare la giustizia investigatrice.

*b*) e che d'altro canto le tracce dell'innocenza degli imputati sieno disperse da coloro che possono avere interesse a fare che una condanna colpisca il giudicabile.

2. Questa nota del segreto deve cessare quando già si è esaurita l'indagine, e si tratta di esaminare i risultamenti di essa per determinare se debbasi dare o non luogo al giudizio pubblico e diffinitivo.

3. Quando la giustizia investigatrice ha raccolto elementi gravi di pruova in gravi delitti, sicchè è necessario che l' imputato sia personalmente assicurato con detenzione preventiva, uopo è che egli abbia imprescindibile aiuto nell'assistenza di un difensore da lui eletto o a lui destinato *ex officio* per tutelare i suoi diritti nello stesso periodo istruttorio. Ed a tal uopo egli è indispensabile che questo difensore sia messo in grado, con la lettura degli elementi raccolti nel processo, di compiere il mandato della difesa e tra i mezzi per compierlo non sono a disconoscere quelli della sua libera comunicazione con l'impu-

tato, del diritto di produrre nell'interesse di lui istanze, e dove queste istanze sieno respinte, di adoperare rimedii giuridici col ricorrere a magistrato superiore avverso i provvedimenti che le respingono.

4. Al difensore deve essere consentito anche nel periodo inquisitorio di preparazione l'intervento in tutti quegli atti che non possono e non debbono essere riprodotti nel periodo del giudizio pubblico e diffinitivo, come le perquisizioni dei luoghi, o della dimora dell'imputato, le perizie tecniche che debbono servire di fondamento sia alla dimostrazione in genere del reato nella sua obbiettività, sia alla dimostrazione in ispecie della reità dell'imputato.

5. Quando, compiuta l'inquisizione preparatrice del giudizio diffinitivo e pubblico, si dovrà esaminare se debba darsi luogo a questo giudizio o si debba prosciogliere l'imputato, piena libertà debbe essere data al difensore di studiare il processo scritto in tutte le sue parti e di sostenere una discussione, sia con memorie scritte, sia con dibattimento in contraddizione dell'accusa pubblica e dell'accusa privata innanzi ai giudici di delibazione, chiamati a pronunciare l'assoluzione dell'imputato o il rinvio a pubblico giudizio.

6. L'interrogatorio dell'imputato non deve essere mezzo adoperato per indurlo ad accusarsi colpevole, ma deve dal magistrato che inquire essere indirizzato solamente ad invitare l'imputato a dire alla giustizia, se egli vuole, le ragioni che lo assistono; e solo a guarentigia di questa esigenza giuridica si deve ammettere che dell'interrogatorio dell'imputato abbia cognizione il difensore di lui.

---

## TORNATA DEL 7 MARZO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei soci: Masci Presidente, Pessina, Pepere, d' Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L' Accademia prende atto del tema per il concorso al premio Paladini, dato dalla Commissione formata dai membri delle varie Accademie che costituiscono la Società Reale di Napoli.

Il tema è il seguente:

« Le imprese e i dominii dei dinasti dell'Italia meridionale, nei paesi che fanno parte della regione detta Slavo-greca (Morea, Acaia, Tessaglia, Albania ecc.) ».

I concorrenti dovranno avvalersi a preferenza dei documenti che si conservano nell'Archivio di Stato di Napoli.

Il Segretario comunica che il V Congresso Nazionale Giuridico Forense si terrà in Palermo dal 20 al 26 Aprile corr. anno.

Il Presidente riferisce di non aver potuto visitare il socio Gianturco perchè trovavasi fuori Napoli, ma di avere attinte buone nuove intorno alla sua salute. Dice poi di aver visitato il socio Bovio e con vero dispiacere di averlo trovato in gravi condizioni.

Il socio Fiore legge la sua Memoria dal titolo: « Della condizione dello straniero secondo le leggi vigenti del Regno d'Italia ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

—

*Sunto della Memoria del socio* P. Fiore

L'A. legge una sua memoria sulla condizione dello straniero secondo le leggi vigenti in Italia. Espone quale sia la condizione dello straniero secondo le leggi vigenti in Francia, nel Belgio, nella Grecia, in Austria, in Isvizzera, in Romania, nella Serbia. Dice della condizione dello straniero secondo le leggi anteriori all'attuale codice civile. Pone in evidenza la grandiosa innovazione effettuata dal codice vigente. Ne fa il confronto con quelli dell'Impero germanico e della Spagna e conclude illustrando le leggi italiane vigenti che fanno allo straniero una condizione migliore che negli altri paesi per quello che concerne il godimento dei diritti civili e la sua posizione nei rapporti colla giustizia.

---

## TORNATA DELL'8 MARZO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei soci: Masci Presidente, Pepere, Persico, d'Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una circolare del Presidente del Comitato esecutivo per il V Congresso Nazionale Giuridico Forense che si terrà in Palermo dal 20 al 26 Aprile prossimo, con la quale s'invita l'Ac-

cademia di partecipare al detto Congresso e deliberare la contribuzione in lire 10.

L'Accademia delega il socio Fadda di rappresentarla e delibera mandare la contribuzione di lire 10.

Il socio d'Ovidio commemora il defunto Gaston Paris socio straniero della Società Reale di Napoli.

Si stabilisce che nella prossima tornata del 22 corr. mese il socio Fadda leggerà una sua nota dal titolo: « Appunti bibliografici ».

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 22 MARZO 1903

### Presidenza del socio F. Masci

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei soci: Masci Presidente, Pessina, Pepere, Persico, d' Ovidio, Gianturco, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio Fadda legge la sua nota dal titolo: « Appunti bibliografici ».

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

# RIASSUNTI BIBLIOGRAFICI

---

## I.

**KOHLER. Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte in *Encyclopädie der Rechtswissenschaft* di V. HOLTZENDORFF 6.ª ed. 1902.**

---

NOTA LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

CARLO FADDA

---

Giuseppe KOHLER, di cui vi è noto l' ingegno straordinariamente versatile, la cultura meravigliosa, l'attività fenomenale, instancabile, ha assunto la direzione di una nuova edizione della celebre *Encyclopaedie der Rechtswissenschaft* iniziata dal VON HOLTZENDORFF e da lui con grande amore curata fino alla 4ª edizione. Il libro, che già nella 5ª edizione si era rammodernato, conserva ora ben poco del passato e il programma stesso avverte che, pur conservandone le fondamenta, l' edifizio sarà quasi del tutto rifatto.

Come suole avvenire in Germania per questo genere di pubblicazioni, i nomi de' collaboratori sono di primissima scelta, ben diversamente da quanto avviene presso di noi, ove gli editori si contentano di porre in mostra due o tre nomi di valorosi giuristi, lasciando che in realtà il lavoro così delicato e difficile di presentare al lettore una determinata disciplina sobriamente e fedelmente riassunta secondo le ultime risultanze dell' indagine scientifica sia affidato a cottimo e spesso con indegna speculazione commerciale o a principianti malsicuri o a dirittura

a ignorantelli patentati. Il che spiega la pessima riescita di pubblicazioni iniziate sotto auspici così promettenti e ridotte ora a tale da essere pei poveri associati vere camicie di Nesso.

Per confermare il sicuro criterio di scelta seguito dal KOHLER basterà accennare ad alcuni nomi. La storia e le fonti del diritto romano sono studiate da Ottone LENEL sulla base del noto compendio del BRUNS, già riveduto ed accresciuto nella 5ª edizione dal compianto PERNICE con quella cura che soleva apportare in tutti i suoi lavori. Enrico BRUNNER delinea i tratti fondamentali della storia del diritto germanico. A Ludovico MITTEIS, che in questi ultimi anni ha tanto contribuito al nuovo indirizzo degli studi romanistici, fu affidata la revisione dello splendido manuale del BRUNS sul diritto comune. Ottone GIERKE, il giurista eminente nella storia e nella dogmatica, espone il diritto privato odierno della Germania, e quindi tanto il civile quanto il commerciale. In fine, per accennare a' migliori, collaborano alla nuova edizione, Carlo CROME, insigne civilista e profondo conoscitore dei moderni diritti di razza latina, L. VON BAR, un' autorità veramente mondiale in fatto di diritto internazionale, lo ANSCHUETZ, Ernesto MEIER e altri di egual valore.

Il KOHLER, secondo l' indole sua, non si contenta di una sola parte. Egli scrive uno « spirito del nuovo diritto « civile germanico », un manuale di procedura civile, uno di diritto concorsuale e, quel che più c'importa, ci offre, come introduzione all' opera, un geniale lavoro intitolato: « filosofia del diritto e storia universale del di- « ritto ». Poichè questa è la sola parte pubblicata finora per intero e poichè ho divisato di riassumere in alcune brevi letture i più importanti fra i recenti libri di filosofia giuridica pubblicati in Germania, prenderò le mosse

da questo breve scritto del KOHLER, che per più riguardi merita di richiamare la vostra attenzione.

Il lavoro si divide nettamente in tre parti: *A*. Fondamenti (*Grundlagen*); *B*. Formazioni giuridiche (*Rechtsbildungen*); *C*. Sguardo all' avvenire (*Blick in die Zukunft*).

## *A*

Il K. apre il fuoco contro il concetto di una filosofia giuridica rivolta allo studio di un diritto naturale assoluto, immutabile, eterno. Secondo lui non c' è nulla di più assurdo, di più antifilosofico, perchè la filosofia del diritto non è se non un ramo della filosofia dell' uomo, ossia di quella filosofia che determina la posizione dell' uomo nel mondo e nel movimento mondiale, come fattore di civiltà. E poichè la civiltà è essenzialmente progressiva, se si vuole che il mondo e l' umanità vivano, la filosofia dee considerare il diritto come qualche cosa che perpetuamente si muove ed avanza. Una prima resistenza alla dottrina di una legge umana assoluta il K. la trova in S. Tomaso d' Aquino, che, pur ammettendo una *lex naturae* fondamentalmente comune a tutti, consente che vi si possa eccezionalmente derogare od aggiungere (*Summa theol.* I. 2 qu. 91 a. 1-3 qu. 94 a. 4, 5). Ma egli si richiama sopra tutto a Dante, che così volentieri studia e cita ne' suoi varî lavori, chiamandolo il grande scolaro di S. Tomaso. Da un canto rammenta questo noto passo *de monarchia* (I. 16): « Habent namque « nationes, regna et civitates inter se proprietates, quas « legibus differentibus regulari oportet. Est enim lex re- « gula directiva vitae. Aliter quippe regulari oportet « Scythas, qui, extra septimum clima viventes et ma- « gnam dierum et noctium inaequalitatem patientes, in-

« tolerabili quasi algore frigoris premuntur; et aliter Ga-
« ramantes, qui, sub aequinoctiali habitantes et coaequa-
« tam semper lucem diurnam noctis tenebris habentes,
« ob aestus aëris nimietatem vestimentis operiri non pos-
« sunt ». Dall'altro egli fa capo ai noti versi sulla confusione delle lingue (*Parad.* XXVI. 127 sg.).

. . . . nullo effetto mai razionabile
per lo piacere uman, che rinnovella,
seguendo il cielo, sempre fu durabile.

E osserva che con questo concetto si raggiunge un' altezza, di fronte alla quale è un vero regresso tutta la dottrina anteriore allo HEGEL. Avrebbe potuto confortare il suo assunto riferendosi anche al punto *de vulgari eloquio* (I. 9) ove il poeta parla ancora della confusione delle lingue, perchè anche là si accenna che « homo sit instabi-
« lissimum, atque variabilissimum animal » e della lingua si dice: « sed sicut alia, quae nostra sunt, puta mores et
« habitus, per locorum temporumque distantias variari
« oportet ». Forse di fronte a questo passo ed in particolare al profondo significato del *razionabile* nei versi citati, si può, con molta ragione, dubitare che Dante ammettesse la relatività delle norme non derivanti dall' arbitrio dell'uomo. Ma una discussione su questo punto ci porterebbe fuori de' limiti assegnati al mio compito puramente espositivo e, senz' altro, me ne astengo.

Che il concetto della scuola di diritto naturale abbia trovato in HEGEL il suo più forte avversario in una al SAVIGNY il K. lo afferma recisamente. Ma anche qui non mi pare si renda la dovuta giustizia a' tanti che insistentemente hanno rilevato la mutabilità de' concetti di diritto, di morale e in genere di tutte le istituzioni sociali. Baste-

rebbe rammentare la celebre lettera di Biagio PASCAL, dove i Pirenei figurano come confini fra idee di giustizia completamente diverse. Del resto oramai è questo un punto su cui non si dovrebbe più discutere. Il diritto è come la virtù, secondo così efficacemente dice BALZAC (Mémoires de deux jeunes mariées [ed. del centenario] p. 83): « La vertu est un principe dont les manifesta-« tions diffèrent selon les milieux : la vertu de Proven-« ce, celle de Costantinople, celle de Londres et cel-« le de Paris ont des effets parfaitement dissemblables « sans cesser d' être la vertu ». Il KOHLER attribuisce poi il merito di avere definitivamente debellato la chimera del diritto naturale eterno, immutabile, agli studi recentissimi di legislazione comparata, i quali hanno dimostrato all'evidenza come vi sono state e vi sono forme giuridiche tanto aborrenti dalle nostre quanto le forme della lingua bantu si dispaiano dalle forme linguistiche greche.

Il K. non solo ripudia il concetto di un diritto naturale assoluto, ma esclude l' esistenza di qualunque postulato giuridico di carattere analogo. Non vi sono principi di politica giuridica applicabili a qualunque periodo della evoluzione. Non si possono neppur considerare come vero assoluto gli apprezzamenti d' equità per cui si dovrebbero egualmente disciplinare i rapporti eguali. All' etica aristotelica rimprovera il K. queste che egli chiama mere frasi dozzinali (*Schablone*), le quali, a suo avviso, possono ricevere contenuto solo dalle esigenze de' varì periodi di civiltà. A stregua di questi soltanto si potrebbe parlare di degno od indegno, di colpevolo o non colpevole, di eguale o diverso. Una civiltà può considerare come giusto il diverso trattamento politico, economico, giuridico delle classi, come avviene per le caste indiane, come fu

nei tempi di mezzo per i nobili, per gli ordini religiosi, per gli stranieri; può trovar giusto che la famiglia risponda per l'individuo o viceversa; che la guerra legittimi la corsa, il saccheggio, il sequestro delle proprietà private. Un solo dubbio sorge per il nostro A. Può sembrare che abbia ragione di essere universalmente riconosciuta la santità e dignità del lavoro. Ma anche in proposito si rammenta l'enorme disparità di apprezzamento de' varî periodi di civiltà. Talora troviamo onorata un'opera che noi teniamo in dispregio, come certe occupazioni d'indole superstiziosa, talora invece vediamo considerato quasi come servile il lavoro artistico che noi tanto stimiamo.

Ma se il diritto non ha nulla di immutabile, non lo si dee neppur considerare come qualche cosa che si viene formando a caso e senza motivi razionali, come, per errore grossolano, fanno certi avversarî del diritto naturale, che non ammettono alcuna discussione sulla bontà o meno del diritto vigente e che col diritto naturale vorrebbero sopprimere la filosofia del diritto e la politica giuridica. Il diritto, per quanto costantemente mutevole ed evolventesi, non ha nulla di casuale, ma ha le sue fila fin nelle più profonde radici dell'anima del popolo e risponde alla spinta del progresso civile che pervade il popolo sia nella sua universalità, sia in alcuni de' suoi spiriti eminenti e di larghe vedute. Da questo punto di vista si potrebbe apprezzare se il diritto sia rispondente alla civiltà, in cui troviamo l'ideale al quale il diritto dee mirare. Il positivismo ha ragione quando vuole che giudice e giurista sieno vincolati al diritto vigente. La questione della razionalità del diritto positivo non può farsi dal giudice, per quanto nel medio evo si inclinasse anche a questo giudizio *de legibus*. Ma il giurista ha ben altri compiti oltre quello della ela-

borazione scientifica del diritto vigente. Egli deve esaminare il diritto come elemento dell' evoluzione sociale, studiarne il suo divenire storico e adoperarsi pel suo avanzamento. Il positivismo gretto, che nega ciò, deve infrangersi non appena si ponga il problema legislativo. Non occorrerebbe una ponderata scelta fra una soluzione ed un' altra se il diritto avesse sempre eguale valore : basterebbe porre nell' urna le varie soluzioni e affidarsi al cieco caso. Senza entrare nel merito di queste affermazioni, mi limito ad osservare, che se in genere non si ammette più il sindacato del giudice sulla bontà della legge, la grande maggioranza degli scrittori però in tema di diritto consuetudinario ammette che egli giudichi della ragionevolezza dell' uso. Questa che per me è una vera eresia trova la sua correzione appunto nella dottrina materialistica difesa con tanto calore dallo ZITELMANN ed accolta oramai da nomi autorevolissimi come lo IHERING, il DERNBURG, il BEKKER, il REGELSBERGER, e presso di noi il SERAFINI ed il VIVANTE. Qualunque giudizio si possa portare su questa tendenza, tengo a rilevarla per integrare gli elementi necessari a ben intendere questi riflessi del KOHLER.

La filosofia del diritto, dovendo considerare questo come mutevole e progressivo, a seconda della civiltà, fondato sul passato, rappresentante l' attualità e precorrente l'avvenire, deve avere la sua base nella dottrina dell' evoluzione ed è erronea ogni filosofia che da questa si discosti, appunto perchè se ignorasi l' Universo non può aversi un' idea della evoluzione in genere, la filosofia del diritto dovrebbe fondarsi sopra un sistema generale di filosofia, nè potrebbe essere base ammessibile una filosofia positivista o materialistica, che nulla riconosce al di là del mondo de'fenomeni, ma può esserlo solo una filosofia idealista. Nè sarebbe giusto l'obbiettare che andando al di là de'fenome-

ni si en tra nel campo della fede. Questa ci mostra nella fantasia e figuratamente ciò che la filosofia ci deve dare nella realtà. La fede tenta divinare col sentimento ciò che noi col raziocinio rigoroso strappiamo nello studiare l' universo. Chi è versato nell' estetica analizza l' impressione prodotta dall' opera d' arte e ci mostra in che consista il significato, lo splendore, la magìa dell' espressione artistica, mentre l' osservatore comune riceve in un concepimento istantaneo e complesso l' impressione estetica. Così la filosofia si sforza di conoscere l' infinito, mentre la fede lo sente per impressione divinatoria.

Studiando il rapporto tra la filosofia del diritto e la filosofia generale il K. si professa schiettamente seguace del panteismo, in quella che egli chiama forma più pura e più geniale dei Sutras di Vedânta, come ci derivano dal Commentario di Çankara, e che — sempre ad avviso del K. — malgrado delle specialità e delle differenze, si trova pur sempre in Platone, Hegel, Schopenhaner e Hartmann. L' Universo sarebbe una forma fenomenica rispecchiantesi in definitiva nell' essere umano e troverebbe la sua più alta trasfigurazione nel pensiero umano. La storia dovrebbe spiegarsi a questa stregua e l' uomo ne risulterebbe come un fenomeno moventesi sotto l'influenza del Tutto rivolta all' ottenimento di scopi prestabiliti. Vi sarebbero istituzioni indipendenti dalla scienza e dalla volontà del singolo: il matrimonio, la famiglia, la proprietà, la moralità. Vi sarebbe un sustrato che va al di là del mondo de' fenomeni e che fa pensare all' infinito. In particolare la dottrina della colpa e quella, che vi si riannoda, della libertà del volere, non si possono costruire senza ricorrere all'infinito, e restano senza risposta in una filosofia positivista o materialista. Questo concepimento filosofico soltanto potrebbe darci l' idea della evoluzione: ed una

delle grandi conquiste del secolo passato sarebbe appunto la determinazione di questa idea per opera dello HEGEL.

Con queste premesse sarebbe facile e chiaro il determinare il compito della filosofia del diritto. Si dovrebbero collegare le risultanze della storia del diritto con tutta la storia della civiltà, ricercare l'importanza della storia della civiltà nell' Universo ed indagare quale influenza ogni istituto giuridico e la sua storia esplichi nell' evoluzione della civiltà, epperò dell' Universo. Non si dee considerare come filosofia del diritto, ma come politica del diritto lo studio delle tendenze e degli scopi della odierna nostra evoluzione. Una tale indagine può tutt' al più condurci alla conoscenza della civiltà di un determinato periodo, non già a quella della missione e dell' importanza del diritto nella storia dell' universo.

Non sarebbe neppure filosofia del diritto il far derivare questo da tendenze utilitarie ed opportuniste. Ove in queste si volesse scorgere l'evoluzione del diritto o si direbbe nulla o si direbbe cosa erronea. Se infatti si considera la tendenza ad uno scopo come una tendenza in armonia coll' evoluzione divina dell' Universo, nulla si dice col rilevare lo scopo nel diritto, finchè non si pongano in chiaro, o quanto meno si indichino, l'indole e gli scopi di quella evoluzione universale. Se per contro come scopo si considera la felicità dell' uomo o degli uomini, e come legittima guida l'egoismo sia del singolo sia della associazione, la dottrina dello scopo degenera in un eudemonismo infruttuoso, determinato dal presupposto, tanto fondalmente erroneo quanto fatuo, che scopo di ogni sforzo umano sia la maggior possibile felicità. Ciò è erroneo, perchè, tutto sommato, l' uomo incolto, che vive solo della vita esteriore, che ha una visuale ben ristretta, può, dal punto di vista meramente eudemonistico, designarsi come quegli che

è fornito della maggior possibile felicità, non già l'uomo che, divinando l'avvenire, vi aspira e combatte per esso fra ansie e dolori. L' inventore del latte sterilizzato varrebbe più di Omero e di Goethe e l'istituzione delle focacce popolari sarebbe socialmente un fatto più importante che non la creazione wagneriana di Tristano ed Isotta. E ancora si dovrebbe dire che le epoche de' grandi pensatori, poeti, pittori, scultori, musicisti non sono quelle che hanno l' impronta della maggior felicità: non l' epoca di Pericle, non il Quattrocento, non l'epoca di Raffaello. Ma anche il più meschino pensatore sa che la nazione più importante, quella che sopra ogni altra risponde agli scopi dell' Universo è quella che dà il massimo prodotto nelle risultanze della sua civiltà, non quella che al buon borghese fa vivere i suoi giorni più felici.

Qui il K. passa ad esaminare quali sieno i più benemeriti della filosofia del diritto tra i filosofi del secolo passato. Kant è censurato in modo vivacissimo e certamente è da respingere il biasimo e il ridicolo largamente sparsi sulla memoria di quella nobile figura d'uomo e di scienziato. La sua celebre definizione del diritto è dichiarata addirittura indegna (*eine unwürdige Ansicht*) e la si dice sorpassata solo dalla sua descrizione del matrimonio, che mirerebbe a ciò che un coniuge affidi all'altro i suoi organi sessuali, epperò tutto il suo corpo. Naturalmente i grandi elogi sono tutti per lo HEGEL. Egli avrebbe costruita la sua filosofia del diritto sull' *idea della libertà*, a cui riconnetterebbe tutto il concepimento metafisico del mondo. Il grande principio che ciò che reale è razionale, tanto criticato come segno di quietismo, starebbe a base della storia del mondo, perchè ogni realtà compie la sua missione nella evoluzione e coopera al proseguimento del processo mondiale, sia pure opera del diavolo. Sopra tutto si elogia

lo HEGEL per aver posto a base dello Stato la realtà dell'idea morale. Non mancano censure: ma sono di poca importanza. In fondo si rimprovera allo HEGEL di non essere stato troppo coerente considerando come forme definitive certe istituzioni, che pur esse rappresentano una fase nell'evoluzione. Elogi in maggiore o minor misura si tributano a Schopenhauer, Hartmann e Lasson per i loro contributi alla filosofia giuridica. Invece il K. esprime una profonda disistima per quella che egli dice piccola schiatta (*Kleines Geschlecht*) di filosofi che pretesero di appropriarsi le grandi idee hegeliane: sopra tutto il ROEDER ha biasimo senza risparmio. Qualche parola poco elogiativa basta a liquidare AUSTIN ed ERSKINE HOLLAND e con loro la filosofia del diritto in Inghilterra.

Come chiusa di questa esposizione critica vi è una vera carica a fondo contro lo IHERING. Il ricordo della polemica avuta col compianto romanista di Gottinga e de' frizzi pungenti di questo maestro dell' ironia e del sarcasmo, brucia ancora, e un facile sfogo contro chi non può rinnovare le dure lezioni serve di postuma vendetta. Chi rammenta le ingiurie che lo Schopenhauer nel suo libro sul libero arbitrio scagliava contro Hegel non si meraviglia nel leggere la filza di frasi pungenti rivolte qui contro lo IHERING. Nessuno vuol disconoscere i difetti che abbondano nell'opera dello IHERING e un discepolo suo, il MERKEL, li ha rilevati con critica cortese e serena proprio nel tessere l'elogio funebre del maestro. Ma, francamente, non si ha il diritto dl buttare nel fuoco questo libro, che pur ne' suoi errori conserva l'impronta della genialità propria di colui che senza dubbio fu uno de' più grandi giuristi dello scorso secolo.

Ritornando sui suoi passi il K. pone in relazione la filosofia del diritto colla storia universale del diritto. Que-

sta deve mostrare come il diritto si viene svolgendo nel corso della storia, e in relazione colla storia della civiltà dee indagare quali conseguenze per la civiltà stessa produce il diritto. Quindi la filosofia del diritto ci dee indicare quale funzione abbia l'ordinamento giuridico nell'evoluzione teleologica del processo mondiale e quale funzione esplicherà ne' vari periodi di civiltà; a quali scopi dee pervenire l'umanità sotto la tutela dell'ordinamento giuridico e come per tal guisa il diritto partecipi all'ultima determinazione delle sorti del mondo. Come favorevoli a questo legame fra la filosofia del diritto e la storia universale del diritto si rammentano i noti lavori del POST, quello del PULSKY sulla teoria del diritto e della società civile, gli scritti del nostro VANNI, del LABRIOLA e dei più recenti fra i nostri studiosi di filosofia giuridica.

Segue un raffronto tra la filosofia del diritto e la politica del diritto. Questa avrebbe la missione, che alcuni invece assegnano alla prima, di esporre la configurazione del diritto nei singoli periodi di civiltà, passando dalla mera indagine rivolta ad accertare il fatto alla ricerca delle condizioni di miglioramento e di progresso. La filosofia del diritto dà la conferma alla politica, spiegandone le esigenze in base alla storia ideale eterna del diritto.

La tecnica giuridica sorge quando cessato il periodo consuetudinario di applicazione del diritto in base al sentimento, il giurista intraprende l'analisi de' concetti per determinarne il contenuto. La indeterminatezza de' concetti produce spesso il pericolo di errori, come ne produce talora la circostanza che concetti diversi sono espressi con formola identica o analoga. Correttivi per questi pericoli sono il senso giuridico, che è un residuo de' tempi primitivi consuetudinari, e la possibilità di scegliere la più razionale fra le varie conseguenze che emanano da un con-

cetto. Senza tali correttivi non dovrebbe mai mettersi all' opera il giurista. Il vario intreccio de' concetti e delle loro conseguenze viene a formare un' infinita quantità di aggruppamenti , di relazioni , che formano oggetto della dogmatica giuridica , la quale nulla ha da vedere colla filosofia del diritto.

La storia universale del diritto, che si suole anche chiamare scienza del diritto comparato, ha per còmpito di indagare, per quanto è possibile, i diritti di tutti i popoli, tanto viventi quanto passati, e ciò non solo quanto all'ordinamento giuridico obbiettivo, ma anche quanto all'attuazione di questo nella vita giuridica soggettiva. Il campo è sterminato e quindi si può solo parlare di un'approssimazione all'ideale, non solo a cagione del suo estendersi a tutta la storia dell'umanità, ma anche e sopra tutto perchè tanta parte del materiale di studio è scomparsa. I popoli primitivi e selvaggi offrono un' infinita varietà di diritti e di usi giuridici , su cui occorre portare la indagine. Molto si è fatto in questo campo negli ultimi tempi, anche perchè un mezzo efficace per tenere fermo il dominio de' popoli civili su queste schiatte primitive è quello di ben conoscerne le leggi ed i costumi. E si è fatto lungo cammino anche nell'indagine del passato. Basterà rammentare le recenti scoperte relative a' monumenti giuridici babilonesi ed assirii, che hanno permesso di conoscere la vita degli affari di questi popoli meglio di quella de' tempi di Carlo Magno. E così pel diritto egiziano, per il greco, per il celtico, per lo slavo. A questo punto il K. osserva come non sia sufficiente conoscere una legislazione. Per intendere bene la portata sua effettiva occorre anche conoscere quale sia il modo con cui essa si viene esplicando praticamente nella vita del popolo. P. e., nota egli, il codice francese applicato in Germania dopo le conquiste

napoleoniche vi ha una configurazione pratica completamente diversa da quella che esso ha avuto nel suo paese d'origine. Onde la necessità di tener presenti i documenti da cui appare questa esplicazione pratica e il movimento della vita degli affari.

Occorre però ancora sopra ogni singolo diritto esercitare l'osservazione analitica, sceverarne gli elementi, per poter poscia determinare la efficacia che ciascuno di questo esercita nelle varie combinazioni. In ispecie presso i popoli che vivono di consuetudini è mestieri in prima linea sfrondar queste di tutti gli elementi non giuridici, ma religiosi, artistici, sociali. In ispecie nelle cerimonie nuziali è indispensabile questa separazione.

Questa però è la sola elaborazione giuridica e non è per sè sufficiente, in ispecie se la storia universale del diritto dee servire di base alla filosofia del diritto. Noi dobbiamo porre in relazione il diritto cogli altri elementi della civiltà, in particolare colla religione e colla storia economica del popolo. Anche il carattere etnografico di questo, le sue simpatie ed antipatie, il senso ideale o anti-ideale, debbono essere posti a riscontro per cercarne l'influenza nella configurazione giuridica. Con queste indagini la storia universale del diritto ha compiuto la sua missione ed ha aperto la via alla filosofia del diritto.

Chiude questa prima parte una breve indicazione delle scienze ausiliari: la linguistica, la storia civile, la psicologia ed in ispecie la psicologia de' popoli.

---

## Elenco dei libri venuti in dono ed in cambio

*nei mesi di Gennaio a Marzo 1903*

Brescia — Il primo secolo dell'Ateneo di Brescia 1802-1902. 1902. 4°.

— Beltrani (Luca). Leonardo e il Porto di Cesenatico. Discorso in occasione del primo centenario dell'Ateneo di Brescia. 1902. 12°.

— Zecculi (Giulio). Giovita Scalvini e la sua critica. 1902 4°.

— Valentini (Andrea). Il palazzo di Broletto in Brescia. 1902. 12°.

Firenze — Brandileone (Fr.). Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna durante il medioevo. 1902. 8°.

Mantova — R. Accademia Virgiliana. Atti e Memorie. Biennio 1901-1902. 1903 8°.

Milano — Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie II, vol. XXXV, fasc. 18° a 20°, 1902; vol. XXXVI, fasc. 1° a 5°, 1903. 8°.

Napoli — Municipio di Napoli, 6° Ufficio, Sezione Statistica. Bollettino statistico mensile. Anno XXVIII, Settembre a Novembre 1902, n. 9 a 11, 1902. 8°.

Padova — Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti. Anno CCCLXI (1901-902), nuova serie, vol. XVIII, 1902. 8°.

Palermo — Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Quarta serie, n. 1 e 2, Gennaio e Febbraio 1903, disp. 397 e 138 1903. 8°.

Roma — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Statistica Giudiziaria Civile e Commerciale e Statistica Notarile per l'anno 1899. 1902. 8°.

— Catalogo della Biblioteca. Supplemento (3°) dal 1° Aprile 1898 al 31 Ottobre 1902. 1902. 8°.

— Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Bollettino di Legislazione e Statistica Doganale e Commerciale. Anno XIX, supplemento di Ottobre e Novembre 1902. 1902. 8°.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 30 Novembre 1902. 1902. 8°.

— Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, serie 5ª, vol. XI, fasc. 11° e 12 e Indice del volume. 1902. 8°.

— La Civiltà Cattolica. Anno 54°, serie XVIII, vol. IX, quad. 1262-1266. 1903. 8°.

Bruxelles — Ministère de l'Industrie et du Travail.

— Revue du Travail. Septiéme année. Décembre 1902. 1902. 8°. Huitiéme année. Janvier et Février 1903. 1903. 8°.

— Rapports annuels de l'Inspection du Travail. 7° année (1901). 1902. 8°.

Buenos-Ayres — Bulletin mensuel de Statistique Municipale de la Ville de Buenos-Ayres. XVI année. Octobre-Decembre 1902. N. 10-12. 1902. 4°.

Cracovie — Bulletin International de l' Académie des Sciences de Cracovie. N. 8-10. Octobre-Decembre 1902. 1902. 8°.

Gottingen — Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Philologisch-historische Klasse. 1902. Heft 5. 1902. 8°.

Manchester — Memoirs and Proceedings of the Manchester Li-

terary e Philosophical Society. 1902-1903. Vol. 47. Part. II. 1903. 12°.

Paris — Bulletin mensuel de la Société de Legislation Comparée. 33 année. N. 10-12. Octobre-Decembre 1902. 34 année. N. 1 et 2. Janvier et Février 1902. 1903. 8°.

Philadelphia — Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. XLI. Janvier-Avril 1902. N. 168-170. 1902) 8°.

---

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

### DELLA REALE ACCADEMIA

### DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

*Anno XLII, Fasc. 2° — Aprile a Giugno 1903.*

---

## TORNATA DEL 4 APRILE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, d' Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del signor James Bryce con la quale ringrazia l' Accademia di averlo nominato socio straniero.

Il socio d' Ovidio legge una sua nota sull' etimologia della parola « palafreno ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

*Sunto della Nota del socio* D' Ovidio.

Il socio D'Ovidio legge una Nota sull'etimologia e sulle vicende della parola *palafreno*, illustrandola coi ragguagli storici dei costumi di guerra della Francia medievale, e studiando i presumibili rapporti tra le varie forme neolatine del vocabolo, ed accennando il sospetto che dalla Provenza sia potuta venire la mossa per la sillaba finale del vocabolo quale suona in Italia.

---

## TORNATA DEL 5 APRILE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 13 con l'iutervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Pepere, d'Ovidio, Gianturco, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

L'Accademia si occupa di affari di Amministrazione.

Alle ore 14 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 26 APRILE 1903

**Presidenza del socio Vice Presidente C. Fadda**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei socii: Fadda Vice Presidente, Persico, d'Ovidio, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Indi il Presidente ricorda con parole di vivo rimpianto la morte del socio ordinario residente Professore Giovanni Bovio avvenuta la sera del 15 corrente mese, ed in segno di lutto scioglie l'adunanza.

---

### *Parole del socio* Fadda, *per la morte del socio* Bovio.

Giovanni Bovio dopo lunghe sofferenze si spegneva serenamente il 15 di questo mese. L'Italia intera, con unanime compianto, ha dimostrato di sentire vivissimo il dolore per la perdita di tanto cittadino. Non una voce discorde si è levata sulla sua tomba. Eppure il Bovio fu uomo di parte, fervidissimo sostenitore delle sue idee, che non erano quelle della maggioranza della nazione. La indiscussa e sconfinata bontà dell'animo, la cristallina purità della sua vita pubblica e privata, il profondo rispetto che egli ebbe sempre per le convinzioni altrui dànno ragione di questo fenomeno così raro in un'epoca nella quale anche le più gravi questioni sociali — che solo una

serena discussione può avviare a fruttuose soluzioni — sono dibattute a suon d'ingiurie e di insinuazioni, residui dell'antico spirito d'intolleranza. Giovanni Bovio fu tale perchè ebbe sempre fervido il culto per il solo ideale che alla società può dare pace e progresso, per la libertà. Ogni atto, ogni parola in tutta la sua vita è in armonia con questo ideale. Voi, chiamando nel vostro seno lui per tanti riguardi lontano dalle vostre opinioni, avete dato nobile prova di rispetto alla sincerità de' convincimenti e la manifestazione più pratica del vostro consenso in quell'ideale di libertà, cui tutti aspiriamo, qualunque possa essere la nostra fede politica. Di Bovio come scienziato dirà opportunamente ed a suo tempo colui che il vostro senno chiamerà all'alto onore di succedergli in questa Accademia. Io con queste brevi e disadorne parole ho creduto solo di esprimere il vostro dolore per la gravissima perdita. Vi propongo di inviare le nostre condoglianze alla famiglia e di togliere la seduta in segno di lutto.

—

## TORNATA DEL 22 MAGGIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei socii: Masci Presidente, Persico, d'Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il socio **Fadda** seguita la sua lettura dal titolo « Appunti bibliografici sullo scritto del Kohler, Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte ».

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Nota del socio* FADDA (Cont. vedi Anno XLII, fasc. 1°, Gennaio a Marzo 1903).

***B*** — FORMAZIONI GIURIDICHE.

La parte speciale, in cui il KOHLER si sforza di dare attuazione ai principî generali posti nella prima parte, si intitola: Formazioni giuridiche, *Rechtsbildungen.* Essa si suddivide in quattro trattazioni: rapporti dell'uomo colla natura, rapporti da uomo ad uomo, collegamenti organici in complessi favorevoli allo svolgimento della civiltà, influenza del tutto sulla sorte del singolo. Ossia, diritto patrimoniale, diritto di famiglia e delle obbligazioni, diritto pubblico, diritto penale e procedura.

I. Studiando il rapporto dell'uomo colla natura, si muove dall'originaria paura dell'uomo di fronte alle forze fisiche, passando poi alla superstizione del demonismo od animismo, per cui si scorge in ogni energia fisica l'esplicazione dell'opera di geni buoni o malefici; onde da prima la ripugnanza a toccare qualche cosa di quanto la natura produce, poi i vari ripieghi per sfruttare la natura senza offendere i geni che l'animano, anzi formandosene dei protettori. Così che il rapporto colla natura costituisce in origine un rapporto di consacrazione, d'onde la proprietà,

che altro non è sugli inizi se non un collegamento della umanità colla natura. Onde gli usi primitivi di consacrare in ispecie gli atti con cui l' uomo si dedica allo sfruttamento della terra.

Il rapporto della umanità come tale colla natura si svolge nel successivo passaggio dal collettivismo all' individualismo e il raggiungimento di questo costituisce la legge del progresso. Certamente la collettività esercita sempre un'influenza sull'individuo, ma questo non è più assorbito, acquista autonomia di fronte al tutto e si presenta come fornito di diritti individuali. Ciò avviene in particolare rispetto al diritto patrimoniale. Il fondamento di questo consiste in ciò che l' uomo pel raggiungimento dei suoi scopi ha bisogno del mondo esteriore, ma l' assoggettamento di questo all' uomo si atteggia diversamente secondo la costituzione sociale. Finchè l'umanità è nel periodo del collettivismo il diritto patrimoniale è collettivo e il singolo gode de' beni solo come parte del tutto, ed a misura che l'individuo viene acquistando autonomia di fronte al tutto viene anche formandosi un patrimonio. La esistenza del patrimonio separato è la caratteristica dell'autonomia individuale, e per esso l'uomo trova il mezzo per provvedere a' propri bisogni senza dipendere da altri. Col riconoscimento della personalità singola sorge la sua tutela epperò la tutela della sua posizione individuale: accanto al diritto patrimoniale privato sorge il diritto della personalità. Ma tuttavia il collettivismo conserva alcuni diritti, ed accanto alla persona individuale sussistono da per tutto persone sociali unitarie con diritti analoghi — le c. d. persone giuridiche, sieno esse tradizionalmente conservate, sieno create a nuovo. Il diritto della persona giuridica non è dunque artifiziale, ma riposa sulle fondamenta del diritto: è più antico di quello della persona fisica.

Per quanto è dato risalire alle origini dell' umanità ci troviamo sempre di fronte al diritto patrimoniale collettivo. Anche il concetto che all' individuo appartiene il prodotto del suo lavoro, quello della caccia o della pesca, è ignoto a' popoli primitivi. L'individuo lavora, agisce per la famiglia, per la gente. Non è già nel lavoro la prima origine della proprietà privata. I primi oggetti di questa sono le cose che servono a designare la personalità singola: abiti, armi e tutto ciò che si riferisce al suo spirito tutelare, dal quale appunto ciascuno trae il suo segno distintivo di fronte agli altri. Ed è talmente stretto questo rapporto colla personalità che le cose in questione vengono seppellite coll' individuo per la credenza nella vita d'oltre tomba.

Quanto agli immobili è più a lungo durata la proprietà collettiva nelle forme più svariate. Si potrà anche lasciare che il singolo lavori e sfrutti un tratto di terra per sè e per la sua famiglia, ma a nessuno viene in mente di parlare di alienabilità o di trasmessibilità negli eredi. Il rapporto dura fin che dura l'occupazione e il lavoro, epperò il possesso. Solo coll'elevare il valore della terra a mezzo di assiduo lavoro si concepisce l'idea di una appartenenza all'individuo della terra stessa: anzi, in origine, della sola plusvalenza, che appunto solo veniva corrisposta in caso di alienazione.

Fra le forme svariate del godimento collettivo vi è la proprietà famigliare o gentilizia, che si mantiene tuttora in molti popoli e da cui gradatamente sorge la proprietà individuale, specialmente per via del sistema, che in Roma assume il nome di peculio e per via della comunione tra i successori del capo ( la quale finisce per essere risolubile a volontà. La proprietà individuale dovrebbe il suo svolgimento anche all' idea già ricordata della connes-

sione di certe cose colla persona sì da seguirlo nella tomba.

E qui il KOHLER eleva un vero inno alla proprietà individuale, rammentando del resto quanto già dissero in proposito, tra altri, Aristotele e S. Tommaso d'Aquino. Nel patrimonio individuale i popoli troverebbero la sorgente del loro progresso, della loro forza e delle loro energie civili. Non si tacciono gli inconvenienti: in particolare si ammette che la conseguenza logica dell' alienabilità e della trasmessibilità ereditaria è l' ineguaglianza, da cui poi discende la lotta di classe. Dopo che per secoli si è assistito alle fatali conseguenze di questa lotta, la nostra epoca ha tentato di conciliare le avverse tendenze riconoscendo bensì le energie individuali nella loro esplicazione patrimoniale, ma tentando di rivolgerle e indirizzarle al soddisfacimento de' bisogni sociali. Non si può vedere di buon occhio lo sforzo individuale egoistico e incondizionatamente libero ne' suoi movimenti. Nel campo dell'economia individuale si dee tentare di creare grandi centri di associazione, rivolti a servizio della collettività e dedicati sopra tutto a favore di coloro che il principio individualistico ha pregiudicato. Di qui tutto un piano organico di soccorso pei poveri, pei deboli, per gli infelici, e uno sforzo di dare forza e capacità di progresso a coloro che nella lotta economica si rivelano più deboli, onde le assicurazioni contro la mancanza di lavoro, le associazioni organizzate del lavoro e simili.

Lo Stato si assume ora questo compito che per lo innanzi era considerato come funzione della famiglia.

Contribuiscono a mitigare il danno della diseguaglianza anche altri elementi: sopra tutto il rispetto al lavoro, che ad ogni lavoratore dà una posizione rispettata, e ad esso congiunto il diritto all' idea. L' inventore ha diritti rile-

vanti, per cui al povero è dato acquistare ricchezze senza limiti e per cui sono facili le rivoluzioni economiche. Il culto del lavoro è il vero antidoto con cui l' individualismo vince i suoi gravi difetti.

Il diritto dell'inventore è diritto fondato sulla Creazione. Col concetto di creazione sorge un'idea che getta il ponte fra il lavoro e la natura. Ciò che io ho creato è stato fecondato dal lavoro della mia mente, è dominato dalla forza della mia mente, epperò mi sta più vicino che a qualunque altra persona: il lavoro è il riscatto della persona. In ciò non è se non la continuazione di un'idea che ha portato il suo frutto da che si riconobbe la persona come artefice del proprio diritto per via del lavoro, dell' occupazione, della specificazione. Vi è in tutto ciò una potente influenza del sistema del lavoro su quello del patrimonio ereditato, del capitalismo.

E questa influenza è rafforzata anche dal rispetto del possesso continuato anche se in opposizione alle regole della proprietà capitalistica. Non è già che non si voglia disturbare il possesso durato per lungo tempo, ma gli è che un tale possesso si è così fortemente radicato nell'economia individuale che lo strapparnelo produce distruzione di valori, epperò non solo danni al singolo, ma anche alla comunione sociale.

II. Lo studio dei rapporti fra uomo e uomo si volge in prima linea a quelli che il KOHLER chiama rapporti di natura intima — *Verhaeltnisse inniger Art* —, e cioè, il diritto di famiglia e, strettamente connesso con questo — il diritto ereditario.

Anche nel diritto di famiglia risalta il concetto originario: che la umanità si evolve sugli inizi in collettività, e che l' individuo si viene formando gradatamente e lenta-

mente. Originariamente ciascuno trova nella famiglia la radice del suo essere: è la famiglia che lo difende, che lo punisce se delinque, che è in rapporto colle altre famiglie: l'individuo, com'è senza diritto così è senza potere. Il legame che unisce la famiglia è religioso: il vincolo famigliare era vincolo *totemistico*.

*Totem* propriamente è la sigla degli indiani canadesi, della quale si servono i capi in luogo di sottoscrizione e consiste per lo più nell'effigie di un animale, da cui il gruppo relativo prende il nome. Non si tratta di una semplice espressione materiale, ma di una forma che risponde ad un concetto largamente sparso nei popoli primitivi, per cui si ritiene che la stirpe abbia non solo il nome, il segno, ma anche lo spirito di quell'animale: così che questo è venerato come Dio della stirpe e i membri di questa si guardano ben dall'ucciderlo o dal molestarlo. Per giunta si suol ritenere che alla morte gli appartenenti a quella stirpe si trasformino nell'animale protettore. Il totemismo sarebbe sparso per tutta la terra e noi potremmo trovarne l'influenza anche in popoli recentissimi. Esso finisce per avvolgersi nella nebbia delle leggende, come, ad esempio, in quella di Melusina e in quella di Lohengrin. Il totemismo avrebbe contribuito a mantenere la coscienza ed il sentimento dell'unità nei popoli, e quando due gruppi si congiungevano — come si dirà — in matrimonio, gli spiriti protettori sarebbero entrati fra loro in un rapporto pieno di mistero. Così si sarebbero formati i primi Stati; il cemento più efficace sarebbe appunto stato il matrimonio per gruppi.

Mano a mano questa configurazione scompare per far posto a nuove istituzioni politiche fondate su nuovi rapporti di diritto famigliare. In particolare è da menzionare la consacrazione della gioventù. Vi è un periodo nella

vita in cui l' uomo incomincia a riconoscersi nel fanciullo e si prepara ad entrare definitivamente nella società, La fede ha anche qui dato colore e forma a questo fenomeno insegnando che vi è una nuova anima, quella dell'uomo, che si sostituisce al fanciullo. Un mostro ha divorato questo il quale rinasce a nuova vita dimenticando il passato, come un giuoco di fanciullo. In questo periodo l'adolescente è sottoposto a tante prove e come sempre la religione interviene. La consacrazione comune riunisce i giovani in una schiera serrata, e ci fa considerare come congiunti-nuova parentela in luogo di quella del sangue, confermata d' ora innanzi dalla vita, da' giuochi, dalle lotte, dagli acquisti in comune. Questa nuova comunione si afferma di fronte a quella fondata sul *totem*, in particolare per il graduale prevalere del dominio del capo, che è colui che guida gli altri alla preda e alle lotte. Si aggiungono nuovi fenomeni, che contribuiscono a sceverare l'individuo dal gruppo. Così l' attribuzione di un nome. Originariamente questo non è solo un segno di distinzione, ma ha una forza arcana, perchè il nome è connesso all' anima e cambiando l' uno si cambia l' altra. Nominando un morto, ne interviene subito l' anima, onde il divieto —punito persino colla morte—di fare il nome dei defunti. Il nome non è scelto a caso, ma è determinato dalle circostanze concomitanti la nascita, che quasi traggono l' oroscopo del neonato, o è tolto ad uno degli antenati, e allora l' anima di questo passa nel bambino. In sostanza: come la consacrazione dell' adolescenza dà all' adolescente una nuova anima, così egli assume un nuovo nome. Ciò accade presso certi popoli anche per l' assunzione di pubbliche funzioni e ad esempio nessuno oserebbe chiamare l' imperatore della Cina col suo nome anteriore all' assunzione al trono.

Così che il nome rafforza l'individualità e la scevera dal gruppo, onde la santità del nome e il rispetto per esso.

Col Totemismo era in origine intimamente congiunto il matrimonio tra gruppi. Ossia, gli uomini del gruppo *A* sposano collettivamente tutte le donne del gruppo *B* e viceversa a modo che ciascun uomo di un gruppo si univa a tutte le donne dell' altro. I figli sono figli del gruppo e ciascuno degli uomini è padre, come è zio ciascuno degli uomini dell' altro gruppo. Questo sistema trovasi in Australia, fra le Pelli rosse e fra i negri d'Africa. In concreto poi le forme variano. Resta sempre esclusa la possibilità di un matrimonio nello stesso gruppo, perchè l' idea di matrimonio importa la esistenza di due gruppi. Almeno questo è il concetto che prevale ad una certa epoca.

Nei gruppi totemistici vige il matriarcato, non solo a cagione della nascita, ma anche perchè nei primi anni il figlio è allevato e educato dalla madre. Il matriarcato durò per molti secoli, ma cedette il posto al patriarcato, sia perchè la necessità di dividere e suddividere i gruppi fece prevalere l' uomo, sia perchè la necessità di procurare il nutrimento generò le emigrazioni che separavano i nati dalla famiglia materna, sia sopra tutto per la successiva prevalenza del matrimonio per ratto o per compra, che in tutte due queste forme pone la donna in condizione di schiava, e i figli allo stesso livello dei prodotti di un animale e come questi in proprietà del padrone.

Dal matrimonio a gruppo si passa al matrimonio individuale per via della poliandria. L' uccisione delle ragazze era usuale e di solito se ne lasciava una sola. Questa unica donna del gruppo si sposava a tutti gli uomini di un altro gruppo. Questo matrimonio si presentava sotto varie forme. Poteva la donna convivere con un solo uomo,

ma mutare successivamente tutti gli appartenenti al gruppo, o tenerli tutti contemporaneamente, ciò che però avveniva talora in questo modo, che la donna sposava un albero e accanto a questo successivamente una serie d'uomini.

La poliandria viene a cessare pel matrimonio fondato sul ratto e sulla compra. Da prima il ratto provoca lotta e guerra che finivano di solito con un compenso pecuniario al gruppo cui la donna era stata tolta. Nulla di più naturale che mano a mano si aprissero trattative per determinare questo prezzo senza ricorrere al ratto, pur conservando nelle cerimonie nuziali il ratto come formalità. Ed anche la compra della donna finisce per diventare una mera cerimonia, sia rilasciando il prezzo alla donna stessa, sia per ciò che gli ascendenti della donna le facevano un assegno corrispondente al prezzo od anche superiore.

In luogo di queste forme primitive succede gradatamente una unione fondata sull'elemente etico, il quale si ripercuote sulle forme nuziali, che accennano sempre più alla mistica unione delle anime, alla comunione della vita.

Il K. s'indugia qui a indicare a grandi tratti le caratteristiche della evoluzione del matrimonio fermandosi sopra tutto ad indicare il rivolgimento profondo che importa la libertà di scelta, che gradatamente si va affermando.

Dal fatto che col ratto e colla compra della donna il marito è considerato come proprietario della moglie e dei figli che essa produce, se ne desume che il patriarcato si manifesta come signoria. Onde la conseguenza che non ha importanza la persona di colui che ha generato il figlio, ma quella dell'uomo cui la donna appartiene. Come si è proprietarii dei figli della schiava, così si ha la potestà su quelli della moglie, chiunque ne sia il padre.

Onde l'istituzione comune tanto a' popoli indogermanici quanto semitici, per cui se un matrimonio è senza prole, la donna dee cercarla nel congiungimento con altri uomini, in ispecie col fratello o con altro parente del marito. Questa consuetudine viene meno solo quando colla parentela artificiale è dato mezzo di provvedere alla mancanza della naturale. Sullo stesso principio si fonderebbe il notissimo principio *pater est quem nuptiae demonstrant,* formulato così recisamente dal diritto romano, accolto in tutto l' ambiente indogermanico e riconosciuto dalle moderne leggi.

La parentela artificiale si presenta sotto svariati aspetti. In prima linea viene l' adozione come figlio. Questo istituto era assai frequente ne' popoli primitivi e si giungeva a raffigurare il legame di parentela per le solite vie mistiche, in ispecie, per via della consacrazione dell'adolescente, che, effettuata nella nuova famiglia, dava all'adottato l' anima di questa. Poscia l' adozione assunse carattere meramente giuridico.

Essa non si fonda solo sulla necessità di procacciarsi la prole mancante, ma anche sopra certe idee dominanti, sopra tutto su quella di avere persone obbligate a rendere al genitore defunto il culto che solo può assicurargli la pace della tomba. In definitiva però l' adozione si fonda su motivi famigliari ed è sempre tanto diffusa, che nemmeno le leggi moderne l'han potuto cancellare. Solo l' islamismo non la riconosce per la semplice ragione che Maometto voleva sposare la moglie del suo figlio adottivo, ciò che non avrebbe potuto fare se la legge l' avesse considerata come sua nuora.

Analogo ma diverso dall' adozione è l' istituto della sostituzione nella famiglia, che si trova presso certi selvaggi, usi alle continue guerre. I numerosi morti della tribù vengono sostituiti dai prigionieri di guerra, che si

considerano come continuatori della loro anima e ne prendono le qualità sia nella famiglia che nel patrimonio. Solo la fede profonda nella trasmigrazione delle anime può spiegare questa intrusione di feroci nemici nel seno della tribù, per cui spesso il padre ha come figlio l' uccisore del proprio figlio e viceversa.

Altro istituto di parentela artificiale è quello della fraternità del sangue, per cui due uomini si considerano come fratelli e due donne come sorelle. Originariamente si riteneva che due fossero i corpi, ma una sola l' anima, talchè tutto era comune, non solo il patrimonio, ma anche la moglie. Questa forma così energica—che si trova ancora presso qualche popolo selvaggio — si attenua a modo che la fraternità si riduce ad un' intima amicizia, la cui missione precipua è quella dell' aiuto nella vendetta.

La parentelà del latte si trova nell' islamismo e produce sopra tutto questo effetto: impedisce il matrimonio fra le persone allevate dalla stessa donna. È inutile rammentare altre forme di parentela artificiale. Anche la così detta affinità spirituale del diritto canonico non ha più seria importanza.

---

## TORNATA DEL 23 MAGGIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l' intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Persico, d' Ovidio. Gianturco, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente, in seguito ad una nota pubblicata da una Rivista cittadina « La Critica », comunicata all' Accademia, ricorda la quistione dei manoscritti di Ferdinando Galiani, già trattata dal Settembrini nella Storia della Letteratura, e dal Pascal in un articolo sul Galiani pubblicato dal Giornale Napoletano del 1884. I manoscritti del Galiani sono in possesso degli eredi di Nicola Nicolini, e contengono, oltre a qualche opera originale, inedita, anche le lettere inedite di molti cospicui personaggi del secolo XVIII al Galiani. Il voto del Settembrini, oggi rinnovato, è che si prendano ad esame i manoscritti, per vedere, se e quanta parte è utile e possibile di pubblicare. Ciò potrebbe farsi d' accordo con l' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti.

L' Accademia incarica il socio Gianturco di indagare le intenzioni dei possessori dei manoscritti del Galiani, e riserba ogni ulteriore decisione.

Il socio Gianturco comunica di aver fatto qualche pratica per vedere come si possa più decorosamente provvedere al sepolcro del Vico, che non è in condizioni degne della memoria di quel grande. L'Accademia, ringraziandolo di quanto ha fatto, si dichiara pronta a prendere l' iniziativa necessaria quando si siano raccolte tutte le indicazioni occorrenti, e incarica il socio Pessina delle altre indagini.

Si stabilisce che la tornata del 31 corrente mese si terrà alle ore 12, ed alle ore 11 $^{1}/_{2}$ si riunirà la Sezione di Scienze Politiche per la scelta dei candidati ai posti vuoti di soci ordinari residenti.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

## TORNATA DEL 31 MAGGIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei socii: Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del Comitato per le onoranze da rendersi al defunto socio Cognetti de Martiis in Bari, con la quale invita l'Accademia a volersi far rappresentare a quelle onoranze.

L'Accademia delibera di farsi rappresentare dal Direttore della Scuola superiore di Commercio di quella Città.

Il socio Gianturco informa l'Accademia che ha iniziato le pratiche con gli eredi Nicolini per la pubblicazione dei manoscritti del Galiani, e che gli eredi stessi hanno promesso di dare una risposta.

Il socio d'Ovidio dice che egli scriverà al prof. Pascal, autore dell'articolo indicato nella tornata precedente per avere notizie precise su quello che ha scritto.

Il Presidente promette di scrivere al senatore Villari per avere altre notizie.

La Sezione di Scienze Politiche all'unanimità propone per socio ordinario residente il professore Giorgio Arcoleo, tenuto conto dei titoli già esaminati nella tornata del 23 febbraio 1902, e della votazione seguita nella tornata del 2 marzo detto anno.

La votazione sarà fatta nella tornata del 28 giugno prossimo.

Il socio Gianturco legge una sua nota dal titolo « Sulla riforma giudiziaria in Italia ».

Si stabilisce che le tornate di giugno abbiano luogo il 7, il 27 ed il 28.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Nota del socio* E. GIANTURCO

## Sulla riforma giudiziaria.

1. Nell' accingermi a fare una rapida esposizione della *vexata quaestio* della riforma giudiziaria, non può esser mio còmpito di tener parola, sia pure per cenni, della storia dei molti tentativi, che, dalla costituzione del Regno d'Italia sin' oggi, furono fatti per elevare la magistratura e le giurisdizioni a un ordinamento più consono allo spirito dei tempi nuovi. Sarà qui sufficiente osservare soltanto che una così lunga storia parlamentare non può non dimostrare a chiare note l' urgente necessità della riforma, auspicata perfino, ripetutamente, dall' augusta parola del Re, in tutti i discorsi della Corona pronunciati dal 1870 in poi.

2. Riassumendo, in gran parte, ciò che ebbi occasione di sostenere in altra sede, e togliendo dal mio dire tutto ciò che a quella sede era proprio, mi occuperò brevemente dell'indipendenza morale ed economica della magistratura, e, quanto alle giurisdizioni, dell'istituzione del giudice unico e dell'opportunità di istituire Corti di Revisione e di abolire le Cassazioni regionali.

3. È unanime il consenso intorno alla necessità di au-

mentare le garanzie dei giudici rispetto all'inamovibilità dall'ufficio e dalla sede. Posto ciò come fuor di dubbio, io credo che debbasi, in pari tempo e solennemente, affermare, nel magistrato, una maggiore responsabilità, rinvigorendo la giurisdizione disciplinare, affidata, ora, alla Corte di Cassazione in assemblea generale e da questa esercitata senza il dovuto rigore: l'aumento della responsabilità dev' essere, necessariamente, termine correlativo dell'aumento delle prerogative. Mi sembra ovvio, poi, che non debbasi avere della indipendenza del giudice un concetto unilaterale, circoscritto cioè ai rapporti tra esso e il Governo, e che debbasi, invece, mirare a sottrarre la magistratura ad ogni altra possibile influenza perturbatrice; donde discende, tra l'altro, a parer mio, l'incompatibilità della coesistenza, in una medesima sede, di magistrati con avvocati ad essi strettamente congiunti,—il divieto ai magistrati di assumere uffici amministrativi, o amministrazioni private (fuori che per ragioni di condominio) o l'ufficio di arbitri, — e forse anche l'incompatibilità parlamentare dei magistrati; e così via.

Quanto alle promozioni, preferirei il sistema della cooptazione da parte dell' Autorità Giudiziaria superiore; tuttavia, non posso dichiararmi del tutto contrario ad un sistema che, mentre rigorosamente si attenga al criterio dell'anzianità, lasci, d'altra parte, con opportuni temperamenti, aperta la via al merito eccezionale e mitighi il rigido automatismo di tale criterio anche in ciò, che al tramutamento per punizione si colleghi la perdita dell'anzianità. Quello che è, io credo, veramente essenziale, nella materia delle promozioni, sta appunto nel carattere comune così al sistema della cooptazione come a quello dell' anzianità; sta, cioè, nell'annullamento quasi totale della responsabilità ministeriale in materia siffatta: ciò corrisponde, evi-

dentemente, alla natura stessa della funzione giudiziaria, la quale, nel suo concetto più puro, è del tutto indipendente da ogni ingerenza di Governo, talchè questo non possa e non debba rispondere dinanzi al Parlamento se non del solo corso *formale* della giustizia.

4. Quanto all' indipendenza del Pubblico Ministero, esistono tre sistemi tipici fondamentali: quello germanico, quello francese (che è, anche, il sistema vigente in Italia) e quello che apparentemente è adottato dalla legge napoletana del 1817.

Il sistema germanico, inaugurato con la legge sull'*Ordinamento giudiziario* (Gerichtsverfassungsgesetz) del 27 gennaio 1877, consiste sostanzialmente in ciò, che il P. M. è un funzionario di ordine amministrativo; privo, per conseguenza, delle garanzie accordate ai Giudici, sui quali non può esercitare alcuna sorveglianza. I §§ 148, 149, 152 della citata legge (del tutto conformi ai corrispondenti del Gerichtsordnungsgesetz, vigente, del 20 maggio 1898) dicono, appunto, che spetta al Cancelliere dello Impero il diritto di sorveglianza e direzione sul Procuratore Generale e sui Procuratori dell' Impero, che questi non sono funzionari giudiziari, e che ai Procuratori di Stato non possono essere affidati uffici di Giudice nè sorveglianza alcuna sui Giudici. — Secondo il sistema Napoleonico, invece, che sta a fondamento della nostra legge giudiziaria del 1865, il P. M. è, almeno secondo la lettera (poichè qui la pratica ha corretta la legge), uno strumento politico e, come tale, rappresenta il potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria: al P. M. è dato un vero e proprio diritto di vigilanza sui Giudici, per modo che la nomina, le promozioni, i tramutamenti di questi presuppongono il beneplacito del Procuratore Generale. — Il terzo sistema, infine, che male a proposito fu ravvisato

uella legge napoletana del 1817, tende ad assicurare l'indipendenza del P. M. cosiderandolo come un giudice in missione, e a togliergli qualunque diritto di vigilanza sui magistrati giudicanti.

Di questi tre sistemi, il germanico non è accettabile presso di noi, sopratutto perchè tutto il complesso della nostra legislazione fa sì che le funzioni giudiziarie del P. M. sopravvanzino di gran lunga le funzioni meramente amministrative di esso; senza dire che, quando volessimo adottare il sistema germanico, il Guardasigilli sarebbe esposto a sospetti e a malignazioni di ogni genere, e potrebbe, travolto dall'infuriare delle lotte di parte, esser tratto all'abuso dell'immane potere affidatogli. Il sistema napoleonico, poi, è manifestamente condannato dallo stesso principio che lo informa. Non resta, quindi, che appigliarsi al terzo sistema, il quale, mentre accorda al P. M. la stessa indipendenza e la stessa inamovibilità accordata ai giudici, si deve conciliare, da un canto, con la necessaria autonomia della relativa carriera (per modo che i funzionari del P. M. non possano fare passaggio nei gradi corrispondentemente occupati dai magistrati giudicanti; nè, viceversa, questi ultimi nei gradi corrispondenti del P. M.), e, d'altro canto, col giusto temperamento di negare al P. M. il diritto di rinviare gli atti all'Archivio senza una previa decisione dell'Autorità giudiziaria (obbligando, ad esempio, in tutti i casi, il P. M. a provocare il pronunciato dei giudici su qualunque querela o denunzia che gli pervenga).

5. Quanto all'indipendenza economica di tutti i magistrati, non occorre spendere molte parole: basterà osservare che il fattore economico, come rappresentativo di tutti i beni materiali della vita, esercita anch'esso una potentissima influenza sulla vita morale, talchè l'indipendenza economica è molte volte la suprema garanzia del-

l'indipendenza morale. Or tutti sanno che il magistrato italiano è compensato male dell' inapprezzabile servigio che, amministrando giustizia, rende allo Stato, e, se è vero ciò che disse il grande statista inglese, che « la flotta, « l'esercito, l'amministrazione pubblica non esistono che « per assicurare l' indipendenza dei giudici della Nazio- « ne », è pur necessario che gli stipendi dei magistrati vengano elevati come l'altezza del loro ufficio richiede.

6. Vengo, brevissimamente, a far parola delle riforme all'ordinamento delle giurisdizioni; riferendomi, sostanzialmente, alle proposte di riforma contenute nel recentissimo disegno di legge ZANARDELLI-COCCO ORTU.

7. L' istituto del giudice unico in prima istanza, variamente caldeggiato in questi ultimi tempi, va, a mio avviso, considerato diversamente secondo che si abbia riguardo alla materia civile o alla penale. In materia civile, il giudice unico di prima istanza ha già questo precedente statistico favorevole, che il numero delle sentenze dei pretori riformate in appello eguaglia presso a poco quello delle sentenze riformate dei Tribunali: non trattasi, quindi, di espediente finanziario, come a torto si è detto, ma di una vera istituzione giudiziaria, e questa andrebbe attuata, in Italia, a parer mio, con l'elevare l'attuale competenza del Pretore e con lo stabilire giudici itineranti per le rimanenti controversie di prima istanza. Io credo che, così inteso, il giudice unico in materia civile ci avvicinerebbe notevolmente a quel razionale ordinamento giudiziario, per il quale la giustizia è non lontana dai litiganti, più pronta e meno costosa. In materia penale, invece, se pure il giudice unico potesse teoricamente rispondere ai medesimi fini che in materia civile, svariatissime considerazioni, d'indole soprattutto pratica (tra le quali basta ricordare quella che in appello non si ripete il dibattimento

e l'altra che il magistrato di prima istanza, presso di noi, può irrogare attualmente gravissime pene) distolgono dal tentare largamente, nel campo penale, l'istituzione del giudice unico, in ispecie per quanto si riferisce ai reati più gravi.

8. Il disegno di legge ZANARDELLI-COCCO ORTU propone l'istituzione di Corti di Revisione, alle quali potrebbe farsi richiamo dalle sentenze pronunciate in appello, senza alcun limite, di valore o di materia, e anche per quei casi in cui la contestazione della lite fosse rimasta immutata dinanzi al magistrato di secondo grado.

Questo istituto, che sarebbe evidentemente un vero magistrato di secondo appello, non potrebbe produrre, a parer mio, che il deplorevole effetto di accrescere lo spirito di litigiosità, che è una vera piaga del nostro paese; quì, dove, per ogni mille abitanti, havvi una media annua complessiva di 83.17 cause (media che in Francia è di 18.10 e nel Belgio di appena 10.89), e dove, nel 1898, come ebbi occasione di dimostrare in una mia relazione statistica, le cifre della litigiosità erano così distribuite: 39.18 nell'Italia settentrionale, 57.08 nella Centrale, 123.66 nel Napoletano, 139.18 in Sicilia, 346.38 nella Sardegna!

Si disse che l'istituto della Revisione fosse una conseguenza logicamente necessaria della facoltà concessa, presso di noi, ai litiganti, di poter produrre in appello nuove prove ed eccezioni (Art. 490 Cod. Proc. Civ.); tanto più che — secondo i propugnatori della Revisione — il giudizio di prima istanza sarebbe, quasi, sempre come una finta battaglia. — Ora, poichè della logica necessità dell'istituto nessuno si era accorto prima, dal 1865 in poi, anche a voler prescindere dalla molta esagerazione che v'è nel paragonare il giudizio di primo grado a una finta battaglia, ciò potrebbe condurre a modificare l'istituto dell'avo-

cazione, largamente ammesso dal nostro Codice (Articoli 492, 493 Cod. Proc. Civ.), rendendo, ad esempio, obbligatorio, nei casi più gravi, il rinvio ai giudici di prima istanza; ciò potrebbe condurre, anche, come fa il Codice ginevrino, alla condanna nelle spese d'appello della parte che vinca la lite per aver prodotte tardivamente nuove prove o eccezioni, ovvero — analogicamente a ciò che, rispetto alle nuove domande relative alla compensazione, fu disposto dalla *Civilprocessordnung* germanica del 30 gennaio 1877, al § 491 (corrispondente al § 529 del vigente *Ordinamento di Proc. Civ.* germanico, del 20 maggio 1898) — a disporre che le parti, in grado di appello, possano produrre nuove prove ed eccezioni solo in quanto preliminarmente abbiano dimostrato di non aver potuto produrle in prima istanza, senza loro colpa. Ma ciò non potrebbe mai condurre ad accogliere, nei nostri ordinamenti, un istituto che, come quello della Revisione, rappresenterebbe, a mio avviso, una vera tendenza regressiva, all'abuso degli appelli; senza dire che — stando al disegno Zanardelli — il nostro sarebbe, tra gli Stati moderni, il primo ad ammettere un sistema di doppio appello, illimitato e incondizionato.

9. Ma, ripeto ciò che dissi altra volta, l'istituzione della Corte di Revisione è caldeggiata per ragioni affatto estrinseche, e in ispecie perchè, in nome dell'uniformità della giurisprudenza, i propugnatori della Revisione tendono all'abolizione delle Cassazioni regionali. Ora, mentre a me pare evidente che non possa l'uniformità desiderata dipendere in alcun modo dalla coesistenza di tutti i magistrati di Cassazione nella medesima sede, non posso neppure ritenere desiderabile una *assoluta* uniformità in cui la giurisprudenza si cristallizzi e, direi quasi, si fossilizzi; poichè devesi piuttosto aspirare alla *giurisprudenza progressiva* di cui parlava il sommo SAVIGNY e che ha, di recen-

te, trovato uno strenuo propugnatore nel SALEILLES; senza dire che all'abolizione delle Cassazioni regionali sta contro tutta la storia d'Italia, dove le tradizioni locali hanno un'importanza tale da non poterle distruggere senza danno, talora gravissimo e non circoscritto ad una sola parte dello Stato.

Certo, in quanto sia possibile e desiderabile una *relativa* uniformità della Giurisprudenza, non occorre abolire le Cassazioni regionali, ma basterà o disporre che, in determinati periodi dell'anno, le Sezioni Unite si riuniscano in Roma, con l'intervento dei rappresentanti le singole Cassazioni regionali, considerate come sezioni civili della Corte Suprema centrale; ovvero basterà ammettere (analogicamente a ciò che accade in Germania) che la parte interessata faccia richiamo alle Sezioni Unite, qualora la decisione di una sezione risulti contraria a quella, pronunziata sullo stesso punto di diritto, da un'altra o dalla stessa sezione.

Questi o altri espedienti sarà opportuno mettere in attuazione per ottenere, quanto più sia possibile, l' uniformità della giurisprudenza; ma non dobbiamo dissimularci che una giurisprudenza veramente nazionale e, se non sempre uniforme, costantemente informata al medesimo spirito, potrà formarsi solo se preparata da una Università Italiana, che, non più astrazione ma realtà viva, rappresenti l'intima unità del pensiero e dello spirito della Nazione.

—

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei socii : Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente annunzia di aver fatto, in nome dell'Accademia, una visita al socio Pepere infermo, e che questi ringrazia l'Accademia del gentile pensiero avuto per lui.

Si discute di affari di amministrazione.

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 27 GIUGNO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 14 con l'intervento dei socii ; Masci Presidente, Persico, d'Ovidio, Fadda e Fiore funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute fra le quali si notano un volume del prof. Francesco De Sarlo, e sette memorie del prof. Carlo Mosso. L'Accademia delibera di ringraziare con lettera i detti autori.

Il Presidente dà comunicazione di una lettera dell' avv. Massa con la quale ringrazia dell' incarico affidatogli di rappresentare l' Accademia alla commemorazione del defunto socio corrispondente Cognetti de Martiis.

Il Presidente dà inoltre comunicazione di una lettera del Senatore Villari relativa alla corrispondenza del Galiani e Tanucci, sulla quale si rimanda ogni deliberazione.

Si comunica una lettera del socio Chiappelli il quale invia una sua memoria dal titolo: « Gli elementi egizi nella cosmogonia di Talete » e ne chiede la inserzione negli Atti. L'Accademia delibera che la detla memoria sia inserita negli Atti.

Si delibera che l' Accademia terrà una tornata straordinaria venerdì 3 luglio prossimo alle ore 15 per procedere alla elezione di un socio ordinario residente nella Sezione di Scienze Politiche.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l' adunanza.

---

*Sunto della memoria del socio* CHIAPPELLI.

**Gli elementi egizi della cosmogonia di Talete**

Proposito dell'A. è di mostrare come le scarse e sparse notizie che l' antichità ci ha tramandate sulle dottrine di Talete si ricompongano spontaneamente in unità ideale, tenendo presenti le attinenze storiche che il progenitore della « fisiologia » ionica ebbe colla antica cultura e religione egizia. Queste attinenze già vedute dal Teichmüller, dal Tannery, dal Cantor, dal Gomperz e da altri, l' A. si propone di determinare con maggiore precisione scientifica; non senza tener conto dei rap-

porti della primitiva scienza greca coll' astronomia babilonese. Dopo aver rilevato come le più antiche cosmologie greche non sieno altro che cosmogonie in forma filosofica, parallele alle cosmogonie poetiche, e poetico-filosofiche come quella di Ferecide, discute criticamente le testimonianze di Aristotele e dei dossografi antichi, ricostruendo il senso originario delle proposizioni più sicuramente attribuite al fisico di Mileto, e l' induzione, infantile ancora, che questi dovè trarre dalla sua opinione circa l' origine talassica della terra. Il mare non è che una parte o un residuo dell'elemento umido primitivo da cui si generarono tutte le cose.

Ora questo tipo di dottrina cosmogonica nettuniana non ha veri antecedenti in Grecia; mentre risponde alla cosmologia degli antichi babilonesi e specialmente all'antichissima dottrina egizia, che gl' Ionici dell'Asia minore, e specialmente i Milesii all' età di Talete ben conoscevano, come l' A. dimostra. Una serie di raffronti coi documenti e monumenti egizi (Il Libro dei morti, Papiro di Anhai, il Sarcofago di Seti I) e colle testimonianze dei più autorevoli egittologi moderni come il Brugsch, il Maspero, il Le Page Renonf, il Wallis-Budge ed altri conduce l' A. a concludere che l'antica dottrina egizia illustra in ogni sua parte la teoria del fisico Milesio, sia nel suo aspetto propriamente cosmogonico, sia nel suo aspetto animistico e religioso, attestato dagli antichi, e fino a qui rimasto inesplicato dagli storici della filosofia greca.

---

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 12 con l'intervento dei soci: Masci Presidente, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fadda e Fiore funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si legge una lettera del Presidente Generale della Società Reale con la quale fa sapere, che sono pervenute quattro memorie per il concorso al premio Paladini scaduto il 31 maggio p. p. sul tema « I Sindacati Industriali ».

L'Accademia nomina i socii Miraglia, Fadda e Gianturco componenti la Commissione per l'esame di dette memorie.

Il socio Gianturco dà notizia delle ricerche fatte per scovrire la tomba di Giambattista Vico, ed annuncia che si può sperare di aver ritrovato il cadavere del Vico. Di tutte le indagini, e dei documenti sui quali si sono fondati i giudizii delle persone delegate si è redatto processo verbale che sarà comunicato all'Accademia.

L'Accademia ringrazia il socio Gianturco dell'opera prestata con tanta lodevole diligenza.

Il socio Masci legge una sua memoria dal titolo: « La libertà nel Diritto e nella Storia secondo Kant ed Hegel ».

Alle ore 13 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della Memoria del socio* MASCI.

L'A., prendendo occasione da taluni giudizii del Kohler sulla filosofia giuridica e storica del Kant e dell'Hegel, riassunti dal socio Fadda, espone brevemente le dottrine di quei filosofi, che sono parse al recente critico così opposte di contenuto, e così diverse di valore; e passa ad esaminare comparativamente quelle intorno al diritto, alla libertà, allo Stato, alla storia umana.

Rispetto al diritto mostra, che la definizione che ne dà il Kant non merita la qualifica d'indegna, (unwürdige), attribuitale dal Kohler. Dei due punti di vista dai quali il diritto è stato considerato dai filosofi, (la proporzione dei beni, e la convivenza sociale), la definizione kantiana accentua il secondo. E questo stesso è adottato dall' Hegel, il quale prende da Kant anche il concetto della libertà, come fondamento della sua filosofia giuridica. La differenza tra le due dottrine sta nel concetto della legge, che per Kant è la stessa legge morale, con le limitazioni dell'esistenza esterna e della coazione, mentre per Hegel non è altrimenti determinata se non che come il contenuto della volontà collettiva, e propriamente della volontà dello Stato. L'A. dimostra che questa differenza deriva dall'influenza esercitata dalla *scuola storica* sulla *razionalistica* del diritto; che rappresenta la sostituzione della universalità soggettiva all'oggettiva, e che questa sostituzione non è scientificamente un progresso.

L'A. critica la dottrina hegeliana, che fa del diritto un grado anteriore della moralità, che fa nascere la morale dal diritto, anzichè questo da quella, e fa della sanzione il momento dialettico per cui si passa dalla sfera del diritto a quella della mo-

ralità. Respinge il concetto dello Stato come *universale potenza etica*, come *legislatore morale*; e pur non consentendo col Kant nel concetto dello *Stato di mero dritto*, mostra come la teoria hegeliana non si accordi neppure con quella dei filosofi greci, e ripugni, più della kantiana, al concetto moderno dello Stato.

Passa poi ad esaminare il concetto della libertà, che i due filosofi pongono a base del diritto e della storia, e mostra come siano tra loro differentissimi. Difetto comune è la mancanza di una teoria psicologica circa la libertà. Ma mentre Kant, con la dottrina dell'*autonomia*, del *carattere intelligibile*, e della libertà come proprietà dell' individuo, ci dà di essa un' idea corrispondente al fatto, e a quella che ne ha la mente umana; Hegel, per via della doppia equazione, della libertà con la volontà, e di questa con la ragione, della teoria che fa consistere la libertà vera nell'identificazione della volontà individuale con la volontà comune, e dell'altra che fa di questa identificazione progressiva la legge necessaria che governa la storia umana, riesce alla negazione della libertà.

L' A. passa quindi a paragonare le dottrine dei due filosofi sulla filosofia della storia. Riconosce che la dottrina hegeliana è molto più vasta e compiuta di quella di Kant, ma non crede che sia anche più salda. La dottrina di Kant è, come quella dell'Hegel, un *moralismo storico*, che guarda la storia principalmente dal punto di vista dello sviluppo delle forme politiche. Ma mentre la prima segna il trionfo del liberalismo, la seconda rappresenta la tendenza opposta. Riesce difatti all'onnipotenza dello Stato elevato a legislatore morale, e contrasta alla realtà del progresso storico, che dal mondo classico al moderno, rappresenta non un accrescimento, ma una diminuzione del valore ideale dello Stato.

Proseguendo l' esame della filosofia della storia dell' Hegel, l'A. esamina il valore delle formule dialettiche e del metodo. Rispetto a questo mostra l'errore logico che lo vizia, e l'inferiorità in confronto al metodo corrispondente adoperato dal Vico. Rispetto a quelle, ne mostra l'insufficienza, e la contraddizione in cui sono con le caratteristiche della storia reale, principalmente con quelle dei popoli orientali; e come quanto ci è di geniale e di vero nelle vedute dell'Hegel è indipendente dalle formule, ed è merito della mente idealizzatrice e sistematrice del pensatore. Esamina quindi successivamente, e respinge le teorie; sullo sviluppo crono-geografico della storia, la tesi nazionalista della storia, e quella della necessaria decadenza delle nazioni, specialmente delle latine, la esclusione e la mancanza di ogni ricerca circa le origini della civiltà e circa l' avvenire della storia.

Da ultimo l'A. ricerca quello che può essere oggi una filosofia della storia. Respinge la riduzione di essa, da molti vagheggiata, alla semplice indagine della *metodologia storica*, e mostra se e in che limiti si può parlare di *leggi storiche*. Respinge anche il concetto che la filosofia della storia si possa occupare di un principio e di un fine trascendenti della storia, o di un governo divino di essa; ovvero che possa anche solo determinare concretamente, in maniera prammatica, una forma finale dell' esistenza umana nella storia, e le leggi immutabili secondo le quali essa si realizzi. Secondo l'A. la filosofia della storia deve restare nei limiti dell'esperienza storica; e per tal fine deve determinare le caratteristiche etico-intellettuali dei grandi popoli storici, e le idee direttrici dei grandi periodi storici. L'A. crede che non si possa negare la finalità nella storia, ma che insieme essa non risponde, così come si manifesta, all'idea di una ragione personale o impersonale, trascendente o

immanente, operante in essa. La finalità nella storia soggiace al principio dell'*eterogenia dei fini*, è affidata a un complesso di forze varie, che si respingono e si integrano, e sulle quali si rivela, come semplice *legge di tendenza* signoreggiante, l'azione della ragione umana.

L'A. entra nell'analisi sommaria delle forze direttrici della storia, fa la critica dell' *eudemonismo storico*, e mostra che il criterio valutativo della storia deve essere desunto da quegli acquisti spirituali che sono ereditabili, e perciò accumulabili. Ereditabili sono gli acquisti intellettuali, e tutti i progressi da essi determinati; ma nella storia tutti gli acquisti convergono verso il progresso morale, che è la vera finalità storica, e di cui la forma politica è soltanto un elemento. Però il progresso morale non solo non è distaccato dal benessere, e non è in contraddizione con esso, come pensava Kant, ma è necessariamente connesso col benessere, perchè questo è la *materia* della moralità. Non è possibile nella società una vita morale separata dal benessere; e se il sacrifizio segna la perfezione della morale individuale, è senza senso nella vita comune. Ma il criterio supremo è sempre l'*ideale umano*, lo sviluppo completo delle sue potenze spirituali, perchè lo spirito è il solo *valore* del mondo, e quello per cui tutte le altre cose acquistano valore. Siccome l'ideale del benessere è un ideale della fantasia, e per conseguenza variabile, e il calcolo del benessere non è possibile per l'individuo e molto meno pei popoli, la misura del progresso è la realizzazione dell'ideale umano nella vita individuale e collettiva. Secondo l'A., la suprema direttrice del progresso morale non è, come per Kant ed Hegel, l'esplicazione sempre più completa della libertà, perchè la libertà per se stessa non è un fine, ma un mezzo. Il progresso morale con-

siste essenzialmente nella conversione dell' ideale della *carità* nell'ideale della *giustizia*; e di quest'ultimo la libertà è il mezzo, ed anche parte e forma di esistenza.

L'A. crede che la filosofia della storia ha, come sue proprie, tre ricerche; quella delle origini o delle idee umane primitive; quella delle idee umane direttive della storia; quella degl'*ideali* del progresso storico ; o più brevemente, essa è la teoria più generale delle origini, dello sviluppo e della direzione della storia umana. Paragonate a questo *tipo* della filosofia della storia, la dottrina kantiana risulta difettiva nella seconda ricerca, l'hegeliana mancante della prima e della terza. Inoltre Kant ha un concetto *mistico* delle origini, un concetto *prammatico* della forma finale. Hegel invece, limitando la filosofia della storia all'esperienza storica, ed elevando questa a ragione oggettiva assoluta, rinunzia col fatto ad ogni valutazione ideale della storia, eleva il fatto a ragione. E d'altra parte, con l'applicazione delle formule dialettiche alla materia ribelle della storia, crea un *mostro* mentale, nel quale una formula arbitraria è applicata ad una materia che le è indifferente. Hegel inoltre non si preoccupa di quello che è il problema più evidente della filosofia della storia, l'accordo in essa della libertà con la necessità. L'A. mostra che questo accordo non è, come crede l' Hermann, un enigma. Che può essere spiegato dalla considerazione dell' esistenza della libertà e della ragione sul tronco comune della coscienza individuale; da quella della coesistenza delle libertà individuali; da quella del determinismo razionale come *suprema legge di tendenza* nell'*eterogenia dei fini*, che è la forma propria dell'accadere storico.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi di Aprile a Giugno 1903*

Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Gabelle.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1902. Dal 1° al 31 Gennaio 1903, al 28 Febbraio, al 31 Marzo, al 30 Aprile, al 31 Maggio 1903. Roma, 1902-903. In 8°.

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XIX. Dicembre 1902. Anno XX. Gennaio, Febbraio e Marzo 1903. Roma, 1902-903. In 8°.

— Relazione sull'Amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1901-902. Roma, 1903. In 4°.

— Tabella indicante i valori delle merci nell'anno 1902, per le statistiche commerciali. Roma, 1903. In 12°.

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica.

— Annali di Statistica. Serie IV. Vol. 102, 103 e 104. 1902 e 1903. Roma, 1903. In 8°.

— Statistica dell'Emigrazione italiana per l'estero negli anni 1900, 1901 e 1902. Roma, 1903. In 8°.

— Bilanci Provinciali per l'anno 1889. Roma, 1903. In 8°

Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

— Rendiconti. Serie 5ª, vol, XII, fasc. 1 a 4. Roma, 1903. In 8°.

— Rendiconto dell'adunanza solenne del 7 Giugno 1903. Roma, 1903. In 4°.

Accademia R. di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti di Acireale.

— Rendiconti e Memorie. Anno accademico CCXXX-CCXXXI. Serie 3ª, vol. 1, 1901-1902. Acireale, 1903. In 8°.

Accademia R. Virgiliana di Mantova. Indice generale alfabetico per autori delle memorie ed altri scritti pubblicato dalla detta Accademia dal 1863 al 1902. Mantova, 1903. In 8°.

Istituto Reale Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2ª, vol. XXXVI, fasc. 6 a 14. Milano, 1903. In 8°.

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. Vol. XVII, tomo I, anni 1902-1903. Bergamo, 1903. In 8°.

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia per l'anno 1902. Brescia, 1902. In 8°.

Istituto R. di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di Filosofia e Filologia. De Sarlo Francesco. I dati della esperienza psichica. Firenze, 1903. In 8°.

Università R. degli studi di Siena. Annuario accademico 1902 e 1903. Siena, 1903. In 8°.

Università di Sassari. Studi sassaresi. Anno 3°, sez. 1ª, fasc. 1° Sassari, 1903. In 8°.

Società R. romana di Storia Patria. Archivio. Vol. XXV, fasc. 3 e 4. Indice per i tomi XI-XXV (anni 1888-1902). Roma, 1903. In 8°.

Civiltà cattolica. Anno 54°. Serie XVIII, vol. X, quad. 1268-1272. Vol. XI, quad. 1273 e 1274. Roma, 1903. In 8°.

Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Quarta serie, n. 3. Marzo 1903. Palermo, 1903, In 8°.

Municipio di Napoli, 6° Ufficio, Sezione Statistica. Bollettino statistico mensile. Anno XXVIII, Dicembre 1902, n 12. Anno XXIX, Gennaio e Febbraio 1903, n. 1 e 2. Napoli, 1903. In 8°.

Massa Carlo. La marina mercantile e la Società « Puglia ». Trani, 1900. In f.

— Saggio di Bibliografia della Provincia di Terra di Bari. Trani, 1900. In f.

— L' Industria della pesca. Trani, 1900. In f.

— Bari nel secolo XVII. Discorso Inaugurale dell' Anno accademico 1902-1903, letto nella R. Scuola superiore di Commercio di Bari il 10 Novembre 1902. Bari, 1903. In 8°.

— Venezia e Gallipoli. Notizie e documenti. Trani, 1902. In 8°.

— Filippo Brigante e le sue dottrine economiche. Trani, 1897. In 12°.

— Il prezzo e il commercio degli olii di oliva di Gallipoli e Bari. Trani, 1897. In 12°.

Academie des Sciences; Belles-Lettres e Arts de Besançon. Proces-Verbaux e Memoires. Année 1902. Besançon, 1903. In 8°.

Academia Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Mémoires couronnés et Mémoires des savants ètrangers. Tome LX. Lettres, et Sciences Morales et Politiques. Bruxelles, 1902. In 4°.

Ministere de l' Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. Huitiéme année. Mars-Juin 1903. Bruxelles, 1903. In 8°.

Ville de Buenos-Ayres. Bulletin Mensuel de Statistique Municipale, XVII année. Janvier-Avril 1903, N. 1-4. Buenos-Ayres, 1903. In 4.

Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. Boletin. Tome XVII. Entrega 2ª. Buenos-Ayres, 1902. In 8°.

Academie des Sciences de Cracovie. Bulletin International N. 1-4. Janvier-Avril 1903. Cracovie, 1903. In 8°.

Société des Sciences de Nancy. Bulletin des Sciences. Serie III.

Tome 3. Fascicule II-IV. 3° année Mars-Dec. 1902. Nancy, 1902. In 8°.

Société de Legislation Comparée. Bulletin mensuel. 34° année. N. 3. Mars 1903. Paris, 1903. In 8°.

Université de Paris.

— Rapport presenté au Ministre de l'Instruction Publique sur la situation de l'Enseignement Superieur en 1901-1902. Paris, 1903. In 8°.

— Le livre de l'etudiant de Paris 1902-1903. Paris, 1902. In 8°.

Université de Toulouse. Annales du Midi. Revue de la France meridionale. Quatorzieme année. N. 55 a 57, 1902-1903. Toulouse, 1903. In 8°.

American Journal of Philology. Vol. XXII. Whole N. 88. Vol. XXIII. Whole N. 89-92. Baltimora, 1901-1902. In 8°.

Cambridge Philosophical Society. Procedings. Vol. XII. Part. 2ª 1903. Cambridge, 1903. In 8°.

Society Royal of London. Philosophical Transactions. Series B. Vol. 196. pp. 1-27. London, 1903. In 4°.

Society Literary e Philosophical of Manchester. Memoires and Proceedings. Vol. 47. Part. III e IV 1902-1903. Manchester, 1903. In 8°.

American Philosophical Society. Proceedings. Vol. XLI. N. 171. Philadelphia, 1902. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Nachrichten. 1903. Heft 1-4. Göttingen, 1903. In 8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

— Berichte über die Verhandlungen. 1902. III. 1903. I-II. Leipzig 1902-1903. In 8°.

— Abhandlungen. Bandes XX N. VI. Bandes XXI N. IV. Leipzig, 1903. In 4°.

Akademie der Wissenschaften zu München. Sitzungsbericht. der Philosophisch-philologischen und der historischen Klasse. 1902. Heft III e IV. 1903. Heft I. München, 1902-1903. In 8°.

— Abhandlungen. LXXII Bandes. 3 Keft. München, 1902. In 4°.

Akademie Cisare Frantiska Josefa Ceske.

— Rozpravy. Trida I. Rocnik X (1902). V. Praze, 1902. In 8°.

— Spisy Jana Amosa Komenskeho. Cislo 6. V. Praze, 1902. In 8°.

Akademie der Wissenschaften zu Wien. Philosophisch historische Classe.

— Denkschriften. XLVI Band 1900. XLVII e XLVIII Band 1902. Wien, 1900-1902. In 4°.

— Sitzungsberichte. CXLI-CXLV Band. Jahrgang 1899-1902. Wien, 1899-1903. In 8°.

— Register zu des Banden 131 bis 140. XIV. 1900. Wien, 1900. In 8°.

— Archiv fur österreichische Geschichte. LXXXVII-CXII Band. 1899-1902. Wien, 1899-1902. In 8°.

— Fontes rerum, austriacarum oesterreichische Geschichte quellen. XLVIII, XLIX, LII-LV Band. 1896-1902, Wien, 1896-1902. In 8°.

---

# RENDICONTO

## DELLE TORNATE E DEI LAVORI

DELLA REALE ACCADEMIA

DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

*Anno XLII, Fasc. 2° — Luglio a Dicembre 1903.*

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 3 LUGLIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l'intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente comunica con sentite parole di rimpianto, la morte del socio Pepere avvenuta la sera del 28 Giugno p. p., e brevemente accenna i meriti e le virtù che dell'estinto. Rende conto all' Accademia del modo come fu rappresentata alle esequie del compianto Collega.

L'Accademia delibera, che le parole pronunziate dal Presidente dinanzi al feretro del beneamato Collega siano inserite nel Rendiconto.

Indi, in segno di lutto, scioglie l'adunanza.

---

**Parole pronunziate dal Presidente Masci dinanzi al feretro di Francesco Pepere.**

Quando, col morire del secolo che fu il tuo, ministri, colleghi, discepoli di ogni terra di quest' *umile* Italia, che ti fu madre, si adunarono nel campestre riposo, (sola ricchezza da te acquistata con cinquant' anni di lavoro), augurarono che esso potesse allietare molti anni di quella verde vecchiezza, che la tenace fibra e la forte temperanza della vita ti consentivano. Ed ecco, dopo breve ora, il comun fato si è aggravato sopra di te; ti ha annebbiato prima il dolce lume degli occhi, e quello anche più caro dell' intelletto. E ti ha prostrato poi sul funebre letto, dove ti visitarono, fino all'ultimo istante, i fantasmi di tutte le cose sante e belle, che avevi amate in vita.

A Collega diletto, o Maestro, consenti che in nome dell'Accademia di scienze morali e politiche, che ti ebbe per ventisei anni collega insigne ed operoso, parli per le mie labbra, per le labbra del collega, il discepolo. Il discepolo che ti udì dalla cattedra nei tempi ancora vibranti degli entusiasmi del patrio riscatto, quando il Diritto, che tu professavi, s' identificava col pensiero della Patria, e la causa della Patria era la causa del Diritto. Diritto, Patria, Scuola; in questo santo connubio fu tutto il valore della tua mente, tutta la bellezza dell' anima tua. L' intimità del consenso di questa triade d' ideali ti rapiva così, che quasi non restava altro di te per altra cosa. Ad altri il vanto del sapere pel sapere; tu fosti di quella breve schiera, per cui la scienza e la scuola furono armi, e più temute e

possenti, nella incruenta mitezza, di tutte quelle che scrivono la storia col sangue.

Tu passasti senza ambizioni, e però senza odii. Ad ogni intimità preferisti quella dei giovani, e ne avesti vivace ricambio di spensierato amore. L'anima tua non conobbe tramonti d'ideali, non sentì invecchiare l'affetto, non conobbe l'amarezza dell'egoismo insoddisfatto. Fosti ingenuo come un fanciullo, perchè ignorasti le astuzie della viltà; guardasti uomini e cose con fiducia benevola, perchè non conoscesti le simulazioni e le menzogne della coscienza. Ma avesti tutti gl'impeti, tutte le fierezze delle anime leali, e se perdonasti sempre alle persone, fosti sempre irreconciliabile col male.

La tua vita fu una continua testimonianza resa all'ideale; insegnasti il patriottismo, quando il farlo era delitto; resistesti alle lusinghe come alle minaccie del potere; venuta l'ora del cimento, mutasti la toga con la spada. E, dopo la vittoria, lasciasti al volgo i volgari godimenti della propizia fortuna, ti ritraesti di nuovo nella serenità degli studii, e intendesti con l'insegnamento, che fu il tuo grande amore, a fare l'Italia futura.

Ed ora ricevi, Collega e Maestro amatissimo, l'ultimo addio! La meditazione dell'uomo dinanzi alla morte è piena di dolore, perchè è piena di mistero. Ma dinanzi alla tua fredda salma, che chiuse tanta fiamma di bene, il mistero par che si rischiari. La coscienza è come il cuore, le occorre un di là, le occorre la visione radiosa di quelle nature elette, che si trasumanarono nel bene, e che nella religione del dovere spensero le arsure dell'egoismo. Perciò dinanzi alla tua bara suona alto il rimpianto, ed ha note di sgomento. Con te si spegne un punto di quella costellazione di nature elette, nella quale guardando

sentivamo sferzata la nostra pigrizia morale, e che, rinnovandosi nei secoli, addita all'uomo, naufrago nell'infinito, il cammino indefettibile!

---

## TORNATA STRAORDINARIA DEL 5 LUGLIO 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L'Accademia si è riunita alle ore 11 con l'intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fadda, Fiore e Miraglia Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si procede all'elezione per un posto di socio ordinario residente nella Classe di Scienze Politiche, in sostituzione del defunto socio G. Mirabelli.

È eletto il prof. Giorgio Arcoleo ad unanimità di voti.

Il Presidente informa l'Accademia, che dalle ricerche fatte intorno alla corrispondenza del Galiani col Tanucci, gli risulta che quella esistente nell'Archivio di Stato, contenuta tra altri manoscritti, in circa tredici fasci, appartiene allo Stato, e contiene le lettere originali del Galiani al Tanucci, ma non le risposte di questi, che sono enunciate o in margine, o su fogli separati, per semplici indicazioni o appunti, che il Ministro segnava per le risposte da fare.

Che tutte queste lettere del Galiani al Tanucci furono pubblicate dal sig. Augusto Bozzoni nell'Archivio Storico Italiano, a cominciare dal vol. XX, 3ª Serie, anno 1874, per finire col vol. V della

4ª Serie, anno 1880. Questa pubblicazione finisce con la lettera del 3 Giugno 1769 del Galiani al Tanucci, dopo la quale egli, richiamato a Napoli, partì da Parigi per non più tornarvi. Le ragioni del richiamo furono investigate e poste in luce dal Ferraioli in uno scritto pubblicato nell' Archivio Storico Napoletano, vol. 5º, anno 1880, sotto il titolo « Un fallo diplomatico dell' Abate Galiani ».

Per conseguenza non si è trovata traccia del 1º vol. della corrispondenza Galiani-Tanucci di proprietà Nicolini, e che gli attuali possessori dicono disperso.

Importa ora di vedere se i volumi posseduti dai signori Nicolini contengono le lettere del Tanucci al Galiani, che pare non esistano nell'Archivio di Stato.

Alle ore 12 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1903

### Presidenza del socio F. Masci

L'Accademia si è riunita alle ore 15 con l'intervento dei socii, Masci Presidente, Persico, d'Ovidio, Fadda, Fiore ed Arcoleo.

Il Presidente legge la commemorazione del compianto socio Miraglia, ed alla fine dichiara tolta la seduta in segno di lutto.

Illustri e cari Colleghi,

Ben triste per la nostra Accademia è questo giorno. Nell' adunarci per riprendere con rinnovata lena i nostri

lavori, noi ci ritroviamo insieme come un drappello di superstiti dopo un combattimento sanguinoso, muti e dolorosamente stupiti delle sofferte perdite. Bovio, Pepere, Miraglia ci hanno lasciato portati via dalla morte, e noi non crediamo quasi ai nostri occhi che non li ritrovano al loco usato. Ultimo scomparso Luigi Miraglia, che i più antichi fra noi videro per 25 anni al suo posto di lavoro, il nostro solerte Segretario, quegli che era come l'anima del funzionamento normale del nostro Istituto.

Ed è pieno di malinconia il fatto, che il mesto ufficio di rimpiangerne la perdita dinanzi a voi tocchi a me, che gli fui per lunga consuetudine della vita e degli studii, quasi fratello, e che lo conobbi sui banchi della scuola, in questa stessa Università, dove la vita comune degli studii ci ricondusse maestri. Erano i tempi sacri e gloriosi della patria, e noi giovinetti, cui l'età novella non aveva consentito di prender parte alle giornate del patrio riscatto, entrevamo all'Università, con l'oscuro presentimento di dover partecipare nell'agone degli studii, nella forma di vita superiore della scienza, ad una rivoluzione non minore di quella che s'era felicemente avverata negli ordinamenti politici.

Entrammo in quella scuola di Filosofia di Bertrando Spaventa, che rispecchiava nell'ordine del pensiero quella lotta contro l'ortodossia, che era una conseguenza fatale della lotta politica contro il Papato regio. Alle compiacenti filosofie, che avevano cercato di cementare l'alleanza efimera tra il Papato politico e l'Italia, era succeduta la libera ricerca, che approfondendo quanto vi era di sostanziale nel pensiero italiano dalla Rinascenza al Gioberti, cercava, pur riannodando le fila della nostra tradizione filosofica, di ricongiungerla alla moderna filosofia europea. L'intelletto potente di Bertrando Spaventa, di cui non si

può parlare senza memore commozione tra queste mura, segnava la nuova via; e poneva le nostre menti in un travaglio fecondo, nella via della libera ricerca affrancata dai gioghi dommatici, come dalla pedanteria delle formule e dell'*estro formulativo*.

Quel movimento del pensiero era essenzialmente critico; in ciò era il suo pregio maggiore, il suo vero valore. Se fosse stato soltanto quello di sostituire formule a formule, ed uno ad altro estro formulativo, sarebbe stato ben povera cosa. Il vecchio Maestro nell'Introduzione alla sua opera postuma ha lasciato scritto: « La *Critica* non fu senza effetto.... Parecchi, valenti ora, *e di diverso indirizzo*. nati da questa Critica. ».

Nei santi entusiasmi di quei giorni avventurosi, al grido di libertà che suonava dall'Alpi al mare, rispondeva, eco severa e profonda, la scuola, celebrando la più preziosa di tutte le libertà, la libertà del pensiero! Se si volesse raccogliere in una breve espressione il merito essenziale di quella scuola, si potrebbe dire con ragione che fu lo spirito critico, rivolto alla ricostruzione del sapere sul fondamento della ragione che ragiona se stessa, e sciolta da ogni limite ad essa estraneo: « Per me io confesso, ha scritto il Maestro, la mia debolezza o pazzia; qualche volta, in certi momenti della vita, io vorrei possedere anche un cervello di più sopra il cervello, un cervello superiore; tanto sono scontento del *limite mio*. »

Da quella scuola fu educata la mente di Luigi Miraglia, e ne accolse l' impulso così come era possibile, date le qualità sue speciali. Tra le quali furono principali queste due; lo spirito critico, e lo spirito pratico. Quella scuola ingagliardì la prima tendenza, e sovrappose alla tendenza pratica, la tendenza speculativa e sistematica. L'equilibrio che queste tre tendenze spontaneamente ritrovaro-

no caratterizzano la mente del nostro, sono la sua *forma mentis*.

Non ci è quasi dubbio che fra tutte, la tendenza pratica fosse in lui prevalente; lo mostrano la qualità degli studii che predilesse fra tutti quelli dell'enciclopedia filosofica, e la direzione che soleva imprimere ad ogni ricerca, ad ogni problema di cui si occupasse. Per lui la Filosofia è la scienza che compone a sistema le *idee madri* delle scienze particolari, e perciò non può separarsi da queste; così come la Filosofia del dritto, essendo la scienza dei supremi principii di questo, non può separarsi dalle scienze giuridiche. Secondo lui la Filosofia deve mantenersi lontana dal cieco empirismo e dalla metafisica dell'astratto e vuoto pensiero. Riprendendo il pensiero di Vico, che è la vera sostanza delle sue dottrine, egli crede che la Filosofia s'identifica con quella Metafisica della mente umana che procede sulla storia delle *umane idee*, le quali a loro volta si modellano sui fatti. Natura di cose è nascimento di cose, e le dottrine cominciano quando cominciano le *materie* che trattano. Perciò la natura delle cose è nel moto, e non solo non consiste in essenze quiescenti poste fuori dei fenomeni, ma la loro necessità e legge è assai diversa dalla necessità astratta, assoluta e puramente logica. Egli adotta il concetto di Vico, che l'idea si compenetra col fatto, e che la Filosofia in generale, e la Filosofia del dritto in particolare deve connettersi con la storia. Il Diritto ha del *vero* e del *certo*, e perciò la Filosofia del Dritto non si limita ad illustrare ciò che è, ma si estende a ricercare ciò che deve essere. Il certo si fonda sul vero, il reale sull'ideale; il mutamento si origine da un tipo immutabile, e la storia nasce da un eterno ideale. La Filosofia del dritto ripugna dunque egualmente all'assoluto razionalismo, e all'assoluto relati-

vismo. Il metodo storico-fisiologico rileva il fatto, ma non dà la *ratio legis;* viceversa al metodo deduttivo astratto sfugge la *vita* del diritto. E se la natura umana è compresa come un insieme di proprietà sempre eguali, essa si colloca fuori della vita della storia, e il diritto cessa di essere un' *idea umana.*

La forte educazione idealistica della sua mente lo porta ad assidere la Filosofia del dritto sulle due basi filosofiche dell' originalità della coscienza e dell' autonomia della volontà, fino ad ammettere che una Filosofia del dritto indipendente da quelle due *idee madri* non sarebbe Filosofia. Per lui la coazione che accompagna l' esplicazione del diritto, si fonda sull'*imperativo giuridico.* Ma d'altra parte questo imperativo è principio di organizzazione, e la vita del diritto è soggetta, come ogni vita, all'evoluzione. L'idea dell'uomo, che è il movente della storia, si esplica progressivamente in questa; non ci è progresso dove non ci è difetto, o un' imperfezione consapevole da vincere. L'evoluzione del diritto importa la genesi di nuovi attributi, la divisione crescente delle funzioni, l'autonomia progressiva delle parti, la complicazione di forme sempre più coerenti, e la sempre più perfetta qualificazione. Da questo concetto deriva, che la vita del Diritto è lotta; lotta per la conservazione e pel perfezionamento della personalità morale, lotta per la giustizia nella ripartizione degli utili.

L'evoluzione del diritto è il sistema del diritto; privato, pubblico, internazionale. In questa parte della sua dottrina si manifesta la tendenza della sua mente alla simmetria, all'architettonica scientifica. Similmente il suo pensiero equilibrato, direi prudente, lo porta sempre a preferire le teorie intermedie, che se gli tolgono la genialità della scoperta, e la vigoria di approfondire un aspetto del problema fino al-

l'esaurimento, gli offrono il vantaggio di conservare quello che hanno di meglio le teorie opposte. Così nella disputa circa l'identità o la separazione della Morale dal Diritto, egli trova nel concetto comune della *realtà etica* l'anello di congiunzione, e riduce la differenza alla semplice *prevalenza* dell'intenzione o dell'azione. Similmente tra il Buckle, che crede ogni progresso dipendente dall'intelligenza, restando poco meno che immutati i desiderii e le volizioni; e lo Spencer il quale afferma, che la conoscenza non determina la condotta, perchè le azioni e le abitudini dipendono dai sentimenti, ristabilisce la teoria media, che fa della cooperazione delle due facoltà il mezzo del progresso. E contro coloro che negano la Filosofia del dritto come scienza normativa, e la riducono all'analisi e alla storia degl'istituti giuridici, cioè alla Sociologia, nota che il diritto razionale è regola di proporzione, ed è garentia, è principio di organizzazione e principio di tutela della vita sociale. Perciò la Filosofia del dritto suppone bensì la cognizione della struttura, delle funzioni e delle leggi di sviluppo della società; ma ha come soggetto proprio la norma direttiva ideale desunta dalla giustizia.

Il continuo contemperamento del reale e dell' ideale è la mèta che egli prosegue nella trattazione del diritto privato in tutte le sue parti; nella teoria dei diritti personali, come in quella della proprietà, della famiglia e della successione. Con esempio forse nuovo tra i filosofi del diritto della sua scuola, egli attinse alle più recenti fasi delle scienze economiche, che conobbe assai addentro, i concetti fondamentali del diritto privato, modificando ed adattando ad essi molti di quelli spettanti al diritto pubblico, e segnatamente alle funzioni amministrative dello Stato. Subbietto prima di studii speciali, che trovarono luogo nelle numerose *Memorie* inserite negli *Atti*

della nostra Accademia, tutti questi varii temi sono riassunti e condensati nell'opera sua principale della Filosofia del diritto, della quale non lascia pubblicata se non che la prima parte, comprendente la teoria generale, e il diritto privato. Sempre il materiale positivo è diligentemente raccolto e vagliato, mentre la storia degl' istituti giuridici e quella delle teorie filosofiche intorno ad essi apparecchiano la via alla costruzione teorica. Mai egli è tanto giurista che non sia filosofo; mai tanto filosofo che non sia giurista. La forte impronta sistematica accolta dalla sua mente per l'educazione della scuola dalla quale uscì, lo porta a ricondurre la storia e il diritto positivo ai principii di ragione. E insieme la natura del suo ingegno, rivolto essenzialmente al pratico, al concreto, lo porta a non pregiare una costruzione teorica, che non *allogbi* quasi quella che è la materia positiva del diritto sotto le categorie ideali.

***

La vita pratica del nostro compianto Collega fu lo specchio fedele della sua vita scientifica, e fu informata dalle stesse qualità della mente che avevano informato questa. Ad entrare nella vita pubblica lo spingeva la praticità grande del suo spirito, forse più adatto all' azione che alla speculazione. Ma gli mancavano tutte le qualità, non certo buone e lodevoli, che occorrono oggidì per penetrare nella vita pubblica, e per mantenervisi. Egli vi entrò sempre nel modo più degno, portatovi cioè dalla fiducia ispirata dalla sua mente e dal suo carattere, e sempre nei momenti nei quali il bisogno di uomini preclari per rettitudine e per ingegno si fa sentire, e sgomina, almeno per un istante, le coalizioni d'interessi, rompe le barriere delle clientele, che impediscono ed ostruiscono le vie del suffra-

gio politico ed amministrativo. Anzi dal primo egli volontariamente si astenne; e se si lasciò portare dal secondo, fu senza premure da parte sua, e spesso suo malgrado. Ma sempre, quando vi entrò, e finchè vi stette, fu non solo con la rettitudine più scrupolosa di opera e d'intenzione, ma dando prova delle qualità migliori dell' uomo pubblico, cioè il coraggio, la passione, e la cura scrupolosa di sapere prima di fare, e di non servire ad altri fini che non fossero quelli del pubblico bene.

Nè passando dagli studii alla pratica egli mutò capricciosamente di oggetto, o si pose a fare quello che non fosse in grado di far bene. Se l'uomo potesse essere insieme bello, forte, ben vestito, grande atleta, milionario, genio, buontempone, seduttore; e insieme filosofo, filantropo, uomo di Stato, guerriero, esploratore, inventore, poeta e santo, non vi è dubbio che vorrebbe essere tutte queste cose. Ma poichè è impossibile, e il filosofo e il seduttore, il buontempone e il filantropo non stanno guari insieme, e l' opera del milionario taglia la strada a quella del santo, così dobbiamo limitare le nostre pretese, e posto il nostro interesse in una, o in poche compatibili, di quelle preminenze, non curarci delle altre. Lo scienziato tiene alla sapienza, e non si cura se non sa far versi, e l'uomo politico non vede rivali che negli uomini politici. Dove non ci è pretesa non ci è tentativo, e quindi non ci è insuccesso; e sebbene il diminuire le pretese non equivalga al soddisfarle, non ci è dubbio che è un rimedio. Il nostro compianto Collega passò dalla vita degli studii a quella della pratica amministrativa, non ponendosi a fare l' altrui mestiere, ma portatovi dalle tendenze della sua mente, utilizzando il ricco materiale di studii positivi che possedeva, e ponendo in tutto uno studio minuto ed attento delle quistioni, in una parola con una *preparazione* completa.

Quella tendenza al motto arguto, che a taluni potè parere cinismo, ad altri una qualità non facilmente conciliabile con la rettitudine profonda dell'animo, e con la fede nell'ideale, che lo distinsero, non era altra cosa che un lampo del suo spirito critico al cospetto della discordanza tra la realtà della vita e l'ideale morale vagheggiato. Il suo non era cinismo, non scetticismo; era umorismo benevolo, che tradiva non il disprezzo ma il culto dell'ideale e del bene. *On est quelquefois un sot avec de l'esprit; mais on ne l'est jamais avec du jugement.* E lo spirito del nostro rampollava appunto dal retto giudizio; e come egli non fu uno spostato, ma una forza consapevole e una guida sicura nella vita pubblica, così la sua arguzia fu la rivelazione di quella bontà, che non è compiacenza o debolezza, ma fermezza di convinzioni e di carattere; fu abborrimento da quella gravità esteriore, che è un mistero del corpo inventato per nascondere la povertà dello spirito.

Fu giudicato abile nella vita pubblica, e talvolta desiderò anche di parerlo. La fronte ampia, gli occhi il cui sguardo inquisitivo e calmo pareva non esprimesse nessuna tempesta interna, ma discernesse tutto, le gote impallidite dal pensiero e dalle abitudini sedentarie, le labbra fatte con delicatezza femminile, ma compresse con risolutezza più che virile, lo facevano rassomigliare a taluni ritratti dei nostri statisti o storici del cinquecento. Ma egli non fu abile mai a spese della giustizia e dell'onestà. Comprese bensì che l'abuso della logica è pericoloso nella pratica; e che se il geometra può tirar conseguenze all'infinito ragionando sopra le figure tracciate nello spazio senza tener conto delle resistenze, questo non può fare lo statista, che deve tenere di queste il maggior conto. Ma seppe ben separare l'infedeltà alla logica dall'infedeltà alla morale, e quando quest'ultima divenne una condi-

zione di successo o di esistenza, egli preferì il ritrarsi al riuscire, e respinse da sè il mònito di Federico II, che non bisogna avere la coscienza troppo stretta allorchè si ha la pretesa di governare gli uomini. E in questo lo soccorse la forte educazione idealistica, la quale come lo ritrasse dalle basse arti del pervenire, che inquinano la nostra vita pubblica, così lo difese e gli diede saldezza tra l'infuriare delle passioni e degl'interessi che la sconvolgono.

Tra questi, e chiamato a capo di questa grande Città in un momento di crisi della vita pubblica napoletana, egli si condusse come un vero idealista; si consacrò al còmpito suo con tutte le forze, con tutta l'anima, con completo abbandono di sè alla sua patria, e il critico si ecclissò dietro l'idealista e dietro l'uomo di azione. Egli tese l'arco della mente alla duplice mèta della restaurazione del bilancio del comune, e di quella dell'economia e del lavoro della cittadinanza, condizione indispensabile del risanamento morale. E come alla prima aveva consacrata tutta l'autorità del suo nome, tutta l'autorità della sua parola e dell'opera sua presso il governo centrale, e indirizzando l'amministrazione sulla via di una finanza severa e sincera; così consacrò tutto il suo studio all'opera difficile di vagliare tutti gli elementi, tutte le potenzialità dell'economia napoletana per la soluzione del difficile problema. Ma alla forza mentale ed all'energia del carattere non rispose la fibra insidiata e sofferente del corpo. La lotta che non potè esaurirlo moralmente, gli logorò le fonti della vita, e mentre l'alacre intelletto cercava ancora la soluzione dei problemi intricati e complessi, la mano cadde irrigidita sulle pagine che contenevano l'accenno di quella soluzione.

Non cerco se le folle siano migliori o peggiori degl'in-

dividui, se abbia ragione Tertulliano che scrive: « hoc sumus congregati, quod et dispersi; hoc universi, quod et singuli... » ovvero il noto adagio: « Senatores boni viri, Senatus mala bestia. » So che egli incontrò *la stridula procella d' onte*, e non piegò sott' essa. E che tutta la Città cinse d' alto rimpianto la bara inaspettata e precoce. Per la fortuna del suo nome, e, giova augurarlo, dell'opera sua, giovò che egli fosse portato via nel bel mezzo del maggiore dei suoi successi, e che la sua morte fosse quasi tramonto di sole tropicale. Se una giornata bene spesa fa un bel dormire, una vita bene spesa fa un bel morire. Consoliamoci che dalla vita del Nostro si riflettesse così vivo raggio di lode e di bene sulla sua bara; *Quidquid de Agricola amavimus, manet.* Ma di quanto dolore fu causa quella morte!

In questo giorno, nel quale ci aspettevamo di vederlo alacre e lieto tra noi, sentiamo tutta l' infinita mestizia della sua dipartita. Io lo riveggo ora così come lo vedevo spesso nell'ultimo anno scolastico, arrivare all'Università per la lezione. E a me che lo pregavo di aversi riguardo, di moderare il lavoro, rispondeva sorridendo essere per lui la lezione il più gradito riposo. Poiché egli amava quella ebbrezza continua, quella febbre della ragione che è la giovinezza, e si sentiva rivivere tra i giovani. E i giovani, non immemori, ne ricercheranno invano le care sembianze tra le vecchie mura del loro Ateneo. Il rimpianto col quale tutta la Città lo accompagnò al sepolcro, e che ebbe così larga eco da un capo all'altro d' Italia, si rifà vivo oggi, nell'ora tristissima, nella quale la *procella d' onte che non fur più mai* lacera così crudelmente la vita politica italiana, accumula le rovine morali nel mezzogiorno d' Italia, e mette il fosco bagliore della tragedia nella farsa abominevole. Noi consola il

pensiero che il nostro compianto Collèga uscì da essa immacolato, conforto di quanti pur volgendo mestamente il pensiero al periodo epico della redenzione della patria, e deprecando che non per la sconcia realtà dell' oggi sia essa avvenuta, non disperano ancora delle sue sorti.

Io lo vidi l' ultima volta, appoggiato al braccio della sua figliuola, sorridermi con l' usato affetto, e ripenso a quel caro e sicuro porto della domestica pace, nella quale l'anima sua trovava il conforto delle cure e degli affanni. Ahimè quei santi affetti non sono che una memoria! Chi ve li renderà o sconsolati? nessuna virtù umana può farlo,

Chè infinito il dolor come infinita
Fu la distanza che tra voi si stese.

---

## TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1/2 con l' intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Fadda, Arcoleo e Fiore funzionante da Segretario.

Si leggono e si approvano i due verbali delle tornate precedenti.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute, e si presenta il vol. XXXIV degli Atti dell'Accademia, già distribuito ai socii.

Il Presidente legge una lettera del socio Chiappelli con la quale si associa ai colleghi per la commemorazione del compianto socio Miraglia.

Si comunica la nomina dell' on. prof. Giorgio Arcoleo a socio ordinario residente nella Sezione delle Scienze Politiche.

Il Presidente esprime al nuovo Collega il compiacimento dell'Accademia di annoverarlo tra i suoi soci ordinarii, e la speranza che egli possa per lungo tempo cooperare ai lavori dell' Accademia, ed accrescerne il credito. Il socio Arcoleo ringrazia.

Il Presidente informa l' Accademia che il concorso al premio annuale scaduto il 30 Settembre ultimo é andato deserto, e che bisogna provvedere per la scelta del nuovo tema da bandire per il prossimo anno 1904 per la Sezione delle Scienze Morali.

L' Accademia si riserba di provvedere a norma del Regolamento.

L'Accademia nomina il socio Arcoleo, in sostituzione del defunto socio Miraglia, componente la Commissione per l' esame delle quattro memorie presentate alla Società Reale per il concorso al premio Paladini, scaduto il 31 Maggio ultimo.

Il Presidente comunica i risultati delle indagini fatte per rinvenire la tomba e le ceneri di G. B. Vico.—Egli legge il seguente processo verbale redatto dalla Commissione, la quale si riserva di fare ulteriori indagini.

« A dì due Giugno millenovecentotre alle ore quattordici e trenta alla presenza dei sottoscritti è stata aperta la sepoltura della cappella di S. Giuseppe (seconda a destra di chi entra dalla porta maggiore) nella Chiesa dei PP. dell' Oratorio detta dei Girolamini, per fare ricerca del cadavere di Giambattista Vico, che fu in esso deposto il 24 Gennaio 1744, come risulta dal foglio 114 tergo dell' obituario di detta Chiesa. Discesi nella sepoltura si è visto in essa a destra per terra una sola cassa, di legno di

castagno, il cui coperchio è stato senza sforzo alcuno rimosso, per essere ossidate le serrature, e nella cassa si è rinvenuto un corpo, rivestito di avanzi di mantello e toga, con scarpe di seta nera, fornite di nastri e con berretto o tocco di panno. Nel muro di fronte e posto avanti ad uno dei fossetti di scolo si è notato uno scheletro senza cassa. Sulla cassa anzidetta non si è trovata alcuna iscrizione, ma per sentimento di riverenza non si è creduto di rimuovere le ossa e fare una più larga esplorazione.

La cassa misura un metro e novantasei centrimetri di lunghezza, e centimetri cinquanta di larghezza massima e centimetri trentadue minima; il cadavere misura metro uno e centimetri settanta. Risaliti nella chiesa i sottoscritti han fatto rimuovere la lapide ai piedi della prima colonna avanti alla cappella di S. Francesco, lapide con iscrizione posta dal figliuolo del Vico; e si è verificato essere collocata sul terrapieno senza che sotto vi sia alcun vuoto contenente cassa o cadavere. Avendo poi visitato per ragione di confronto un'altra sepoltura e propriamente quella della Congrega dei Dottori, detta della Visitazione non vi si è trovata che una sola cassa colla data del 1858 e col nome Marco Vitale su di una piastra di ottone.

I sottoscritti stimano probabile che la cassa esistente unica nella sepoltura di S. Giuseppe, contenga il corpo del Vico, non sapendosi di altro personaggio importante che fosse stato sepolto nella detta Cappella, ed essendo verosimile che il cadavere del Vico fosse composto nella cassa come di uomo insigne e professore dell' Università ed amico dei PP. dell' Oratorio, laddove gli altri si soleva porli senza cassa nei fossetti. La tradizione dei PP. dell' Oratorio conferma il cadavere del Vico non fu mai rimosso dalla primitiva sepoltura. I sottoscritti espongono questa

probabile congettura, riservandosi di fare ulteriori ricerche sulle vicende della sepoltura della cappella di S. Giuseppe ».

Firmati — Prof. EMANUELE GIANTURCO, rapresentante dell' Accademia di scienze morali e politiche.—LUDOVICO DE LA VILLE SUR-YLLON, Bibliotecario della Società Napoletana di Storia Patria.—BENEDETTO CROCE, segretario della Società storica napoletana.— P. RAFFAELE NETTI, d. O. Prefetto della Sagrestia de'Girolamini.—P.GIOACCHINO TAGLIALATELA, —Bibliotecario dell' Oratorio di Napoli.—P. CARLO MASSA, Custode del Monumento.—RAFFAELE RICCI, impiegato della Biblioteca de' Gerolomini.

L'Accademia delibera d'insistere presso la Commissione e di pregare il socio Gianturco, che ne fa parte, di continuare le diligenti ricerche, anche perchè i nuovi dati raccolti promettono di dare una soluzione più sicura, e forse definitiva, dell'importante ricerca.

Il Presidente richiama l'attenzione dell' Accademia sulla necessità di provvedere alla nomina di nuovi socii ordinarii residenti. I posti vacanti, compresi quelli resi tali per la morte di tre socii durante il decorso anno accademico.

L'Accademia delibera che si provveda alla nomina di due nuovi socii, uno per la Sezione delle Scienze Morali e uno per la Sezione delle Scienze Politiche, e invita i Presidenti delle rispettive Sezioni a riunirle per presentare le proposte nella tornata del 22 corrente.

Si passa a discutere per la nomina del Segretario. L'Accademia, riservandosi di procedere all' elezione nella prossima tornata del 22 corr., adotta la seguente deliberazione di massima:

Che l'ufficio di Segretario sia esercitato alternativamente per un

triennio da un socio eletto nella Sezione delle Scienze Morali, per un triennio da un socio eletto nella Sezione delle Scienze Politiche, e che il turno incominci dalla Sezione delle Scienze Morali.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1903

### Presidenza del socio F. Masci

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1\|2 con l' intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fiore, Arcoleo e Fadda funzionante da Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente legge una lettera della vedova del compianto socio Miraglia, con la quale ringrazia della commemorazione fatta per il defunto suo marito.

L'Accademia delibera di riunirsi in tornate ordinarie i giorni 6 e 13. Dicembre alle ore 13 1\|2, in luogo dei giorni segnati nel calendario.

La proposta dei candidati a nuovi socii è rinviata alla tornata del giorno 6. Le Classi si riuniranno mezz' ora prima della tornata per intendersi sulla designazione dei candidati medesimi.

Si procede, a norma del Regolamento, alla elezione del Segretario per il triennio 1904-905-906, e, fattasi la votazione, risulta eletto, con sette voti favorevoli ed un scheda bianca, su otto votanti, il socio Filippo Masci.

Il socio Fadda legge l' ultima parte del riassunto del Kohler,

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Nota del socio* Fadda (Cont. vedi Anno XLII, fasc. 2°, Aprile e Maggio 1903).

## C — Sguardo all'avvenire.

Come complemento del diritto di famiglia il K. tratta del diritto ereditario. Egli prende le mosse dall'osservazione, che anche quando si cominciò ad ammettere un diritto individuale su certe cose, questo diritto era consentito a favore della persona e cessava con essa. La separazione da' beni comuni è temporanea. Ma la ripugnanza alla comunione alimenta sempre più l'energia della separazione. Questa perdura anche dopo cessato l' individuo, in cui si accentravano i beni individuali. E così si svolge il diritto ereditario.

I destinatari de' beni lasciati dall'individuo sono membri della famiglia, determinati diversamente in vista di svariati interessi: quelli de' sacrifizi, del mantenimento del patrimonio famigliare, dell'unità dei beni, del vincolo famigliare più stretto. Nulla di più errato quindi della pretesa di fissare in certe persone il diritto all'eredità per diritto di natura e di bandire certe istituzioni come ingiuste, ad esempio i maggioraschi. La verità è che fermo il concetto di mantenere il patrimonio individuale, la scelta degli eredi dipende da molteplici riguardi.

Vi sono popoli che hanno limitata la successione alla prima linea di eredi, creandoli artificialmente quando mancavano. Cinesi, Giapponesi, Coreani ammettono solo i discendenti, e in mancanza suppliscono coll'adozione, anche *post mortem*.

Ma i più chiamano anche gli altri parenti secondo due sistemi: quello della prossimità del grado, o quello delle

parentele, ciascuna delle quali si compone de' discendenti d'una persona, in prima linea il testatore o ereditando, poi gli altri ascendenti in ragione inversa del grado. Vi sono anche sistemi misti. Il sistema delle parentele, adottato dal codice civile germanico fino al terzo ordine, sarebbe il più organico e si troverebbe in diverse parti del globo. Si esamina quindi il sistema della rappresentazione e il problema della partizione per capi o per stirpi, notando come l'Islam escludesse il nipote ex fratre di di fronte allo zio, e l'antico diritto germanico a questa esclusione aggiungesse il principio della partizione per capi anche in caso di nipoti *ex filiis* in numero diseguale per ciascun figlio: onde i due proverbi: *Je näher dem Blut, je näher dem Gut* e *soviel Mund, soviel Pfund.*

La famiglia agnatizia ha impresso energicamente la sua impronta nella successione ereditaria escludendo non solo i discendenti per via di donne, ma anche le donne discendenti per via di maschi, perchè il patrimonio per esse passa in un'altra famiglia. Onde la loro esclusione dalla successione e la limitazione alla dote. Ma a misura che la condizione della donna nel matrimonio si muta, la si ammette anche alla successione. Interessante è in proposito il modo tutto speciale con cui Maometto disciplinò la successione a favore delle donne. Concorrendo un maschio di egual grado, queste prendono la metà della virile; in caso diverso, prendono una quota fissa detta Fardt. Il sistema è complicato, inorganico e giunge alla strana conseguenza della successione degli uterini con esclusione dei germani, che appunto per la sua stranezza condusse un califfo a prendere la celebre decisione dell'asino, così detta perchè supponeva che il padre de' germani fosse un asino e che quindi si trattasse di fratelli uterini.

Una delle parti più interessanti della storia giuridica è

il testamento, ignoto a' popoli primitivi, da' quali non poteva ammettersi che altri potesse disporre validamente per l' epoca in cui più non esisteva. Ma consentita la libera disposizione della proprietà individuale era facile arrivare alla disposizione *mortis causa* col permettere la attribuzione de' beni nell' ultimo istante della vita: onde il contratto ereditario. Il quale poteva del resto manifestarsi nella forma di un' adozione dell' erede. E ad ogni modo poteva farsi ricorso alla sanzione della disposizione per parte dell' assemblea della comunione.

Ma il contratto ereditario era assai pericoloso perchè irrevocabile senza l'assenso dell' altra parte. Vi si poteva rimediare per via di una riserva di revoca o per mezzo di un fiduciario o esecutore testamentario. Non essendo questi interessato a che fosse erede A più che B, si capiva facilmente che il disponente poteva a suo libito mutare le istruzioni sul modo di distribuire i beni. Per tal modo sorse il testamento vero e proprio — come lo mostra il *testamentum per aes et libram* in Roma. Il testamento rappresenta uno dei più grandi beneficî per l' umanità. Per esso la personalità si esplica anche oltre tomba, può provvedere a' particolari bisogni, mitigare le ingiustizie e le ineguaglianze della natura. Il testamento è una leva della beneficenza umana, un mezzo per favorire scopi ideali ed in particolare per dotare di patrimonî le fondazioni.

Un problema interessante è quello dei limiti alla libertà di testare, in particolare nell' interesse di certe persone. Il diritto romano antico (e con esso vari altri sistemi) consente la più ampia libertà, rimettendo tutto al sentimento individuale del dovere e lasciando che il disponente risponda verso la propria coscienza e verso il mondo. Questo sistema ha vantaggi non dubbi; gli scopi del testamento possono essere raggiunti più largamente, si può

meglio provvedere alle diseguaglianze, conservare l'unità del patrimonio famigliare preservandolo dal frazionamento. Tuttavia tanto il diritto romano quanto il tedesco vollero prevedere l' abuso della libertà. E poichè sarebbe stato pericoloso lasciar decidere dal giudice caso per caso sulla esistenza dell' abuso, si riservò a priori a certe persone una porzione di beni, sottraendola alla disposizione del testatore.

Questo il sistema delle grandi legislazioni continentali, che se ha pregi rilevanti, si presenta pure come serio ostacolo alla formazione di masse patrimoniali e nel sistema della grande industria e del grande possesso territoriale conduce al frazionamento, all' aggravio anche eccessivo delle basi dell' industria e de' mezzi relativi ; ai quali inconvenienti si è cercato di rimediare col sistema di beni famigliari indivisibili e non onerabili, e dall' altra coll' istituzione agraria dell' *Anerbenrecht*. — Altro inconveniente del sistema della riserva sta in ciò che spesso beni considerevoli spettano a figli dilapidatori od oberati e diventano preda de' creditori. Vi si rimedia col vincolo, per cui non il capitale ma solo i frutti si lasciano all' erede, ed il capitale è amministrato da altri o dichiarato inalienabile. Una specie di vincolo ha pur luogo colla sostituzione fedecommessaria, che avrebbe la sua ragione d' essere, anche fatta astrazione dal caso della legittima. Essa mira ad impedire che il capitale scompaia nella prima generazione; il che è facile accada per quella naturale reazione dei figli di coloro che hanno accumulato ricchezze. Per tal modo il disponente si assicura che i suoi nipoti e pronipoti godranno di quel patrimonio formato da lui con tanta cura. Ma anche a questa istituzione si debbono porre limiti a fin che per secoli non resti il patrimonio reso immobile e la successione non si svolga

in quel rigido ordine tracciato dal testatore. Onde le limitazioni che si trovano o in ragion di tempo o pel numero delle generazioni.

Rilevasi infine l'analogia tra il fedecommesso e la fondazione, che, ad esempio, l'Islam ricongiunge nella stessa denominazione di *Wakf*.

Ai rapporti di natura intima fra uomo e uomo il K. oppone quelli di carattere più blando (*losere Verhältnisse*), ossia i rapporti c. d. di obbligazione, per i quali non si crea un legame per tutta la vita o per periodo eccessivamente lungo, bensì contatti più o meno fuggevoli, che si formano e si sciolgono senza posa, ma che per il loro numero, per la loro varietà e per la loro influenza sulla vita sono di grandissima importanza.

L' obbligazione è un prodotto essenziale dello svolgimento del diritto individuale. Nel periodo comunistico tutt'al più vi sono obblighi da famiglia a famiglia per i delitti de' confamigliari. Lo scambio effettuale precede l'obbligazione ed è un progresso di prim' ordine quello che fa entrare nella cerchia giuridica la possibilità di prestazioni future. Progresso economico e progresso etico.

Progresso economico perchè fa entrare nel commercio le prestazioni future rendendo così possibile a chi non ha nulla, fuor della sua attività di lavoro, il provvedere a' proprî bisogni con mezzi altrui dietro promessa di rifacimento col frutto del lavoro. Per tal modo uno si affida nella futura prestazione dell'altro: onde il credito. Col credito entra nel movimento della vita una copia doviziosa di nuovi valori, il passato serve al futuro e viceversa.

Ma la costruzione giuridica di questo rapporto è svariata. L'epoca primitiva lo considera come un diritto del creditore sulla persona del debitore, diritto di trarne il proprio denaro, quasi da un pegno. Onde la idea della

responsabilità del debitore col corpo e colla vita, col cadavere, colla libertà: epperò la schiavitù per debiti e il riscatto col proprio lavoro. Si assume espressamente la responsabilità impegnando la propria carne, la propria libertà, il proprio onore, perfino la salute dell' anima, in armonia col concetto che l'uomo ha tale un dominio sulla propria personalità da poter far getto de' più preziosi elementi di essa. È con lotte continue che si riesce a rendere libera ed intangibile la personalità creando il concetto di obbligazione per cui si è solo tenuti ad effettuare una prestazione. La persona non è tocca nella esistenza ed essenza sua, ma nella sua posizione nel commercio della vita. Ed è tale posizione che viene scossa nel caso di inadempimento. È ben vero che anche qui talora si ricade nelle antiche conseguenze lesive della personalità, ma in definitiva si giunge a riconoscere che è col patrimonio che il debitore risponde de' propri obblighi.

Il progresso morale, che si attua col concetto di obbligazione, sta poi in ciò che l'uomo e tenuto a mantenere rigorosamente la parola data. Onde l'uso frequente di invocare la divinità a conferma della promessa. Coll'intervento del diritto per far rispettare la parola data si eleva il concetto morale nella vita, si migliora il carattere. Così che la morale influisce sul diritto e il diritto rafforza la morale.

Ma lo sconto del futuro può essere ammesso solo in quanto non si vengano a ledere le basi dell' economia sociale. La promessa che contenga alcunché di illecito, che suoni spregio della personalità e lesione della libertà economica e così via, non può essere consentita dal diritto, sebbene il rispetto della parola data obblighi a rigore a rispettarla. Già nel campo della morale vi è la lotta fra il mantenimento della parola e l'illiceità del contenuto.

Il diritto ad ogni modo non può oggi esagerare il rispetto alla parola fino a costringere alla violazione degli elementi fondamentali di libertà. Ciò poteva avvenire quando il terrore religioso poneva sopra ogni altra cosa il mantenimento della parola, qualunque fosse la promessa, qualunque il sagrificio. E qui si richiama « la meravigliosa spiegazione » che Dante nel celebre V canto del Purgatorio dà sull'adempimento del voto, chiudendo col ricordo del sacrificio di Jefte.

La efficacia della promessa passò per varî stadî. Da prima fu revocabile e diveniva definitiva solo dopo un certo lasso di tempo.

Poi fu ammessa la revoca, ma con pagamento di una multa o sotto altra comminatoria. Poi fu ammesso il risarcimento de' danni in caso di revoca. Infine la promessa divenne subito irrevocabile se suffragata da un'esecuzione parziale o racchiusa in una forma solenne.

La forma deriva dalla natura religiosa della promessa. Non si vuole colla forma dare plastica espressione al volere (come si pretende facendo la storia con criterî razionalistici), ma si ricorre alla forma per la forma, per le forze misteriose che vi sono nascoste. E a conforto si adducono esempi antichi e moderni.

È un' idea tutta moderna il riporre l'efficacia della promessa nella onoratezza del promettente, facendo di questa il punto di partenza della tutela giuridica. La forma acquista così un nuovo significato: chiarire ed accertare la volontà di vincolarsi. Lo scritto sostituisce le antiche solennità e serve anche a permettere la partecipazione di terzi, come nel caso della cambiale e del titolo al portatore.

Il lato etico della promessa influisce anche nel senso che certi motivi determinanti rendono annullabile il vinco-

lo. Certamente non si esige una libertà tale da essere scevra anche dell'impulso energico di motivi determinanti. La spinta di questi non toglie che siasi voluto. *Coactus volui* è concetto già affermato nell'etica aristotelica e nello splendido canto IV del paradiso dantesco. Ma certamente si dee opporsi a che possa essere astretto ad eseguire una promessa colui che la fece per motivi provocati ad arte e ripugnanti al libero movimento della vita degli affari. Sarebbe contrario al principio etico della libertà personale il permettere al singolo di strappare ad altri per tali mezzi una promessa. Onde l'annullabilità per violenza, per dolo e in varia misura anche per certi errori.

Passando alle forme di garanzia, osserva il K., come il pegno della persona costituisca uno degli stadi dell'evoluzione del concetto stesso di obbligazione. Nella garenzia reale si trova da un canto il pegno con diritto di pagarsi sul reddito, conosciuto già nei diritti assiro e babilonese, e quello invece che investe il capitale stesso. Ed anche questo si presenta sotto un duplice aspetto, secondo che in caso di non soddisfacimento la cosa si acquista al creditore o è da lui venduta. La forma più frequente di quest' ultima garanzia è l' ipoteca, che acquista la sua massima efficacia ne' sistemi di pubblicità, come in Grecia. Il diritto romano invece lasciò cadere questa istituzione con grave danno del credito,

La garenzia personale consisteva da prima nel sostituire il garante al debitore, che restava liberato. Di solito però la garenzia finiva colla morte del garante ed in tal caso il debitore era tenuto a sostituirne un altro. La sussidiarietà della fideiussione rappresenta l'ultimo stadio dell'evoluzione. Il non costringere il garante a pagare era un debito d' onore per l' obbligato principale e il mancarvi dava luogo ad una azione di regresso che assumeva forme

eccezionalmente energiche : in particolare portava anche alla condanna nel *duplum*.

Per quanto il diritto delle obbligazioni si sia svolto col sorgere del diritto individuale, tuttavia esso ha ad un tempo un' importanza sociale rilevante. Per esso il mondo economico dee ricevere quella configurazione che procura alla umanità la maggior somma di felicità possibile. Ciò avviene sia col trapasso dei beni da uno ad un altro patrimonio sia colla riunione di essi pel raggiungimento di uno scopo comune. Il trapasso poi può essere definitivo o temporaneo. Minore importanza hanno gli atti che non si propongono uno scopo economico,

La libertà del movimento economico genera una svariata fioritura di negozi. Ma questa libertà resta a lungo vincolata da svariate forme di associazioni e dall'intervento dello Stato. Corporazioni, caste, monopoli tarpano le ali alla libertà del singolo. Per secoli si combatte a pro di questa per abbattere barriere , che la maturità de' tempi rendeva mano a mano inutili o dannose. Nella prima alba della liberazione accanto alla evoluzione in questo senso vi sono lati oscuri. La concorrenza diventa lotta e non sempre lotta leale. Ora le antiche pastoie sono sciolte: l' ordinamento giuridico deve sorgere come una nuova potenza a tutela dell' energia morale dell' uomo. Intanto si vengono formando nuovi fenomeni : i singoli si associano nella concorrenza, sorgono i sindacati industriali e questi si atteggiano a istituzioni di produzione che di fatto governano gli scambi abbattendo ogni concorrenza. Anche qui l' ordinamento giuridico ha il suo compito, sorvegliare queste formazioni, opporvisi quando riescono dannose, tutelare la libertà del singolo sia col dichiarare nulli quei sindacati , sia coll' ammettere che possano essere liberamente disdetti. Giganteschi sono i

compiti dell'ordinamento giuridico e solo li può intendere chi contempla il diritto da un punto di vista elevato.

I più importanti negozî sono quelli per cui si opera lo scambio dei beni. Dalla permuta primitiva con tutti i suoi inconvenienti sorge la vendita non appena si ammette una comune misura de' valori, la moneta nelle sue forme svariate. La vendita porta con sè gravissimi problemi giuridici, specialmente quello del momento in cui il rischio passa nel compratore, problema risoluto in modo fondamentalmente diverso dalle varie legislazioni. Una forma attenuata di scambio è quella in cui non si trasferisce il capitale, ma il solo godimento. Ha particolare importanza in proposito la locazione, e sopra tutto quella forma così importante di essa la mezzadria, sui vantaggi e sugli inconvenienti della quale è sempre viva la discussione.

Accanto ai contratti di scambio, fondati sulla partizione del lavoro e sul bisogno di procurarci ciò che agli altri manca, vi è il mutuo, fondato sul concetto che i capitali necessarî agli uni spesso abbondano e sono inoperosi presso altri. Il problema più grave qui è quello dell' interesse, che per secoli ha agitato la umanità. L'interesse del capitale equivale al fitto nella locazione. Questa idea, che a noi sembra così naturale, fu vivamente contrastata, specialmente da parecchie delle religioni più importanti. Si oppone, che normalmente il mutuatario non trae profitto dal capitale, ma lo consuma, così che sarebbe ingiusto fargli restituire qualcosa più del capitale ricevuto; che di solito il mutuo si contrae per gravi bisogni; che i capitalisti sono pochi nè è possibile una vera concorrenza per determinare il tasso dell' interesse e che in tali condizioni non deve essere lecito lasciar sfruttare il bisogno; che il denaro non è fruttifero, ma solo il lavoro, che del denaro si serve, produce e frutta,

che quindi il denaro è solo mezzo, non causa del lucro, e che per ciò col fare produrre interessi al capitale si aggiunge a questo una qualità che non ha e si toglie una parte del frutto al lavoro. In particolare ricorda anche qui il K, la lotta di S. Tommaso contro la legittimità dell' interesse. Queste idee hanno condotto alla proibizione dell' interesse in varie leggi. L' ebreo non poteva percepire interessi se non da' non ebrei. La Chiesa cattolica condannò l' usura colpendola colla scomunica , ma comprendendo sotto la denominazione di usura qualunque percezione d' interessi. L' Islam è stato tanto reciso nei suoi divieti che per evitare le frodi ha troncato le radici ad ogni vitalità commerciale. Altre legislazioni si sono limitate a stabilire dei limiti alla libertà dell' interesse , ponendo nel nulla i contratti che li eccedono. Tutte queste leggi , sia proibitive sia limitative , fecero sì che i capitale pecuniario cercasse con avidità tutte quelle vie che permettevano un lucro senza incorrere nei divieti. Ne fu avvantaggiata l' agricoltura ; nel commercio divenne frequentissima la *commenda* per cui si affidava ad un commerciante un capitale per impiegarlo nelle sue speculazioni nell' interesse dell' affidante. Divenne comune la rendita fondiaria, che non si considerava come interesse in quanto il capitale scompare colla prestazione e la rendita ne è il correspettivo, che con quel capitale viene comprata. E molti altri contratti debbono la loro esistenra o la loro particolare configurazione al bisogno di eludere le leggi proibitive dell' interesse. Ma questa lotta contro l'interesse non si può dire che abbia influito sempre in senso sfavorevole alla pubblica economia. Essa si appalesò più energica in tempi in cui i popoli economicamente non maturi si videro così spinti a dedicarsi all' agricoltura ed al commercio, evitando che la potenza capitalistica degenerasse in

abuso. Naturalmente la successiva evoluzione rese intollerabili le dottrine della chiesa sull' interesse e si deve sopra tutto alle città italiane la resistenza contro di esse, la quale si spinge fino a punire severamente coloro che ricorrevano a' tribunali ecclesiastici per liberarsi dall'obbligo degli interessi. A misura che il mutuo assunse un carattere produttivo e coll' organamento del commercio bancario fu possibile una vera concorrenza, anche nella dazione a mutuo, vennero perdendo efficacia le obbiezioni contro la legittimità dell' interesse. Così si giunse alla piena libertà di questo e il concetto di usura fu completamente trasformato, riferendolo non già al solo eccessivo interesse, ma a tutte le forme di abuso della necessità , dell' inesperienza , della leggerezza dell' altro contraente.

Il contratto di società sorge per l' insufficienza dell'individuo a raggiungere certi scopi colle sue sole forze. Si associano le attività individuali : onde le varie forme di società. L' associazione nelle svariate sue manifestazioni si presenta fino nelle antichissime legislazioni. Sopra tutto nell' epoca moderna si svolgono quei potenti organismi che sono le società anonime, fondate sul concetto della responsabilità limitata ad un patrimonio risultante da' contributi dei singoli , che per tal modo non corrono alcun rischio al di là della quota determinata.

La donazione come concetto generale è ignota all'uomo primitivo, sebbene lo spirito di liberalità, e di beneficenza si appalesi in varie istituzioni, come l' ospitalità, il concorso pel pagamento di multe. L' uomo primitivo dà, ma aspetta sempre il ricambio e vuole la restituzione in mancanza di questo. Solo dopo lunga evoluzione la revoca fu limitata a pochi casi : p. e. l' ingratitudine del beneficato, la povertà del donante. La liberalità come manifestazione

di altruismo esercita una grande influenza nei periodi di avanzata civiltà.

Il gioco importa l' impoverimento di una persona a favore di un' altra pel caso si avveri un certo avvenimento. In tempi di disordine questo rischio risponde ad un bisogno fondato nella tensione nervosa dell' aspettativa, bisogno che scompare col sostituirsi di altri sentimenti. Resta il giuoco come manifestazione della brama di subiti guadagni — come ad esempio ora nelle speculazioni di borsa — ed è compito della legge di opporsi recisamente a questa tendenza che è esiziale per tanti riguardi.

---

## TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d' Ovidio, Gianturco, Fiore, Arcoleo e Fadda funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente legge una lettera del socio Mariano, con la quale annunzia che leggerà una sua memoria all'Accademia in una delle prossime tornate.

Il socio Pessina a nome della Sezione delle Scienze Politiche dice che la Sezione medesima all' unanimità prcpone il prof. Alberto Marghieri al posto di socio ordinario residente rimasto vacante per la morte del socio P. Turiello, e fa una relazione particolareggiata dei lavori scientifici de' Marghieri.

Il socio Masci propone a norme della Sezione delle Scienze Morali il prof. Igino Petrone al posto di socio ordinario residente rimasto vacante per la morte del socio G. Bovio, e fa una relazione particolareggiata dei lavori scientifici del Petrone.

L' Accademia delibera che la votazione per la nomina dei due socii si faccia nella tornata già fissata per il giorno 8.

Per il concorso al premio annuale per l' anno 1904 la Sezione delle Scienze Morali propone e l' Accademia accoglie i seguenti temi:

1.° Le dottrine individualistiche del secolo XIX nella Morale.

2.° La filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica.

Il premio è di lire 2000 (duemila).

Il termine per la presentazione delle memorie è fissato per il 30 Settembre 1905.

I concorrenti sono liberi di trattare l'uno o l'altro dei due temi.

L'Accademia delibera che la Commissione nominata per l' esame delle memorie presentate alla Società Reale di Napoli per il concorso al premio Paladini su « I sindacati industriali » riferisca nel venturo anno.

Si passa alla votazione per la nomina del Vice-Presidente per il prossimo anno 1904, e risulta eletto con sette voti favorevoli ed una scheda bianca, su otto votanti, il socio prof. Francesco d' Ovidio.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 1|2 con l' intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fiore, Arcoleo e Fadda funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Si passa alle votazioni a schede segrete per la nomina di due socii ordinari residenti, uno nella Sezione delle Scienze Politiche in sostituzione del defunto socio P. Turiello, e l'altro nella Sezione delle Scienze Morali in sostituzione del defunto socio G. Bovio.

Eseguito lo scrutinio delle due votazioni, risultano eletti con otto voti favorevoli sopra otto votanti il prof. Alberto Marghieri nella Sezione delle Scienze Politiche, ed il prof. Igino Petrone nella Sezione delle Scienze Morali.

Si stabilisce il calendario per le tornate accademiche del prossimo anno 1904 nel modo seguente:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3 | — | 10 | — | 24 |
| Febbraio | 2 | — | 14 | — | 28 |
| Marzo | 13 | — | 25 | — | 27 |
| Aprile | 5 | — | 10 | — | 24 |
| Maggio | 8 | — | 12 | — | 22 |
| Giugno | 2 | — | 12 | — | 26 |
| Novembre | 13 | — | 21 | — | 27 |
| Dicembre | 8 | — | 11 | — | 18 |

Le dette tornate avranno sempre luogo alle ore 13.

Il socio Fiore legge parte di una sua memoria dal titolo: *Sulla responsabilità dello Stato per gli atti di alta amministrazione.* Nella tornata del 20 corr. continuerà la detta lettura.

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1903

**Presidenza del socio F. Masci**

L' Accademia si è riunita alle ore 13 con l'intervento dei socii, Masci Presidente, Pessina, Persico, d'Ovidio, Gianturco, Fiore, Arcoleo e Fadda funzionante Segretario.

Si legge e si approva il verbale della tornata precedente.

Si dà notizia delle pubblicazioni pervenute.

Il Presidente propone che l'Accademia si associi alle onoranze che il 12 Febbraio 1904 si tributeranno in Germania alla memoria di E. Kant in occasione del centenario della sua morte.

L'Accademia delibera di farsi rappresentare alle onoranze, e di tenere un'adunanza apposita per commemorare il grande filosofo.

L' Accademia all'unanimità prega il socio Masci di leggere il discorso commemorativo, e gli si dà mandato per tutte le altre forme di partecipazioni che egli ritenga opportune.

Il socio Fiore continua e termina la lettura della sua memoria dal titolo: *Sulla responsabilità dello Stato per gli atti di alta amministrazione.*

Alle ore 15 il Presidente scioglie l'adunanza.

---

*Sunto della Memoria del socio* Fiore

**Sulla responsabilità dello Stato per gli atti di alta amministrazione**

Il socio Fiore discute la proposta questione a proposito di un Decreto del Ministro dell' interno, che durante l' epidemia del colera, avea disposto, che coloro i quali esercitavano la pesca del corallo nel mare territoriale verso la Sicilia, dovessero abbandonare la pesca, e ritornare a Napoli, e ciò per acchetare i clamori dei siciliani, che temevano che i detti pescatori potevano cagionare la diffusione dell' epidemia in Sicilia.

Egli esamina in generale la controversia della responsabilità civile dello Stato per gli atti dei pubblici funzionarii, ed esclude che nel caso in discorso potesse sorgere la responsabilità in forza dell'atto ingiusto, perchè, quantunque gl'interessati adducevano che trovandosi essi ad esercitare la pesca del corallo prima che fosse incominciata l'epidemia, ed essendo interrotte tutte le loro comunicazioni col continente, non vi poteva essere pericolo di contaggio, e che conseguentemente il Decreto fosse ingiustificabile, pur non di meno dovendo essere considerato come atto di alta amministrazione, non vi poteva essere responsabilità civile del funzionario per tale atto, tutto chè potesse parere a primo aspetto ingiustificabile.

Egli passa poi ad esaminare, se ritenendo che il Decreto nelle eccezionali circostanze del caso dovesse reputarsi un atto egittimo di governo, si potesse non per tanto ammettere la responsabilità dello Stato di rendere indenni i pescatori che aveano patito un danno patrimoniale grave ed effettivo.

Egli espone il concetto dello Stato che è di pieno diritto una persona giuridica, capace come tale di assumere obbligazioni: esamina le diverse funzioni dello Stato dalle quali può nascere un'obbligazione di diritto privato: esclude tale obbligazione per l'esercizio della funzione legislativa, e per quello della funzione giudiziaria; e passando poi a discorrere delle funzioni del potere esecutivo sostiene che il potere esecutivo è rivestito di suprema autorità e che può sotto la propria responsabilità politica prescrivere nell'interesse generale tutti i provvedimenti che siano reclamati dalle pubbliche necessità, dice che tali provvedimenti escludono la responsabilità del funzionario, e che escludono altresì la responsabilità dello Stato per l'atto del funzionario, ma che, anche quando essi siano nei confini della legalità, e che i privati devono sottostare senza poterli discutere, qualora da tali atti di alta amministrazione derivi una lesione patrimoniale, vi può essere un'azione giudiziaria per domandare che il magistrato esamini gli effetti dell'atto e giudichi se possa essere dovuta un'indennità. Egli sostiene che, siccome l'atto di alta amministrazione deve ritenersi compiuto nell' interesse della collettività, così dev' essere posto a carico della collettività di rendere indenni i privati che abbiano patito una lesione dei diritti patrimoniali acquisiti sotto l'impero delle leggi.

Posta così la questione il socio Fiore osserva che tutto deve ridursi ad esaminare se l' atto di alta amministrazione abbia leso gl'interessi patrimoniali dei privati, nel quale caso esclude ogni pretesa d'indennità, o se invece abbia leso un diritto patrimoniale effettivo e legalmente acquisito, sotto l'impero delle leggi, nel quale caso ammette l'obbligo dell'indennità.

Venendo quindi ad esaminare il caso in discorso egli osserva che l' esercizio della pesca del corallo, quando sia attuale ed

effettuato coll'osservanza delle leggi e dei regolamenti costituisce una proprietà industriale, perchè i banchi di coralli sono è vero una *res nullius*, ma quando sono scoperti appartengono allo scopritore, che ha il diritto esclusivo di coltivarli e sfruttarli a suo profitto. Fondandosi quindi sull' art. 29 dello Statuto che dichiara inviolabili tutte le proprietà senza alcuna eccezione, e che dispone che quando l'interesse pubblico lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità, da ciò ne conclude che i pescatori di corallo avendo subito per ragioni di pubblica utilità l'espropriazione della loro proprietà industriale, ed una lesione di diritto patrimoniale acquisito, quello cioè dell' esercizio della pesca, aveano diritto a reclamare di essere indennizzati dallo Stato.

---

## Elenco delle pubblicazioni pervenute in dono ed in cambio

*nei mesi da Luglio a Dicembre 1903.*

Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. Direzione generale della statistica.

— Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato Civile nell'anno 1901. Roma, 1903. In 8.°

— Statistica delle cause di morte nell'anno 1901. Roma, 1903. In 8.°

— Emigrazione italiana per l'Estero avvenuta nel primo semestre dell'anno 1903, confrontata con quella del primo semestre del 1902. Roma, 1903. In 4.°

— Statistica giudiziaria penale per l' anno 1900. Roma, 1903. In 8.°

— Censimento della popolazione del Regno d'Italia, al 10 febbraio 1901. Volume II. Roma. 1903. In 8.°

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

— Movimento Commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1902, con due tavole grafiche. Roma, 1903. In 4.° gr.

— Movimento della Navigazione del Regno d' Italia nell' anno 1902. Roma, 1903. In 4.° gr.

— Statistica del Commercio speciale di Importazione e di Esportazione dal 1.° gennaio al 31 ottobre 1903 (fascicoli 5). Roma, 1903. In 8.°

— Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e commerciale. Anno XIX. Indice della parte 1.ª e 2.ª 1902. Anno XX. Aprile a ottobre 1903 (fascicoli 7). Roma, 1903. In 8.°

Ministero degli Affari Esteri. Commissariato dell' Emigrazione.

Emigrazione e Colonie, Raccolta di Rapporti dei R. R. agenti diplomatici e consolari, Volume 1.° — Europa. Parte 1.ª — Francia, Roma, 1903. In 8.°

Institut International de Statistique. Bulletin. Tome XIII. Prémiére and Quatriéme et derniére Livraison. Rome-Budapest, 1902-1903. In 8.°

Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie 5.ª Vol. XII, fasc. 5.° a 10.° Roma, 1903. In 8.°

R. Accademia Peloritana. Atti. Anno XVII (1902-1903). Messina, 1903. In 8.°

Accademia di Udine. Atti. Anno 1902-1903. Serie III. Vol. X. Udine, 1903. In 8.°

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie II. Vol. XXXVI. fasc. 15.° a 17.° Milano, 1903. In 8.°

Galileo Galilei. Opere. Edizione Nazionale sotto gli auspicii di Sua Maestà il Re d'Italia. Vol. XIII. Firenze, 1903. In 4.°

Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza. Serie 4.ª Indice del Volume XXXIII. Volume XXXIV, n.° 4 a 9. Aprile a Settembre 1903. Palermo, 1903. In 8.°

La Civiltà cattolica. Serie XVIII. Vol. XI. Quaderno 1276. Volume XII. Quaderno 1277 a 1284. Roma, 1903. In 8.°

Studii Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università di Torino. Vol. XX. fasc. 3.° e 4.° Torino, 1903. In 8.°

Municipio di Napoli 6.° Ufficio. Sezione statistica. Bullettino statistico mensile. Anno XXIX. n.° 3-6. Marzo a maggio 1903. Napoli, 1903. In 8.°

Brandileone Francesco. Le così dette Clausole al portatore nei documenti medioevali italiani. Milano, 1903. In 8.°

Labruzzi Francesco, a proposito di un concorso. Roma, 1903. In 8.°

Del Balzo Carlo. La Critica e le poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri. Roma, 1903. In 8.°

Bulletin mensuel de la Société de Législation Comparée, 34.° année. n.° 6-9. Juin-Septembre 1903. Paris, 1903. In 8.°

Bulletin mensuel de statistique Municipale de la Ville de Buénos-Ayres. XVII année. n.° 5-8. Mai-Aout. 1903. Annuaire Statistique. XII année 1902. Buénos-Ayres. 1902-1903. In 4.°

Ministére de l' Industrie et du Travail de Belgique. Revue du Travail. Huitiéme année, Juillet—Novembre 1903. Bruxelles, 1903. In 8.°

Annales de la Facultad de Dercho y Ciencias Sociales de Buenos-Ayres. Año 1.° Enero-Marzo 1903. n. 5. Año 2.° Abril-Junio 1903. n.° 6. Buenos-Ayres, 1903. In 8.°

Bulletin International de l'Acadèmie des Sciences de Cracovie, n.° 5 at 7, Mai at Juillet 1903. Cracovie, 1903. In 8.°

Boletin de l'Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. Tomo XVII, entrega 3.ª Buenos-Ayres, 1903. In 8.°

Mémoires de l' Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg. VIII Série. Tome IV, n.° 8 e 9. Tome V. n.° 1 a 5 et dernier. Tome VI. n.° 1 a 4. St. Pétersbourg, 1900-1902. In 4.°

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. XLII. January-April 1903. n.° 172. Philadelphia, 1903. In 8.°

Memoires and Proceedings of the Manchester Literary e Philosophical Society. Vol. 47; Part V e VI. Manchester, 1903. In 8.°

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. XII. Parte 3.ª Cambridge, 1903. In 8.°

Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Neue folge, Band VII. n.° 1 e 2. Berlino, 1903. In 4.°

Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissensehafren

zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1903. Heft 5. Göttingen, 1903. In 8.°

Abhandlunge der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historischen Klasse. Band. XXI. n. 3. Band. XXII. n. 2 e 3. Leipzig, 1903. In 8.° gr.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen klasse der k. B. Akademie de Wissenschaften zu München. 1903. Heft 2 e 3. München, 1903. In 8.°

Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften Prag. Classe für philosophie, geschichte und philologie, 1902. Véstnik. Prag, 1903. In 8.°

Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuvve reeks. Deel IV. n.° 1. Deel V. n.° 1 a 3. Jaorboek 1902. Verslagen en Mededeelingen. Vierde reeks. Deel V. Amsterdam, 1903. In 8.°

Acevedo Eduardo. Notas y Apontes. Contribución al estudio de la Historia economica y financiera de la Repùblica oriental del Uruguay. Tomo 1.° e 2.° Montevideo, 1903. In 8.°

Berg G. son Ruben. Om. den poetiska friheten i 1800, talets svenska dikitning studier i svensck värs. Göteborg, 1903. In 8.°

Reinices Josef. On transferred appellations of human beinges. Chiefly in englisch and germanstudées in historical sematology. Göteborg, 1903. In 8.°

Skoglund Alexandra. De yngre axelssönernas förbindelser med sverige 1441-1487. Upsala, 1903. In 8.°